STUDI E DOCUMENTI

DI

STORIA E DIRITTO

PUBBLICAZIONE PERIODICA

DELL'ACCADEMIA DI CONFERENZE STORICO-GIURIDICHE

ANNO XIII - 1892

ROMA
TIPOGRAFIA VATICANA
1892

IOANNI · BAPTISTAE · DE · ROSSI

LXX · AETATIS · ANNVM

VIII · KAL · MART · MDCCCLXXXXII

FELICITER · EXPLENTI

SODALES · ACADEMIAE · IVRIDICAE · ET · HISTORICAE

CONLEGAE · OPTIMO · BENEMERENTI

EX · ANIMO · GRATVLANTES

D · D

DI UN CICLO DI RAPPRESENTANZE CRISTOLOGICHE

NELLA CATACOMBA DEI SS. PIETRO E MARCELLINO

I.

LE PITTURE DEL CUBICOLO 54 DELLA CATACOMBA DEI SS. PIETRO E MARCELLINO

---

§ 1.

Pitture della volta.

Nella catacomba dei ss. Pietro e Marcellino, al secondo miglio della via Labicana, non lungi dall'odierno ingresso si trovano tre cubicoli colle pareti adorne di affreschi, già dal Bosio scoperti ed a suo modo studiati. Nella pianta disegnata dopo la morte di quel celebre investigatore dei sotterranei cimiteri cristiani, questi tre cubicoli sono indicati coi numeri 52, 53 e 54 [1]. Il Bosio però prescelse per la sua opera le pitture meglio conservate, e le fece disegnare dal suo migliore disegnatore, Santi Avanzino [2]: cioè tutte le pitture del cubicolo 53, ed alcune del 52 [3]; gli altri « dipinti in parte scoloriti » furono trascurati. Oggi, dopo 390 anni, come è facile immaginare, lo stato dei dipinti ha molto peggiorato: una gran parte dello stucco della volta nel cubicolo 52 è rovinata, e la parte superstite a cagione del-

[1] Bosio, *Roma Sotterranea*, p. 591 D.

[2] Intorno a questo disegnatore ed ai suoi lavori, vedi la mia pubblicazione *Die Katakombengemälde und ihre alten Copien* p. 55-65, ove egli figura come « anonimo ». Dopo ulteriori ricerche sulla storia delle copie delle pitture cimiteriali ho potuto riconoscere il suo nome; siccome ho esposto nella *Römische Quartalschrift* 1891, p. 284 segg.

[3] Bosio, l. c. p. 341-347; Aringhi, *Roma Subterranea* ed. Rom. II p. 69-75; ed. Paris. II p. 33 sg.; Bottari, *Roma Sotterranea* II, tav. CIII-CV; Garrucci, *Storia dell'arte cristiana* II, tav. 44 e 45, 2-4.

l'umidità si è ricoperta di macchie in modo che appena un occhio esperto può riconoscere alcuni contorni delle cornici. Nel cubicolo 54 il rivestimento a stucco si è conservato intero; ma gli affreschi, specialmente della volta, sono coperti da macchie nere e grigiastre; qua e là si osservano soltanto le tracce del colorito di talune figure e delle cornici.

Atteso questo pessimo stato di conservazione, benchè io fossi entrato più volte nei suddetti cubicoli per metà ancora interrati, non mi proposi mai di esaminare le pitture più da vicino. Ma un giorno, avendo condotto a termine un altro lavoro nel medesimo cimitero, e volendo profittare del tempo che mi avanzava, entrai nel cubicolo 54 ed alla fioca luce di un cerino mi posi ad osservare attentamente le languide tracce dei dipinti della volta. Fortunatamente la prima indagine cadde sopra una scena, che è ovvia nelle pitture cimiteriali. Difatti, facendo cadere obliquamente la luce sul dipinto, osservai i contorni di una figura, che riconobbi subito per uno dei *Magi*. In seguito riconobbi a destra un altro Mago, ed appresso la Madonna col divin Figliuolo nel seno. Del terzo Mago non appariva traccia, perchè non fu dipinto. La Madonna, vestita di lunga tunica e senza velo, siede sopra una cattedra a spalliera alta e tondeggiante; sostiene con ambe le mani il divin Figliuolo. I Magi presentano i doni sopra bacili; e sono vestiti del solito costume orientale: calzoni, scarpe, tunica precinta, clamide e berretto frigio (cf. tav. I *A*).

Questa scena, eccetto che nella disposizione delle figure, rassomiglia in tutto il resto alla già nota adorazione dei due Magi dipinta nella stessa catacomba: la Madonna, egualmente vestita ed assisa, tiene con ambedue le mani il divin Figliuolo nel seno. Una tale rassomiglianza dei due affreschi e la loro prossimità fanno supporre che essi siano opera dello stesso pittore.

E così aveva riconosciuto una delle scene della volta. Applicando poi egualmente la luce obliqua, mi rivolsi alle altre scene; ma non riuscii a decifrarne la rappresentanza, e dovetti

rimandarne l'esame ad un' altra volta. Dopo ripetute visite però potei stabilire con certezza il soggetto rappresentato nelle altre scene.

La seconda scena della volta che riconobbi, è quella che corrisponde all' ingresso del cubicolo (tav. I *B*). Qui vidi una figura femminile, che rassomiglia perfettamente alla Madonna del quadro già descritto; essa ha il capo velato, sta seduta sopra una cattedra ed è vestita di lunga tunica. A destra le si avvicina un uomo vestito di tunica lunga e pallio, colla mano destra sollevata e protesa in atto di parlare. Non è difficile indovinare il significato della scena: la donna seduta rappresenta Maria; la figura maschile è l'angelo Gabriele, venuto ad annunziarle la lieta novella dell' incarnazione del Figlio di Dio.

Per questo ripetersi sulla stessa volta la figura della Madonna, mi si presentava spontanea la supposizione che ivi fosse rappresentato un ciclo di scene fra loro connesse. Dopo la scena dell' annunciazione supposi che nel prossimo quadro fosse rappresentata la nascita del Redentore. Ma tutti i miei sforzi di riconoscere siffatta composizione, riuscirono senza effetto; ed abbandonai questa scena per rivolgermi alla seguente. Ivi facilmente riconobbi anzi tutto due figure maschili nell'atteggiamento che fa ricordare i santi nelle scene di introduzione dell'anima cristiana nel paradiso; essendo essi rivolti ad una terza figura, che è in mezzo a loro. Questa però non è in atteggiamento di orante, ma in atto di piegare il ginocchio. Qui adunque non si tratta della nota scena di introduzione dell' anima nel paradiso. Che poi queste tre figure fossero i tre Magi, non potei al primo tratto supporlo, non apparendomi essi vestiti del solito costume orientale. Ma tuttavia essi sono senza dubbio i Magi nell'atto di additare colle mani alzate la stella, la quale era la guida nel viaggio alla culla del neonato Re (tav. I *C*).

La stella sui monumenti antichi ha la forma tuttora usata: parecchi raggi (da 5 a 9) convergenti in un punto commune.

In tal forma essa è rappresentata nel bell'affresco della Madonna col profeta Isaia nel cimitero di s. Priscilla; nell'epitafio di Severa, ed in fine su di un gran numero di sarcofagi ed altri monumenti riprodotti nelle relative pubblicazioni [1]. Nel nostro quadro però la stella ha la forma del monogramma precostantiniano di Cristo, ✳, il quale si compone delle due iniziali del nome Ἰησοῦς Χριστός. Non è questo il primo esempio della sostituzione del monogramma alla stella; su di un affresco della catacomba di di s. Ciriaca, pur troppo mal conservato, uno dei Magi addita in egual modo il monogramma di Cristo, il quale però ha la forma costantiniana ☧ (ΧΡιστός).

L'evangelista Matteo (c. 2, 10) accentua, che i Magi ebbero grandissima gioia nel vedere la stella: « *videntes autem stellam gavisi sunt gaudio magno valde* ». Questa allegrezza con intenzione speciale è stata espressa nel nostro quadro: il Mago a destra corre verso il monogramma di Cristo, quello nel mezzo piega il ginocchio e lo adora.

Ma mi restava ancora sempre a chiarire il terzo quadro, e tornai ripetutamente ad esaminarlo. Io cercava di vedervi in ogni modo rappresentata la scena della nascita di Cristo; la quale per il nesso colle tre scene precedentemente riconosciute, io supponeva dover essere stata figurata in questo quadro. Peraltro i miei sforzi riuscirono indarno. Se non che dopo aver tratto pazientemente un lucido di ogni più minuto tratto del pennello, vi riconobbi la composizione seguente: una figura maschile in atto di tenere la destra sulla testa di un fanciullo orante (tav. I *D*). Prescindendo dall'atteggiamento del fanciullo, la composizione mostra molta somiglianza colle scene della guarigione del cieco; come, per citare un esempio del medesimo cimitero,

[1] Lehner, *Die Marienverehrung in den ersten Jahrhunderten* Tav. I 1, III 23, V 36 e 41, VI 52 sg. 56-58, VIII 76 e 85; Liell, *Die Darstellungen der allerseligsten Jungfrau und Gottesgebärerin Maria auf den Kunstdenkmälern der Katakomben* Tav. V e p. 222, 251, 253 sg. 267, 270, 276, 279, 285, 287.

nell'affresco del prossimo cubicolo 53. Quindi nulla sembrava ostare a dare un eguale significato alla scena testè descritta.

Minore difficoltà incontrai nel decifrare il quadro centrale della volta; nel quale è rappresentato un gruppo già noto da altri affreschi. Nel mezzo sta seduto Cristo colla destra alzata, e, come viene da sè, stringe un volume nella sinistra; è vestito al modo solito: tunica lunga, pallio e sandali. Ai piedi di lui sta lo scrigno dei volumi col coperchio a fianco; a destra ed a sinistra sono quattro figure maschili egualmente vestite come Cristo (tav. I, nel centro). Nel primo fascicolo dei miei « *Studien über die altchristlichen Bildwerke* » dimostrerò che questa e simili composizioni rappresentano « scene di giudizio », nelle quali Cristo in mezzo ai Santi è effigiato nell'atto di giudicare le anime dei trapassati.

Da ultimo restavano ancora a decifrare i quadri dipinti nei quattro angoli della volta medesima.

Quello nel secondo angolo a sinistra (tav. I *a*) è la parte meglio conservata di tutta la volta; i contorni sono così bene discernibili che io già nelle mie visite anteriori ne aveva riconosciuta la composizione, cioè una figura vestita di lunga tunica e pallio, con ambe le mani alzate in atto di preghiera. Nel quadro opposto (*c*) è pure effigiata una eguale figura. Le figure degli altri due quadri (*b*, *d*) sono vestite di tunica corta; se anch'esse fossero in atteggiamento di oranti, non potei per lungo tempo stabilire con certezza; ma lo supposi per analogia con gli affreschi della volta di una camera vicina, ove nei quattro quadri angolari si avvicendano due figure maschili e due femminili, tutte in atteggiamento di oranti [1].

Essendo arrivato a questi risultati coll'esame delle sbiadite pitture, ne diedi communicazione in un'adunanza dei *Cultori di archeologia Cristiana* [2]; e la conseguenza ne fu che la Commissione di Ar-

[1] Bosio, *Roma Sotterr.* p. 351; Aringhi, *Roma Subterr.* ed. Rom. II p. 79; ed. Paris. II p. 35; Bottari, *Roma Sotterr.* II tav. CVII; Garrucci, *Storia dell'arte crist.* II tav. 46, 2.

[2] Su questa communicazione apparvero varie relazioni in periodici scientifici; fra i quali basti ricordare i seguenti: *Académie des inscriptions et belles-lettres*, 6 Marzo 1891;

cheologia sacra fece sgombrare la terra che riempiva a metà quei tre cubicoli: la qual cosa per lo studio ulteriore dei dipinti, e per la preparazione delle tavole per la pubblicazione era assolutamente necessaria. Alcune delle rappresentazioni si ripetono in tutti i tre cubicoli; ed essendo il loro stato di conservazione migliore nei cubicoli 52 e 53, mi riuscì più agevole, con l'aiuto di esse, la restituzione delle più deperite. Si aggiunga ancora che all'esame dei dipinti, prima che il cubicolo fosse sterrato, si aggiungevano grandi difficoltà materiali; non avendo potuto osservarli che stando in ginocchio od anche disteso per terra, e così parimenti dovetti fare i lucidi. Ma dopo lo sterro del cubicolo scomparvero queste difficoltà, ed inoltre fu possibile di lavare quei quadri, nei quali non poteva ancora bene discernere la rappresentazione. Con tale processo furono tolte in parte le macchie di umidità, e risaltarono più chiari i contorni delle figure, in modo che fu chiarito ogni dubbio sulla loro significazione. La speranza di ritrovare fra la terra iscrizioni od almeno qualche loro frammento, rimase delusa; tutti i sepolcri erano stati già violati e le loro lastre di chiusura asportate. Si rinvenne soltanto una lucerna di terracotta.

Mi restava ancora da fissare con certezza le rappresentazioni figurate in tre quadri della volta: cioè quella che io pensai poter figurare la guarigione del cieco, e quelle negli angoli. Le ricerche posteriori, che feci con tutto agio e commodità, mi accertarono che la mia titubanza era fondata: nella guarigione del cieco da me supposta riconobbi invece con certezza il battesimo di Cristo, e nei quattro angoli due figure maschili oranti, avvicendate colla figura del buon pastore; le quali rappresentanze accrescono la grande importanza delle pitture della volta.

Le figure oranti sono vestite di lunga tunica e pallio; sul lembo della meglio conservata (tav. I *a*) rimane l'iniziale I.

Bulletin critique 15 Marzo; *The Tablet*, 7 e 21 Marzo; *Osservatore Romano*, 1 Marzo; *Der Katholik* 1891 p. 273 sgg.; *Beilage* della *Allgemeine Zeitung* 17 Aprile; *American ecclesiastical review* 1891, p. 36 sg.

Con questo vestiario nelle rappresentazioni delle catacombe romane, a partire dal terzo secolo, sono effigiati ordinariamente Cristo, gli angeli e i santi, cioè i martiri; giacchè, come è noto, nei primi tempi martiri e santi sono termini equivalenti. Nelle pitture mi era nota soltanto una figura orante vestita con questo costume; quella che si trova nel mezzo dell'arco dell'arcosolio della cripta della Madonna, non lungi dal cubicolo che descriviamo. Essa è disegnata con grande abilità, quasi che, portata dalle nubi, si librasse nell'aria. I tratti fisionomici sono nobili e pieni di espressione; le vesti avvolgono il corpo lasciandone trasparire le svelte forme. Il quadro è racchiuso da due cerchi concentrici e da una corona d'alloro in mezzo ad essi. Il complesso è così armonico, da rendere il quadro uno dei più attraenti nei sotterranei cimiteri cristiani. Le due figure oranti della volta in discorso sono perfettamente rassomiglianti con quelle del quadro ora descritto, e sono opera dello stesso artista.

La figura del buon pastore non presenta nulla di straordinario. Del suo vestiario si può riconoscere con certezza soltanto la *tunica exomis* precinta, che lascia scoperta la spalla destra ed il petto; colla mano sinistra stringe al seno i piedi della pecorella raccolti insieme, e colla destra pendente tiene, come sembra, la fistula. Mentre la figura nell'angolo primo a sinistra (*b*) è meno discernibile; l'altra nell'angolo opposto (*d*) si riconosce con certezza. La giusta posizione del buon pastore colle figure oranti ricorre già nelle più antiche pitture del cimitero di s. Callisto, nelle cripte di Lucina, già pubblicate a colori dal de Rossi nel I volume della *Roma Sotterranea* (tav. X); soltanto che ivi le oranti sono femminili.

Il battesimo di Cristo (tav. I *D*) è così rappresentato: — il precursore Giovanni sta sulla spiaggia del Giordano, tiene il piede sinistro sulla pietra, ed alquanto inclinato tocca con la destra il capo di Cristo; egli è vestito di un povero manto (di pelle?), che lascia scoperta la spalla ed il braccio destro e le gambe dal

ginocchio in giù. Cristo è rappresentato come un fanciullo nudo, nell'acqua, ed in atteggiamento di orante; sopra di lui si libra nella figura di colomba lo Spirito santo. Che Cristo qui sia rappresentato come fanciullo, non è da maravigliarsi; giacchè nelle scene di battesimo sui sarcofagi è rappresentato nella stessa maniera. A ragione qui si ha da notare un' influenza del linguaggio dell'epoca, essendochè i neofiti, perchè spiritualmente rinati nelle acque del battesimo, denominavansi *pueri* oppure *infantes*.

Nelle pitture cimiteriali, eccettuata la rappresentazione del battesimo di Cristo nel cimitero di Ponziano che è di epoca tarda, non si ha riscontro di questa scena che in un affresco delle cripte di Lucina, la cui interpretazione è ancora controversa. Tale rappresentanza adunque, dipinta nel cubicolo 54 della catacomba dei ss. Pietro e Marcellino, è l'unica certa che abbiamo, e la più antica. Inoltre questa scena è anche l'unica, nella quale Cristo sia rappresentato in atteggiamento di orante. Il quale atteggiamento e gli altri dettagli corrispondono al racconto di s. Luca (3, 21): *Factum est autem cum baptizaretur omnis populus, et Iesu baptizato, et orante, apertum est caelum: et descendit Spiritus sanctus corporali specie sicut columba in ipsum* etc.

§ 2.

Le pitture della parete d'ingresso.

Gli affreschi sulla parete interna ai lati dell' ingresso sono meglio conservati di quelli della volta. A destra di chi entra, nello scompartimento superiore è rappresentata la guarigione dell' emoroissa (tav. II *a*). S. Matteo (9, 20 sg.), s. Marco (5, 25 sg.), s. Luca (8, 43 sg.) raccontano questo miracolo; pare che l'artista qui abbia seguito il racconto del primo: « *Et ecce mulier, quae sanguinis fluxum patiebatur duodecim annis, accessit retro, et tetigit fimbriam vestimenti eius. Dicebat enim intra se: Si*

tetigero tantum vestimentum eius, salva ero. At Jesus conversus, et videns eam, dixit: Confide filia, fides tua te salvam fecit. Et salva facta est mulier ex illa hora ».

Nel nostro quadro l'emoroissa sta ginocchioni e con ambe le mani tocca i lembi della veste del Salvatore, mentre solleva alquanto il volto per guardarlo. Il Salvatore, in atto di camminare, rivolto in dietro guarda la donna; tiene la sinistra avvolta nel mantello e poggia la destra al seno. È vestito nel modo solito, cioè di tunica lunga, pallio e sandali; l'emoroissa poi è vestita di tunica e pallio, un lembo del quale le vela il capo.

Nel quadro sottostante è rappresentata la guarigione del paralitico (tav. II *b*). Anche qui Cristo è in atto di camminare, ma dipinto di profilo; volge il guardo al paralitico, che è alla sua destra e già guarito porta sulle spalle il letto colle lenzuola: veste tunica breve precinta ed ha bassi calzari.

Nel quadro superiore alla sinistra dell'ingresso è rappresentata la scena del cieco nato (tav. II *c*). Cristo, poggiato il piede sinistro su di un sasso, tocca colla destra gli occhi del cieco; questi poi colle mani alzate in atteggiamento supplichevole si inginocchia, ed è vestito di tunica corta discinta.

Nel quadro inferiore è rappresentato Cristo colla Samaritana al pozzo di Giacobbe (tav. II *d*). Cristo sta seduto e parla tenendo la destra alzata. La donna, in piedi, in tunica lunga con zona, sta in atto di ascoltare e tiene nella destra la secchia e nella sinistra la corda ad essa attaccata; fra le due figure si vede la bocca circolare del pozzo.

Avendo così decifrato tutto il ciclo delle scene rappresentate nel ricordato cubicolo, le feci fotografare, per averne una copia esatta. Avuto riguardo allo stato deplorevole di conservazione delle pitture, è manifesto che la fotografia potè soltanto dare i deboli contorni delle figure; quindi mi fu necessario rinforzarle col pennello, lavorando sopra il luogo e direttamente davanti agli originali. E così ottenni la copia che presento sulle tavole I, II; la quale è

sufficientissima a dare un' idea esatta dell'originale, che spero in un' altra occasione presentare restituito in tutti i particolari dettagli.

Finalmente mi piace di ricordare che occasionalmente invitai archeologi ed amici dell'archeologia ad esaminare quegli affreschi, e sopra tutto ne pregai il nostro grande maestro, il comm. G. B. de Rossi. Accadde sempre la stessa cosa: da principio essi non videro altro sulla volta che macchie oscure; ma adattando convenientemente la luce, io indicava loro i contorni col dito, ed ognuno di essi senza difficoltà riconosceva ogni figura [1].

§ 3.

Relazione fra le pitture del cubicolo 54 e quelle dei cubicoli prossimi 53 e 52.

Avendo preso in esame il processo tecnico con cui furono eseguiti gli affreschi, constatai che innanzi tutto fu dipinto il cubicolo 54, poi il cubicolo 53 e finalmente il 52.

Quando il pittore prese ad adornare il cubicolo 54, lo stucco era ancora così fresco, che il pennello, spezzando le impronte del lisciatoio, traeva seco la calce fresca in modo che questa s' imbeveva del colore. Ed a questa circostanza debbo ascrivere la possibilità di decifrare i singoli soggetti degli affreschi completamente svaniti. Nel cubicolo 53 l' intonaco erasi già alquanto asciugato, di guisa che il pennello non vi lasciò alcuna impressione. Nel cubicolo 52 finalmente l'intonaco era quasi completamente asciutto, ed il colore non potè penetrarvi; così che in alcuni punti, ove esso è depositato con abbondanza, si può togliere colle dita.

[1] Il chiarissimo commend. de Rossi fu molto soddisfatto della mia scoperta; ed alludendo alla scena della guarigione del cieco mi disse scherzevolmente: « Anche Lei ha fatto un miracolo: ha illuminato i ciechi! »

Nel cubicolo 53 sulle pareti interne ai lati dell' ingresso sono ripetute le scene della guarigione del cieco nato e del paralitico [1], e nel mezzo della volta quella del buon pastore. Per le quattro lunette laterali furono prescelti nuovi soggetti, cioè Noè nell'arca e tre scene di Giona: il profeta gettato in mare [2], ingoiato dal pesce e riposante sotto la cucurbita. Gli scompartimenti intermedii sono adornati con vasi da frutta di colore verdastro, effigiati in forma di secchia da latte con manico [3].

Anche nel cubicolo 52 il pittore ripetè in parte le stesse composizioni: sulla parete interna a destra dell' ingresso il buon pastore e il paralitico, a sinistra Giona gettato in mare e un orante; sopra l'arcosolio [4] a sinistra Giona che riposa e a destra probabilmente il pesce, che rigettò il profeta [5]. L' arcosolio stesso è ornato di una decorazione eseguita in fretta: quella dell'arco è una semplice canna, e quella della lunetta è una specie di stella. Della volta poi il Bosio (p. 395) con certezza assicura « non vi sono figure »; il che è solo esatto in quanto che le parti laterali sono coperte da semplici ornamenti; ma tuttavia nel quadro centrale io ho riconosciuto i contorni di una figura in tunica e pallio che molto rassomiglia all'orante sopra (p. 11) descritta. Essa tenendo la mano destra pendente, ha lo stesso atteggiamento che Cristo nelle scene della miracolosa moltiplicazione dei pani [6]. Anche le tracce delle ceste che si osservano ai lati della figura

[1] Bosio, *Roma Sotterr.* p. 443; Aringhi, *Roma Subterr.* ed. Rom. II p. 71; ed. Paris. II p. 33; Bottari, *Roma Sotterr.* II tav. CIII; Garrucci, *Storia* II tav. 44, 1-3.

[2] Giudicando da composizioni analoghe, non è dubbio che qui fu dipinta questa scena. Bosio la lasciò in bianco annotando: « in questa parte essendo caduta l' incollatura, non si può vedere che cosa vi fosse dipinto ».

[3] Il copista del Bosio cambiò i vasi da frutta in ornamenti fantastici, i quali non trovano alcun riscontro nelle antiche pitture.

[4] Questo è l'unico arcosolio nei tre cubicoli, i quali nel resto hanno semplici loculi. La parte inferiore dell' arcosolio era rinvestita con una lastra di marmo, probabilmente fornita di iscrizione; ma di essa purtroppo non avanza altro che un insignificante frammento dell'orlo inferiore a destra.

[5] Anche qui come nel cubicolo 53 il rivestimento a stucco, sul quale era dipinta questa scena, si è scrostato.

[6] Non faccio menzione della miracolosa scena delle nozze di Cana, essendo che finora appena un'unica volta è constatata nelle pitture, mentre la scena della moltiplicazione

fanno supporre che qui fosse rappresentato appunto questo soggetto. Una eguale composizione è riprodotta nell'affresco dell'unico cubicolo della catacomba *della Nunziatella;* il quale, prescindendo dalle piccole lesioni sulla faccia e sulle spalle della figura del Salvatore, del resto è assai ben conservato.

I soggetti dipinti nei cubicoli 52 e 53 sono adunque in minor numero che quelli del cubicolo 54. La stessa osservazione ha fatto il de Rossi nelle così dette cappelle dei Sacramenti nel cimitero di Callisto; ove due cubicoli hanno un maggior numero di scene che altri tre. Fra questi ultimi vi è la differenza di varii decenni; mentre fra i nostri cubicoli si può trattar tutto al più di alcuni giorni.

La ripetizione dei medesimi soggetti nei tre cubicoli non fu del tutto eseguita in eguale maniera. Nel cubicolo 52 il buon pastore porta una pecorella, mentre nel 53 ha sulle spalle un capretto; in quello egli ha per attributo una siringa, in questo un bastone. In ambedue questi affreschi il buon pastore è vestito di breve tunica precinta con maniche, di mantello cadente all'indietro, e di calzari; in quella vece nel cubicolo 54 è vestito di tunica esomide. Poca differenza poi si riscontra nelle scene della guarigione del cieco e del paralitico, che furono dipinte in tutti i tre cubicoli. Le notate differenze però non si possono ascrivere a diverse mani, perchè le pitture, od almeno le singole scene, furono eseguite da un solo artista. Si debbono piuttosto attribuire alla tendenza di varietà e di simmetria.

L'autore dei nostri affreschi era capace di trattare il pennello con celerità e con sicurezza. La maggior parte delle figure sono ben disegnate ed in atteggiamento regolare; in alcune poi, p. e. nella figura di Cristo nella scena della Cananea, notasi l'influenza del modello classico; in genere non vi si vede quella rigidezza e quel tipo convenzionale che incominciano col

dei pani ricorre frequentemente. Vedi a questo proposito la mia memoria nella *Römische Quartalschrift* 1889, p. 295.

quarto secolo. Un altro argomento per l'età degli affreschi ce l'offre la stella, disegnata in forma del monogramma di Cristo precostantiniano. Se aggiungiamo a questi criteri quello del contenuto dei dipinti, con tutta ragione possiamo conchiudere che essi furono eseguiti sulla metà in circa del secolo terzo.

§ 4.

Spiegazione delle pitture.

Ed ora passiamo alla spiegazione degli affreschi descritti. È evidente che essi sono rappresentazioni sacre, le quali hanno carattere e valore non tanto storico, quanto simbolico. Entriamo adunque in un campo al primo aspetto assai pericoloso; giacchè su di esso molti dotti sono rimasti vittima della loro fantasia. La simbolica antica cristiana offre, è vero, delle difficoltà; ma non sono punto insormontabili. Essa anzitutto non è campo, ove deve esercitarsi la fantasia ma l'intelligenza, perchè si basa sui principii sani e sulle spontanee e semplici leggi che risultano dallo studio comparativo di tutti i monumenti conservati tanto scritti che figurati. Ciò che nelle iscrizioni è detto con parole, sui monumenti è rappresentato con figure. E per citare un concreto esempio, basti far menzione dei due epigrammi di Abercio di Ieropoli, e di Pettorio di Autun, in raffronto colle pitture dei cosidetti cubicoli sacramentali di s. Callisto. Gli uni e gli altri monumenti si rischiarano e si completano a vicenda; ed il loro mutuo accordo dimostra chiaramente, che la simbolica in essi contenuta non era riservata all'intelligenza ed all'uso di singole communità, bensì di tutta la chiesa. Ed è perciò che essi rivelandoci la significazione delle rappresentanze congeneri, le quali a prima vista non sono così esplicite, ci fanno l'officio di vere guide sul campo simbolico.

Una nuova guida ci offrono gli affreschi del cubicolo 54 del cimitero dei ss. Pietro e Marcellino. Ivi si svolge dinanzi ai nostri occhi un ciclo di scene che stanno fra loro in intimo nesso. Il concetto profondo, la chiarezza e l'esattezza teologica delle verità rappresentatevi provano evidentemente, che il pittore non ne è l'autore, ma che esso fu ispirato da persona assai versata nelle verità della fede. La sua idea chiaramente si manifesta nella scelta delle scene e nella loro disposizione; e noi non dobbiamo cercarne molto lontano la spiegazione, perchè tutti gli elementi necessarii ci sono forniti dalla Sacra Scrittura. La spiegazione devesi cominciare colla scena che sta sopra l'ingresso. In questa è rappresentato il mistero dell'Annunciazione e dell'Incarnazione del nostro Signore [1]. Il Dio incarnato è la luce del mondo [2]; e perciò nelle due scene susseguenti il Salvatore è rappresentato côme stella che apparisce ai Magi, e poscia adorato da essi nella forma umana [3].

Questo era il primo riconoscimento che i grandi della terra tributarono al figlio di Dio; la prima solenne ricognizione, che gli tributò il suo eterno Padre, ebbe luogo nel battesimo sul Giordano [4], e ciò vediamo nella quarta scena della volta. Per provare la sua divina missione, il Salvatore richiama alle sue opere, cioè ai miracoli [5]. E perciò vediamo far seguito tre scene di miracolose guarigioni. La scelta di queste tre guarigioni non è casuale; Cristo le operò per premiare chi aveva fede in lui [6]. La fede in Cristo e nella sua divina missione era la condizione assolutamente necessària per conseguire la beatitudine celeste; era il dogma fondamentale, che in sè racchiude tutte le altre verità dommatiche. Nelle antiche iscrizioni questa fede è talvolta

[1] *Luc.* 1, 31-33; *Giov.* 1, 14.
[2] *Giov.* 1, 9; 12, 46; *Luc.* 2, 29-32; *Is.* 60, 1-6.
[3] *Matth.* 2, 11.
[4] *Matth.* 3, 17 coll. 17, 5.
[5] *Giov.* 14, 11 sg; 15, 24.
[6] *Matth.* 9, 22; *Luc.* 18, 42; *Marc.* 2, 5.

espressa con formole precise: ?*Lucill*A CR*e*DEDIT *in* I*es*V*m* ☧, leggiamo in un'iscrizione ancora inedita della catacomba di s. Domitilla; un'altra iscrizione dello stesso cimitero supplita dal de Rossi [1] dice: *Iu*CVNDIANVS... *credidit in* CHRISTVM IESV*m*, *vivit* (?) *in patr*E ET FILIO ET ISP*iritu sancto;* una terza finalmente dice del defunto: *in Ch*RISTVM CREDENS PR*a*EMIA LVCIS *h*ABET [2]. Quanto le iscrizioni ci dicono in parole, tanto è rappresentato nelle tre scene delle miracolose guarigioni: esse sono l'espressione della fede nella divinità di Cristo. La scena della interlocuzione del Salvatore colla Samaritana al pozzo di Giacobbe è intimamente congiunta per la stessa ragione; contiene anche l'espressione della fede nell'incarnato Messia [3].

Le rappresentazioni adunque finora da noi discusse, direttamente si riferiscono alla persona di Gesù Cristo. Dio fatto uomo. Egli vi figura con tutta la sua dignità di Messia e di Figlio di Dio, venuto al mondo da Maria Vergine; come la luce di coloro « che sedevano nelle tenebre e nell'ombra della morte » [4].

La luce, che Iddio dà in parte ai viventi per mezzo della fede, ai defunti giusti la dà in tutta la pienezza colla sua presenza. Di essi dice s. Giovanni (*Apoc.* 22, 4 sg.): *Et videbunt faciem eius: et nomen eius in frontibus eorum. Et nox ultra non erit*: *et non egebunt lumine lucernae, neque lumine solis, quoniam Dominus Deus illuminabit illos, et regnabunt in saecula saeculorum.* Lo stesso concetto esprime il santo evangelista nel descrivere la Gerusalemme celeste (22. 23). Nè meno esplicitamente, a questo proposito, parlano le iscrizioni. Una della catacomba di s. Priscilla, pubblicata dal Boldetti [5], parla alla defunta con ferma spe-

[1] De Rossi, *Bullett. di arch. crist.* 1881 p. 66.
[2] De Rossi, *Inscriptiones christianae* I n. 412 p. 180.
[3] *Giov.* 4, 39. 41 sg.
[4] *Luc.* 1, 79.
[5] Boldetti, *Osservazioni sopra i Cimiteri* p. 370.

ranza che non è stata privata della luce, perchè ha avuto con sè l'ΙΧΘΥΣ, l'immortale [1]:

ΜΑΡΙΤΙΜΑ ΣΕΜΝΗ ΓΛΥΚΕΡΟΝ ΦΑΟΣ ΟΥ ΚΑΤΕΛΕΙΨΑΣ
ΕΣΧΕΣ ΓΑΡ ΜΕΤΑ ΣΟΥ (ΙΧΘΥΝ) [2] ΠΑΝΑΘΑΝΑΤΟΝ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΑ

« Φῶς τῶν θανόντων, luce dei defunti » chiama Pettorio il Salvatore, appunto per la stessa ragione, nell'epitaffio che pose ai proprii defunti; ed in una iscrizione oggi conservata nella cripta di s. Prassede, si legge che l'anima del defunto fu accolta nella luce del Signore: CVIVS SPIRITVS IN LVCE DOMINI SVSCEPTVS EST [3].

L'idea della luce da Cristo passò a significare la dimora degli eletti, cioè la beatitudine celeste. In una iscrizione di s. Paolo è detto VIA LVCIS [4], cioè « la via del Paradiso »; e Venanzio Fortunato adopera l'espressione LOCA LVCIDA per indicare il Paradiso [5]; un epitaffio della catacomba di s. Ciriaca comincia così: CORPVS HVMO, ANIMAM CHRISTO PETRONI DEDISTI | NAM IVSTAE MENTES FOVENTVR LVCE CELESTI [6]; il vescovo Spes di Spoleto nell'epigramma dedicato al martire Vitale, lo prega che lo aiuti a conseguire i gaudiî della luce promessa: HVNC PRECOR VT LVCIS PROMISSAE GAVDIA CARPAM [7]. La stessa preghiera fa la Chiesa ogni giorno per i defunti: « *Ipsis, Domine, et omnibus in Christo quiescentibus, locum refrigerii,* LVCIS *et pacis, ut indulgeas, deprecamur* ».

I defunti prima di essere ammessi alla dimora della luce, alla beatitudine eterna, hanno da essere giudicati. Ed ecco che questo pensiero ci conduce all'ultima scena della volta. Nel mezzo è

[1] Cfr. Wilpert, *Principienfragen der christl. Archäologie* p. 70 sg.

[2] Nell'originale in luogo della parola ΙΧΘΥΝ sta il corrispondente simbolo, cioè il pesce coll'áncora.

[3] De Rossi, *Inscriptiones christianae* I n. 444 p. 192.

[4] Bosio, *Roma Sott.* p. 154; cfr. *Doctrina duodecim apostolorum* ed. F. X. Funk p. 3.

[5] Le Blant, *Inscriptions chrétiennes de la Gaule* I n. 168 p. 229 sg.

[6] Bosio, l. c. p. 700.

[7] De Rossi, *Bullettino* 1871 p. 102.

rappresentato Cristo giudice in atto di pronunciare la sentenza al defunto, il quale nel nostro caso può benissimo essere identificato coll'ispiratore della nostra composizione. La sentenza è essa favorevole? Il defunto era, come lo provano esplicitamente le pitture da lui fatte eseguire, un *fedele*, CREDIDIT IN CHRISTVM IESVM; un *fedele* che ha ottemperato ai precetti della religione. Perciò i santi, che stanno assisi da ambo i lati, intercedono per lui; essi fungono – per usare l'espressione di un'altra epigrafe – in qualità di suoi avvocati: « *pro vitae suae testimonio sancti martyres apud Deum et Christum erunt* ADVOCATI [1] ». Sapendo egli poi il grande rigore del giudizio divino, si rivolge alla misericordia di Dio e ricorda al giudice la parabola del buon pastore, fatta dipingere con questa intenzione, nei due angoli. Tutto ciò influisce a rendere il giudice mite; la sentenza quindi non può essere che favorevole. Di fatti, il defunto è già supposto partecipe della beatitudine celeste: negli altri due angoli egli è effigiato in atteggiamento di orante e prega per i cari superstiti, onde anch'essi lo raggiungano nella beata dimora.

Chiudo la simbolica interpretazione dei dipinti con gli ultimi versi del carme già ricordato di Pettorio; i quali contengono una preghiera, che il superstite fa per i suoi cari defunti e nello stesso tempo aggiunge un *memento* per se stesso: « *Ichthy igitur satia, te supplex rogo, Domine Salvator; bene requiescat mater, te precor lumen mortuorum. Aschandi pater, meis carissime visceribus, tu, cum matre dulcissima (?) et fratribus meis, in pace Domini dormias, tuumque in mente habeas Pectorium* [2] ».

L'ispiratore della composizione da me descritta e dichiarata vi ha espresso una professione di fede così esplicita, che mag-

[1] De Rossi, *Bullett.* 1864 p. 34.

[2] Ἰχθύϊ χό(ρταζ') ἄρα, λιλαίω, δίσποτα σῶτιρ.
Εὖ εὕδοι μ(ή)τηρ, σε λιτάζομε, φῶς τὸ θανόντων.
Ἀσχάνδιε (πάτ)ερ, τωμῶ κε(χα)ρισμένε θύμῳ,
Σὺν μ(ητρὶ γλυκερῇ καὶ ἀδελφει)οῖσιν ἐμοῖσιν.
Ἰ(χθύος εἰρήνῃ σέο) μνήσεο Πεκτορίοιο.

giore non si riscontra in verun altro ciclo di rappresentazioni cimiteriali. Ivi spiccano il dogma della divinità di Gesù Cristo, della sua incarnazione da Maria Vergine, e del suo battesimo; quello del giudizio delle anime, della communione dei Santi e della risurrezione alla vita eterna. Questi dogmi sono esplicitamente contenuti negli affreschi; altri poi stanno in intima relazione con questi, oppure sono naturalmente presupposti.

Dopo la spiegazione di questo ciclo di rappresentanze è facile comprendere la ragione, per cui io lo designai come *guida nel campo della simbolica;* ma inoltre esso illustra pienamente la semplice parola FIDELIS, che tante volte ricorre nelle iscrizioni. Non mi diffonderò nello svolgere questa idea; mi limiterò soltanto a porre sotto gli occhi del lettore l'iscrizione che il papa Damaso pose sul proprio sepolcro:

QVI GRADIENS PELAGI FLVCTVS COMPRESSIT AMAROS
VIVERE QVI PRAESTAT MORIENTIA SEMINA TERRAE
SOLVERE QVI POTVIT LAZARO SVA VINCVLA MORTIS
POST TENEBRAS FRATREM POST TERTIA LVMINA SOLIS
AD SVPEROS ITERVM MARIAE DONARE SORORI
POST CINERES DAMASVM FACIET QVIA SVRGERE CREDO

Nell'ipotesi che un pittore avesse voluto rappresentare sul sepolcro siffatto CREDO con soggetti figurati, ne avrebbe dovuto fare questa scelta: il buon Pastore fra le quattro stagioni [1], Cristo nell'atto di sorreggere Pietro sulle onde [2], la risurrezione di Lazaro, e Giobbe, il grande profeta della risurrezione della carne.

[1] Le *quattro stagioni* circondano il buon Pastore nella volta dell'unico cubicolo di Ponziano, e nell'abside sinistra nella cripta dei *pistores* in s. Domitilla. Cfr. Wilpert, *Katakombengemälde* p. 57 sg. e tav. 28 p. 69 sg.

[2] Questa scena non fu constatata fin'ora sui monumenti cristiani.

II.

DEDUZIONI PRATICHE.

§ 5.

La stella.

Una parte principale negli affreschi della volta del nostro cubicolo ha la stella come simbolo di Cristo, simbolo della vera luce discesa sul mondo per illuminare l'umanità. Che la stella abbia questo significato, lo prova la sua forma monogrammatica, composta delle due iniziali dei nomi Ἰησοῦς Χριστός, che nell'epoca costantiniana fu sostituita dal monogramma del solo nome ΧΡιστός (☧). Nel medesimo significato essa figura egualmente sul notissimo affresco della Madonna nel cimitero di Priscilla, ove il profeta Isaia mostra colla destra la venuta della stella da lui predetta; alla destra poi è rappresentato il compimento della sua profezia, cioè la Vergine col bambino Gesù nel seno.

Per tal modo è chiarito il senso simbolico della stella in alcuni bassorilievi esprimenti i tre fanciulli nella fornace di Babilonia, in atto di rifiutare l'adorazione alla statua di Nabuccodonosor e di mostrare la stella [1]. Essi adunque negano di adorare la statua di un re terreno di fronte a Cristo, al quale unicamente l'adorazione è dovuta. Perciò ancora troviamo nei monumenti antichi la scena dei tre fanciulli, che fa riscontro alla scena dell'adorazione dei Magi.

[1] Garrucci, *Storia* V tav. 303, 2; 326, 3; 329, 1; 385, 1.

§ 6.

L'annunciazione nella catacomba di s. Priscilla.

Il Bosio alla p. 541 della sua *Roma sotterranea* pubblicò l'affresco della volta di un cubicolo di s. Priscilla senza averne potuto dare la vera spiegazione. « Le figure – egli scrive – hanno veramente per l'humidità patito assai; di modo che non si possono discernere bene; si vede però una Donna à sedere, et una figura, che stà in piedi avanti di essa in atto di mostrare, ò porgergli alcuna cosa; e però non possiamo determinare, che Istoria quì si accenni ».

Il Bottari ripetendo lo stesso dubbio aggiunge ancora: « Chi sa però, che non sia l'Annunciazione di nostra Signora, espressa in quei rozzi tempi in una forma, che a noi è nuova, e singolare, che siamo avezzi a veder espressi gli angioli con l'ale, dove che gli antichi cristiani, quando gli cominciarono a introdurre nelle loro pitture, espressero senz'esse...? »

Gli archeologi moderni, eccetto qualcuno [1], hanno seguìto la ipotesi del Bottari, e riconoscono in quella scena l'annunciazione. Questa spiegazione è ora accertata; tra l'affresco di s. Priscilla e quello, col quale nel nostro cubicolo incomincia il ciclo delle rappresentanze, vi è una perfetta uniformità: in ambedue la Madonna sta seduta in cattedra, e volta a destra verso l'angelo che si avvicina; in ambedue l'angelo ha la destra protesa in atto di parlare, mentre colla sinistra tiene raccolto il pallio. Questa perfetta consonanza delle due rappresentazioni costringe a vedervi espresso lo stesso soggetto: è certo dunque che anche nell'affresco di Priscilla è figurata la scena dell'annunciazione.

[1] Un dotto tedesco pretese di aver « dimostrato » che l'affresco in discorso rappresenta una scena di commiato: ed un altro dotto francese vi credette espressa una scena della vita della casta Susanna.

La copia pubblicata dal Bosio e disegnata da Santi Avanzino, fu riprodotta in tutte le opere principali che trattano sulle catacombe; da ultimo il ch. Liell ne diede una copia a colori presa dall'originale. Questa per molti lati è da preferirsi alla prima; soltanto che nella copia del Bosio la cattedra è rilevata con maggiore esattezza, e nella copia del Liell il volto dell'angelo è stato senza ragione del tutto deformato. Perciò io mi riserbo di divulgare la copia esatta di questo sì importante affresco, sulla fotografia presane direttamente. A ragione il dipinto è assegnato al secondo secolo. Il buono stile, la decorazione leggiadra e la circostanza che il cubicolo sulla, volta del quale è dipinta la scena, si trova nella regione dell'arenaria che costituisce la parte più antica della catacomba, comprovano ad evidenza l'esposta opinione.

§ 7.

Il numero ternario dei Magi.

Il numero dei Magi non è determinato dagli evangelisti, e per determinarlo noi dobbiamo consultare la tradizione monumentale ed esaminare tutte le scene dell'epifania che sono pervenute fino a noi. La lista completa di siffatte scene nei monumenti cristiani, noi la dobbiamo al Liell; il quale nella sua opera « *Die Darstellungen Mariae in den Katakomben* » (p. 297) enumera fino a 69 le rappresentanze della adorazione dei Magi. Dieci però di queste rappresentazioni sono frammentarie, e in sei mancano del tutto i Magi. Restano dunque 59 monumenti da prendersi in considerazione per fissare il numero dei Magi. Nei sarcofagi generalmente la composizione è in tutti eguale: da un lato sta la Madonna col divin Figlio nel seno, seduta in cattedra; e dall'altro si appressano i Magi coi loro doni. In questi casi, sui monumenti conservati interi i Magi sono sempre in numero di *tre;* e da ciò risulta, che senza temerità dobbiamo supporre

eguale numero essere stato nelle sculture frammentarie. Allo stesso risultato ci conduce l'esame delle scene dipinte, nelle quali di solito l'adorazione dei Magi è rappresentata in modo uniforme a quello dei sarcofagi: su tutti gli affreschi, il più antico dei quali risale almeno alla metà del secondo secolo, noi vediamo i Magi in numero di tre.

Tutt'altra composizione presentano gli affreschi di s. Domitilla [1] e dei ss. Pietro e Marcellino, nei quali la disposizione varia in ciò che la Madonna occupa il centro del quadro ed i Magi sono disposti ai suoi lati. In questi due casi il numero dei Magi è diverso: una volta sono due, e l'altra quattro. Si può dedurre da questo fatto che nei primi tempi il numero ternario dei Magi era ignoto, e che gli artisti da principio erano incerti, fino a che fu fissato il numero ternario? Nulla affatto; i detti due quadri noi dobbiamo considerarli quali eccezioni. E la ragione per cui in essi non fu osservato il numero ternario tradizionale, dipende – e ciò unicamente – dalla simmetria. Nel cimitero di s. Domitilla il pittore era limitato ad un riquadro lungo e stretto fra due loculi, in quello de' ss. Pietro e Marcellino ad una lunetta di arcosolio. Per dare una disposizione simmetrica alle figure collocò nel mezzo la Madonna col bambino; e dovendo riempire gli spazi laterali fu costretto a dipingere un eguale numero di figure da ambo i lati, cosicchè risultarono quattro e due Magi [2].

A questa conclusione sembra, a primo aspetto, opporsi la rappresentanza espressa sulla nostra volta, dove vediamo soli due Magi, figurati ambedue da un lato, mentre la Madonna è dall'altro; non si può quindi addurre la simmetria per giustificarne il loro numero. Ma se gettiamo una occhiata al quadro,

[1] V. Wilpert, *Die Katakombengemälde und ihre alten Copien* tav. XXI.

[2] Colla stessa ragione di simmetria si deve spiegare la rappresentazione dei sei Magi sul vaso di basalte del museo Kircheriano, dove la scena dell'adorazione è contrapposta all'altra di Cristo con sei Santi.

constatiamo che per il terzo Mago mancava lo spazio. E di fatti che al pittore fosse certamente noto il numero ternario dei Magi, lo prova il prossimo quadro, nel quale esso li dipinse appunto in numero di tre adoranti la stella. Questa particolarità è ancora più notevole, in quanto che, come abbiamo già veduto, la nostra volta e l'altra scena dell'epifania sono opera di un medesimo artista. Ecco adunque che, se sul numero ternario dei Magi, già accertato da tutti gli altri monumenti, si elevava qualche dubbio, questo è ora dissipato. Perciò la questione è definita una volta per sempre nei termini seguenti: il numero ternario dei Magi nei monumenti delle catacombe è comune e risale alla metà del secondo secolo; i pochi casi, nei quali esso è diverso, sono eccezioni, che hanno la loro ragione o nella legge di simmetria o nella deficienza di spazio.

III.

IL SIGNIFICATO DELLE ORANTI.

Sulla nostra volta (tav. I *a*, *c*) noi vediamo avvicendarsi alle due figure del buon pastore (*b*, *d*) le due figure oranti. È notissimo che l'orante è la rappresentazione più prediletta nell'arte antica cristiana; la troviamo nei più antichi monumenti cimiteriali e per tutto il tempo, in cui perdurò l'uso delle catacombe.

Sulla significazione delle oranti molto si è scritto fin'ora. Il Bosio ordinariamente crede che la orante « sia la figura di quella « che forse fu sepellita in quel sepolcro »[1]; una volta la ritiene « sia della Santissima Vergine; essendo posta come dentro un « tabernacolo »[2]; un'altra volta poi è incerto, se essa sia « imagine di donna orante; la quale (se non è della Beata Ver« gine) potrebbe essere forsi di quella, che fu sepellita nel monu-

[1] Bosio, *Roma sotterr.* p. 233; cfr. pp. 445, 457, 467, 475, 503, 505.
[2] Bosio, *l. c.* p. 273.

« mento » [1]; oppure « forsi i Padroni del Cubicolo, li quali potrebbe « esser facilmente, che in esso fossero stati sepelliti; se però non « vogliamo dire, che siano Imagini d'atri Santi [2] »; finalmente li ritiene rappresentazioni di Santi determinati, i quali sieno in qualche relazione colla catacomba, come p. e. « la santa Matrona Ciriaca » [3], « la santa Novella » [4], e « santa Priscilla » [5]. Il Bottari, che del resto è un po' più circospetto, addottò l'opinione del Bosio (o, come egli sempre scrive, dell'Aringhi), quando questi « giustamente crede che (le oranti) sieno l'effigie di coloro, che « furono qui sepolti [6] », ma la rigettò sempre quando egli dichiara le figure oranti rappresentare Santi determinati, sia la Beatissima Vergine, sia altri Santi [7]. Che le oranti rappresentino Santi, ne era persuaso anche il Bottari; il quale dichiarò in ispecie quelle riccamente vestite « sieno le Imagini d'alcune Sante più « celebri e che fossero in maggior venerazione presso gli antichi « Cristiani » [8]. Assai curioso finalmente è, che tanto il Bosio che il Bottari in due scene dell'introduzione dell'anima nel giardino celeste interpretano l'orante per « una matrona ricca », ed i due Santi introduttori per « due suoi servi o liberti impiegati in ser- « vire la loro Padrona in quel santo uffizio » [9], cioè di sorreggere le braccia alzate nella preghiera.

Variano ancora di più le spiegazioni delle figure oranti date dagli archeologi più recenti. A motivo di certe particolarità, l'orante, secondo alcuni, rappresenta « la Chiesa », « la sposa del buon Pastore »; secondo altri « la Beatissima Vergine », « la Chiesa trionfante personificata in Maria »; oppure « la perso-

[1] Bosio, *l. c.* p. 257.
[2] Bosio, *l. c.* p. 471.
[3] Bosio, *l. c.* p. 405.
[4] Bosio, *l. c.* p. 531.
[5] Bosio, *l. c.* p. 549.
[6] Bottari, *Roma sotterr.* II p. 159.
[7] Bottari, *l. c.* II p. 75.
[8] Bottari, *l. c.* III p. 85.
[9] Bosio, *l. c.* pp. 389, 405; Bottari, *l. c.* II pp. 166, 178.

nificazione della fede »; altre volte poi rappresenterebbe « l'anima del defunto », oppure soltanto « l'imagine del defunto », come anche « l'anima beata nel paradiso »; infine essa sarebbe « l'effigie dell'anima nel purgatorio », un « *portrait* del defunto » e forse anche « un semplice ornamento senza alcuna significazione » [1].

Queste sono le sentenze dei diversi autori della interpretazione delle figure oranti. Non si può negare che molte di esse siano ingegnose. Ma non essendo esse basate sullo studio obiettivo di tutti i monumenti, non ci danno una definizione generale e certa del significato delle oranti. Si è obbligati sempre ad ammettere eccezioni; e dobbiamo badare, se l'orante è « accompagnata dal buon pastore », oppure da « due apostoli »; se si trova « nelle scene paradisiache » oppure « fra due pecore »; se è situata « nella volta del cubicolo » oppure « nella immediata prossimità del sepolcro »; se finalmente essa sia « una figura di adulto sul sepolcro d'un fanciullo ». Se, accertate nei singoli casi tali particolarità, si viene alla persuasione di aver trovato il vero significato della orante, non è strano, che un arguto investigatore con intuizione sua propria ci risponda: — Voi vi ingannate; è chiaro che il pittore qua e là nel dipingere le oranti non aveva altra intenzione che di riprodurre un semplice ornamento!

Queste opinioni, che sono tanto discrepanti fra loro e presuppongono tanti requisiti, non possono punto soddisfare, e prese complessivamente sono insufficienti ed inesatte. Siffatto motivo mi indusse a studiare il significato delle oranti più da vicino, e spero che il risultato di questo mio studio darà la soluzione finale alla importante questione.

Debbo premettere anzitutto, che sotto il concetto di orante io comprendo tutte quelle figure espresse in atto di preghiera, colle braccia alzate, alle quali primieramente spetta questa deno-

[1] Per non ripetere quello che intorno a queste sentenze ed ai loro autori è stato già esposto, rimando il lettore alla citata opera del Liell pp. 120, 125 sg. 154, 156, 163, 165, 194 sg.

minazione secondo l'uso comune; in altri termini: io intendo quelle figure oranti che sono effigiate sui sepolcri in genere al tempo del loro uso. Da questo punto di vista io ometto le figure bibliche, come Noè, Abramo, Isacco, Daniele ed altre simili, delle quali alcune ordinariamente, altre qualche volta ricorrono sui monumenti in atteggiamento di oranti. Nè io faccio distinzione, se l'orante sia dipinta o graffita sulla chiusura del loculo, oppure sculta sul sarcofago; se essa comparisca nella volta d'un cubicolo oppure nell'arcosolio, o su di un loculo ordinario: tutte queste sono particolarità di interesse secondario nè influiscono affatto sulla significazione dell'orante [1].

Più volte alle figure oranti è apposto il nome. Così nella catacomba dei ss. Pietro e Marcellino HAIOBOPA [2]; GRATA nell'ipogeo della vigna Massimi sulla via Salaria nuova [3]; IVLIANE su di un sarcofago Lateranense [4]; FLORIA sopra un altro di Saragozza [5]. Nessuno ha mai dubitato essere questi i nomi dei defunti deposti nei rispettivi sepolcri. E lo prova la circostanza che talvolta presso al nome è apposta l'acclamazione IN PACE come nel così detto cubicolo *dei cinque Santi* nel cimitero di s. Callisto, e talvolta l'intero epitaffio, come quello di VENERANDA in s. Domitilla [6] e due volte nel cimitero Ostriano [7]. In questi casi adunque si tratta certamente di defunti. Nè temo di essere contradetto, se chiamo a raffronto le iscrizioni: anche in queste le oranti stanno in diretta relazione coi defunti. Essendo ciò già per sè evidente, mi limito ad un solo esempio di

[1] Stimo superfluo di trattare più diffusamente questo argomento, essendo chiaro per sè che la significazione d'una figura non è vincolata al materiale sul quale è riprodotta, nè al sito che occupa.

[2] Bosio, *Roma sotterr.* p. 377; Aringhi, *Roma sotterr.* ed. Rom. II p. 105; ed. Paris. II p. 39; Bottari, *Roma sotterr.* II tav. CXX; Garrucci, *Storia*, II tav. 52, 2; Wilpert, *Katakombengemälde*, p. 61.

[3] Garrucci, *Storia* II tav. 69, 2.

[4] Garrucci, *l. c.* V tav. 301, 2.

[5] Garrucci, *l. c.* V tav. 381, 4.

[6] De Rossi, *Bullett.* 1875 tav. I-II; Martigny, *Dictionnaire* p. 369.

[7] Wilpert, *Katakombengemälde* p. 63.

maggiore importanza. Sopra una lastra cimiteriale di s. Domitilla, da me ritrovata e tuttora inedita, è effigiato il busto di una fanciulla orante al disopra di una colonna, e sulla colonna è graffita l'iscrizione SECVNDILLA IN PACE. L'intima relazione tra la defunta e la soprastante figura orante, è ovvia ed evidente.

Perchè gli antichi artisti hanno riprodotte queste figure dei defunti in atteggiamento di oranti? Le iscrizioni sepolcrali contemporanee sono quelle che sole possono dare una risposta soddisfacente a tale domanda; perchè esse sono i soli e veri interpreti dei pensieri di coloro che le fecero incidere, pensieri cioè relativi ai defunti. A noi dunque resta a vedere, con quali particolarità si faccia menzione dei defunti nelle iscrizioni e quale parte venga loro assegnata [1]. I defunti, tanto nelle pitture che nelle iscrizioni, ci si presenteranno nel medesimo aspetto, perchè i monumenti scritti ed i monumenti figurati stanno in intimo nesso fra loro. Ora nelle iscrizioni i superstiti 1° augurano la felicità eterna ai defunti; 2° li suppongono già nel possesso della medesima; 3° augurando ad essi la felicità celeste, li pregano che dopo averla conseguita intercedano per sè superstiti; 4° li suppongono già nella beatitudine celeste e li pregano di intercedere per loro. I superstiti, adunque, si rappresentano le anime dei defunti o nell'atto di entrare nella felicità celeste o già in possesso di essa; e li supplicano per ottenere la loro preghiera. È poi noto che i Cristiani dei primi secoli oravano colle braccia sollevate ed aperte, precisamente nell'atteggiamento in cui vediamo rappresentate le oranti. Da ciò risulta indubbiamente, che le figure oranti ci rappresentano le anime di quei defunti, ai quali è diretta la domanda per la preghiera; – conclusione questa giustificata già da quegli esempi, nei quali alla figura orante è apposto il nome del defunto. Le oranti sono adunque, per darne

[1] Si comprende da sè, che sotto questo punto di vista si ha riguardo soltanto a quelle iscrizioni nelle quali si fa una allusione diretta o indiretta allo stato delle anime nell'altra vita.

una adeguata definizione: – le imagini delle anime dei defunti supposte nella beatitudine celeste, le quali pregano per i loro superstiti, affinchè ancor essi vengano a raggiungerli.

L'esattezza di questa definizione sarà meglio chiarita dalla motivazione delle sue parti, che forse al primo aspetto possono presentare qualche cosa di strano.

I. Ho detto anzi tutto le oranti essere « le imagini delle anime », perchè esse non presentano il *ritratto* del defunto; il quale, anche nel lato senso della parola, presupponga una rassomiglianza nei tratti caratteristici del volto dell'individuo. Soltanto in un caso, nell'orante cioè dipinta sul sepolcro della coniuge di un tale IANVARIVS nella catacomba di s. Domitilla, ove i tratti del volto della figura sono assai accuratamente eseguiti, si potrebbero al primo aspetto supporre « lineamenti individuali ». Ad essa però faceva riscontro una seconda orante, la quale pure offriva « lineamenti individuali », ma senza veruna rassomiglianza con quelli della prima[1]. Se queste oranti fossero state ritratti della defunta, avrebbero dovuto rassomigliarsi perfettamente fra loro.

Ordinariamente i lineamenti del volto delle oranti sono tratti casuali del pennello dei pittori. Lo stesso si dica delle sculture e delle incisioni sugli epitaffi, nelle quali la faccia delle oranti d'ordinario è semplicemente delineata a contorni. Naturalmente le oranti hanno la figura umana; il loro vestiario più o meno è secondo la moda del tempo: e tuttavia non si possono mai chiamare « ritratti ». Esse sono, per dirlo in breve, *figure ideali*. E così si spiega, perchè le figure oranti maschili siano senza barba; perchè alcune rare volte sul sepolcro di un defunto vediamo l'orante femminile, e sul sepolcro d'un fanciullo una orante femmi-

[1] Ai tempi del Bosio ambedue le figure erano intatte (cfr. Wilpert, *Die Katakombengemälde* tav. xxv 2, pag. 56 sg.); quella a destra ora manca, e probabilmente fu vittima dell'esploratore d'Agincourt, che la fece staccare dalla parete per la sua « raccolta ». Fortunatamente prima di questa operazione egli stesso trasse un accurato lucido delle teste di ambedue le oranti, il quale ora si conserva nella Biblioteca Vaticana (Cod. Vat. lat. 9841 fol. 10 v.).

nile velata. Per questa considerazione adottai nella definizione il termine generico « imagini delle anime ».

II. Inoltre coll'espressione: « imagini delle anime supposte nella beatitudine celeste » comprendo non soltanto quelle anime che a persuasione dei superstiti già furono accolte nel paradiso, ma ancor quelle alle quali i superstiti augurano la beatitudine celeste, e pregano che la ottengano. Mentre adunque i superstiti augurano il paradiso alle anime dei loro defunti, se le rappresentano come già accolte eternamente in esso; e perciò le anime si suppongono in atto di pregare per loro.

Sotto questo concetto di oranti non vengono comprese quelle anime, che « abbisognano della consolazione », come leggiamo in un'antica prece liturgica. Merita di riportarne il relativo passo: « *(Omnipotens Deus), sanctorum tuorum nos gloriosa merita, ne in poena(m) veniamus, excusent; defunctorum fidelium animae, quae beatitudinem gaudent, nobis opitulentur; quae consolatione indigent, ecclesiae precibus absolvantur* » [1]. Per le ultime adunque prega la Chiesa, affinchè vengano liberate dalle loro pene; ed è perciò che esse sono da escludere dal numero delle oranti.

Eccoci di fronte ad un'altra questione importante. Le anime dei Santi, delle quali ci parla la prece citata, furono esse rappresentate come oranti? Stando nei termini che al principio ci siamo proposti (p. 29), dobbiamo rispondere affermativamente. Se i congiunti superstiti erano persuasi che le anime dei loro cari, deceduti per morte naturale, erano accolte nel paradiso, a più forte ragione ne dovevano essere persuasi i congiunti dei martiri morti per la fede. È quindi ovvio che dai congiunti superstiti le anime dei martiri della loro famiglia fossero rappresentate, sui loro sepolcri, in atteggiamento di oranti [2]. In base di ciò

[1] Mone, *Lateinische und Griechische Messen* p. 22. L'allusione alla persecuzione: « *(Deus praesta) si quies adridat te colere* », « *si timptatio ingruat non negare* » ci attesta l'alta età di questa prece.

[2] Ciò ebbe luogo probabilmente per s. Cecilia, essendochè l'imagine orante della santa che ora si conserva a fianco dell'antico suo sepolcro, è forse una copia fedele del primi-

noi possiamo supporre che tra le figure di oranti vi siano anche quelle che rappresentano martiri: ma queste stanno in intima relazione coi rispettivi sepolcri. In tali casi i martiri sono riprodotti come intercessori dei loro congiunti superstiti e sono, per così dire, di carattere puramente privato. Noi però non siamo in grado di precisare i singoli casi, perchè i sepolcri sono spogliati delle iscrizioni, le quali sole ci offrirebbero un criterio certo a questo proposito.

Erano i Santi rappresentati a modo di oranti anche sui sepolcri degli altri fedeli, i Santi cioè riconosciuti officialmente dalla Chiesa, e onorati di culto pubblico, come la Beatissima Vergine, gli Apostoli ed i Martiri *vindicati?*

La prece liturgica citata annovera i Santi nella loro qualità di intercessori per i fedeli superstiti, e due iscrizioni contengono la domanda ai Santi del luogo per la loro preghiera, – domande che nei luoghi di special venerazione delle catacombe furono anche graffite dai divoti visitatori; – altre iscrizioni finalmente contengono invocazioni dirette ai Santi in pro dei defunti. Il quesito dunque, che ci siamo fatti, non è senza fondamento. Tuttavia la risposta ne è negativa; giacchè non c'è un solo caso, sia nelle pitture che nelle sculture cimiteriali, ove occorra un Santo rappresentato in atteggiamento di orante.

La Beatissima Vergine [1] è effigiata in atteggiamento di orante soltanto in alcuni vetri a fondo d'oro ritrovati nelle catacombe e sul noto marmo di s. Massimino presso Marsiglia; lo stesso dicasi della nobile eroina s. Agnese, la quale già nei primi tempi ebbe un grande culto. Quanto poi agli Apostoli ed agli altri Santi, la parte loro assegnata nell'arte antica, è quella di raccomandare le anime

tivo quadro in musaico. Lo stesso riscontrasi nella confessione dei santi Giovanni e Paolo. Ivi furono ambedue i martiri, poco dopo la loro sepoltura, effigiati in atteggiamento di oranti; purtroppo soltanto una figura è conservata.

[1] L'unico esempio cimiteriale, nel quale si è creduto di ravvisare la B. V. in atteggiamento di orante, è il noto affresco del cimitero Ostriano. Rimando ad altra occasione di parlarne dettagliatamente in contrario, limitandomi per ora di ricordare le parole del Bottari (*Roma sotterr.* III p. 83): « Certamente non è punto inverosimile che questa donna rappresenti chi fece fare la pittura ».

dei defunti al divino giudice e di introdurle nel paradiso. Perciò noi li vediamo figurare nelle scene dell'introduzione ed in quelle del giudizio in qualità di assessori o di *advocati*.

III. Finalmente ho adoperato nella definizione l'espressione « imagine delle anime ». Ciò risulta dalle tanto frequenti espressioni SPIRITVS, ANIMA, ΨΥΧΗ, ΠΝΕΥΜΑ, come pure dall' antitesi dell'anima al corpo, che leggiamo in tante iscrizioni. Il corpo dei defunti riposa nel sepolcro per risorgere il dì del giudizio e per riunirsi all'anima.

IV.

SCOPO FINALE DELLE PITTURE SACRE CIMITERIALI.

I devoti visitatori del *cubiculum clarum* di s. Priscilla ancor nei tempi antichi hanno graffito sulle pareti i loro nomi, come FLORA, IRENE ecc. oppure una breve prece. Immediatamente ai lati della scena della risurrezione di Lazaro si legge: ☧ FELIX VIVAT, poi MARTIVS ☧, e sull' orlo a destra MAR*ce ja*NVARI VIVAS; e nel quadro prossimo rappresentante la risurrezione della figlia di Jairo: ..... VIVAS IN ☧. Il nesso logico fra questi graffiti e le rispettive rappresentazioni è manifesto; i devoti visitatori nel vedere le due scene della miracolosa risurrezione, si ricordarono dei loro cari defunti e inalzarono voti al Signore, affinchè si degnasse farli risorgere alla vita beata.

Una defunta di nome AGAPE seppellita verso la fine del secondo o al principio del terzo secolo nella catacomba di s. Priscilla, supplica nell' epitaffio i *fratres* per un *memento:*

VOS · PRECOR · O · FRATRES · ORARE · HVC · QVANDO · VENI*tis*
ET · PRECIBVS · TOTIS · PATREM · NATVMQVE · ROGATIS
SIT · VESTRAE · MENTIS · AGAPES · CARAE · MEMINISSE
VT · DEVS · OMNIPOTENS · AGAPEN · IN · SAECVLA · SERVET [1]

[1] De Rossi, *Inscriptiones christianae*, II P. I p. xxx.

Dai citati graffiti del *cubiculum clarum* risulta, che tali preghiere dirette ai *fratres* non erano senza effetto; che quindi lo scopo perchè i fedeli decoravano i loro sepolcri con rappresentanze religiose non era solamente quello di adornare le nude pareti. A questo proposito riporto un' iscrizione del terzo secolo del Museo Lateranese [1], l'alta importanza della quale non fu fino ad ora avvertita:

·D·P.
· LVCIFERE · COIVGI · DVLCI·SSIME · OMNEN ·
DVLC·I·TVDINEM · CVM · LVCTVM · MAXIME
RARITO · RELIQVISSET · MERVIT · TITVLVM
INSCRIBI . VT . QVISQVE . DE . FRATRIBVS . LEGERIT . ROGET . DEV
VT . SANCTO . ET . INNOCENTI . SPIRITO . AD . DEVM . SVSCIPEATVR

L'importanza dell' epigrafe consiste in ciò che è specificata la ragione per la quale essa fu posta sul sepolcro: per eccitare cioè i fratelli alla preghiera per la defunta LVCIFERA [2]. Quanto ci dice l'iscrizione a questo proposito, a più forte ragione deve applicarsi alle pitture sacre, colle quali i sepolcri sono decorati; giacchè, come abbiamo appreso dai graffiti del *cubiculum clarum* di s. Priscilla, le pitture non soltanto hanno eccitato i devoti visitatori alla preghiera per i defunti, ma inoltre hanno loro suggerito la forma precisa di questa preghiera. Per meglio chiarire questo, ci serviamo di un esempio. Conduciamo un figlio a visitare il sepolcro della sua madre nel nostro cubicolo 54. L'occhio di lui è colpito dalle scene che vi sono dipinte: nel mezzo

[1] *Museo epigrafico Lateran.* Pil. IX, 10.

[2] La stessa ragione è anche esplicitamente addotta in un'iscrizione del principio del quinto secolo del cimitero *Manastirine* di Salona. Vi si tratta di una tale Benigna, moglie di un Marciano *memoriale*. La defunta fu sepolta nel sarcofago, sull'orlo del quale è scolpita la relativa iscrizione (Bulic', *Inscriptiones quae in c. r. museo archaeologico Salonitano Spalati asservantur* p. 288 n. 160). Ma per l'erezione della *basilica maior* il sarcofago rimase interrato completamente. Il marito della defunta fece collocare nel pavimento immediatamente sopra il sarcofago la *tessella* colla seguente leggenda: HIC IN PACE QVIESCET | BENIGNA HONESTA FEMI | NA QVAE FVIT VXOR | MARCIANI MEMORIALIS | FILIA VERO DEXTRAE H F | PRO CVIVS SPIRITVM | MARITVS SVPER ARCAM | TESELIAM FIGI FECIT (*l. c.* p. 323 n. 1339).

della volta Cristo giudice assiso fra i Santi, a lato l'annunciazione, il battesimo, l'epifania e l'adorazione dei magi, il buon pastore, e le oranti; sulle pareti le tre miracolose guarigioni e il colloquio al pozzo di Giacobbe. Nel mirare le singole scene, in lui si risvegliano i relativi pensieri; i pensieri passano in parole e le parole vengono formolate in preghiera. La quale preghiera suonerebbe a un dipresso così: « O Cristo Signore, luce « dei defunti, ricordati di mia madre! Salva la sua anima dalle « tenebre! Essa ha creduto in te, ha sperato in te; perchè tu « sei il promesso Messia. Tu sei la luce del mondo, l'unico e « vero Dio, a cui solo è dovuto ogni onore ed adorazione. Per « illuminare e salvare noi pagani, tu hai voluto incarnarti da « Maria Vergine e farti battezzare nel Giordano. Tu hai ricol- « mato l'umanità di benefizi ed hai risanato miracolosamente gli « infermi ed i ciechi: refrigera anche l'anima della mia povera « madre! Non le sii giudice severo; ma abbi riguardo ai gloriosi « meriti dei Santi che fanno corona al tuo trono. Come hai ri- « portato nell'ovile sulle tue spalle la pecorella smarrita, così « riconduci anche l'anima di lei fra gli eletti, e donale luce eterna. « Dolcissima madre, vivi in Dio e prega per me! » [1]

Non è possibile fare alcuna osservazione a questo modo di comprendere le pitture cimiteriali sacre; esso è spontaneo e non ha nulla di studiato o di ricercato. Lo scopo finale quindi delle pitture sacre [2] si può concretare in questi termini: per coloro che le fecero eseguire, più o meno esplicitamente contengono una professione di fede e di speranza; per i devoti visitatori – se non sempre intenzionalmente, almeno in realtà – esse offrivano un eccitamento ed un indirizzo alla preghiera per i defunti ivi se-

[1] Come chiaramente si vede, la preghiera è in massima parte composta di formole frequentissime nelle antiche iscrizioni.

[2] Debbo avvertire avere io per oggetto le rappresentazioni sacre; essendochè vi sono anche di tali rappresentazioni, le quali hanno un carattere puramente decorativo, oppure sono desunte dalla vita reale, e si riferiscono ordinariamente alla professione esercitata durante la vita; le quali rappresentazioni nulla hanno da fare colle credenze religiose

polti e ricordati nominatamente nelle iscrizioni; pel sepolcro stesso poi sono un convenevole adornamento.

Tanto per i singoli cicli di rappresentazioni cimiteriali mi riprometto di esporre e dimostrare nella mia opera *Studien über die altchristlichen Bildwerke.*

CONCLUSIONE

Abbiamo discusso intorno ad un ciclo di rappresentazioni, che certamente è uno dei più importanti delle catacombe. Dopo aver esposto le circostanze della scoperta, mi sono studiato d'illustrarlo sotto ogni punto di vista, traendone le deduzioni pratiche relative alla simbolica ed all'iconografia antica cristiana. Ne trassi occasione ancora per dichiarare il significato delle oranti, argomento finora sì variamente studiato; e finalmente per indicare in breve lo scopo finale delle pitture sacre cimiteriali. Quanto al metodo da me applicato, credo di non poter esserne biasimato; esso è rigorosamente positivo, dando ai monumenti il loro vero valore. Quanto alla esposizione poi, ho cercato di evitare le superflue digressioni, senza però pregiudicare alla chiarezza.

Giuseppe Wilpert.

UNA LETTERA INEDITA DI S. FRANCESCO DI SALES

Nello scorso settembre 1891 alla Società Storica Volsiniense venne presentato come frutto di loro ricerche dai colleghi i fratelli Vannini lo scritto che pubblichiamo.

Ad essi, ricercatori di antiche memorie, venne osservato nella chiesa di Castel-Viscardo ne' dintorni di Bolsena, un quadro dorato con entrovi un vecchio scritto chiuso tra due cristalli sigillati. Questo religioso modo di conservarlo richiamò la loro attenzione; e riconobbervi una lettera autografa ed integra di S. Francesco di Sales vescovo di Ginevra. Colla più scrupolosa esattezza ne trassero un *fac-simile* dilucidato sopra i cristalli. Fu questo dipoi attentamente disaminato, e trascritto, e fatto soggetto di discussione, cooperandovi anche altri soci [1] per i raffronti speciali e per aiuti e notizie all'uopo.

Raccogliamo pertanto in queste pagine il risultato di siffatte cure ed altre, e critiche e storiche e paleografiche sul nostro bel documento di diplomatica, se non antica, certamente interessante per lo scrittore, per le cose che attesta, e per altre specialità che verremo alla meglio accennando per sottoporle a studi più completi.

Fu ben presto assodato che lo scritto era autografo ed inedito o mancante nel copioso epistolario [2], ed affatto sconosciuto agli scrittori della storia del gran vescovo e dottore [3]. Per cui fin dalle prime mosse ci conviene secondo fedeltà darne le notizie estrinseche, e riportare esattamente il testo colla speciale grafia

[1] Notiamo con riconoscenza i colleghi G. B. DAURELLE, G. CAPTIER, B. CAPOGROSSI-GUARNA, I. CARINI, F. BATTAGLINI.

[2] Si osservò l'edizione 1839 dell'*Œuvres complètes de Saint François de Sales évêque et prince de Genève*, tom III, *Lettres*.

[3] Adoperammo il tanto pregiato lavoro che vien detto del Curato di S. Sulpizio di Parigi. Questi volle tacere il proprio nome, ma con questo lo citeremo, ossia l'ab. HAMON - *Vie de Saint François de Sales évêque et prince de Genève d'après les manuscrits et les auteurs contemporains par m. le curé de Saint-Sulpice.* — Paris, quatrième édition etc., 1862, tom. I e II.

dell'autore, e quindi procedere agli altri punti della disamina critica di questo interessante cimelio.

Il foglio originale ora aperto entro i due cristalli, già fu piegato dallo stesso santo Vescovo in modo, che le sue piegature, come lettera chiusa, su di ciascuna delle quattro pagine formano otto parallelogrammi di circa metri 0,19 per 0,07. Questa notizia è necessaria per ben esaminar la pagina esterna, ove sono la soprascritta di direzione, i sigilli ed una postilla di un'altra mano che offre una specie di sommario del contenuto. Perciò incominciamo a descrivere questa pagina secondo i sopradetti parallelogrammi o riquadri della piegatura.

Un di questi riquadri contiene la soprascritta o direzione della lettera. Tutto è scritto di mano del santo, che vi soprappone il segno della croce; ed in quattro linee dice così: ✠ - *A Monseigneur - Monseigneur l evesque de - Calcedoine premier aumosnier - de Madame* - senz'altro.

In un altro riquadro si vede il sigillo vescovile impresso sulla carta soprapposta ad un' ostia bianca umettata. Così egli chiuse la lettera. Di questo sigillo non intieramente ben impresso, diremo di poi. Notiamo però che è ben riconoscibile la mitra che sormonta lo scudo e le prime lettere della dicitura che gira attorno. È da notare che insieme al sigillo è soprapposto a questo riquadro un brandello di carta staccato da altro dei riquadri nell'atto in cui il fratello aprì la lettera.

Uno dei parallelogrammi, che era la retrocarta della lettera chiusa, riporta, come indicammo, un sommario del contenuto entro il foglio. È scritto da una mano più recente, ma non molto; perchè è di persona che ben fu a conoscenza delle cose ivi trattate. Inoltre ci dà più esplicitamente la data dell'anno della lettera, mentre il Santo nelle parole scritte di suo pugno indica soltanto il giorno, cioè quello della festa degli Innocenti, come vedremo.

Ecco le parole di questo sommario: - *1620, 28 de decembre d Annessy à Turin, l Evesque de Geneve escrivant a l Ev. de Calcedoine son frere et successeur, luy parle 1° des voyages de France et de Piedmont, 2° d une insolence pardonnee, 3° de la reception de la soeur Humbert à la Visitation, 4° d'un employ pour le seigneurs de Ballon.*

Ci riserveremo a far qualche osservazione anche su questo sommario, quando dovremo farne sulle parole della lettera qui compendiata.

In altro dei riquadri si vede un altro sigillo in cera lacca ben conservato, il quale sarà pur descritto nelle osservazioni blasoniche, dichiarandone lo scopo per cui fu posto.

Venendo allo scritto interno vediamo che della stessa mano sono integralmente le altre tre pagine. Delle quali la prima e la seconda furon da lui segnate in testa con una croce secondo che era suo costume.

Si veggono in ciascuna delle tre pagine alcune postille od aggiunte marginali che riporteremo ai propri luoghi. La prima e la seconda pagina son dal santo scritte da cima a fondo del foglio, mentre nella terza la scrittura comincia sei linee più in basso dell'altre due, ed infine porta la sottoscrizione di *Francesco vescovo di Ginevra.*

Per maggiore fedeltà riproduciamo esattamente la grafia originale. E poichè non vi è bisogno per intenderlo che sia questo testo riferito con l'ortografia moderna, non ci permettiamo altro che distaccare alcune lettere, chè congiungendo le parole, riuscirebbero d'imbarazzo ad alcuni.

Appena giova avvertire che gli accenti ed apostrofi ed altri segni ortografici son ben rari; ma son da noi fedelmente riportati ai loro posti. Qualche parola abbreviata con nessi dallo scrittore sarà riferita ponendo tra parentesi le lettere da noi supplite. Altre osservazioni si porranno in nota.

Ecco pertanto il testo fedelmente trascritto della prima pagina.

✠

Ie n'ay encor point receu de commandement de S. A. [1] *pour le voyage de France, monsieur mon tres cher frere, ni ne sçai encor pas quel nombre de personnes ie pourrais mener. Cependant ie me vais praeparant* [2] *affin de n estre pas tout a fait surpris. Que si ie puis vous laisser icy en ma place ie m en iray bien plus ioyeux. Nostre Monsieur le Collateral, me conseille que si ie puis i aille voir comme Madame se porte bien et*

[1] *Son Altesse*, e così più in basso.
[2] Qui ed altrove si adopera l'*e* col segno del dittongo.

exerce plusieurs vertus dignes d'elle affin d en pouvoir parler plus particul(ierc)m(ent) au Roy et a la Reyne mere; mays ie vois que ie suis trop pressé pour prendre ce loysir-la, et sur tout en ce tems [1] *que les iours sont si cours, et faudroit une trop grande diligence; car autrem(ent) cela seroit fort a propos. Voyla la lettre de Monsieur de la Pierre, qui a receu asseurance, ainsy qu il m a fait voir, que S. A. l ayme, de quoy ie ne doute point. Si donq vous le iuges a propos vous luy feres le bon office qu'il desire. Vous aures sçeu ce qui s est passé de la part de Monsieur le baron de Tornon, envers Monsieur de la Valbonne.*

Tutto questo si contiene nella prima pagina, la quale inoltre ha nel margine scritta trasversalmente un' aggiunta, che porremo in fine, ove è il suo luogo. Segue la seconda pagina:

✠

Ce qui m'en desplait le plus, c est le mespris de la Iustice, et que sans ma coulpe i en aye esté l occasion; Ie ne sçai pourquoy deux garçons de 20 ou 22 ans vindrent faire un asses deshonneste insolence ceans, avec des huees et urlemens asses grossis; l'un avoit esté laquay de Chappe l aisné, l autre estoit palefrenier de Monsieur le baron de Tornon; or Monsieur le president les fit saysir et emprisonner et dans deux iours me les envoya pour me demander pardon, sans que ni d effect ni de paroles, on leur fit autre chastiment; Le iour suivant Monsieur le baron de Tornon trouva le secretaire de Monsieur le president et luy sautant dessus luy donna des coups de baston en luy disant, tien porte cela a ton maistre. et bienque ie ne sçai pas si ces paroles ont esté preuvees si sçai-ie bien qu elles furent dictes. Ie vous escris l histoire seulement affin que vous la sachies, et parceque Monsieur le president a recouru a Monsieur le Marquis de S.t Damien, qui peut estre, vous en parlera, affin que vous sachies que quant a moy ie ne me suis nullement plaint et avois de tres bon coeur pardonné l insolence la quelle fut sans dout faite

Nell' aggiunta trasversalmente nel margine il contesto seguita: *de guet a pend; et sans que i' aye iamais offense ni les maistres ni les valetz. Mais ie sçai de certaine science qu'il faut dissi-*

[1] Si avverta che era il 28 dicembre, e le giornate brevissime.

muler beaucoup et mespriser toutes les offenses qui le peuvent estre, et que par cette methode on garde la paix et en fin on gaigne les coeurs des plus inconsiderés. Seulement

E così prosegue il senso nella terza pagina, la quale, come dicemmo, lascia al disopra uno spazio vuoto e non ha la consueta croce:

suys-ie marry de ces deux gentilshommes, qui prennent des habitudes si contraires a la courtoysie et generosité a la quelle leur naissance les oblige envers la iustice et tout le monde. Et ie ne doute point que Monsieur le Marquis ne les somme a faire quelque sorte de tesmoignage a Monsieur le president du desplaysir de l avoir ainsy traitté. Mays tout ceci menages-le selon que vous iugeres a propos, car il ne faut pas de lite facere lites, *ni rien dire ou faire qui puisse ennuyer Monsieur le Marquis de S*[t] *Damien, puisque il nous fait l honneur de nous aymer, et qu'il oblige chacun par sa vertu a l honnorer. En somme c est cela, qu'il faut faire pour fleurir et fructifier. Mays voyla l heure qui m appelle pour me praeparer a la messe, que ie vay dire a la Visit(ati)on pour donner l habit a nostre seur*[1] *Marie*[2] *et a Madamoyselle de Sernieres niece de Monsieur de Pezieu avec le quel ie disneray ceans, Dieu aydant *, de quoy nostre bon P(ere) D(om) Iuste sera bien ayse et moy aussy qui suis*

Monsieur mon frere

V(ost)re tres humble frere et ser(viteur)
Franç(oi)s ·E· de Geneve

Iour des Innocens[3]

Così terminandosi la lettera or aggiungiamo un doppio *Postscriptum* che lo stesso autore appose trasversalmente. L'uno è nel margine di questo terzo foglio e dice così:

Mille salutations a nostre Monsieur le Collateral qui m excusera si ie ne luy escris.

[1] Così qui è scritto

[2] Lo stesso Francesco facendo qui il segno A di chiamata, aggiunge nel margine inferiore le seguenti parole sino al segno * che vuole qui siano intromesse.

[3] Così appone la data del 28 dicembre. L'anno 1620 ci viene assicurato dalla nota sopra riferita, dai documenti del Monastero e dalla cronologia della vita del santo Vescovo, come meglio direm dipoi.

L'altro poi, come già avvertimmo, si trova nel margine della prima pagina interna e dice:

I ay fait ce que monsieur l abbe mon Cousin m escrivit a son depart pour Mr Mathieu, ie ferais ce qui me sera possible pour Mr de Lea estimant que ie verrais Monsieur de Ballon mon oncle bientost.

Dopo riferito il documento con iscrupolosa precisione, come ci fu possibile, or si conviene farvi sopra qualche osservazione, per poterlo meglio apprezzare, lasciando però che con maggior profitto vi si esercitino sopra gli storici del santo vescovo e della Savoia. Ed in prima convien far un po' di conoscenza personale con le principali tra le venti e più persone ricordate in questa lettera.

Nulla diciamo del principale, perchè è troppo noto il santo vescovo, autore della lettera.

Ben poco accenniamo del suo fratello Giovanni, il quale è il nuovo vescovo di Calcedonia, a cui Francesco dirige la sua lettera, e lo intitola il grande Elemosiniere di madama, la principessa Cristina. Questa elevata carica di corte era stata affidata allo stesso santo; ma non volendo egli allontanarsi dalla diocesi, fu chiamato il suo fratello Gianfrancesco ad esercitarla a Torino, che ad insaputa del santo, fu dal pontefice eletto a vescovo di Calcedonia e coadiutore di Ginevra.

Si nomina *Sua Altezza*, ossia il Duca di Savoia, che era Carlo Emmanuele primo, detto il grande [1]; e si dice che aspettavansi gli ordini per un viaggio in Francia, mentre intanto il Salesio andava facendo i preparativi. La storia di lui non ci parla di questo viaggio, perchè fu bensì ideato, ma non ebbe seguito. Noi ne raccoglieremo alcune notizie dal suo epistolario ed in correlazione colla storia.

Egli dovea accompagnare in tal circostanza presso il re di Francia un'altra volta il cardinal Maurizio di Savoia; ma sopravvenuta nel gennaio 1621 la morte di papa Paolo V, dovette

[1] Vedi le storie di Casa di Savoia. Nel Manuale di Genealogia del ch. FERRI-MANCINI Tav. XXX vediamo Carlo Emmanuele (n. 1562, sposo a Caterina di Filippo II di Spagna nel 1585, morto nel 1630) padre di Vittorio Amedeo (n. 1587, sposo a Cristina di Francia nel 1619, morto nel 1637): Cristina nata da Enrico IV e Maria de' Medici 1603, morì nel 1663.

il cardinale portarsi a Roma pel conclave. Ne parla il santo scrivendo al suo zio, barone di Ballon: « Mentre io mi dispo- « neva al viaggio di Francia, e procurava portarvi meco il mio « cugino signor De Lea, secondo il desiderio di voi qual buon « padre, ecco l'inopinata morte del papa ha portato a Roma il « principe cardinale. Appena sei ore dopo avutasi da Sua Altezza « la notizia di sede vacante, il cardinale è partito.... In tal modo, « io qui mi resto infino a Pasqua ».

In questo viaggio si volea dai principali della corte di Torino che Francesco recasse le buone novelle di salute e delle virtù di Cristina di Francia alla madre di lei, Maria de' Medici già moglie ad Enrico IV, ed al fratello, Luigi XIII; e perciò si bramava che egli facesse prima una gita a Torino.

Francesco però in questa stessa lettera, mostrando pure il desiderio di assecondare i consigli ricevuti dal Collaterale, anche non ostante il rigor della stagione e la difficoltà del viaggio per i monti della Savoia, ne vede l'impossibilità in quelle giornate del sommo inverno sul fin del dicembre, che son troppo brevi.

Già nella lettera dell'8 dicembre avea detto al suo fratello che *l'asprezza del tempo e le grandissime nevi* gli toglievano la speranza di averlo seco nelle feste natalizie. Pare inoltre che eziandio le corrispondenze non passassero, se non difficilmente, le Alpi; mentre egli l'8 dicembre non sapeva se il fratello avesse ricevuta ancora la consecrazione episcopale; il che veramente non era accaduto. Di questa stessa consecrazione parla in altra lettera [1].

La *Madama* indicata nella nostra lettera si è appunto la figlia di Enrico IV di Francia. Per concluder il matrimonio di essa col principe di Piemonte, Vittorio Amedeo I figlio di S. A. il duca di Savoia, andò Francesco a Parigi nel 1619 col sopradetto cardinale Maurizio fratello dello sposo. L'affare era quasi disperato, quando la prudenza e la destrezza del santo e del Favre il condusse ad esito felice [2]. E così egli ebbe la consolazione di assi-

[1] Epistolario citato n. 468, pag. 414.

[2] HAMON l. c. ed il RICOTTI *Monarchia piemontese* lib. XI, n. !, p. 138 parlando delle trattative di questo matrimonio dice: « *il cardinal Maurizio accompagnato dal presidente Antonio Favre e da S. Francesco di Sales, personaggi ne' quali la bontà della vita era pari all'ingegno, le ultimò in persona* ».

stere alle nozze nel 1619, le cui sontuose feste a Parigi furon bruscamente interrotte per i torbidi politici di quell'anno [1]. Quindi col detto cardinale accompagnò i principi a Torino.

Ivi ottenne, come dicemmo, di poter far ritorno alla sua diocesi, lasciando poi che il suo fratello venisse a sostituirlo negli offici di grande Cappellano di quella principessa di Piemonte. Un'altra volta però con siffatto titolo si ritrovò il Santo nel seguito della corte di Savoia andata ad Avignone e poi a Lione; ove finì di vivere, ed ebbe da tutti quei reali i più sinceri attestati di profonda venerazione.

Nel seguito della lettera si torna a parlare del Duca, mentre spedisce al fratello una lettera del signor De la Pierre, con cui questi viene assicurato della benevolenza e grazia del sovrano. Per ottener ciò, il Santo avea scritto al fratello venti giorni prima [2] dicendogli: « Il signor De la Pierre non ha saputo com-
« prendere che Sua Altezza ebbe qualche disgusto verso di lui.
« Dice che sa di esser ben amato da Sua Altezza, e che sarà
« grato a chi voglia presentare una sua lettera al Duca. E però
« egli si augura che voi possiate, come siete pregato, a procurare
« ciò con sicurezza; se ne parlerete al signor Le Grand, questi se
« ne incaricherà volentieri non essendo in ciò nulla a temere.
« Se ciò possa ottenersi alla buona, io avrò un gran piacere in
« contentarlo. Egli stesso ne scrisse al signor Collaterale, acciò
« si concerti seco voi ».

Queste premure del Santo ebbero il bramato risultato, come apparisce dal nostro documento, ove pur si prosegue a pregare per ottenere de' buoni offici.

La maggior parte della lettera si occupa del triste fatto del barone di Tornon verso il signor De la Valbonne. Così viene indicato dall'umile santo il fatto, in cui gli oltraggi furon diretti a lui stesso, che già altre volte ne avea sofferti dei simili e con simile pazienza e virtù. Noi lo ripetiamo tanto più volentieri

[1] Ricotti ivi p. 139 « *Celebraronsi le nozze con balli figurati e caccie e conviti. Ma una inaspettata notizia le disturbò. La regina madre fuggita da Blois.... si adoperava a suscitar la guerra civile. Di colpo cessaron le feste, e sottentrò lo strepito degli apparecchi militari* ».

[2] Vedi la citata lettera, 8 dicembre 1620.

e colle sue parole, in quanto che non lo troviamo descritto nella sua storia: « Io non so perchè due giovani dai 20 ai 22 anni « vennero a far una disonorante insolenza presso la mia abitazione « con grida ed urli assai grossolani. L'uno era il lacchè del si- « gnor De Chappe il maggiore, e l'altro il palafreniere del ba- « rone di Tornon. Per ciò il signor Presidente di giustizia li « fece arrestare e mettere in prigione, e dopo due giorni me li « inviò a chiedere perdono, senza che avessero ricevuto alcun « rimprovero in parole, nè castigo in fatti. Il dì seguente av- « venne che il baron di Tornon s'incontrasse col segretario del « signor Presidente. Saltandogli addosso gli dette dei colpi di « bastone dicendogli: *Prendi, e porta al tuo padrone*. Benchè « io non sappia se di queste parole sian portate giudizialmente « le pruove, pure ben so che furon pronunziate ».

Dopo tal racconto prosegue il Santo a dire al suo fratello i suoi avvisi e le sue considerazioni così: « Io ve ne ho scritto « la storia solamente affinchè voi la sappiate; e perchè il si- « gnor Presidente ha fatto ricorso al signor marchese di S. Da- « miano, che forse ve ne parlerà: ed affinchè sappiate ancora che « in quanto a me non ho fatto alcun ricorso, ed anzi ho di buon « cuore perdonata l'insolenza. Questa senza dubbio fu fatta insi- « diosamente, senza che io abbia mai recata offesa nè ai pa- « droni nè ai servi. Ma però io so di certa scienza che bisogna « molto dissimulare, e non aver cura di qualunque offesa che si « possa dispregiare: e come con un tal metodo si conserva la pace, « ed infine si guadagnano i cuori dei più inconsiderati. Soltanto « io sono amareggiato per questi due gentiluomini, i quali pren- « dono abitudini cotanto contrarie alla gentilezza e generosità, « alle quali debbono per la lor nascita tenersi obbligati in ri- « guardo alla Giustizia ed in riguardo ad ogni persona ».

Ecco come il Santo unisce le considerazioni di giustizia a quelle della prudenza e carità. Secondo la sua caratteristica mansuetudine dà il più generoso perdono all'ingiuria ed ai gratuiti nemici, ed insegna il più eroico modo di superar le passioni e guadagnare i cuori. Nell'istesso tempo però non lascia di stimmatizzare le azioni ignobili, codarde ed ingiuste.

Segue ancora sullo stesso soggetto a metter innanzi al fratello alcuni opportuni avvisi dicendo: « Ed io non dubito punto

« che il signor Marchese non li costringa a far qualche atte-
« stato di scusa al signor Presidente per il dispiacere di averlo
« trattato in cotal guisa. Voi poi trattate abilmente tutte queste
« cose nel modo che giudicherete più opportuno; giacchè non
« bisogna secondo il detto che una lite sia sorgente di altre liti:
« *de lite facere lites*. E fate in modo che nulla sia detto, ovvero
« fatto, che possa dar noia al signor marchese di San Damiano,
« mentre egli ci fa l'onore di amarci, e colle sue virtù obbliga
« tutti ad onorarlo. Ecco in somma ciò che bisogna fare *per*
« *fiorire e fruttificare* ».

Dopo una tale esposizione ci restringiamo a farvi sopra alcune poche osservazioni specialmente storiche. Basta quel che si è detto riguardo ai servi e signori colpevoli, nè giova metterli in maggior lume.

Sembra che di quest'insulto, non registrato nella vita prolissa dell'Hamon, a lui scrivesse un signore della corte. A questi il santo risponde con lettera *(Lettres n. 272)* nel febbraio seguente dicendo tra le altre cose: « Ella è cosa nulla, o quasi da nulla
« il lieve insulto che mi fu fatto. Io dico di cuor sincero con
« santo Stefano: - *Signore non imputate ad essi questo peccato*. -
« Ed aggiungerei volentieri, se il potessi: - *perchè non cono-*
« *scono ciò che fanno*. »

Nelle memorie manoscritte del marchese De Cambis, conservate nel seminario di Puy, vien narrato un fatto consimile, riportato pur dall'Hamon nella storia del santo; ma le circostanze non sono le stesse; e quindi devesi pensare che il fatto qui narrato dallo stesso vescovo sia da quello diverso. Più volte ebbe di tali ingiuriose dimostrazioni, in cui si parve sempre mirabilmente inalterata la sua santità.

Riguardo al povero segretario del Presidente, che per lui si prese le busse dal prepotente barone, non trovammo altre notizie; ma forse non sarebbe difficile averne negli archivi di quei luoghi. Ci restringiamo a dire di soli due personaggi eminenti, qui ricordati e specialmente del secondo che fu tanto amico del Santo da sembrar gran parte dell'anima sua; e poi indicare alcune opportune osservazioni sopra alcune frasi del racconto.

Pel marchese di San Damiano, principale ministro del Duca di Savoia, Carlo Emmanuele, rimettiamo chi lo brami, alle storie di quel principe, bastandoci per il documento le stesse parole del Salesio, che tanto lo esalta.

L'altro illustre personaggio qui menzionato col solo nome di Presidente, si è il presidente del senato di Savoia, Antonio Favre, sul quale giova ripeter le parole di uno degli editori dell'Opere complete [1] del Salesio: « Era il Favre il più antico e più in« timo amico suo. La sua grande capacità fece unire in lui le « prime cariche del suo paese, essendo in pari tempo presi« dente del senato e governatore della Savoia. Si rese illustre « con dotte pubblicazioni assai apprezzate dai giureconsulti. Le « sue moltiplici occupazioni eran santificate da una grande pietà, « da un amore ardente per i poveri e gli afflitti, e da una « umiltà più rara del suo merito. Rendeva spesso conto della « sua anima al santo amico, e con tutta la famiglia accostavasi « ogni settimana a' sacramenti ».

Riguardo alla storia ripeteremo come nel 1619 fu compagno al Salesio nel condurre a buon termine il matrimonio di Cristina di Francia col principe di Piemonte. Nel modo, col quale voleasi con ricche provviste di vescovadi ritenere in Francia il Salesio, così anche il Favre ebbe dal governo francese l'offerta di presidente al parlamento di Tolosa e di una larga pensione. Ma entrambi i santi savoiardi tornarono a beneficare il paese natio.

Dovremmo parlare dei meriti scientifici e letterari del Favre; ma accenneremo appresso qualche cosa di questi, mentre or soltanto ricordiamo che egli si fu l'autore di molte opere legali in dieci volumi in foglio, e tra queste di quella, che dal suo nome porta il titolo di *Codex Fabrianus* [2] *ad ordinem titulorum codicis Iustinianei* e che va ancor rinomata negli studi legali. E poichè facemmo parola di siffatti studi, non lasceremo di notare che il nostro documento ci porta a ricordare come pure in questi fosse valente il De Sales; prima però si converrà dir di quelli letterari, in cui gli fu compagno il nostro presidente Favre.

[1] Tom. III citate *Lettres* pag. 737.
[2] Vedi l'edizione fattane in folio a Lione nel 1649.

Una frase scultoria dobbiam ravvisare in questa stessa preziosa lettera: frase rivelatrice di una delle gaie bellezze che fa splendere anche più simpaticamente agli occhi dei moderni la figura attraente del gentil Dottore savoiardo.

Questa ci ricorda come egli fosse accademico, anzi fondatore di una egregia accademia, e di più, saggio estensore degli statuti della medesima, ancora superstiti.

Ed oltracciò ricorda l'impresa stessa che fu posta a stemma dell'adunanza. Nella qual'impresa pare che egli, secondo i tempi e secondo suo carattere, volesse significare come i fragranti e bei fiori dell'ingegno dovessero di poi produrre gradevoli e saporosi frutti. Perciò quell'impresa consisteva nella figura di un albero di arancio carico de' suoi pomi, con il motto: *fiori e frutti*, ossia *fleurs et fruits* secondo dicono gli scrittori francesi: sebbene l'impresa latina dicesse: *flores fructusque perennes*. Consenzientemente all'impresa volle che si appellasse *Accademia Florimontana* alludendo a quella fioritura letteraria de' suoi monti patrii della Savoia.

Questo motto ognun vede qual relazione strettissima ed applicata si abbia al grazioso epifonema, con cui nella nostra lettera si conclude per il generoso e pratico perdono dei nemici dato da lui con tanta grazia e soavità. Egli dopo aver fatta la giusta e moderata relazione dell'insulto patito, ed aver assicurato che per sua parte perdonava a tutti, e indicato ciò che nel caso fosse opportuno di fare, cioè che per quel che spetta la sua persona, non solo ha perdonato di buon cuore: « Ma, aggiunge, io so di certa scienza che bisogna molto dissimu-
« lare, e disprezzare ogni e qualsiasi offesa, la quale sprezzar si
« possa: e so che con siffatto metodo si conserva la pace e si gua-
« dagnano i cuori dei più inconsiderati ». Finisce poi tutto questo ben lungo tratto, con le belle parole: « Insomma ecco quanto si
« deve fare per ottener fiori e frutti – *pour fleurir et fructifier* ».

Ognuno riscontra in queste due parole il motto dell'impresa della sua Accademia « *fleurs et fruits* »: anzi la loro più nobile applicazione virtuosamente cristiana.

E per dir in breve di quest'Accademia mi si conceda riferir quanto graziosamente ne scrisse il letterato Emilio Chavin de Malan nella vivace biografia del Salesio.

« Pochi sanno come S. Francesco de Sales fondò la prima « Accademia francese, da cui il card. Richelieu trenta anni dipoi « dovea trarre la nostra. Aveva egli stretta amicizia col presidente « Favre giureconsulto famoso. Essi scrivendosi si chiamavan fra- « telli finchè durò il loro carteggio, ossia nell'anno 1597, quando « il Favre da consigliere a Chambery fu eletto presidente del « consiglio del Ginevrese e si stabilì in Annecy; ove pur dimo- « rava il vescovo. Quivi insieme nel 1607 pensarono d'istituire « un'Accademia sul modello di quelle Italiane. Dagli statuti che « si conservano ancora, si vede che e teologia e filosofia e giu- « risprudenza e matematiche e belle lettere vi eran coltivate. « Ebbe nome di Accademia Florimontana: il duca di Savoia le « accordò privilegi, e quel di Nemours ne fu protettore. Le adu- « nanze tenevansi in casa del suddetto presidente: e la impresa « dell'Accademia era un albero di arancio col motto *fleurs et* « *fruits*. Essendone soci cotali scrittori quali Francesco ed Ono- « rato d'Urfè, è facile il pensare qual vantaggio aveasi a spe- « rarne. Anche il Vaugelas uscì da questa Accademia e venne « in Francia; ed egli fu assai perito nella lingua francese e sopra « ogni altro contribuì a renderla nobile e perfezionata. Ma è a « dolersi, come eloquentemente se ne doleva il Bossuet, che il « Vaugelas ed altri primi nostri accademici non abbiano un « po' più pensato al paterno arancio di Annecy, essendo troppo « preoccupati dallo spirito di riforma, ed abbian troppo dimen- « ticato e negletto la grazia e la felice scioltezza di stile secondo « la maniera di S. Francesco de Sales: di questo gallico fiore « che dovrebbe, come pur bene diceva il Sainte-Beuve, continuare « a far fiorire e dar alimento alla nostra gioventù ».

Dopo le parole dell'insigne scrittore, e dopo aver notato che il menzionato Vaugelas, secondo figlio del presidente Favre, fu un alunno di Francesco nella sua Accademia, aggiungeremo che di poi fece tanto onore all'Accademia Francese stabilita a Parigi, e procurò alla lingua [1] tanta utilità, essendo stato dei principali redattori del celebre *Dictionnaire de l'Académie Française*,

[1] Fissatosi a Parigi e divenuto ciambellano del duca d'Orléans, fu dei più insigni accademici ed autore delle *Remarques sur la langue française* e tradusse le opere di Quinto Curzio. Circa i suoi lavori pel *Dictionnaire*, veggasi nella *Préface* di ciascuna edizione.

che è pur sempre il codice del dritto filologico della gallica lingua. L'Accademia poi del Salesio ottenne speciali grazie del duca Carlo Emmanuele, come che specialmente egli pure fosse insigne cultore di letteratura [1].

In cotesta *Acadèmie Florimontane* il duca di Nemours protettore volle che Francesco de Sales presiedesse alla sezione delle scienze sacre e filosofiche ed a quella letteraria. Una monografia di questa istituzione gioverebbe non poco a dimostrar quale spirito debbano avere siffatti istituti.

Non ci tratteniamo più sulla frase della lettera che vien così graziosamente ad illustrarsi. Lasciamo ad altri il considerare come lo zelante vescovo sapesse dai fiori delle scienze e delle lettere trar frutti, non solo santi per le anime, ma benanco gloriosi e vantaggiosi per la coltura delle nazioni.

Da ciò apparisce ancora come debbano reputarsi onorate di lui eziandio le accademie italiane, donde tolse l'esempio, non meno che la celebre Accademia Francese, di cui preparò i grandi germi; e la quale si pregiò di porre le opere del Salesio tra gli scritti che le son testo di lingua [2].

In tal modo vediamo come questo caro apostolo della fede e della santità, collocato sul confine delle due nazioni, riuscisse eziandio utile alla coltura letteraria e scientifica dell'una e dell'altra. Egli lasciò nei suoi scritti del bello e del buono tanto da farne tesoro; di guisachè, quell'egregio giudice in ciò ed esemplare per lo stile, il Fénélon, non dubitava mettere i pregi del puro stile del Salesio al disopra di tutte le grazie dello spirito classico profano.

La è cosa poi veramente graziosa che in una sola e stessa lettera ci si presenti il De Sales, non solo qual'era, illustre accademico, ma ancora giureconsulto.

Questa bella varietà di graziosi aspetti in cui, quasi in isvariate pose, noi possiamo considerarlo mentre ne commentiamo

[1] L'Accademia Florimontana nasceva sotto gli auspici di Carlo Emanuele I che fu protettore dei letterati, come ora lo dimostrò anche il MOLINERI nello scritto (Torino 1891) *I poeti italiani alla corte di Carlo Em.* Il GABOTTO lo dimostra letterato esso stesso, (ivi) *Un principe poeta.* Vedi pure il VAYRA nel *Museo storico* p. 193. Il BERTOLOTTI *Stor. di casa di Savoia* p. 195 lo dice *letteratissimo.*

[2] VALLAURI, delle accademie del Piemonte.

un atto e documento solo, ci richiama alla mente le vaghe espressioni con cui egli stesso ci parla della cattolica chiesa, la quale in pari tempo è la profetata regina de' Salmi circondata di ogni varietà e bellezza, ed insieme la diletta ed eletta colomba del gran cantico.

« Figuratevi, così dicea egli, di riguardar la colomba ai raggi del sole, e vedrete i suoi rilucenti colori variarsi tutti al cangiar di punto di vista o di lei, o del riguardante. Quelle penne sono in tal guisa fatte e alluminate da rifletter la luce del sole in modo, che ad ogni movimento vi si rispecchi il bel fulgore nelle svariate. lucide e prismatiche apparenze e mutamenti; e ciò con tali gradazioni e varietà da mostrarsi mobilissimi quei colori, e sì delicatamente dorati e tali da vincer la gaiezza dei raggi solari, e lo splendore e lucentezza di ogni più forbito metallo e lo stesso smalto lucido delle più brillanti gemme ».

Le sovrane e svariate bellezze della gran madre delle anime è pur dolce veder riflesse nelle fisonomie dei più degni figli, tra cui fu il Salesio. Ed invero nella nostra lettera stessa con una breve e ben adatta sentenza si dimostra posseder egli l'anzidetta prerogativa di dotto discepolo dell'insigne università di Padova, nella quale con tanta lode apprese le scienze giuridiche sotto il celebratissimo Panciroli ed altri famosi dottori in giure, e così altre discipline da altri; tra cui dobbiam ricordare aver egli avuto a maestro in divinità il celebre Possevino, divenuto a lui sì venerando.

Non ci possiam passare dal ricordo in proposito dell'atto singolare con cui lo stesso Panciroli volle conferire le insegne magistrali al nostro giovane dottore. Benchè quel maestro si astenesse da tempo da siffatte cerimonie, pure a riguardo del Salesio volle celebrar questa da sè stesso con ammirazione comune. Che anzi vi pronunziò con gran sentimento un discorso unico, in cui non solo esaltò i meriti del giovane ingegno ed il maraviglioso suo profitto, ma specialmente le rarissime virtù che reso lo aveano l'ammirazione di quell'Ateneo.

Appena tornato in patria, fu proclamato in seduta solenne avvocato presso il senato di Savoia, a cui diresse un bel discorso. Poco di poi volean nominarlo senatore, ma egli si rifiutò, volendo entrar nello stato chiesastico.

Ritornando a noi, la sentenza giuridica della lettera vien da lui riferita colle parole testuali latine del prudente effato legale, con cui si avverte non doversi da una lite cavar materia di più liti: *De lite facere lites*, com'egli scrisse.

Del resto ivi anche nella narrativa del fatto ogni persona lievemente istrutta de' procedimenti giudiziari e della pratica forense specialmente di quei tempi, ravvisa come egli ben ne fosse conoscitore. Indica quivi in prima nettamente il fatto dell'oltraggio e tutte le sue circostanze: segna le generalità e perfin l'età precisa dei rei: dice di lor condizione e poi del loro imprigionamento: e narra anche della premura de' magistrati, affinchè si chiedesse scusa all'oltraggiato vescovo e principe di Ginevra.

Non manca di far rilevare la gravezza dell'altra ingiuria fatta all'autorità giuridica, e diretta al Presidente ed al Tribunale colle parole e co' fatti del barone di Tornon, il quale prendendo ingiusta difesa degli atti abominandi del suo servo, ardisce prendere a colpi di bastone l'innocente segretario del presidente, e di più con indecenti parole di rimando, far diretta ingiuria al presidente stesso. Venivasi così a far un'onta villana alla stessa giustizia ed ai degni rappresentanti di essa. Quest'esposizione ben ci dimostra il Salesio non pur teoricamente, ma eziandio praticamente esperto di cose legali.

Lo stesso dottissimo legista, il presidente Favre, che su cose giuridiche solea intrattenersi coll'amico Dottor De Sales, ci conferma la stima che in ciò pure avea di lui. Prima ancora che fosse vescovo, gli volle pubblicamente dedicare, come leggesi nelle stampe, il suo lavoro: *De conjecturis iuris* [1].

E qui sarebbero eziandio a rammentarsi alcuni principî di pratica dottrina, che formano il più utile e lodevole risultato di profondo studio di vera giurisprudenza applicata alla vita. Ci limiteremo a dire di due suoi fatti.

Essendosi data occasione alle suore da lui dipendenti di far una lite per cento scudi, dice ad esse che non convenga farne neppur per mille; giacchè appena in un santo si può ammettere il restar di mente equa e sana in mezzo alle liti: *Litigare et non insanire vix sanctis conceditur.*

[1] Hamon, l. c. t. I, 104.

E sopra simil proposito dicea: « Io non biasimo in tutto quelli « che fan delle cause giuste; ma dico e scrivo anche col mio « sangue, che chiunque vuol esser perfetto e seguace di Gesù « crocifisso, deve seguir la massima - *Fuggite i processi.* - Frema « pure il mondo; e la prudenza umana se ne indispettisca, sempre « però ci deve esser preferita la parola di Cristo, che si doni « il mantello a chi voglia toglierci soltanto la veste » [1].

L'anzidetto ben conferma quanto giusta fosse la stima e fiducia che tutti, e specialmente i deboli e poveri angariati avean riposta nel Salesio, eziandio come egregio dottore in dritto. Ciò apparve fin dai primi tempi del suo ministero sacerdotale. Si legge come a lui accorressero molti e di frequente, non solo per conforti spirituali, ma eziandio per consigli legali; ed il santo con la sua eletta dottrina in giure non disgiunta dalla prudenza e temperanza la più santa, preveniva o sopiva gli incendî delle liti, ne allontanava le cause, e con equità conciliava le parti discordi.

Ciò poi addimostra, quanto giovi anche al sacerdotale ministero la conoscenza ancora delle leggi civili, e quanto con un tal sapere si può avvantaggiare il compito prudente di chi deve essere il consigliere di maggior fiducia del popolo e di tutte le coscienze, le quali al ministro di Dio si affidano più volentieri; anzi, si abbandonano tranquille in lui e riposano con sicurezza tanto maggiore, quanto riconoscono maggiormente illuminato, disinteressato e caritativo il suo spirito di consiglio, come sempre avveniva nel santo giureconsulto di Sales.

Dopo aver detto di questo singolare pregio di giurisprudenza, cambiando punto di vista, secondo poc'anzi dicevamo, lo vedremo risplendere sotto una ben più attraente e delicata luce. E perciò ritorniamo al nostro documento.

La è in vero altra cosa ben singolare che questo ci mostri il suo scrittore sotto altra luce; e però non sarà maraviglia ancor di trovarvi un bell'indizio del suo istituto delle suore della Visitazione. Sia pertanto ancor a noi cosa gradita il volgere lo sguardo a questa opera, che dirò delicata e gentile della

[1] HAMON, l. c. t. II, p. 407.

sua carità, ma sol in quanto egli ce ne dice nella sua lettera per non dilungarci dall'argomento.

Egli, che sempre si studiò imitare il suo Gesù sotto le più care e divote forme, volle ancor mostrarsi il mistico giardiniere apparso alle predilette discepole. Egli che tanto si piaceva dell'idea de' fiori, e ne usava ad ogni tratto le care allegorie, volle che nel mistico campo della sua diocesi, e nel più riservato giardino di molte anime pie e vigoreggianti sotto la sua coltura: volle dico, da per sè apparecchiare alcune aiuole privilegiate, ove far crescere bellamente que' gigli eletti, tra cui disse di pascersi il diletto delle anime. E queste aiuole di Francesco si furon gli asceteri delle suore della Visitazione, così dette perchè nella loro prima istituzione aveano special cura della visita dei poveri e degli infermi. Le volle far fiorire e fruttificare come le figlie di abnegazione in ogni più eroica mitezza ed umiltà, senza asprezze esterne, ma fra tutte le attrattive di spirituali dolcezze. Quivi a prima confondatrice ebbe quella eroica discepola di Cristo, che fu la baronessa di Chantal. Questa fu l'eroina dell'istituto della Visitazione, la quale sotto la guida del gran maestro seppe formar tante anime alla santificazione. E fu pur quella « che di uno stesso cor gli dette il cielo » nella grande impresa a cooperatrice. Ella così divenne sì grande nel mondo e nel cielo condividendo col suo duce, suo signore e suo maestro tutta la più pura dilezione ed i più vivi sacrifizi per servir il buon Dio e le anime sue [1].

Non è qui il luogo, nè il tempo di dirne di più, dovendoci attenere al documento, ove egli, troncando di trattare del disgradevole fatto dell'insulto, scrive così:

« *Ma ecco, è giunta l'ora di apparecchiarmi alla messa, che vado coll'aiuto di Dio a celebrare alla Visitazione per dare l'abito religioso alla nostra Suor Maria ed a madamigella de Sernieres nipote del signor De Pezieu, in casa del quale io desinerò* ».

Nella precedente lettera dell' 8 Dicembre avea dato notizia al fratello del desiderio di Maria per la vestizione [2]. Di questa più precisamente ci segna il cognome il riferito sommario della

[1] Bougaud, *Storia di S. Giovanna Francesca Frémiot di Chantal.* Torino 1864.
[2] Année sainte des religieuses de la Visitation, tom. VII p. 793.

nostra lettera, che nel terzo argomento della medesima dice: 3. *De la reception de la sœur Humbert à la Visitation.* Ed inoltre le parole del medesimo documento al vescovo di Calcedonia, e l'osservazione relativa al padre D. Giusto la identificano. Aggiungeremo poi il riscontro de' registri antichi del monastero di Annecy.

Or bene la *Suor Maria* è ben nota nelle storie del santo vescovo; ed ella viene ad ornare una cara pagina delle primordiali memorie dell'istituto. A noi non si concede che tratteggiarne alcuni cenni traendoli dall'*Année sainte des religieuses de la Visitation* che non saran disgradevoli ai lettori.

Maria-Francesca Humbert di Besanzone mossa da speciale pietà fu terziaria dell'istituto di S. Francesco di Paola, e presa alla corte di Francia per l'educazione del Delfino (poi Luigi XIII) e delle principesse reali, in corte fu esemplare di vita divota. Conobbe il Salesio, quando andò a Parigi per il matrimonio del principe di Savoia colla sua allieva, la principessa Cristina. Venne con questa a Torino, ove posta sotto la direzione del barnabita D. Giusto Guérin, e conosciutissima al vescovo di Calcedonia, tanto si adoperò, che lasciando la corte, passò ad Annecy e si aggregò alle suore. Ivi a 45 anni fu ricevuta dal nostro vescovo, come dice il documento, e per altri 45 edificò le sue consorelle[1].

[1] Année sainte des religieuses de la Visitation t. VII, p. 795, *Vie de vén. sœur Marie-Françoise Humbert décedée l'an. 1669 âgée de 90 ans..*

« *Lorsque notre Sœur fut à Turin, elle y trouva heureusement le R. P. Dom. Juste, barnabite, grand ami du Saint Evêque, alors retourné à sa résidence, et le prit pour Confesseur, les PP. Minimes n'étant pas encore établis en Piémont. Elle lia aussi une étroite amitié avec Mgr. Jean François de Sales, aumônier de M.me Royale et propre frère de notre Saint. Ce bon Seigneur a toujours confessé ingénuement les immortelles obligations qu'il avait à Sœur Marie, et les grands et bons offices qu'elle lui avait rendus et à toute sa maison.*

« *Cette dévote fille avait goûté à Paris la direction de notre bienheureux Père et voyant que sa résidence était en Savoie, ménagea si bien son dégagement à la Cour qu'à l'étonnement de tout le monde elle quitta Turin et vint se faire Religieuse dans notre premier Monastère d'Annecy, où elle fut reçue, voilée et dirigée par le saint évêque. Sa ferveur correspondait en quelque chose à celle de celle de Sainte Paule, qui abandonna toutes les grandeurs de Rome pour suivre en Bethléem son saint docteur Jérôme; et cette très-honorée Sœur nous a souvent raconté que tout ce qu'elle avait vu de grand, de magnifique et d'agréable aux sens, en France, à Paris, en Piémont et dans les pompes des mariages du roi, des reines et des princesses, lui semblait une fumée de contentement en comparaison du solide plaisir et de la joie intérieure qu'elle goûtait à un sermon, à une confession ou dans un quart d'heure d'entretien de cet homme angélique, le saint Evêque de Genève* ».

Questi cenni dan la ragione perchè egli ne parli cotanto distintamente al vescovo fratello, e noti come quella circostanza debba esser gradita al p. D. Giusto, secondo le parole: « *di che sarà ben lieto il nostro padre D. Giusto, come lo sono ancor io* ».

Eziandio di questo santo suo amico abbiamo speciali memorie non meno edificanti e connesse alla vita del Salesio, al quale fu cooperatore nel zelante apostolato e nel vescovato secondo successore. Rimandiamo alla storia che ce ne fu tramandata nelle memorie de' chierici regolari di S. Paolo, detti Barnabiti, de' quali fu pur santo e bel decoro [1].

Accennammo ai registri del primo monastero della Visitazione. Per illustrare con maggior sicurezza il nostro documento ne facemmo dimanda a quella superiora, che gentilmente ci scrive [2]: *Il 28 Dicembre il nostro santo fondatore dette l'abito religioso in questo monastero a Suor Maria-Innocente di Sant' Andrea, a Suor Gabriella-Melchionne Briliact ed a Suor Maria-Francesca Humbert.* Per l'ultima accenna la biografia sopraindicata, e per le altre aggiunge non aversi notizie. Ora il documento autografo mentre conferma la ceremonia fatta in quel giorno, dà pure qualche notizia sopra madamigella de Sernières la quale dev' esser la stessa che la nominata Maria Innoc. di sant'Andrea, di cui era zio Pezieu, presso il quale in que' giorni di feste natalizie, il gentile e santo vescovo dice sarebbe andato a desinare.

Le son queste minute e quasi domestiche notizie che vengono ad aggiungersi alle molte altre risapute del modello di vita cristiana ed apostolica cotanto attraente; ed insieme debbono

[1] Arpaud, *Vita di Mgr. Giusto Guérin vescovo e principe di Ginevra.* Milano 1859. Anche per la vita di questo venerando vescovo riesce utile il nuovo documento.

[2] Lettere di Suor M. Margherita de Viry da Annecy del 3 e 27 Novembre, e 20 Dicembre 1891. In queste, che servono a provare l'identità della *Saint'Andrée* nominata *De Sernières*, si osserva che nel libro *dei voti* del monastero vien notato come quella Suora fosse di una delle antiche e nobilissime famiglie del Delfinato, e che solo il pensare che avesse un doppio nome, secondo l'uso dei luoghi e dei tempi, concilia assai ragionevolmente il modo usato dal Santo nell' indicarla e il documento del monastero. Altre persone competenti del luogo dichiararonsi per questa opinione. Un' altra osservazione si fa perchè il Santo omettesse di ricordare la *Briliact;* e si spiega col pensare che questa forse non era nota, nè di particolare interesse pel fratello a cui scriveva. D'altronde la lettera stessa a ciò fa pensare, mentre vediamo che primieramente il Santo parlò soltanto di *Suor Maria,* e riguardo all' altra *de Sernières,* parlò nell'aggiunta fatta dopo aver messa la firma. Questa aggiunta fa veramente stare un po' a disagio le parole che ora la seguono; ma che si vede erano state già scritte, e son relative a *Suor Maria* soltanto.

esser gradite per colorire alcuni tratti speciali ed intimi del suo modo di procedere. Questo è quel modo di vita tanto edificante e discreto, che a molti può servir d'esempio nelle più lievi circostanze alla giornata, le cui minime notizie sono oltremodo care alle persone datesi ad imitarlo.

Così dal documento propostoci ad illustrare abbiam pure un non men pio che gradito ricordo storico riguardo al suo fervore nell'apparecchiarsi alla celebrazione della messa, ed insieme riguardante la recezione fatta delle nuove consorelle, specialmente in quel tempo in cui la istitutrice, De Chantal, era assente, occupata nella fondazione di una lor casa a Parigi. Riguardo poi alla critica tutte queste notizie collimano a precisare la data dello scritto del quale diremo, come or diciamo de' suggelli.

Anzi tratto dicemmo, descrivendo materialmente il documento, come questo conserva ancora l'impronta, colla quale fu suggellato di mano stessa del santo vescovo, che tutte compiva da se stesso le sue corrispondenze.

Quest'impronta ellittica ed impressa sulla carta a cui era sottoposta un'ostia bianca inumidita, ci riporta lo stemma dei signori De Sales. Per darne una migliore idea lo descriviamo blasonicamente.

Un campo tutto di color ceruleo è tripartito orizzontalmente da due fasce rosse bordate di filetti di oro per lo lungo, che in tal modo lasciano tre scomparti celesti. Nel mezzo di ciascuno dei due inferiori si vede una stella di oro a sei punte, e nel superiore egualmente in oro è la mezzaluna [1].

Nel sigillo del vescovo una mitra episcopale sormonta lo scudo; ed all'intorno evvi la scritta, che ben non si vede alla parte sinistra del riguardante come non fortemente impressa, le cui prime lettere a destra qui son bene visibili. Questa deve leggersi secondo il sigillo [2] stesso così: FRANC. DE SALES EPIS. ET PRINC. GEBENNEN.

[1] Il nostro ch. collega Conte Capogrossi-Guarna, presidente dell'Istituto araldico romano, ci procurò gentilmente il disegno a colori del suddetto stemma gentilizio, rimandando per maggiori notizie blasoniche al *Dictionnaire de la Noblesse* tom. XVIII, p. 217, ed all'*Armerista* di Savoia di Franc. Verney.

[2] Il sigillo del santo vescovo si conserva nella Biblioteca di Annecy.

Questo stemma ricorda una cara memoria: cioè quando per la prima volta apparve così episcopalmente adornato nella consecrazione 8 dicembre del 1602 in Thorens.

Allora si vide in grandi proporzioni collocato sulla porta della chiesa con soprapposte allo scudo le insegne vescovili il pastorale e la mitra; ed il tutto coperto da largo cappello verde, dal quale pendevano ai lati le ghiande sfrangiate dell'istesso colore.

In segno della fausta circostanza eravi sottoposto a grandi caratteri l'augurio al novello unto del signore, acciò il cielo lo conservasse per lunghi anni al suo popolo. *Après de longues années le ciel.*

Ma ciò che in tutto questo riesce più caramente notabile si è che nel giorno dell'immacolata Concezione di Maria, divotamente scelto per la consecrazione, quello stemma trionfava tra gli addobbi festivi nella chiesa straordinariamente adornata per le sollecitudini della stessa madre del Salesio. Ella stessa, la signora De Boisy, volle incaricarsi di tutti gli ornamenti, con cui fu decorata la grande chiesa di Thorens. Questa fu prescelta alla gran ceremonia secondo il voto della famiglia e il desiderio del santo, perchè solitaria e divota e lontana dal tumulto; ma che pur ebbe a contenere oltre due migliaia di persone, essendovi accorsi molti dignitari e le musiche sacre riunite di Annecy. Tutti furon compresi dai più devoti sentimenti e specialmente i consacratori, la piissima madre ed il nuovo consacrato, che solea dire di esser in quel momento tolto a sè stesso per darsi in perpetuo olocausto del popolo suo [1], come pur fece per oltre venti anni di episcopato.

Per la parte blasonica noteremo ancora come alla dignità di vescovo di Ginevra univasi quella di principe del Sacro Romano Impero fin dal secolo XII, ed a questa medesima erano uniti molti diritti di sovranità civile. L'esercizio di questi diritti era sospeso, non potendo più entrare in Ginevra già da molti anni i vescovi cattolici; e che però risiedevano fuori di quel piccolo stato eretto a repubblica e tutto in balìa dei più fieri eretici, ove i discepoli di Calvino formarono la loro cittadella. Laonde i vescovi

[1] Hamon *Vie* l. III, c. IV.

sol conservarono il doppio titolo. Pel nostro santo si offerse occasione di solenne riconoscimento.

Egli perciò fu invitato dall'imperatore Mattia ad assistere nel 1615 alla dieta dell'impero a Ratisbona, ove doveasi decidere anche della guerra contro i Turchi. Il messaggero imperiale, eziandio per riconoscere il diritto del vescovo, dovette portarsi a Ginevra, e quivi sul luogo intimarlo a venire alla dieta. Ivi secondo l'usanza, sceso di cavallo, fece l'intimazione alla porta del palazzo episcopale; ed essendoglisi risposto che il vescovo era ad Annecy, si portò là ad eseguir la commissione. Ancor si conserva la lettera del santo, in cui ringrazia l'imperatore; e si scusa di non poter intervenire cogli altri principi a cagione dello stato della diocesi.

Egli inoltre, pur sempre geloso dei diritti della sua chiesa, mentre poi era tanto dispregiatore di ogni personale distinzione, usò pure di questo titolo finanche nelle prime parole del testamento, nel quale volle inscrivere così: *Noi Francesco de Sales per la grazia di Dio e della sede apostolica vescovo e principe di Ginevra volendo far nota l'estrema nostra volontà...* [1] e così pure vedemmo questo titolo nel suggello ch'egli adoperava.

Riguardo a cose blasoniche dobbiamo ricordare due altri sigilli che sono sopra il nostro documento certamente appostivi per autenticarlo.

L'uno in cera lacca già notato, rappresenta lo scudo diviso in due parti: nella superiore sono tre áncore collocate diritte ed in fila, e nella inferiore una figura piramidale e quasi geometrica. Lo scudo è sormontato da un elmo o morione, che pure alla sua volta ha sopra di sè un'áncora; ed a lato leggonsi le parole: SPES DE SURSUM. Ci attendiamo dagli studiosi delle cose salesiane su questo stemma le spiegazioni, che sinora sfuggirono alle nostre ricerche [2].

[1] HAMON, *Vie* lib. VI, c. 3, nella nota a p. 140 della 4ª edizione.

[2] I prelodati Soci VANNINI ci procurarono la seguente notizia tratta da un manoscritto (an. 1814) del pievano D. Filippo Ladi di Castel Viscardo, che notava come tra le reliquie della sua chiesa « in un quadro di legno dorato senza piedistallo si conserva tra due cristalli una lettera di S. Francesco di Sales scritta di proprio pugno in francese li 28 Dicembre 1620, da Annesi a Torino, e diretta al vescovo di Calcedonia suo fratello, in cui gli parla dei suoi viaggi di Francia e del Piemonte e di un'insolenza ricevuta ». La notizia è foggiata sulle prime parole ben leggibili del sommario riferito.

L'altro sigillo pure in cera lacca è posto a chiudere il quadro; ed è il ben noto dei Lambruschini, collocatovi dal vescovo di tal nome che resse la diocesi Orvietana nella prima parte del nostro secolo. Questi così venne ad autenticar di nuovo il documento [1] troppo chiaramente sincero, e come autografo, e come ben determinato da molti indizi e dalla sottoscrizione e dalla data; dell'una e dell'altra diciamo brevi ed ultime parole.

Riguardo alla sottoscrizione poco abbiamo a notare. Essendo diretta l'epistola al fratello eletto vescovo, lo vuole onorato come nell'indirizzo; e gli si professa devotamente soggetto così: *Io sono, o mio signor fratello, il vostro umilissimo germano e servitore Francesco Vescovo di Ginevra.* Le ultime parole in questo modo scritte si trovano pure in altre lettere di lui, come pure è simile anche altrove il rispettoso metodo usato nelle sue sottoscrizioni.

A questo proposito non si deve omettere ciò che dicea il nostro Salesio: « Non ho mai saputo fare quel che fanno molti « dacchè sono elevati in dignità che si voglion fare onorare; e « scrivendo lettere non degnansi mettere in fine le parole *Vostro « umilissimo servo*, se non si tratti di scrivere a persone molto « superiori. Per me non so far tante distinzioni: tutti portano « l'imagine del Creatore, e per tutti mi sottoscrivo qual umilis- « simo servo. Ciò non faccio scrivendo a Pietro e Francesco « miei lacchè, perchè potrebbero pensare che io mi prenda giuoco « di essi usando una siffatta sottoscrizione ».

Sembrerà poi forse una cosa strana che ci possiamo soffermare eziandio non solo cronologicamente, ma storicamente sulla stessa data epistolare apposta dal Santo, e che viene a darci quasi preventivo accenno della singolare sua morte.

Per la cronologia vedemmo come vien ben determinato il luogo, ossia la città di Annecy, e l'anno 1620 non solo dalle circostanze e serie dei fatti anzidetti, ma ancora dall'appunto appostovi nel sommario della lettera stessa.

[1] Se questa lettera servì, come pare, per i processi di beatificazione ecc., sarebbe a ricercare, se questo suggello potesse appartenere a tali atti. Ciò diciamo ancora perchè alcune persone, alle quali son familiari le carte del Santo e dei sopradetti atti, giudicarono che il riferito *Sommario* della lettera fosse scritto dalla mano del notaio del primo processo fatto poco dopo la morte del Santo.

Il Santo scrivendo di gran mattino, prima di apparecchiarsi alla celebrazione della messa, vi appose devotamente la data del solo giorno festivo degli Innocenti, cioè il 28 del dicembre. Il qual mese e giorno concorda perfettamente con quanto abbiamo detto, e col giorno della vestizione delle suore della Visitazione.

Alle nostre considerazioni si presenta in fine uno speciale raffronto di questo giorno divenuto celebre nei fasti della chiesa e della storia, essendo appunto in quello, due anni dipoi in Lione, egli morto gloriosamente.

Nè solo questo ci basta notare.

In quello stesso giorno memorando, anzi nell'estremo momento di vita, sembrò che si dovesse far risaltare la festa de' cari fanciullini martiri di Betlem, i quali appunto dall'innocenza presero il nome. Avea egli sull'estremo perduta la parola, dopo aver dato i contrasegni di un'anima non solo innocente, ma eziandio martire [1] tra le strazianti ustioni e fieri reagenti per ridestarlo da letargo apopletico. Ma sul punto di cogliere il giglio eterno e l'eterna corona, ascoltava e comprendeva le preci della chiesa che accompagnando il felice transito de' suoi figli, li raccomanda agli invocati predecessori al cielo, coi quali prega, si vadano a congiungere.

Per una coincidenza singolare, essendo il giorno di loro commemorazione festiva, si ripeteva per tre volte nelle litanie l'invocazione: *Omnes sancti Innocentes, orate pro eo*, e Francesco a quell'invocazione spirava [2].

La calma eroica e dirò la confidenza ingenua e quasi infantile nel suo Dio, traluceva da quel volto nell'estremo anelito con cui l'ultimo sospiro dato sulla terra si congiungeva all'inno eterno degl'Innocenti nel cielo il dì 28 dicembre 1622.

Si compiva adunque allora precisamente il biennio, dacchè avea scritto la bella lettera che rivela sì praticamente le sue virtù ed il suo zelo, e l'eroismo in ogni relazione coi principi, con i fedeli, coi nemici, e col prediletto istituto. Giustamente questa adornerebbe la scelta di epistole Salesiane fatta dal Becker a

[1] Su questo suo titolo dicemmo qualche cosa nel panegirico del santo dottore (nella *Palestra del clero* Roma gennaio 1892), ove non si omisero alcune osservazioni sulla sua caratteristica dolcezza ed umiltà, non che sopra il suo istituto.

[2] HAMON, l. c. lib. VI, cap. XI.

Friburgo, mentre ci dà sì bella occasione di rispecchiare in un solo atto i suoi più distintivi caratteri morali.

Questo pure è un pregio non ultimo dell'interessante documento che ebbi la fortuna di metter per la prima volta sotto gli occhi del pubblico, facendo rilevare diverse specialità della lettera autografa, diverse relazioni che appartengono alla storia generale e personale, e come il santo vescovo fosse eziandio uom di legge ed uomo di lettere e saggio fondatore di pia e famosa congregazione.

GIUSEPPE COZZA-LUZI.

RICERCHE SULLA ORIGINE DEL DIVIETO DELLE DONAZIONI FRA CONIUGI

1. Nel frammento I del titolo del Digesto *de donationibus inter virum et uxorem* (XXIV, 1) leggesi: « *Ulpianus libro XXXII ad Sabinum. - Moribus apud nos receptum est ne inter virum et uxorem donationes valerent* ».

La forza della espressione « *moribus receptum est* » fu intesa in due modi. Alcuni la riferirono ai tempi antichissimi di Roma, quando le mogli erano considerate come figlie di famiglia, sicchè era impossibile una donazione fra coniugi, e pensarono che, indotti poi i matrimonii che diconsi « *liberi* », si continuassero anche in questi a ritenere le donazioni prive di effetto. Altri intesero le parole del nostro testo di una consuetudine che incominciasse quando erano già in uso i matrimonii liberi e fosse indotta appunto per questi.

2. La prima sentenza trova un ostacolo insormontabile nella ragione che si dà del divieto: « *Hoc autem receptum est ne mutuato amore invicem spoliarentur* », la quale diviene ridicola, quando si sa che nei primi secoli di Roma la ragione della invalidità stava nella particolare potestà *(manus)* che il marito aveva sulla moglie. Inoltre l'asserzione che « secondo i costumi antichissimi di Roma erano invalide le donazioni fra coniugi » è bensì vera, ma non serve affatto a spiegare le teorie che su questa materia troviamo nei libri di diritto romano sì giustinianei che estragiustinianei. La seconda sentenza, che è la comune, incontra anche essa molte difficoltà; ma queste son tali, che, se hanno vero valore, portano alla conclusione che Ulpiano non può avere scritto in quel modo che leggiamo nel Digesto.

3. Il timore di venire a tale conclusione deve forse trattenerci dal fare una indagine sull'origine del divieto delle donazioni fra coniugi, quale lo troviamo nei nostri libri di diritto romano? Io non lo credo. Già Gustavo Hugo avvertì che « i com- « pilatori incaricati da Giustiniano hanno siffattamente alterato « le cose, che un fatto storico fondato unicamente sur un passo « del *Corpus Iuris* non si appoggia propriamente parlando su « prova alcuna » *(Storia del diritto romano, Introduz.* § 8*)*. Giustiniano stesso nella costituzione *Dedit nobis* § 10 confessa che i cangiamenti fatti dai compilatori sugli scritti degli antichi sono molti e non facili ad enumerarsi « πολλὰ καὶ οὐδὲ ἀριθμηθῆναι ῥάδια ». Essendo poi il testo surriferito in principio di titolo, giova notare che il Prof. Otto Gradenwitz nel suo libro sulle interpolazioni nelle Pandette osservò dietro la scorta del Bluhme che le prime parole dei titoli dei Digesti furono sovente composte dai compilatori: « Wie Bluhme bemerkt hat, sind gerade « die ersten Worte der Titel häufig von den Compilatoren er- « funden » *(pag. 116)*. Serve a confermare questa sentenza l'esame che egli fa dei primi frammenti dei titoli: *de contraria tutelae et utili actione* (XXVII, 4); *de aestimatoria* (XIX, 3); *de evictionibus* (XXI, 2); *de liberali causa* (XL, 12). Le indagini fatte dallo Studemund sul manoscritto di Gaio, che resero intelligibile il § 182 del Commentario IV, provarono ad evidenza che i Compilatori giustinianei nella L. 1 ff. *de his qui notantur infamia* (III, 2) travisarono anche un capo dell'editto perpetuo. Da tuttociò risulta che se si prende un frammento del Digesto, specialmente in principio di un titolo, innanzi ad un serio esame sul suo contenuto, la probabilità per credere che sia genuino è uguale a quella che sia interpolato. Ciò posto, nessuno vorrà stupirsi se io credo che la L. 1 ff. *de donat. inter vir. et ux.* sia gravemente sospetta d'interpolazione.

4. Se prescindiamo un istante da questo testo e cerchiamo in altre fonti l'origine del divieto delle donazioni tra coniugi,

noi troviamo che la consuetudine che qui si accenna non poteva esservi nel VI secolo di Roma. La legge Cincia fatta nell'anno 550, che vietava le donazioni superiori ad una certa somma (a quanto pare, 20000 sesterzi) poneva nel novero delle persone eccettuate (tra cui eran permesse donazioni illimitate) anche marito e moglie: « Excipiuntur et adfinium personae, ut privignus privigna, « noverca vitricus, socer socrus, gener nurus, vir et uxor » *(Framm. Vat. 302)*. Questa legge, come si vede, permetteva donazioni illimitate anche tra matrigna e figliastro, mentre, secondo il diritto che dicesi *moribus receptum*, era proibita ogni donazione tra queste persone quando il figliastro era sotto la patria potestà, il che era il caso più ovvio (L. 3 § 4 ff. *de don. int. vir. et ux.*). Quindi il sig. Prof. Rivier di Bruxelles nel suo « *Précis du droit de famille romain* » § 17 n. 60 scrive: « En vertu d'une « coutume, *qui doit être postérieure à la loi Cincia*, les donations « entre époux, faites durant le mariage, étaient nulles et sans « valeur ».

5. Veramente non saprei persuadermi che in quel secolo prevalesse in Roma l'uso tra i coniugi di astenersi da ogni liberalità reciproca, quando vediamo Plauto sferzare come un fatto ordinario l'indulgenza dei mariti che si riducevano a far debiti per soddisfare il lusso delle mogli *(Aulul. Atto III, Scena 8, vers. 55 e segg.)*. Si avverta bene che nel nostro caso trattasi di un diritto consuetudinario che avrebbe dovuto appoggiarsi su di un fatto universale e costante dei cittadini. Ora se i Romani nel VI secolo, mariti e mogli, avessero avuto avversione a farsi donazione a vicenda, il discorso che (secondo T. Livio) fu fatto da Catone, sette anni dopo stanziata la legge Cincia, sarebbe stato fuori di proposito. Volevano le donne abrogata la legge Oppia perchè si opponeva al loro lusso smodato, e Catone diceva: « Quae de suo poterit *(fare le spese per isfoggiare)*, pa- « rabit; quae non poterit, virum rogabit. Miserum illum virum « et qui exoratus et qui non exoratus erit; quum quod ipse non

« dederit datum ab alio videbit...... simul lex modum sumpti-
« bus uxoris tuae facere desierit, *tu numquam facies* » *(Liv. Lib. XXXIV, cap. 4)*. La legge Oppia fu abrogata ed il presagio di Catone si avverò, come apparisce da Valerio Massimo *(Lib. IX cap. I n. 3)*.

6. Si dirà che il nuovo costume fu indotto in seguito. Ma l'uso antico durava ancora nel secolo VII di Roma, quando Q. Mucio stabilì il suo criterio sulla provenienza dei beni di una donna maritata dei quali s'ignorasse l'origine: « Q. Mucius ait:
« quum in controversiam venit unde ad mulierem quid perve-
« nerit, et *verius* et *honestius* est, quod non demonstratur unde
« habeat, existimari a viro, aut qui in potestate eius esset, ad
« eam pervenisse » (L. 51 ff. *de donat. int. vir. et ux.* Vedasi L. 6 Cod. *eod.)*. Gravi mi sembrano quelle parole: *verius et honestius*. La prima mostra che il fatto accadeva ordinariamente (v. L. 114 ff. *de Reg. iuris)*: la seconda, che non vi si scorgeva alcun che di male. E qui convien avvertire, che se una data azione, non per legge positiva, ma per costumanza popolare sia posta nel novero di quelle da cui ognun debba astenersi, ciò non può avvenire se non perchè essa viene riprovata dalla coscienza pubblica come cattiva e disdicevole. Nel fine dello stesso secolo VII di Roma quando Giulio Cesare fece approvare la legge Giulia *repetundarum* la donazione tra coniugi doveva riguardarsi come permessa. Infatti troviamo che questa legge, mentre proibiva ai magistrati provinciali di ricevere doni, faceva delle eccezioni, che son queste: « Excipit lex a quibus licet accipere, a sobrinis
« propiorеve gradu cognatis suis, *uxore* » (L. 1 ff. *de L. Iulia repet.* XLVIII, 11); sicchè anche qui la moglie, come nella legge Cincia, entrava fra le persone eccettuate, ed essa poteva donare al marito senza alcun limite. « Apparet autem quod lex ab ex-
« ceptis quidem in infinitum capere permittit » (L. 7 § 1 *eod.)*. Ora se dall'eccezione fatta nella legge Cincia a ragione deduceva il Bechmann che « nella metà del VI secolo di Roma non solo

« era sconosciuto il divieto, ma esisteva per converso anche la « tendenza a favorire le donazioni fra coniugi » (*Römische Dotalrecht* Tom. 2 pag. 333), non si dovrà dalla Legge Giulia *repetundarum* dedurre la stessa illazione per la fine del secolo settimo?

7. In quell'epoca già viveva il celebre giureconsulto C. Trebazio Testa ed era giovane, come apparisce dalle lettere in cui Cicerone pregava Cesare di farlo avanzare nella carriera militare. Ma quando questo giureconsulto fu vecchio e si trattò del divorzio tra Mecenate e Terenzia (de' quali coniugi parla Svetonio nella vita di Augusto al capo 66), fu interpellato a risolvere una vertenza sulla donazione fatta da Mecenate alla moglie, la quale sarebbe stata invalida a meno che non fosse stata fatta per cagione di divorzio (L. 64 ff. *de don. int. vir. et ux.)*. Ciò avvenne certamente prima dell'anno 746 di Roma, nel quale, come abbiamo da Dione Cassio (Hist. lib. LV, cap. 7) morì Mecenate. Un' altra sentenza di Trebazio relativa alla vietata donazione fra coniugi si ha nella L. 3 ff. *pro donat.* (XLI, 6). Sicchè deve concludersi che il divieto della donazione fra coniugi fu indotto al tempo di Ottaviano. Infatti Alfeno Varo (L. 38 ff. *de don. int. vir. et ux.)*, Labeone (L. 65 e 67 *eodem)* e gli altri giureconsulti seguenti parlano di tali donazioni come proibite ed invalide. Ma chi vorrà credere che al tempo di Augusto, tempo di costumi rilassatissimi, s'introducesse una costumanza popolare che opposta agli usi precedenti inceppasse la libertà individuale nella vita domestica e ferisse indirettamente una legge di Giulio Cesare, e che, vivendo ancor Mecenate, si fosse così generalizzata fra quanti avean nome di *cives romani*, e sì ben confermata col lungo scorrer degli anni da acquistar quella forza che dicesi nei nostri libri *inveterata consuetudo* (L. 32 § 1 ff. *de Legibus* 1. 3) ed « *auctoritas consuetudinis ususque longaevi?* » (L. 2 C. *quae sit longa consuet.* VIII, 53). Convien chiuder gli occhi per non vedere che trattasi di legge positiva proposta da Augusto.

8. Infatti Plutarco in quello tra gli opuscoli che contiene gli avvertimenti sul matrimonio scrisse: « *Perchè* il romano legislatore *interdisse ai coniugi farsi donazione uno all'altro?* » E Costantino nel framm. Vaticano 273 ripete tal divieto dalla *prisca legum aequitate*, e gli atti emessi in frode di esso li dice fatti « *ad eludendas legum sanctiones* ». Queste *legum sanctiones* colpivano anche altre persone oltre i coniugi (L. 3 §§ 5, 6 ff. *de donat. int. vir. et ux.)*, avevano le loro eccezioni *(« Inter virum et uxorem donatio non valet nisi certis ex causis* » Ulpiano Reg. VII § 1) e, quel che è più, erano formolate con date parole su cui esercitavasi l'ingegno dei giureconsulti. Quindi Ulpiano interpretando tali disposizioni scriveva: « *Verbum potestatis non solum ad liberos trahimus, verum etiam ad servos* » (L. 3 § 3 ff. *de donat. int. vir. et ux.)*. Come entrasse la parola *potestas* nelle *legum sanctiones* che vietavano le donazioni fra coniugi lo dice l'imperatore Alessandro nella L. 4 Cod. *de donation. int. vir. et ux.* (V, 16): « *Nec inter eas quidem personas quarum iuri subiecti sunt vir et uxor, qui quaeve in eorum* potestate *sunt donationes iure civili fieri possunt* ». Ometto di notare che una disposizione sì complicata non poteva esser indotta da una costumanza popolare. Che seppur ciò fosse stato, l'estensione del divieto ai servi doveva esser piuttosto manifestato dal fatto universale e costante, e non dedotto dal valor grammaticale della parola *potestas*. Ma omesso tutto ciò, quel che è d'uopo far rilevare si è che la voce *potestas* era testuale.

9. Nè può dirsi che Ulpiano nel passo che ho riferito interpretasse il Senatoconsulto dell'anno 206, perchè questo fu fatto per lenire, non per aggravare le disposizioni anteriori « *ut aliquid laxaret ex iuris rigore* » (L. 32 *pr. tit. cit.)*. E di queste disposizioni anteriori appunto occupavasi Ulpiano nel libro 32 *ad Sabinum*, da cui è tratta la L. 3 *de donat. inter vir. et ux.* testè allegata, mentre del Senatoconsulto non veniva a trattare che nel libro 33 ove scriveva: « Quum hic status esset donationum

« inter virum et uxorem quem *antea retulimus*, Imperator noster « Antoninus Augustus ante excessum divi Severi patris sui ora« tione in Senatu habita auctor fuit Senatui censendi etc. » (L. 32 *pr. tit. cit.)*. E qui comincia a citare e spiegare le parole della orazione imperiale ben diverse da quelle che aveva spiegate nel libro 32. Se pertanto anche le disposizioni anteriori a Severo erano formolate con determinate parole, dovevano esser espresse in una legge positiva.

10. E non poteva essere altrimenti, mentre contenevano una vera proibizione, come dissero Severo ed Antonino nella orazione testè rammentata: « Maiores nostri inter virum et uxorem do« nationes *prohibuerunt*. » (L. 3 *princ. tit. cit.)*. A niuno farà difficoltà l'espressione *maiores nostri*, mentre ben si addice ad una legge stanziata nei comizi. Ora se una data azione viene riprovata dai costumi del popolo, ciò avviene non perchè vi sia una vera proibizione, ma perchè tale azione viene dalla coscienza pubblica riguardata come turpe e disdicevole. Giustamente Quintiliano chiama i principî di dritto invalsi per consuetudine « quae « *persuasione*, etsi non omnium, eius tamen civitatis aut gentis in « qua res agitur, in mores recepta sunt » *(Inst. Orat. lib. V cap. 9 § 13)*. Che seppure voglia prescindersi dalla parola *prohibuerunt*, e voglia dirsi che nel primo secolo dell'impero il fatto universale e l'opinione pubblica eransi pronunciati contro le donazioni fra' coniugi, noterò dapprima che nei fatti vedevasi generalmente una tendenza contro la proibizione, come apparisce da Seneca *de beneficiis* lib. VIII, capo IX e dalla Satira VI di Giovenale vers. 149 e segg. Aggiungerò poi che la consuetudine non avrebbe mai potuto venire al punto di rendere la massima invalsa equivalente a legge *perfecta*, cioè munita, secondo il linguaggio volgare, di clausula irritante, tale insomma da annullare l'atto fatto contro la consuetudine. Eppure tale era il divieto di cui trattiamo: « *Sciendum est ita interdictam inter virum et uxorem donationem, ut ipso iure nihil valeat quod actum est* » (L. 3

§ 10 ff. *tit. cit.).* Per quanto i contemporanei di Augusto volessero riguardare come sconvenevole la donazione fatta alla moglie o al marito, doveano per fermo giudicare più sconveniente quella fatta alla meretrice. Eppure quella non si annullava, ma aveva forza. Lo insegna Ulpiano nello stesso libro 32 *ad Sabinum*, ove spiegava le disposizioni proibitive delle donazioni fra coniugi: « Affectionis gratia neque honestae neque inhonestae donationes « sunt prohibitae; honestae erga bene merentes amicos vel ne« cessarios, inhonestae circa meretrices » (L. 5 ff. *de donationibus* XXXIX, 5).

11. Le altre donazioni fatte per causa anche turpissima non erano nulle, ma il dominio della cosa donata passava al donatario. Soltanto si dava una azione personale *(condictio)* a favore di chi aveva dato (L. 6 ff. *de donat. inter vir. et ux.* Vedasi il titolo del Digesto *de conditione ob turpem vel iniustam causam* XII, 5). È chiaro dunque che Augusto volle fare una *lex perfecta* e forse a ciò lo spinse il vedere che la legge Cincia, *(lex imperfecta:* Ulp. lib. reg. princ.) nella sua sfera d'azione era rimasta in molti casi inefficace.

12. Si dirà non esservi traccia che Augusto riprovasse le liberalità fra coniugi. Ciò non sarebbe esatto. Carlo Maynz esaminando le disposizioni dette decimarie contenute nella legge Papia, spiegate da Ulpiano nel tit. XV delle regole notò: « La « loi se montre particulièrement sévère à l'égard des libéralités « que des époux se feraient entr'eux » *(Élements de droit Rom. introd.* § 60). Che la legge *decimaria*, come la chiama Taleleo (Basil. lib. XLV, tit. 5, cap. 1, schol. 2) ed il divieto delle donazioni fra coniugi fossero informate dallo stesso spirito si asserisce da Teodosio II e Valentiniano III nella legge ultima del Codice Teodosiano *de legitimis heredibus* (V, 1). Essi dando la ragione per cui nelle successioni intestate preferiscono i parenti al coniuge superstite, dicono che, se questi ha ben meritato del defunto, non gli è difficile avere la successione per testamento:

« Cum si sanctitas inter eos sit digna foedere coniugali, non ita
« laboriosa vel sumptuosa est testandi occasio, ut desiderio suo
« quisquam subvenire differat ». E aggiungono: « quod interdum
« ita sensu leviore concipitur, ut antiqui nec, quod extraneis ac
« saepe ignotis in *donationibus successionibusque* tribuatur, coniu-
« gibus concesserint, reprimendum inter hos potius, ut in loco
« ancipiti, quam incitandum favorem mutuum arbitrati ». Quivi
il Gotofredo nota: « *Legem Papiam decimariam indicat: sed et ius moribus receptum donationum inter virum et uxorem prohibitarum* ». Per verità se i coniugi avessero avuto piena balìa di farsi in vita donazioni a vicenda, le restrizioni decimarie nei testamenti sarebbero ordinariamente rimaste inefficaci. È poi degno di osservazione che nella legge testè addotta gl'Imperatori dicono che nelle donazioni e nelle successioni gli antichi *negarono* ai coniugi ciò che si concedeva agli estranei, giudicando di *dover reprimere* la mutua propensione che spinge i coniugi a farsi donativi. Ma se la consuetudine che si manifesta *rebus ipsis et factis* dei cittadini (L. 32 § 1 ff. *de legib.* I, 3) aveva indotto la severa massima, questi fatti non potevano essere de' celibi nè dei vedovi, ma bensì dei coniugati. E costoro facevano il divieto a loro stessi, credendo di dover reprimere in sè una propensione che è pur tanto naturale fra persone che si amano? È serio tutto questo?

13. Il nesso tra la legge decimaria e la proibizione delle donazioni fra coniugi apparisce pure dal Senatoconsulto fatto nell'anno 206 sotto gl'imperatori Severo ed Antonino. In forza di questo non si convalidarono sempre per intero le donazioni per la morte del coniuge donatore, che non le avesse revocate, ma *fini decimarum*, come dice Papiniano nel frammento Vaticano 294, cioè, siccome bene spiega il Savigny (Sistem. Lib. II, cap. 3 § 164): « La donazione tra coniugi confermata con la morte del donatore non è valida che nei limiti delle *decimae* stabilite dalla legge Giulia ». Cosicchè se i coniugi non avessero avuto alcun figlio,

il donatario superstite non prendeva che un decimo della donazione; se ne aveva uno nato da precedente matrimonio, prendeva due decimi; se due figli, tre decimi, e così via dicendo secondo le norme riferite da Ulpiano nei titoli XV e XVI. A questi limiti alludono le parole *fine praestituto* che leggonsi nella L. 32 § 24 ff. *de donation. int. vir. et ux.* e quelle che trovansi presso la fine della L. 14 Cod. *de donat. int. vir. et ux.* (V, 16). Ivi Diocleziano, dopo aver detto che il marito della ricorrente Ottaviana le avea confermato nel testamento il dominio di una cosa donata, aggiunge: « inditorum verborum conceptio non fidei com- « missum relictum ostendit, sed ex Senatusconsulti auctoritate, « liberalitatem mariti tui, cui custodiendae etiam moriens pro- « spexerit, *quatenus firmare potuit dominium*, mortis tempore « tibi esse addictam ».

14. Lo spirito identico a quello che muoveva Augusto nel proporre le leggi Giulia e Papia si scorge nel breve ma espressivo frammento di Paolo che comincia la L. 2 ff. *de donat. int. vir. et ux.* Ivi con un nesso di sintassi poco felice, alla legge prima che termina colle parole: « Hoc autem receptum est ne « mutuato amore invicem spoliarentur, donationibus non tempe- « rantes, sed profusa erga se facilitate », si fa succedere un inciso di Paolo che dice: « *nec esset iis studium liberos potius educendi* ». Ragionevolmente sostenne l'Heimbach (Basil. *lib. 30 tit. I, cap. I, sch. 1 in nota)* che innanzi a queste parole, che nella versione greca di Doroteo suonano: « καὶ μηκέτι που σπουδάσωσι παιδοποιεῖν » debba porsi una particella causale, perchè diano senso, sicchè reintegra: « καὶ διότι μηκέτι ecc. » *(et quod non amplius liberos procreare studerent)*, il che vuol dire che fra le altre ragioni di proibire le donazioni fra coniugi vi fu questa che essi profondendo i loro averi non si curavano di procreare la prole. Tutti sanno che questa fu una delle gravi ragioni che mossero Augusto a promulgare le sue leggi. Egli poi voleva non solo che i cittadini dessero alla patria legittima prole, ma anche

che i coniugi tenessero a conto per educare i figli e serbassero ad essi il patrimonio ereditato dai loro maggiori. Nel discorso che (secondo Dione Cassio) quest'imperatore fece ai cavalieri che avevano obbedito alle sue leggi, dopo aver lodato il matrimonio, e detto che i Numi anch'essi contraggono nozze fra loro, aggiunse: « E ben faceste imitando gli Dei, ben faceste emulando « i vostri padri, onde possiate dar la vita ad altri, com'essi la « diedero a voi, e siccome voi li stimate e chiamate progenitori « vostri, così vi siano altri che tali stimino e chiamino voi, e « tutte quelle cose che eglino ben operando hanno a voi traman- « dato con gloria voi altresì le tramandiate ad altri, e tutte « quante le ricchezze che essi avendo acquistato a voi lasciarono, « voi pure lasciate ad altri nati da voi stessi ». Le quali ultime parole nell'originale suonano così: « καὶ τὰ κτήματα ὅσα αὐτοὶ κτησάμενοι κατέλιπον ὑμῖν, καὶ ὑμεῖς ἑτέροις ἐξ ὑμῶν αὐτῶν γεγονόσι καταλίπητε » *(Ist. Rom. lib. LVI, § 3).*

15. Se pertanto si ammette, come sembra probabile dalle cose esposte, che nella legge Giulia *de maritandis ordinibus* e poi nella riforma che ebbe colla Legge Papia, a base di quella parte che dicevasi decimaria stesse la proibizione delle donazioni fra i coniugi, e che Ulpiano facesse menzione di tale legge nel tratto posto a capo del titolo *de donat. int. vir. et ux.*, è chiaro che la parola *decimaria* dovea riuscire uggiosa ai compilatori, mentre nel libro VIII del Codice sul titolo LVIII era stata posta la rubrica che conteneva l'inciso *de decimariis sublatis.* Dovevano dunque secondo il loro sistema cancellare dal testo di Ulpiano la menzione di legge decimaria, come aveano tolto negli antichi testi l'esplicita menzione di *lex Iulia caducaria:* il che avevano fatto con tanto zelo da far diventare *patrimonium cadens* quello che gli antichi avevano detto *patrimonium caducum* (L. 5 Cod. *de bon. vacant.* X, 10 = L. 5 Cod. Theod. *eod.* X, 8). Del resto per ciò che concerne la L. 1ª ff. *de donat. int. vir. et ux.* non vi era bisogno che inventassero di pianta tutto quel passo, giacchè

poteva essere che Ulpiano avesse scritto presso a poco così: « Moribus antiquis penes nos receptum erat ne inter virum et « uxorem donationes valerent, quum uxores apud viros filiarum « familias loco essent. Postea D. Augustus in lege Iulia et Papia « decimaria eas prohibuit, ne coniuges mutuo amore invicem « spoliarentur etc. » In tal modo bastava troncare qualche parte del testo per ridurlo nella forma in cui lo troviamo. Con questa ipotetica restituzione del tratto di Ulpiano si può capire come egli scrivesse: « *ne inter virum et uxorem donationes valerent* »; perchè nel modo come stanno quelle parole nel Digesto, contengono un solecismo. Avrebbe dovuto dirsi: « *moribus apud nos receptum est ne* valeant ». Giuliano parlando dell'abrogazione delle leggi per desuetudine scriveva: « *Rectissime etiam illud receptum est ut leges.... etiam.... per desuetudinem abrogentur* » (L. 32 *in fine* ff. *de legibus* I, 3). Se avesse scritto *abrogarentur*, non avrebbe sfuggito la censura dei grammatici.

16. L'interpolazione fatta nella legge 1ª *de donat. inter vir. et ux.* ne portò un'altra nella legge 5 § 17 ove si dice: « In « donationibus autem iure civili impeditis hactenus revocatur do- « num ab eo ab eave cui donatum est, ut si quidem extet res, « vindicetur, si consumpta sit, condicatur ». Questo primieramente sta in opposizione colla legge sesta dello stesso titolo, la quale esclude affatto la rivendicazione. Inoltre attribuisce a tutte le disposizioni dello *ius civile*, la forza di annullare l'atto fatto contro di esse. Ciò non è vero: anche le donazioni fatte contro la legge Cincia erano *iure civili impeditae;* eppure se eran perfette, avevano valore. È chiaro dunque che i compilatori posero l'espressione generica *iure civili* invece della legge particolare perfetta che colpiva le donazioni tra i coniugi. Questo rafforza le prove che abbiamo recato per mostrare che la Legge 1ª di quel titolo ha subito qualche mutazione. Egli è pur vero che il § 17º della citata legge 5ª sta benissimo come parte del *Corpus Iuris*, perchè conforme alla leg. 5ª Cod. *de legibus* (I, 14) scritta

più di due secoli dopo, che invalida gli atti che si fanno contro la legge; però riguardato come scritto da Ulpiano non concorda coi principî che erano in vigore al suo tempo. Tutto dunque concorre a farci ritenere che la proibizione delle donazioni fra i coniugi ebbe una fonte diversa da quella che ci vollero far credere i compilatori del Digesto.

17. Io credo che il problema, alla soluzione del quale ho dedicato queste ricerche, debba interessare a tutti coloro che amano non solo conoscere le dottrine e le disposizioni del diritto romano nelle varie sue epoche, ma anche scorgere in esse quella corrispondenza ed armonia, senza la quale nessun sistema di cognizioni può meritare il nome di scienza. Perciò mentre io non confido che ogni lettore sia per approvare tutte e singole le cose contenute in questo scritto; pur bramerei vivamente che fra i cultori del diritto romano vi fossero altri che si occupassero di questo argomento e vi spargessero quella luce che possono somministrare a ciascuno le proprie cognizioni e i propri studi.

Ilario Alibrandi.

LE ORIGINI DEL CRISTIANESIMO
E IL PENSIERO STOICO

(Continuazione: v. anno 1890 pag. 383).

Capo V

L'apatia dello stoico, e il patire e il compatire del cristiano.

Tutti i fatti che avvengono in noi, si dispiegano primamente o per l'attività delle varie e diverse forze della natura circostante, o per la efficacia delle nostre interiori facoltà, virtù o potenze che diconsi. Di qui la generale distinzione dei fatti nostri in passivi e in attivi. Passivi, quelli di cui noi siamo il soggetto ma non la cagione piena, venendoci dal di fuori il primo impulso: attivi, quelli di cui noi siamo il soggetto e la cagione piena, perchè derivano primamente dalle nostre interiori attività. Si noti per altro che la passività qui non esclude ogni maniera d'attività, nè molto meno significa inerzia o incapacità di operare. Un fatto passivo importa sempre un dispiegamento di attività; e una potenza si dice passiva per rispetto a un'altra, quando quella esce nell'atto suo per l'impulso di questa; ma pure ricevendo tale impulso, quella potenza opera poi con l'attività ad essa inerente, altrimenti non potrebbe sentire l'atto di un'altra potenza; e però ogni passione trae seco un'azione. I fatti umani, passivi o attivi che sieno, inducono nella nostra persona stati e mutamenti nuovi; e noi li avvertiamo più o men vivamente, secondo la diversa maniera onde le combinate attività della natura circostante e della nostra persona si dispiegano, s'intrecciano, si compenetrano e s'integrano. Le modificazioni che avvengono in noi per l'attività dell'ambiente natura e che si riferiscono alla nostra parte animale, si designano col nome di sensazioni propriamente dette; mentre comunemente si chiamano sentimenti le modificazioni interiori che risguardano la parte intellettiva o razionale della nostra persona. Le sensazioni e i sentimenti, come atti d'interiore passività, inchiudono sempre un atto di percezione o cognizione, pel quale o avvertiamo semplicemente (percezione o cognizione sensitiva) o anche intendiamo e ci spieghiamo l'atto della forza esteriore che operò su di noi, e indusse in noi la nuova modificazione. La sensazione dunque è anche percezione o cognizione sensitiva; e il sentimento è anche intendimento: sono due momenti della nostra interiore passività così intimamente tra loro congiunti, che la sensazione e il sentimento si manifestano alla nostra coscienza non solo come modificazione nostra interiore, ma anche come

semplice percezione o come intendimento dell'atto della forza esteriore che cagionò in noi quella modificazione. I due momenti, benchè inseparati in realtà, non sono confondibili per natura; perocchè l'uno dice relazione più al soggetto che sente o intende, e l'altro più all'oggetto sentito o inteso; l'uno potrà avere più o meno di forza, intensità e vivezza, mentre l'altro sarà più e men chiaro od oscuro, più e men distinto o confuso, adequato o inadequato.

Poichè non è sensazione senza percezione o cognizione, nè sentimento senza intendimento, la sensazione e il sentimento possono distinguersi e specificarsi secondo i vari e diversi oggetti della percezione o cognizione sensitiva e dell'intendimento. Oggetto della percezione o cognizione sensitiva è la vita nostra corporea e le mutazioni che accadono in essa per l'azione delle forze esteriori di natura corporea, e che costituiscono le così dette particolari sensazioni. Oggetto poi dell'intendimento, essendo l'essere nella forma di vero, di bello, di buono, avremo nella sfera superiore della vita intellettiva il sentimento del vero, detto anche senso logico; il sentimento del bello, detto anche senso estetico; e il sentimento del buono. Il qual sentimento del buono, se si riferisce unicamente al nostro benessere, alla nostra felicità, si suole chiamare senso eudemonologico; se si considera per rispetto all'ordine dei fini della nostra persona in armonia col fine supremo di essa, si ha il sentimento del bene onesto o senso morale. E questo, considerato in ordine ai molteplici rapporti dell'umana convivenza, dà origine ai sentimenti di società. di benevolenza, di patria, di famiglia e somiglianti. Tutti questi sentimenti li sovraneggia poi il sentimento religioso, il quale ha per termine l'ente in cui si attua il vero, il bello e il bene infinito.

Per l'unità dell'oggetto che può essere percepito semplicemente nelle sue qualità sensibili, o anche inteso nelle sue ragioni essenziali, e ammirato come bello, e desiderato come bene; e più ancora per l'unità del soggetto in cui tutti questi atti han vita e svolgimento, può accadere, e accade, che essi atti s'incontrino, si alternino, s'incalzino e ridestino a vicenda, seguendo il corso delle leggi che governano l'operare dell'ambiente natura esteriore e quello della comune natura umana e delle particolari disposizioni organiche, intellettuali e morali che la determinano in ciascun individuo.

Le sensazioni e i sentimenti si manifestano forniti sempre delle opposte qualità di piacere e di dolore: piacere e dolore, che, riferiti alla vita intellettuale dell'uomo, si chiamano più propriamente gioia e tristezza, gaudio e pena. Pare che di certe sensazioni e di certi sentimenti non avvertiamo nè piacere nè dolore. Pare, ma non è. Le sensazioni e i sentimenti sono modificazioni indotte in noi dal dispiegarsi delle varie e diverse attività della nostra persona. Or tali modificazioni non possono riuscirci indifferenti, ma di necessità debbono essere conformi o contrarie all'ordine di nostra natura, ossia alle naturali leggi e disposizioni delle nostre personali attività. Nell'un caso si deve sentir piacere, nell'altro si deve provare dolore. Certe volte non avvertiamo il piacere o il dolore, perchè l'impressione esterna non è abbastanza forte e determi-

nata, e la modificazione interna che ne deriva, non è profonda nè viva. Modificate il grado dell'impressione esterna o dell'eccitazione interna, e si sentirà il piacere o il dolore che prima passò inavvertito. Più di frequente non sentiamo il piacere o il dolore di certe nostre affezioni, perchè abituati a provarle; e si sa che la legge dell'abitudine ottunde la sensitività. Onde il noto adagio: *assuetis non fit passio*. Che se si passi bruscamente da uno stato abituale in altro opposto, ben si sente allora il piacere o il dolore dello stato che si lascia, e di quello in cui si entra. Neppure va trascurato il caso non infrequente di chi non prova piacere o dolore per una data sensazione o un dato sentimento, perchè l'animo è fortemente compresso dall'atto di altre facoltà. Il che dimostra l'esistenza in noi di un'attività centrale unica, alla quale mettono capo tutte le altre; ed è luminoso segno dell'unità sostanziale della nostra persona. Onde le note parole dell'Allighieri:

> Quando per dilettanze ovver per doglie,
> Che alcuna virtù nostra comprenda,
> L'anima bene ad essa si raccoglie,
> Par che a nulla potenzia più intenda:
> E questo è contra quell'error, che crede
> Che un'anima sovr'altra in noi s'accenda.
> E però quando s'ode cosa o vede,
> Che tenga forte a sè l'anima volta,
> Vassene il tempo, e l'uom non se n'avvede [1].

Agli stati psicologici, dei quali si è fin qui discorso, succedono degli atti interiori, pei quali noi cerchiamo di conservare, accrescere o anche rinnovare il piacere sentito, mantenendo o procurando di nuovo la cagione che lo produsse. Il contrario si dica di un dolore patito: noi allora cerchiamo di farlo cessare, di attenuarne la intensità o anche d'impedire che si rinnovi, eliminando la condizione o le condizioni che altra volta concorsero a produrlo. Di qui un ordine nuovo di fatti, nei quali l'impulso ad operare viene primieramente dalle facoltà attive della persona umana, e pei quali si spiega e compie l'ordine delle facoltà passive di essa per la conservazione, l'integrità e il perfezionamento della vita. — Quest'ordine nuovo di atti umani costituisce l'amplissima sfera dei così detti appetiti sensitivi e intellettivi, secondo che muovono dalla parte animale o razionale della nostra natura. Per tali appetiti o fatti attivi propriamente detti, noi tendiamo al bene e al conseguente piacere; e, viceversa, avversiamo il male e il dolore che ne deriva.

Ciò che dicemmo delle sensazioni e dei sentimenti, dicasi pure degli appetiti animali e razionali. Non solo gli uni su gli altri nella sfera loro propria, ma anche quelli dell'animalità su quelli della razionalità, e viceversa, possono esercitare, e realmente esercitano la loro efficacia. E come le sensazioni e i sentimenti (fatti passivi) destano ed eccitano gli appetiti (fatti at-

[1] *Purg.* IV, 1-10.

tivi) per l'unità dell'oggetto sentito, inteso e desiderato, e più ancora per l'unità del soggetto che sente, vuole e sè in sè rigira; così pure gli appetiti alla loro volta han forza più o men viva su quelle interiori affezioni. Indi l'incontrarsi, l'alternarsi, il ridestarsi vicendevole dei fatti passivi e dei fatti attivi della persona umana. Indi l'originarsi di movimenti, di tendenze, di appetiti misti, i quali danno luogo a minute classificazioni: queste poi, per quanto si vogliano esatte, non possono, a parer mio, riuscire mai perfette; perchè nei singoli casi è impresa malagevole e quasi impossibile determinare puntualmente il grado delle varie e diverse passività e attività personali concorrenti in una data forma di appetito; specialmente quando essa sia poco avvertita o di breve durata o di tanta intensità, che rechi sconvolgimento, squilibrio, disordine, conflitto nei vari principii operativi della nostra persona.

Le tendenze al bene e al piacere, e le avversioni al male e al dolore, non sono i soli appetiti della nostra sensitività e intellettività. Nell'animale, e più ancora, nell'uomo, si destano talora degli appetiti che non sembrano determinati unicamente dall'amore del bene e del piacere o dall'avversione del male e del dolore; e anzi par che siffatti appetiti contraddicano a questa legge. Esempio insigne l'affezione che si manifesta in certi animali pei loro nati, e nel cane pel padrone, e che fa talvolta sopportare dolori, tormenti di ogni sorta e financo la morte. Come potrebbe ciò spiegarsi? — Si ricordi che nel fatto complesso della sensazione noi considerammo due momenti. L'uno è l'interiore modificazione e il conseguente piacere o dolore; e tal momento ha per termine propriamente il soggetto senziente. L'altro momento è la percezione o cognizione, che ha per termine la cosa posta fuori del soggetto senziente. Or come al primo momento, o termine che dicasi, vedemmo succedere un ordine di appetiti che potrebbero chiamarsi piuttosto soggettivi, perchè tendenti al benessere del soggetto; così è naturale che al secondo momento o termine possa corrispondere e corrisponda un altro ordine di appetiti, che invece potremmo dire più propriamente oggettivi, appunto perchè inclinano a congiungere il soggetto con l'oggetto di frequente sentito, ne venga o no piacere al soggetto per tal congiungimento. Il che se può accadere e accade nell'animale, molto più può avverarsi e si avvera nell'uomo. Il quale, fornito com'è d'intellettuale virtù, spazia per lo gran mare dell'essere, ne conosce il pregio, sa il fine del suo operare, e a questo fine elegge i mezzi conformemente all'ordine dei beni particolari e del bene universale e supremo di sua natura. Così s'intende di leggieri perchè l'uomo non di rado sacrifichi il bene di tale o talaltra attività particolare, e anzi ne sopporti la privazione e il dolore, per conseguirne uno di maggiore importanza nella sfera della vita sensitiva o in quella superiore della vita intellettiva, morale, sociale e religiosa. Di qui l'amore eccelso e sublime dei nostri simili, della famiglia, della patria, della religione: amore che tanto ha più dell'eroico, quanto è più vivamente sentito ed eccitato da più nobile proposito. Nondimeno, perchè in ogni atto non si può prescindere dall'essenziale relazione che esso ha col soggetto operante, l'animale e l'uomo, l'uno per

mezzo della esperienza sensibile e l'altro anche pel giudizio dell'intelletto, trova il vero e proprio perfezionamento anche nell'attuazione di questi appetiti che noi chiamiamo oggettivi, e che nell'uomo potrebbero dirsi pure disinteressati.

Quando le tendenze o le avversioni dell'appetività specialmente razionale acquistano certa determinatezza e costanza, si sogliono designare comunemente col nome di affetti. I quali, se per l'oggetto a cui tendono o per il modo come ad esso tendono, perturbano l'ordine dei fini della nostra persona, si convertono in passioni; e queste, che più propriamente vanno riferite alla parte sensitiva dell'uomo, sono più o meno disordinanti, secondo che il disquilibrio causato nei principii attivi di nostra natura, è più o meno profondo e vivace, e secondo che il giudizio della ragione e la libera elezione della volontà ne restano più o meno sopraffatti.

Alle sensazioni e ai sentimenti, come pure alle tendenze e alle avversioni, che se ne originano, seguono quei movimenti organici di tutto il corpo o di alcune parti di esso, i quali sono necessari all'attuazione dei nostri appetiti. Molti di questi movimenti soggiacciono all'impero della volontà, ma molti sono pure eseguiti senza deliberazione, per azione spontanea, che i fisiologi chiamano riflessa. E delle volte siamo consapevoli che a tali atti la ragione non consentirebbe, e noi non vorremmo eseguirli; ma il moto repentino dell'organismo ci vince; e noi li facciamo contro nostra volontà. E va notato che v'è stati, affezioni, tendenze dell'animo, che d'ordinario dànno al nostro organismo corporeo, e segnatamente al viso e agli occhi, un atteggiamento speciale e caratteristico, che costituisce quel che oggi chiamano la mimica propria di questi atti. E diciamo che ciò accade d'ordinario, perchè questa corrispondenza fra certi atti interiori e certi movimenti organici esteriori non ha un'esatta e uguale applicazione in tutti gl'individui, a causa delle varie e diverse disposizioni organiche e psicologiche di essi, e anche per le varie e diverse condizioni oggettive dell'ambiente natura in cui essi son posti a vivere.

Finora il nostro discorso ha considerato questi fatti dell'uomo sotto un aspetto puramente psicologico. Volendo considerarli dall'aspetto morale, diremo che la imputabilità, e quindi la moralità degli atti umani, comincia e si svolge dove comincia e si svolge l'attività intellettuale dell'uomo, ossia dove si effettua il giudizio della ragione e la libera elezione della volontà circa l'ordine dei beni a cui tendono le varie e diverse attività della nostra persona. Sicchè nella sfera degli appetiti umani è propriamente da cercare il carattere della moralità: le sensazioni, le percezioni, i sentimenti, le cognizioni hanno imputabilità e moralità, sol quando entrano nella sfera della nostra appetività, ossia quando tali atti sono desiderati, bramati, procurati dalla nostra libera volontà. Or bene, gli appetiti umani sono moralmente buoni, se essi serbano e promuovono l'ordine dei fini della nostra ragionevole natura: sono moralmente cattivi, se quest'ordine violano e perturbano. E possono violarlo e perturbarlo, perchè sono di per sè disordinati gli oggetti

a cui tendono, o perchè disordinata è l'intenzione dell'operante, o perchè disordinate le circostanze nelle quali si attuano.

Queste generali nozioni in argomento di tanta importanza credemmo utile e opportuno premetterle, a meglio intendere il senso delle dottrine cristiane e delle opinioni stoiche intorno a questo soggetto. Tanto più, che specialmente le opinioni stoiche sono espresse con termini, il cui significato non sempre concorda con quello generalmente in uso presso di noi.

Si è detto da taluni che secondo gli stoici il sapiente debba spogliarsi di ogni affetto, di ogni passione, e raggiungere così quel grado di perfetta apatìa, che è condizione indispensabile all'atarassìa, ossia alla imperturbabilità dell'animo. Tal giudizio non mi pare esatto. In verità, a giudicare rettamente di questa dottrina stoica, conviene chiarirne bene il senso, determinando il significato che gli stoici dànno al vocabolo passione o affetto che voglia dirsi. Degli antichi sappiamo al proposito quel tanto che ce ne han detto specialmente Cicerone, Stobeo, Plutarco e Diogene Laerzio. E costoro, riferendo le opinioni stoiche intorno agli affetti e alle passioni, fanno chiaramente intendere che gli affetti, le passioni (pathos) da cui il sapiente deve liberarsi, sono inclinazioni, tendenze della parte sensitiva che recano un perturbamento, un disordine nella nostra natura, perchè non ragionevoli, non dirette dalla ragione o alla ragione del tutto contraddicenti (quum omnis perturbatio sit animi motus rationis expers, vel rationem aspernans vel rationi non obediens) [1]. Diogene Laerzio ci dà una specificata classificazione degli affetti, secondo le dottrine stoiche. Accenna dapprima gli affetti disordinanti e cattivi; e questi afferma ridursi, secondo Ecatone e Zenone, a quattro grandi generi, cioè, al dolore, al timore, alla cupidigia e alla voluttà (Ἑκάτων ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ παθῶν καὶ Ζήνον ἐν τῷ περὶ παθῶν, εἶναι γένη τέτταρα, λύπην, φόβον, ἐπιθυμίαν, ἡδονήν) gli affetti ordinati e buoni ridursi poi a tre altri grandi generi, ossia, al gaudio, alla cautela e alla ragionevole volontà (εἶναι δὲ καὶ εὐπαθείας φασὶ τρεῖς, χαράν, εὐλάθειαν, βούλησιν). Indica infine gli altri affetti che sono contenuti in questi supremi generi [2]. E ciò è quanto in generale può sapersi degli stoici antichi. Seneca tra i latini distingue nell'ordine dell'appetività umana i morbi dell'animo dagli affetti; e vuole che degli uni e degli altri il sapiente se ne spogli interamente. I morbi dell'animo, secondo Seneca, sono vizii invecchiati e duri, i quali, una volta che abbiano preso l'animo nostro, lo tengono avvinto, e diventano mali perpetui. O più brevemente può dirsi che i morbi dell'animo sono giudizii pertinaci nel male; giudizii i quali dettano che si appetiscano forte le cose che sono da appetire lievemente; giudizii, se così meglio piaccia, i quali stimano molto le cose che non sono da desiderare affatto o da desiderare poco; giudizii che pregiano troppo le cose non pregevoli o poco pregevoli. Gli affetti poi, sempre a detta del moralista di

[1] *Tusculanarum Disputationum* lib. III, c. 11, vol. 12. Veggasi pure, *Ibidem*, lib. IV, c. 6-17. Aulo Gellio, *Noctium Atticarum*, lib. IX, c. 2. Stobeo, *Eclog. Ethic.* lib. II, c. 4.
[2] *Op. cit.* lib. VII, c. 1, n. 110-117.

Roma, sono moti riprensibili, subitanei e concitati dell'animo; i quali, se frequenti e trascurati, producono i morbi [1]. Vedesi dunque chiaramente che anche per Seneca tanto i morbi quanto gli affetti significano appetiti non retti; e corrispondono a quei moti dell'animo che oggi si direbbero passioni più o men gravi e dannose, secondo che il disordine da esso cagionato nella nostra natura è più o men profondo. Or preso l'affetto in questo senso, non sarebbe certo un'esagerazione il richiedere dal sapiente che se ne liberi. E Seneca ha buone ragioni da vendere per dimostrare contro ai peripatetici, che gli affetti non sono già da temperare e moderare, ma da distruggere del tutto. Se gli affetti, tra i quali Seneca cita la cupidigia del denaro, l'ambizione, l'iracondia, l'incostanza, la libidine, sono mali morali che ripetuti e trascurati generano morbi, ossia vizii gravi, invecchiati e incorreggibili, è chiaro che essi non abbiano a penetrare nell'animo, e che debbano esserne divelti, se per avventura vi avessero mai attecchito [2].

Nondimeno anche in questa parte possiamo rimproverare a Seneca non lievi contraddizioni. In una delle sue lettere a Lucilio ei fa cenno di affetti onesti ai quali l'uomo può ben lasciarsi andare (honestis affectibus indulgendum est) [3]. E in altra lettera dà come verità innegabile, che gli affetti derivano da un quasi naturale principio (Quis neget omnes affectus a quodam quasi naturali fluere principio?) — La natura, così egli, c'impone l'amore di noi stessi; ma, se tu ad esso troppo darai, farai opera viziosa. La natura ha congiunto il piacere alle cose necessarie, non perchè appetissimo il piacere, ma perchè le cose senza le quali non possiamo vivere, ci si rendessero più gradite per quel piacere [4]. — Anche qui abbiamo dunque affetti in sè non riprovevoli: riprovevoli, sol quando sieno eccessivi. Oltredichè pare che gli stessi affetti, da Seneca giudicati così pericolosi al perfezionamento etico dell'uomo, cessino di esser tali quando accadono al sapiente. Tu dici: (son parole sue) lasciami un po' rattristare, un po' temere. Ma quel po' diviene poi molto, e più non s'arresta dove vuoi. Il sapiente è sicuro di non avere sollecitudine di sè; e fin dove vuole sa comprimere le lacrime e frenare i piaceri. Per noi, ai quali non è già impresa facile ritornare indietro, ottimo consiglio è non ispingersi mai innanzi [5]. — Che più? Parlando favorevolmente degli scritti del padre suo, confessa che forse la filiale pietà può fargli velo al giudizio; ma soggiunge subito che in questo caso anche l'errore è onesta cosa (nisi me decipit pietas cuius honestus etiam error est) [6]. —

Che se poi il *pathos*, il perturbamento, il morbo dell'animo, l'affetto, sia l'atto stesso della ragione che giudica falsamente dell'ordine de beni, ovvero

[1] *Epist.* 75, vol. 3.
[2] *De Ira*, lib. I, c. 7-9, 16; *De Brevitate vitae*, c. 10, vol. 1; *Epist.* 85, vol. 3; *Epist.* 116, vol. 4.
[3] *Epist.* 104, vol. 4.
[4] *Epist.* 116, vol. 4.
[5] *Epist.* 116, vol. 4.
[6] *Nova Fragmenta ex palimsestis eruta*, p. 387, vol 4, ediz. cit.

un movimento disordinato dell'animo che segue quel giudizio, io non saprei definire con certezza. O fosse difetto di filosofica precisione negli stoici antichi, o di esattezza critica in quelli che ce ne tramandarono le dottrine, io trovo che talora il *pathos* è considerato come un atto distinto dal giudizio errato della ragione, e talaltra è confuso con esso [1]. E di questa ultima opinione è Seneca; il quale, come vedemmo a suo luogo, avendo nell'uomo immedesimato l'intelletto con la volontà, dovè logicamente immedesimare con la falsa ragione il movimento affettivo morboso o passionato della nostra personale attività; sicchè la ragione e la volontà non costituiscono due attività distinte, ma un'attività unica. E questa, volta al bene, è ragione e virtù; volta al male, è errore, affetto o passione [2].

Ma checchè sia di questa particolare opinione, dalle cose dette possiamo conchiudere che il *pathos*, l'*animi perturbatio*, secondo gli antichi stoici, l'affetto, il morbo dell'animo, secondo Seneca, significa un moto più o meno incomposto e disordinato dell'animo, che reca un danno morale più o meno grave e talora anche irreparabile. Or, così intesa la cosa, chi avrebbe a ridire contro alla dottrina stoica, che vuole nel sapiente una completa apatìa, ossia la privazione completa di ogni affetto, di ogni passione, se l'affetto, la passione, indica sempre un appetito più o men disordinato? E come si potrebbe a questa stoica dottrina contrapporre l'insegnamento di Gesù? Tutti i documenti cristiani (Evangeli, Atti e Lettere degli Apostoli) non fanno che condannare del continuo ogni sorta di sregolati appetiti; dai quali poi hanno origine gli affetti disonesti, le passioni smodate e i vizii di ogni specie. Dunque la dottrina stoica circa gli affetti e le passioni, considerata in generale, nulla ha di falso, nè può dirsi contraria agl'insegnamenti cristiani. Ma ci apparirà tutt'altro che vera e conforme al cristianesimo, se la consideriamo in particolare, ossia se ci facciamo a considerare la natura di certi moti appetitivi dell'uomo, che gli stoici ritennero come assolutamente riprovevoli e però indegni del sapiente e del virtuoso. Valga qualche esempio. Nella enumerazione di questi moti appetitivi tanto gli stoici antichi quanto i recenti noverano il timore, il dolore e anche l'amore. Or tali appetiti, chi ben riflette, non sono di per sè nè onesti nè disonesti, non pregevoli nè spregevoli; bensì prendono la loro morale qualità dal fine a cui sono ordinati.

Così il timore di Dio non sarà affetto biasimevole, come dicono gli stoici, ma onesto e salutare, se per esso incliniamo a non deviare dalla legge del bene, e a non incorrere nelle pene minacciate a chi la offende. Da tale timore è predisposto l'animo favorevolmente alla pratica del dovere, e ne prende vigore il principio direttivo delle nostre libere azioni; e all'uomo non

[1] Cicerone, *Academicorum Posteriorum* lib. I, c. 10, vol. 12; *De Finibus* etc. lib. III, c. 10, vol. 12; *Tusculanarum Disputationum* lib. IV, c. 26, 37, 38, vol. 12. Plutarco, *Utra animalia* etc. *De Genitura animae*, vol. 2. Galeno, *De Hippocratis et Platonis placitis*, lib. IV, c. 2-3, *Hippocratis, Coi et Galeni* Opp. t. 5, Lutetiae Parisiorum, 1679. Diogene Laerzio, *Op. cit.* lib. VII, c. 1, n. 110.

[2] *De Irc*, lib. I, c. 8, vol. I.

è malagevole servare l'ordine dei fini della persona umana, armonizzandoli tra loro e col fine principale e supremo di essa. Che tale timore non importi viltà e abbiettezza d'animo, lo vedemmo altrove, esponendo le nobili dottrine e i più nobili esempi della cristiana fortezza: dottrine ed esempi, che in quel timore hanno la loro ragione e cagione. Sicchè il sapiente stoico, il quale in omaggio ai dettami della sua scuola non ha da temere di nessuno, nemmeno di Dio, è in aperta opposizione con l'eroe cristiano, il quale appunto dal timore di Dio prende un salutare incitamento a tenersi saldo nella virtù, e ad affrontare per la virtù ogni danno, e anche la morte.

Quanto al dolore, è domma stoico, che il sapiente non deve mai ammetterlo nell'animo; quali che siano le avversità della fortuna e degli uomini: colpiscano lui o gli altri, ei non deve rattristarsene mai; e anzi ha da serbare animo sempre sereno, uguale, imperturbato [1]. In questo appunto è il segno più manifesto dell'apatìa e dell'atarassìa stoica. Se gli antichi stoici sieno stati consentanei a sè stessi in un punto di tanta importanza pratica, non potremmo esattamente definirlo, mancandocene i documenti. Solo sappiamo da Cicerone, che, mentre l'uno di essi diceva al dolore: tu hai un bel da fare con me; io non confesserò mai che tu sei un male: l'altro, al contrario, travagliato da forte mal di reni, sconfessò apertamente codesto domma della sua scuola. Seneca, come d'ordinario, non va esente da dubbiezze e contraddizioni anche in questa parte. L'apatìa degli stoici, secondo lui, non vuol dire già un animo non sofferente, ossia libero da ogni patimento (animum extra omnem patientiam), ma invece un animo invulnerabile (invulnerabilem animum), ossia tale, che dal dolore non patisca nessuna ferita, nessun danno. E così egli crede di avere risposto trionfalmente ad Epicuro, che confondeva la sentenza di Stilpone da Megara con quella degli stoici. Infatti, benchè per i Megarici come per gli stoici sovrano bene dell'uomo fosse l'apatìa (animus impatiens); pure i primi pretendevano che dal sapiente il dolore non è nemmanco sentito; laddove i secondi ammettono che il dolore è sentito dal sapiente, ma che dal sapiente è vinto e domo (Hoc inter nos et illos interest: noster sapiens vincit quidem incommodum omne, sed sentit; illorum ne sentit quidem [2]). — Non è dell'uomo non sentire i proprii mali; ma non è dell'uomo forte non sopportarli [3]. — Il sapiente non è dunque fatto di ferro, non è una pietra, non è una rupe che non senta certe gravi iatture che gl'incolgono: ei le sente sì, ma sa pure dominarle, comprimerle, sanarle; e l'animo suo resta sempre lo stesso, placido, inconcusso, imperterrito. I mali poi di minor conto il sapiente o non li avverte punto, o li deride (aut non adnotat, aut digna risu putat [4]). — Così il sapiente non si affligge per la morte dei suoi figliuoli nè per quella dei suoi amici; perchè sopporta la morte di

[1] Veggansi i luoghi già citati.
[2] *Epist.* 9, vol. 3.
[3] *Consolatio Ad Polybium*, c. 36, vol. 2.
[4] *De Constantia Sapientis*, c. 10, 11, 19. Veggasi pure, *Epist.* 71, 74, 85, vol 3

costoro con lo stesso animo onde aspetta la sua. E come non teme della morte propria, così neppure della morte altrui si rattrista. La virtù è armonia; e tutti gli atti di essa sono concordi e armonici. Or questo accordo, quest'armonia, cessa, quando l'animo che deve star su, venga soggiogato dal dolore e dalla cupidigia. L'onestà è sicura di sè, non teme, è pronta a tutto. Dunque il sapiente non andrà soggetto a quei moti che paiono simili a turbamento? non cangerà colore? non contorcerà il viso? non tremerà? nè patirà quegli altri moti che sogliono accadere non per comandamento dell'animo, ma per inconsulto impeto di natura? — No, il sapiente non andrà esente da siffatte cose; tuttavia resterà sempre nello stesso convincimento, che, cioè, nessuna di tali cose è un male, e che da nessuna di esse vien danno alla mente [1]. —

In conformità di questi insegnamenti Seneca nelle lettere a Lucilio, e segnatamente nelle Consolazioni, si sforza di provare la inefficacia e la sconvenienza del dolore cagionato dalle avversità della fortuna o dalle violenze degli uomini. Non di rado però le ragioni imperiose della naturale coscienza gli s'impongono; ed egli non sa resistere; e da tanta indifferenza si piega poi a più miti consigli. Quindi permette all'uomo che in certi casi si commuova, senta la tristezza, e dia sfogo al dolore anche con le lagrime, purchè però non ecceda. A Lucilio, che nella persona di Flacco aveva perduto un amico carissimo, scrive: Appena oserò richiedere da te che non te ne dolga; benchè sappia tal partito esser il migliore. Ma chi mai avrà tanta fermezza, se non colui che si sarà di molto innalzato sopra la fortuna? E anche a colui il tuo caso tristissimo una qualche commozione la cagionerà certo, benchè non susseguìta da altro turbamento. E però a noi che andammo sino al pianto, si potrà perdonare, quand'esso non fu troppo, e sapemmo contenerlo. Gli occhi alla morte dell'amico non restino asciutti, ma neppure si consumino in lacrime. È da piangere, ma non dobbiamo abbandonarci ad atti sregolati di dolore (lacrimandum est, non plorandum). — E non ostante la giustezza di questi consigli, temendo Seneca che non forse Lucilio l'avesse tacciato di contraddizione, soggiunge: Queste cose te le scrivo io che piansi la morte dell'amico mio carissimo, Anneo Sereno; e la piansi tanto vivamente, che pur troppo mi debbo annoverare fra coloro che dal dolore furono sopraffatti e vinti. Ma oggi condanno il fatto mio, e riconosco che cagione di quel pianto fu il non aver mai pensato che l'amico potesse morir prima di me. E perchè non vi pensai, la fortuna, trovandomi impreparato, m'assalì subitamente [2]. —

Un tal Marcello è desolatissimo per la morte precoce di un suo figliuoletto; e Seneca manda per mezzo di Lucilio una lettera di biasimo anzichè di conforto a quel padre sventurato, il quale non seppe sostenere virilmente

[1] *Epist.* 74, vol. 3. Veggesi pure, *De Ira,* lib. I, c. I; lib. II, c. 2-4, vol. I; *Epist.* 11, 57, 85, vol. 3.

[2] *Epist.* 63, vol. 3.

il caso avverso. Ed ecco della lettera alcuni tratti: Aspetti conforto da me? Ma io invece ti dò biasimo e mala voce. Meni sì gran dolore per la perdita di un figliuoletto! E che faresti se avessi perduto un amico? Tuo figlio morì in tenera età, e dell'avvenire di lui non potevi avere speranza certa: un po' d'anni s'è spento (pusillum temporis periit) [1]. Abbiamo esempi innumerevoli di quelli che seppellirono i loro giovani figliuoli senza lacrime; e dal rogo tornarono subito al senato o ad altro pubblico ufficio, per riprendervi le loro ordinarie occupazioni. E di ciò fecero bene; perchè il dolersi non reca nessun vantaggio; e poi è tale, che ora tocca a uno e poi toccherà agli altri che restano. Infine scorre veloce il tempo che separa la persona perduta da quella che l'amava. Ma il figlio mio, dirai, è morto giovanetto ancora! — Ecchè non può darsi che se la passi meglio colui al quale è concesso di ritornar subito e di compiere il suo cammino prima che se ne senta stanco? La vita non è nè bene nè male; ma è condizione di bene e di male. Tuo figlio poteva diventare uomo modesto e prudente; ma più facilmente era a temere che non avesse imitato i perversi e corrotti costumi dei più. — Fin qui, come vedesi, è lo stoico che scrive. Ben presto Seneca s'accorge che anch'egli porta cuore di uomo e di padre; e allora ripiglia: Credi forse che io ti voglia dar consigli di durezza? che io non permetta che l'animo si commova alla morte dei nostri cari? T'inganni. Certe cose sono superiori alla nostra volontà: le lacrime ci cadono dagli occhi anche nostro malgrado, e ci alleviano l'animo. Lasciamole dunque cadere; ma non le sforziamo: alcune volte le lacrime vengono da naturale necessità; ma altre volte le facciamo noi venire alla dolce rimembranza dei nostri cari. Nell'un caso si è sotto l'impero di una legge di natura; all'altro ci lasciamo noi andare per sentimento di pietà. Le lacrime dunque escano spontanee: esse possono uscire anche dagli animi tranquilli e ben temprati. Anche il sapiente, salva l'autorità sua, pianse non rade volte, e con tanta moderazione, che nè l'umanità nè la dignità sua ebbero a patirne discapito [2]. —

In altra lettera a Lucilio, Seneca nota che il sapiente desidera la compagnia dell'amico, e ne gode; benchè secondo l'insegnamento della sua scuola ei basti a sè stesso e possa farne senza. All'amicizia il sapiente è tratto non dall'utile, come opinarono taluni stoici, ma da naturale impulso. Come ad altre cose, così pure all'amicizia è innata nell'uomo una dolce propensione (innata dulcedo). Come da natura fuggiamo la solitudine e incliniamo alla socievolezza e alla compagnia dei nostri simili, così parimenti è natura quella che ci trae a stringere amicizia. Nulladimeno il sapiente, benchè sia amantissimo degli amici, e spesso li preferisca anche a sè stesso, tutti i suoi beni ei li porterà sempre dentro di sè, e ripeterà il detto di Stilpone. Il quale a Demetrio che gli aveva saccheggiato e arso la patria,

[1] Veggasi a tal proposito anche Cicerone, *Tusculanarum Disputationum* lib. 1, c. 39, vol. 12.
[2] *Epist.* 99, vol. 4.

rapito i figliuoli e la moglie, rispose: Tu non mi hai tolto nulla: tutti i beni miei io li porto con me. Ecco l'uomo forte e strenuo, da cui la vittoria stessa del suo nemico è vinta! [1] — Ma se per Seneca è naturale la tendenza che ci lega all'amico, al figlio, alla sposa, come e perchè non dovrà essere anche naturale il dolore cagionato dalla perdita di beni a noi sì cari?

Seneca va esiliato in Corsica; ed Elvia, la madre sua, ne resta desolata. Dal luogo dell'esilio, dopo qualche tempo, manda alla sconsolata genitrice una lunga lettera per alleviarne il dolore, e si scusa di non averlo fatto prima; perchè sa che, quando il dolore è ancora recente, ogni conforto riesce inefficace, e si converte anzi in danno e strazio maggiore (Dolori tuo dum recens saeviret, sciebam occurrendum non esse, ne illum ipsa solatia irritarent et accenderent) [2]. — A sostenere con fortezza sì grave sciagura, fra le altre cose, ricorda alla madre l'esempio nobilissimo di Cornelia e di Rutilia. E a tal proposito avverte: Se è stolta indulgenza il lasciarsi sopraffare da infinito dolore alla morte dei nostri cari, è tuttavia inumana durezza (inhumana duritia) non dolersene affatto. Fra la pietà e la ragione ottimo temperamento è questo, che si senta l'amore e si comprima (Optimum inter pietatem et rationem temperamentum est et sentire desiderium et opprimere) [3]. — Assennate parole. Abbiamo un figlio che, colpito da grave sventura, scrive alla madre che n'è angosciata; e ben si capisce come in siffatte circostanze tacciano i pregiudizi del sistema, e l'animo dia libero slancio ai sentimenti e agli affetti naturali. E notate che Seneca in questa stessa lettera, a rassicurare la madre, aveva già scritto: Non credere a quel che altri ti dirà di me: io stesso ti dico come non sono un disgraziato; e aggiungo, per tua maggiore tranquillità, che tale non posso essere [4]. — Forse la filiale pietà, che forte in sè sentiva, gli dettò queste non vere parole. Sappiamo infatti quanto ei fece per essere liberato dall'esilio.

In una lettera dello stesso genere diretta a Marcia per consolarla della morte precoce del figlio, Seneca dà su per giù gli stessi ammaestramenti, ricorda gli stessi esempi, e cade nelle stesse contraddizioni. Osserva che inutile è il pianto, quando esso a nulla vale, essendo immutabili i fati che governano la nostra vita. Poi si domanda egli stesso: Ma non è forse nanaturale l'amore dei nostri cari? E risponde: Sì certamente, purchè sia moderato. E anzi, non che la perdita, ma il solo allontanamento di essi è necessaria cagione di tristezza, e travaglia gli animi anche fortissimi (At enim naturale desiderium suorum est. Quis negat quamdiu modicum est? nam ex discessu non solum amissione carissimorum necessarius morsus est et firmissimorum quoque animorum contractio). — Tuttavia l'opinione pretende più di quel che la natura richiede. E qui di nuovo uno strappo alla naturale co-

[1] *Epist.* 9, vol. 3.
[2] Altrove pensa alquanto diversamente. *Consolatio ad Marciam*, c. 1, vol. 2.
[3] *Consolatio ad Helviam*, c. 16, vol. 2.
[4] *Consolatio ad Helviam*, c. 4, vol. 2.

scienza, mettendo a confronto i costumi degli animali con quelli degli uomini. Nell'animale, ei dice, il desiderio come il dolore è breve; e l'uomo, al contrario, porta lungamente l'uno e l'altro. E la ragione, secondo lui, è, che l'uomo non desidera nè si duole in proporzione di ciò che sente, ma di ciò che vuole sentire (nec tantum quantum sentit, sed quantum constituit afficitur). E come potrebbe dirsi naturale un affetto che soggiace a tante variazioni? Il dolore, ad esempio, lo sentono più le donne che gli uomini; più gl'ignoranti che i dotti; senza dire che esso va man mano attenuandosi, e passa col tempo [1]. — Ed eccoci al solito avvicendarsi di affermazioni e di negazioni. Seneca, in difetto di buone ragioni, non sa proporci che le abitudini degli animali! E dimentica che la grandezza dell'uomo è appunto in ciò, che, dotato com'è d'intelligenza e di volontà, nei conoscimenti e negli amori può rannodare il presente al passato e all'avvenire, e può quindi eternare i sentimenti, gli affetti e i dolori suoi.

Ma ancora più contraddittorio del solito ci apparisce Seneca in quell'altra lettera consolatoria che scrisse per Polibio, al quale la morte ebbe rapito innanzi tempo un dolcissimo fratello. Anche a Polibio ricorda innanzi tutto che il pianto a nulla giova; perchè il duro e inesorabile fato non si lascia certo commuovere dalle nostre lacrime. E qui una lugubre descrizione dei mali incessanti della vita, a cominciare dal momento della nascita. Eppoi colui che piangiamo estinto o più non sente; e allora il pianto è del tutto inutile: o sente; e il pianto nostro gli sarà certamente ingrato. A Polibio restano altri fratelli; ed egli ha il dovere di porgere ad essi esempio di fortezza. Che se non ha forza di cacciar via dall'animo ogni senso di dolore, faccia di contenerlo tutto al di dentro, e prenda all'esterno un sembiante che nasconda l'interiore tristezza (Indue dissimilem animo tuo vultum, et si potes, proice omnem ex toto dolorem, sin minus introrsus abde et contine ne appareat) [2]. Non è lecito a un Polibio piangere smodatamente: egli che gode il favore e la protezione di Cesare, non ha perduto nulla, ha salvi tutti i suoi; e gli occhi debbono apparire non solo asciutti, ma lieti. Cesare vale per tutto e per tutti. (Hoc (Caesare) incolumi, salvi tibi sunt tui; nihil perdidisti; non tantum siccos oculos tuos esse, sed etiam laetos oportet: in hoc tibi omnia sunt, hic pro omnibus est) [3]. A che poi dolersi di chi non esiste più, ovvero vive vita beata? E piangere chi più non esiste, sa di mattezza; come sa d'invidia piangere chi è già felice (beatum deflere invidia est, nullum dementia) [4]. Polibio tragga conforto dalla compagnia degli ottimi fratelli, della moglie, del figlio e, soprattutti, di Cesare, del quale Seneca tesse un elogio amplissimo e, quasi direi, adulatorio per la mal dissimulata speranza che questi lo liberasse dall'esilio. Da ultimo Seneca esorta

[1] *Consolatio ad Marciam*, c. 7, vol. 2.
[2] *Consolatio ad Polybium*, c. 24, vol. 2.
[3] *Ibidem*, c. 26, vol. 2.
[4] *Ibidem*, c. 27, vol. 2.

l'amico a serbare viva la memoria di quei chiarissimi e nobilissimi personaggi che sostennero con animo inconcusso la morte dei loro cari, e a temperare il dolore nello studio delle liberali discipline [1]. A questo punto Seneca, quasi consapevole della poca efficacia persuasiva del suo verboso discorso, e come pentito, finisce ribellandosi forte alle teoriche eccessive dei suoi maestri, e facendo omaggio alle naturali leggi del cuore umano. Eccone le precise parole. Non io, così egli, richiederò da te che non ti affligga punto. So che uomini di sapienza dura anzichè forte insegnano come il sapiente non debba dolersi. Pare che a costoro non sia mai toccato un caso simile, altrimenti la fortuna avrebbe scosso la loro superba sapienza, e li avrebbe, loro malgrado, costretti a confessare la verità (Et scio inveniri quosdam durae magis quam fortis prudentiae viros, qui negent doliturum esse sapientem. Hi vero videntur nunquam in huiusmodi casum incidisse; alioquin excussisset illis fortuna superbam sapientiam, et ad confessionem veri etiam invitos compulisset [2]). Si evitino gli eccessi: il dolore non abbia nè dell'empio nè dell'insano, e sia quale si addice a un animo pio e immoto. Le lacrime scendano pure dagli occhi; ma finiscano poi: escano gemiti dal cuore; ma cessino una volta. Polibio, così reggi l'animo tuo, da riscuotere l'approvazione e dei sapienti e dei fratelli tuoi (Sic rege animum tuum, ut et sapientibus te approbari possis et fratribus) [3]. —

Nel trattato *Della Vita Beata* discorrendo con la solita enfasi dell'apatìa e della imperturbabilità del sapiente, mette in bocca ai suoi avversarii la nota accusa: Tu parli ben diversamente da quel che fai; perchè all'annunzio della morte della consorte e dell'amico tu piangi come piange ogni mortale. A questa pungente accusa egli non sa rispondere altrimenti che così: Io non sono un sapiente. E mal dissimulando l'animo suo corrucciato della mordace interrogazione, soggiunge: Io non sono un sapiente e nol sarò [4]. — Magra risposta! pur troppo magra, ma efficace a dimostrare la inanità e l'incoerenza di certe opinioni pregiudicate e ripugnanti a natura.

Mentre in Seneca si nota di frequente questa lotta più o meno palese fra lo stoico e l'uomo, fra le negazioni del sistema e le affermazioni della naturale coscienza; in Epitetto questa lotta apparisce meno; ed egli nell'argomento che trattiamo si addimostra assai più desolante. Volendo educare l'uomo alla noncuranza del dolore e dei mali che ne sono la cagione, scrive: Che cosa mai sono le guerre, le sedizioni, le pubbliche calamità, gli eccidii delle città? Quello stesso che è la morte di molti buoi e di molte pecore. Che importa se i nidi di molte rondinelle o di molte cicogne sieno distrutti per un incendio o per altra cagione? Lo stesso dicasi degli uomini; i quali differiscono dagli animali per la comunione della vita, la fedeltà, la verecondia, la cautela, la

[1] *Consolatio ad Polybium*, c. 31, 32, vol. 2.
[2] *Ibidem*, c. 37, vol. 2.
[3] *Ibidem*, c. 37, vol. 2.
[4] *De Vita Beata*, c. 17, vol. 1.

prudenza; sicchè, quando di questi beni è conservato il possesso, riman salva l'umana dignità. Le donne sono rapite, i figliuoli menati in ischiavitù o anche strozzati. È questo un male? No. Gli esilii, le carceri, le catene, la morte, sono cose del tutto indifferenti, appunto perchè non dipendono dalla nostra volontà. Quando vedi (sono testuali parole dello stoico di Ierapoli), che altri piange per la morte di un congiunto o per la lontananza di un figliuolo o per la perdita della roba, non credere che questo tale, a cagione delle cose estrinseche, patisca alcun male vero. Ma tu distinguerai teco stesso subitamente, e dirai: questi è tribolato non dall'accaduto, poichè lo stesso accadimento non dà nessuna tribolazione a un altro, ma egli è afflitto dal concetto che ha dell'accaduto. Ciò non ostante, tu non farai difficoltà di secondare il suo dolore in parole e anche, se occorre, di sospirare insieme con lui; ma bada che tu non avessi a sospirare di cuore (Μέχρι μέντοι λόγου μὴ ὄκνει συμπεριφερέσθαι αὐτῷ, κἂν δ'ὕτο τύχῃ, καὶ συνεπιστενάξαι· πρόσεχε μέντοι μὴ καὶ ἔσωτεν στενάξῃς [1]). — Quanta carità di consiglio, quanta sincerità di compatimento! Già lo stesso autore delle *Tusculane Disputazioni* aveva prescritto una compassione che non iscendesse mai fino al cuore. (An sine misericordia liberales esse possumus? Non enim suscipere ipsi aegritudinem propter alios debemus; sed alios si possumus levare aegritudine) [2]. Come se potessimo efficacemente alleviare le altrui sciagure senza sentirle profondamente nell'animo.

E anche in Marc' Aurelio leggiamo che nessun dolore è per la mente; che nessun male va sino all' interno dell'uomo [3].

Da tutte queste citazioni apparisce ben chiaro che l'apatìa e l'atarassìa degli stoici non è altro in fondo, se non la conseguenza necessaria delle dottrine teocosmiche e psicologiche da loro professate. Dubbiosi o non credenti circa l'esistenza di un Dio sostanzialmente distinto dalla universale natura; dubbiosi o non credenti circa la sorte futura delle anime nostre; convinti della inesorabilità del fato e della ferocia della cieca fortuna, che cosa avevano essi a fare se non persuadere a sè stessi e agli altri la vacuità del dolore, per non sentirlo o sentirlo men vivo e pungente? Quindi nell'apatia e nell'atarassia stoica mi sembra di vedere un certo difetto di coraggio e di fortezza vera. E già Seneca apertamente confessa di non consentire con quelli che si cacciano nelle quotidiane tempeste della vita, e si sforzano di combatterne le difficoltà con grande animo. Il sapiente, nota egli, sopporterà, ma non eleggerà queste fortunose vicende; e vorrà vivere piuttosto in pace che in lotta (Sapiens feret ista non eliget, et malet in pace esse quam in pugna) [4]. — E poi sappiamo che, secondo gli ammaestramenti della scuola, quando il sapiente non le potrà più sopportare, ei conosce quel che gli resta a fare:

[1] Arriano, *Op. cit.* lib. I, c. 28.

[2] *Tusculanarum Disputationum* lib. IV, c. 26, vol. 12.

[3] *Commentationum* etc. lib. VIII, § 28. Veggasi pure, *Ibidem* lib. IV, § 3; lib. V, § 26.

[4] *Epist. 28*, vol. 3.

esce di vita come che sia, e se ne libera una volta per sempre. Ed ecco perchè in mezzo a tanta copia d'insegnamenti e di esempi risguardanti la fortezza, la serenità, la immutabilità dell'animo del sapiente stoico, c'incontriamo in pagine che rilevano sensi di acuto dolore e di mal dissimulata tristezza. E qua s'impreca alla cieca e inesorabile e malvagia fortuna, e là accenti di sdegno e d'ira scoppiano contro i mali dell'esistenza, contro una vita che è vita di pianto e di supplizio atroce e continuo!

Conformemente a queste dottrine, Seneca e gli altri stoici condannano esplicitamente, quale affetto biasimevole e però indegno del sapiente, la misericordia, ossia il rattristarsi per le altrui sciagure, il partecipare alle altrui tribolazioni, il sentire insomma compassione per i dolori altrui. E Seneca, pur confessando che molti hanno in conto di virtù la misericordia, e chiamano uomo dabbene il misericordioso, ha un trattato apposta per dimostrare come l'animo del sapiente deve sempre e interamente liberarsi da questo affetto come da morbosa tendenza. L'uomo per lui non deve essere misericordioso, ma clemente; e la clemenza per lui è la temperanza dell'animo nell'esercizio della facoltà di punire; è la mitezza del superiore verso l'inferiore nell'uso del castigare; è l'animo inclinato alla mitezza nell'esercizio del diritto di punire. In altri termini la clemenza, secondo Seneca, si oppone alla crudeltà. A detta poi di Diogene Laerzio, gli antichi stoici vietavano al sapiente l'uso non solo della misericordia ma anche della indulgenza e della clemenza, sicchè il sapiente non perdona nè rimette la pena a chiunque l'abbia dalle leggi debitamente meritata [1]. Pare che lo stesso Seneca riconosca in queste massime una certa durezza almeno apparente. Imperocchè ei si domanda: Ma da tutto questo si dovrà forse conchiuderne che la setta stoica sia veramente dura e crudele? che essa porga ai principi e ai re non miti consigli? Niente affatto. Nessuna setta è anzi più benevola e più indulgente e più amante degli uomini: nessuna è più intenta al comun bene di tutti e di ciascuno. Il sapiente stoico fa quanto farebbe chi è comunemente chiamato uomo misericordioso. Il modo solamente è diverso. Il sapiente quel che fa, lo fa con animo ilare, sereno, immoto, imperturbato; mentre è una vera debolezza e imbecillità di animo il commuoversi al pianto altrui. Il compatimento, la commiserazione è un difetto, una imperfezione: il sapiente è propenso a lenire i castighi, a soccorrere gli infelici; ma l'animo, ma il volto suo non si commuove, non si deprime punto alla vista del mendico o del vecchio impotente (vultum quidem non diiciet nec animum [2]). — Altrove, lo abbiamo già veduto, Seneca permette al sapiente che al più il sembiante esteriore lo atteggi pure a compassione, ma non mai l'animo. N'andrebbe la dignità e la grandezza del sapiente.

Educati ormai nello spirito vivificante della cristiana carità, teoriche siffatte ci metton ribrezzo. Più grande e dignitoso per noi non è l'uomo che nell'animo resta indifferente alle altrui sciagure, bensì l'uomo che allo spirito elevato

[1] *Op. cit.*, lib. VII, c. 1, n. 123.
[2] *De Clementia*, lib. II, c. 6; *De Ira*, lib. II, c. 17, vol. I.

accoppia la sensibilità più delicata. Più forte e meglio temprato non è chi da sè respinge ogni interiore tristezza, ma chi la sente viva e profonda, e pure sa contenerla e ordinarla a nobile fine. Gli stoici pretendono vietarci la compassione, come affetto indegno del sapiente e del virtuoso; mentre al contrario essa costituisce una parte ragguardevolissima della nostra sociale natora. E veramente, quale è l'uomo che pregiamo più, colui che alla perdita di persona carissima rimane del tutto indifferente, ovvero colui che le serba nel cuore affetto vivo e costante, e alla memoria di essa consacra il dolore dell'animo travagliato? Impedirci il senso del dolore per le proprie e le altrui iatture è un avvilire, è, per dippiù, un aggravare le nostre sofferenze. Quando la morte inesorabile ci porta via l'adorato genitore, la madre dolcissima, l'amico sincero, non torna forse a conforto efficacissimo il mesto e affettuoso ricordo che ce ne resta nell'animo? Una madre sentirebbe di essere una donna snaturata e codarda, se l'indomani della morte del diletto figliuolo si riconoscesse priva di ogni dolore. Noi certamente non vogliamo negare alla filosofia stoica il merito di avere insegnato a frenare gli eccessi dei nostri appetiti; ma non possiamo accettarne i precetti che sono ingiuriosi alla natura e alla dignità vera dell'uomo. E Seneca stesso dimentica che nel Trattato *Della Vita Beata* [1], ammette come il sapiente possa ben avere commiserazione di qualcuno (misereri alicuius); e che nella lettera consolatoria diretta a Polibio [2], tra le altre virtù di Cesare, dà lode anche alla *misericordia* di lui. Felici, ma pur vere contraddizioni. La misericordia, la compassione e, secondo gli antichi stoici, anche la clemenza, non ha ragione nel sistema stoico. Come e a che soccorrere il povero, l'infermo, il disgraziato, se l'indigenza, la malattia, il dolore e sino la morte, non è male vero, ma solo apparente, ossia è male solo per la falsa opinione che se ne ha? Sicchè quando io vedo Seneca volere che il sapiente si mostri clemente e benefico, ma non mai sia compassionevole nell'animo, mi pare che egli miri in fine più al commodo del suo sapiente, che al sollievo degl'infelici. Vietando ogni commiserazione, si vuole liberare il sapiente da ogni fastidio e rincrescimento che egli potrebbe provare alla vista degli altrui malanni: si vuole vivificarne e temperarne l'animo di contro agli avversi colpi della cieca e crudele fortuna, potendo da un momento all'altro incogliere a lui il danno che vede accaduto ad altri. In fondo dunque alla stoica clemenza del sapiente di Seneca vedo balenare la luce sinistra di un brutto e pauroso egoismo.

Non solo il dolore ma anche l'amore ci è vietato dagli stoici. Ed è ben naturale. Come si potrebbe infatti vietare all'uomo il dolersi, quando gli si permettesse l'amare? Se l'uomo può ragionevolmente amare, con pari ragione può lamentare la perdita della cosa amata. Or ci basti sapere, che dagli stoici l'amore di per sè è designato come affetto pericoloso e dannevole. Seneca reca a prova la risposta data da Panezio a un giovinetto, il quale do-

[1] *De Vita Beata*, c. 24, vol. 1.
[2] *Consolatio ad Polybium*, c. 32, vol. 2. Veggasi pure, *Epist.* 37, vol. 3.

mandava al famoso stoico greco se al sapiente convenisse amare. E la risposta è così riferita da Seneca: Checchè sia del sapiente, si vedrà poi: a me e a te che siamo ben lontani dall'esser tali, non conviene punto lasciarci andare a tendenze che ci commuovono, ci fan deboli, impotenti, soggetti agli altri e vili a noi stessi. Imperocchè, se la persona amata ci guarda bene, noi siamo commossi dalla sua umanità: se al contrario ci spregia, noi sentiamo corruccio per la sua superbia. La corrispondenza nell'amore ci soggioga, l'opposizione c'irrita e ci rende bellicosi. Consapevoli dunque della nostra debolezza, procuriamo di frenarci e di non abbandonare l'infermo animo nostro nè al vino nè alle forme esteriori, nè alla piacevolezza nè alle altre attraenti blandizie. Fin qui le parole di Panezio, qualificate come nobili parole da Seneca. Il quale aggiunge: Ciò che Panezio disse dell'amore, io lo estendo a tutti gli affetti. Per quanto è in noi si eviti un luogo sdrucciolevole, se si sta malfermi anche in luogo asciutto. E a questo proposito si oppone la solita difficoltà, cioè che la morale stoica pretende troppo, ed è sopra alle forze umane; ed egli ha la solita risposta, che, cioè, se si vuole, si può; ma non si vuole, e allora si dice che non si può [1]. — Sentenza vera, ma fino a un certo punto, e non già nel caso nostro. Lo stoicismo pretende che l'uomo non ami nè si dolga. E vi par poco? Ma finchè l'uomo sarà quel che è, e sentirà i bisogni potenti di sua natura, egli amerà; e, contristato nei suoi amori, si sdegnerà; e piangerà, sopraffatto dalle difficoltà della vita. Io qui non parlo di certi moti appetitivi che si sottraggono all'impero della volontà, bensì di quelli che sono liberamente voluti. E il dolore, lo sdegno, l'amore, non possono dirsi in sè nè onesti nè disonesti: diventano l'una cosa o l'altra, secondo che serbano o no i fini della persona umana, ordinati e subordinati al fine sostanziale e supremo di essa. E chi oserà condannare come male morale l'amore ordinato degli uomini e delle cose che ci circondano? E non conferisce efficacemente al nostro perfezionamento etico lo sdegnarci, il rattristarci alle colpe nostre e alle altrui? Contro alle leggi imperiose della natura il fasto dottrinale, i pomposi ragionamenti, o meglio i sofismi di una scienza senza intelletto d'amore varranno un bel nulla. La natura vi si ribella sempre, ed essa non oppone ragionamenti veri a ragionamenti errati: essa confuta resistendo e affermandosi col fatto, e passa sopra alle vuote e insane formole dei falsi sistemi: come il filo d'erba spacca lo scoglio che gli faceva impedimento, e s'erge ritto nel suo stelo.

Il cristianesimo, rispettando le leggi inerenti alle nostre naturali attività, e d'altra parte volendo che i fini di esse sieno ordinati al fine supremo dell'umana natura, non ci vieta punto di commuoverci e rattristarci ai mali che possano incogliere a noi o colpire i nostri simili; ma solo c'impone che il senso di questi dolori non c'impedisca, ma anzi attui più e meglio il perfezionamento morale della nostra persona. Ed è notevole come negli Evangeli [2]

[1] *Epist. 116*, vol. 4.
[2] *Matth.* IX, 13; XII, 7; XXIII, 23. *Luc.* V, 7; X, 37.

e nelle Lettere Apostoliche [1] la misericordia che il cristiano ha da esercitare verso il prossimo, sull'esempio della misericordia incessante e inesauribile di Dio e del suo Divin Figliuolo a pro del genere umano [2], è significata generalmente con lo stesso greco vocabolo (ἔλεον) col quale Diogene Laerzio designa appunto quell'affetto che in senso assoluto è vietato dagli stoici, e che da essi vien definito come un'affezione dolorosa proveniente dalla sciagura ingiustamente toccata ad altri (ἔλεον μὲν οὖν εἶναι λύπην ὡς ἐπ' ἀναξίως κακοπαθοῦντι [3]. — Ma in quei primitivi documenti cristiani, che certamente non contengono trattati filosofici o discussioni scientifiche, parla al proposito e con la più efficace eloquenza il fatto di Gesù. Vedendo egli le turbe scalmanate e sbandate, quasi pecorelle senza pastore, impietosito di loro le istruisce e satolla [4]. S'incontra nella desolata vedova di Naim piangente la immatura perdita dell'unico figliuolo che traevano al sepolcro; ei sente pietà di lei, e a lei rende vivo il morto figliuolo [5]. Come parimenti si muove a pietà del lebbroso che a ginocchia piegate gli chiede di essere mondato, e lo guarisce [6]. Dà un grande sospiro dal cuore, quando gli presentano un sordomuto, e ne invocano la guarigione [7], e quando i farisei gli chiedono dal cielo un segno per tentarlo [8]. Lazzaro s'ammala e muore; e Gesù si risolve di andare alla casa della sventura per consolarvi le afflitte sorelle del perduto amico. Mentre è per giungervi, alle lacrime di quelle e dei circostanti freme nello spirito, si commuove e scoppia in lacrime [9]. Gesù si appressa a Gerusalemme; e, pensando alle calamità che ad essa sarebbero un tempo accadute, piange sopra le future sorti di quella città [10]. Gesù è condotto al supplizio; e lui seguono gran turba di popolo e donne, le quali piangono e lamentano lui. Ed egli, rivolto a loro, dice: Figliuole di Gerusalemme, non vogliate piangere sopra di me, ma sopra di voi stesse e dei figli vostri [11]. Nel campo degli olivi, quando Gesù si vede la morte vicina, ne sente orrore, la solitudine lo spaventa, ed egli soffre le ambasce del tedio, del timore e della mestizia [12]. È straziante la preghiera di lui a Dio Padre, com'è ammirabile la sottomissione piena, il sacrifizio intero, che fa di sè alla volontà divina. E lo sgomento e l'inquietezza e le lotte interiori e le ineffa-

[1] *Ad Rom.* I, 31; IX, 23. *Jac.* II, 13, 17.

[2] *Marc.* V, 19; IX, 21. *Luc.* I, 50, 54, 58, 72, 78. *1. Ad Cor.* VII, 25; *Ad Rom.* IX, 15, 23; XI, 30, 32; XV, 9; *Ad Ephes.* II, 4; *Ad Hebr.* IV, 16; *1. Ad Tim.* I, 13; *2. Ad Tim.* I, 18; *Ad Titum*, III, 5. *1. Petri*, I, 3, 10. *Jud.* 21.

[3] *Op. cit.* lib. VII, c. I, n. 111.

[4] *Matth.* IX, 36. Marc. VI, 34; VIII, 2.

[5] *Luc.* VII, 13.

[6] *Marc.* I, 41.

[7] *Marc.* VIII, 34.

[8] *Marc.* VIII, 12.

[9] *Ioh.* XI, 33-35.

[10] *Luc.* XIX, 41-42.

[11] *Luc.* XXIII, 27-28.

[12] *Marc.* XIV, 33, *Matth.* XX, 6, 37,

bili angosce dell'animo? tutto questo ei non l'occulta, nè ostenta il contrario di ciò che sente, ma con la semplicità e la sincerità degli eroi palesa i suoi sentimenti, e ne vuol testimoni anche alcuni dei suoi discepoli. Onde a buon diritto l'Apostolo Paolo potè dire che Gesù, avendo nella sua vita terrena con alto grido e con lacrime offerto preghiere e suppliche a colui che poteva sottrarlo dalla morte, fu per la sua pietà esaudito [1].

In questo atteggiamento di Gesù uno stoico non riconoscerebbe certo il suo sapiente dall'apatìa e imperturbabilità perfetta. Ma un tal sapiente di cui già conosciamo che cosa sia e quanto valga, l'ammiri pure chi voglia. A noi la figura di Gesù, che mostra così chiaramente e confessa e quasi insiste a far credere le vere condizioni di nostra natura, ci appare tanto più amabile e grande e sublime!

E i discepoli di Gesù si studiarono di parere e di essere qual parve e fu il maestro. Pietro, pentito del tradimento suo, cerca nel pianto il conforto dell'espiazione e del perdono [2]. E Paolo invita i fedeli di Roma a rallegrarsi con chi è allegro e a piangere con chi piange [3]. Ai credenti di Corinto dichiara che si è fatto debole con i deboli per guadagnare i deboli. A tutto si è fatto tutto, affine di salvare tutti [4]. In grande afflizione e distretta di cuore, con molte lacrime scrive a loro in altra lettera, non perchè se ne rattristino, ma perchè conoscano quale dilezione speciale abbia per essi [5]. Partecipa alle tristezze dei Filippesi, e si affanna di quanto loro riguarda più che nessun altro [6]. Con lacrime parla di certuni che procedevano da nemici della croce di Cristo [7]. Dì e notte serba incessante memoria di Timoteo; e, memore delle costui lacrime, desidera di vederlo, per esserne riempito di gioia [8]. Gli annunzia tempi difficili e qualità pessime di uomini che prevarranno, e tra queste qualità indica la mancanza d'affezione [9]. Ai seniori di Efeso annunzia di avere servito a Dio con ogni umiltà e lacrime; e che per tre anni giorno e notte non desistette dall'ammonire con lacrime ciascuno di loro. Addolorati quei fedeli principalmente per la parola da lui detta, che, cioè, non lo avrebbero più veduto, si fece un gran pianto; e cadendo sul collo dell'Apostolo, lo colmavano di baci [10]. Il sapiente stoico si vanta di nulla curare le sue mortali spoglie; e sieno esse seppellite o bruciate o anche divorate, per lui è tutt'uno. E noi sappiamo con quanta pietosa cura fu da persone devote raccolto e conservato il corpo esanime di Gesù.

[1] *Ad Hebr.* V, 7.
[2] *Luc.* XXII, 62. *Matth.* XXVI, 75. *Marc.* XIV, 72.
[3] *Ad Rom.* XIII, 15.
[4] *1ª Ad Cor.* IX, 22.
[5] 2ª *Ad Cor.* II, 4.
[6] *Ad Philipp.* II, 20, 27.
[7] *Ad Philipp.* II, 18.
[8] 2ª *Ad Tim.* I, 4.
[9] 2ª *Ad Tim.* III, 3.
[10] *Actor. Apost.* XX, 17-38.

E negli *Atti degli Apostoli* leggiamo che con molto pianto uomini timorati seppellirono Stefano, il primo martire della nuova fede [1].

Si dica quel che si dica, io qui trovo l'uomo, qual è nelle sue naturali condizioni, non quale lo sognano certuni dall'animo più o men pregiudicato. Lo stoico derida pure chi afflitto dal proprio o dall'altrui dolore, va fino alle lacrime; a me pare che non mai la nostra natura risplenda tanto verace, quanto nell'uomo che sente le proprie e le altrui miserie, e fortemente se ne commuove e affligge, lasciando a sè e agli altri il dolce conforto che il dolore non è senso ignoto; e lo provano tutti; perchè tutti riconoscano in esso un mezzo efficacissimo a progredire nelle vie della moralità e a rendersi degni delle speranze immortali. Dunque il non commuoversi e rattristarsi ai propri e agli altrui mali per fini sì alti non è da più, ma da meno dell'uomo!

Mentre gli Ateniesi deliberavano di stabilire, ad esempio di quei di Corinto, uno spettacolo di gladiatori, Demonatte venne in parlamento, e disse: O Ateniesi, non mettete questo affare ai suffragi, se prima non distruggete l'altare della compassione [2]. — Parole che onorano la filosofia del comun senso morale. E pure a che altro mira l'apatìa e l'atarassìa stoica, se non a distruggere nel cuore degli uomini quell'altare? Ma finchè splenderà una scintilla sola della legge cristiana dell'amore, la carità pietosa verso di noi e verso dei nostri simili sarà il vanto delle generazioni umane, sarà la sorgente inesauribile a cui le anime tribolate attingeranno sempre aiuto e conforto nell'arduo cammino della vita. Nè questo può mai opporsi all'esercizio della virtù. Che anzi, nel sermone del Monte, Gesù, come osservammo a suo luogo [3], annunzia che le persecuzioni, le avversità, i travagli e le lotte di ogni genere sono condizioni essenziali al nostro perfezionamento morale, e altrettante sorgenti di beatitudine promettitrice di una beatitudine piena, interminata e suprema. Onde richiese dai discepoli suoi, che dalle sofferenze e dalle calamità della vita avessero preso argomento di esultanza e di gioia sublime! Dottrina ignota al mondo pagano. E veramente qual dei filosofi antichi si elevò all'idea di considerare i dolori della nostra terrena esistenza come occasione di godimento e di giubilo? Degli stoici più ammirati in quest'ordine d'idee, altri, lo vedemmo già, voleva che sopra i mali della vita si piangesse, altri al contrario che si ridesse, e altri che questi mali non si curassero, e che anzi si disprezzassero. Più in alto non guardò la sapienza pagana. E mentre Seneca augura al suo sapiente una vita di pace e non di lotta, Gesù dice di sè, che è venuto a metter non pace ma spada, volendo che tutti i nostri appetiti, anche i più onesti e santi fossero subordinati al fine supremo della nostra natura [4]. E poichè a tanto non si può giungere senza far viva opposizione alle nostre

[1] *Actor. Apost.* VIII, 2.
[2] Luciano nella vita di Demonatte, vol. 2, p. 221, ediz. cit.
[3] Parte II, c. III.
[4] *Matth.* X, 35-39. *Luc.* XII, 51-53.

disordinate propensioni, Gesù dichiara che omai il regno dei cieli è sforzato, e i violenti lo rapiscono [1]. E se Paolo scrive che Gesù è la pace nostra [2], vuol significare che Gesù ci ha procurata quella serenità interiore, la quale è fondata nella riconciliazione del nostro spirito con Dio e nella certezza delle speranze immortali. Onde Gesù stesso ebbe a dire: Pace vi lascio, la pace mia dò a voi; ma non come la dà il mondo, la dò io a voi [3].

Gli stoici antichi pel magistero di Panezio, e i recenti per la penna di Seneca, vietano all'uomo, come testè notammo, in un col dolore anche l'amore. Lasciando stare per ora ogni altra osservazione al proposito, ditemi: si può concepire più vivo contrasto tra cotesta opinione e la parola di Gesù, che insegna ad amare dopo Dio e per Dio e in Dio noi stessi e gli altri uomini e le cose tutte? Parola così nobile e universale e solenne non fu pronunziata prima di Gesù; e dopo di Gesù nessuno ancora disse di più e di meglio,

SALVATORE TALAMO.

[1] *Matth.* XI, 12.
[2] *Ad Ephes.* II, 14.
[3] *Ioh.* XIV, 27.

COMMENTARIO DI PIETRO PAOLO MUZIANO RELATIVO AGLI OFFICIALI DEL COMUNE DI ROMA

NEL SECOLO XVI

L'inedito documento, che presento, risguardante gli officiali del Comune di Roma nel secolo decimosesto, potrà giovare a maggiormente chiarire quel periodo della storia comunale, e specialmente ciò che riguarda la parte amministrativa ed i molteplici officii ch'erano esercitati dal Comune stesso. È stato da me trascritto nella biblioteca Vittorio Emanuele (*Cod. Sessoriano 166*); e contiene un diligente commentario di Pietro Paolo Muziano, o Musciano, fatto con l'intendimento di dare l'elenco di tutti gli addetti all'amministrazione comunale di Roma, ed insieme di registrare quanto ciascuno di essi annualmente percepiva, in varie occasioni, sia in danaro che in generi alimentari. Questo è esplicitamente lo scopo dell'autore; il quale afferma altresì di esibire nel suo commentario tutto ciò che in ventisei anni di pratica e di osservazioni aveva con la propria esperienza raccolto. La copia però, che ne abbiamo, è scorretta in diversi luoghi, ed io ho emendato alcuni degli errori più manifesti.

Il codice è cartaceo in folio, con rilegatura in pelle, adorna dello stemma comunale di Roma S. P. Q. R. in lettere dorate; non porta data, ma è facile dedurla dal nome dei Conservatori ch'erano in carica, ed ai quali il Muziano dedicò il suo lavoro. Essi sono: Onofrio Camajani, Ippolito Salviani e Marco Antonio Palosi o Paluzzi; i quali si sa essere stati eletti a quell'ufficio pel trimestre Aprile-Giugno 1565, e confermati poi per i tre mesi successivi.

Ed infatti dei tre medesimi Conservatori ho trascritto nella biblioteca Corsini (*Cod. 33. D. 26*) un altro inedito documento con la data 5 Luglio 1565, nel quale essi raccolsero diligentemente dagli Statuti di Roma tutto ciò che maggiormente poteva interessare le loro attribuzioni. Quantunque sia nota la materia

o raccolta o compendiata in questo scritto, gioverà peraltro riportare l'introduzione premessavi dai citati Conservatori; la quale dimostra l'indole e il lodevole scopo che si prefissero in siffatta compilazione, ed ha affinità di materia con lo scritto del Muziano. Eccone il tenore:

Honofrius Camajanus, Hippolitus Salvianus, M. Antonius Palosius
Urbis Conservatores S. P. Q. R.

Non aliorum operum amplificatores, sed potius administratores quidam adhibiti, vestras sanctissimas leges, latius sua sede diffusas propriis sententiis deligendas constituimus; ut in conspectu positae, civium animis voluptatem simul cum utilitate praebeant; et gubernacula Reipublicae tractantibus, longae inquisitionis labor absit. Est namque magna sane varietas negociorum in administranda Republica: idcirco varias quoque leges conscriptas a majoribus nostris esse videmus; sed in hoc brevi opusculo scientiae praesertim Capitolinae ratio ipsa expedita est. Nec cuncta complecti est animus, quae magno librorum volumine accuratissime suis scriptis comprehensa leguntur, sed quaedam potissimum fundamenta dignitatis vestrae, ut in aperto ac propatulo, tamquam suo loco digesta per ordinem, in rebus gerendis successoribus nostris lumen afferatur. Valete. III Non. Iulii MDLXV.

A questo proemio è soggiunto l'indice di 39 capitoli estratti dagli Statuti della città, e relativi ai doveri ed alle incombenze dei singoli officiali del Comune.

Tornando ora al documento principale, debbo avvertire, essere poco noto chi fosse il Muziano o Musciano, il diligente e paziente raccoglitore delle notizie relative agli officiali del Comune di Roma. Il Gigli [1] riferisce che Pietro Paolo Muziano, nel trimestre Luglio-Settembre 1561 fu caporione del Rione Colonna; di altri suoi antenati e discendenti ho potuto raccogliere le seguenti notizie.

Un Francesco Musciani nell'anno 1317 è nominato fra gli *Statutarii mercatantiae Urbis*, i quali ebbero l'incarico di riformare gli ordinamenti di quella corporazione [2]. Nel codice di questi

[1] Cod. Sessoriano 334 p. 86.
[2] Gatti, Statuti dei mercanti di Roma p. 1, cfr. p. XV.

statuti è pure ricordato negli anni 1319 e 1322 un Giovanni Musciani, egualmente fra gli *Statutarii* [1]; e nell'anno 1327 un « Ioannes Oddonis Musciani », come console dell'arte della mercanzia [2]. Nel 1328 si trovano « Ioannes Musciani » eletto statutario, e « Ioannes Mathei Musciani » eletto consigliere della mercanzia [3]. Lo Jacovacci, nel suo lavoro *Famiglie romane* [4] al 1329 nota un « Nicolaus Musciani »; e Tommaso Musciani fu uno dei sette riformatori, che nel 1363 furono a capo della pubblica amministrazione della città [5]. Un altro « Nicolaus de Muscianis » negli Statuti dei mercanti è ricordato come protonotario nell'anno 1399 [6].

Lo Iacovacci (op. cit.) all'anno 1401, registra « Amoratus de Muscianis de regione Columnae sepultus in ecclesia s. Mariae in Sinodochio, alias Treyo. Nella parete sinistra sul principio della grande corsia dell'ospedale di s. Gio. in Laterano esiste una moderna iscrizione sostituita ad altra che vi era anticamente dipinta, la quale ricorda come nel 1404, Margherita vedova di Paolo Musciano lasciò alcuni fondi a quell'ospedale [7]. Al 1432, lo Iacovacci nomina « Ieronimus de Muscianis de regione Pineae ». Marco Guidi nel registro degli officiali di Roma del 1447 [8] nota quale caporegione di sant'Eustachio Antonio di Francesco de Muscianis. Al 1452, lo Iacovacci ricorda una « D. Jacoba relicta quondam Pauli de Muscianis », e nel 1461 il medesimo registra un « Paulus Muscianus de regione Parionis ». In un mandato camerale [9], in data del 31 Gennaio 1466, « Antonius de Muscianis » è detto uno dei fedeli dei Conservatori, e preposto insieme ad alcuni altri al registro del sale in Campidoglio. Lo Iacovacci ricorda parimenti un Antonio de Muscianis all'anno 1473, e poi al 1477, nominandolo « Antonius quondam Francisci de Muscianis de regione s[ti] Eustachi ». Questo Antonio Musciani nell'anno 1488 ristaurò il monumento sepolcrale della propria famiglia nella

[1] Statuti dei mercanti p. 63, 65.
[2] L. c. p. 66.
[3] L. c. p. 73.
[4] Cod. Vat. Ottob. 2255 p. 1250.
[5] Statuti dei mercanti p. 91; Vitale, Storia dipl. dei Senatori di Roma p. 290.
[6] L. c. p. 120.
[7] Forcella, Iscr. delle chiese di Roma VIII p. 133, n. 344.
[8] Tommasini, Memorie della r. Accad. dei Lincei, Serie IV vol. 3 p. 211.
[9] Arch. di Stato di Roma M. 1464-1466 fol. 150.

chiesa di s. Pantaleo, apponendovi una iscrizione commemorativa de' lavori ivi compiuti [1]. Dallo Iacovacci sono pure menzionati: nel predetto anno 1488 « Sabina uxor Antonii de Muscianis »; nel 1494 « Franciscus de Muscianis »; nel 1495 « Jacobus Antonii de Muscianis, sepultus in ecclesia s. Pantaleonis ».

I mandati del 1535 ricordano « Lucas Mutianus », e quelli del 1548, in data 17 Gennaio ce lo descrivono « Lucas Mutianus scriptor dñorum Conservatorum » [2]. Nel quale ufficio è pure ricordato da un *bando* della collezione Casanatense [3], in data 12 Gennaio 1549, firmato: « De mandato. Lucas Mutianus C. Conservat. scriptor ». E nell'istessa serie dei bandi si trova, dal 1593 al 1600 inclusive, Pietro Paolo Muziano « scriptor Illust. DD. Cons. », ed in questa qualifica sono da lui firmati tutti i pubblici bandi, che possono vedersi nella citata collezione [4]. Questi è assai probabilmente il figlio del redattore del commentario; il quale sembra essere stato egualmente scrittore dei Conservatori, dicendo nel proemio che nei suoi figli era stato prorogato l'officio da lui sostenuto.

L'Amayden [5] finalmente ricorda eziandio il luogo di dimora e dà altre notizie della famiglia Muziani, che si riassumono in queste: « Avevano i Musciani la casa cospicua nella piazza di s. Pantaleo: per la parte di dietro era casa grande, accomodata poscia a molti usi, rimanendo solamente la porta di marmo grande con l'arme in mezzo, qual'è inquartata, il primo quarto è una coccia che portano sul cappello o sulle spalle i peregrini che vanno a s. Giacomo di Gallizia, d'argento in campo rosso, e l'aquila imperiale incoronata in campo d'oro ».

Premesse queste notizie intorno l'autore e la sua famiglia, ecco il testo del commentario da lui compilato:

Inclyto Populo Romano P. Paulus Mutianus cons.ʳ s.

Vetus est sententia literarum tradita monumentis, et sapientissimorum hominum testimonio comprobata, neminem sibi soli natum esse, sed omnes homines hominum causa esse generatos. Quod ego mecum ipse cum attentus cogitarem; et cum illud simul in mentem veniret, nullam esse maiorem pie-

[1] Forcella, op. cit. tom. IV p. 547, n. 1316.
[2] Arch. di St. M. 1535-37, fol. 40; 1548-51, fol. 5.
[3] Collez. Casanat., Bandi ed Editti vol. I n. 65.
[4] Ibid. vol. II e III.
[5] Fam. nob. Romane, Cod. Casanat. E. III, 11, p. 573.

tatem quam quae a civibus patriae debetur, quippe cum in hac sua charitas omnis includatur: nihil spectavi magis ab ineunte aetate quam ut publicis comodis, quantum in me situm esset, opera, cura, studio servire, ac meum quidem animum, meaque officia quaecunque sunt, recordor libentius quam comemoro. Quod autem in primis utile ac necessarium duxi: ut ii magistratus qui ad tempus creari solent, certam et distinctam Reipublicae administrandae scientiam haberent, neque solum sine errore, sed etiam sine labore in suo munere versarentur: dedi operam ut colligerem ea quae XXVI annorum usu, quos fide maxima, cura non vulgari, in rebus ad patriam pertinentibus consumpsi, partim agendo, partim observando didiceram. Erit autem haec, nisi fallor, quasi norma quaedam qua tum Conservatores Illm̃i tum caeteri Magistratus ubi poterunt in tuenda semper atque amplificanda Capitolii dignitate; in quo vehementer laetor, quod hic a me compositus comentarius testis erit perpetuae benignitatis, qua me patria complexa est ac fovit, officiis meis in meorum filiorum vita humanissime prorogatis: et ipsae literae a me scriptae, quo semper ipse erga cives meos amore, qua observantia fuerim, etiam me mortuo declarabunt. Iam vero illud est mihi magnopere iocundum, quod alii fortasse, qui maiora praestare possunt, excitabunt ad similes curas, et in publicum quicquid in iis facultatis, quicquid erit ingenii, libentissime collocabunt, quod patriae fructum, ipsis gloriam afferet immortalem: quandoquidem nihil est in rebus humanis praestantius, quam de suis civibus bene mereri, et aliquid posteris, quod ipsi quoque imitentur bonarum actionum, et laudabilis industriae exemplum relinquere. Vos nunc, Illm̃i ac praestantissimi, Honofri Camaiane advocate concistorialis, et Ippolite Salviane artium et medicinae doctor, et Marce Antoni Palose, quos hoc tempore Conservatorum munere fungi, et quibus ego laborem hunc meae voluntatis ac studii mei aeternum monumentum deferre vehementer laetor, accipite exiguum munus, eodem quo a me proficiscitur animo; meamque in Rempublicam et in vos etiam ipsos perpetuam observantiam ac benevolentiam spectate, quemadmodum ego et Rempublicam et vos ipsos vestramque virtutem perpetuo colam, amplissimisque et verissimis laudibus quantum in me erit extollam.

Salaria quae solvuntur a Depositario majori Camere Apostolice, per mandata Ill. D. Conservatorum, Officialibus infrascriptis.

Illm̃o Dño Senatori singulis tribus mensibus scuta tercenta sexaginta monetae, in totum pro anno sc. 1440.

Ill[bus] Dñis Conservatoribus quolibet die scuta tria pro quotidianis expensis pro ipsis officialibus ac tota eorum familia, in totum pro anno sc. 1095.

Fidelibus, coquo et quattaro, et eorum Mag^ro domus quolibet mense scuta sexdecim, in totum pro anno sc. 192.

Eisdem et scriptori pro annotatione salis singulis tribus mensibus scuta tria monetae, in totum pro anno sc. 12.

Eisdem fidelibus, coquo et quattaro, Cappellano, quatuor Pifaribus, duobus tubicinibus et eorum Mag^ro domus pro vestimentis tempore carnisprivii, et in festo Assumptionis gloriosissimae Virginis de mense Augusti pro qualibet vice scuta septuaginta tria monetae et tertium unum, in totum sc. 146,65.

Dño Confalonerio et Primipilo Romani populi singulo trimestri scuta centum septuaginta quinque, in totum pro anno sc. 700.

Priori Capitum Regionum pro se ipso et duodecim aliis Capitibus regionum Urbis singulo trimestri scuta centum viginti sex et bol. octuagintaocto, in totum pro anno sc. 107,52.

Eidem Priori pro Comestabilibus singulo trimestri sc: quadraginta duo et bol. triginta, in totum pro anno sc. 169,20.

Uno ex duobus Cancellariis singulo trimestri scuta undecim et bol. setuagintaquinque, in totum pro anno sc. 47.

Eidem in festo Assumptionis de mense Augusti per mandatum Camerae Apostolicae sc. 25.

Alteri Cancellario pro trimestri sc: undecim et bol. septuagintaquinque, in totum pro anno sc. 47.

Eidem in festo Assumptionis de mense Augusti de mandato Ca: Ap: sc. 25.

Dño locumtenenti Illm̃i D. Senatoris et primo Collaterali, et Dño secundo Collaterali Curiae Capitolii recipienti vice et nomine Notariorum Capitum Regionum Urbis sc: decem et octo et bol: 35, in alia manu sc: quatuor nomine Not. Sind. Ro: Po: singulis tribus mensibus, in totum pro anno inter ambos sc. 89,40.

Iudici appellationum et Capitaneo Ro: Po. singulis tribus mensibus sc. triginta monetae et bol. sexaginta, in totum pro anno sc. 122,40.

Quatuor Marescallis de Tratta singulis tribus mensibus scuta quadraginta tria et bol. quinquaginta duos, in mensibus vero Iulii, Augusti et 7mbris respectu festivitatis Assumptionis de mense Augusti sc: sexaginta duo et bol. triginta duos cum dimidio, in totum sc. 192,88 $^1/_2$.

Advocato Fiscali Ro: Po: singulis tribus mensibus scuta sexdecim monetae, in totum pro anno sc. 64.

Eidem pro vestimento bis in anno videlicet tempore Carnisprivii, et Assumptionis beatae Virginis de mense Augusti, in totum pro anno sc. 52,50.

Procuratori Fiscali Ro: Po: pro singulis tribus mensibus sc: vigintiunum et bol. 60, in totum sc. 86,40.

Secretario Ro: Po: singulis tribus mensibus scuta sexdecim monetae, in totum pro anno sc. 64.

Eidem pro vestimento in festo Assumptionis de mense Augusti sc: quindecim monetae, sc. 15.

Scriptori Ill: D. Conservatorum et Ro: Po: singulis tribus mensibus sc: quadraginta monetae, in totum pro anno sc. 160.

Eidem pro vestimento in festo Assumptionis beatae Virginis sc. quindecim monetae, sc. 15.

Extraordinario Maiori singulis tribus mensibus sc. quadraginta sex et bol. octo, in totum pro anno sc. 184,32.

Uni ex tribus scribis sacri Senatus singulis tribus mensibus sc. sex et bol. octuaginta sex cum dimidio, in totum pro anno sc. 27,50.

Alteri scribae Senatus Ro: Po: singulis tribus mensibus sc. sex monetae et bol. octuaginta septem cum dimidio, in totum pro anno sc. 27,50.

Notario Conservatorum pro singulis tribus mensibus sc. decem et octo monetae, in totum pro anno sc. 72.

Eidem pro vestimento de mense Augusti sc. 15.

Duobus Sindacis Ro: Po: pro quolibet anno sc. viginti tria monetae et bol. quinquaginta, sc. 23,50.

Duobus Sindacis Off. Rom. singulis tribus mensibus sc. octo, in totum pro anno sc. 32.

Duobus Paceriis Ro: Po: singulo anno sc. quadraginta septem, sc. 47.

Depositario Ro: Po: videlicet portionum, recipienti vice et nomine Depositariatus maioris, singulo trimestri sc. octuaginta sex monetae et bol. 40, in totum pro anno sc. 345,60.

Eidem recipienti vice et nomine Gabellariatus majoris singulo trimestri sc. quadraginta octo monetae, in totum sc. 192.

Eidem recipienti vice et nomine Marescalli D. Conservatorum pro trimestri sc. duodecim monetae, in totum pro anno sc. 48.

Eidem vice et nomine executoratus Camerae pro trimestri sc: undecim monetae et bol. quinquaginta duos, in totum sc. 46,08.

Eidem recipienti vice et nomine executoratus Ripe pro trimestri sc: decem monetae et bol. octuaginta, in totum sc. 43,20.

Procuratori pauperum carceratorum pro trimestri sc: quindecim monetae, in totum pro anno sc. 60.

Depositario Maiori Camerae Urbis pro duobus vestimentis, videlicet tempore Carnisprivij et de mense Augusti sc. quinquaginta monetae, sc. 50.

Dohanerio dohane grascie et Dohanerio dohane mercium singulis tribus mensibus sc. 30, in totum pro anno sc. 240.

Dohanerio dohane pecudum pro trimestri sc. triginta, in totum pro anno sc. 120.

Massario rerum massaritiarum Palatii Capitolii singulis tribus mensibus sc. sex monetae, in totum pro anno sc. 24.

Guardiano et fratribus de Aracoeli singulis tribus mensibus sc. sex monetae, in totum pro anno sc. 24.

Censori causarum pro trimestri sc. novem monetae, in totum pro anno sc. 36.

Cappellano Conservatorum pro trimestri sc. sex et bol. sexagintaseptem cum dimidio, in totum pro anno sc. 26,70.

Duobus ex quatuor Tubbatoribus pro trimestri sc. vigintisex monetae et bol: tresdecim, in totum pro anno sc. 104,52.

Uni ex quatuor Tubbatoribus pro trimestri sc: tresdecim et bol: sex cum dimidio, in totum pro anno sc. 52,26.

Reliquo Tubbatori pro trimestri sc: tresdecim monetae et bol. sex cum dimidio, in totum pro anno sc. 52,26.

Uni ex quatuor bannitoribus pro trimestri sc: quatuor monetae et bol. quinquaginta quinque, in totum pro anno sc. 18,20.

Tribus ex quatuor bannitoribus pro trimestri sc: tresdecim monetae et bol: sexagintaquinque in totum pro anno sc. 54,60.

Uni ex tribus hostiarijs pro trimestri sc: tria monetae et bol: septuaginta unum, in totum pro anno sc. 14,84.

Alteri ex tribus hostiarijs pro trimestri sc: tria monetae et bol: septuaginta unum, in totum pro anno sc. 14,84.

Reliquo hostiario pro trimestri sc: tria monetae et bol: septuaginta unum, in totum pro anno sc. 14,84.

Mensuratori salis ad minutum pro trimestri sc: sex monetae, in totum pro anno sc. 24.

Uni ex duobus portanariis pro trimestri sc: tria monetae et bol: triginta septem cum dimidio, in totum sc. 13,50.

Alteri portanario pro trimestri sc: tria monetae et bol: triginta septem cum dimidio, in totum pro anno sc. 13,50.

Moderatori horologii pro trimestri sc: viginti unum monetae et pro anno in totum sc. 84.

Custodi equorum pro trimestri sc: tria monetae et bol: triginta septem cum dimidio, in totum sc. 13,50.

Bullatori equorum pro trimestri sc: tria monetae et bol: triginta septem cum dimidio, in totum sc. 13,50.

Pulsatori campanarum pro trimestri sc: tria monetae et bol: sexagintanovem, in totum sc. 14,76.

Suprastanti murorum Urbis pro trimestri sc: septem monetae et bol: viginti, in totum pro anno sc. 28,80.

Politori et scopatori figurarum pro trimestri sc: sex, et pro anno sc. 24.

Notario actorum pendentium pro trimestri sc: quatuor monetae, et pro anno sc. 16.

Notario paceriorum pro anno sc. 12.

Eidem Notario pro vestimento de mense Augusti sc. 4,70.

Magistro lignaminis pro trimestri sc: duo monetae, pro anno sc. 8.

Duobus ex quatuor Comissariis Fontis Trivij pro trimestri sc: decem monetae inter ambos, in totum pro anno sc. 40.

Uni ex quatuor Comissariis Fontis Trivij pro trimestri sc: ....., in totum pro anno ..... (*sic*)

Reliquo ex quatuor Comissariis Fontis Trivij sc: quinque pro trimestri et pro anno in totum sc. 20.

Marescallo Magistrorum stratarum pro tribus mensibus sc: duodecim, et pro anno in totum sc. 48.

Eidem pro vestimento in festo Assumptionis de mense Augusti sc: quatuor et bol: septuaginta, sc. 4,70.

Marescallo supranumerario Illm̃i Dñi Senatoris pro trimestri sc: duodecim monetae, in totum pro anno sc. 48.

Eidem pro vestimento in festo Assumptionis de mense Augusti sc: quatuor monetae et bol: septuaginta, sc. 4,70.

Mandatariis Capitolinis pro duobus mensibus sc: quatuordecim monetae et bol: viginti, in totum pro anno sc. 85,20.

Latori ensis et pilei Illm̃i Dñi Senatoris singulis tribus mensibus ducatos auri in auro de Camera triginta, quolibet anno sc: monetae centum quadraginta quatuor, sc. 144.

Salaria quae solvuntur a Depositario Gabelle Studii per DD. Conservatorum mandata.

Illm̃is Dñis Conservatoribus pro eorum augmento concesso a fe: recor: Leone Decimo, videlicet sc: unum cum dimidio singulo die inter omnes ipsos D. Conservatores, in totum pro anno sc. 547,50.

Eisdem Dñis Conserv: pro tribus vestimentis debitis in festo Assumptionis Glorioss: Virginis de mense Augusti sc. 78,75.

Dñis Capitibus Regionum Urbis pro augmento singulis tribus mensibus sc: sexaginta tria monetae et bol: quadraginta quatuor, in totum pro anno sc. 253,76.

Duobus Dñis Cancellariis pro augmento eorum salarii singulis tribus mensibus cuilibet eorum sc: decem et octo et bol: viginti quinque, in totum pro anno inter ambos sc. 146.

Dño Advocato Ro: Po: pro augmento sui salarii singulis tribus mensibus sc: octo monetae et pro anno sc. 32.

D. Procuratori Fiscali Capitolino pro uno vestimento sibi debito in festo Assumptionis sc: viginti sex et bol: 25, sc. 26,25.

D. Secretario Ro: Po: pro augmento sui salarii singulis tribus mensibus sc: octo monetae, in totum sc. 32.

D. Scriptori Dñorum Conservatorum pro augmento sui salarii singulis tribus mensibus sc: sex, in totum sc. 24.

Dñis duobus scribis sacri Senatus pro duobus vestimentis eisdem debitis in festo Assum̃ptionis sc: triginta, sc. 30.

D. Notario provisorum pro anno sc. 50.

D. Comissario generali Fontis Trivij sc: quinque monetae singulo mense, in totum pro anno sc. 60.

D. Computistae Illm̃. Dñorum Conservatorum sc: tria monetae singulo mense, et pro anno in totum sc. 36.

Dñis Magistris stratarum Urbis pro anno inter ambos sc: nonagintaquatuor monetae, sc. 94.

D. Notario dictorum Dñorum pro anno sc: decem et octo monetae et bol: octuaginta, sc. 18,80.

Palatio Ill: Dñorum Conservatorum, quae pervenire debent ad manus D. Depositarii pecuniarum extraordinariarum exponenda pro necessariis in dicto Palatio videlicet sc: centum monetae pro quolibet anno, sc. 100.

D. Tubbatoribus quatuor pro subastatione gabelle Studij pro eorum mercede florenos quinque ad rationem bol: quadraginta septem pro quolibet floreno, pro quolibet miliario pretij quo venundatur dicta gabella et sic pro anno praesentis venditionis sc: triginta monetae et bol: quinquaginta quinque inter omnes tubatores, sc. 30,55.

D. Pulsatori campanarum Capitolij pro uno vestimento sibi debito in festo Assumptionis sc. 15.

D. Scriptori et Notario Ill: Dñorum Conservatorum sc: tresdecim pro eius mercede expeditionis mandatorum directorum Dñis Appaltatoribus dictae Gabellae pro qualibet tertiaria, videlicet sc: unum pro miliario precij quo vendita fuit dicta gabella inter ambos, et pro anno in totum ob presentem venditionem sc. 39.

Dñis duobus scribis Sacri Senatus singulo anno propter scripturam decretorum Po: Ro: in libro magno sc. 36.

D. Prefecto antiquitatum Urbis pro anno sc: ducenta monetae, sc. 200.

D. Revisori Pontium et Portarum Urbis sc: centum quinquaginta monetae pro quolibet anno, sc. 150.

D. Computistae gabellae Studii quolibet anno sc. 150.

D. Lectori Dñorum Conservatorum pro tertiaria sc: centum, pro anno in totum sc. 300.

Comissario Aquae Salonis quolibet anno sc. 240.

Officialibus Studii Urbis.

R. P. D. Rectori Studii Urbis sc: tercenta sexaginta monetae pro quolibet anno solvenda pro tertiaria. Advertatur quod scuta centumquinque erant pro salario consueto, deinde alia similia ducenta viginti quinque scuta fuerunt augmentata per fe: re: Iulium III tempore Rectoratus R. P. Camilli Peruschi, postmodum in concessione dicti officij Rectoratus R. P. D. Paulo Draco a fe: re: Paulo IIII fuerunt addita sc: triginta similia quae in totum pro anno ascendunt ad summam supradictam videlicet sc. 360.

Quatuor Dñis Reformatoribus quolibet anno sc: centum quinque monetae inter omnes, sc. 105.

R. D. Praeposito Capellae Studij quolibet anno sc. 105.

Duobus Dñis Capellanis Studij sc: centum quinque inter ambos, sc. 105.

D. Notario Studii quolibet anno sc. 60.

D. Capellano DD. Conservatorum pro vestimento in festo Assumptionis quolibet anno sc. 15.

Duobus bidellis Studij pro eorum salario sc: triginta quinque et bol: vigintiquinque inter ambos, pro anno sc. 35,25.

Bidello punctatori pro suo salario videlicet scuta sex quolibet mense, sc. 36.

D. Oratori in festo Sancti Lucae sc: decem et bol: quinquaginta, sc. 10,50.

Pro miniatura et scriptura Rotuli sc: decem monetae et bol: quinquaginta, sc. 10,50.

Dñis Canonicis Sancti Eustachji debita pro mercede pulsationis campanae sc: novem monetae, sc. 9.

Pro nettatura et scopatura Studij et pro renovandis tectis dicti Studij sc. 10.

Exemptiones.

D. Vincentio de Mentebona Ro: ex indulto fe: re: Leonis X quolibet anno sc: quinquaginta quinque monetae, sc. 55.

D. Berardino Cafarello quolibet anno sc: viginti duo monetae et bol: quinquaginta, sc. 22,50.

Dñis heredibus quondam Dñi Marsilij de Briscianis sc: vigintiduo monetae et bol: 50 quolibet anno, sc. 22,50.

D. Elenae Ursinae quolibet anno sc: sexaginta, sc. 60.

Hebreae Florenae quolibet anno sc: triginta sex monetae, sc. 36.

Provisio.

Illm̃. D. Helenae Ursinae sc: tercenta monetae quolibet anno, sc. 300.

Depositarius portionum creatus a Consilio Publico et ex pecunijs Ro: Po: solvere debet infrascriptis Dnis Officialibus per mandata Ill: Dnorum Conservatorum, subscripta manu unius ex tribus Conservatoribus et Prioribus, videlicet:

Egregio viro Dño locumtenenti Ill[ris] Dñi Senatoris et Primo Collaterali Curiae Capitolij pro residuo sui salarii trium mensium sc: decem et novem monetae, in totum pro anno sc. 76.

Egregio viro Dño secundo Collaterali Curiae Capitolij sc: decem et novem pro residuo sui salarii trium mensium, in totum pro anno sc. 76.

Computistae portionum et introitus et exitus officiorum Ro: Po: sc: duodecim monetae singulis tribus mensibus, in totum pro anno sc: 48.

Custodi portionum singulis tribus mensibus sc: decem monetae, pro anno sc. 40.

Carolo de Branca sc: tria singulo mense quae rembursari debent soluta a depositario pecuniarum extraordinariorum, in totum pro anno sc. 36.

Suprastanti fabricae Capitolij sc: quinque singulo mense, et mandatum subscribi debet a duobus suprastantibus dictae fabricae, in totum pro anno sc. 60.

Capellano Dñor. Conservatorum sc: sex singulo anno, sc. 6.

Residuum vero ex pecuniis quae perveniunt ad manus dicti Dñi Depositarij expenditur pro fabrica Capitolina, et aliquando in alium usum prout in consilio publico ordinatum fuerit, et dictus Dñus Depositarius pro sua retentione habere debet sc: duo monetae pro quolibet centenario.

Introitus depositarie Romani Populi.

Pro officio depositariatus Maioris sc: octuaginta sex monetae et bol: 40 singulis tribus mensibus, pro anno sc. 345,60.

Salarium Officii gabellariatus majoris singulis tribus mensibus sc: 48 monetae, in totum pro anno sc. 192.

Salarium Officii Marescallatus Dñorum Conservatorum singulis tribus mensibus sc: 12, in totum sc. 48.

Salarium Officii executoratus Camerae Urbis singulis tribus mensibus sc: undecim monetae et bol: quinquaginta sex singulo trimestri, et pro anno sc. 46,24.

Salarium Officii Marescallatus Ripe et Ripette sc: decem monetae et bol: 88 singulo trimestri, pro anno sc. 43.52.

Affieti ex Officio Prothonotariatus Curiae Capitolij, quod Officium venundatur die octavo mensis Augusti plus offerenti extintione candelae per Illm̃s Dños Conservatores et deputatos ad hunc effectum a publico consilio, quolibet anno sc: .... prout erit venditio.

Notariatus Camerae Urbis venundatur modo et forma prout supra, et locatio eiusdem incipit die prima Iulij quolibet anno, sc: .... prout erit venditio.

Marescallatus Ill. Dñorum Conservatorum et executoratus Camerae Urbis venundantur modo et forma prout supra, et incipit locatio ejusdem die prima mensis Martij quolibet anno, sc: ... prout erit venditio.

Executoratus Ripe venundatur sive locatur modo et forma ut supra et incipit officium die prima Februari, sc: .... prout etc.

Mandatariatus Ripe locatur et venditur modo ut supra et incipit currere die prima Februarij sc: .... prout etc.

Notariatus Ripe venditur aliquando pro tribus annis prout in praesentiarum pro sc: quingentis auri quolibet anno, et incipit venditio die 20 Octobris, supra quod Officium fuit positus census scutorum ducentorum viginti quinque, pro scutis tribus millibus pro conducenda aqua Salonis.

Depositariatus Studij locatur de quinquenio in quinquenium in principio conductae Gabellae Studij per Illm̃s Dñs Conservatores, Reformatores, duo Capita Regionum eligendos ab aliis Capitibus Regionum nec non cum prae-

sentia prioris Auditoris Illmi et Rmi Camerarii et Rectoris Studij, juxta formam Bullae fe: re: (*sic*) et de presenti fuit venditus Dño Lutio Litio pro sc: ducentis quinquaginta monetae quolibet anno et incipit in die ultima Ianuarij 1560.

Nota quod supra dictum officium Depositariatus est impositus census sc: 120 monetae pro sc: 1500 a Dño Pompilio Naro receptis, et solutis pro danno domus S[tae] Inquisitionis iuxta formam instrumenti per manus Dñi Oratij Fusci ad quod me refero.

Officium statere locatur quolibet anno modo et forma ut supra, incipit dicta locatio die prima Iulij sc: .... prout est locatus.

Notariatus Illñi. Dñorum Conservatorum est pignoratus Illmo dño Iulio Riario pro sc: tribus millibus et tercentis monetae.

Scriptoratus Camerae est pignoratus eidem Illmo Dño Iulio pro mille et quinquaginta scutis monetae.

Introitus Depositarii extraordinariarum pecuniarum Palatii Ill. DD. Conservatorum.

A Depositario Gabellae studij pro domo et palatio Ill: Dñorum Conservatorum sc: centum monetae quolibet anno, sc. 100.

Ex terra Vitorchiani in festo Assumptionis quolibet anno sc. 25.

Ex penis solutis coram gabellario majori, tertia pars pervenit ad manus supradicti Dñi Depositarij.

Ex penis quae perveniunt ad Officium appaltatoris Gabellae Studij, tertia pars pervenire debet ad supradictum depositarium.

Omnes qui macellare volunt carnes porcinas, pro scortico solvunt sc: unum pro quolibet macello, et perveniunt ad dictum dñm Depositarium nomine dictae Depositariae.

Pecuniae omnes ex penis quae extrahuntur ex terris Populi Ro: ab Illmis Dñis Conservatoribus sive aliis Comissariis, dependentibus ab ipso Ro: Po:, perveniunt ad manus dicti depositarij, et per mandata dictorum Ill: Dñorum Conservatorum, officialibus solitis tantum solvuntur pro eorum mercede, videlicet sc: unum qualibet die Fiscali et Notario in terris ubi est secretarius Ro: Po:, et Comissarii debent habere similiter sc: unum singulo die, reliquae pecuniae ex dictis non expenduntur nisi ex decreto consilij.

Ex qualibet licentia extrahendi ab Urbe coria mortacina, bubalina, et caballina secundum taxam quae erit taxata per Ill[s] Dños Conservatores, summa taxata pervenit ad manus dicti Dñi Depositarii.

Aliquando de consensu Dñi Camerarii Camerae Urbis et Dñi Procuratoris Fiscalis pro rebus necessariis retinetur pecuniae ex aliqua pene per Ills D: Conserv: quae debent pervenire ad dictum Depositarium.

Penae omnes quae extrahuntur ex inobedientijs et contraventionibus monitoriorum Dñorum Conservatorum necnon ex illis artificibus qui non tenent trabaccam et vendunt, pervenire debent ad dictum Depositarium.

Exitus Depositarii extraordinariarum pecuniarum Palatii Ill. DD. Conservatorum.

Quique piffaris Palatii Capitolij sc: quindecim singulis tribus mensibus, quolibet anno sc. 60.

Revisori palatii Capitolij sc: novem singulis tribus mensibus, quolibet anno sc. 36.

Depositario extraordinarii principali sc: novem singulis tribus mensibus, quolibet anno sc. 36.

Suprastanti fabrice Capitolii sc: sex singulis tribus mensibus, quolibet anno sc. 24.

D. Carolo Branca sc: novem singulis tribus mensibus, quolibet anno sc. 36.

D, Ieronimo Collerubeis duc: auri de Camera novem singulis tribus mensibus solvendos ex penis quae perveniunt, ad manus dicti depositarii quolibet anno auri duc: de Cam. 36.

Illm̃o Dño Senatori quolibet anno in tempore Carnisprivii a supradictis Camerariis solvuntur sc. 47.

Illm̃s Dñis Conser: pro tribus vestimentis in dicto tempore sc: septuaginta octo et bol. septuaginta quinque, sc. 78,75.

Priori Capitum Regionum pro se ipso et duodecim aliis capitibus Regionum sc. 8,66.

Eidem Priori recipienti vice et nomine Comestabilium in dicto tempore sc. 6,11.

Uni ex duobus Cancellariis quolibet anno in tempore Carnisprivij sc. 11,75.

Alteri Cancellario in dicto tempore sc. 11,75.

Quatuor Marescallis de Tratta quolibet anno in dicto tempore sc. 18:80.

Procuratori Ro: Po: et Fisci Capit. pro uno vestimento in dicto tempore sc. 26,25.

Secretario Ro: Po: pro uno vestimento debito in dicto tempore sc: quindecim et florenos quatuor pro sua provisione in dicto tempore videlicet sc: unum et bol. 88, in totum sc. 16,88.

Scriptori Ro: Po: pro uno vestimento in dicto tempore sc: quindecim et pro sua provisione florenos tres videlicet bol: centum quadraginta unum, in totum sc. 16,41.

Notar. D. Conser: pro uno vestimento sc: quindecim et pro sua provisione florenos sex videlicet sc: duo et bol. 82, in totum sc. 17,82.

Uni ex duobus scribis sacri senatus pro uno vestimento sc: quindecim, et pro sua provisione fl: sex, sc: duo et bol: octuaginta duo, in totum sc. 17,82.

Alteri scribe sacri senatus pro uno vestimento sc: quindecim, et pro sua provisione fl: sex, sc: duo bol: 82, in totum sc. 17,82.

Duobus Sindicis Ro: Po: cuilibet in dicto tempore sc. 9,40.

Priori Prioratus Almae Urbis pro censu Campi Testacei quolibet anno sc. 2,82.

Magistro Massarum in tempore Carnisprivii sc. 23,28.

Commissario Campi Agonis et Testacei pro astis et mazis Comestabilium sc. 4,23.

Eidem Commissario pro sua provisione sc. 1,88.

Tribus ostiarijs portae assectamenti Palatii Capitolii sc: unum pro quolibet. in totum sc. 3.

Duobus portanarijs secundae portae Palatii Capitolij sc: unum pro quolibet in totum sc. 2.

Quatuor tubbatoribus Camerae Urbis sc. 4.

Quatuor bannitoribus sc. 4.

Duobus Camerariis pecuniarum ludorum Agonis et Testacei pro eorum provisione retinere licitum sit sc. 9,40.

Capellano carceratorum Curiae Capitolii in dicto tempore sc. 13,63.

Custodi equorum ad curiam Capitolii ligandorum sc. 1.

Bullatori equorum Mag^ci^ Dñi Senatoris sc. 1.

Capellano Dñorum Conservatorum sc. 1.

Magr° Domus Dñorum Conser: et fidelibus sc. 2,35.

Custodi et pulsatori campanarum Curiae Capitolij sc. 1,60.

Tresdecim mandatariis Curiae Capitolii sc. 2,82.

Marescallo Dñorum Conserv: sc. 4,70.

Duobus Marescallis Mag^ci^ Dñi Senatoris sc. 4,70.

Duobus Tubbetis D. Conservatorum sc. bol. 60.

Duobus officialibus supra mossis sc. 1,41.

Tabula emolumentorum quae dantur per Camerarium Cam: Alme Urbis Officialibus infrascriptis quolibet anno in festivitatibus septem infrascriptis.

In festo sti Blasij tertio Februarij.

In festo sti Georgij vigesimo tertio Aprilis.

In festo sti Angeli octava Maij.

In festo octavo Corpus Christi.

In festo sti Alexij decimoseptimo Iulij.

In festo Assumptionis Gloriosiss. Virginis XV Augusti.

In festo Conceptionis Gloriosiss. Virginis octavo Decembris.

Tabula Cerarum quae dantur infrascriptis officialibus in infrascriptis festivitatibus.

Rm̃o Dño Cardinali S. D. N. et S^to^ Romanae Ecclesiae Camerario torcie octo lib. 32.

R^do^ Dño Vicecamerario torcie duo lib. 8.

R^do^ Dño Thesaurario SSm̃i D. N. torcie duo lib. 8.

Septem Rev^{dis} Dñis Clericis et Praesidentibus Cam. Ap. et Dño Decano torcie sexdecim lib. 64.

R^{do} Dño Auditori Cam. Ap. torcie due lib. 8.

R^{do} Dño Vicario SSm̃i D. N. torcie due lib. 8.

Advocato fiscali Cam. Ap. lib. 4.

Procuratori fiscali Cam. Ap. lib. 4.

Comissario SSm̃i Dñi Nri PP. lib. 4.

Dño Soldano SSm̃i Dñi Nri lib. 8.

Computiste Cam: Ap. lib. 2.

Auditori in criminalibus D. Gubernatoris lib. 1.

Notario Maleficiorum D. Gubernatoris lib. 1.

Substituto dicti Notarij lib. $^1/_2$.

Auditori D. Vicarii Papae lib. 1.

Locumtenenti in criminalibus Auditoris lib. 1.

Advocato pauperum Cam. Ap. lib. 4.

Illm̃o Dño Senatori lib. 6.

Mag^{cis} Dñis Conservatoribus lib. 12.

Mag^{co} Dño Confalonerio Ro: Po: lib. 8.

Duobus Dñis Cancellariis lib. 8.

Tresdecim Capitibus Regionum Urbis et Priori ipsorum lib. 14.

Quinque Marescallis rationis, computatis Marescallis Dñorum Conservatorum lib. 5.

Tresdecim et viginti sex de Consilio lib. 39.

Tresdecim Comestabilibus Regionum Urbis lib. 75.

Duobus Sindicis Ro: Po: lib. 2.

Advocato fiscali Cam: Urbis lib. 2.

Procuratori fiscali Cam: Urbis lib. 2.

Camerario Cam. Urbis lib. 2.

Secretario Dñorum Conservatorum lib. 1.

Scriptori Dñorum Conservatorum lib. 1.

Notario dictorum Dñorum lib. 1.

Computistae Dñorum Conservatorum lib. 1.

Substituto Camerarii Cam: Urbis lib. 1.

Gabellario majori Cam: Urbis lib. 1.

Notario dicti Gabellarij lib. $^1/_2$.

Extraordinario majori Cam. Urbis lib. 1.

Substituto dicti extraordinarij lib. $^1/_2$.

Prothonotario Curiae Capitolii lib. 1.

Substituto dicti Prothonotarij lib. $^1/_2$.

Notario majori Cam: Urbis lib. 1.

Scriptori dictae Cam: Urbis lib. $^1/_2$.

Duobus Sindicis officialium Romanorum lib. 2.

Notario dictorum Sindicorum lib. $^1/_2$.

Duobus Magistris stratarum et aedificiorum Urbis lib. 2.

Notario dictorum Magistrorum lib. 1.
Praefecto murorum et antiquitatum Urbis lib. 1.
Assessori Magistrorum stratarum lib. 1.
Notario actorum pendentium Curiae Capitolij lib. 1/2.
Duobus sub magistris stratarum Urbis lib. 1/2.
Quatuor Comissariis super arrumpimentis terrarum Urbis lib. 16.
Duobus scribis sacri Senatus lib. 2.
Quatuor consulibus bubactariorum lib. 16.
Notario dictorum consulum lib. 1.
Notario appellationum Urbis lib. 1.
Capitaneo Appellationum Urbis lib. 1.
Duobus Sindicis Dñi Senatoris lib. 2.
Assessori dictorum Sindicorum lib. 1.
Notario dictorum Sindicorum lib. 1/2.
Duobus Pacerijs Ro: Po: lib. 2.
Notario dictorum paceriorum lib. 1.
Procuratori pauperum Carceratorum Curiae Capitolij lib. 1.
Rev^do^ Dño Rectori Studij lib. 4.
Praeposito Capellae Studij lib. 4.
Quatuor reformatoribus Studij lib. 4.
Notario dictorum reformatorum lib. 1.
Gabellario Gabellae Studij lib. 1.
Depositario Gabellae Studij lib. 1.
Computistae Gabellae Studij lib. 1.
Comissario Ripe et Ripette lib. 1.
Notario Ripe et Ripette lib. 1.
Marescallo Ripe et Ripette lib. 1.
Extraordinario Ripe et Ripette lib. 1.
Mandatario Ripe et Ripette lib. 1.
Depositario SSmi D. N. lib. 1.
Depositario pecuniarum Cam: Urbis lib. 1.
Depositario portionum Ro: Po: lib. 2.
Custodi portionum lib. 2.
Computistae portionum lib. 1.
Duobus Sindicis depositari Studij lib. 2.
Notario Sindicorum praedictorum lib. 1 1/2.
Duobus magistris justiciarijs Urbis lib. 2.
Notario dictorum magistrorum lib. 1/2.
Dohanerio salis ad grossum lib. 2.
Notario salis ad grossum lib. 1.
Notario salis ad minutum lib. 1.
Duobus mensuratoribus salis ad grossum lib. 2.
Mensuratori salis ad minutum lib. 1.
Quatuor Comissariis super abundantia lib. 4.

Notario dictorum comissariorum lib. $^1/_2$.
Duobus bidellis Studij lib. $^1/_2$.
Ecclesiae S^{te} Mariae de Aracoeli lib. 1.
Duobus Comissariis ludorum Agonis et Testacei lib. 1.
Dño Barigello Urbis lib. 1.
Executori Camerae Urbis lib. 1.
Marescallo Magistrorum aedificiorum et stratarum Urbis lib. 1.
Marescallo Vicarij Papae lib. 1.
Dohanerio Ripe et Ripette lib. 1.
Dohanerio grascie lib. 1.
Notario dicti dohanerij lib. 1.
Dohanerio mercium lib. 1.
Notario dicti Dohanerij lib. 1.
Duobus taxatoribus domorum Urbis lib. 4.
Magistro Zecchae lib. 1.
Ponderatori Zecchae lib. 1.
Suprastanti Zecchae lib. 1.
Assagiatori Zecchae lib. 1.
Notario Zecchae lib. $^1/_2$.
Revisori Palatii Conservatorum lib. 1.
Latori ensis Mag^{ci} Dñi Senatoris lib. 2.
Tribus judicibus Mag^{ci} Dñi Senatoris lib. 3.
Octo domicellis Mag^{ci} Dñi Senatoris lib. 2.
Quatuor Marescallis Mag^{ci} D. Senatoris lib. 2.
Suprastanti fabrice murorum Urbis lib. 1.
Duobus tubbettis Mag^{ci} Dñi Senatoris lib. $^1/_2$.
Capitaneo Curiae Capitolij lib. 1.
Duobus custodibus carcerum Curiae Capitolij lib. 2.
Duobus ex quatuor bannitoribus Cam: Urbis lib. 2.
Magistro moderatori horologij Cam: Urbis lib. 1.
Magistro Massario rerum Massaritiarum Curiae Capitolij et portarum Urbis lib. $^1/_2$.
Comestabili fidelibus et cocis Dñorum Conservatorum lib. 4.
Duobus Tubbettis Dñorum Conservatorum lib. $^1/_2$.
Quinque Piffaris D. Conserv: lib. una uncie tres, lib. 1 un: 3.
Magistro lignaminis et muratori palatii Capitolij lib. $^1/_2$.
Magistro Mazzarum et hastarum D. Conservatorum et officialium Romanorum lib. $^1/_2$.
Eidem Magistro pro augmento lib. 1.
Duobus Magistris mossarum braviorum lib. 2.
Viginti officialibus ad vitam lib. 5.
Comissario fontis aquaeductus Trivij lib. 1.
Marescallo supranumerario Capitolij et aliarum curiarum Urbis lib. 1.
Notario actorum Camerae lib. $^1/_2$.

Computistae et Casseriis salis ad grossum et ad minutum videlicet quatuor officialibus lib. una pro quolibet, inter omnes lib. 4.

Notariis tresdecim capitum Regionum lib. 3 un. 3.

Tresdecim mandatariis Curiae Capitolij lib. 3 un. 3.

Septem mandatarijs Rev^mi Dñi Gubernatoris lib. 1 un. 9.

Duobus custodibus statuae Leonis Papae lib. 2.

Custodi et pulsatori campanarum lib. 1.

Quatuor notariis maleficiorum Curiae Capitolij lib. 2.

Comissario extraordinariorum Cam: Urbis lib. $^1/_2$.

Tresdecim extraordinarijs minoribus Cam: Urbis lib. 3 un. 3.

Lectori Dñorum Conservatorum lib. 2.

Comissario generali Fontis Trivij lib. 1.

Auditori in civilibus Dñi Gubernatoris lib. 1.

Quatuor Comissariis Fontis Trivij lib. 4.

Duobus Comissariis uni super fabrica salis et alteri super augmento salis lib. 4.

Censori Curiae Capitolij lib. 1.

Camerario sensalium Ripe lib. 1.

Praefecto Tyberis lib. 1.

Notariis Cam: Ap. lib. 9.

Comissario portarum lib. 1.

Politori et scopatori figurarum palatii Capitolii lib. $^1/_2$.

Suprastanti fabricae palatii Capitolii lib. 1.

Revisori pontium lib. 1.

Rev^do Praesidenti Cam: Ap: lib. 8.

Computistae salis ad grossum lib. 1.

Substituto fiscali Cam: Ap: lib. 1.

Auditori Rm̃i Camerarij lib. 4.

Notario Dohanerii Ripe et Ripette lib. 1.

Secundo suprastanti fabrice Capitolii lib. 1.

Dohanerio salis ad grossum lib. 2.

Dohanerio salis ad minutum lib. 2.

Dohanerio grascie lib. 2.

Dohanerio mercium lib. 2.

Dohanerio pecudum lib. 2.

Custodi Columnae Trajanae lib. 2.

Capellano Dñorum Conservatorum lib. 1.

Substituto Procuratoris Fiscalis Capitolino Cam. Urbis lib. 2.

Revisori mensurarum salis lib. 1.

Dohanerio Ripe et Ripette lib. 2.

Custodi antiquitatum Palatii Dñorum Conservatorum et Arcis Capitolinae lib. 1.

Quatuor scutiferis honoris lib. 16.

Duobus custodibus statuae SSm̃i D. N. Gregorij XIII lib. 8.

Adverte quod omnibus officialibus suprascriptis datur piper in tribus festivitatibus videlicet in festo Nativitatis D. N. Iesu Christi; in festo Pasce resurrectionis Dominicae, et in festo Assumptionis Gloriosiss: Virginis de mense Augusti, videlicet tot lib: piperis quot erunt librae cerae pro quolibet festo ex tribus supradictis.

A questa lunga lista di officiali, ai quali nelle tre ricorrenze del Natale, della Pasqua e dell'Agosto si faceva una distribuzione ordinaria di cera per la quantità complessiva di oltre 600 libbre, e una distribuzione di pepe per altrettanta quantità, succedono nel commentario del Muziano altre tre simili note, per le distribuzioni di confetture, torcie e nocchiate, da farsi straordinariamente nella solennità del Natale. La prima è intitolata: « *Tabula confectionum, quae dantur Officialibus infrascriptis in festo Nativitatis D. N. Iesu Christi per supradictum Dñum Camerarium Camerae Urbis* »; l'altra: « *Tabula torciarum quae dantur Officialibus infrascriptis in festo Nativitatis D. N. Iesu Christi* »; la terza: « *Tabula nocchiatarum quae dantur in festo Nativitatis D. N. Iesu Christi Officialibus infrascriptis* ». In queste note è ripetuta la stessa serie delle persone sopra riferite; ed a ciascuna di queste sono attribuite in generale tre libbre di confetture e tre libbre di cera in torcie, per ogni libbra di cera che percepivano secondo la nota precedente. In quanto poi alle nocchiate, le persone di maggior riguardo ne avevano quattro libbre, le altre due.

Nè basta: molte di esse ricevevano ancora tre volte l'anno una distribuzione di guanti, (dieci paia gli officiali maggiori, un minor numero gli altri); e nel Natale un'ulteriore regalia di fiaschi di vino, che varia da uno a quattro o sei fiaschi, giusta la dignità della persona. La prima nota è intitolata: « *Tabula chirotecharum, quae dantur per Camerarium Camerae Urbis, in festivitatibus infrascriptis, Officialibus romanis infrascriptis, videlicet: in Nativitate D. N. Iesu Christi, in octava Corporis Christi, et in festo Assumptionis gloriosissimae Virginis de mense Augusti* »; l'altra: « *Phialae, seu flasci vini, debiti in festo Nativitatis D. N. Iesu Christi Officialibus infrascriptis a Camerario Urbis* ».

A siffatte prestazioni e spese, che si facevano dal Comune, seguono queste altre:

Tabula cerarum et calicum debitis Ecclesijs infrascriptis quolibet anno prout infra sequitur.

Ecclesiae S[ti] Blasij die 3 Februarij lib: 16 cerae in duabus torciis, lib. 16.

Ecclesiae S[te] Mariae Novae pro Beata Francisca Romana die 9 Martii lib: 16 cerae in duabus torciis; et unus Calix ponderis unciarum vigintiquatuor.

Ecclesiae S[ti] Georgii die 23 Aprilis torcie due, lib. 16.

In festo S[ti] Angeli de mense Maij torcie due, lib. 16; Calix unus unciarum decem et octo.

Ecclesiae S[ti] Alexij 16 Iulij torcie due, lib. 16; Calix unus unciarum viginti quatuor.

Ecclesiae S[ti] Marci in octava Corporis Christi quando itur in processione cum officialibus solitis torcie due, lib. 16; Calix unus ponderis viginti quatuor unciarum.

In festo Assumptionis gloriosae Virginis quando itur ad ecclesiam S[te] Mariae ad nives 15 Augusti per officiales solitos torcie due lib. 16; Calix unus ponderis viginti quatuor unciarum argenti.

Ecclesiae S[tae] Mariae Populi in festo Conceptionis ejusdem gloriosissime Virginis de mense decembris torcie due, lib. 16; Calix unus ponderis unciarum 8 argenti.

Expensae quae fiunt in vigilia D. N. Jesu Christi in palatio Dñorum Conservatorum pro collatione facienda per Dños Conservatores Capitibus Regionum Urbis et aliis officialibus Rom. ac Dño Senatore.

Inter pignolati et confecti lib. quingenta quinquaginta.

Item pro nocchiatis pro dicta collatione facienda per dictos Dños Conservatores dictis officialibus ac etiam pro servitoribus in dicta collatione servientibus lib. 100.

Item pro octo barilijs vini pro dicta collatione . . . . .

Item pro scatulis vacuis ducentis quinquaginta vel circa, prout valent in tempore.

Item pro flaschis vacuis numero prout in tabulis et prout valent in tempore.

Item pro lignis in igne faciendo in palatio D. Conservatorum in dicta vigilia ducatum unum auri.

Item pro portatura et reportatura rerum ad palatium Dñorum Conservat: pro dicta collatione prout valet.

Item pro mancia danda Capitibus Regionum Urbis in dicta vigilia, Floreni duo cum dimidio pro quolibet monetae novae in Urbe currentis, duc: auri tres et bol: 29 inter omnes.

Item pro cialdonibus numero quatuor millibus prout valebunt in tempore.

Item pro torcis accendendis quando itur ad palatium Dñi Senatoris per Mag[cos] Dños Conservatores pro collatione in vigilia Nativitatis D. N. lib. 12.

Item pro prandio faciendo in dicta vigilia per dictos Dños Conservatores duc. auri tres.

Alie expense faciende in festo Assumptionis gloriosissime Virginis de mense Augusti in palatio Dnorum Conservatorum.

Pro uno pallio aureo cum suis ornamentis depictis cum armis seu insignibus Sm̃i D. N. Papae, Rm̃i Camerarij, et Ro: Po: et aliorum officialium Ro: consuetorum dando et assignando Ven[li] Imagini Salvatoris ad sancta sanctorum ut moris est, prout valet in tempore.

Item pro duobus dupleriis ligneis cum ferramentis dandis Ecclesiae Sanctae Mariae Novae in dicto festo cum duobus faculis seu torciis prout in lista cerarum apparet, prout valebit in tempore.

Item pro duabus banderijs pro Tubbetis Dñorum Conservatorum taffetani laboratis et ornatis cum insignibus seu armis Ro: Po:, prout etc.

Item pro quatuor faculis lib: quatuor dandis Ecclesiae Sanctae Mariae de Aracoeli in dicto festo, et pro oleo bol: 50, videlicet lib: quatuor et boccali quatuor.

Item pro sexdecim mazis abieti dandis Mag[cis] Dñis Conservatoribus, et Capitibus Regionum Urbis in dicto festo duc: au: 1.

Item pro lavoratura duorum dupleriorom ponderis ducentum lib: quae solvuntur per comunitatem Veletri, et pro calo cerae duc: duos quae cera datur pro medietate Ecclesiae S[tae] Mariae ad nives, et pro alia medietate Ecclesiae S[tae] Mariae de Aracoeli duc: 2.

Item pro duobus canistris depictis et deauratis et aliis rebus ponendis super Talamum Cam: Urbis, et insignibus Sm̃i D. N. Papae et aliorum officialium duc: auri 3.

Item pro portando Talamo dictae Cam: Urbis et pro spazatura viarum Capitolii in totum duc: auri 7.

Item pro provisione consueta danda Capitibus Regionum Urbis in festo dicto bol: 50 monete nove pro quolibet, sic inter omnes duc: au: octo et bol. 64.

Item pro sedili faciendo apud arcum Septimi pro dñis officialibus consuetis in vigilia dictae festivitatis duc: auri 1.

Item pro insignibus ponendis in dicto sedili bol: 50.

Item pro collatione facienda in palatio Dñrum Conservatorum in vigilia dictae festivitatis Officialibus consuetis videlicet pro confectionibus et aliis rebus, prout valebit in tempore.

Item pro portatura rerum bol: 50.

Item pro portatura S[tae] Crucis officialibus Regionis Pontis Duc: auri 1.

Alie expense.

Pro restitutione voxillorum quatuor vicibus singulo anno in introitu officialium videlicet Conservatorum et Capitum Regionum Urbis duc: 24 bol: 54.

Item pro hastis et mazzis dandis Dñis Conservatoribus et Capitibus Regionum in introitu eorum officij pro qualibet vice in toto anno duc: au: 9 bol: 60.

Et pro salario ordinario Conservatorum per fe: re: Paulum papam tertium ad rationem trium scutorum singulo mense, in totum pro anno sc: 36 monetae.

Item pro prandio faciendo singulo trimestri per Dños Conservatores Officialibus Ro: duc: au: 12 in toto anno.

Item pro carta cera et atramento pro Dñis Conser: singulo trimestri duc: unus cum dimidio, in totum pro anno duc: 6.

Item pro mazis fidelium Dñorum Conservatorum depictis in duabus vicibus quolibet anno videlicet in festo Assumptionis gloriosissimae Virginis et in festo Carnisprivij duc: au. sex.

Item pro salario magistri hastarum et maziarum Off: Ro: pridie idus Augusti anno tertiodecimo fe: re: Pauli tertij addit. duc. 36.

Item pro salario centumviginti Comestalium Ro: Urbis floreni sexaginta singulo trimestri duc: au: vigintiocto et bol: viginti, in toto anno duc: similes 112 bol: 80.

Item pro salario Camerarij dictae Camerae Urbis quolibet anno duc: au: 32.

Item pro salario Notarij et Scriptoris dictae Cam: Urbis quolibet anno duc: au: 28.

Item pro rebus et masseritiis coquine Dñorum Conser: singulis mensibus fl: in Urbe currentis sex monetae novae, ducati au: 11 in toto anno et bol: 28.

Item pro carta cera atramento dandis officialibus Rom: consuetis, prout valebit in tempore.

Item pro salario magistri Massarii rerum et massaritiarum Curiae Capitolii et Pontium et Portarum Urbis in toto anno duc: au: 24.

Item pro pulsatione campanarum Cu: Capitolii in festivitatibus occurrentibus pro tempore, julii tres pro quolibet die.

Item pro pignoribus dandis campanario Curiae Capitolii in qualibet festivitate, julios quindecim.

Item pro actatione campanarum dictarum et pro manifactura et ligamentibus prout valebit.

Item pro actatione tecti et teulis et aliis rebus necessarijs palatii Capitolii Dñorum Conservatorum prout valebit et opus erit.

Item pro pignoribus comburendis in Palatio Dñorum Conserv: in solitis festivitatibus, julii 15 pro qualibet festivitate.

Item pro vexillis seu banderiis quatuor tubbarum Cam: Urbis taffettani cum insiguibus Ro: Po: debitis tempore Carnisprivij prout etc.

Item pro banderiis tubettarum conservatis in dicto tempore Carnisprivij taffetarum cum insignibus Ro: Po: prout valebit etc.

Item pro prandio Carnisprivij faciendo per Mag^cos^ Dños Conservatores, videlicet Capitibus Regionum Urbis et aliis off: Ro: Duc: au: octo pro quolibet anno.

Item pro decem et octo barilibus vini graeci seu corsi dandi Mag^cis^ Dñis Conservatoribus, Cancellariis et Capitibus Regionum, et in tempore Carnisprivij prout valebit in tempore.

Item pro mazis Comestabilium et aliorum officialium Urbis dandis in tempore Carnisprivij duc: au: tres.

Item pro fructibus, vasis terreis, pane et infusalia dandis dictis Comestabilibus in dicto tempore Carnisprivij quolibet anno duc: 2 et bol: 96.

Item pro expensis faciendis in scalis Capitolii pro sedilibus Officialium Rom: in sabbato Carnisprivij, quando fit festum Carnisprivij, et pro lignaminibus et aliis rebus necessariis prout res valent.

Item pro manifactura dictarum scalarum magistro lignaminis palatii Capitolii et Dñorum Conservatorum Duc: au: 1.

Item pro sedili faciendo in festo S^ti^ Marci et in octava Corporis Christi quando itur ad Sanctum Marcum apud Ecclesiam praefatam pro officialibus Rom: solitis, pro qualibet vice duc: unus, in totum 2.

Item pro uno ceppo et maglio dando in tempore Carnisprivij quando fit festum Agonis et Testacei pro usu justitiae prout valebit.

Item pro oleo lampadis Sancti Georgii quolibet anno in festo dicti divi Georgii bol: 50.

Item pro oleo lampadis Ecclesiae Sancti Bartolomei in Insula licaonia quolibet anno bol: 50.

Item pro oleo lampadis Ecclae S^te^ Mariae de Aracoeli bocc: duo pro quolibet mense prout valet in tempore.

Item pro oleo lampadis Imaginis gloriosiss: Virginis Mariae in palatio Capitolii super porta carcerum quolibet mense bocc: duo prout valet.

Item pro bandimentis quae fiunt per Script: Dñorum Conservatorum in festo Assumptionis gloriosiss. Virginis, et tempore carnisprivij duc: unus auri pro quolibet bandimento, in totum duc: similes duo.

Item pro bandimentis vectigalium quae fiunt per dictum scriptorem, julij decem et pro aliis bandimentis julij duo pro quolibet.

Item pro preconizatione bannimentorum pro bandimento festivitatis gloriosse Virginis et Carnisprivij et vectigalium, juli 4 pro quolibet, pro aliis vero bandimentis julij duo.

Item pro aliis rebus necessariis palatii.

Tabula salis quod datur officialibus infrascriptis duabus vicibus quolibet anno pro mense Aprilis, Maij, Iunij, Iulij, Augusti et Septembris.

Illm̃is Dñis Conservatoribus Cam: Urbis Rubia tria salis nigri, et scorsia sex salis albi, inter omnes R. 3 S. 6.
Illm̃o Dño Confalonerio et Primipilo Ro: Po: R. 1 S. 2.
Mag^co^ Dño Priori Capitum Regionũm R. 1 S. 2.
Duobus Cancellariis Ro: Po: inter omnes R. 2 S. 4.
Rectori Studij alme Urbis R. 1 S. 2.
Auditori Rm̃i Card: Camerarii R. 1 S. 2.
Advocato Ro: Po: R. 1/2 S. 1.
Procuratori Fiscali Ro: Po: R. 1/2 S. 1.
Camerario Cam: Urbis R. 1/2 S. 1.
Secretario Dñorum Conservat: R. 1/2 S. 1.
Scriptori Dñorum Conservat: R. 1/2 S. 1.
Computistae Dñorum Conservat: R. 1/2 S. 1.
Custodi portionum R. 1/2 S. 1.
Duobus scribis sacri senatus R. 1 S. 2.
Notario Dñorum Conservat: R. 1/2 S. 1.
Extraordinario Maiori R. 1/2 S. 1.
Revisori palatii Capitolii R. 1/2 S. 1.
Depositario pecuniarum Ro: Po: R. 1/2 S. 1.
Notario provisorum R. 1/2 S. 1.
Notario Studij Urbis R. 1/2 S. 1
Comissario Geñli Fontis Trivij R. 1/2 S. 1.
Magistro hastarum et maziarum Off. Rom. R. 1/2 S. 1.
Notario Appellationum R. 1/2 S. 1.
Dohanerio dohanae grasciae R. 1 S. 4.
Dohanerio dohanae mercium R. 1 S. 4.
Dohanerio salis ad grossum R. 1 S. 4.
Uni ex quatuor Comissariis Fontis Trivij R. 1/2 S. 1.
Deputato a R^da^ Camera reincontro R. 1 S. 4.
Dohanerio salis ad minutum R. 1 S. 4.
Computistae gabellae Studii R. 1/2 S. 1.
Suprastanti fabricae plateae Capitolii R. 1/2 S. 1.
Alteri suprastanti fabricae plateae Capitolii R. 1/2 S. 1.
Procuratori pauperum carceratorum Cu: Capitolii R. 1/2 S. 1.
Lectori Conservatorum R. 1/2 S. 1.
Revisori pontium et portarum R. 1/2 S. 1.
Quatuor Comissariis super arrumpimentis terrarum, inter omnes R. 2 S. 4.
Censori causarum Cu: Capitolii R. 1/2 S. 1.
Notario Ripe et Ripette R. 1/2 S. 1.

Gubernatori salarum R. 1 S. 4.
Revisori salarum R. 1 S. 1.
Capserio salis ad grossum R. $^1/_2$ S. 2.
Reincontro capserij R. $^1/_2$ S. 2.
Alteri reicontro capseri R. 1 S. 4.
Notario salis ad grossum R. $^1/_2$ S. 2.
Notario salis ad minutum R. $^1/_2$ S. 2.
Duobus mensuratoribus salis ad grossum R. 1 S. 4.
Mensuratori salis ad minutum R. $^1/_2$ S. 2.
Procuratori salarum R. $^1/_2$ S. 2.
Capserio salis ad minutum R. $^1/_2$ S. 2.
Reincontro capserij R. $^1/_2$ S. 2.
Substituto fiscali R. $^1/_2$ S. 1.
Capellano Dñorum Conservatorum R. $^1/_2$ S. 1.
Depositario Majori Cam: Urbis R. $^1/_2$ S. 1.
Dohanerio pecudum R. 1 S. 4.
Fratribus S^{tae} Mariae de Aracoeli pro custodia salis R. $^1/_2$ S. 2.
Marescallo supernumerario Mag^{ci} Dñi Senatoris R. $^1/_2$ S. 1.
Custodi antiquitatum palatii et areae Capitolinae R. $^1/_2$ S. 1.
Custodibus Archivii Capitolini Rubi dimidium pro quolibet et scorsum unum albi, R. 1 $^1/_2$ S. 3.
Magistro Massario Cu: Capitolii R. 1 S. 4.
Comissario gñli Aquae Salonis R. $^1/_2$ S. 1.
Suprascriptis officialibus dictum sal debetur quolibet anno in mensibus Aprilis, Maij et Iunij, Iulij, Augusti et Septembris, et si non adest sal album detur de nigro duplicatum, et semper et omnibus ad mensuram culmam.

Segue un'altra « *Tabula salis quod debetur Officialibus infrascriptis pro fabrica salis seu augmento, quotiescumque sal fabricatur* »; e ricorre la stessa serie di persone e la stessa quantità di sale da darsi ad esse, come sono notate nella lista precedente.

Le note, che vengono appresso, concernono le distribuzioni da farsi in occasione di Sede vacante.

Officiales romani quibus dantur vestimenta nigra in obitu Pontificis ad vitam et ad tempus.

a) *Primae sortis panni valoris scutorum septem et $^1/_2$ pro qualibet canna.*

Illmo Dño Senatori Cannae 4.
Tribus Illmis Mag^{cis} D. Conservatoribus Can. 12.
Tresdecim Capitibus Regionum Urbis Can. 52.

Confalonerio Ro: Po: qui ponitur post Conservatores Can. 4.
Duobus Cancellariis Ro: Po: Can. 8.
Locumtenenti D. Senatoris Can. 4.
Secundo Collaterali Curiae Capitolii Can. 3.
Cap.° Appellationum Urbis Can. 4.
Iudici in criminalibus Cu: Cap: Can. 3.
Rectori Studij Can. 5.
Duobus Dñis Magistris Stratarum Urbis Can. 8.
Duobus paceriis Urbis Can. 8.
Advocato Fiscali dictae Cam: Can. 4.
Procuratori fiscali dictae Cam. Can. 4.
Camerario Cam: Urbis Can. 4.
Secretario Dñorum Conservatorum Can. 4.
Scriptori Dñorum Conservatorum Can. 4.
Duobus scribis sacri Senatus Can. 8.
Duobus notarijs Dñorum Conservatorum Can. 8.
Extraordinario maiori Can. 4.
Substituto dicti extraordinarij Can. 3.
Quatuor marescallis de Tratta Can. 16.
Duobus Sindicis Ro: Po: Can. 8.
Notario Rm̃i Camerarii Can. 4.
Notario Majori Cam: Urbis Can. 4.
Scriptori dictae Camerae Can. 4.
Quatuor reformatoribus Studij Can. 16.
Gabellario Majori Cam: Urbis Can. 4.
Praefecto antiquitatum et murorum Urbis Can. 4.
Dohanerio Studij Can. 4.
Depositario pecuniarum gabelle Studij Can. 4.
Computistae gabelle Studij Can. 4.
Computistae Dñorum Conservat: Can. 4.
Praeposito Studij Can. 4.
Depositario Majori Cam: Urbis Can. 3.
Dohanerio salis ad grossum Can. 4.
Dohanerio salis ad minutum Can. 4.
Duobus deputatis super distributione panni Can. 8.
Tribus appaltatoribus dohanae salis Can. 12.
Dohanerio pecudum Can. 3.
Depositario portionum Ro: Po: Can. 4.
Computistae portionum dicti populi Can. 4.
Custodi portionum Ro: Po. Can. 4.
Marescallo D. Conserv: qui et executor dicitur Can. 3.
Duobus Sindicis d. Senatoris Can. 8.
Assessori dictorum sindicorum Can. 3.
Magistro Zecchae Can. 3.

Quatuor consulibus bubatteriorum Can. 16.
Exequutori Rñi Camerarii Can. 3.
Duobus taxatoribus domorum Urbis Can. 8.
Assessori Magistrorum Stratarum Can. 3.
Marescallo dictorum Magrorum Stratarum Can. 3.
Procuratori pauperum Can. 4.
Camerario Ripe Can. 4.
Duobus provisoribus Urbis Can. 6.
Duobus sindicis depositarii Studij Can. 6.
Protonotario Cu: Capitolij Can. 4.
Notario appellationum Urbis Can. 3.
Quatuor scutiferis honoris Can. 16.
Duobus defensoribus Aquae Marranae Can. 6.
Suprastanti Zecchae Can. 3.
Quatuor Comissariis super agricoltura Can. 16.
Quatuor Comissariis super abundantia Can. 12.
Notario dictorum Comissariorum Can. 4.
Notario murorum et pontium Can. 4.
Dohanerio Ripe Can. 4.
Dohanerio grascie Can. 4.
Dohanerio mercium Can. 4.
Lectori Dñorum Conservat. Can. 4.
Magistro hastarum Off: Ro: Can. 4.
Marescallo Ripe Can. 3.
Appaltatoribus Ripe et dohanarum grascie Can. 8.

b) *Secundae sortis panni valoris scutorum quinque cum dimidio pro qualibet canna.*

Tresdecim notariis Capitum Regionum Urbis Can. 39.
Latori ensis Dñi Senatoris Can. 3.
Substituto fiscali Cu: Capit: Can. 3.
Latori cuppe Can. 3.
Latori anulorum Can. 3.
Notario reformatorum Studij Can. 3.
Duobus bidellis Studij Can. 6.
Notario paceriorum Urbis Can. 3.
Notario Ripe Can. 3.
Notario Dohanerii Ripe et Ripette Can. 3.
Substituto magistrorum Stratarum Can. 3.
Duobus magistris Iustitiariis Can. 6.
Notario dictorum Magistrorum Can. 3.
Duobus Sindicis Ro: Po: Can. 6.
Notario dictorum Sindicorum Can. 3.

Tribus ostiariis portae assectamenti Can. 9.
Mensuratoribus salis ad minutum Can. 3.
Duobus portanarijs secundae portae capitolii Can. 6.
Notario actorum pendentium Can. 3.
Not. Zecchae Can. 3.
Notario Sindicorum Senatoris Can. 3.
Camerario ludorum Agonis et Testacei Can. 3.
Duobus Camerarijs ludorum Agonis et Testacei Can. 6.
Suprastanti murorum Urbis Can. 3.
Revisori palatii Dñ: Conservat: Can. 3.
Notario bubbatteriorum Can. 3.
Notario Magistrorum Stratarum Can. 5.
Notario Sindicorum depositarii Studij Can. 3.
Notario Gabellarii majoris Can. 3.
Notario Actorum Cam. Can. 3.
Depositario palatii D: Conservat: Can. 3.
Notario gabellae grasciae Can. 3.
Notari gabellae mercium Can. 3.
Scriptori prothonotarii Can. 3.
Notario Dohanerii salis ad grossum Can. 3.
Notario Dohanerii salis ad minutum Can. 3.
Duobus mensuratoribus salis ad minutum Can. 6.
Mensuratori Zecchae Can. 3.
Magistro Utensilium Capitolii Can. 3.
Notario Comissariorum Agricultorum Can. 3.
Duobus Comissariis generalibus Fontis Trivij Can. 6.
Quatuor Comissariis aquae Trivii Can. 12.
Magistro mossarum braviorum Can. 3.
Quatuor Tubbatoribus Cam: Urbis Can. 12.
Tribus Comissariis salis Can. 9.
Comissario portarum Urbis Can. 3.
Capellano Dñorum Conservatorum Can. 3.
Capellano carcerum Capitolii Can. 3.
Reincontro capseri gabellae Studij Can. 3.

c) *Tertiae sortis panni valoris scutorum quatuor cum dimidio pro qualibet canna.*

Quatuor bannitoribus Cam: Urbis Can. 12.
Custodi equorum curie Capitolii Can. 3.
Bullatori equorum Dñi Senatoris Can. 3.
Magistro moderatori horologi Can. 3.
Pulsatori campanarum Capitolii Can. 3.
Fabro lignario Capitolii Can. 3.

Tresdecim mandatariis Capitolii Can. 39.

Comestabili, duodecim fidelibus, duobus tubicinibus, coquo, culoni seu quattero Dñorum Conservatorum Can. 51.

Custodi Cancellarie Curiae Capitolij Can. 3.

Mandatario Ripe Can. 3.

Officiales qui eliguntur ab Illm̃o et Rm̃o Cardinali Camerario vacante sede.

Sex custodibus conclavis canne quatuor panni nigri prime sortis et scuta 25 cum dimidio pro quolibet.

Quinque revisoribus Urbis canne quatuor panni nigri prime sortis et sc: 25 cum dimidio pro quolibet.

Quatuor nobilibus Rom: idem.

Custodibus portae sancti Pauli tribus canne due panni nigri prime sortis sc: 15 cum dimidio pro quolibet eorum.

Tribus custodibus portae Appiae idem.

Tribus custodibus portae Latinae idem.

Tribus custodibus portae Majoris idem.

Tribus custodibus portae sancti Laurentii idem.

Tribus custodibus portae sancti Iohannis idem.

Tribus custodibus portae Salariae idem.

Tribus custodibus portae sanctae Agnetis idem.

Tribus custodibus portae Pincianae idem.

Tribus custodibus portae Populi idem.

Tribus custodibus portae Castelli idem.

Tribus custodibus portae Turrionis idem.

Tribus custodibus portae Viridarii idem.

Tribus custodibus portae Sancti Spiritus idem.

Tribus custodibus subtus Ianum idem.

Tribus custodibus portae Sancti Pancratii idem.

Tribus custodibus portae Portesii idem.

Quatuor custodibus pontis Emilii idem.

Tribus custodibus pontis Salarii idem.

Tribus custodibus pontis Numentani idem.

Tribus custodibus pontis Mammoli idem.

Tribus custodibus pontis Sanctae Mariae versus Romam idem.

Tribus custodibus pontis Iudeorum idem.

Quatuor custodibus pontis Insulae idem.

Quatuor custodibus pontis Sixti versus Arenulam idem.

Quatuor custodibus pontis Sixti versus Transtiberim idem.

Quatuor custodibus Ripe idem.

Quatuor custodibus molendinorum idem.

Undecim custodibus dohanarum idem.

Septem custodibus extra Urbem idem.
Septem Comissariis salinarum hostiensium idem.
Septem Comissariis Latii idem.
Quinque Comissariis Insulae idem.
Novem comissariis Pilorzarii idem.
Duodecim custodibus noctis idem.
Decem revisoribus portarum et pontium idem.
Novem Comissariis in Agone idem.
Septem custodibus S[tae] Mariae Rotundae idem.
Septem custodibus pontis ferrarij idem.
Quatuor custodibus molendini sancti Spiritus idem.
Quatuor custodibus S[tae] Mariae novae idem.
Quinque custodibus Forii Bovarij idem.
Sex custodibus Fori Piscinae idem.
Quinque custodibus arcus Septimi idem.

Singulis decem diebus per mandata Illmi et Rmi Dni Camerarij solvuntur tempore Sedis vacantis infrascriptis a Depositario tunc temporis deputato ut solitum extitit sede vacante fe: re: Pauli III, Julii III, Marcelli II et Pauli IIII:

Illm̃o Dño Senatori duc: 212 monetae cum dimidio, videlicet centum pro ipso Senatore et reliquos 112 cum dimidio pro quinquaginta peditum ad custodiam palatii Capitolii D. Senatoris deputatorum provisione sc. 212:50.

Necnon Mag[cis] Dñis Conservatoribus duc: similes 412 cum dimidio videlicet tercentos pro ipsorum Conservatorum provisione, et reliquos 112 $^1/_2$ pro quinquaginta peditibus pro custodia eorum palatii provisione sc. 412 $^1/_2$.

Priori Capitum Regionum Urbis pro se ipso et duodecim aliis Capitibus Regionum sc: 760 videlicet centum pro dicto priore, quinquaginta pro quolibet capite Regionum, et sexaginta pro custodia I, Ripae sc. 760.

Quatuor Marescallis de Tratta et Marescallo Dñorum Conservatorum sc: 50 pro quolibet sc. 250.

Procuratori fiscali Ro: Po: sc. 50.

Scriptori Dñorum Conservatorum sc. 50.

Si contengono finalmente nel manoscritto, che ho divulgato, alcune lettere pontificie riguardanti l'amministrazione del Comune di Roma, e più specialmente le attribuzioni dei Conservatori. La prima è di Giulio II, in data del 7 dicembre 1504; altre sono di Clemente VII, di Paolo III, di Giulio III, di Paolo IV e di s. Pio V, relative sempre ai diritti, alla giurisdizione e agli ordinamenti dei magistrati comunali.

Francesco Cerasoli.

LE INSTITUZIONI PUBBLICHE CRETESI

(Continuazione: v. anno 1891 pag. 205).

III.

Le classi della popolazione.

Lo stato incoerente, in cui si trovano gli aggregati sociali più bassi, non permette una distinzione netta di stati sociali; ma col progredire ch'essi fanno e salire ad un grado di maggiore coordinamento, quella distinzione subito si determina e si forma. Ed il desiderio dello sfruttamento, la guerra e, più che guerra, il brigantaggio, le varie, più o meno favorevoli condizioni in cui i diversi gruppi debbono combattere la lotta per l'esistenza; portano per tutto, così presso le moderne popolazioni selvagge o di non avanzata civiltà [1], come nel mondo antico, ad una divisione tra sfruttatori e sfruttati, padroni e servi.

Tutta l'economia, l'ordinamento politico del mondo antico riposa su questo; ed è tale instituzione uno de' suoi precipui caratteri: se non che, pur essendo unica nel principio, varia nella denominazione, nelle particolarità sue e nella forma che assume. Presso popoli di vita industriale la schiavitù, che ivi trae origine sopra tutto dalla compera e dal *nexum*, si presenta quasi esclusivamente come un fatto, giuridico sempre, ma concernente l'economia privata; mentre presso altri popoli, più o meno organizzati sul tipo militare, la schiavitù ci si presenta come un fatto d'ordine più generale, fisso e concernente l'economia pubblica. Quivi avendo la schiavitù tenuto dietro o ad una conquista, o al formarsi di una classe dedita semplicemente a coltivare la virtù militare a scopo di difesa ed offesa, si trovano intere popolazioni asservite, e nella massima parte de' casi il compito della produzione non è condiviso da' liberi, ma esercitato a beneficio e ad esclusione di questi. Di tali condizioni storiche ci offre

[1] Post. Bausteine etc. II, 44 seg.; Anfänge etc. 151 seg.

esempî l'Oriente [1], l'Egitto [2]; ce ne offre e numerosi la Grecia con i Penesti, con gl'Iloti, con i Marianduni, con la δουλεία cretese [3]. E tutto questo strato sociale inferiore, destinato ad alimentare i suoi padroni, trattato qui con maggior mitezza come ci vien riferito de' Marianduni [4] e degli Egiziani, là con maggiore severità come ci vien detto degl'Iloti di Sparta, andava per tutta una serie di gradi dal *servaggio*, quale ci appare più distintamente nell'epoca medievale, fino alla schiavitù vera e propria; ed inoltre secondo la qualità di schiavi urbani o rurali, secondo che la loro condizione dipendeva da un assoggettamento violento o da *commenda* [5], secondo la diversità stessa degli ufficî adempiuti, questi soggetti aveano nome, trattamento, condizione diversa.

Quale fu l'origine della schiavitù nell'isola di Creta? quali ne furono i caratteri e le denominazioni?

Quanto all'origine coloro specialmente che tutto l'ordinamento cretese attribuiscono ad un elemento che ve l'abbia importato, e più particolarmente all'elemento dorico, trovan la pronta spiegazione nell'assoggettamento degl'indigeni da parte de' Dori, che avrebbero fatta loro una condizione non tanto svantaggiosa, non avendo in essi trovata un'accanita resistenza.

Il modo, onde innanzi è stato considerato questo punto di vista, non mi permette di accettare questa conseguenza in tutta la sua estensione. Mi piace piuttosto credere che un rapporto sociale così complesso non abbia avuto una causa unica e che quella stratificazione della popolazione abbia avuto luogo in maniera più larga. Il Perrot, che negli attuali Sfakioti ha creduto trovare il tipo più rispondente a quello degli antichi Cretesi, così dice di loro dopo averne descritto i costumi guerrieri e le perenni lotte civili e le feroci vendette: « Quando uno Sfakiota non trovava a bruciare la sua cartuccia nelle contese di famiglia o di vicinato, faceva qualche scorsa nelle prossime campagne de' Monti Bianchi per rubar donne, o sostanze o bestiame. Per isfuggire a tali depredazioni accadeva spesso che tanto cri-

[1] Wallon, Hist. de l'esclavage dans l'antiquité. Paris 1879, I, 25, 35, 54, 60.

[2] Révillout, Cours de droit égyptien. Paris 1884, I, 74 seg.

[3] Wallon op. cit. I, 94 seg. 125.

[4] Athen. VI, 263.

[5] Cfr. Fustel de Coulanges, Les origines du système féodal, le benefice et le patronat. Paris 1890, p. 248 seg.

stiani come maomettani delle terre sottoposte conchiudessero una specie di trattato con i più temuti de' capi Sfakioti. Essi davan loro, come premio d'assicurazione contro il brigantaggio, un montone su di ogni diecina, che ne avesse l'armento; e quando tal tributo era pagato, lo Sfakiota s'incaricava egli stesso di vigilare le sostanze di quelli che oramai egli con orgoglio chiamava i suoi soggetti, i suoi *raias*, ed un terribile castigo aspettava chiunque da quel punto avesse osato rubar loro un agnello » [1].

L'esempio, indigeno di Creta, tanto più grave in quanto si riproduce a grande distanza di tempo, come il ritorno di un antico costume, serbato a lungo o risorto col venir meno delle leggi protettrici; parmi sia di capitale importanza per ispiegare quell'instituzione. E la spiega in maniera più conforme alla stessa sua indole, ricorrendo alle leggi generali della storia, senza volere affermare fatti particolari, che non possiamo conoscere in tutti i loro elementi e che, se hanno contribuito a creare quello stato di cose, non avrebbero potuto formarlo da solo. Tanto maggiormente poi la spiegazione innanzi data è da tenere in qualche conto, in quanto esempî stessi dell'antichità vengono a confortarla. Questo che io, con nome improntato ad un altro periodo storico ho voluto chiamare *commenda*, non è punto nell'antichità un fatto nuovo, nè a noi ignoto. Lasciando stare la *clientela* romana ed i πελάται [2] ateniesi, che sotto varî punti ci si presentano in aspetto diverso, Ateneo, proprio là dove parlando del servaggio cretese, viene a trattare dell'origine della schiavitù, riferisce che un rapporto non diverso da quello che io ho chiamato *commenda*, fu quello, il quale dette origine all'asservimento de' Mariandumi agli Eracleoti e degli Arnei a' Tessali [3]. Non escludo con ciò in alcuni casi anche l'asservimento violento, la conquista: l'escludo quando vien proposto come motivo unico, e tanto più quando si vuol determinare come singolo fatto storico. E credo invero che per la storia, come già per la geologia, occorra bene più de' grandi avvenimenti ingranditi e sformati dalla leggenda per colpire la fantasia, tener conto di quelle che in geologia appunto si chiamano *cause attuali*,

[1] Op. cit. p. 187 seg.
[2] Arist. Πολ. τῶν Ἀθηναίων ed. Kenyon 2.
[3] VI, 263 *d*, 264 *b*.

prodotte da forze latenti e lente nella loro azione, ma continue e per tale loro carattere assai più efficienti di ogni altra e meglio adatte a spiegare, come nella geologia le grandi trasformazioni telluriche, così nella storia i grandi mutamenti sociali.

Sull'atteggiamento particolare poi che assunse questa classe servile cretese e le denominazioni delle sue categorie, è sembrato, discordassero le fonti letterarie, che ne hanno tramandato notizia, tra loro, e più anche con le fonti epigrafiche appresso scoperte.

Aristotile [1] altro non dice, notando le analogie della constituzione spartana con la cretese, che, come per i Lacedemoni lavoravano la terra gl'Iloti, così per i Cretesi i περίοικοι. Ateneo [2], riferendo l'opinione di Sosicrate e di Dosiade ci dice che i Cretesi chiamavano μνοία la classe degli schiavi pubblici, ἀφαμιῶται gli schiavi privati ed i soggetti περίοικοι. Più brevemente presso lo stesso Ateneo Eforo non parla che di κλαρῶται. Nessuna invece di queste denominazioni troviamo nelle fonti epigrafiche, dove non sono adoperati che δὸλος e οἰκεῦς; ma giova notare che le fonti epigrafiche relative a tal soggetto si riducono alla grande iscrizione di Gortyna ed a qualche altra della stessa città. Pure credo che non sia punto impossibile e nemmeno difficile ridurre a più concorde semplicità le notizie, che così ci son giunte. La nomenclatura degli schiavi in Grecia era straordinariamente ricca, e di città in città, sopra tutto prendendo norma dalla speciale destinazione, ricorreva un appellativo diverso, che poi era di uso più che altro familiare; sicchè non sempre da una parola ad un'altra, sopratutto quando non sia adoperata in testi legislativi ma da scrittori, si deve cercare l'indicazione di un differente stato giuridico. E tanto meno talvolta bisogna cercarlo, ponendo mente al modo come le notizie ci sono state tramandate ed al concetto che intendevano manifestare gli scrittori servendosi di quelle espressioni.

Sotto questo punto di vista credo che non si debba nè con molta speranza di buon esito si possa indagare [3] se con la parola περίοικοι abbia inteso Aristotile denotare i claroti od altra sorte di sudditi o di servi. Aristotile nella Politica, trattando delle singole costituzioni, in fondo si limitava a farne degli accenni senza

[1] Polit. II, 7, 3.
[2] VI, 263 e, f.
[3] Aristoteles - Susemihl II, 91-92 Anm. 364.

discendere a molte particolarità, e solo per quel tanto che giovava allo scopo generale di quella sua opera. Nel passo controverso altro egli non volea mettere in rilievo se non questo: che tanto presso gli Spartani come presso i Cretesi una classe soggetta alimentava una classe dominante. Ogni altra più particolare distinzione o non entrava a proposito, o poteva benissimo trascurarsi; e con tale intento appunto Aristotile dovè adoperare la parola περίοικοι, non per indicare una particolare categoria della classe soggetta, ma tutta in genere la popolazione rurale, la quale viveva all'intorno lavorando i campi e pagando un tributo alla classe signoreggiante. Quanto alla varietà delle altre denominazioni occorre por mente ad una cosa: che in Creta le instituzioni erano tutte improntate di una fisonomia ed aveano l'indole stessa, e le principali di esse, per quanto ce ne danno notizia l'epigrafi, aveano pure lo stesso nome; ma ciò non ci può far sicuri che da per tutto, avuto riguardo allo stato d'indipendenza e di reciproca guerra in cui vivevano tante di quelle città, da un luogo all'altro una stessa cosa non avesse mutato di nome. Ciò anzi è naturalissimo in un paese tanto esteso e di tanta varietà etnica; ed il fatto stesso che la suddivisione del tempo — i mesi aveano nelle varie città una nomenclatura diversa [1] — ce ne è, come dire, di documento. Gli scrittori intanto che parlavano di Creta, o per la conoscenza non sempre retta delle cose o per tendenza a generalizzare, attribuivano all'universalità quella che in qualche punto era manifestazione particolare e facevano forse contemporaneo ciò che apparteneva ad epoche diverse. Leggendo specialmente i compilatori meno antichi è facile, mi sembra, acquistare la convinzione che queste varie denominazioni da loro almeno erano promiscuamente adoperate. Presso lo stesso Ateneo (l. c.) Callistrato sembra non conosca che la bipartizione di ἀμφαμιῶται e χρυσώνητοι e quella che vien riferita ivi stesso di Eforo non parla che di κλαρῶται. Esychio (s. v.) spiega κλαρῶται εἵλωτες. δοῦλοι, ἀφαμιῶται · οἰκέται ἀγροῖκοι. περίοικοι.

In alcune di queste denominazioni la nostra indagine è aiutata dall'etimologia; ma anche questa diviene incerta quando

[1] Monum. ant. pubbl. per cura dell'Accad. de' Lincei I, 56.

siamo alla μνοία, μνῶα, ambigua perfino nel modo di scrittura. Il derivare μνῷτας da δμωίτας probabilmente ha avuto origine dall'errore di Polluce [1]: rannodarlo a Μίνως non toglierebbe nessuna incertezza, nè porterebbe alcun lume. Si deve invece derivare, come fa altri [2], ἀπὸ τοῦ μένειν? Od ha rapporto con Μίνωα città? O non si potrebbe anche riconnettere ad una radice originaria *menu* [3] che significa uomo originario; tanto più in quanto Ermone [4] li definisce ἐγγενεῖς οἰκέτας? La prima volta che comparisce questa voce di μνοία è appunto nello scolio d'Ibria, poeta cretese, come lo dice Ateneo [5], ma di cui ignoriamo tutto, l'epoca, la vita, ogni altra particolarità, di cui si contesta anche il nome, giunto sino a noi non raccomandato ad altro che alla menzione di Ateneo ed al brevissimo canto. Appresso Ermione (l. c.) li dice schiavi indigeni, Dosiade e Sosicrate schiavi pubblici [6], e Strabone [7] parlando de' Marianduni *ilotizzati* da' Milesî nel fondare Eraclea con il patto di poterli anche vendere non oltre i confini, assimila ad essi i Penesti ed i Mnoiti: καθάπερ Κρησὶ μὲν ἐθήτευεν ἡ Μνῴα καλουμένη σύνοδος, Θετταλοῖς δὲ οἱ Πενέσται.

Che questa poi fosse una denominazione generale comune all'intera Creta viene escluso anche dalle epigrafi trovate, e sopra tutto da quelle di Gortyna che non ne fanno cenno.

Intanto, pur senza volere più a lungo indagare i tanti nomi, questo si può dedurre con sufficiente sicurezza anche da quanto ci dicono le fonti letterarie: che due grandi categorie di schiavi eranvi in Creta: una di schiavi acquistati privatamente, che gli scrittori dalla forma più usuale di acquisto chiamavano χρυσώνητοι, ma sotto cui bisogna anche comprendere quelli cadenti in servitù pel *nexum* ecc.; un'altra di rurali, di una condizione posta tra la schiavitù ed il servaggio, che compivano in Creta la grande funzione di curare la produzione agricola ed alimentare la classe sovrana, e questa classe aveva un carattere pubblico.

[1] Poll. Onomasticon III, 83.

[2] Hybriae Cretensis Scholion interprete Graefenhan. Mulhusae 1833, p. 12.

[3] Fick, Vergl. Wörterb. der Indog. Sprachen. Göttingen 1876 II 184.

[4] Presso Athen. VI, 267, c. Il Kaibel conserva εὐγενεῖς, a cui mi pare vada meglio sostituito ἐγγενεῖς: cfr. Müller, Die Dorier II, 48, n. 4.

[5] Athen. XV, 695-6.

[6] Athen. VI, 264.

[7] XII, 3, 4.

Ora questo stesso mi pare si possa dedurre dalla grande iscrizione di Gortyna.

La grande epigrafe per denotare lo stato propriamente servile adopera la parola δῶλος [1] e l'altra οἰκεῦς [2]. Che con l'uno e con l'altro si vogliano indicare due categorie distinte [3], lo dimostra già in parte la tecnica della legge, che non suole adoperare per indicare una stessa cosa due espressioni diverse, e poi la comparazione de' diversi punti, ove l'una e l'altra denominazione sono adoperate. L'uno e l'altro, così il δῶλος come l'οἰκεῦς, sono costituiti in un rapporto di servitù verso il padrone (πάστας III, 54; IV, 55); e vi sono due tratti della grande epigrafe in cui anche dopo avere stabilita una norma giuridica rispettivamente per il δῶλος e per l'οἰκεῦς, la legge ne riferisce il suo ulteriore svolgimento all'οἰκεῦς ed al δῶλος. Non ci è nemmeno bisogno di allegare una menda o della legge stessa o di chi la scolpì per giustificar ciò; poichè, costituendo l'οἰκεῦς ed il δῶλος non due stati distinti ma due categorie di uno stato, che li comprendeva entrambi, la legge ha potuto in quei due singoli casi promiscuamente usare l'uno per l'altro, supplendo così anzi all'omissione precedente, ove non avea fatto cenno di entrambi. Infatti nel primo caso (II, 27, 42) non potendo così il δῶλος come l'οἰκεῦς avere una persona giuridica, ed avendo bisogno della rappresentanza del πάστας per potere stare in giudizio, bene la legge ha potuto riferirsi, alternando il nome diverso, così all'uno come all'altro; e del pari nel secondo caso (III, 52; IV, 6, 13,) trattandosi di una multa imposta alla vedova, ch'espone il figliuolo senz'averlo prima portato alla casa del morto marito o de' suoi padroni, sia il danno recato al padrone che la violazione di legge era della stessa natura e ben poteva adoprarsi, nel riferire la sanzione, la parola δῶλος. Oltre di che, essendo questa denominazione di ordine più generale, ben poteva in quel caso riprodurre l'οἰκέα adoperato innanzi. Infatti δῶλος resta sempre a denotare tutto lo stato servile, ed οἰκεῦς ne è una suddivisione, una categoria speciale. Δῶλος avea un significato così ampio negativamente nel denotare lo stato

[1] I, 1, 4, 15, 17, 25-6, 31, 39; II, 5, 25, 27, 32; IV, 14; VII, 3, 5, 11.
[2] II, 8, 9, 10, 43; III, 40, 52; IV, 3, 6, 18, 34, 36.
[3] Nachricht. Gött. Gesell. d. Wiss. 1885. p. 202 (Wachsmuth).

non libero, che veniva perfino adoperato per designare popoli non godenti della piena libertà politica; ma al tempo stesso era questa la parola tecnica per denotare lo schiavo propriamente detto; mentre particolari espressioni designavano quello stato, che, come Polluce [1] appunto notava, è tra quello de' liberi e degli schiavi (μεταξὺ δὲ ἐλευθέρων καὶ δούλων), e tale è quello dell' οἰκεύς. E che ciò sia lo dimostra chiaramente la stessa grande epigrafe, perchè dovunque una persona non libera debba comparire come *subbietto* e non come *obbietto* di diritto, è sempre οἰκεύς e non δῶλος che viene adoperato. Del resto anche presso Ateneo [2] Crisippo insisteva sulla differenza tra δοῦλος ed οἰκέτης (non οἰκεύς) ed Eustazio in più punti [3], rileva questa differenza. Ed è appunto οἰκεύς che nella grande epigrafe di Gortyna rappresenta quella classe rurale cretese stretta da un vincolo di vassallaggio alla classe dominante. Ed οἰκεύς non corrisponde particolarmente, come generalmente è stato detto, ad ἀφαμιώτης od a κλαρώτης; ha invece un significato più largo.

Nella grande epigrafe e nelle altre che le servono, pur così frammentarie come sono, di utile illustrazione e complemento non troviamo, è vero, menzione di una κοινὴ δουλεία, nè sotto la denominazione di μνοία, nè sotto altra. Ma che essa una volta vi sia stata, si deduce sia come correlativo della proprietà comune che dalla stessa voce οἰκεύς e dalle disposizioni che vi si riferiscono. In genere si è tratta la derivazione di οἰκεύς da οἰκία, e si è voluto vedere in essa nient' altro che gli ἀφαμιῶται, i κλαρῶται, insomma i servi rurali, ma privati, che venivano anzi contrapposti alla κοινὴ δουλεία. Ma οἰκεύς ha un significato più comprensivo, e nel suo arcaismo porta appunto il vestigio di quella κοινὴ δουλεία, di cui nell'epigrafi gortynie e più genericamente nell'epigrafi cretesi a noi giunte non troviamo menzione. Οἰκεύς non deriva da οἰκία, intesa nel suo senso ultimo e più ristretto: entrambe le parole invece si rannodano ad uno stipite comune. « Io credo, dice lo Schrader [4], che questa (*vic*, *Fik*) sia la denominazione origi-

[1] Poll. Onomasticon ed. Dindorf, III, 83.
[2] VI, 267 *b*.
[3] Eustath. Comm. ad Hom. Iliad. et Odys. Lipsiae 1825-29: 566, 10; 647, 23; 1034, 28; 1423, 5; 1750, 61; 1831, 11.
[4] Op. cit. pag. 578.

naria del parentado, in quanto esso veniva indicato come stabilimento (*skr. viç*, entrare, stabilirsi) su pascoli comuni. Di stabilimento su' pascoli comuni è poi divenuto uno stabilimento su' comuni campi sativi, il villaggio gentilizio ».

Ora οἰκεῦς è vocabolo antichissimo e d'indole generica. Eustazio (l. c.) nota come esso non venisse adoperato ad indicare specificatamente lo schiavo, ma tutti quelli che erano stretti da un rapporto domestico, ed Esychio [1] più distintamente dice compresi sotto quel nome tutti coloro che appartenevano al γένος. Οἰκεῦς dunque ci riporta a quell'antichissimo periodo in cui da un lato figli e servi, rispetto al gruppo cui appartenevano ed al potere cui erano soggetti, erano ancora designati in una maniera indistinta; e dall'altro questi servi erano designati come appartenenti non a questo od a quello, ma a tutta la corporazione gentilizia (κατὰ γένος προσήκοντας, Hesych.) e costituivano davvero una κοινὴ δουλεία. Ma col dirompersi del gruppo gentilizio in tanti minori gruppi famigliari indipendenti, anche gli οἰκεῖς seguono la sorte dell'aggregato cui appartengono. Se, come innanzi si è visto, vi fu una ripartizione territoriale in Gortyna, quegli obblighi che gli οἰκεῖς aveano verso l'intero gruppo gentilizio, si dovette convertire in obblighi verso i gruppi minori, le famiglie. Ma nelle disposizioni, che li riguardano, come nel nome, permane sempre una traccia degli stati antecedenti: ed importantissima anche sotto questo rapporto è la disposizione della grande epigrafe (IV 34-7) che sancisce l'indivisibilità nelle successioni ereditarie della terra ove sieno gli οἰκεῖς. Nessuna disposizione, io credo, meglio di questa rivela la vera condizione degli οἰκεῖς ed anche, mi pare, l'originario loro rapporto di dipendenza da tutto un aggregato gentilizio. Si verificò in Creta quello stato di cose, che il Brunner [2] bene osservava nelle instituzioni franche, che cioè « la signoria territoriale si sviluppò in modo che il signore territoriale era obbligato a far rimanere come soggetti gli anteriori proprietarî del lotto acquistato ».

Si generò così un complesso di diritti molto complicati, per cui lo Stato, i cittadini liberi e gli οἰκεῖς aveano tutti potestà sulla terra e si limitavano a vicenda, in quanto l'οἰκεῦς era un

[1] S. v. οἰκῆος.

[2] Deutsche Rechtsgeschichte. Leipzig 1887, I, 208.

tributario, senza che sappiamo in quale maniera e con quale modalità; la famiglia, cui il κλᾶρος era toccato, ne avea, almeno in quanto avea diritto al tributo, il godimento, e lo Stato, dal cui dominio comune servi e terra erano usciti, esercitava ancora i diritti suoi, vietando il frazionamento del lotto originario e probabilmente mettendo anche limiti alla sua libera commerciabilità, cosa che non sappiamo positivamente, ma che ci è lecito dedurre dal divieto stesso, di cui innanzi è discorso. Poichè questo è in parte spiegato dalla particolare condizione degli οἰκεῖς; ma deve avere riguardo anche a speciali condizioni di diritto pubblico; poichè, venuta meno la proprietà comune, di cui non troviamo menzione, il mantenimento de' συσσίτια dovè seguitare ad esser fondato su questi κλᾶροι familiari ad essa succeduti, mediante una contribuzione, di cui ci può dare un accenno quanto in proposito ci vien riferito di Lytto [1].

Noi non possiamo dire in quanto questa nuova organizzazione della proprietà e della servitù, che ci è dato scorgere a Gortyna, abbia avuto luogo anche in altre città cretesi, e se in parecchie di queste, proprietà comune e comune schiavitù non abbiano continuato a sussistere anche accanto alla proprietà e schiavitù privata.

Che poi da per tutto, come anche a Gortyna, abbiano sempre continuato ad esservi de' servi pubblici di esclusiva proprietà dello Stato e da esso esclusivamente dipendenti, non come una speciale classe rurale, ma per l'adempimento di molteplici servizî di comune utilità; è cosa che può essere ammessa senz'altre prove, tenuto conto ch'essi costituivano una instituzione molto diffusa in Grecia [2] e che si voleva da taluno [3] anche estendere a scopo di utilità pubblica.

La distinzione tra οἰκεῦς e δῶλος propriamente detto importa una differenza sia nell'origine dell'una e dell'altra categoria che nelle rispettive prerogative.

Il δῶλος propriamente detto, essendo lo schiavo in genere e per eccellenza, potea divenir tale per tutte le vie, che come sappiamo menavano alla schiavitù. Quindi la guerra co' suoi pri-

[1] Athen. IV, 143 a, b.
[2] Wallon, op. cit. 195.
[3] Arist. Polit., II 4, 13; Xenoph. de vect. IV 17.

gionieri dava incremento alla schiavitù; poi anche la compera, onde troviamo designati degli schiavi come χρυσώνητοι [1].

La condizione poi di questi schiavi si perpetuava ne' figli, su' quali naturalmente, come per un dritto di accessione, si estendeva il dritto del padrone. Quanto a' matrimonî misti la legge fa una distinzione, che per lo stato incompleto in cui ci è giunta, non ci riesce troppo chiara. Seguendo la lettura del Comparetti ἐλευθερωτός [2], ne verrebbe che erano liberi i figliuoli di un servo emancipato e di una libera: schiavi i figli di una libera e di uno schiavo. Il Dareste [3] nulla ha letto, ed altri con lui similmente. Certo la lettura ἐλευθερωτός sarebbe la più probabile e che offrirebbe più facile e comune interpretazione; poichè infatti dire che i figli di due genitori liberi eran liberi essi pure, dovea sembrare ed essere una cosa superflua. Ma non so, se dopo la scoperta dell'altra epigrafe dove il liberto è chiamato ἀπελεύθερος, possa ancora ritenersi siccome usata siffatta altra denominazione per designarlo. Il Zitelmann [4], tratto più che altro da una comparazione con una disposizione di dritto romano, crede poter stabilire che lo stato libero o servile de' figli dipendeva dall'andare che faceva lo schiavo nella casa della donna, ovvero quest'ultima da lui. Distinzione molto sottile, e che perciò non so con quanta probabilità potrebbe trovarsi in questa legge, e che per giunta non è nemmeno confortata, come il Zitelmann vorrebbe, dall'analogia del dritto romano, perchè la disposizione da lui citata [5], oltre ad essere d'interpretazione controversa, non dà facoltà di tirare rispetto alla prole la conclusione, che il Zitelmann ne trae. Altri modi ci rivelano le nostre epigrafi, per cui si cadeva in uno stato servile (VI, 46-55). Se qualcuno, passato per necessità in terra straniera, essendo stato catturato, veniva riscattato da un altro, finchè non avesse pagato la somma dovuta, apparteneva al liberatore. Varie differenze d'interpretazione presenta qui la legge, ma poichè queste non si riferiscono

[1] Athen. VI 263 e.

[2] Mus. it. I, p. 268.

[3] Nouvelle Rev. Hist. du droit franç. et étr. X (1886), p. 263; Lewy, Altes Stadt Recht von Gortyn auf Kreta. Berlin 1885, p. 16.

[4] Op. cit. 66-7.

[5] Cod. Theod. ad SC. Claud. 4, 11; Cod. Inst. de SC. Claud. toll. 7, 24, § 1; Syr. Röm. Rechtsbuch, c. 48; Bruns, 16, 215.

allo stato delle persone riscattate, bensì alle modalità del giudizio, che ne può seguire, così io le tralascio. Piuttosto è interessante vedere quale veramente potesse dirsi lo stato della persona riscattata e se fosse un vero stato di servitù. L'epigrafe adopera veramente l'espressione ἐπί τοῖ ἀλλυσαμένοι ἔμεν, la quale si trova adoperata anche più volte dalla legge per esprimere (VI, 39) il dritto di assoluta proprietà. Questa norma del resto non è esclusiva del dritto gortynio, ma si trova anche in dritto romano ed in dritto attico. Nel diritto romano il diritto del riscattante era definito da Ulpiano (l. 3, § 3 D. De homine libero exhibendo XLIII, 29) come un dritto di ritenzione, e da Paolo (l. 19, § 9 D. De captivis et de postliminio XLIX, 15) come un dritto di pegno [1]; e ciò conformemente alle idee de' tempi meno antichi del dritto romano. Ma pel dritto attico Demostene [2] dice chiaramente che il riscattato era di colui che l'avea prosciolto, se non dava il prezzo del riscatto. E credo che ad illustrare il caso dell'epigrafe di Gortyna giovi meglio, siccome più affine e più antico, l'esempio del dritto attico. Inoltre, secondo l'interpretazione che andava data all'ἐλομένο (VI, 48) e tanto più si deve dare al κελομένο, secondo va corretto [3], il caso preso in esame dalla legge riguarderebbe un riscatto voluto, consentito dallo stesso catturato, ed allora ne nascerebbe appunto un rapporto contrattuale, che costituirebbe il riscattato in istato di servitù verso il riscattante [4]. Ciò tanto più che epigrafi scoperte dopo la grande di Gortyna ci hanno rivelato a Gortyna l'esistenza del *nexum*, di cui prima si avea solo un incerto accenno nella grande iscrizione (II, 1; X, 26). Tali iscrizioni [5] ci hanno rivelato che anche a Gortyna era in uso il δανείζειν ἐπὶ τοῖς σώμασι e figurano quindi come oggetto di κατάθεσις le persone. Il debito non pagato in questi casi produceva una vera *addictio* del debitore al creditore e costituiva un rapporto di servitù, nè poteva a meno di darvi origine lo stesso prezzo del riscatto, anche considerato come un semplice debito. Ma non abbiamo notizie più particolari intorno al costi-

[1] Dareste, loc. cit. p. 262, 33.

[2] C. Nicostr. 1250 ed. Dindorf.

[3] Mus. it. d'ant. II, 618.

[4] Vedi anche Fustel de Coulanges, L'alleu et le domaine rural dans l'époque mérovingienne. Paris 1889, p. 283.

[5] Mus. it. d'ant. II, 600, 622

tuirsi di questa condizione di servitù, alla sua durata, a' suoi effetti. Non sappiamo p. es. se, trascorso un termine dopo il mancato pagamento, avesse luogo un'*addictio* di effetto duraturo. Due righe della grande iscrizione (VI, 49-50) farebbero ritenere il contrario e che il rapporto di servitù potesse sempre sciogliersi pagando. Nell'epoca merovingia, sappiamo di un rapporto identico che si creava tra il riscattato da una pena e colui che l'avea liberato mediante pagamento di un prezzo [1]; e la liberazione dava luogo ad un atto scritto serbato nelle formulae, in forma di lettera, con cui il riscattato rivolgendosi al riscattante « *abbandonava* la sua qualità di uomo libero in modo che a partire da quel giorno non si distaccava più dal suo servizio e faceva tutto quello che facevano gli altri schiavi. Se poi accadeva che tentasse di sottrarsi al suo servizio, il riscattante avea piena facoltà di punirlo o di venderlo » [2]. Era pure qualche volta anche espressamente convenuto che il riscattato non sarebbe stato schiavo, se non fino a tanto che avesse guadagnato col suo lavoro e pagato al padrone il prezzo che questi avea versato per lui [3].

Bisogna poi ammettere che in tutti questi casi di schiavitù temporanea, recuperata la piena libertà si recuperavano con essa tutti i diritti inerenti già da prima alla persona. La lingua greca anzi, per designare l'uomo libero caduto in istato di servitù, specialmente per causa di debiti [4], e poi restituito in libertà, si serviva di un vocabolo distinto da quello adoperato per indicare il servo emancipato: questi era ἀπελεύθερος l'altro ἐξελεύθερος, e quantunque nell'uso i due vocaboli fossero poi stati adoperati talvolta promiscuamente [5], non è lecito disconoscere la differenza [6].

Il sistema della composizione, tanto largamente adoperato dalla legge di Gortyna, sia per necessaria sanzione, che pel semplice

[1] Fustel de Coulanges, L'alleu et le domaine rural dans l'époque mérovingienne. Paris 1889, p. 383-4.

[2] Marculf. II, 28, ed. Zeumer in Monumenta Germaniae historica. Legum sectio V.

[3] Formul. Bignon, 27: In ea ratione ut interim quod solidos vestros reddere potuero ed. Zeumer.

[4] Eustath. ad Hom. Odys, 1751: Harpokr. (Oxford ed. Dindorf) VII. ἀπελεύθερος.

[5] Hesych. ἐξελεύθεροι.

[6] Büchsenschutz, Besitz und Erwerb im Griech. Alterthum. Halle 1869, p. 176, n. 4.

fatto di costituire delle obbligazioni, dovea dar luogo quando queste non venivano soddisfatte, al sorgere dello stesso rapporto giuridico, con maggiore asprezza forse, trattandosi di un'obbligazione non volontaria e tenuto conto della sua indole [1].

Quanto alla condizione del δοῦλος, egli era un σῶμα, e quindi era oggetto, non soggetto di dritti. V'hanno tuttavia alcune delle disposizioni contenute nella grande iscrizione di Gortyna che hanno bisogno di esser spiegate, e son quelle che, da un lato concernono la protezione degli schiavi, dall'altro le penalità cui sono soggetti. Quanto alla protezione degli schiavi, l'offesa a loro inferta è considerata come un danno reale [2] già sin dalle prime manifestazioni giuridiche, e la loro tutela si riconnette alla tutela stessa della proprietà. Troviamo sotto questo punto di vista punito a Gortyna lo impadronirsi prematuramente dello schiavo che costituisce materia di lite (I. 1, 4, 15, 17, 25-26; II, 11-12, 27), la violazione del pudore dello schiavo o della schiava, e tutto questo non deve intendersi che come un risarcimento del dritto del padrone, che viene menomato nell'uso o nel pregio intrinseco stesso della sua proprietà. Maggiore schiarimento esigono altre disposizioni. Più volte infatti nella legge di Gortyna è menzione di multe cui è condannato il δοῦλος se p. es. violi una libera, nel qual caso è condannato a pagare il doppio di quel che pagherebbe un libero (II, 57); se commetta adulterio sia contro un libero che contro uno schiavo, ne' quali casi è rispettivamente condannato al pagamento del doppio e di cinque stateri (II, 25-27). Tutto ciò potrebbe alla bella prima far ritenere che il δοῦλος, essendo condannato al pagamento, debba possedere una sostanza, ma ciò viene escluso dal confronto con altre parti della legge. Infatti la disposizione (VII, 10-5) concernente il δοῦλος comperato sul mercato [3], mirando a ben determinare a quale de' due padroni, l'antico o il nuovo, toccasse la responsabilità per fatti antigiuridici da quello commesso, rivela chiaramente che il padrone in ogni modo ne era responsabile. E sarebbe questa un'obbligazione che farebbe riscontro al dritto di risarcimento. A meglio ancora affermarla soccorre l'altro passo, in cui il marito, o il padre, o il fratello

[1] Fustel de Coulanges, op. cit. p. 280-1.
[2] Post. Antänge p. 185.
[3] Dareste, op. cit. p. 262.

della donna adultera, prima di farne il piacer proprio, dovevano intimare al padrone di pagare la multa dovuta dal δῶλος.

A proposito dello stupro della ἐνδοθιδία δώλα si trova detto nella grande iscrizione di Gortyna (II, 15), ch'essa è ὀρκιοτέρα nel caso del giudizio; col quale epiteto la legge vuole indicare [1] non già la parte che ha dritto di deferire il giuramento, ma invece quella che a preferenza deve prestarlo. Ora questa potrebbe da prima far credere che la schiava avrebbe avuto in questo caso il dritto non solo d'intervenire in giudizio, ma anche di prestar giuramento. Se non che la legge stessa in altro luogo ci mostra come il δῶλος non sia ammesso a giurare, giacchè, in caso di adulterio commesso a danno dello schiavo (e qui si comprende tanto il δῶλος che l' οἰκεύς), è il padrone che insieme ad un altro deve prestare il giuramento assertorio (II, 43-4). Onde è chiaro che col chiamare ὀρκιοτέρα la δώλα, la legge ha voluto determinare un dritto inerente ad essa siccome parte in giudizio, ma il giuramento non avrebbe potuto esser prestato se non dal padrone, che ne avea la rappresentanza.

Il Fustel de Coulanges [2] ne' suoi studi sulle instituzioni dell'antica Francia, parla di un dubbio sorto sulla capacità ad ereditare dello schiavo da parte di parenti liberi e risoluto sfavorevolmente allo schiavo dalla legge salica [3]. Il caso si trova ne' precisi termini considerato dalla legge di Gortyna (VII, 4-10) e risoluto proprio come poi fece la legge salica. Gli è che il diritto ereditario, intimamente connesso nelle sue origini a motivi d'indole religiosa e di comune tutela, poggiava sulla possibilità che tali obblighi venissero adempiti; e le regole rimasero anche quando le cause che l'aveano prodotte si affievolirono o scomparvero. Ora il δῶλος, se anche non nato in servitù, non faceva più parte della sua famiglia originaria, avea cessato d'avere una famiglia sua e faceva parte della famiglia del padrone; e pel fatto stesso della sua condizione era messo nell'impossibilità di adempiere gli obblighi sia religiosi che di altro genere, che a lui toccavano in qualità di erede. È perciò che la legge non poteva concepire una successione ereditaria, la quale per l'incapacità del δῶλος

[1] Mus. ital. II 632.
[2] Op. cit. p. 292.
[3] Capit. Leg. Salic. addit. Behrend p. 114; Boretius p. 292.

sarebbe ricaduta al suo padrone, ed avrebbe portato un estraneo, con cui non era alcun legame domestico, a continuare contro ogni regola a tenere accesa l' ἑστία del defunto.

Quanto al fungere da testimoni, si è fatta una distinzione tra testimoni adibiti ad *solemnitatem* [1] e testimoni ad *probationem* [2]; e vorrebbe il Zitelmann pel primo caso ritenere l'incapacità, pel secondo caso probabilmente la capacità de' non liberi. Il Zitelmann per istabilire la sua distinzione si fonda sulla legge che in alcuni casi ha richiesto espressamente nel testimone lo stato di libertà, in altri ha taciuto. Ma il caso contemplato dalla legge alla Col. III l. 46, 47 ove nemmeno lo stato di libertà è espressamente richiesto, non dà facoltà di ritenere la distinzione del Zitelmann.

Di maggiore mitezza che non altre legislazioni è improntata la legge di Gortyna rispetto al matrimonio della donna libera e dello schiavo. Le disposizioni del diritto romano innanzi citate [3] e tutte le legislazioni barbariche [4], o comminavano terribili pene, o per lo meno volevano ridotta in ischiavitù la donna che entrasse in rapporto coniugale con uno schiavo: perciò stesso non potevano riconoscere e non riconoscevano quell'unione siccome un matrimonio. La grande iscrizione di Gortyna nell'una cosa e nell'altra dispone contrariamente a tutte queste norme ora citate. La nostra legge ha una parola (ὀπυίω) della lingua comune per denotare il matrimonio legalmente contratto (VII, 20, 26, 40) ed un'altra parola, che per quanto forse possa avere origine comune, ne è nondimeno distinta (οἴπει II, 3) per indicare il semplice rapporto sessuale. Ora è appunto la prima parola (ὀπυίει) che qui si adopera per denotare il nuovo rapporto tra la libera e lo schiavo, dando a vedere che la legge, per quanto dalla nomenclatura può dedursi, lo considera come un vero matrimonio. Non parla poi la legge della condizione della donna, la quale stringe tali legami matrimoniali, ed il fatto stesso che, mentre si occupa della condizione della prole, non accenna

[1] III 22; V 52.

[2] IX 46; Zitelmann, op. cit. p. 61 n. 16, p. 75 n. 33.

[3] SC. Claudian.

[4] Fustel de Coulanges, op. cit. p. 293; Lex Roman. Burg. XXXVII, 7; Lex Roman. Wisig. IV, 8, interpretatio; Lex Salica XIII 8; Lex Ripuaria LVIII, 16.

ad alcun deterioramento della condizione della madre, ci fa ritenere, cosa molto interessante anche per l'antinomia con le altre legislazioni, che malgrado i rapporti coniugali stretti con lo schiavo, la donna continuava a rimanere in istato libero, e l'anormalità dell'unione, se portava conseguenze sfavorevoli rapporto ai figli, lasciava impregiudicata la donna.

Di alcune protezioni accordate agli schiavi dalla legge, ci ha già dato notizia la grande iscrizione di Gortyna; se altre ve ne fossero non sappiamo, e non sappiamo nemmeno se quelle stesse, od altre, servissero a difendere lo schiavo contro il suo stesso padrone. Ciò invero non sembra, sia tenuto conto del testo letterale delle varie disposizioni esaminate, che della loro probabile origine storica, o del fatto, che per l'attuazione di ognuno di quei dritti occorreva allo schiavo la rappresentanza stessa del padrone. Ma, già prima che glielo accordasse la legge, lo schiavo avea trovato un'efficace protezione presso la divinità. « Il costume de' Greci gli schiudeva come asilo i templi, i boschi sacri, gli altari. Escluso da questi luoghi santi durante le feste, siccome profano, vi era ammesso come supplicante; poichè l'oracolo avea detto - sacri e puri i supplicanti » [1]. Questa consuetudine della legge di Gortyna ci è rivelata con un verbo nuovo (νæεύη I, 39); e il dritto d'asilo, comune poi anche agli οἰκεῖς, importava, al pari che per i liberi, il divieto assoluto di esercitare presentemente qualunque violenza sullo schiavo; e se da una disposizione non ben chiara, e che in ogni modo riguarderebbe l'οἰκεῦς [2] si potessero trarre argomenti analogici rispetto al δῶλος, si potrebbe credere che l'immunità si estendesse ancora in qualche modo dopo l'uscita dal luogo sacro. La stessa legge in ogni modo nella disposizione innanzi mentovata, non solo non accenna a quelle costrizioni indirette, mercè le quali violavasi l'asilo che si mostrava voler rispettare [3], ma anzi sembra escluderle. Ed alla religione doveano anche gli schiavi un giorno dell'anno, un momento della loro vita, in cui era dato a schiavi e padroni confondersi nell'ebbrezza del giubilo e risentire la comunione della natura umana. Queste feste, conosciute

[1] Wallon, Hist. de l'esclav. Paris 1879, I, 310.
[2] Mus. it. II 596, 617.
[3] Wallon, op. cit. 312.

altrove sotto il nome di Cronie e note anche a Trezene, erano un costume comune greco e fors' anche orientale, che riproduceva un anteriore stato leggendario più felice [1]; ed erano celebrate a Creta in onore di Ermete, sopratutto con conviti, ove i padroni ministravano a' servi [2].

L' οἰκεύς è anch' esso appartenente alla condizione servile: come il δοῦλος egli ha un padrone (πάστας), ma tuttavia la sua condizione si distingue da quella del semplice δοῦλος. — Il dritto che il πάστας ha sull' οἰκεύς è anche un vero dritto di proprietà. I figliuoli degli οἰκεῖς appartengono al padrone: se morendo il marito dell' οἰκέα, questa si trova di aver da esso concepito un figliuolo, ha l' obbligo di recarlo, nelle forme prescritte dalla legge, al padrone del morto marito (III, 54-5) e se questo non l' accetti, la proprietà ne ricade al padrone della donna stessa (IV, 1-3); come ricade al padrone del padre dell' οἰκέα o de' suoi fratelli, se orfana, quando il nato non sia il frutto di una regolare unione coniugale (IV, 18-23). E questo diritto sulla prole, espresso con le parole che la legge adopera per esprimere il dritto di proprietà (ἐπὶ - ἔμεν), non fa che ribadire il dritto sui genitori e sulla classe in generale. La rappresentanza giuridica (II, 43-4) dell' οἰκεύς spetta quindi al πάστας, che nel diritto dell' οἰκεύς tutela il suo dritto ed al tempo stesso spiega quella protezione, che entra per gran parte nella costituzione del rapporto giuridico, che unisce il πάστας all' οἰκεύς. Nondimeno, anche a proposito dell' οἰκέα la legge adopera la parola ὁρκιοτέρα (IV, 7) riferendosi in genere alla persona, che va a recare il nato al padrone. e per la relazione di un luogo (III, 53) con l'altro (IV, 7) sembrerebbe che la stessa οἰκέα dovesse prestar giuramento. Ma ciò sembra escluso dal confronto con un altro tratto (II, 43-45); nè è da credere ad un' eccezione, da nulla suggerita, nè ammessa dall' analogia, tanto più che in questo caso la contesa della proprietà del figliuolo vertendo, non tanto tra l' οἰκέα ed il padrone del marito, quanto tra questo ed il padrone dell' οἰκέα, l' intervento di quest' ultimo in giudizio apparirebbe, anche più che nell' altro caso non fosse giustificato.

[1] Cognetti de Martiis, Il socialismo antico. Torino 1889, p. 113.
[2] Fragm. hist. graec. ed. Müller IV 359, 13; Caryst. ap. Athen. XIV 639*b*.

Questi sarebbero tra i punti comuni del δῶλος e dell' οἰκεῦς, accanto ai quali si rilevano delle distinzioni. Al pari del δῶλος si ha per l' οἰκεῦς un regolare matrimonio, ma parlandosi di questo, poichè l' οἰκεῦς è capace di avere sue cose in proprio (IV, 35) le disposizioni del legame matrimoniale dell' οἰκεῦς portano con sè anche disposizioni di carattere patrimoniale. Il matrimonio dell' οἰκέα fa sì che essa vada nella casa del marito e partorisca i figliuoli pel padrone del marito, ma sciogliendosi il matrimonio (e può sciogliersi così per morte come per divorzio, III, 41-2) essa riprende quanto le appartiene e cessa, sembra, fuorchè in riguardo al concepimento che fosse già avvenuto, ogni suo rapporto col padrone del marito.

Una delle particolari caratteristiche dello stato dell' οἰκεῦς è questa sua capacità di avere delle cose in proprio: egli può avere del bestiame così di gregge come di armento e di tiro (IV, 34) [1], ed il suo stesso rapporto alla terra da lui coltivata (IV, 34, 5) è tale, come già innanzi s'è visto, che lo trae dalla condizione di semplice δῶλος per farne anche più di un *addictus glebae*. La proibizione di dividere il podere, dove ei soggiorna, fa quasi vedere una così completa compenetrazione della terra e del suo antico proprietario, che la sua nuova condizione ed il complesso de' suoi diritti, si può piuttosto intuire che determinare, tanto sfugge ad una esatta definizione.

E benchè nessun luogo della grande iscrizione accenni a quello che dovea essere il suo maggior privilegio, cioè il dritto di non essere venduto fuori del territorio, pure la natura stessa del suo rapporto col podere, su cui faceva più che dimorare, che continuava quasi a possedere, e l'analogia con altre classi sociali comparabili [2] a questa, lo faceva ben concepire. In una epigrafe posteriormente venuta in luce in istato frammentario [3] si trova un'espressione che includerebbe una disposizione riguardante la vendita dell' οἰκεῦς. In verità la disposizione, così come noi la conosciamo, senza relazione alle altre che dovettero pre-

[1] Mus. it. II 266, 276, 278.

[2] Athen. VI 263 *d*, 264; Büchsenschütz, op. cit. p. 132.

[3] Mus. it. II 598, 615-8: τὸν δὲ Fοικέα τὸν ἐπιδιόμενον μὴ ἀποδόσσαι μήτε ναεύοντα μήτ' ἢ κ'ἀπίλλῃ τῶ ἐνιαυτῶ; ove il Comparetti interpreta ἐπιδιόμενον per « fuggiasco » ed ἀποδόσσαι per « vendere ».

cederla, non può non riuscirci oscura. Una disposizione che permetta la vendita dell' οἰκεῦς puramente e semplicemente contrasterebbe invero colla nozione giuridica di quella classe, e con la stessa maniera, onde la considera la legge, quando vieta fin la divisione della terra ove risiedono οἰκεῖς.

Trattandosi dunque di una disposizione riguardante la vendita, si potrebbe interpretare come una sanzione penale comminata contro l' οἰκεῦς, quando, come nel caso presente, dandosi alla fuga, perde quelle prerogative, cui gli davan dritto il rimanere sul campo ed il coltivarlo, nell'interesse non soltanto suo ma del suo padrone; ed alla natura speciale del suo compito rurale è forse dovuta la sanzione che la vendita non possa aver luogo, prima che sia trascorso l'anno da che andò via.

L' οἰκεῦς come il nome ci rivela, benchè in forma subordinata, era una parte dell'aggregato gentilizio, ed, ora che l'aggregato gentilizio si era venuto frazionando, formava come una parte della famiglia più ristretta, coltivando il campo che ne costituiva come il *praecipuum*, essendo partecipe della vita economica e religiosa della famiglia [1]. L'insieme de' padroni e de' servi, degl' interessi morali e materiali, l'οἰκία ed il κλᾶρος, formavano come un tutto organico, che avea il suo centro comune nel focolare domestico, la cui custodia e trasmissione ci si mostra come un costante pensiero, una viva preoccupazione ne' popoli del ceppo ariano [2]. E ciò sotto l'azione di molteplici tradizionali motivi sociali, economici e soprattutto religiosi; onde la disposizione della legge di Gortyna (V, 25-8), che costituiva eredi quelli che formavano il κλᾶρος, quando non vi fossero più ἐπιβάλλοντες. Con lo svolgimento de' gruppi familiari isolati ed il loro progresso sempre verso una maggiore autonomia, il concetto della φυλή avea perduto il suo primitivo carattere e sempre più l'andava perdendo. Con l'antica natura e forma della φυλή, la famiglia era parte organica di essa, che viveva della sua vita e sorgeva e scompariva in essa senza lasciar traccia; ma col formarsi di tante tradizioni domestiche distinte, di tanti gruppi raccolti intorno a tante ἑστίαι familiari, la tradizione di queste, ove l'elemento libero che ne stava alla

[1] Hermann K. F., Lehrbuch der griech. Privatalterthüm. Hudtw. 1870 III, 77.
[2] Leist, Alt-arisches Jus-Gent. pp. 94-5.

testa fosse venuto a scomparire, da niente era più naturale che si fosse continuato, se non da questo complesso di gente subordinata, che qui, fin dal primo adempimento degli ufficî funebri, si trovava naturalmente surrogata agli ἐπιβάλλοντες [1].

Questo complesso di cose inanimate e di *cose viventi* (servi), che costituiva il κλᾶρος, seguitava così, non sappiamo esattamente in quale condizione giuridica, a restare come una impersonale continuazione della famiglia sparita, attorno allo stesso focolare, che vedeva rianimata ancora la sua fiamma, e ripetuti gli ufficî religiosi e prestati ἱερὰ καὶ ὅσια a' defunti.

Questa era in Creta la grande bipartizione degli esseri privi dello stato di libertà, e che comprendevano, secondo innanzi si è detto, sotto di essi tutti quelli che troviamo altrove indicati con varî nomi. Θεράποντες [2], ἐργάτωνες [3], κατακαῦται [4] erano tutte denominazioni, sorte dall'uso, cui i varî schiavi erano adibiti, e dalle loro particolari funzioni; ma, se anche portavano, per la natura stessa delle cose, una diversità di trattamento materiale, non importavano punto una diversità di condizione giuridica. Come sotto una stessa condizione giuridica, per quanto possiamo rilevare dalle epigrafi che ne sono il dato più certo, era compresa tutta quella categoria di *servi* e non schiavi, che la legge di Gortyna designa col nome di οἰκεῖς e che abbiamo visti chiamati con varî nomi dagli scrittori. Venendo a' quali, non si può fare a meno di notare, che da' loro dati nulla è lecito concludere di sicuro soprattutto rispetto a' περίοικοι, che, ritenendo la definizione di Aristotile [5] rientrerebbero nella classe degli οἰκεῖς, come, ritenendo invece quella di Dosiade e Sosicrate [6], costituirebbero, meno una classe della popolazione, e piuttosto un acciden-

[1] Vedi Wescher et Foucart, Inscr. rec. à Delphes (Paris 1863) nn. 24, 66, 131, 134, 136: Ross, Inscr. gr. ined. (Naupl. 1834) I n 73, in cui è fin fatto all'emancipato l'obbligo di pensare alla sepoltura dell'antico padrone, o di coronarne al tempo prescritto (Inscr. rec. à Delphes nn. 16, 110, 136, 142, 420) la tomba. — Comptes-rendus de l'Académie des Inscriptions 1863. Foucart, De l'affranchissement des esclaves par forme de vente à une divinité, p. 146.

[2] Eustath. ad Iliad. p. 1024.

[3] Hesych. s. v.

[4] Plut. Quaest. gr. XXI ed. Bernadakis; Höck, op. cit. III 41 sg.; Neumann, Rer. Cret. specim. Gott. 1820 p. 131.

[5] Polit. II, 7, 3.

[6] Ap. Athen. VI, 264.

tale rapporto di dipendenza, dovuto ad una preponderanza politica. Ma questi stessi autori, per quanto sembra, non intesero alludere a questo, e la loro notizia, soltanto inesatta, nulla toglie a quanto è lecito dedurre dalla fonte più sicura de' monumenti. Lo stato di schiavitù finiva con l'emancipazione, e, come in altre parti della Grecia, ne troviamo anche in Creta il documento. Se vi potesse essere un'emancipazione per l'οἰκεῦς non sappiamo. La sua condizione giuridica è così speciale, che non potremmo ben dire, per la sua relazione alla terra, in quale condizione egli si sarebbe trovato dopo l'emancipazione, e se a compier questa oltre all'intervento del πάστας non si richiedesse anche quello dello Stato. Il documento che attesta l'affrancamento [1], pare vada perciò più propriamente riferito al δῶλος, ed è importantissimo sia per quello che ci dice, come per l'analogia che presenta con altri documenti non cretesi di questo genere, e ci permette quindi di poter ragionevolmente indurre anche quello che espressamente non ci è detto. Le iscrizioni già raccolte dal Müller a Delfo [2] ci aveano messo in grado di poter in particolar modo conoscere l'istituto dell'emancipazione, che in quelle epigrafi compariva sotto la forma di una vendita alla divinità sotto condizione di rendere allo schiavo immediatamente od a termine la libertà, e con l'obbligo di adempire alcune speciali condizioni. E perchè il contratto con la divinità stipulato avesse la sua sanzione ed acquistasse maggiore efficacia giuridica, da un lato intervenivano l'emancipante, spesso insieme ai suoi eredi presuntivi, dall'altro un garante (βεβαιωτήρ) il quale si obbligava di far rispettare il contratto, assumendo in linea di fatto ed in linea di dritto la difesa dell'emancipato, non atto a comparire in giudizio [3]. Ora questa epigrafe gortynia, benchè non sia un atto di emancipazione come gli altri, ma un decreto che regola la posizione dei manomessi e commina multe a' garanti che non facciano il dover loro, indirettamente ci mette in grado di affermare, che con alcune differenze, la manomissione era in Creta

[1] Mus. it. II, 227 sg.

[2] Curtius, Anecdota Delphica, Berlino 1843, pp. 56-75; Rangabé, Antiquités helléniques. Athènes 1842, II, nn. 903 a 945.

[3] Wallon, op. cit. p. 334 sg.; Büchsenschutz, op. cit. p. 169; Foucart, op. cit. p. 129 sg.; Mus. it. II, 229 sg.

quale l'abbiamo veduta negli atti di Delfo. Anche quivi si trovano garanti, i quali invece che di βεβαιωτῆρες prendono il nome di τίται (vindici, *vindicatores in libertatem*) e la legge concede loro impunemente di togliere violentemente (συλᾶν) il manomesso, a chi illegalmente voglia di nuovo ridurlo in istato di schiavitù; che anzi, ove ciò non facciano, son condannati a pagare cento stateri ed il doppio di quello che fu il prezzo della manomissione [1]; e nemmeno ciò facendo, la multa si raddoppia e metà di essa va devoluta allo Stato.

Leggi di questo genere non erano nuove in Grecia; nelle stesse iscrizioni, mentovate innanzi, di Delfo, troviamo fatto cenno di disposizioni simiglianti emanate contro i garanti che non facessero l'obbligo loro [2]. Gli atti di emancipazione intanto a Creta, avean luogo, come a Delfo, mediante una vendita fittizia alla divinità? Per quanto poco sotto questo rapporto si possa inferirne, è nondimeno notevole, che ivi a nulla di religioso si accenna, e la multa irrogata, nel caso di duplicazione, viene attribuita alla città e non ad alcuna divinità. Forse la scoperta della legge su' garanti, accennata nella epigrafe di Delfo, c'illuminerebbe meglio anche su questo punto.

Il nome che prendono i garanti nella legge gortynia, come si è visto, è diverso: quel τίται (vindices), oltre al trovare una corrispondenza nella *manumissio per vindictam* del dritto romano, accenna a qualcosa di più antico e di più primitivo.

Ed è notevole pure come in questo caso ricorre l'osservazione già fatta a proposito dell'evoluzione dello Stato, che questo cioè, in genere così premuroso nell'evitare l'impiego della forza privata, eccezionalmente qui ne permette, anzi ne impone l'uso. Il che tanto più si comprende, in quanto si è visto già dalla legge di Gortyna, che non essendo stato ancora assunto dallo Stato, bensì rimanendo al privato la cura dell'esecuzione delle obbligazioni giuridicamente riconosciute, era naturale che a costui dovea essere permesso mettere in atto in ogni modo il suo diritto. E qui in fondo non si tratta se non dell'esecuzione da dare ad un atto contrattuale. Il verbo ivi adoperato συλᾶν, che

[1] Mus. it. II, 230.

[2] Rangabé, op. cit. I, n. 939, l. 14-16: εἰ δὲ μὴ παρέχοιεν βέ[βαιον] τῷ θεῷ τὰν ὠνάν, πράκτιμοι ἐόντων κατὰ τὸν [νόμον τῆς πό]λιος. Cf. n. 937, l. 21-22.

del resto ricorre anche nelle epigrafi di Delfo [1], mostra che è proprio l'uso della violenza che vien concesso per impedire che il contratto e la libertà del manomesso vengano violati. Se non che, non sappiamo se gli atti di manomissione in Creta andassero fin là dove andavano a Delfo: ivi infatti non solo il garante, ma chiunque si fosse trovato presente, e lo stesso manomesso avean facoltà di adoperare la violenza per impedire che l'acquistato stato di libertà venisse violato. Questo dubbio, insieme ad altri, potrebbe solo venir pienamente chiarito da qualche atto di emancipazione simile a quello di Delfo, ma ciò non è facile ad avvenire, perchè il genere delle iscrizioni finora scoperte farebbe credere che in Creta non si usava, come nel resto della Grecia, affidare alla pietra la conservazione degli atti privati, e tale consuetudine era più espressamente riserbata per le leggi e per altri atti pubblici. È così che non possiamo finora neppure sapere se e quale parte avesse lo Stato nella manomissione degli schiavi. Un'epigrafe di Gortyna [2] molto frammentaria, sembra che sia un atto di emancipazione, ed ivi si trova, sempre frammentariamente, in modo da non potersi ricavare una conclusione sicura, un accenno (l. 3-5) ad un pagamento fatto allo Stato. Altrove noi sappiamo appunto [3] di un dritto che si pagava dal manomesso, quasi come una tassa per l'iscrizione nel registro pubblico; se ciò fosse anche a Creta non sappiamo, e per questo, come per ogni disposizione che avesse riguardo ad un mutamento di stato dell'οἰκεῦς solo altri documenti, che si scoprissero, potrebbero rendere maggiori e più esatte le notizie.

Quale era la condizione dell'ἀπελεύθερος dopo la sua manomissione? Quali i suoi rapporti verso il padrone? La schiavitù in Grecia è una condizione così universale e regolata in tutte le sue parti da principî così concordi, che non è ardito anche qui supporre che, cessato il rapporto di assoluta proprietà tra padrone e schiavo, sottentrasse un altro genere di rapporti morali, ma che nondimeno, pur essendo tali, aveano una sanzione giuridica, come

[1] Comptes-rendus de l'Académie des Inscriptions 1863, p. 135.
[2] Mus. it. III, 693-4.
[3] Wallon, op. cit. 337, 485, n. 34; Heuzey, Le Mont Olympe et l'Acarnanienn. 2, 3, 11, 14, 18, pp. 467-77; Mission archéologique en Macedonie p. 431

in Atene la δίκη ἀποστασίου [1]. E questi rapporti occorreva che vi fossero, in quanto essi non sono sorti dal beneplacito di una o di un'altra legislazione, ma dalla condizione stessa del manomesso. A prescindere dalla difficoltà d'interrompere d'un tratto un così stretto rapporto di dipendenza, durato sì lungo tempo, e tacendo di un'espressa riserva di dritto, che avesse potuto aver luogo, nell'atto della manomissione, resta questo: che il manomesso, dopo la sua emancipazione (e diversamente da quello che per ragioni differenti accadeva in Roma ed in Egitto [2]) non acquistava il pieno godimento de' diritti, non diveniva insomma cittadino, restava fuori della società veramente libera [3], meno ne' casi in cui, manomesso per diretta azione dello Stato, insieme col dono della libertà riceveva anche quello della cittadinanza [4]. Essendo dunque in tale condizione da non potere sperimentare tutti i suoi diritti, la cui protezione lo Stato garantiva direttamente soltanto a' suoi membri, obbligando gli altri a servirsi di questi per metterli in atto; è evidente che il manomesso, avendo bisogno di chi lo rappresentasse in giudizio, ed in altri casi ancora interponesse la sua persona per integrare la sua deficiente, continuava a trovarsi naturalmente in uno stato di dipendenza verso l'antico padrone convertito ora in patrono. Gli atti di manomissione di Delfo si contentavano di dire, quanto al manomesso, ch' ei fosse libero di andare dove meglio gli piacesse: la legge gortynia [5], ora presa in esame, concede invece al manomesso di stabilirsi con casa nel quartiere Latosio ἐπὶ τὰ ἴσαι καὶ ὁμοίαι coi suoi abitanti. Per valutare l'importanza e la natura di tale concessione, avremmo bisogno di sapere che cosa fosse il quartiere Latosio. Il passare che facevano i manomessi allo stato di servi senza padrone, assai affine a quello de' μέτοικοι, indurrebbe sempre più a credere che questo quartiere Latosio fosse appunto il quartiere de' μέτοικοι [6].

[1] Meier u. Schömann, Der att. Process neu bearbeitet von J. H. Lipsius. Berlin 1883, p. 619-23.
[2] Révillout, op. cit. p. 98.
[3] Wallon, op. cit. p. 349; Révillout, op. cit. p. 75.
[4] Gilbert, Handbuch der Griech. Staats-alterth. II, 289.
[5] Mus. it. II, 227.
[6] Mus. it. l. c.

Vi sarebbe pure da fare un'altra ipotesi, se in questo caso lo stabilirsi tra i Latosî non potesse equivalere a quello che in Atene era l'esser portato ne' ruoli del demo Sunio [1], concessione fatta a' manomessi divenuti ἰσοτελεῖς, non ancora investiti dell'esercizio di tutti i dritti civili e politici, ma pur saliti un po' più in alto degli altri manomessi. Ma queste sono ipotesi che hanno sempre un valore tutto relativo.

Quale fosse la condizione civile e politica dell'ἀπελεύθερος si comprende anche meglio, quando ci poniamo a studiare il significato ed il valòre della parola ἀπέταιρος. La grande iscrizione di Gortyna non adopera mai la parola ἀπελεύθερος, ed oltre ai liberi, agli οἰκεῖς, a' δοῦλοι propriamente detti, non conosce che l'ἀπέταιρος. Or non è che quella legge abbia assolutamente omesso di considerare sia gli ἀπελεύθεροι che altre categorie di persone dimoranti in Gortyna; ma gli è che la parola ἀπέταιρος ha un significato molto comprensivo, riunendo sotto di sè, più che varie categorie di persone, tutte quelle che, senza essere comprese in una categoria espressamente contemplata dalla legge, son fuori di una data categoria.

La città antica veniva considerata come una riunione, più che come una fusione di gruppi gentilizî, e la partecipazione alla cosa pubblica — dice il Kuhn [2] — si fondava sull'idea di un originario rapporto delle schiatte e per mezzo loro degl'individui con la pubblica cosa. Tutti quelli perciò che non potevano attestare la loro appartenenza a questi nuclei, non solo erano esclusi da ogni partecipazione alla vita pubblica, ma, privi in origine di ogni protezione, ne ebbero appresso una in certo modo limitata, rispetto a quella concessa a' cittadini di pieno dritto. Si sbagliano perciò quelli che vogliono vedere negli ἀπέταιροι i Perieci [3] o semplicemente gli stranieri [4].

L'espressione ἀπέταιρος ha un valore essenzialmente negativo come ἀπολῖται ed altre parole citate da Polluce [5], come già ἀφρήτωρ presso Omero [6], e volerne fare un vocabolo determinato, mentre è di carattere indeterminato, vuol dire falsarne l'in-

[1] Wallon, op. cit. p. 351.
[2] Die städtische und bürgerliche Verfassung des Römischen Reichs. Leipzig 1864, I, l.
[3] Zitelmann, op. cit. 63.
[4] Gilbert, op. cit. II, p. 225, n. 2.
[5] Onom. III, 58.
[6] Il. IX, 63. Schömann, Antiquitates iuris publici Graecorum Gryph. 1838, p. 70.

dole [1]. Ἀπέταιρος comprende così gli stranieri, come i μέτοικοι, gli ἀπελεύθεροι ed in genere ogni persona che non essendo compresa nella categoria de' δοῦλοι, degli οἰκεῖς e degli ἐλεύθεροι propriamente detti, viene in rapporto con lo Stato. Lo Stato, che risulta appunto dal complesso di quegli aggregati gentilizî coordinati poi nella maniera che vedremo, considera tutti costoro, che ne son fuori, come estranei ed è il κόσμος ξένιος (IX, 17) [2] che si occupa e decide de' loro diritti, come è il suo μνάμων che secondo la legge di Gortyna, consegna una data quantità di stateri al figlio adottivo, quando l'adozione viene revocata ed egli diventa perciò straniero all'ἑταιρεία, per essere ammesso nella quale vi fu bisogno di un'offerta di un animale da sacrifizio e di vino (X, 37-9). Che l'ἀπέταιρος fosse costretto a pagare allo Stato un'imposta, come altrove [3], sia per la protezione che gli veniva accordata dallo Stato, come per la sua permanenza, non è punto difficile; ma niente ci dà facoltà di affermarlo.

Un danno recato all'ἀπέταιρος, ne' casi specifici indicati dalla legge di Gortyna, importava un rifacimento dieci volte minore di quello assegnato al libero e quattro volte maggiore di quello assegnato allo schiavo. Per ragione di analogia similmente [4], e per argomento tratto dall'indole stessa dello Stato antico, è a credere che l'ἀπέταιρος dovesse, come in Atene, scegliersi come προστάτης un cittadino, che secondo la differente condizione dell'ἀπέταιρος era il patrono o semplicemente un rappresentante. In questo caso appunto, come per lo schiavo, sarebbe da intendere per l'ἀπέταιρος che quando secondo la legge di Gortyna gli era deferito il giuramento (II, 41-43) era il rappresentante il quale giurava per lui, siccome quello che solo aveva veste in giudizio.

Sopra a tutte queste categorie inferiori stava la classe de' liberi (ἐλεύθεροι), così chiamati conformemente al significato greco di libertà, che importava specialmente partecipazione al governo della cosa pubblica. Liberi naturalmente erano i figli de' liberi; se anche matrimonî misti avessero potuto dare alla prole lo

[1] Dareste, op. cit. p. 249, n. 6; Wachsmuth, in Nachricht. der Gött. Gesellsch. der Wissensch. 1885, p. 201 etc.; Busolt, Griech. Staats und Rechts alterthumer in Hbd. der class. Alterthumswiss. von J. Müller, IV Nördlingen 1887, p. 99, n. 2.

[2] Zitelmann, op. cit. 164-5.

[3] Gilbert, op. cit. II 370.

[4] Gilbert, op. cit. II 294-5.

stesso stato, è cosa che la lacuna della legge di Gortyna innanzi mentovata, ci vieta di potere affermare.

Erano questi che veramente formavano parte dello Stato, ne aveano piena protezione ed insieme tutti que' conseguenti vantaggi, che lo Stato, come ente collettivo, loro prometteva e procurava.

Ed al tempo stesso essendo essi, cui incombeva appresso governare, sostenere e difendere lo Stato, la loro educazione ed il loro genere di vita si formava in modo da renderli atti a compiere tutte le differenti funzioni sia nel campo politico e militare che in quello religioso. Perchè ciò fosse, abbiamo veduto che in tutti gli Stati della Grecia, ove più ove meno, e perfino nella repubblica ateniese, ove quella che noi oggi chiamiamo libertà individuale, era relativamente più avanzata; lo Stato si preoccupava ed occupava dell'educazione delle crescenti generazioni, facendone una istituzione pubblica [1], che era come la preparazione e la condizione essenziale dell' ingresso alla vita pubblica. In Creta, secondo il detto di qualche autore [2], quest' educazione preparatoria avea luogo piuttosto in maniera autonoma senza un diretto intervento dello Stato, sì da fondarsi piuttosto sul costume che sulla legge. E certamente essa era stata in particolare guisa foggiata dal costume, ma, appresso, come pare si debba dedurre da monumenti epigrafici, era divenuta una vera istituzione pubblica, la partecipazione alla quale avea diretta azione sullo stato de' cittadini e sulla loro capacità e veniva come misura di questa considerata dallo Stato. La legge di Gortyna considera i diversi stati di età in rapporto alla diversa capacità civile. Si può essere per i membri dell' uno e dell' altro sesso ἄνορος (VII, 29, 30 - XII, 22), immaturo, ovvero ὥριμος, maturo (VIII, 39); ma questa suddivisione riflette unicamente la capacità a contrarre matrimonio, la quale per la donna ha come limite più basso l'età di dodici anni (XII, 32), mentre per l'uomo non viene espressamente designata. Ma una notizia di Eforo [3] spinge a ritenere che anche per gli uomini il limite d'età dovea essere

[1] Dumont, Essai sur l'éphébie attique. Paris, 1876, I p. 6: « L'éphébie est l'éducation du citoyen par l'État ».

[2] Eph. ap. Strab. X, 4, 20.

[3] Strab. X. 4, 20.

molto basso, all'uscire dalla puerizia. Considera poi la legge le persone, così dell'uno che dell'altro sesso, come ἡβίωντες (VII, 37; IX, 46; XI, 19), con la quale denominazione la legge comprende per le donne l'età posteriore alla pubertà e per gli uomini in confini più determinati quella che va dalla pubertà al momento in cui si entra ne' δρόμοι. L'ἡβίον non acquista, pel fatto dell'aver superata la pubertà, una particolare condizione giuridica: meno che in un caso (IX, 46) in cui lo troviamo ammesso a fare da testimone. Ma la vera capacità giuridica completa, si acquista col diventare δρομεῦς; perchè anche quello che noi oggi chiamiamo esercizio de' dritti civili, è intimamente connesso con la condizione politica, ed è con il mostrarsi adatto a portare le armi, con l'iniziarsi all'educazione militare che se ne acquista il pieno godimento. È così che il δρομεῦς non solo è in tutti i casi ammesso a far da testimone (I, 40; III, 22; V, 53), ma acquista la capacità di contrattare ed alienare: difatti, può solo quando abbia raggiunto tal limite di età, prestare al padre vedovo il consenso di alienare i beni materni, di cui esso, siccome figlio, sia erede (VI, 35).

Il Zitelmann [1] ha negato che dalla legge emergesse anche indirettamente non solo questa connessione tra il pieno esercizio de' dritti civili e l'entrata nel δρόμος, ma anche il significato politico militare dell'entrata nel δρόμος; e l'ha negata, perchè da un tratto della legge di Gortyna (XI, 18-19) gli è sembrato potere argomentare che l'ἡβίον, benchè ancora ἀπόδρομος, fosse abilitato a prender parte all'adunanza popolare per compiere un atto di adozione.

Quest'opinione del Zitelmann è in genere universalmente accettata; ma essa poggia sopra una falsa interpretazione così letterale, come giuridica del brano, assunto a fondamento di quella norma. Ἄνεβος, che nella legge di Gortina si trova adoperato una sola volta, può indicare l'impubere [2]; ma in quel caso vuol dire tutt'altro: la persona incapace di generare. Questo significato, che è pienamente giustificato da un tratto di Aristo-

[1] Op. cit. pag. 61.

[2] Hesych. s. v.; Dionys. IV, 15, 4 ed. Jacoby. Si trova pure un'altra volta in un'altra epigrafe di Gortyna (Mus. it. II, 276), che per il suo stato frammentario non può dar luogo neppure a congetture.

tele [1], è il solo che consuoni con lo spirito della legge e che possa rendere possibile una soddisfacente interpretazione.

Infatti sarebbe ben strano che mentre in tanti casi (v. s.) la legge richiede la qualità di δρομεύς per una semplice testimonianza o per il consenso ad alienare i beni materni, dovesse poi concedere all'impubere un atto come è quello dell'adozione. E tanto ciò sarebbe più strano in quanto, per compierla, bisognava non solo parlare al popolo raccolto, ma eziandio introdurre l'adottato nell'ἑταιρεία, cui, secondo tutte le congetture, l'impubere non poteva partecipare e compiere insomma un atto politico, che per la natura sua, secondo il più antico dritto romano, faceva sì che l'impubere e la donna, oltre a non poter essere adottanti, non potevano nemmeno essere adottati [2].

Mentre il divieto di adottare, fatto insieme alla donna ed all'ἄνεβος inteso nel senso aristotelico, trova un compiuto riscontro sia nell'indole stessa dell'istituto dell'adozione, che nelle idee dell'antichità e nell'analogia, che altri esempî ci offrono. L'istituto dell'adozione, sorto sotto l'impulso di particolari motivi religiosi e sociali, era messo in atto per riparare alla mancanza di figli: ora sarebbe sembrato invero un po' strano, che innanzi all'età di diciotto anni, chi aveva ancora tutta la possibilità di procurarsi naturalmente la prole, avesse invece voluto crearsene una artificiale; e la legge l'avesse in ciò sovvenuto. Finalmente per diritto romano [3] l'adozione era espressamente considerata come un'imitazione della natura, e non meno di diciotto anni dovevano intercedere tra l'età dell'adottante e quella dell'adottato. Oltre di che, ciò che è calzantissimo per il nostro caso, la legge interdiceva espressamente il diritto di adottare agli evirati [4]. Quest'ultima disposizione, oltre al trovare una naturale giustificazione nell'indole stessa dell'adozione, ha un carattere anche più generale, perchè nell'antichità, come presso gli odierni popoli inferiori, i difetti fisici, le malattie, non essendo spiegati con cause naturali, son ritenuti quasi come una manifestazione

[1] Arist. H. A. 7, 1: Γίνονται δέ τινες ἄνηβοι ἐκ γενετῆς καὶ ἄγονοι διὰ τὸ πηρωθῆναι περὶ τὸν τόπον τὸν γόνιμον.

[2] Gai. I 101, 102; Gell. Noct. att. V, 19, 10 ed. Hertz; Arndts-Serafini, Pandette III, 424 Bologna 1879.

[3] Instit. Iust. I, 11, § 4.

[4] Ibid. § 10.

sfavorevole della divinità, e rendono quindi incapaci sia di compiere funzioni pubbliche, come ricorrono frequenti esempî presso Greci e Romani, sia di adempiere altri atti della vita civile. E tanto maggiormente ciò dovea avvenire in questo caso, perchè dovea sembrare forse empio perpetuare con mezzi artificiali una progenie che nella maniera più manifesta la divinità avea voluto infeconda. Anche per dritto attico, per quanto forse la disposizione potesse non sembrare abbastanza esplicita, tra gli altri requisiti nell'adottante era richiesta la sanità del corpo (ὑγιαίνων) [1], in cui va benissimo compresa anche l'integrità corporale.

Ora, per quanto sotto un certo rapporto si vogliano vedere nell'adozione de' Romani alcuni caratteri speciali [2], nondimeno l'esistenza in essa di questi, che sono elementi generici, rafforza, mercè l'analogia, l'interpretazione da darsi all'ἄνεβος della legge di Gortyna.

L'ἡβίων che non ancora avea compiuto i diciassette anni era ἀπόδρομος, un vocabolo che già prima ci era noto [3], e che ora la grande epigrafe ci permette di conoscer meglio in tutto il suo significato, chiarendo la condizione giuridica e politica da esso designata.

Col nome di δρόμος i Cretesi indicavano il ginnasio, denominazione che porta in sè un carattere arcaico, perchè è proprio ne' tempi più antichi che la corsa avea la maggiore importanza tra tutti gli esercizî corporali, sia che nella caccia o nella battaglia si trattasse d'inseguire e raggiungere preda e nemico, sia che si trattasse di sottrarsi ad un pericolo. E con questo solo nome venne designato un complesso di esercizî che costituivano come il noviziato alla vita pubblica ed il sostrato dell'educazione del cittadino. Che questa educazione fosse dapprima sorta come cosa autonoma, in tempi in cui, anche più frequentemente che appresso, era continua prospettiva la guerra: guerra di famiglia, di tribù, di villaggi, è evidente; ma questa istituzione avea poi acquistato un carattere stabile. A prescindere dall'analogia di tutti gli altri stati ellenici vi è questo: che tali associazioni erano come un punto di passaggio necessario per acqui-

[1] Is. De Men. her. § 14.
[2] Leist, Gr.-ital. Rechtsgesch. pag. 169 Jena 1884; Alt-ar.-Ius gentium pag. 105.
[3] Bücheler-Zitelmann, op. cit. pag. 13; Eustath. ad Hom. 727, 18; 1788, 56.

stare la pienezza de'dritti ad entrare nella cittadinanza attiva, ed aveano quindi il valore di un'istituzione necessaria e pubblica. Il vestigio dell'antica autonomia si trova piuttosto nel modo onde si costituivano. Erano queste ἀγελαί[1] riunite insieme, piuttosto che in base a regole fisse, ad affinità elettive di varî elementi, che si stringevano intorno al giovane di qualcuna delle più potenti ed illustri famiglie; ed ordinariamente, la guida e direzione di ciascuna di queste ἀγελαί era affidata al padre di colui che l'avea radunata. Caccie, corse, esercitazioni di battaglia con o senza armi, formavano allora l'occupazione quotidiana di questi manipoli, che facevano anche vita comune ed a pubbliche spese. Il particolar modo di formazione ed il contrasto delle varie ἀγελαί stringevano fortemente, come accadeva anche delle efebie attiche [2], i rapporti de'varî componenti, e ciò non era probabilmente senza conseguenze nel posteriore svolgimento della vita pubblica. Poichè, mentre da un lato si cementavano i vincoli sociali e la vita comune, d'altro canto si rafforzava lo spirito di clientela, di patronato, che tante volte dovea degenerare in fazioni.

L'entrata nelle ἀγελαί, era la vera ammissione nella repubblica, e tutti i componenti dovevano già cominciare a risentire gli obblighi e gli impreteribili doveri, la promessa della cui retta esecuzione veniva rafforzata come nelle efebie attiche [3] con un giuramento.

Il giuramento anche nel diritto pubblico ellenico, era usitatissimo come sanzione di tutti i doveri imposti da cariche e pubblici ufficî, poichè era ritenuto come uno de'mezzi più efficace di assicurare il coscienzioso esercizio della funzione assunta. « Il giuramento, diceva l'oratore Licurgo [4], è il legame che tiene unito lo Stato; poichè lo Stato consta di tre parti: i magistrati, i giudici ed i privati, ma la guarentigia che dà ciascuno allo Stato è il giuramento. Ed a ragione, chè gli uomini possono essere ingannati, e parecchi restano impuniti continuamente se riescono a celare le loro colpe; ma innanzi agli dei lo spergiuro non si nasconde, nè sfugge al loro castigo, e se pure egli

[1] Eph. ap. Strab. X, 4, 20.
[2] Dumont, op cit. pag. 75.
[3] Dumont, op. cit. I, pag. 9; Poll. VIII, 105; Lyc. Or. c. Leocr. § 77 ed. Talheim.
[4] C. Leocr. 79; Schömann, Ant. greche, trad. it. Firenze, 1890, III pag. 155 sg.

stesso resta incolume, non restano i suoi figli e tutta la sua schiatta ».

Formule di giuramento cretesi ne abbiamo parecchie; poichè lo si faceva ordinariamente seguire al trattato di alleanza. Di quelle più particolarmente imposte alle ἀγελαί abbiamo quella contenuto nella nota epigrafe di Dreros [1]. Ve ne è poi un'altra d'Itanos [2]. Con questo giuramento i giovani invocando le molte divinità locali e la terra e il cielo e gli eroi e le eroine e le fonti e i fiumi e in genere tutte le divinità maschili e femminili, giuravano di non tradire la patria, di non promuovere sollevazioni, di non ordire congiure, e denunziare anzi, chi in qualunque modo attentasse alla sicurezza del paese. E pel caso in cui da parte loro si fosse violato il giuramento, invocavano, come di solito, sopra di sè stessi e delle proprie cose l'ira degli dei invocati, e che le donne non partorissero secondo natura, nè la terra rendesse loro i suoi frutti, così come negli altri giuramenti.

Questo giuramento dovea essere prestato tutti gli anni dagli ἀγελάσται disarmati (Col. A II–2 Col. C, 14) e nello stesso giuramento di Dreros gli ἀγελάσται s'impegnano a denunziare al Senato nell'uscire di carica que' cosmi, i quali manchino di ottemperare a questa prescrizione (Col. 10-19). Il giuramento di Dreros oltre ad essere un giuramento di carattere generale, contiene alcune determinate clausole che si riferiscono ad un trattato di alleanza di Dreros e Cnosso, per cui gli agelasti giuravano anche di essere φιλοδρήριοι e φιλοκνώσιοι e si chiude poi, in particolare maniera, col dire, a quanto sembra, perchè l'iscrizione è frammentaria, che il territorio, pel quale combattono Milesii e Dreri, sarà dato in caso di vittoria alle agele, ed ognuno, sotto pena di pagar cinquanta stateri, dovrà piantarvi e coltivarvi un olivo. Tutto ciò mostra, che pur essendo la formula quale si trova nella seconda e terza colonna dell' iscrizione di Dreros, di anno in anno, secondo i varî avvenimenti vi venivano aggiunte clausole speciali. Un'altra formula di giuramento abbiamo pure dalla città d'Itano, assai affine a questa di Dreros, ma non

[1] Mus. ital. III, 657 sg.
[2] Mus. ital. III, 564.

sembra riferirsi alle ἀγελαί, perchè espressamente vien riportata siccome prestata da tutti (v. 2-3) i cittadini. In essa, oltre a giuramenti di carattere più generale, si presta anche quello di non farsi promotore di ripartizioni di terre, di case, nonchè di generali cancellazioni di debiti; il che conferma l'induzione che quel giuramento fosse prestato nel momento in cui veniva pacificata qualche sedizione popolare.

Il genere di vita intimamente sociale e comune che veniva vissuto nelle ἀγελαί non era interamente rotto, uscendo da que' sodalizî; poichè l'istituzione de' *syssitia* facea sì che ancora i cittadini serbassero quella solidarietà di rapporti, che viene sopratutto dal condividere la mensa. L'istituzione de' *syssitia*, comune, come si è visto, non solo a molti popòli antichi [1], ma eziandio a moderni, cui l'impone, o consente il loro stato di civiltà, era in origine la consumazione de' frutti in comune coltivati e raccolti [2], ed era un portato naturale e necessario di tutte le condizioni che costituivano la vita delle corporazioni gentilizie.

In Creta, secondo ci riferisce Aristotile [3], anche più che altrove l'istituzione de' *syssitia* sarebbe rimasta coerente al suo carattere originario, perchè l'alimentazione de' cittadini, donne, fanciulli era fatta dallo Stato mediante il reddito de' beni pubblici e la contribuzione (probabilmente parziale, dovea dire nella lacuna) [4] di quelli che egli chiama *perieci*. E la notizia di Aristotile, anzi che contraddetta, è chiarita meglio da un brano di Dosiade [5] che, comunque trasmessoci in maniera molto abbreviata, riferisce come i banchetti pubblici erano mantenuti appunto mediante conferimento che si faceva da ciascuno all' erario della decima delle proprie entrate e de' redditi pubblici.

Se a' banchetti pubblici pigliassero parte anche le donne, non credo che si possa con sicurezza, tra le differenti opinioni [6],

[1] Arist. Polit. IV (VII) 9, 2, 3, ed. Susemihl; Diod. Sic. Bibl. Hist. V, 9, ed. Müller; Westermann in Pauly, Real-Encycl. VI, 1222; Schöll, Hermes VI, pag. 29.

[2] Laveleye, De la propriété et de ses formes primitives, Paris 1891, pag. 375.

[3] Polit. II, 7, 4 e Susemihl II, n. 364.

[4] Arist. ed. Susemihl, II pag. 237 n. 10

[5] Athen. pag. 143 a, b, IV, 22.

[6] Neumann, op. cit., pag. 106; Manso, Sparta II, pag. 110; Wachsmuth, Hellen. Alterthumskunde, Halle 1846, II § 318, pag. 395.

risolvere in un senso od in un altro, giacchè i brevi testi innanzi riferiti, dando agio a sostenere l'una cosa e l'altra, non permettono di troncare recisamente la questione. Bene però vi prendevano parte i fanciulli [1], de' quali i più giovani andavano intorno prestando il loro servizio, e su tutti loro vegliava un παιδονόμος, poichè comunque fino all'età di diciassette anni i fanciulli rimanessero nelle loro case, pure, specialmente nel riunirsi, che faceano, come in questo caso, in pubblici luoghi, era necessaria su di loro una sorveglianza. Oltre di che, comunque a diciassette anni cominciasse la vera educazione militare, non è difficile, che anche senza carattere obbligatorio, una certa istruzione ginnastica, musicale ed anche limitatamente letteraria, avesse luogo per opera del παιδονόμος.

Ma carattere particolare della città antica, al pari che di molti aggregati sociali moderni non saliti a gradi superiori di civiltà [2], era quello di essere suddivisa in tanti corpi minori organicamente costituiti, sopra una base che si modificò col tempo, a' quali era necessario partecipare per potere far parte della cittadinanza attiva. E la ragione di un tal fatto da niente è data meglio che dall'origine storica delle antiche città sorte dal sinoichismo e dalla unione di corporazioni gentilizie, le quali, solo gradatamente ed attraverso varî passaggi, riuscirono a fondersi completamente insieme ed a perdere la loro fisonomia originaria, che rimase poi ne' nomi ed in alcune costumanze od istituti, che non riesce possibile spiegare se non riferendosi ad uno stadio assai più arcaico.

Le sole denominazioni, che di queste ripartizioni organiche dello Stato ci dieno le fonti cretesi, sono: φυλά, ἑταιρεία e στάρτος.

La φυλά (πυλά) ricorre molto raramente, e quasi mai in disposizioni di ordine pubblico. Nella grande iscrizione di Gortyna è menzionata la πυλά (VIII, 10, 11, 12, 13, 16, 31) semplicemente per determinare i diritti, che i *phyleti* potevano avere sulla figlia ereditiera, e che erano fatti valere sussidiariamente a quelli competenti a' consanguinei. Troviamo pure menzionata

[1] Athen. pag. 143 d, IV, 22.
[2] Sumner-Maine, Lectures on the early history of institutions. Londra 1873, pagg. 65-8.

un'altra volta la φυλά in un'epigrafe di Lyttos [1], concernente largizioni in occasione di festività, onde nulla si può trarre sulla sua funzione pubblica. Finalmente in un trattato tra Ierapitnî e Priansi [2] ricorre la parola ἔμφυλος per designare tutti coloro a' quali con quel trattato è accordato l'ἐπιγαμία, l'ἔγκτησις ecc.

Questi esempî, comunque non numerosi, indurrebbero a ritenere che la φυλά avea finito di essere una divisione organica, che esercitasse una vera funzione nella vita pubblica dello Stato e che stesse in relazione con il conferimento delle cariche ed altri fatti di ordine politico. Se ben si guardi, la φυλά è menzionata tutte le volte che non occorre soltanto riferirsi agli uomini, i quali sono abilitati a prendere parte in maniera più o meno limitata al governo della cosa pubblica, ma ad uomini e donne, in quanto gli uni e le altre hanno certi diritti e sono sottoposti ad alcuni obblighi. Gli ἔμφυλοι, trattandosi del diritto di acquistare, di contrarre matrimonio ecc., diritti tutti di carattere privato, sono così gli uomini, come le donne. Onde anche questo non impedirebbe di concludere che fosse avvenuto in Creta, quello che anche altrove avvenne, che cioè alla *phyle* originaria fossero venute sottentrando altre suddivisioni, che assunsero tutta l'importanza di quella nella vita pubblica. Nella stessa Attica, comunque anche dopo Clistene le φυλαί rimanessero la base astratta della suddivisione di alcune magistrature ed avessero per ordine la πρυτανεία, pure la base della vita pubblica è il δῆμος [3] che ha il ληξιαρχικὸν γραμματεῖον, il quale comincia dal dare lo stato civile al cittadino. E lo stesso dovette accadere in Creta coll' ἑταιρεία.

La vera base della vita pubblica cretese è l'ἑταιρεία. La legge di Gortyna per designare l'individuo che non è alla pari del cittadino di pieno dritto e non di condizione servile, adopera ἀπέταιρος. A Dreros le multe imposte a' cosmi per non aver fatto prestare il giuramento alle *agele* ed a' senatori per non aver punita l'infrazione de' cosmi [4] vengono distribuite alle ἑταιρεῖαι.

[1] Bullet. de corr. hellén. XIII (1889) pag. 62.
[2] Cauer [1] 48; C. I. G. 2556.
[3] Haussoullier, La vie municipale en Attique. Paris 1884, I-IX e 11 sg.
[4] Mus. ital. III pag. 664, col. C.

A Lytto è fatta per ἑταιρίαι la ripartizione de' cittadini in rapporto a' *syssitii*, ed è all' ἑταιρία che vengono conferite le contribuzioni pe' syssitii [1]. Ἑταιρία, ἕταιρος traggono la loro origine dall'omerico ἔται, adoperato per indicare coloro che oltre al padre, a' fratelli, ed a' nepoti sono obbligati alla vendetta del sangue [2]. In Atene troviamo anche l' ἑταιρίαι definite da Platone come società di reciproco aiuto [3] ed in varia maniera da' moderni [4], e che esercitarono la loro azione nel campo della politica per favorire scopi privati [5]. Si tratta però sempre di un' instituzione privata, di carattere politico e non giuridico. In Creta invece l' ἑταιρεία ci si presenta come un' instituzione dello Stato. La sua origine anche qui bisogna indubitatamente cercarla nel significato designato dall' ἔται [6] omerico, come un' associazione di reciproca difesa fondata insieme su rapporti naturali e sociali, in cui, tenuto massimamente conto di quanto Eforo [7] ci riferisce della formazione delle ἀγελαί, si può credere che entrasse un certo spirito di affinità elettiva. Nondimeno sia le fonti epigrafiche che le letterarie non ci mettono punto in grado di conoscere e determinare in quale speciale forma fosse costituita l' ἑταιρία nè come funzionasse.

Ma, anche dal poco che sappiamo si può con sufficiente sicurezza stabilire, che questa suddivisione della popolazione costituiva come la base della cittadinanza e si era probabilmente resa indipendente dalla φυλά, se mai si formò nel suo seno; perchè, diversamente, se fosse stata una sua suddivisione, con molta probabilità sarebbe comparsa, e se ne sarebbe tenuto conto; nel matrimonio dell' ereditiera.

È notevole intanto la funzione esercitata dall' ἑταιρεία nell'adozione secondo la grande epigrafe di Gortyna (X, 37-39), comparabile forse a quella esercitata dal demo con l'iscrizione ne' suoi registri del figlio adottivo [8]. L' ἑταιρία, secondo i caratteri

[1] Dosiad. ap. Athen. pag. 143 b, IV 22.
[2] Schrader op. cit. pag. 581; Eberling, Lexic. Homer. s. v. Lipsiae 1885, pag. 494.
[3] Deff. III, 413 b.
[4] Büttner, Gesch. der politisch. Hetärien in Athen. Leipzig 1840, pagg. 1-3.
[5] Büttner, op. cit., pag. 85.
[6] Hes. ἔται ἑταῖροι, συνήθεις, πολῖται, δημόται, φίλοι ἐπίκουροι.
[7] Ap. Strab. l. c.
[8] Haussollier, op. cit. pag. 23 sg.

che possiamo scorgere in essa, massime tenendo conto della sua etimologia, dovea naturalmente svilupparsi e prendere il passo sulla φυλά, ne' suoi rapporti pubblici, in un paese come Creta, dove la mescolanza di diverse stirpi dovea portare alla formazione di associazioni, che ne' rapporti pubblici trasformassero in qualche modo, o si sostituissero a quelle fondate soltanto sulla base del sangue. E il vedere l'ἑταιρίαι messe a base dell'ordinamento de' *syssitia*, come in Lytto, o destinate, come in Dreros, a ricevere il provento delle multe, ci fa credere ad aggregati costituiti già da tempi arcaici sulla base della comunione economica. Le stesse funzioni poi che le vediamo esercitare, secondo le citate epigrafi di Lyttos e Dreros, fanno credere ad una particolare amministrazione dell'ἑταιρία come l'ebbero i δῆμοι in Atene. Che l'ἑταιρία inoltre compiesse funzioni anche religiose, ce lo fa credere la menzione di un Ζεῦς Ἑταιρεῖος [1].

Finalmente vi ha anche cenno di δικασταί τῶν ἑταιρείων [2]. Se la parola δημοτιδῶν usata nel brano di Dosiade presso Ateneo (l. c.) fosse stata adoperata con l'intenzione di darle un senso tecnico, sarebbe degna di attenzione questa relazione, che si sarebbe voluto stabilire tra il δῆμος e l'ἑταιρία.

Anche più oscuro dell'ἑταιρία appare lo στάρτος ricorrente nella grande iscrizione di Gortyna (V, 5), in una di Lyttos [3] ed in un'altra pure di Gortyna [4]. Questa parola nell'epigrafe di Lyttos si trova menzionata in occasione di distribuzione di danaro a farsi nella ricorrenza di alcune festività: le altre volte si trova adoperata per designare i cosmi che stavano al governo. Di στάρτος Esychio altro non ci dice se non che erano τάξεις τοῦ πλήθους, definizione molto generica ed incompleta.

Un maggiore chiarimento, se possibile, dunque non possiamo averlo che dalla parola stessa e dal modo onde viene adoperata. Στάρτος non è altro che una forma cretese di στρατός, come στρῶτος ne è la forma eolica, e quindi nella sua più larga accezione, prendendo norma dal comune linguaggio ellenico deve

[1] Cfr. Preller, Myth. I⁴ 148 A. 1, quantunque ivi si dia a quell'epiteto un significato più generico.
[2] Mus. it. II, 630, 633.
[3] Bull. de corr. hell. XIII pag. 62.
[4] Mus. it. II, pag. 660.

significare insieme esercito, campo e popolo [1]. Ora, senza fermarsi all'epigrafe di Lyttos, ove non vi ha particolare riferimento ad alcuna instituzione, questa è la parola adoperata per designare i cosmi che sono al potere. E poichè sappiamo da Aristotele [2] che in Creta i cosmi non si sceglievano tra tutti i cittadini (ἐξ ἁπάντων), ma soltanto in alcune schiatte (ἐκ τινῶν γενῶν), sempre che non si crede di toglier fede alla testimonianza di Aristotele, bisognerà ammettere che lo στάρτος non può legittimamente riferirsi se non al tratto di quell'autore, tenendo conto delle vicende attraverso le quali passò la corporazione gentilizia. In un periodo molto arcaico, anteriore alla formazione dello Stato, ove la convivenza sociale assumeva la forma di corporazione gentilizia, le varie schiatte, che, isolatamente od in vario modo collegate, doveano provvedere al proprio sostentamento ed alla propria difesa, vivevano in una stretta compagine con la moltitudine de' loro servi e clienti, siccome un popolo in armi. Con l'acquistare che queste associazioni fanno una stabile dimora sopra un determinato territorio, il territorio comincia - come il Summner-Maine [3] ben osservava - a costituire la base della società in luogo della parentela e s'inizia tutta una graduale trasformazione, per cui il territorio stesso diventa un elemento integrante, ma preponderante; ed uno stesso vocabolo viene adoperato per dinotare il territorio su cui l'associazione ha sede e l'associazione stessa nella sua antica e nuova forma. Così *fara* (schiatta) non soltanto è adoperata presso i Longobardi per indicare una unità dell'esercito, ma eziandio per indicare *castrum* [4]. *Heer* (ted. got. *harjis*) non è che il popolo armato, e per converso *exercitus* è adoperato non solo per indicare il popolo, ma eziandio il territorio [5]. Lo stesso è di στάρτος, che perciò arcaicamente era adoperato ad indicare il γένος armato. Quando le città cretesi, al pari di altre città greche, e in genere, secondo

[1] Hom. Il. I. 10, II 439; Od. II 30, XX 89; Pind. Ol. 5, 12; Isthm. I 11 ed. Christ.]
[2] Pol. II, 7, 6.
[3] Lectures on the early history of institutions pagg. 73, 91.
[4] Paul. Diac. II, 9, ed. Pertz; Schrader, op. cit. 579.
[5] Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte. Kiel 1880 I 213 sg. A. 3: « In weiterer Urbertragung kann dann exercitus selbst für Land stehen: Urk. bei Meichelbeck, Hist. Fris. I s. 320: talem proprietatem quam haberet in exercitu Baiuwariorum in locis nominatis *etc.* und ähnliche Stellen. Vgl. auch Bethmann-Hollweg, Germ. S. 32 ».

il modo di formazione di tutti gli aggregati sociali maggiori, si vennero costituendo per il successivo ingrandimento o per la fusione di quelle che aveano cominciato come associazioni gentilizie, queste ultime non perdettero di un subito tutti i loro caratteri ed i loro poteri, e tra le prerogative che serbarono fu sopratutto quella di stare per mezzo delle loro preeminenti famiglie a capo del governo; e στάρτοι rimase nel linguaggio costituzionale e nell' uso per indicare non solo il complesso di queste famiglie, che esercitavano l'egemonia, ma eziandio la zona ove insieme con i loro clienti, partigiani, servi, sopratutto ne' tempi più arcaici, più frequenti di contese civili, quando il potere era l'attributo della forza, essi si mantenevano come in un luogo fortificato [1]. È per un fatto analogo forse che in Teos troviamo indicato con πύργοι (torri) una suddivisione della popolazione, vocabolo che ricorre anche in una epigrafe arcaica cretese e che il Comparetti, in correlazione con tutto il resto dell' epigrafe contenente un decreto di concessione di dritti ad uno straniero, spiega siccome la sede di un γένος [2].

Voler quindi categoricamente determinare l'estensione, il modo di formazione e la circoscrizione dello στάρτος non mi pare sia possibile oggi con la nostra penuria di monumenti che si riferiscono a quello, e non era possibile forse neppure a' contemporanei. Era, più che un istituto, un fatto storico che avea attuale importanza e valore semplicemente per la scelta de' cosmi e forse per qualcuna di quelle distribuzioni munifiche, di cui l' epigrafe di Lyttos [3] ci dà un cenno così oscuro; se pure, appartenendo questa epigrafe all'epoca romana, il concetto di στάρτος non si era già ridotto a niente altro, che ad una suddivisione puramente territoriale.

Dopo ciò forse riesce, se non più agevole, almeno più ordinato discorrere di quelle caratteristiche designative de' cosmi, che vengono ordinariamente considerate, non credo senza buon fondamento, come appellativo di tribù. Tali designazioni, pervenute a noi in istato completo o frammentario sono le seguenti:

[1] C. I. G. n. 3064, Wachsmuth, op. cit. I 375.
[2] Mus. it. II 231 sg.
[3] Bullett. de corr. hell. XIII pag. 61

Πάμφυλοι. . . . . . . (Gortyna) Cnossos [1]
Πάμφυλοι. . . . . (Hierapytna) Oleros [2]
Δύμανες . . . . Gortyna [3]
» . . . . Hierapytna [4]
Ὕλεες . . . . Cydonia [5]
Ὑλλέες. . . . . Lato [6]
Ἐχανορεῖς. . . . . Lato [7]
Αἰθαλεῖς. . . . . Gortyna [8]
» . . . . Malla [9]
» . . . . Dreros [10]
» . . . . , ... Dreros [11]
. . . . πιδαι . . . . , . . Axos [12]
. . . . σχέων. . . . . Lato [13]
. . . . ω[ν]. . . . . Lato [14]
Δεκ. . . . . Gortyna [15]

Mentre di questi appellativi era conosciuto soltanto quello di Αἰθαλεῖς (lasciando stare l'arbitrario modo onde credette spiegarlo il Dethier [16]) comunemente veniva inteso come un nome di famiglia [17] e come tale ancora venne spiegato dall' Haussoullier [18], quando il frammentario πίδαι dell' iscrizione di Axos e l'altra iscrizione della Canea con Αἰθαλεῖς vennero scoperte. Ma il seguente rinvenimento delle epigrafi con le designazioni Illei, Dimani e Pamfili, ha fatto a molti mutare opinione, e lo stesso

[1] Monum. ant. I pagg. 47-8 B l. 3.
[2] Mus. it. III pag. 641 n. 54 l. 2.
[3] Monum. ant. I 50 C l. 22.
[4] Mus. it. III pag. 617 n. 37 l. 6; Mitth. d. deutsch. archäol. Inst. in Ath. XI pag. 181.
[5] Hesych. s. v. οἱ ἐν Κρήτῃ Κυδώνιοι.
[6] Mus. it. III 647 n. 59 l. 2.
[7] Mus. it. III 646 n. 58 l. 2.
[8] Mus. it. I 247 V 5; II 660 n. 22 l. 2.
[9] Mus. it. III pag. 632 n. 62 l. 1.
[10] Bull. de corr. hell. IX (1885) pag. 13.
[11] Cauer [2] 38; Mus. it. III 658 A. l. 3-4.
[12] Bullet. de corr. hell. IX (1885) pagg. 15-6.
[13] Mus. it. III pag. 650 n. 63.
[14] Mus. it. III pag. 649 n. 62.
[15] Mus. it. III pag. 692 n. 132 l. 1.
[16] Sitzungberichte der Wien. Akad. XXX pag. 440 § 10.
[17] Rangabé, Ant. hell. pag. 1031.
[18] Bull. de corr. hell. IX, pagg. 15-6.

Haussoullier in altro luogo ha sostenuto che quelle designazioni fossero indicative di tribù, ammettendo poi, con non molta chiarezza, che Αἰθαλεῖς a Dreros designa una tribù, mentre a Gortyna uno στάρτος [1].

Ora io credo invece che tutti in genere quelli appellativi, sieno designazioni di στάρτοι. Oltre all' induzione, che si sarebbe potuta trarre dal citato luogo di Aristotile, le due iscrizioni di Gortyna, sopra mentovate, ci dimostrano come è con la specificazione dello στάρτος che venivano designati i cosmi; ed anche dove, per brevità o per uso sopravvenuto, quell' epitéto si tralasciava, non è lecito per ciò solo volerlo supplire con l' altro di tribù. Che i nomi d' Illei, Pamfili e Dimani compariscano nel Peloponneso [2] ed altrove [3] semplicemente come indicativi di tribù, e che ad Agrigento anche la tribù degl' Illei [4] si trovi nell' esercizio della proedria; non è cosa, credo, che possa direttamente risolvere la questione in esame, sopratutto in contraddizione di monumenti epigrafici come sono le due iscrizioni di Gortyna. Ciò vuol dire, come appunto si sapeva, che gruppi di popolazione di questo nome non si trovavano in Creta soltanto; ma niente vieta di ritenere che per il loro numero e per altre particolari condizioni abbiano potuto assumere il nome e la forma di στάρτοι, specialmente quando questi venissero intesi, come è a me sembrato poter fare. La φυλά, come innanzi si è visto, ricorre poche volte a Creta ed in riferimento ad istituzioni di carattere privato. D' altra parte στάρτος (στρατός) adoperato per indicare l'aggregato degl' Illei, non sarebbe nemmeno in tutto fuori dell' uso e senza precedenti, giacchè si trova in questo senso appunto presso Pindaro [5] Ὕλλου τε καὶ Αἰγιμιοῦ Δωριεὺς στρατός; ed Esychio [6] dice genericamente che per Ὕλεες vogliono intendersi gl' Illei: οἱ ἐν Κρήτῃ Κυδώνιοι.

[1] Mélanges Rénier, Paris 1887. Note sur les trois tribus doriennes en Crète par B. Haussoullier pag. 365. Il Novosadsky (Mitth. d. d. a. Inst. in Athen, XI pag. 183) pare sèguiti a ritenere che si tratti di *gentes*.

[2] Beloch, Storia greca, Roma 1881, pag. 11.

[3] Wachsmuth, op. cit. I 369-70; Gilbert, op. cit. II pag. 305.

[4] Inscriptiones graecae Siciliae et Italiae ed. G. Kaibel. Berolini 1890 n. 952 l. 4-5.

[5] Fr. post. Isthm. v. 3-4 ed. Christ.

[6] s. v.

I cosmi.

Un complesso di leggende e di tradizioni voleva che in Creta non solo vi fosse stato in origine un potere regio, ma fosse stato più esteso e potente che in altre parti della Grecia, e poi fosse decaduto e soppresso per quelle rivoluzioni, che sopratutto la lontananza de'sovrani stessi, occupati a menare innanzi la guerra di Troia, rese possibili in tante città elleniche [1]. Un potere regio originario in Creta, è cosa che ammette anche Aristotile [2], e che indi venne abbattuto. Nè vi è cosa alcuna per la quale dobbiamo negar fede alla tradizione: anzi la creazione di un potere personale unico, che si sia sviluppato ed affermato su gli altri, è cosa facilmente concepibile e rispondente all'analogia di altri dati storici ed all'evoluzione in genere delle prime forme di convivenza sociale. Il re peraltro in origine non è che il capo di una schiatta, che s'impone a quelli di tutte le altre, ed esercita, in preferenza di essi, una egemonia. Ciò da un lato fa sì che in queste prime forme, anche dove, come in Roma, il potere regio non era che vitalizio, un mal represso senso di gelosia, che si manifesta in congiure e ribellioni, si sviluppa tra il re e i capi di altri gruppi gentilizî. D'altra parte, quando questi riescono ad abbattere quello, spesso è la comune sovranità dei capi di tribù che, sotto forma di un'oligarchia o di un'aristocrazia, si sostituisce all'abbattuto potere regio. Ed è questo appunto che dovè accadere in Creta, e dette luogo al sorgere del cosmato nella forma, in cui è stato poi tramandato. Come ci vien detto da Aristotile e come i documenti epigrafici ci vengono in qualche modo confermando, il cosmato in Creta non è che un'istituzione fondata sulla preeminenza di alcuni gruppi gentilizî, che, affermata una volta la loro egemonia, la trasmettevano tradizionalmente a' loro discendenti. Questa che poi divenne un'istituzione, forse da prima non fu che la manifestazione pratica di un potere esuberante, che trovava in niente altro se non nella propria forza la ragione d'imporsi.

[1] Herod. VII. 171.
[2] Polit. II 7, 3.

Tuttavia, specialmente dove parecchie forze concorrevano per contendersi o condividere il supremo potere, era un portato necessario delle cose che esso venisse sempre più limitato e che venisse d'altra parte sorgendo e crescendo, in quelli che prima erano soltanto soggetti, un potere che prima loro mancava od aveano in misura minore. E ciò tanto più, in quanto essendo in Creta le sorgenti della ricchezza sopratutto e nella vita commerciale, e nella rapina esercitata per terra e per mare, e nelle guerre, che il più delle volte era una delle sue forme; veniva come una necessaria conseguenza il formarsi di un ceto che, col divenir ricco e col concedere in guerra l'opera sua, era portato anche a farsi valere nella vita civile. Ed è appunto dovuto alla limitazione della sfera di azione del cosmato, se ancora a' tempi di Aristotile esso durava nella forma in cui questi ce l'ha descritto. Giacchè questi vincoli imposti al cosmato cominciamo dal trovarli in documenti molto antichi; i quali per quel tanto che possono dare a divedere, mostrano che l'indole de' rapporti pubblici in Creta non mutò, sostanzialmente almeno, anche fino a' tempi più recenti. Non solo la grande epigrafe di Gortyna, ma anche gli altri decreti arcaici che abbiamo, o sono privi d'intestazione od hanno semplicemente la formula Θιοί, sicchè non ci è dato sul modo di promulgazione della legge e su' poteri onde direttamente emanava, trarre da essi conseguenze. Ma uno de' decreti arcaici e propriamente quello concernente l'ἀπελεύθερος [1] ci fa vedere come sin da quel tempo remoto (il Comparetti lo ritiene coetaneo della grande iscrizione e quindi appartenente al sesto secolo av. Cr.), la legge a Gortyna fosse una legale emanazione di tutta la cittadinanza. Essendo così il cosmato un potere per tanti rispetti ciscoscritto, potè durare e protrarsi sino agli ultimi tempi, sia pure come privilegio di alcuni gruppi della cittadinanza.

Che solo i membri di alcuni gruppi che Aristotile [2] chiama γένη e le nostre fonti epigrafiche στάρτοι fossero eleggibili, è cosa che risulta dall'uno e dalle altre; ma in qual modo, data anche una cerchia ristretta di eleggibili, avvenisse l'elezione, è cosa che

[1] Mus. it. II 226-27.
[2] Polit. II 7, 5 *b*.

non sappiamo. E questo forse potrebbe anche chiarire in qualche modo un'altra difficoltà che si presenta nelle fonti epigrafiche, quando, con o senza l'espressa designazione di στάρτος, sono menzionati come κορμίοντες gli Aitalei, gli Illei ecc. Poichè non si può asseverare con certezza che la formula adoperata in quei decreti a nient'altro corrispondesse se non alla designazione della φυλή, od altra suddivisione pritaneggiante, come si trova non solo nei decreti attici, ma, come p. es. abbiamo veduto, anche in Agrigento, dove è la φυλή degl'Illei appunto che si trova ad esercitare la proedria.

Tutto ciò, non è che un'ipotesi, cui contrastano ed assai fortemente molte altre [1]; e che entra addirittura nel campo dell'arbitrio quando, come fa l'Haussoullier [2], si vuol determinare perfino in che modo ed in quale ordine si avvicendassero al potere le varie tribù. Prendendo a base quanto ci dice Aristotile degli eleggibili al cosmato e del modo, onde questo funzionava; non sarebbe un'ipotesi più ardita di un'altra, il supporre che, in paesi agitati da lotte civili, divisi spesso in frazioni marine e montane, molto probabilmente, come anche oggi accade, in antagonismo tra loro, e dove la capacità di esser cosmo poggiava su di un dritto ereditario, quella formula indicasse nient'altro che la preeminenza di un dato στάρτος, il quale avea il potere o per maggior numero di suffragi o per essersi meglio saputo imporre. Ovvero il cosmato va attribuito allo στάρτος onde esce il cosmo eponimo, od il maggior numero di cosmi?

Secondo Aristotile [3] il numero de' cosmi era fissato a dieci; ma ne' nostri documenti epigrafici il numero di essi varia di molto. In un'epigrafe di Ierapitna [4] il loro numero è appunto di dieci, ma ne troviamo soltanto cinque in una epigrafe di Lato [5], comunque completa, mentre se ne possono determinare sette in un'altra di Lato [6] stesso: sette o più ne son nominati in un'altra anche di Lato [7] incompleta e cinque in un'altra della stessa, del

[1] Mélanges Rénier pag. 362, sg.
[2] Vedansi anche le note dello Halbherr (Mus. it. pag. 650 sg.) al n. 63.
[3] Polit. II 7, 3.
[4] Mus. it. III 617, n 37 *; Mitth. d. d. arch. Inst. in Athen. XI pag. 181 sg.
[5] Mus. it. III 645 n. 58; Bull. de corr. hell. XIII pag. 56.
[6] Mus. it. III pag 648 n. 61; Bull. de corr. hell. XIII pag. 57.
[7] Mus. it. III pag. 647 n. 59.

pari incompleta [1], sei in un'altra completa di Gortyna [2], sette, per quanto si può argomentare, in un'altra pure di Gortyna [3], altrettanti in una di Olos [4], quattro in una di Malla [5], due in una arcaica di Eleutherna [6]. Tutto ciò non può a meno d'ingenerare de' gravi dubbi sulla notizia di Aristotile, od almeno limitarne il valore generale. Potrebbe darsi è vero che il numero de' cosmi inferiore a dieci nelle mentovate epigrafi fosse dovuto a cause temporanee, come tumulti, deposizioni ecc. cui appunto accenna Aristotile; potrebbe darsi ugualmente che non essendo tutti i cosmi sempre dati, come nell' epigrafe di Ierapitna [7], da un solo στάρτος, venissero nell' epigrafe indicati semplicemente i cosmi dello στάρτος, che ne avesse dati in maggioranza.

Ma anche questa ipotesi perde valore per epigrafi come quelle di Gortyna (n. 135) e di Olos (n. 71) ove, come si può asserire specialmente per la prima, completa, i nomi ed il numero de' cosmi sono riportati indipendentemente dallo στάρτος, o dalla tribù che dir si voglia da altri. Aspettando dunque scoperte di nuove iscrizioni, che permettano di risolvere più adequatamente la questione del numero de' cosmi, si può per ora tenersi a due ipotesi: o come sembra allo Halbherr (l. c.) che all'epoca a cui spettano i nostri testi (fine del III e II secolo avanti Cr.) il numero di dieci non fosse che un *maximum*, e che il collegio, per quanti fino a un certo limite fossero i seggi vacanti, funzionasse ugualmente: ovvero che ognuna delle città cretesi annoverasse un numero vario, ma certo, di cosmi, e che Eforo [8] ed Aristotile, considerando, come han fatto per tutto il resto, quale unica la costituzione delle città cretesi, abbiano reso comune a tutte le città il numero de' cosmi, che era particolare ad una o ad alcune soltanto di esse.

Nelle non molte epigrafi contenenti elenchi di cosmi, troviamo per due volte [9] menzionati come investiti insieme del cosmato

[1] Mus. it. III pag. 648 n. 160.
[2] Mus. it. III pag. 697 n. 135; Bull. de corr. hell. IX pagg. 18-9.
[3] Mu. it. III 691 n. 132.
[4] Mus. it. III pag. 656 n. 71.
[5] Mus. it. III pag. 632 n. 52.
[6] Mus. it. II pagg. 166-7.
[7] Mus. it. III pag. 617 n. 37.
[8] Ap. Strab. X, 4, 22.
[9] Mus. it. III 631 n. 54 l. 8 - Oleros; III 648 n. 61 l. 4-5 - Lato.

due fratelli, il che illustra sempre più quanto Aristotile dice sulla maniera di conferire il cosmato.

La durata in uffizio de' cosmi, come dice Polibio [1], almeno pe' tempi, cui egli si riferisce, era di un anno, e lo Halbherr [2] crede vedere la conferma di questo dato in una importante epigrafe del tempio di Apollo Pyttio.

L'entrata de' cosmi in carica veniva designata con l'espressione ἐπιστάναι ἐς τὸ ἀρχεῖον [3], giacchè ἀρχεῖον era il palazzo di città, la sede della suprema magistatura più raramente chiamato πρυτανήϊον [4], ove doveano essere anche l'archivio (γραμματοφυλάκιον) [5] ed il deposito generale de' titoli di credito ed altri atti privati (χρεωφυλάκιον) [6].

Con la stessa parola ἀρχεῖον, di comune derivazione, sta in relazione l' epiteto generico di ἄρχοντες, col quale vediamo talvolta menzionati i cosmi [7], e l' intestazione di un' epigrafe gortynia: Κορμιόντων Γόρτυνι μὲν ἐπὶ τᾶς ἀρχείας ecc. [8]

Un' epigrafe, peraltro di significato alquanto incerto [9], lascerebbe intendere che i cosmi erano collettivamente tenuti ad un sacrifizio solenne, forse all' entrare in carica, o nell' uscirne. Si ha traccia anche di qualche offerta votiva individualmente fatta all' uscire di carica [10].

I cosmi costituivano tutto un collegio, di cui l' eponimo dava il nome all' anno; ma quale distribuzione di uffizî fosse tra loro, o se prevalesse con tutte le sue conseguenze il sistema della collegialità come a Roma, non si può dire con asseveranza. Nondimeno alcune epigrafi fanno credere ad una partizione di uffici. Infatti abbiamo notizia di uno ξένιος κόσμος [11] destinato a tener quasi le veci del *praetor peregrinus*, a trattare in ogni modo

[1] Hist. VI 46, 4.
[2] Monum. ant. I pag. 49 C l. 22, pag. 55.
[3] Cauer ² n. 48 l. 69; C. I. G. 2556; Hesych. ἀρχεῖα, Suida s. v.
[4] Cauer ² 46 l. 15; Höck, op. cit. III 85.
[5] Da un' epigrafe di epoca romana (Bull. de corr. hell. IX pag. 20) sembrerebbe che il γραμματοφυλάκιον, ivi anzi adoperato nella sua forma plurale, fosse un edificio a sè, ma ciò non toglie che in tempi anteriori fosse diversamente.
[6] Bull. de corr. hell. III pag. 315; VI pag. 241; XIII pag. 69.
[7] Cauer ² n. 51; Le Bas III, V, n. 64.
[8] Bull. de corr. hell. IX pag. 6 sg.
[9] Mus. it. III pag. 697 n. 135.
[10] Bull. de corr. hell. XIII pag. 69.
[11] Mus. it. II pag. 227; Bull. de corr. hell. XI 243.

delle persone non comprese nella cittadinanza attiva e delle loro cose.

Sappiamo anche di un κόσμος che fa da ἱεροργός [1] e non si può trattare di una carica distinta: è invece il membro del collegio incaricato dell'adempimento delle funzioni religiose. Un πυ aggiunto nella stessa epigrafe al nome di un cosmo ha fatto congetturare che si trattasse di un πύρφορος [2], e l'ipotesi non è punto ardita, perchè in Creta il culto di Estia era assai radicato, tanto che la vediamo invocata innanzi a tutte le altre divinità ne' giuramenti [3]; e nella sede della suprema magistratura, dove era mantenuto acceso il pubblico focolare, essa era venerata [4]. Il πύρφορος avrebbe forse potuto avere, come a Sparta, il compito di portare il fuoco sacro innanzi all'esercito allorchè usciva per qualche impresa di guerra [5]. Il nome di κόσμος in genere ci viene definito come στρατηγός [6], e dovettero infatti le sue funzioni cominciare specialmente come militari, ed in esse anche posteriormente il potere de' cosmi si dovea manifestare in guisa più indipendente. Come intanto si ripartisse, o meglio, secondo ci suggerisce anche l'analogia di altre simili magistrature, si avvicendasse, non è attestato, o chiarito da nulla.

Aveano i cosmi un potere giudiziario? Nell'origine il potere giudiziario non è che un necessario complemento ed un'esplicazione di qualsiasi sfera di attività pubblica, ed entra nelle funzioni di ogni magistrato tutto quanto può concernere la punizione delle infrazioni de' suoi ordini, o de' turbamenti e delle invasioni della sua sfera di azione. Le particolarità che accompagnano la menzione del κόσμος ξένιος [7], il trovarvi ad esso, e non ad esso soltanto, aggiunto il μνάμων (XI 16), proprio dell'autorità giudicante, ci attestano anche della funzione giudiziaria esercitata da' cosmi. Ma nella legge di Gortyna troviamo già δικασταί,

[1] Mus. it. III pag. 647 n. 135.

[2] Mus. it. III pag. 697 n. 135; Haussoullier, Bull. de corr. hell. IX, 18-9.

[3] Cauer [1] 42 A l. 60, B l. 76; 43 l. 176; 45 l. 19; 47 l. 12; Mus. it. III n. 73 Dreros.

[4] Hermes IV 268 - Voretsch, Kretische Inschriften.

[5] Xenoph. Resp. Lac. XIII, 2, 3 ed. Dindorf; Schömann, Ant. gr. pag. 272.

[6] Hesych. s. v.; Aristot. Polit. II 7, 3; σταρτ-αγοί v. Baunack, Die Inschrift von Gortyn, Leipz. 1885 pag. 128. Sulle varie etimologie v. Ebeling, Lexicon Hom. I 870 s. v. κοσμήτωρ e κόσμος.

[7] Mus. it. II pag. 227.

ορπανοδικασταί, e non sappiamo in che relazione fossero co' cosmi: niente peraltro ci dà facoltà di unificarli. In altra epigrafe troviamo anche δικαστάς τῶν έταιριῶν [1]. Sembra che a Creta, come nelle supreme magistrature di altri Stati ellenici, la funzione giudiziaria venisse gradatamente staccandosi dalle altre de' capi dello Stato. Che i cosmi abbiano avuto, come l'ebbero poi gli arconti ateniesi [2], una vera ἡγεμονία τοῦ δικαστηρίου ha creduto lo Höck [3] poterlo dedurre dal trattato tra Ierapitna e Prianso [4], ma io non so invero in quanto possa aver valore quel testo per determinare le funzioni giudiziarie de' cosmi. Infatti con quel trattato si impone l'obbligo a' cosmi di curare l'espletamento (è questo il modo onde io spiegherei il ποιησάσθων τὰν διεξαγωγάν) nel tribunale prescelto dalle due città per le controversie relative ad ingiurie scambievolmente fatte o patite, dopo che cessa di funzionare il comune tribunale (κοινοδίκιον). Ma anzitutto ivi non si tratta di giurisdizione ordinaria, e poi non sappiamo quale funzione veramente avessero i cosmi nell'espletamento di quel compito e se potesse parlarsi di una ἡγεμονία τοῦ δικαστηρίου teoricamente intesa [5]. Quivi vediamo comparire i cosmi, perchè nel trattare che fa una città con un'altra, sono i cosmi dell'una e dell'altra, che rappresentano rispettivamente i loro Stati ed assumono, anche sotto pena di personali sanzioni, l'obbligo di far eseguire i patti stipulati. A ben guardare anzi, la particolare fisonomia de' cosmi quale emerge sia da' decreti come da' trattati è questa: che essi sia per quanto concerne i rapporti esterni, che gl'interni, sopratutto in dipendenza di quelli, rappresentano il potere esecutivo dello stato. A' cosmi quindi è imposto, alcune volte anche espressamente, di curare l'esecuzione di un particolare decreto; ed anzi in occasione de' decreti Tei [6], i poteri de' cosmi sono straordinariamente accresciuti, in vista del caso singolare, ed essi sono dispensati anche dall'osservanza di alcune formalità, necessarie in altri casi, tanto che possono senz'altro togliere

[1] Mus. it. II 630, 633.

[2] Meier u. Schömann, Der att. Process n. bearb. von I. H. Lipsius, Berlin 1883; cfr. Historische Einleitung 1-27. Zusatz 28 fg., 41.

[3] Op. cit. III 87.

[4] Cauer [2] n. 48; C. I. G. 2556.

[5] Meier u. Schömann, op. cit. pagg. 41-2.

[6] Cauer [2] 51, 53; Le Bas III, V pag. 61, 68 a, c.

a' loro concittadini quanto avessero preso in contravvenzione al diritto d' ἀσυλία concesso a Tei, per farne la restituzione. Stipulato in genere un trattato o fatto un decreto, erano i cosmi, come potere attivo e permanente, che doveano curarne in tutte le forme l'esecuzione. Quindi doveano cominciare dal fare iscrivere [1] sulla stela il trattato, od anche il decreto, e collocarlo, secondo che fosse stato espressamente deliberato e stipulato. Veniva quindi l'altro obbligo, che ricorre frequentemente nelle epigrafi, di fare periodicamente, sopratutto in occasione di festività, la lettura de' trattati e spesso anche farne giurare l'osservanza, non senza prima avere avvertito i cosmi dell'altra città contraente, perchè assistessero, volendo, alla lettura del giuramento [2]. Questo giuramento, che veniva prestato dalle agele, si dovea estendere spesso, come è il caso di Dreros [3], anche alla promessa di osservare in genere tutti i doveri verso la patria.

Aveano obbligo i cosmi di compiere un sacrifizio prescritto talora [4] negli stessi trattati. Doveano inoltre accogliere gli ambasciadori, invitarli a banchetto nel Pritaneo [5], provvederli di viatico e di mezzi di trasporto e vegliare alla loro sicurezza, sia nella loro dimora che in viaggio [6].

Questo quanto alla conclusione del trattato e all' adempimento delle formalità richieste per la sua validità dal lato politico e religioso. Conchiuso che esso fosse, toccava parimenti a' cosmi l'esatto adempimento di quanto in esso fosse stato stipulato. Indi l'obbligo di curare la sicurezza delle vie e la condanna presso il κοινὸν δικαστήριον de' rispettivi concittadini che avessero commessa violenza od altre ingiurie contro i cittadini alleati [7]; l'obbligo di convocare l'assemblea per far mandare agli alleati il contributo di uomini che fosse stato promesso [8]; il compito di designare la città, onde dovesse trarsi l'ἐπικριτήριον, cioè i giudici

[1] Cauer [I] 46, 48 l. 76-80.

[2] Cauer [I] 40; 43 l. 30 sg., 48 l. 40 sg.; Bullet. IX pag. 10; Mus. it. III 637 n. 53 l. 16 sg.; pag. 611 n. 34 l. 17-20; pag. 615 n. 36 l. 10, 12-13.

[3] Mus. it. III 657 sg.

[4] Cauer [I] 45; Mus. it. III 608 l. 10-17.

[5] Cauer [I] 46.

[6] Cauer [I] 46, 48; Hermes IV 279-80.

[7] Hermes IV 277; Bull. de corr. hell. IX pag. 10; Mus. it. III pag. 637.

[8] Bull. de corr. hell. XIII pag. 47 sg.

complementari del κοινὸν δικαστήριον [1]. Sia per cementare i buoni rapporti tra le città, che in conseguenza stessa de' trattati, i cosmi, al pari di tutti gli altri cittadini, si recavano in occasione di feste nelle città alleate, ed ivi venivano fatti segno a particolari onoranze, come quella di andare a dimorare nel Pritaneo e sedere nell' assemblea tra i cosmi [2]. Altrove (come a Lato ed Olunte) [3] si faceva distinzione, se vi andassero uno o più cosmi, e nel primo caso il cosmo veniva condotto solennemente al Pritaneo ed all' ἀνδρεῖον; nel secondo caso i doveri di ospitalità venivano compiuti, ma i cosmi erano trattati come privati.

Quella stessa ragione per cui si facea sì che i cosmi rimpetto agli stranieri rappresentassero tutto lo Stato, era cagione che dentro lo Stato esercitassero un' azione direttiva ed impernassero per dir così in loro il comando.

Quindi è da loro, non senza passar forse attraverso il senato, che partiva il dritto di proposizione, il προβούλευμα da sottoporsi alla votazione dell' assemblea [4], nè si può dire, se ed in quanto, mentre la costituzione cretese piegava sempre più a democrazia, l'avessero condiviso con altri. Essi inoltre rilasciavano copie di pubblici decreti e davano ad essi autenticità munendoli del pubblico suggello (σφραγίξαντας τᾷ δαμοσίᾳ σφραγίδι) [5].

Tutto questo complesso di poteri, che, per quanto tenuto da più persone e condiviso quanto alla legislazione, era sempre assai notevole; ridotto nelle mani di poche persone, poteva riuscire pericoloso sia che esorbitasse nell' azione, sia che rimanesse inerte, ed all'una cosa ed all' altra si provvide, unendo si può dire alla concessione di ogni facoltà la relativa sanzione. Un'epigrafe molto arcaica di Gortyna, trovata in due blocchi in istato frammentario, pare dica - come congettura il Comparetti [6] - « che il Kosmas a cui risale la responsabilità del fatto di cui si tratta (ὁ ἐπιστάς) debba pagare una multa, e, se nol faccia, decade dal suo ufficio quando non ottenga (in processo) almeno dieci voti e.... non sappiamo che cos'altro aggiungesse la legge

[1] Cauer [2] 48 l. 65 sg.
[2] Cauer [2] 48 l. 34 sl.
[3] Cauer [2] 43 l. 50 sl.
[4] Mus. it. III pag. 569. n. 2.
[5] Cauer [2] 64.
[6] Mus. it. II p. 218, nn. 77-78.

(μέν) ». Tutto ciò ci farebbe credere che il sistema di sottoporre il cosmo a particolare responsabilità risale ad una remota antichità. Ma vi è tra il prima e il poi una notevole differenza. Almeno, secondo quello che si può ricavare da questa epigrafe in via piuttosto congetturale, l'azione contro il cosmo sarebbe stata intentata, mentre il cosmo era in ufficio, e la condanna ne avrebbe portata la decadenza. Or tutto ciò, per quanto in Creta si potesse essere avvezzi a' rapidi e violenti mutamenti di governanti, non poteva non essere un elemento di disordine, perchè proprio i funzionari, che erano il centro della vita pubblica cretese e che avrebbero dovuto essere come il motore immobile, si trovavano ad ogni momento non solo esposti a perdere l'ufficio, ma paralizzati anche ne' loro atti durante l'ufficio. È però che già sin dall'epoca della grande epigrafe di Gortyna troviamo in questa sancita la regola che non si potesse agire contro il cosmo, il quale avesse proceduto al sequestro di una persona, se non dopo che egli fosse uscito di ufficio (I, 52); ed in altre epigrafi appresso scoperte è proibito al cosmo mentre sia in ufficio, di vendere l'οἰκεῦς fuggitivo [1], probabilmente, perchè appunto il cosmo, come è lecito congetturare estendendo la regola da' casi speciali al generale, durante il periodo del suo ufficio, non poteva sostenere alcuna lite nè attiva nè passiva. Il che ci offrirebbe una notevole analogia con il diritto romano, che disponeva « magistratus, quo anno cum imperio sunt, neque propriam, neque eorum, quorum tutelam vel curam gerunt, causam in iudicio, vel agendo vel defendendo sustinento » [2].

Ma, trascorso il periodo della carica pel cosmo, egli veniva chiamato a responsabilità; e, come innanzi si è detto, non vi era atto a lui imposto che non fosse accompagnato dall'analoga sanzione. La mancata lettura del trattato o il giuramento non fatto prestare alle agele importava pe' cosmi una multa [3] di cento stateri, che nell'epigrafe di Dreras [4] si eleva a cinquecento. Cento stateri d'argento similmente, secondo il trattato di Ierapitna e Lytto [5] dovea pagare ciascun cosmo delle due città per l'omis-

[1] Mus. it. II pp. 516-7, 596.
[2] L. 48 Dig. V, 1.
[3] Cauer [I] 40, 43, 48 l. 40-50.
[4] Mus. it. III, 662 l. 26.
[5] Cauer [I] 45.

sione del sacrificio. La multa imposta a ciascun cosmo nel trattato tra Ierapitna e Priarso [1] pel mancato adempimento degli obblighi ivi imposti era di cinquanta stateri; nel trattato tra Eleuterna ed Antigono [2] di mille dramme in complesso pel caso, in cui dietro la richiesta di aiuto fatta da Antigono non convocassero prontamente l'assemblea e non v'introducessero gli ambasciatori, non trattassero innanzi tutto di quella proposta e non mandassero il contingente ausiliario deliberato che fosse. In un altro trattato tra Ierapitna ed Antigono [3] la multa contro i cosmi è elevata a diecimila dramme pel caso che non mandassero il contingente secondo lo stipulato.

E queste sanzioni hanno una particolare importanza, sia in quanto ci fanno meglio conoscere la natura dell'uffizio de' cosmi e le loro attribuzioni, sia in quanto ci offrono agio di fare un curioso ravvicinamento. Infatti queste multe, nel solo caso di Dreras, andavano distribuite alle ἑταιρεταί, in tutti gli altri toccavano all'altra parte contraente, re o città. Si dava così ai rapporti di dritto pubblico una sanzione economica, la quale non può non farci pensare al periodo primitivo di organizzazione sociale in cui la vita costituzionale è ancora, direi, così rudimentale che ad impedire che sia arrestata, nessun altro espediente si sa escogitare, se non quello di una responsabilità economica del capo verso la cittadinanza e verso i poteri esterni. D'altra parte il concetto politico dello Stato è così poco sviluppato, che qualunque potere esterno, il quale tratti con esso, ha bisogno di ridurre un rapporto pubblico a quello che oggi ci pare un rapporto di diritto privato, un indennizzo. Ciò che può considerarsi anche un lontano vestigio del tempo arcaico, in cui i rapporti tra l'uno e l'altro aggregato sociale, erano appunto rapporti di simil genere che passavano tra l'uno e l'altro capo, siccome quelli in cui tutto l'aggregato trovava il suo punto di unione ed assumeva figura, e come un mezzo indiretto di assicurare in tal modo da parte dell'intero aggregato l'esatto adempimento degli obblighi reciproci stipulati. È sotto una forma, alquanto diversa, quello stesso concetto di diritto pubblico pel quale i Romani si

[1] Cauer [2] 48.
[2] Bullett. de corr. hell. XIII p. 47 sg.
[3] Bullett. de corr. hell. XIII p. 52.

dispensavano dall'osservanza di un patto od un trattato stipulato da un loro magistrato con genti straniere, consegnando od abbandonando ad esse il magistrato, che l'aveva contratto.

Finalmente, sempre come capi della cittadinanza, i cosmi compievano l'uffizio di dedicare alla divinità gli edifizî costruiti o menati a termine sotto di loro. Tali dedicazioni talvolta compariscono fatte a nome de' cosmi stessi [1]; tal altra a nome della città [2]; ma erano naturalmente sempre i cosmi, che compivano l'atto solenne ed iscrivevano i loro nomi anche per designare il periodo in cui la dedica avea avuto luogo e le persone che l'aveano fatta.

Ettore Ciccotti.

(Continua)

[1] Mus. it. III p. 617.
[2] Mus. it. III p. 641.

« DE GENTE SABELLA »

MANOSCRITTO INEDITO DI ONORIO PANVINIO

(Continuaz. e fine: vedi fasc. preced. 1891 p. 271).

De Ioanne Sabello.

In historia florentina quae a Leonardo Aretino est conscripta[1], cuiusdam Ioannis Sabelli saepius mentio est, quem Guelfae partis Ducem Florentiae cum Luca Sabello de quo supra verba fecimus et plerisque aliis nobilibus, Bertoldo videlicet Ursino, Thoma Severiano, et aliis fuisse refert, hunc Lucae Sabelli fratrem fuisse crediderim, ab hoc enim unus ex Lucae filiis Ioannis nomen forte habuit. Leonardus autem sic de utroque ait:

« Ego vero et diu ante hoc tempus fuisse duces partium in civitate comperio. Idque publicis annalibus multis extat locis, et quidem aliquandiu observatum est, ut non cives sed peregrini duces eligerentur. Viri nobilis domi et qui easdem in suis civitatibus sectarentur partes. Itaque Lucam et Ioannem Sabellos, Bertoldum Ursinum, Thomam Severianum, suo quoque anno duces Guelfarum partium Florentiae fuisse legimus. Hi cives a factione delecti in consilium dabantur. » Et paulo post de eisdem verba faciens inquit:

« Romae dum de Siciliae motu auditum est (a Carolo enim Andegavense Rege ob Gallorum improbitatem ad Fridericum Aragonensem defecerat) Henricus (is vices Caroli Regis tum Romani Senatoris in Urbe gerebat) non ultra cunctandum ratus, viros amplissimos, principes civitatis qui Guelfarum partium erant, ad se in Capitolium evocatos corona armatorum circumdat, ex his Neapolionem et Matthaeum Ursinos, gratia homines summaque nobilitate praestantes, confestim, ne quis motus in Urbe suscitetur, extra Urbem captivos delegat. Ioannem vero et Lucam Sabellos in Capitolii carcere asservat[a]. Diversae autem factionis hominibus licentiam impunitatemque promittit. Ita repente mutatis rebus, eodem pene tempore, de Corradini adventu, ac de Romanae Urbis motu Siciliaeque defectu Rex certior factus, ancipitique perculsus malo Senensium Pisanorumque curam omittere, ac velut ad domesticum extinguendum incendium properare, coactus est. »

a *Ex his Neapoleonem et Matthaeum Ursinos, summa gratia homines, summaque nobilitate, confestim, ne quis motus in urbe suscitetur, extra urbem captivos delegat; Iohannem vero et Lucam Sabellos, in Capitolii carcere asservat.*

[1] LEONARDI ARETINI, *Historiarum Florentinarum libri XII*, Argentorati, Zetzneri, 1610, pag. 43.

De Pandulpho Sabello Lucae filio
et Papae Honorii IIII patre.

Et si multa superius in vita Papae Honorii IIII de Pandulpho Sabello dicta sint, cognitu non indigna, tamen ne quid ex his praetermittatur, quae in antiquis monumentis invenerim, haec quoque de eo memoratu digna adiungere placuit: eum pluries integerrimum severumque Urbis Senatorem fuisse, refert frater Ptolomeus Lucensis illorum temporum scriptor, cuius etiam rei extant antiqua diplomata Nicolai III et Bonifacii VIII Romanorum Pontificum in quibus ipsi Pandulpho Sabello Senatoriatus Urbis dignitatem concedunt.

Nicolaus enim III Ursinus Pontifex Romanus, ingentis spiritus vir, patria charitate ductus, labantis Reipublicae suae statum restituere volens, tam quo ad Senatorum Urbis regimen, quam quo ad reliquos magistratus, qui superiorum Pontificum in curia pene neglecti erant (Urbis enim dispositionem Regibus concesserant qui pro suae voluntatis arbitrio, legibus non servatis, Urbana officia demandantes omnia pessumdabant) legem tulit, qua privato Senatoriatus dignitate Rege Carolo siculo, qui cum magistratum a superioribus Pontificibus in perpetuum obtinuerat, se ipsum eligi fecit perpetuum Senatorem, cum maxima constituendae Reipublicae potestate; primo ergo anno Pontificatus sui ipse Senator fuit, quo etiam anno Rempublicam Romanam optime constituit, sequenti vero anno Republica constituta cum se magistratu abdicasset, duos in Urbe primarios viros in Senatores elegit, quorum prudentia et auctoritate quae a se constituta erant firmarentur; lecti igitur sunt Pandulphus Sabellus Iacobi Cardinalis frater, et Ioannes Columna inter reliquos cives, nobilitate, gravitate et rerum experientia insignes, in cuius reformationis seu constitutionis et electionis, gestis quae in registris eiusdem Papae Nicolai in Bibliotheca Vaticana servantur, quasdam Nicolai Papae Epistolas interpositas fuisse repperi, quae quod lectu dignae sint, et huic instituto non parum decoris et ornamenti adferant, hic adponere peroportunum esse existimavi.

« In Nomine Domini, Amen. Anno Domini MCCLXXIX mense septembris, circa ordinationem Regiminis Senatorum, qui debent futuro anno, incipiendo a XVII die instantis mensis septembris, Senatus regimen exercere super infrascriptis habita est collatio. In primis quod sint pro regimine futuri anni duo Senatores, etc. »

« Nicolaus Episcopus, Servus Servorum Dei. Dilectis filiis nobilibus viris Ioanni de Columna et Pandulpho de Sabello salutem et apostolicam benedictionem. Quum Senatoriam Urbis pro instanti anno futuro, a Calendis mensis octobris proxime futuri computando, gerendam per vos communiter vobis duxerimus commendandam, formam iuramenti quod praesente Nuntio nostro latore praesentium, vos ante omnia praestare volumus, devotioni vestrae transmittimus, praesentibus interclusam. Datum Viterbii VIII Calendas Octobris, Pontificatus nostri anno secundo. »

« Nicolaus etc., Dilecto filio Iacobo [1] Sanctae Mariae in Cosmedin Diacono Cardinali. Quum circa regimen Urbis pro instanti anno futuro quod expedire credidimus, duxerimus ordinandum, volumus, et per apostolica tibi scripta mandamus, quatenus credas indubitanter, quae dilectus filius nobilis vir Egidius Archionis hostiarius noster, lator praesentium, tibi ex parte nostra super hoc duxerit referenda. Datum Viterbii Idibus Septembris, Pontificatus etc. »

In eodem modo « Dilecto filio Iacobo Sanctae Mariae in Via Lata Diacono Cardinali. »

In eodem modo « Dilecto filio nobili viro Iohanni de Columna. »

In eodem modo « Dilecto filio nobili viro Pandulpho de Sabello. »

« In nomine Domini Amen. Ego N. Senator Urbis iuro quod fideliter Senatus regimen exercebo a Calendis octobris proxime futuris, usque ad annum completum, Papatum Romanum, Regalia Beati Petri, et iura Romanae Ecclesiae tam extra Urbem quam intra Urbem, in vita Domini Nicolai Papae III tempore regiminis nostri adiuvabo, et adiutor ero ad retinendum et defendendum, et praedicto Domino Papae Nicolao tempore regiminis nostri obediens, et fidelis ero in omnibus praemissis et aliis quibuscumque, eiusdem Domini Nicolai Papae III mandato et beneplacito semper salvis. Sic me Deus adiuvet et haec Sancta Dei Evangelia.

« De aliis vero praestandis iuramentis in publico populo Romano vel alibi, fiat quod fieri debet, et bonus status exigit civitatis. »

« Nicolaus etc. Dilectis filiis universo Populo Romano salutem et Apostolicam benedictionem. Infra Urbis moenia degit populus ingens et sublimis cui Dominus benedixit, ut ex ipsa Urbe ampliata, donis coelestibus populus ipse praecelleret in nonnullis magnificentiis, terrestri potentia munitus, divinitus intra alias nationes. Ipsa enim, quam Reges et Principes reverentur, progenitores vestri matrem et dominam, ac Urbium cunctarum dignissimam honorarunt, et ei suae possibilitatis obsequia praebuerunt, quam in hoc maxime non minus affectu proprio quam successionibus debito vestigiis inhaerentes, affluenti desiderio gessimus etiam in minori officio constituti et tandem ad apicem Apostolatus assumpti gerimus animum, ibi cura vigili posse nostrum exponere, ubi Romanorum nomen et honor sublimioris exaltationis suscipiant incrementa. Vos quidem nobis naturalis coniunxit affectus et univit idemptitas animorum, vos nobis contexuit innata sinceritas, charitatis odor allexit, et devotio praeclara submisit ut amor exsuperans in paterna dulcedine formaretur unde provenisse conspicimus, quod vos, summum dispositorem omnium devotis spiritibus cognoscentes, nobis ab olim dispositionem vestri regiminis quoad vixerimus commisistis, volentes spiritualiter et temporaliter sub illius ducatu dirigi quem ipse Deus Urbis patrem instituit, sub imposito vobis iugo Apostolicae servitutis. Cupientes igitur ut in eadem Urbe cultus iustitiae, fidei puritas, devotionis integritas et pacis opulentia continua prosecutione serventur, personas ad horum promotionem utiles inibi decrevimus deputare, quarum

[1] Il Vitale reca erroneamente *Ioanni*.

industria sit salubris ad singula, virtutum plantatrix sedula, et expugnatrix avida vitiorum. Quare dilectis filiis nobilibus viris Ioanni de Columna et Pandulpho de Sabello fidelitate conspicuis, et strenuitate praeclaris, de quibus plene confidimus, Senatoriam in ipsa Urbe pro instanti anno, computando a Calendis mensis octobris proxime usque ad annum completum gerendam, communiter duximus committendam, mandato et beneplacito nostris in omnibus semper salvis. Quocirca universitatem vestram rogamus et hortamur, atque per Apostolica vobis scripta mandamus, quatenus Senatores ipsos immo potius nos in ipsis benigne recipientes et honorificentia debita pertractantes, eisdem in hiis quae ad Senatoriae spectant officium obedire, ac efficaciter intendere studeatis, ita quod ipsos vobis sentiatis propitios unitatis et pacis ac iustitiae servatores, et ipsi vestris magnificis actibus in solio sui regiminis roborentur, et Senatoriam ipsam salubrius dante Domino prosequantur. Datum Viterbii VIII Calendas octobris, Pontificatus nostri anno secundo [1]. »

« Nicolaus etc., Ioanni de Columna et Pandulpho de Sabello. Infra Urbis etc. *usque* salvis. Exurgite itaque filii viriliter et animi magnanimitate consurgite, ad huiusmodi regimen exercendum, sic illud prudenter et intrepide prosequentes quod praeter divinae retributionis praemium, benedictionis nostrae gratiam vestra devotio mereatur, nosque in vestris praeclaris actibus merito delectemur. Datum ut supra proxime, etc. »

« Nicolaus etc., Dilectis filiis nobilibus viris Ioanni de Columna et Pandulpho de Sabello Senatoribus Urbis salutem et Apostolicam benedictionem. Nuper ad nos venientibus dilectis filiis Andrea et Angelo Militibus et nuntiis vestris, ipsi affectum, quem ad personam nostram et Romanam Ecclesiam geritis, nobis gratiae devotionis studio praesentarunt, super quo providentiae vestrae studium multipliciter in Domino commendantes, super hiis quae circa regimen urbis, inter alia ex relatu nuntiorum eorumdem, ex parte vestra collegimus, sic duximus providendum quod de XL Turreriis ordinatis in Capitolio sicut nostis XX duobus solidis provisinorum, diebus singulis sint contenti, et alii XX quorum duo sint Notarii, qui per Camerarios Urbis communiter eligantur et teneantur corporali praestito iuramento commissum vel committendum eis in hac per te officium fideliter exercere, ac respondere Urbis camerae, de hiis quae huiusmodi contingunt officium, tres solidos eiusdem monetae pro stipendiis habeant omni die; de duobus quoque marescalcis nostris, volumus quod eorum quilibet XXX libras ipsius monetae pro salario unius anni recipiat vel lucrum quod eis de ipsorum officio provenerit communiter sibi retineant, et a solutione ipsius salarii urbis camera remaneat absoluta. Quod quidem disponendum vobis specialiter reservamus prout in litteris quas propter hoc eisdem camerariis mittimus, plenius continetur. Studeatis itaque in hiis aliis sic circumspecte procedere, ac diligentiae studio providere quod ex quibuslibet vestris actibus gratia prosperitatis adveniat, vosque possitis exinde de pro-

[1] F. Gregorovius, *Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter*, Stuttgart, V, 478, not. 2; 480, not. 3.

videntiae studio commendari. Datum Viterbii II Nonas octobris Pontificatus nostri anno secundo [1]. »

Extant quoque litterae Bonifacii Papae VIII in quibus ipsi Pandulpho Sabello Senatoriatus urbis dignitatem, quam pluries iam sub aliis Pontificibus gesserat, in alium annum prorogat, ob Rempublicam superiore anno sancte et integre administratam. Bulla incipit « Ad Apostolicae dignitatis fastigium, etc. » Registrata volumine secundo libro III, pagina CCCLXXI, data III Idus Martii anno Pontificatus sui III, qui a Christo nato est MCCXCVI [2].

Sub Martino vero IIII tempore quo Carolus Rex Siciliae Senator erat in Urbe, Vicarius fuit, ut illorum temporum scriptor in vita Martini IIII refert; ait enim:

« Anno MCCXXCIII Romani a regimine Urbis quendam nobilem de Apulia Vicarium Urbis officium Senatoriae gerentem expellentes, carceribus mancipaverunt, multasque seditiones fecerunt. Verum eis postmodum ad mandatum Papae reversis vice Papae susceperunt duos vicarios Senatoriae Anibaldum Petri et Pandulphum de Sabello, sub quorum regimine quieti fuerunt. »

Uxorem habuit Pandulphus Sabellus ex qua liberos tulit quamplurimos. In his fuit Andrea filia cuius mentio est in antiquo sepulchro patris sui Pandulphi quod est in templo Sanctae Mariae Capitolinae in avito Sabellorum sacello.

Mortuus autem est Pandulphus XVI Calendas Novembris anno Domini MCCCVI, cadaverque eius maiorum sepulchro in Ara Coeli illatum est, ubi hoc adhuc extat epitaphium:

† HIC IACET DN̄S PĀDVLFVS DE SABELLO ⁊ DN̄A ĀDREA
FILIA EI' Q OBIERVNT ANNO DN̄I MCCCVI Ī VIḠ BTĪ LV̄C [3]

[1] Queste lettere di Nicolò III a Pandolfo Savelli e Giovanni Colonna come anche la formola del giuramento da prestarsi dai Senatori sono riportate quasi tutte nel VITALE, (op. cit. pag. 179 e seg.).

[2] Negli *Statuti dei mercanti* editi da G. GATTI (Roma, Cuggiani, 1885, pag. 57) leggesi: « In nomine Domini Anno Nativitatis Eiusdem millesimo . cc . nonagesimo sexto, Indictione x, mense Iunii die xij, Magnificus vir dominus Pandulfus de Sabello dei gratia almo urbis Senator illustris etc. » Il Gatti rilevando la sconcordanza tra l'anno 1296 e l'indizione, crede errato il primo basandosi sulla delega Senatoriale di Bonifazio VIII al Savelli; e dice il Senatoriato cominciato il 13 marzo 1297 (THEINER, *Cod. diplom.*, pag. 344, num. 516). Questa bolla però proroga per un altro anno allo stesso Pandolfo il Senatoriato, affermandosi avere egli l'anno innanzi amministrato con molta probità e giustizia. Crediamo quindi debbasi ritenere il Savelli Senatore per gli anni 1296 e 1297 e non per quest'ultimo anno solamente, come dietro la scorta del Gigli riferisce anche il VITALE (op. cit., I, 193 e seg.). Il documento riportato nello *Statuto dei mercanti* sembrerebbe a noi doversi correggere nell'indizione, IX e non X. Cf. LE BLANT E, *Comptes rendu de l'Acad. des Inscr. et bell. lettres*, 1885, Ser. IV. XIII, 36-37.

[3] Lettere gotiche incise nell'istesso sepolcro di Luca Savelli, posto nella cappella di S. Francesco. Varianti: OBIER̄T AN̄O . Il nome del Beato è riportato nel Cod. Chigiano I, V, 167, c. 361 e dal CAPOCCI (p. CASIMIRO, *op. cit.* pag. III). Il BRUZI, (*Theatrum Romanae Urbis, sive Romanorum sacrae aedes* etc., presso l'archivio secreto Vaticano), porta *Laurentii*; il WADDING (*Ann. Minor.*, tom. II, pag. 26), legge *Ludovici*. Il GALLETTI (*op. cit.* tom III, cl. XX, n. 8 pag. CCCC) rigetta qualsiasi lezione, non emettendo

[De Ioanne Sabello Papae Honorii IIII tertio fratre][1].

De Ioanne vero tertio Honorii Papae IIII fratre, nulla (quod sciam) mentio est, ea excepta, quae est in templo Sanctae Mariae Capitolinae in sepulchro Lucae Sabelli cuius filius esse dicitur: nisi forte is fuerit, quem cum Luca Sabello Ducem Guelfarum partium Florentiae, temporeque rebellionis siculae in Capitolio retentum fuisse scribit Leonardus Aretinus in historia florentina [2], quod nec affirmare nec negare animus est, cum nil certum in ea re habeam, quod afferre possim; quibusdam tamen coniecturis Ioannem illum Lucae potius fratrem, quam filium fuisse crediderim.

Ab his igitur gentis Sabellae primariis hominibus, quos supra enumeravi, universum Sabellorum genus manavit, in quo omnibus deinceps temporibus tam ecclesiastici quam saeculares fuerunt admirandae virtutis homines, belli, pacisque artibus clarissimi. Quos enim deinceps commemorabo ex gente Sabella horum filii vel nepotes appellantur. Sed prius expedita una quae relicta est Mabilia Lucae filia, et Papae Honorii sorore, de reliquis postea verba faciam.

De Mabilia Lucae Sabelli filia et Papae Honorii IIII sorore.

Extat bulla Martini IIII, registrata volumine primo, libro IIII, pagina CCV, Mabiliae et eius priori marito directa (duos enim viros habuit) quam quod brevis sit, et rei ipsae aliquam cognitionem adferat, subiicere placuit: huius exemplar est:

« Martinus Episcopus Servus Servorum Dei, dilecto filio Stephano dilecti filii nobilis viri Ioannis Stephani, et dilectae in Christo filiae Mabiliae nobilis viri Lucae de Sabello filiis, civibus Romanis, salutem et apostolicam benedictionem. Dilecti filii etc., Quum Summus Pontifex collatis sibi etc., Ex parte vestra fuit propositum coram nobis, quod ab olim inter progenitores consanguineos et amicos vestros, procurante pacis aemulo, incentore malorum, graves ortae sunt controversiae, qua occasione non modica damna rerum, scandala, et pericula plurima eveniunt et ut huiusmodi sedentur inimicitiae, desideratis matrimonialiter coniungi, sed quia quarto estis consanguinitatis gradu coniuncti, non potest impedimento huiusmodi obsistente vestrum in hac parte desiderium adimpleri; quare nobis humiliter supplicastis, ut super hoc de opor-

alcun parere. Tale iscrizione è riportata anche erroneamente nella riproduzione del monumento data dal LITTA, (*Famiglie celebri ital.*) continuazione del PASSERINI.

Il NERINI (*De Templo et Coenobio SS. Bonifacii et Alexii historica monumenta*, Roma, typ. Apollinea, 1752, pag. 256) ricorda una donazione fatta da detto Pandolfo al monastero l'anno 1296, e l'ornamento di una cappella fatta a spese dei Savelli.

[1] Il mss. Casanatense manca di questo titolo che togliamo dall'esemplare Sforza-Cesarini.

[2] Vedi nota a pag. 43.

tunae dispensationis gratia misericorditer vobiscum ageremus. Nos itaque vestris supplicationibus inclinati, volentes huiusmodi periculis obviare, quod impedimento non obstante praedicto libere inter vos matrimonium contractare valeatis et tandem in contracto licite remanere vobiscum auctoritate praesentium de spirituali gratia dispensamus. Nulli ergo hanc nostrae dispensationis etc. Datum Perusii III Idus Novembris anno IIII [1]. »

Mortuo autem priore marito Stephano de quo supra mentio facta est, Agapito Ioannis filio Columnae, Petri Cardinalis Sancti Eustachii fratri, viro in Urbe primario, iterum nupsit, ex quo duos filios tulit, Petrum videlicet et Iordanum proavum Martini Papae V; cum eo usque ad obitum suum vixit; moriens vero, cum patre et fratribus suis sepulta est in avitis monumentis habetque hanc inscriptionem:

HIC IACET NOBILISSIMA DÑA DOMINA MABILIA VXOR
AGAPITI DE COLVMPNA [2].

De Petro Sabello nepote Papae Honorii IIII.

In registris Urbani Papae IIII volumine et libro III, pagina CXLV, mentio est cuiusdam Petri de Sabello, nepotis Iacobi Sanctae Mariae in Cosmedin Diaconi Cardinalis, qui postea fuit Papa Honorius IIII, ex quo fratre incertum, cui Papa Urbanus concedit canonicatum in Ecclesia Remensi, cuius exemplar est:

« Urbanus Episcopus Servus Servorum Dei, Dilecto filio Petro de Sabello Canonico Remensi nepoti dilecti filii nostri Iacobi Diaconi Cardinalis Sanctae Mariae in Cosmedin, salutem et apostolicam benedictionem. Dilecto filio etc. Personas generis nobilitate praeditas nobis et Ecclesiae Romanae devotas, Apostolica providentia libenter dignis effert honoribus et interdum beneficiis ecclesiasticis prompte munificentia liberalitatis attollit; dum enim tales in Ecclesiis honorantur, Ecclesiis honor impenditur, et dum providetur illis, harum commoda promoventur. Volentes igitur ut tu qui es genere nobilis, qui parentum et propinquorum eximia devotione fulciris, quique magnae praetendis inditia bonitatis, in Ecclesia Remensi, viris dotata nobilibus, suscipias honoris

[1] Non è registrata dal POTTHAST, *Regesta Pontif.* ed. 1888.

[2] A lettere gotiche nel mezzo dell'urna sepolcrale di Luca Savelli andando a terminare in due brevi linee nella base della colonnetta destra che serve di ornamento a detto sepolcro. Edita dal p. CASIMIRO (*op. cit.* pag. 111) dal GALLETTI (t. III, cl. XX, n. 95, pag. CCCCXXIV) e dal FORCELLA (*op. cit.*, I, 129). Di questa Mabilia della quale l'anno di morte è incerto, è incerto anche se fosse moglie di quell'Agapito che fu Senatore nel 1293 con uno della famiglia Orsini. Cf. MURATORI, *Rer. Ital. Script.* tom. IV, pag. 62, nota.

La buona lezione è:

HIC . IACET . NOBILISSIMA . DÑA . DÑA . MABILIA . VXOR
AGAPITI . DE . CO
LLVMPNA.

augmentum, canonicatum eiusdem ecclesiae cum plenitudine iuris canonici, et nihilominus praebendam si qua in ecclesia vacat, ad praesens Apostolica tibi auctoritate concedimus, et te de his per nostrum annulum investimus, alioqui praebendam in eadem ecclesia proxime vacaturam tibi cum vacaverit conferendam devotioni apostolicae reservantes, non obstantibus quibuscumque etc. »

Fuit etiam thesaurarius Turonensis, ut ex inscriptione lapidis sepulchri eius quod adhuc extat in Aventino in ecclesia Sancti Alexii prope gradus maioris tribunae, ubi haec verba sculpta sunt:

HIC IACET DN̄VS PETRVS DE SABELLO THESA
VRARIVS TVRONENSIS QVI SEPVLTVS EST HIC
ANNO DN̄I MCCLXXVII . MS̄E DECEḾBRIS DIE VL̄MO [1].

De quibusdam aliis nobilibus Sabellis, et primo de Pandulpho Sabello Canonico Saresbiriensi.

In registris Nicolai Papae III, volumine II anno et libro III, mentio est Pandulphi cuiusdam de Sabello, clerici romani, canonici Saresbiriensis, ac Papae Nicolai IIII capellani, cui idem Pontifex bullam Canonicatus sui concedit anno Christi MCCXC.

[1] Nel pavimento della nave croce avanti all'altare laterale destro. Nel marmo le cui lettere sono di forma semigotica vedesi disegnata l'imagine del defunto in abito sacerdotale, con ai lati lo stemma dei Savelli. Cf. F. M. NERINI, op. cit. pag. 126.

HIC . IACET . DN̄S . PETRVS . DE . SABELLO.
TESAVRARIVS . TVRON̄ . QVI SEPVL
TVS . EST . HIC . ANNO . DNI . M̊ . C̊C.
LXXXVIII . MS̄E . DC' . DIE . VLTIMA.

Di Luca di Giovanni Savelli, nepote di Onorio IV, il Panvinio non parla. A costui toccò parte dell'eredità del pontefice, eredità che, essendosi spenta dopo due sole generazioni la discendenza di Luca, passò al ramo di Pandolfo. Di questo Luca l'OLDOINO dice: *Post Clementis IV obitum ne cardinales inter se discordes novi pontificis electionem cum maximo totius Reipublicae Christianae incommodo in longum magis protraherent, Viterbienses duce Raynerio Gatto ex Petro Corretino, vel ex diplomatibus Pontificiis Luca Sabello Nobili Romano, Civitatis portis obseratis, et cardinalibus ipsis in Pontificium Palatium prope Cathedralem constructum adductis, omnes ibidem die Pentecostes incluserunt, et Raynerio Gatto, seu Lucae Sabello Conclavis Custodi provinciam dederunt quotidie alimenta necessaria Patribus subministrandi.* Crediamo però che più che per opera dei Viterbesi stessi l'incombenza fosse stata data al Savelli da Carlo re di Sicilia e Filippo re di Francia che erano intenti ad accelerare l'elezione del pontefice. Del favore goduto da Luca presso il re Carlo ne è prova l'investitura datagli l'anno 1272 della città e stato di Venafro. (*Registro della zecca di Napoli*, anno 1272, pag. 167, nell'Arch. di Stato).

De Iacobo Sabello Oddonis filio, Archidiacono Bruxellensi.

In registris Bonifacii Papae VIII, volumine IIII libro et anno VII pagina XXXVII, extat bulla eiusdem Bonifacii, missa Iacobo de Sabello filio cuiusdam Oddonis Sabelli de Urbe militis, subdiacono et Capellano Apostolico, Canonico et Archidiacono Bruxellensi, in Dioecesi Cameracensi. In qua idem Pontifex confirmat ei haec omnia beneficia anno Christi MCCCI.

In registris quoque Clementis Papae V, volumine, libro, et anno primo, idem Pontifex confirmavit eidem Iacobo Sabello clerico romano eumdem Archidiaconatum Bruxellense in Cameracensi Dioecesi anno Christi MCCCV.

De Pandulpho Sabello viro insigni, clerico.

In iisdem registris anno primo, pagina LXIX, mentio est Magistri Pandulphi de Sabello clerici romani, Papae Notarii, Praepositi ecclesiae Sancti Martini Turonensis Dioecesis, de quo etiam Ioannes Villanus libro IX capite XXV Historiae Florentinae [1] mentionem facit, quem legatum Imperatoris Henrici VII Lutiemburgensis fuisse scribit in Tuscia, ut convocaret Civitatum Tusciae Legatos ad eius coronationem, quae proxime Romae per Papae Clementis V legatos Cardinales celebranda erat. Eius autem verba sunt haec:

« Nel detto anno MCCCXI venne in Firenze messere Pandolpho Savelli de Roma et altri chierici et ambasciadori dello Imperadore. Quando furono sopra Montuaghi alla lastra i priori di Firenze mandarono loro che non intrassero in Firenze et si partissero, i quali non volendosi partire furono robati per li malandrini de Firenze et discesi con consentimento secreto de' detti Priori et con rischio delle persone et fugendo se n' andarono per la via di Mugello ad Arezzo richiegendo poi in Arezzo tutti i Communi, signori et nobili di Toscana, che si apparecchiassero d'essere alla coronatione dello Imperatore a Roma. »

Huic magistro Pandulpho Sabello Ioannes XXII Papa anno primo sui Pontificatus (ut ex eius registris habetur) concessit administrationem in temporalibus et spiritualibus ecclesiarum Ostiensis et Veletrensis vacantium ob mortem Cardinalis Pratensis Episcopi Ostiensis.

De Petro et Ioanne Sabellis.

In iisdem Papae Ioannis XXII registris anno Pontificatus primo, Christi vero MCCCXVI, pagina CXCIIII, extat quaedam bulla quam Pontifex nobili viro Petro de Sabello civi Romano, ac filiis suis scripsit, exhortans eum ad con-

[1] *La prima parte delle historie universali de' suoi tempi di* GIOVAN VILLANI, Venetia, Bvilacqua, 1559, pag. 347.

cordiam et mutuam benevolentiam cum fratre suo Ioanne de Sabello milite, cum quo iam pridem graves exercuerat inimicitias. Hic autem Ioannes vir in armis strenuus fuit. Quumque Robertus Siciliae Rex Urbem Romam ex concessione Ioannis Papae XXII teneret, anno Christi MCCCXXII hunc Ioannem Sabellum, cum Paulo de Comitibus, qui suae factionis homines erant, Regios in Urbe Vicarios constituit, ut habetur in libro antiquo manuscripto privilegiorum artis Mercatorum urbis, qui in Capitolio apud consules eiusdem artis servatur [1]. Obiit autem anguis morsu anno Christi MCCCXLVII in ea seditione quae contra Nicolaum Rentii Tribunum Urbis a Columnensibus excitata fuit, in qua omnis fere tum Columnensium tum caeterorum Romanorum nobilitas excisa est, quo tempore etiam Nuccius, Franciscus et eius filius Tanca ac Guillelmus Sabelli caesi in ea pugna referuntur. Eius autem rei mentio est in quibusdam antiquis schedulis et fragmentis historiae Romaniensis incerti auctoris, quae apud me sunt.

De Buccio et Francisco Sabellis clericis.

In iisdem Papae Ioannis registris volumine ..... anno et libro XVII, anno Christi MCCCXXXII, extant bullae scriptae Buccio Ioannis et Francisco Petri filiis de Sabellis canonicis Beluacensibus, quibus idem Pontifex canonicatuum praebendam concessit, quos superiorum fratrum, Petri videlicet et Ioannis, filios fuisse crediderim.

De Iacobo Sabello Pandulphi filio, et Honorii IIII nepote.

Maximae in Romana Republica auctoritatis fuit Iacobus Sabellus Pandulphi filius, et Honorii Papae IIII nepos ab anno Christi MCCCXXVI quo tunc primum in Urbe senator solus pro Rege Siciliae Roberto fuit, usque ad annum MCCCL; pluries enim Senatoriatu functus est; Imperatoris quoque Ludovici IIII Bavari familiarissimus fuit, de quo multis in locis mentionem factam inveni.

Ex antiqua historia manuscripta idiomate Romaniensi capite secundo:

« Dunqua da quale novitate comensaraio? Io comensaraio dallo tiempo de Iacovo de Saviello. Essenno senatore solo per lo Re Roberto, fo cacciato de Campituoglio dagli scendichi. Li scendichi fuoro Stefano de la Colonna Si-

[1] « In nomine Domini, amen. Anno Nativitatis eiusdem millesimo trecentesimo vicesimo secundo, pontificatus domini Iohannis papae xxij, Indictione quinta, mense Iunii, die xviij, Magnifici viri domini Iohannes de Sabello, et dominus Paulus de Comite milites Dei gratia Regii in Urbe Vicarii, etc. » (G. GATTI, *Statuti dei mercanti di Roma*, ediz. cit., pag. 65).

gnore de Pelestrina, e Poncello, e Missore Orso signore dello Castello Santo Agnilo. Questi se redussero nello Aracielo, e sonata la campana, fecero adunare lo Popuolo, la moita cavalleria armata e li moiti pedoni. Tutta Roma stava armata, la traccia era longa, la campana sonava, lo puopolo se armava..... Io stava in Santa Maria dello Piubbico a queste cose poneva ciera: Iacovo de Saviello Senatore stavase in Campituoglio, erase stecconiato intorno. Non vaize niente sio infortelire, che saliro su Stefano sio zio e Poncello scendichi de Roma e doicemente lo presero per mano e miserolo a cavallo acciocchè non havessi pericolo nella perzona. Fo alcuno che pensao e disse: Stefano come poi fare tanta onta a tio nepote? La resposta de Stefano fo superva, disse: con doi denari de cerase lo repagaraio. Mai questi denari non se trovaro. Correvano all' hora Anni Domini MCCCXXVI [1]. »

Item capite III eius diarii sive historiae:

« Currevano anni Domini MCCCXXVII del mese de settembre ne la viilia de Santo Agnilo de vennegne, quanno fatta fo una granne sconfitta per li Romani a porta de Castiello, la quale fo per questa via: li elettori dello imperio nel Lamagna liessero Ludovico Duce de Bavaria Imperatore lo quale non fo obediente a Papa Ianni come se dicerao. Quanno la venuta de questo eletto fo intesa, Papa Ianni lo quale era in quello tiempo e Ruberto Re de Apuglia se provedevano de pararese a soa venuta. Dunqua de loro commannamento missore Ianni de la Rascione Prencepe della Morea frate dello Re Ruberto, e missore Ianni Gaetano legato in Toscana se muossero con iente moita a Roma, per fare contrasto e reparo. La adunanza fo fatta ne la cittade de Nargne. La iente fo moito bella e bene acconcia; settecento fuoro li cavalieri, pedoni senza fine, tutti li Baroni de Casa Orsina et hanno con essi missore Napolione cavaliero noviello de lo puopolo, Bertollo de Francesco de lo Monte nepote de lo legato, camfione de la parte Guelfa, missore Andrea de Campo de Fiore e moiti aitri. La iente ne veniva gruossa e smesurata per occupare Roma. Romani in semmiante de fare bono scudo se nanti pararo e fecero Capitano de lo Puopolo uno virtuosissimo barone de Casa de la Colonna, Sciarra fo sio nome, lo quale fo de li più dotti e savii de guerra che in quello tiempo fossi. Nanti che lo legato approssimassi, Sciarra hebbe tutte le fortezze de Roma, bene habe Castiello Santo Agnilo; poi ordinao lo puopolo, e fece caporioni. Fece capi benticinque tutti romani, ordinao tutti conestavoli, moito li tenea solliciti, bene guardava le porte, spesso faceva parlamento, moite spie haveva. Iacovo de Saviello, Teballo Santo Stati e moita Baronìa co lo puopolo era. Quanto la venuta de lo Legato più approssimava, tanto Romani stavano più solliciti.... [Sciarra] partìo la iente in doi parte, de l'una parte fo capo esso, dell'aitra fo capo Iacovo de Savello lo quale fo mannato a la porta de Santo Ianni quale se dice Puorta Maiure, e questo perchè

[1] *Historiae romanae fragmenta*, in MURATORI, *Antiq. Ital. med. aev.*, Mediolani, 1740, tom. III, col. 259.

sapea che quella iente se era partuta e veniva da doi parti, parte da Porta Castiello, parte da Puorta Maiure. Ma non venne così. Cha como Dio voize fo dato lo die de Santo Agnilo. Quelli intesero lo die: po Santo Agnilo, donne la cosa venne falluta cha non vennero a le porte ad uno ponto ne ad uno die. Quanno Iacovo giongìo a la porta non trovao alcuno. Là se tenne senza aicuno impaccio conestavilito, etc. »

Igitur ut ex loco constat quod Iacobus Sabellus iam in Urbem reversus fuerat cum Sciarra Columna, sub adventum Ludovici Bavari Imperatoris, ex qua paulo ante ab adversae partis principibus eiectus fuerat, ut superius visum est capite historiae secundo.

De eodem Iacobo Sabello iam in Urbem reverso scribit Ioannes Villanus historiae Florentinae libro x, capite xx, in haec verba [1]:

« Nel detto anno MCCCXXVII, essendo il Bavero gionto in Viterbo, in Roma nacque grande questione tra il popolo et specialmente tra LII buoni huomini chiamati quattro per rione alla guardia del Popolo Romano, che parte di loro voleano liberamente la venuta del Bavero, sì come loro signore, et parte di loro parendo mal fare et contra Santa Chiesa, et parte voleano patteggiare con lui anzi che si ricevesse in Roma, et a questo terzo consilio s' appressò nel palese per contentare il popolo, ma Sciarra della Colonna et Iacobo Savelli ch' erano Capitani del popolo con l' aiuto di Tibaldo di quelli di Santo Statio grandi et possenti romani, i quali tre caporali erano stati cagione della rubellatione di Roma, et cacciati ne havevano li Orsini, et Messer Stefano della Colonna et il figliuolo tutto fosse fratello del detto Sciarra, però che era cavaliero del Re Ruberto, per tema si partirono da Roma con loro seguaci e sotto la forza et guardia del popolo, i sopradetti tre caporali sempre nel segreto dissimulando ordinavano et trattavano la venuta del Bavero, et di farlo Re de Romani, tra per fare a modo di parte Ghibellina et per molta moneta che hebbero da Castruccio Duca di Lucca et dalla parte Ghibellina di Toscana et di Lombardia, et incontanente mandorno segreti messi et lettere a Viterbo al Bavero, che lasciasse ogni dimoranza et venisse a Roma, et non guardasse a mandato o detto degli imbasciatori del popolo di Roma, i quali imbasciatori gionti a Viterbo et posta l' imbasciata loro solennemente con le condittioni et patti loro imposti per lo popolo di Roma, hebbero la risposta da Castruccio per comissione del Bavero, et per lo ordine segreto fece sonare trombe et trombette, et mandò bando ch' ogni huomo cavalcasse verso Roma, et i detti imbasciatori cortesemente ritenne, et fece ordinare et mandò scorridori inanzi prendendo ogni passo, acciocchè ogni messaggio o persona ch' andasse verso Roma fosse arrestato et ritenuto, et così si partì il detto Bavero con sua gente da Viterbo martedì adì cinque di gennaro, et gionse in Roma il giovedì seguente, nell' hora di nona con sua compagnia bene IIII/m

[1] *Ediz. cit.* pag. 490.

cavalli senza contrasto nissuno, come era ordinato per li detti capitani et da Romani fu ricevuto gratiosamente, et dismontò ne' palazzi di Santo Pietro ove dimorò quattro giorni et preparossi alla sua coronatione, etc. »

Idem Ioannes Villanus capite LV eiusdem X libri:

« Nel detto anno adì XXVII di Gennaro MCCCXXVIII Ludovico Duca di Baviera, eletto Re dei Romani, fue coronato a Santo Pietro de Roma con grandissimo honore et triompho, come diremo appresso, etc., et che elli e la moglie con tutta sua gente si partiro armati da Santa Maria Maggiore ove all'hora abitava, venendo a Santo Pietro, armeggiandoli inanzi quattro Romani per rione con bandiere, coverti di zendado i loro cavalli et molta altra gente forestiera, essendo le vie tutte spazzate et piene di mortella et d'allori, e di sopra ciascuna casa tese e parate le più belle gioie et drappi et ornamenti ch'haveano in casa, il modo come fue coronato et chi lo coronò furono infrascritti: Sciarra della Colonna, ch'era stato capitano di popolo, Buccio di Processo, et Orsino degli Orsini stati senatori, et Piero di Monte Nero cavagliere di Roma, tutti vestiti a drappo e d'oro et co' detti a coronarlo furono LII del popolo, et Prefetto di Roma sempre andandoli innanzi come dice il titolo suo et era adestrato da sopradetti quattro Capitani Senatori, et cavaglieri et da Iacopo Savelli, et Tibaldo di Santo Statio con molti altri baroni di Roma, et tutt'hora si faceva andare inanzi uno giudice di legge, il quale havea per istratto l'ordine dell'imperio, et col detto ordine seguidò alla dettá coronatione. »

Idem capite XCVIII eiusdem X libri:

Nel anno MCCCXXIIX, essendo partito il Bavero da Roma col suo Antipapa, con gran pericolo et vergogna, la notte medesima che egli si era il dì avanti partito, entrò in Roma Bertoldo Orsini nepote del legato cardinale con sua gente et la mattina vennero Messer Stephano della Colonna et forno fatti Senatori del popolo di Roma. Adì VIII di agosto venne il Legato cardinale et Messere Napolione Orsini con loro seguaci con grande festa et honore et riformata la città di Roma alla Signoria della Chiesa, fecero molti processi contra il dannato Bavero, et contra il falso Papa, et su la piazza di Campidoglio arsero tutti i lor privilegii, et per la loro partita si fugirono da Roma Sciarra della Colonna, et Iacopo Savelli, et i loro seguaci i quali erano stati caporali di dare la Signoria di Roma al Bavero, et di molti furno abbatuti et guasti i lor palazzi, et beni, et condannati, etc. »

Extant litterae Papae Benedicti XII in registro eius quod est in Bibliotheca Vaticana, volumine, anno et libro III, Anno Christi MCCCXXXVII, ad hunc Iacobum Sabellum Pandulphi filium in Urbem iam reversum et Populi Romani iterum Senatorem factum, quibus eum hortatur ut sua interposita auctoritate pacem vel inducias componat inter Ursinos et Columnenses, bello civili tunc inter se atrociter dissidentes, in quibus litteris inter caetera notatum est Domum Ursinam partialem esse Domus Sabellorum.

Huius quoque Iacobi meminit Matthaeus Villanus, Ioannis frater, qui Etrusca lingua fratris mortui historiam supplevit libro secundo historiarum sui temporis capite XLVI, ubi ait [1]:

« In questo anno MCCCLI essendo istato per lo concorso a Roma del general perdono arrichito il popolo, i loro Principi et altri gentilhuomini cominciarono a ricettare malandrini nelle lor tenute che faceano assai di male rubando et uccidendo per tutto il paese. Senatore fu fatto Giordano dal Monte degli Orsini, il quale regeva l'ufficio con poco contentamento de' Romani. Et per questa ragione gli fu mossa guerra a uno suo castello per la quale abandonò il Senato, et il Vicario del Papa ch'era in Roma Messer Ponzo di Perotto Vescovo d'Orvieto huomo di grande auctorità, vedendo abandonato il Senato con la famiglia ch'haveva, in nome del Papa entrò in Campidoglio per guardare tanto che la Chiesa provedesse de Senatore. Iacopo Savelli de la parte de quelli de la Colonna accolse gente d'arme et per forza intrò in Campidoglio et trassene il Vicario del Papa et Stephano della Colonna occupò la torre dei Conti et la città rimase senza governatore et catauno faceva male a suo senno perocchè non c'era loco di giustizia, et per questo il popolo era in male stato, et la città dentro piena di malfattori et di fuori per tutto si rubava i forestieri. Et per queste ragioni il popolo di Roma fece rettore o vero capo di popolo Giovanni Cerroni antico populare di Roma, ecc. »

Neque de hoc Iacobo Sabello quicquam amplius invenire potui.

De Francisco Sabello viro Senatorio.

Legitur in libro Archetypo privilegiorum artis Mercatorum [2] de Urbe qui in Capitolio servatur, Franciscum Sabellum et Paulum Nicolai filium Hannibaldensem nobiles Romanos Urbis Senatores fuisse Anno Domini MCCCXLI, de quo Francisco Sabello mentio habetur in historia lingua Romaniensi scripta capite XIIX, ubi refertur illum, cum aliis nobilibus Romanis, obedisse Nicolao Laurentii Tribuno Urbis, his verbis [3]:

« Data licentia a Stefan[iello], venne missore Ranallo delli Orsini, puoi Ianni Colonna, puoi Iordano, puoi missore Stefano. Non iamo più lontano. Tutti li baroni li iuraro obedientia con paura, e allo buono stato offiersero le loro proprie persone e le castiella, e li vassalli in sussidio della cittade. Franciesco de Saviello fo sio speciale Signiore: nientedemeno venne ad iurare subietione.

[1] *Historia di* MATTEO VILLANI *il quale continua l'Historia di Giovan Villani suo fratello*, Venetia, Guerra, 1562, pag. 106.

[2] G. GATTI, *Statuti*, cit., pag. 76: « In nomine domini. Anno Nativitatis eiusdem Millesimo . cccxlj . pontificatus domini Benedicti pape . xij. Indictione x mense Septembris die . xiiij . Nos Franciscus de Sabello et Paulus Nicolai de Anibaldis, alme Urbis senatores illustres, » ecc.

[3] *Fragmenta romanae historiae*, ediz. cit., col. 417.

Intanto se servava con crudelitate nulla misericordia, in tale muodo, che decapitao uno monaco de Santo Anastasi, perzona infamata, » ecc.

Hic vero Franciscus Sabellus cum filio Tancha occisus fuit in seditione civili a fratre suo quae per Columnenses contra Nicolaum Laurentii Tribunum Urbis excitata fuit, ut superius ex antiquis diarii sive historiae fragmentis lingua Romaniensi scriptis visum est.

De Nuccio et Guillelmo Sabellis.

Nuccii autem et Guillelmi Sabellorum, nil praeterea inveni nisi eos in pugna quae a Columnensibus contra Tribunum Urbis Colam commissa est, caesos fuisse, idque in antiqui cuiusdam libelli fragmentis ubi haec scripta sunt:

« Li baroni che foro uccisi nella vigna de missore Iacovo delli Orsini, delli Savelleschi fu occiso Nuccio Sabello, Francesco Sabello dallo frate carnale, Tancha lo filio, et Ioanni Sabello fu annegato, Guillelmo occiso in Campagna, » ecc.

De Luca Sabello viro per ea tempora illustri.

Fuit etiam his temporibus Lucas alius Sabellus qui ut existimo Iacobi filius et Pandulphi nepos fuit, vir per haec tempora insignis de quo in multis locis mentionem factam inveni. Et primo in capite XVIII illius lingua Romaniensi scripti, quem pluries citavi, his verbis:

« Una die convitao a pranzo missore Stefano de la Colonna, lo vegliardo, della cui bontade detto ene di sopra. Como fo hora de pranzo così lo fece menare per forza in Campituoglio, et là lo retenne; poi fece menare Pietro de Agabito, Signore de Ienazano, lo quale fo prepuosto de Marsilia, e allhora era Senatore de Roma. Anco fece menare per forza Lubertiello figlio de lo Conte Vertollo, lo quale era Senatore. Anco questi doi Senatori fece menare a Campituoglio come fossino latroncielli. Anco retenne lo prosperoso iovine Ianni Colonna lo quale a pochi dii haveva fatto capitanio sopra Campagna. Anco retenne Iordano de li Orsini de lo Monte, anco missore Ranallo de li Orsini de Marini, retenne Cola Orsino Signore de lo Castiello Santo Agnilo, retenne lo conte Vertollo, missore Orso de Vicovaro de li Orsini, e moiti aitri de li granni baroni de Roma. Non habe Luca de Saviello, nè Stefano de la Colonna, nè Missore Iordano de Marini. Li sopradetti baroni habe in sò destra presone lo Tribuno sotto guardia e tenneli sotto spetie di tradimento dannoli ad intennere che se bolea consigliare con essi, ad alcuni danno ad intennere per pranzare, ecc. [1] »

[1] *Fragmenta romanae historiae*, ediz. cit, col. 453.

Item non longe post eodem capite de hoc Luca Sabello haec scribit:

« Cola de Rienzi deventao molto iniquo per la quale cosa lo puopolo male se contentava. Lo legato cardinale lo maledisse et giudicaolo per heretico. Puoi compuose con li Signori cioene con Luca Saviello, Sciarretta dalla Colonna et davali in tutto favore contra il Tribuno.

Tribuno autem ex Urbis dominio exacto a populo Romano Urbis Senator primum creatus fuit cum Bertuldo Ursino comite Palatino, ut ex libro privilegiorum Mercatorum constat anno Christi MCCCXLVII [1].

Huius quoque Lucae meminit Matthaeus Villanus libro historiarum sui temporis secundo, capite XLVI, his verbis [2]:

« Non trovandosi riparo alcuno al mal stato nel quale si ritrouvava la città di Roma, nè modo alcuno come a consiglio il popolo si potesse raunare, il dì dopo la natività di Christo, per consuetudine d'una compagnia delli commandati di Santa Maria, si accolsono avisatamente molti huomini popolari in Santa Maria Maggiore et ivi consigliarono di voler capo di popolo et di concordia, in quello stante elessono Giovanni Cerroni, anticho populare di Roma, huomo pieno di età, famoso, et di buona vita, et così fatto uscirono della chiesa et andarono per lui et sommossono parte del popolo il menarono a Campidoglio dove era Luca Savelli il quale vedendo questo subito movimento non hebbe ardire di contrastare al popolo, dimandò di loro volere et dissono che voleano Campidoglio. Il quale liberamente diede loro, et intrati dentro sonarono la campana. Il popolo trasse in Campidoglio d'ogni parte della città senz'armi, dove di commune volontà de tutti così nobili come populari Giovanni Cerroni fu fatto rettore con piena balìa di reggere et governare con piena giustitia il popolo et commune di Roma, et dal Vicario del Papa confirmato, et questo fu la mattina di Santo Stefano inanzi che Romani andassino a disnare, etc., l'anno MCCCLII. »

Idem libro III, capite XXX:

« All'entrata di settembre del MCCCLII il rettore del popolo romano Giovanni Cerroni oltragiato da Luca Savelli et male obedito dal popolo volle ragunare il parlamento per rinontiare la signoria, nel popolo nacque discensione, che chi voleva che rinontiasse, e chi no. In questa contentione messere Rinaldo che era Senatore prese l'armi et seguitò il popolo, cacciò di Roma Luca Savelli et suoi seguacci, ma poco isteteno fuori che si tornarono dentro. Et il Rettore volendo fortificare il popolo con ordine acciocchè i principi non havessino superchia audacia fece richiedere il popolo et caporioni

[1] « In nomine Domini, Nos Bertuldus de filiis Ursi comes palatinus et Lucas de Sabello, Dei gratia alme urbis Senatores illustres et romani populi capitanei, etc. » (G. GATTI, *Statuti*, ediz. cit., pag. 82).

[2] VILLANI M, *Historie*, ediz. cit., pag. 107.

a bocca et appresso con la campana, et non raunandosi prese sospetto della sua persona, et si partì da Roma havendo abbandonata la sua Republica. »

Idem libro III, capito LXXIII:

« L'anno di Christo MCCCLIIII essendo il popolo romano ingrassato dalla albergaria di romei, et fatto et disfatto in breve tempo l'offitio de' loro rettori e de' loro principi, cominciarono a tenzonare del Senato et il popolo li venne dimestico al giogo dimenticata l'antica franchigia seguitava la loro divisione et però faceva parte overo setta, Luca Savelli con parte delli Orsini et Colonnesi, et li altri Orsini erano in contrario et per questo vennero all'arme et abbattero la città et combatteronsi alle barre tutto il mese di Agosto. In fine il popolo abbandonò la guerra de loro principi et fece Tribuno del popolo lo Schiavo Baroncelli lo quale era scriba Senato cioè Notaio del Senatore, huomo di picciola et vile conditione et di poca scientia ecc. »

Idem libro IIII, capite XXIII, ubi de caede Colae Laurentii Tribuni loquitur, inquit:

« Havendo il tribuno fatto morire fra Moriale capo della gran Compagnia et tagliato il capo a un savio huomo Romano detto Pandolpho de' Pandolphucci antico cittadino, i principi di Roma, et massimamente i Colonnesi e Savelli temeano forte et procacciavano di farlo morire o di cacciarlo, et sparta già l'infamia della morte di Pandolfo tra il popolo fu più leggiero a Colonnesi et a Luca Savelli venire alla loro intentione et con movimento d'alquanti amici de' Colonnesi et de' Savelli, dalla riva del Tevere a loro stantia, cominciarono a levare il romore contra il Tribuno, et corsono all'armo et con l'agiuto de' Colonnesi e de' Savelli e di certi Romani offesi et per la morte di Pandolpho et dimenticando la franchigia del popolo adì VIII di ottobre MCCCLIIII corseno al Campidoglio dicendo: mora il Tribuno, dove a furia di popolo fo occiso, etc. »

Occiso vero Nicolao Tribuno, Lucas Sabellus a Populo Romano iterum Senator cum Francisco Ursino Iordani filio creatus fuit, ut ex antiquo libro privilegiorum artis Mercatorum habetur [1].

Moriens autem, in avitis monumentis apud Sanctam Mariam de Aracoeli sepultus fuit.

Neque aliud quicquam de hoc Luca Sabello reperire potui.

In sepulchris marmoreis Sabellorum quae sunt in templo Sanctae Mariae Capitolinae sunt incisa nomina alterius Lucae et Antonii Sabellorum, itemque Vanae de Sabellis; de quibus nil praeterea compertum habeo, nisi hic Lucas fuerit is de quo paulo ante multa mentio facta est.

[1] GATTI G., *Statuti*, cit. pag. 85.

De Paulo Sabello.

In antiquo libro manuscripto rerum in Regno Siciliae gestarum ab exordio regni ad annum Christi MCCCXCVII qui in bibliotheca Vaticana servatur, circa tempora Papae Bonifacii IX mentio habetur cuiusdam Pauli Sabelli his verbis [1]:

« Anno Christi MCCCXCIIII die XXIIII julii de nocte intravit Paulus Sabellus et Ioannes Columna Romam cum DCCC equis intus tractatum habentes, credentes mutare Statum Urbis, et capere intrusum, et venerunt usque Capitolium; tunc Senatores et alii Romani eis resistentes eos de Urbe exire cogerunt. »

De Baptista Sabello.

Theodoricus a Niem in historia romana temporum suorum libro II capite XXXIII de quodam Baptista Sabello mentionem facit his verbis:

« Mortuo Papa Bonifatio IX in Urbe magna dissentio inter cives Romanos orta fuit, quia illi de parte Gibellina voluerunt recuperare statum libertatis et regiminis dictae Urbis prout penes populum et quosdam banderenses erat,

[1] Questo Paolo fu anche capitano generale di Gio. Galeazzo Visconti duca di Milano, della Republica di Siena e di quella di Venezia ai cui servizi morì l'anno 1405 ai 3 di ottobre. Gli fu eretta per ordine del Senato veneto una statua equestre nella chiesa de' Frari sotto la quale leggesi la seguente iscrizione:

Hic iacet armipotens Paulus de stirpe Sabellus
Incolumi quo Roma parens gauderet alumno.
Haec sibi ad extremum statuebat semina priscae
Reddita virtutis, non hic Scipionibus impar,
Non Fabiis virtute fuit belloque domique;
Magnus erat via, Marte ferox prudensque togatis
Consiliis, hic Apuliae victricia campis
Agmina direxit Caroli sub nomine Regis.
Et cum dux Ligurum Galeaz, iustissimus heros
Crescit in Italia multa cum laude sub illo,
Hic tulit arma, acies stravit, terrasque subegit:
Postquam cum Veneti virtus animosa Senatus
Carrigeram delere domum cupit, obsidet urbem
Euganeam belli ductor castrisque locatis
Ad Bassanellum, cum iam prope victor haberet
In manibus Patavum, melioris adaucta triumphi
Gaudia, peste suum est corpus rapiente vocatus,
Phaebus adorato Christi dum volvit ab ortu
Lustra ducenta unum, et centum quater aureus annis
Tertiaque octobris lux infaustissima fulget.

Quest'epigrafe è riportata anche dal SANSOVINO, *Della origine e de' fatti delle famiglie illustri d'Italia*, Vinegia, Salicato, 1582, pag. 317.

Nell'archivio della Casa Sforza-Cesarini si conservano lettere originali di questo Savelli al Magistrato di Siena (1397-1399) riguardanti le condotte militari da lui tenute.

antequam praedicto Bonifatio traderetur, cooperantibus ipsis in hoc dominis Nicolao et Ioanne de Columna praedictis fratribus, et Baptista de Sabellis, nec non quibusdam aliis baronibus de ipsa Urbe oriundis de Gibellina parte qui etiam circa Urbem ipsam multa castra et alia loca munita tunc temporis possidebant. Pars vero Guelpha et qui fovebant, eaque de Ursinis, multique potentes in hoc praedictis eorum concivibus viriliter resistebant, asserentes expedire communitati quod Urbicolae per Ecclesiam et non per cives regerentur. »

In ecclesia quoque Sanctae Mariae Capitolinae in Sabellorum Sacello Mariae Trinciae uxoris Rentii Sabelli sepulchrum extat cum hoc elogio·

✠ HIC IACET CORPVS MAGNIFICE ET VIRTVOSISSI
ME DN̄E MARIE D TRINCVS UXORIS QVONDAM MA
GNIFICI RENTII DE SABELLO QVE OBIIT ANNO DN̄I MILL°
CCCCXVIII MENSIS MAII DIE XVII CVI9 A̅I̅A̅ REQESCAT
IN CELIS [1]

De Io. Baptista Sabello Cardinale S. Nicolai in Carcere Tulliano sub Sisto PP. IIII.

Haec autem sunt quae hactenus de gente Sabella in mea et alienis invenerim Bibliothecis, maxima quantum a me fieri potuit diligentia collecta, licet qui plura quam arbitrabar invenerim, certus etiam sum me vix decimam partem scripsisse eorum quae de hac gente dici possent, et me paulatim dicturum spero. Ea enim cum adhuc delitescant non vereor quin mea et aliorum diligentia aliquando in lucem prodeant, qua ratione permotus, plures paginas albas reliqui, quae aliquando scribentur; caeterum omnes a me relati Sabellorum illustres homines, uno Excellentissimo viro Ioanne Baptista Cardinale Sabello concludamus.

Is enim ex Protonotario Apostolico et Perusii prò Legato, Anno Domini MCDXXC Idibus Maii a Xysto IIII Pontifice Maximo S. R. E. Diaconus Cardinalis Sancti Nicolai in Carcere Tulliano cum aliis quatuor ac Perusii legatus creatus fuit, Pontificatus eius anno nono in sexta Cardinalium promotione. Post legationem vero Perusinam et Umbriae, Bononiam et Picenum integre administravit. Non longe post ad Genuenses pro sedandis eorum di-

[1] Questa iscrizione era nella cappella di S. Francesco, ma fu perduta nei restauri ivi eseguiti nel 1727. Il p. CASIMIRO (op. cit. pag. 112) accerta di averla trascritta con tutta esattezza dall'originale ed avrebbe, coll'esemplare del Panvinio, dato le varianti: CORP'; MVLIERIS DN̄E MARINE DE TRĪCIIS | MILLO. CCCC. IND. VIII. Nel 1400 cade esattamente l'indizione VIII. Il GUALDI (Cod. Vat. 8253, par. II, f. 263 v.) legge MCCCCXVIII, avvertendo inoltre che nella lapide era una figura di donna in abito matronale, con ai lati due stemmi, l'uno dei Savelli, dei Trinci l'altro che presentava due teste di cavallo. Come CASSIANO DEL POZZO, fol. 223 (FORCELLA, op. cit. I, 132) che però legge MCCCCXV, anche il Gualdi ha in fine IN PACE invece che IN CELIS.

scordiis a Pontifice missus in eo munere obeundo optime se gessit. Obiit septuagenarius XVIII Septembris MCDXCVIII Pontificatus Alexandri Papae VI anno VII. Cadaver in templo Sanctae Mariae Capitolinae sepultum iuxta aram maximam in cuius sepulchro incisum est hoc epitaphium

IOANNES . BAPTISTA . SABELLVS . S . R[O] . E[CCL] . DIACONVS . CARD .
TEMPOR . VARIETATE . ATQ . MALIGNITAT . BIS . AD . CARDINALATVM .
ELECTVS . ET . IN . MOLE . HADRIANI . DETENTVS . SEMPER . TAMEN .
HONORIFICE . LIBERATVS . SVB . PAVLO . XYSTO . INNOCENTIO .
ALEXANDRO . DVCATVS . BONONIAE . MARCHIAE . GENVAE . LEGAT .
PLENE . ET . CLARE . FVNCTVS . FRAGILIT . HVMANI . GENERIS . MEDITAT .
MONIMENT . VIVENS . SIBI . POS .
VIXIT . ANN . LXX . MENS DIES [1].

Reliquit [a] gentis Sabellae qui post hunc Cardinalem usque ad tempora nostra, sexaginta videlicet annorum intervallo fuere, consulto omittam quod nec mihi satis bene cogniti sint et exactiorem requirant dicendi rationem. His enim tumultuario magis quam iusto labore scriptis, non nisi tanquam principio quodam seu fundamento ad rem postea latius explicandam uti debere existimo: in dies enim mihi haec accuratius prosequenti plura semper sese offerent quae diligenter annotare curabo, ut ad iustam libri formam hoc opusculum aliquando deductum, nihil praeterea in eo quod rei cognitionem faciat desiderari possit [2].

a *Reliquos.*

[1] Questo Savelli è il primo cardinale che abbia avuto tale casata dopo Onorio IV. Era destinato alla porpora da Paolo II, ma non l'ottenne che l'anno 1480 da Sisto IV: la frase della iscrizione sepolcrale: *meditatus fragilitatem humani generis* ricorda le due prigionie sofferte in Castel Sant'Angelo, la prima sotto Sisto IV, la seconda sotto Alessandro VI, per sospetto di favorire la causa del Re di Napoli.

Varianti: S. RO. ECCL; MALIGNIT; GENER; POS. Il Cardella erroneamente lo vuole morto nel 1494.

[2] A lato di questo paragrafo il mss. Casanatense ha la postilla seguente: *Si conosce e dice il vero.* È un'altra di quelle annotazioni che danno a divedere l'astio contro l'illustre storico agostiniano.

ENRICO CELANI

NOTE BIBLIOGRAFICHE

Giulio Beloch, *Storia Greca, Parte prima: La Grecia antichissima.* Roma, Fr. M. Pasanisi, 1891, p. 146.

Giungo tardi, quando già di questo libro si è parlato assai favorevolmente in alcune riviste nostrane e straniere, e a me ben poco resta da dire. Come dal titolo stesso apparisce, il volume presente espone la sola storia della Grecia antichissima, in cinque capitoli, che rispettivamente s'intitolano: *i Greci e loro origini; mito e religione; l'epopea popolare; la leggenda delle stirpi; la Grecia omerica.* Il libro ha un carattere sintetico: non si rivolge, come quello del Busolt, ai dotti di professione, a coloro che volendo studiare a fondo un punto della storia, hanno bisogno di un manuale, per conoscere le fonti e gli studi moderni, che di quel punto speciale hanno trattato, ma si dirige, invece, a coloro che del lavorio minuto, analitico della scienza amano avere un riassunto fedele, facile e piano. Non si creda, però, che il manuale del Beloch sia un lavoro meramente riassuntivo delle opinioni degli altri; tutt'altro, perchè, anche in questo, si rileva quella dottrina profonda ed originale, che è una delle qualità precipue dei lavori del chiarissimo professore della università romana; e noi siamo convinti che, compiute che siano, le storie del Busolt e del Beloch, come l'analisi e la sintesi s'integrano fra loro, si completeranno a vicenda, ottenendo, meritamente, la palma sopra le altre.

L. C.

Jules Poiret, *Horace: étude psychologique et littéraire.* Paris, E. Thorin, 1890, p. 351, in 12°.

Il Poiret non è un nome ignoto. Di lui abbiamo uno studio sulla *eloquenza forense in Roma durante la repubblica* e una dissertazione sui *centumviri e le cause centumvirali.* Nel libro che ora annunciamo, egli, come già il titolo stesso dice, non si è proposto di fare opera di pura erudizione; il suo lavoro si rivolge non ai dotti, ma alle persone culte che vogliono conoscere la fisonomia morale di Orazio, e il carattere personale delle sue poesie. L'idea del libro pare gli sia sorta in mente leggendo uno studio tedesco dell'Oesterlen sul *comico e l'umorismo in Orazio*, che il Poiret giudica, alquanto severamente, nella prefazione, e che vorrebbe completare nel libro suo. È egli riuscito? A noi pare di sì e crediamo che lo studio del P. potrà essere letto con molto profitto da quelle persone per le quali fu scritto.

L. C.

C. Huit, *Études sur le Banquet de Platon.* Paris, E. Thorin, 1889, p. 139 in 8°.

Il *Convito* di Platone, con ragione scrive l'A., sotto l'aspetto letterario, è uno dei capolavori del genio greco; e sotto l'aspetto filosofico, è il dialogo platonico per eccellenza. Ha avuto, dunque, una felice ispirazione l'Huit di presentarcene uno studio che servisse ad illustrarlo e a farne ben intendere l'argomento. L'A. che ha dedicato a Platone, come dagli altri suoi scritti apparisce, tutta l'attività sua, mostra, in questo volume, non solo di aver studiato a fondo il simposio platonico, ma di conoscere anche i varî lavori che intorno ad essi furono pubblicati. Degno di speciale considerazione ci sembra il capitolo ottavo dove, dopo aver parlato della data del dialogo, ne scrive la storia, ricercando come fu inteso l'amore nelle varie scuole filosofiche fino a quella di Arturo Schopenhauer. Il libro dell'Huit sarà letto, con frutto, anche da chi abbia studiato il *Convito* platonico nel volume che vi ha dedicato Ruggero Bonghi.

L. C.

a c

b d

ROMA FOTOTIPIA DANESI

LA « DOTTRINA DEI DODICI APOSTOLI »[1]

Mi sono indotto a scrivere queste pagine sull'antico e prezioso documento scoperto nel 1883 da Ph. Bryennios in un ms. del patriarcato di Costantinopoli. a proposito del libro che il P. Ignazio Minasi ha pubblicato recentemente intorno a quell'argomento. La mia prima idea fu di fare semplicemente una revisione di quel lavoro; ma poco inclinato per natura all'ingrata fatica del revisore, trovai presto ragioni per dispensarmene e modo di soddisfare al mio assunto senza averne solo il peso e la noia. Ma cominciamo anzitutto dal dovere. Del libro del P. Minasi ha già parlato favorevolmente il Loisy nella *Revue critique* del 1 febbr. 1892 (n. 5, p. 83), e mi associo anch'io ben volentieri al giudizio del dotto critico francese che chiamò il libro « un ouvrage qui contient des parties excellentes ou du moins très-utiles » (ib.). — Il libro infatti si legge con piacere e con profitto per la grande copia di materiale critico contenuto nel commentario e nelle note. Utilissimi soprattutto sono i due indici; il primo di dichiarazione dei vocaboli contenuti nella *Didachè* (p. 311-72), e il secondo delle parole in quella usate. e non adoperate nel Nuovo Testamento (p. 376-77). Raffrontando l'edizione del P. Minasi con quelle di Hilgenfeld (Lipsiae 1884).

[1] La scoperta dell'antichissimo testo greco intitolato « Dottrina degli apostoli », fatta dal Bryennios in un codice di Costantinopoli, ha levato sì alto rumore e nel breve giro di pochi anni è stata soggetto di tanti studii in tutta Europa e nell'America. che questi già compongono una ricca biblioteca di trattazioni intese a spandere nuova luce od a sollevar nuove controversie intorno alle origini del cristianesimo. L'edizione recentissima di quel testo prezioso corredato di ampli commenti, dataci in Roma dal ch. P. Minasi, suggerì alla Direzione di cotesto periodico il consiglio di farne qui ragionare da persona dotta e competente nella materia; reclamando un posto d'onore negli « Studi e documenti di storia e diritto » i nuovi documenti relativi alle origini della chiesa e della sua costituzione. Laonde la preghiera di assumere il nobile incarico è stata diretta al ch. P. Savi Barnabita, il cui valore in siffatti ardui studii ha già acquistato bella fama, ed egli ha cortesemente risposto all'invito con ampio e sostanziale trattato, che siamo lieti di presentare ai dotti ed esperti in così difficili e fondamentali ricerche di critica storica.

La Direzione.

di Harnack (Leipzig 1886), di Funk (Tubinga 1887) e di Schaff (New-York 1890) che sono le migliori, aspettando l'ultima e più completa che il Dr. Ph. Schaff sta preparando a New-York, io trovo nella prima due felici novità. — Anzitutto l'indice sopra nominato, ampio e ordinato commentario filologico e storico del vocabolario contenuto nella *Didachê* e che libera lo studioso di dovere per tali notizie ricorrere alle note a piè di pagina, per i singoli testi da consultarsi. — Poi l'avere aggiunto alla *Didachè* due documenti che sono di grande aiuto per lo studio di una parte del testo scoperto dal Bryennios, cioè l'antico carme cristiano di Abercio (sec. II) di Ierapoli in Frigia, splendido monumento della fede cristiana (p. 279-308), e i capi eucaristici della 1ª Apologia di Giustino martire (c. 61, 65-7, p. 210-25) già raffrontati colla *Didachè* (nell'edizione di Schaff soprattutto); ma da nessuno ancora riprodotti testualmente insieme cogli altri documenti che servono alla critica testuale o all'intelligenza del testo contenuto nel ms. di Costantinopoli. Io non partecipo però tutte le idee del ch. P. Minasi, specialmente per ciò che riguarda l'età della *Didachè*. Quando infatti si considera il documento come opera di una sola mano (e così fa il P. Minasi), mi pare ben difficile riportarlo alla metà del secolo I, « all'intervallo di tempo in cui un solo evangelo, quello di S. Matteo, era già scritto » (p. 275). La sentenza del P. Minasi era del resto stata già messa innanzi dal Sabatier nella sua edizione della *Didaché* (1885, p. 159); ma fu quasi universalmente rigettata. — L'argomento, su cui si fonda il ch. scrittore, è l'uso che fa la *Didachê* nelle citazioni evangeliche della formula ἐν τῳ εὐαγγελίῳ (XV 3) o ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Κυρίου (VIII 2, XV 4). — Apparentemente queste formule sembrano indicare in chi le usa la conoscenza di un solo vangelo e quindi di quello di S. Matteo. Ma un breve sguardo alle formule di citazione in uso nella letteratura cristiana del secolo II basta per mostrare fino all'evidenza che l'argomento è più illusorio che reale. Perchè è frequentissima negli scrittori dei primi tre secoli la formula usata dalla *Didachê*, quantunque al loro tempo i quattro evangeli fossero non più composti ma diffusi per tutta la Chiesa. Così lo scrittore ignoto dell'omelia che va sotto il nome di *II Clementis*, e che per comune consenso viene collocata verso la metà del secolo II, citando probabilis-

simamente un testo di S. Luca (xvi 10-12), dice: λέγει γὰρ ὁ Κύριος ἐν τῷ εὐαγγελίῳ (c. viii 5). Allo stesso modo S. Ignazio più volte si esprime come la *Didachê* e come il Ps. Clem., per es. ad Philad. viii 2. ἐὰν μὴ ἐν τοῖς ἀρχείοις εὕρω, ἐν τῷ εὐαγγελίῳ, οὐ πιστεύω (cfr. ad Philad. v, ad Smyrn. v 7). E se si volesse qualche documento più tardo potrei citare la *Doctrina Addai*, scritto siriaco della metà del secolo iii [1]. La spiegazione del resto di queste formule, è data dal famoso testo di S. Ireneo: λόγος... ἔδωκεν ἡμῖν τετράμορφον τὸ Εὐαγγέλιον ἑνὶ δὲ πνεύματι συνεχόμενον (Adv. haer. iii 11, 8) a cui corrisponde l'*instrumentum evangelicum* di Tertulliano (Adv. Marc. iv 2).

Tuttavia l'argomento tratto da quelle formule avrebbe un certo valore, quando si potesse dimostrare che tutti i testi evangelici usati o citati nella *Didachê* appartengono al vangelo di S. Matteo. Il München ha tentato di farlo, ma infelicemente [2]. — Prescindiamo ora dalle relazioni che la *Didachê* può avere col vangelo di S. Giovanni e specialmente con quello di S. Marco, di cui il Chiappelli vi trovava traccie non dispregevoli [3]; ma ci pare innegabile la conoscenza e l'uso di S. Luca, benchè sia indiscutibile che l'autore sceglie di preferenza le sue citazioni dal vangelo di S. Matteo. Dei vari luoghi che si potrebbero arrecare in prova della mia asserzione [4] mi contenterò del raffronto seguente:

Did. I 4	Matth. V 40-1	Luc. VI 29-30
ἐὰν ἄρῃ τις τὸ ἱμάτιόν σου δὸς αὐτῷ καὶ τὸν χιτῶνα· ἐὰν λάβῃ τις ἀπὸ σοῦ τὸ σόν, μὴ ἀπαίτει· οὐδὲ γὰρ δύνασαι	καὶ τῷ θέλοντί σοι κριθῆναι καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν, ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον.	καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντός σου τὸ ἱμάτιον, καὶ τὸν χιτῶνα μὴ κωλύσῃς.... ἀπὸ τοῦ αἴροντος τὰ σὰ μὴ ἀπαίτει.

[1] L. I. Tixeront, La légende d'Abgar. Paris 1888, p. 43: A. Loisy, Histoire du canon du N. T. Paris 1891, p. 59-60.

[2] Zeitschrift für kath. Theol. 1886, p. 643-73.

[3] Studi di antica letteratura cristiana. Torino 1887, p. 225-6. È indubitatamente la migliore edizione della *Didachê* che si abbia in Italia. Il Chiappelli è uno dei pochi che fra noi stiano al corrente della produzione scientifica straniera, ed anche chi non divide tutte le sue idee intorno alle questioni religiose deve riconoscere in lui una scienza vasta e sicura e serie attitudini critiche.

[4] V. le tavole complete delle coincidenze verbali e concettuali tra i vangeli e la *Didachê* nell'edizione di Harnack p. 70-6 (die Synoptiker) e 79-81 (das Ev. nach Ioh.), e in quella di Schaff, p. 82-91.

Il raffronto è decisivo, perchè l'ultimo comma della *Didachè* manca in s. Matteo e si trova invece in s. Luca quasi letteralmente; più curiosa anche è la forma data nei tre testi al mandato del Signore. L'*himation* infatti era, come osserva anche il P. Minasi, la veste superiore, il *khitôn* invece la veste inferiore, onde i tre testi trasportati letteralmente in latino suonano così

Did.	Matth.	Luc.
si quis auferat tibi	*volenti... tollere tibi*	*ab eo qui aufert tibi*
vestem superiorem	*vestem inferiorem*	*vestem superiorem*
da ei	*dimitte ei*	*ne prohibeas ei*
et vestem inferiorem	*et vestem superiorem*	*vestem inferiorem*

La coincidenza è così singolare e spiccata che è impossibile non trovare nella *Didachè* l'uso e la conoscenza di s. Luca. Si potrà dire che la *Didachè* non dipende dal terzo vangelo, ma da uno dei vangeli estracanonici che aveva per fondo s. Matteo con aggiunte posteriori; ed a questa sentenza si era attenuto l'Harnack, il quale indicò probabilmente l'*Evangelium secundum Aegyptios* [1]. Ma la sentenza era così arbitraria e infondata, che in uno scritto posteriore l'illustre critico è tornato alla sentenza comune. « Die umfangreichen evangelischen Citate c. I, 3-5 zeigen einen aus Matthäus und Lukas *gemischten Text* » [2]. Si potrà dire che i testi non contenuti nel vangelo di Matteo giunsero all'autore della *Didachè* per mezzo della tradizione orale. Noto però che essi sono troppo precisi per giustificare una simile congettura, e d'altra parte un tale sistema è una specie di privativa della critica razionalista per sbarazzarsi delle citazioni delle scritture canoniche nella letteratura cristiana post-apostolica. Quando si considera perciò il documento come uscito da una sola mano, è necessario riportarlo ad un'età più recente, che non faccia il P. Minasi, e collocarlo colla comune dei critici verso la fine del sec. I o il principio del sec. II, insieme così colla *lettera ai Corinti* di Clemente romano e colla letteratura ignaziana.

[1] Der Verf. der Διδαχή unter dem Evangelium des Herrn ein aus dem Lucas-Ev. bereichertes Matthäus-Evangelium vorausgesetzt und benutzt hat. Ist das vielleicht das Ev. sec. Aegyptios? Für diese Hypothese lassen sich manche Gründe anführen. Die Lehre der zwölf Apostel pag. 79.

[2] Die Apostellehre und die jüdischen beiden Wege p. 9.

Se mi fossi ristretto alla pura e semplice revisione del libro del P. Minasi, io avrei dovuto posar qui la penna e chiudere con una di quelle formule che un revisore deve sempre avere a sua disposizione, massime poi quando si tratta di libri buoni ed utili come è quello del P. Minasi. Ma la lettura degli studi da lui fatti sulla *Didachè* mi porsero materia di discussione e di ricerche. Perchè avendo già scorso molti libri pubblicati su quel documento, tenevo nella mente e ruminavo da molto tempo due problemi, suscitati dalle letture fatte, cui esse erano state impotenti a risolvere completamente. La *Didachè*, ognun sa, si compone di due parti nettamente distinte, la morale o catechetica, e la ritnale o liturgica; ma sono esse opera dello stesso autore, o ebbero primitivamente una vita separata e distinta? E in questo secondo caso quali furono le origini, l'età, la patria di ciascuno dei due documenti? Ecco il primo problema. — Dipoi donde viene che la *Didachè*, pur accennando evidentissimamente all'Eucaristia, la nasconda sotto veli trasparenti abbastanza ma reali a tal punto da sembrare che non parli altro che dell'agape cristiana? E sopratutto per quali ragioni vennero omesse le parole solenni di Nostro Signore, che pure riportano gli scrittori più antichi o coevi s. Paolo e s. Ignazio d'Antiochia? Avevo sperato che il nuovo libro del P. Minasi avrebbe soddisfatto a questo doppio problema; ma la speranza rimase senza compimento. Non perchè il P. Minasi non abbia cercato di rispondere ai due quesiti, ma perchè le sue opinioni non mi sono sembrate probabili [1]. Così ho creduto bene ritornare sopra di essi, ed esaminando le risposte nelle molte opere uscite sulla *Didachè*, ricercare se qualcuna ve ne sia, in che la mente possa acquietarsi e che reggendo alla critica risolva tutti i dati del problema. — E comincio dalla prima delle due questioni, cioè dalla critica testuale del documento scoperto nel ms. costantinopolitano.

[1] Se non temessi di riuscire pedante, vorrei nel libro del P. Minasi accennare un notevole difetto. Mancano affatto così le indicazioni bibliografiche (s'intende le principali), come l'esposizione delle ipotesi e teorie degli altri critici intorno alle questioni studiate da lui. Non è già che il suo libro non attesti la lettura e la conoscenza dei migliori lavori sulla *Didachè*; ma nulla esso ci dice sui punti, in che il suo autore dissente dagli altri e quali sieno le opinioni dei dotti che egli non ha seguito o ha combattuto; il che era evidentemente indispensabile. Questo difetto si nota anche in un altro e più recente lavoro dell'erudito scrittore intorno alla omelia nota sotto il nome di Ps. Cyprianus de aleatoribus.

I. Le origini storiche della Didachê.

§ 1. — *Lo stato attuale della questione.*

Avanti la scoperta di Bryennios si conosceva dalle indicazioni dei Padri l'esistenza di uno scritto antichissimo intitolato Διδαχή (o Διδαχαὶ) τῶν ἀποστόλων; si sapeva che questo scritto era usato nella chiesa alessandrina per l'istruzione dei catecumeni e che in qualche chiesa aveva avuto, come il *Pastor* di Erma e la lettera di Clemente romano, posto e autorità di scrittura canonica; ma, tranne un frammento latino pubblicato nel sec. XVIII e rimasto ignoto a tutti, nulla si aveva di quell'antichissimo testo.

Il Krawutzsky nel 1882 ne aveva però tentato la ricostruzione e come si vide poco dopo, con metodo eccellente e felici risultati. Infatti un anno appena dopo le sue ricerche, la pubblicazione del documento intero venne a colmare il vuoto lamentato nella primitiva letteratura cristiana e inaugurare un nuovo e fecondissimo corso di studi. Tra le questioni però che più vivamente si agitarono e si agitano, una delle principali fu quella della composizione del testo. La maggioranza dei critici ne ritenne l'integrità; per essi il ms. di Costantinopoli rappresenta il documento originale, composto in un'età che secondo le varie opinioni oscilla tra la fine del primo secolo e la seconda metà del secondo, in qualche centro cristiano floridissimo, l'Egitto secondo i più, e secondo altri l'Asia Minore o la Siria [1]. Ma l'integrità originale e la priorità del testo scoperto da Bryennios fu dipoi vivamente combattuta, dando luogo a una seconda opinione che se non ha oggi tra i critici la maggioranza numerica, ha quella però dell'autorità essendo arrisa a Lightfoot, Taylor, Salmon, R. Harris, Warfield, Harnack (già difensore dell'integrità) ecc. Il punto fondamentale della nuova sentenza è la distinzione nella *Didachê* di due documenti originariamente distinti, uno catechetico e mo-

[1] V. le varie sentenze nelle edizioni più volte citate di Funk (p. XXIII-XXXVII) e di Schaff (p. 114-24).

rale, l'altro rituale e liturgico; benchè l'accordo cessi nel determinare le origini, la storia e l'estensione dei due scritti. Le ipotesi principali emesse a questo proposito sono state due. Nella prima, esposta specialmente da B. B. Warfield [1], le origini e la storia del testo si svolgono nel seguente modo: 1) un testo autografo delle *Due Vie* (documento catechetico) composto v. il 100 da un qualche giudeo-cristiano ortodosso; 2) una recensione del testo originale fatta in Egitto, quasi identica all'autografo, da cui dipendono il Ps. Barnaba, i Canones Ecclesiastici e il frammento latino; 3) una recensione posteriore fatta in Siria, coll'aggiunta della parte rituale conservatasi nelle Costituzioni apostoliche e nel ms. costantinopolitano. Le relazioni mutue dei vari testi furono dal Warfield esposte col seguente schema:

L'ipotesi dell'Harnack [2], che è il frutto di lunghi e nuovi studi fatti in America e in Europa sulla *Didachê*, pone invece: 1) originariamente uno scritto giudeo-ellenista, composto forse nel I sec. av. C. col titolo di *Due Vie*, manuale d'istruzione catechetica per i proseliti, accettato poi dai cristiani per i loro catecumeni etnici: le *Due Vie* vennero quasi letteralmente trascritte dall'autore cristiano della lettera di Barnaba; 2) una prima recensione cristiana del manuale giudaico, conosciuta ed usata dai Can. eccl. e conservatasi nel frammento latino; 3) una seconda recensione coll'aggiunta della parte liturgica, riprodotta nelle Cost. Apost.

[1] The Bibl. Sacra, Ohio 1886 jan. p. 100-61: The Expos. (1886) III s. 3 v. p. 156-7.
[2] Die Apostellehre und die jüdischen beiden Wege. Leipzig, 1886, p. 25-32.

e nel ms. di Costantinopoli. La storia delle *Due Vie* è stata così fissata dall'Harnack:

(Die jüdischen « beiden Wege »)
in verschiedenen Ausprägungen

Barnabas (B)

(Die erste Recension der Apostellehre)

Die latein. Version (L) — Die Apost. K. O. (K) — Die zweite Recension der Apostellehre

Ms. Costant. (M) — Const. Apost. VII (A)

Il seguito della discussione farà vedere che nessuna di queste due ipotesi è vera in tutte le sue parti. ma che combinate insieme danno, a mio giudizio, l'unica spiegazione possibile del problema creato dalla critica del testo della *Didachê*.

Intanto prima di chiudere quest'esposizione sommaria dello stato della questione, è mio dovere riferire brevemente le ragioni. per cui io non credo accettabile la teoria del dotto P. Minasi intorno alle origini storiche della *Didachê* [1]. Il Minasi la crede composta al tempo degli apostoli e dagli apostoli stessi; anzi. dopo aver dimostrato che gli apostoli tennero ad Antiochia un Concilio diverso da quello degli Atti. e che la *Didachê* ha per suo luogo di origine Antiochia [2]. lascia facilmente intendere. benchè non dia un'affermazione esplicita. che il contenuto della *Didachê* è

[1] Colla concezione del P. Minasi si accorda sostanzialmente il dotto comm. G. F. Gamurrini in una dissertazione pubblicata nella Rassegna Nazionale (anno IX, 1887) col titolo « Di qual tempo fosse la Dottrina dei Dodici Apostoli ». È un lavoro erudito e coscienzioso come tutti quelli che escono dalla sua penna. Ma nonostante il gran numero di indizi che egli ha saputo accumulare confesso di non esser rimasto convinto. Perchè quegli indizi mi son sembrati ora troppo deboli ora troppo generici, ad ogni modo insufficienti anche nel loro complesso a stabilire la tesi sostenuta dall'autore.

[2] L. c. p. XXIX sq., XXXII. 65-6, 269 59

la riproduzione delle costituzioni apostoliche fatte in quel concilio antiocheno.

Ora nessuno dei vari punti che compongono questa teoria mi sembra sufficientemente provato. Quanto all'origine antiochena della *Didachê* mostrerò altrove che essa non è sostenibile che per la parte liturgica. Più sopra ho già fatto vedere che l'argomento per ricondurre la *Didachê* all'età apostolica (v. il 5°) tratto dalle formule di citazioni evangeliche non prova nulla quanto alla data del documento, ed è contradetto anzi dal contenuto evangelico del testo stesso. — Ancor più deboli sono le ragioni per ricondurre agli apostoli la origine della *Didachê*. In realtà esse si riducono a queste: *a*) il titolo dello scritto nel codice costantinopolitano e nei Padri; fatto troppo comune nella letteratura cristiana pseudepigrafa (cfr. *Constitutiones apostolicae*, *Canones ecclesiastici ss. Apostolorum*, gli 85 canoni *degli Apostoli* annessi al libro VIII delle *Const. Apost.*, e tutti gli Acta e περιοδοί *degli Apostoli* per potere decidere da solo dell'attribuzione di un libro; *b*) la ripartizione del contenuto della *Didachê* tra i 12 apostoli fatta nei *Canones* ecclesiastici: il valore di questa ripartizione è correlativa all'autorità storica e tradizionale dello scrittore dei *Canones* (sec. III), autorità che non doveva esser grande, almeno dal modo con cui egli conosceva la composizione del collegio apostolico (distingue p. es. s. Pietro da Cepha); *c*) l'uso della *Didachê* in alcune chiese come scrittura canonica; il che avendo essa comune col *Pastor* e la lettera di Barnaba non prova nulla. — Ma l'argomento di maggior peso contro la tesi del p. Minasi è che un'opera venuta realmente dagli apostoli non avrebbe avuto nella Chiesa una fortuna quale l'ha avuta la *Didachê*. Perchè un'opera genuina apostolica non sarebbe, come quella, stata nota nei primi tre secoli solo a pochi scrittori, e dopo il sec. IV ignota affatto alla chiesa latina, e collocata nella greca tra gli scritti apocrifi del N. T. nei catalogi del canone scritturale dal IV al X sec. [1]. Mi sembra che questo modo di trattare la *Didachê* riveli nella Chiesa la coscienza della sua origine non - apostolica.

Come anche mi sembra ben difficile il sostenere l'esistenza di un secondo Concilio degli Apostoli ad Antiochia. — Si cita dap-

[1] Catal. Eus. h. e. III 25: (sec. IV); cat. del ms. Paris. (sec. VI); cat. Nicephori Cpolitani (sec. IX); cat. Ps. Athanas. Synopsis (sec. X).

prima un testo di S. Ireneo, ove si parla delle seconde disposizioni degli apostoli (δεύτεραι τῶν ἀποστόλων διατάξεις) [1]. È genuino? C. M. Pfaff lo pubblicò insieme con altri tre frammenti dello stesso Padre, traendoli dalle catene greche esistenti in ms. della biblioteca di Torino, che li attribuiscono ad Ireneo, ma senza indicazione delle opere donde essi provengono. I critici e gli editori delle opere di Ireneo, Stieren, Harvey, Massuet ecc., si sono divisi a proposito dell'autenticità di tali frammenti, e realmente una decisione definitiva in mancanza di altre informazioni è impossibile. Ad ogni modo il testo, se pure è genuino, non ha nulla che fare col II Concilio antiocheno, e sembra riferirsi alla *Didachê* stessa, in cui infatti a proposito dell'Eucaristia si riporta il medesimo testo profetico che nel frammento di S. Ireneo (Did. xiv 3); l'uso della *Didachê* in Ireneo viene confermato da una ipotesi del Bryennios accettata da I. Rendel Harris e che Schaff chiama plausibile [2], secondo la quale l'opera perduta di Ireneo λόγος εἰς ἐπίδειξιν τοῦ ἀποστολικοῦ κηρύγματος (Eus. h. e. v. 26; cfr. Hier. de Vir. ill. 35) sarebbe stata un commento della *Didachê* [3].

Viene dipoi un testo di S. Innocenzo I (Ep. xxiv ad Alex. episc. antioch. v. 413), ove tra le prerogative di Antiochia vien posta anche questa: *Antiochia quae conventum Apostolorum apud se fieri celeberrimum meruit.* Il P. Minasi vi vede il suo secondo concilio antiocheno. Ma lo prego di riflettere alla seguente questione. Il *conventus Apostolorum* di cui parla il pontefice era *celeberrimus.* Ciò posto dovrebbe trovarsene traccia nella numerosa letteratura del sec. iv e v intorno alla storia della Chiesa. Invece tacciono tutti gli scrittori prima di Eusebio, tace Eusebio che pure della primitiva età della Chiesa, e di quel che oggi si chiama il periodo delle origini cristiane, ebbe una conoscenza quanto mai vasta e sicura. Tacciono i due storici occidentali e contemporanei di Innocenzo, Rufino (+ v. 410) e S. Girolamo (+ 420)

[1] *Qui secundas Apostolorum constitutiones assecuti sunt, ii norunt Dominum in novo testamento novam instituisse oblationem secundum dictum Malachiae prophetae: Propterea ab ortu solis* etc. Migne P. G. V. 1121.

[2] L. c. p. 116 n. 2 (a plausible conjecture).

[3] Se poi il testo non è genuino, il che credo più probabile, ed appartiene a uno scrittore greco posteriore, sembra quasi fuor di dubbio che il testo ivi citato siano le costituzioni apostoliche (διατάξεις τῶν ἁγίων ἀποστόλων) che applicano anch'esse all'Eucaristia il testo di Malachia (vii, 30).

e il silenzio continua anche nei tardi compilatori del medio evo bizantini o occidentali. Come si concili questo silenzio colla realtà storica della testimonianza di Innocenzo io non lo vedo. — D'altra parte però trovare in questa una confusione del pontefice col concilio di Gerusalemme o un accenno all'incontro antiocheno di S. Pietro e S. Paolo sono ipotesi che non soddisfano pienamente.

Il terzo ed ultimo testo ha bisogno di poca discussione. È un canone appunto del sinodo apostolico antiocheno citato da Gregorio di Pessinunte al II Concilio Niceno (a. 787). Come dice il titolo, la collezione dei canoni di quel Sinodo si conservava nella biblioteca di Origene a Cesarea, raccoltivi dal martire Panfilo [1]. Ora una semplice osservazione. — Eusebio trovò appunto nella biblioteca di Cesarea, sua città episcopale, le fonti per la *storia ecclesiastica*. Se quella raccolta di un'antichità e di un valore così prezioso fosse esistita realmente nella biblioteca di Origene. Eusebio se ne sarebbe certamente giovato: il suo silenzio quindi prova che il titolo e il canone appartengono alla serie interminabile delle disposizioni canoniche. che dal III all' VIII secolo vennero dai greci attribuite agli apostoli.

La teoria adunque del P. Minasi intorno alle origini storiche della *Didachê* è semplicemente non provata; e siccome le notizie storiche non ci dicono nulla a tale proposito, limitandosi gli scrittori ecclesiastici, come Eusebio, Atanasio ecc., a dare solo il nome del documento, o se sembrano dire qualche cosa, come quelle raccolte dal P. Minasi, è più un giuoco di illusione che una solida realtà, così è necessario rivolgersi allo studio interno del documento e dei testi affini e con esso imparentati.

§ 2. — *I sussidi critici.*

Alla ricerca degli elementi che compongono il testo della *Didachê* premetto l'esposizione e la classificazione, per quanto sarà possibile, dei sussidi critici di cui dovrò giovarmi in se-

[1] Dò qui il titolo, secondo il testo del P. Minasi, che avverto come il ms. più antico, in cui si sia conservato è del sec. XI: τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Παμφίλου ἐκ τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ τῶν Ἀποστόλων συνόδου τουτέστιν ἐκ τῶν συνοδικῶν αὐτῶν κανόνων μέρος τῶν εὑρεθέντων εἰς τὴν Ὠριγένους βιβλιοθήκην

guito. Certo il precisare quali scrittori ecclesiastici si siano giovati di quell'antichissimo manuale liturgico e il ritrovare le tracce da esso lasciate nella letteratura patristica posteriore, non è cosa molto difficile; ma è difficile invece il raggruppare quei testimoni, l'ordinarli e classificarli con una sicurezza che vada un po' più oltre della semplice probabilità.

Comincio con una eliminazione che a me sembra necessaria per non ingombrare inutilmente la via, già del resto poco o punto agevole a percorrere. La lista degli autori che hanno conosciuto e usato la *Didachê* nelle grandi edizioni del testo costantinopolitano, come quelle di Funk, Harnack e Schaff, è assai lunga. Ma dopo un maturo esame dei testi e del loro raffronto io mi credo obbligato a ridurla notevolmente. Perchè Taziano (sec. II), Teofilo (sec. II) e Lattanzio (sec. IV) non hanno certamente conosciuto la *Didachè*. Per il primo infatti tutto l'argomento consiste nell'avere l'uno e l'altra raggruppato allo stesso modo un testo di Matteo e uno di Luca, aggiungendo al testo così combinato una glossa pleonastica [1]. Ora tale combinazione può essere benissimo spiegata con un incontro fortuito; tanto più che da una parte tali aggruppamenti erano nel gusto degli antichi scrittori ecclesiastici (cfr. per es. il frammento evangelico, scoperto tra i papiri viennesi del Fayoûm); e dall'altra mi riesce sommamente difficile a comprendere come Taziano nel comporre la sua armonia evangelica sia ricorso alla *Didachê* per la combinazione di due commi brevissimi e già del resto sufficientemente ravvicinati dal contesto medesimo. Parimenti le allusioni che si vogliono trovare in Teofilo e in Lattanzio sono così deboli, che non mi pare meritino di occuparsene a lungo. Del resto gioverà notare che anche nell'ipotesi, in cui i raffronti notati dai critici tra il primitivo manuale ecclesiastico e i tre scrittori precitati fossero reali e oggettivi, io potrei e dovrei ugualmente non tenerne conto nella questione di cui ora mi occupo. Perchè anche in questo secondo caso le tracce lasciate dalla *Didachè* in Taziano, in Teofilo e in Lattanzio si ridurrebbero a reminiscenze così vaghe ed allusioni così brevi, deboli e

[1] V. nell'ed. di Funk la nota *ad Did.* I, 4, p. 5: nel corso del mio studio citerò ordinariamente l'edizione dell'illustre professore di Tubinga, tenendo però conto anche di quelle di Harnack e di Schaff.

minute, che niun aiuto potrebbe ricevere da loro la critica del testo.

Meno facile a risolversi è la questione della parentela tra la *Didaché*, il *Pastore* di Erma (v. 140) e S. Giustino (sec. II). Mostrerò forse un rigorismo eccessivo, se dirò che nemmeno questi ultimi raffronti mi hanno interamente soddisfatto. Eppure ho letto con cura ed amore l'articolo di C. Taylor [1], cercando di accrescere in me la fede, ma non vi ho trovato che ravvicinamenti ingegnosissimi di testi, senza che però nè uno di essi nè il loro insieme sia sufficiente a provare una relazione di dipendenza fra la *Didaché* e gli scritti del martire romano. Il Funk stesso ha rigettato a questo proposito l'allusione alla *Didaché* trovata dallo Zahn [2] in Ap. I, 61 per mezzo di un ingiustificato cambiamento del testo, e si è contentato di un raffronto che qui trascrivo per farne comprendere la debolezza (p. XII):

Iust. Ap. I 16.	Did, 1, 2.
κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου (Mt. VI 10, XIX 39; Mc. XII 29) κύριον τὸν θεὸν τὸν ποιήσαντά σε.	πρῶτον ἀγαπήσεις τὸν θεὸν τὸν ποιήσαντά σε.

La frase, in che si sono incontrati Giustino e la *Didaché* è così volgare e comune in uno scrittore giudeo o cristiano, che non vedo perchè per quelle cinque parole si debba ammettere in Giustino l'uso della *Didaché*. Ancor meno solidi sono i quattro riscontri trovati fra il *Pastore* e la *Didaché*. Passo facilmente sui tre primi (Mand. XI - Did. XI. 7-12; Mand. VIII. 5 - Did. V, 1; Vis. III, 4. 3 - Did. IV. 4); perchè il Funk, che meno degli altri si è lasciato abbagliare da queste e simili apparenze ingannevoli, dà loro delle note critiche poco rassicuranti *(fortasse... facile... non quidem certum... probabiliter* p. X). Confesso che il quarto (Mand. II, 4-5; Did. I. 5, IV. 7), riconosciuto unanimemente da tutti come una vera e propria derivazione della *Didaché* in Erma, mi è sembrato avere una maggior forza proba-

[1] The Didache and Justin martyr. I Traces of the *Two Ways* in the writings of Justin: The Expositor III s. 6 v. (1887) p. 359-71.

[2] Studien zu Justinus martyr in Zts. f. K. G. VIII (1885) p. 66-85.

tiva e non esiterei a trovarvi anch'io una prova della conoscenza e dell'uso della *Didachè* nel *Pastore*, se nei due testi i riscontri letterali non fossero così pochi e insignificanti, e se d'altra parte il riscontro di pensiero non venisse più che sufficientemente spiegato dall'essere il concetto espostovi uno dei più comuni e fondamentali dell'etica scritturale e dell'insegnamento cristiano non solo, ma anche del giudaico (cf. p. es. Prov. III 28; 2 Cor. IX 7; 1 Petr. IV 9; Test. XII Patr. VI 7).

Ma checchè sia anche di questo secondo gruppo di raffronti, su cui conto di tornar sopra altra volta per provarne l'insussistenza, ripeto quel che ho già detto in principio, cioè che essi non possono in alcun modo essere annoverati fra i sussidi critici per lo studio e la ricostruzione del testo. Saranno al più un materiale ottimo per le note illustrative del documento, buono fino a un certo punto per ricercare l'età e le vicende storiche della *Didachê*, ma affatto inutile per la critica del testo.

Al di fuori però di questi raffronti più o meno malfondati, resta una doppia classe di documenti, ove l'antichissimo manuale ecclesiastico è stata una delle *fonti*, oppure ha lasciato di sè *tracce* dirette e sicure.

Tra i primi il più antico è l'Epistola del Pseudo-Barnaba [1]. Lo scrittore di questo curioso documento dell'età post-apostolica ha inserito negli ultimi capi una parte considerevole della *Didachê* e l'ha nel resto della lettera più volte usata e trascritta tacitamente.

Ps. Barn.	Did.
c. XVIII-XX.	1-V (meno I. 3-II. 1).
IV. 9.	XVI, 2-3.
I, 4.	II, 7 (?).
IV, 1-2; X, 11.	III, 1, 7; IV, 1 (?).

L'autore perciò della lettera di Barnaba *a*) conosce della *Didachê* la parte catechetica o dottrina delle *due vie* (c. I-V) e l'ul-

[1] Non mi occupo qui della questione intorno alla priorità dei due documenti; chè se la D. e B. non hanno, come pensano Lightfoot, Warfield ecc., una fonte comune, D. è certamente anteriore a B. v. Funk (l. c. p. IX-X) e Taylor (The Exp. III s. 3 v. (1886) p. 401-28) contro Harnack, Hilgenfeld ecc. Anche Schaff (l. c. p. 19-20) ritiene la priorità della D.

timo capo, ove è contenuta la dottrina escatologica; *b*) ignora della prima parte il comma I. 3-II. 1, derivazione del sermone della montagna. L'età del Ps. Barn. non è una questione che riguardi il punto che sto trattando, e basterà dare, come data approssimativa generalmente accolta da tutti, il primo quarto del sec. II. Interessa invece sapere della patria del documento; e chi ha gettato un po' a fondo lo sguardo nel largo movimento d'idee che accompagnò il nascere del Cristianesimo e ne seguì il suo primo svolgimento, non può nutrire alcun dubbio che l'autore della lettera, attribuita poi all'apostolo Barnaba, fu un giudeo-cristiano d'Alessandria. Questa è del resto l'opinione ricevuta presso quasi tutti i critici di ogni scuola [1].

Come in Barnaba, la *Didachê* è usata anche nell'antichissimo testo di diritto canonico, noto sotto il nome di *Canones ecclesiastici Sanctorum Apostolorum*. Il documento figura in testa alle collezioni canoniche copte e abissine, e se ne ha il testo greco in tre mss. Le fonti dello scritto sono state recentemente studiate, in occasione della scoperta del ms. costantinopolitano. Certamente i *Canones* si compongono di due parti, come la *Didachê*, un documento morale e catechetico (c. 4-13) e un documento liturgico (c. 14-30). Se poi anche questa seconda parte derivi da due fonti distinte, come ha creduto l'Harnack, una κατάστασις τοῦ κλήρου (c. 16-21) del principio del sec. III e una κατάστασις τῆς ἐκκλησίας (c. 22-9) della fine del sec. II [2], è incerto; perchè le ragioni addotte dall'Harnack hanno perduto molto del loro valore dopo la critica fattane dal Duchesne (Bull. crit. 1886 p. 367). Ad ogni modo è certo che nella prima parte noi non abbiamo per fonte che la *Didachê* parafrasata dal redattore.

Can. eccl.	Did.	Can. eccl.	Did
c. 4	I 1-2 *a*	c. 9	III 3 *b*
» 5	I 2 *b*	» 10	III 4
» 6	II	» 11	III 5-10
» 7	III 1-2	» 12	IV 1-2
» 8	III 3 *a*	» 13	IV 3-8.

[1] V. Funk Patr. Ap. I p. IX: Schaff Church history II 671 sq.: O. de Gebhardt A. Harnack e Th. Zahn Patr. Ap. fasc. I. 2, p. LXXIII-IV.

[2] Die Lehre der zwölf Apostel in Texte u. Unters. II 1-2 (1886) p. 209-22: e Die Quellen der sog. apostol. Kirchenordnung - ib. II, 5 (1886): in questo secondo lavoro però riconduce ambedue i documenti alla metà del sec. II, verso il tempo di S. Giustino (p. 55-6).

Come Barnaba i *Canones ecclesiastici* conoscono solo la parte catechetica della *Didachê* (c. I-V) eccetto però il comma I. 3-II. 1. L'età del documento è generalmente fissata al principio del sec. III (Funk, Bickell) o alla fine del II (Hilgenfeld, Lagarde). E in realtà l'organizzazione ecclesiastica data dai *Canones* non sembra permettere di scendere oltre il 250 (contro Bryennios, Krawutzsky e il Card. Pitra che li riportano al sec. IV) [1]. La patria dei *Canones* è l'Egitto, come appare dalla storia del documento, il quale ebbe autorità nella Chiesa egiziana, e anche da particolarità interne, per es. la distinzione tra S. Pietro e Cepha, particolare agli scrittori ecclesiastici alessandrini (Clem. Al. Hypot. ap. Eus. h. e. I 12).

La *Didachè* è stata fonte anche di un terzo scritto analogo ai *Canones ecclesiastici*, cioè delle *Constitutiones apostolicae*. La ricerca delle fonti di questa preziosa collezione canonica è stata recentemente l'oggetto di uno studio del Funk (Die apostolichen Konstitutionen, Rottenburg 1891) che è giunto alle seguenti conclusioni: 1) L'autore della raccolta intera (L. I-VIII) è non un ariano (Harnack, Duchesne etc.), ma un apollinarista, come l'interpolatore delle lettere ignaziane, che visse in Siria al principio del secolo V; 2) La fonte dei libri I-VI è una *Didascalia apostolorum*, scritta in Siria nella prima metà del sec III amplificata e interpolata dal redattore; del l. VII la *Didachè* sottoposta ad un analogo processo di amplificazione; del l. VIII il Περὶ χαρισμάτων di Ippolito e la liturgia antiochena; e infine dei canoni apostolici aggiunti al l. VIII il sinodo antiocheno del 341.

Accetto volentieri tutte le conclusioni del Funk, salvo quelle che riguardano la fede e l'età dell'autore. L'apollinarismo di lui non mi sembra sufficientemente provato; e d'altra parte lo spirito generale della teologia subordinaziana appare più di una volta nell'ottateuco pseudo-clementino in maniera abbastanza chiara ed evidente. Anche per l'età del redattore le conclusioni

[1] Un eccesso, in senso contrario, mi pare quello dell'illustre bollandista P. de Smedt, di cui riferisco qui le parole : « J'irais jusqu'à les regarder comme presque contemporains de la *Doctrine*, tant à cause du caractère de simplicité de la rédaction, que de ce qui se montre de primitif (ch. 16 et suiv.) dans les détails relatifs aux évêques, aux prêtres, aux diacres et aux diaconesses, lesquelles sont encore désignées sous le nom de veuves ». *Rev. des quest. hist.* 1888, II, p. 862, n. 1.

di Harnack mi sembrano preferibili a quelle di Funk, e il sec. IV. (più probabilmente la prima che la seconda metà) è richiesto da tutto l'insieme del documento. Quel che resta sicuro e indiscutibile è l'origine siriaca e antiochena dello scritto, che nessuno può ragionevolmente mettere in dubbio.

Le relazioni testuali però fra le Costituzioni apostoliche e la *Didachê* sono diverse da quelle trovate tra questa e i due documenti alessandrini testè esaminati. Perchè le *Const. apost.* non solo usano la parte catechetica della *Didachê*, ma anche quella liturgica. Inoltre esse conoscono della prima parte pure il frammento I. 3-II. 1 ignoto ai primi. Così le Costituzioni apostoliche (l. VII) per il loro testo della *Didachê* appartengono alla stessa recensione che è conservata nel ms. costantinopolitano (v. nell'edizione di Harnack l. c. p. 178-92 il raffronto esatto e completo tra il testo delle Costituzioni apostoliche e quello del ms. costantinopolitano).

Il quarto dei grandi testi, che possono essere di sussidio nella critica del testo costantinopolitano, è un frammento di una versione latina della *Didachê*. Il codice che lo contiene (mon. di Melk memb. sec. IX-X; ms. n. 914 già 952 f. 115*b*) è un omiliario sulle pericopi apostoliche con qualche altro scritto di natura omiletica. Se ne era perduto la traccia, ma il frammento della *Didachê* era stato già edito da Pez, da cui lo trasse O. von Gebhardt, ripubblicandolo e commentandolo a proposito della scoperta del ms. costantinopolitano [1]. Nel 1886 fu ritrovato anche il ms. [2]. L'età e la patria della versione sono ravvolte di fittissime tenebre. Il Funk dalla mancanza di tracce della *Didachê* nella letteratura latina, specialmente omiletica e catechetica, arguisce che la versione latina fu fatta in un'età assai tarda (ed. 1887, p. LXV). Io non lo penso. Anzitutto perchè non è esatto affermare la mancanza di tracce lasciate dalla *Didachê* nella letteratura omiletica latina; stante che, pur tralasciando Lattanzio, il quale innesta semplicemente alle concezioni dei filosofi le dottrine evangeliche, un omileta latino, l'anonimo *De Aleatoribus*, ha citato come scrittura la *Didachê*:

[1] Texte u. Unters. II 1-2. Ein übersehenes Fragment der Διδαχή in alter latein. Uebersetzung p. 275-86.
[2] Funk Tüb. Theol. Quartalschrift 1886 p. 650-5.

Ps. Cipr. (ed. Hartel III. 3, p. 96).	Did. (vers. Funk l. c. p. 43, 45)
(et) in doctrinis Apostolorum (est). Si qui frater delinquit in ecclesia et non paret legi, hic non colligatur, donec poenitentiam agat; et non recipiatur ne inquinetur et impediatur oratio vestra.	XIV, 2: Omnis vero, cui est controversia cum amico suo, ne conveniat vobiscum, donec reconciliati sunt ne inquinetur sacrificium vestrum. - XV, 3. Si quis adversus alium deliquerit, nemo loquatur cum eo, neque apud vos audiatur donec poenitentiam agat.

Poi perchè l'argomento del Funk varrebbe ugualmente, così per i primi quattro secoli, come per il V-IX, dato che la *Didachê* è ignota alla letteratura omiletica di ambedue i periodi. Io credo perciò che la versione latina della *Didachê* è anteriore al Ps. Cipriano *De Aleatoribus*. Ma quando visse e chi fu quest'ignoto omileta?

Le opinioni sono diversissime. Di quelli che io conosco, il solo Langen lo riferisce ancora a Cipriano [1]; quest'attribuzione però è cominciata solo dopo il sec. VIII, e d'altra parte la scoperta fatta da Mommsen di un catalogo delle opere di S. Cipriano, compilato nel 359, in cui tale opera manca, l'ha resa affatto impossibile [2].

L'autore è certo un pontefice romano [3], e tutto l'insieme dello scritto indica in lui un africano. — Harnack crede aver dimostrato che l'omileta fu Papa Vittore (189-199), e con lui consentono Achelis, Schaff ecc. — Miodonski pensò invece a Melchiade (310-14) africano secondo le indicazioni del Lib. Pontif. [4]. — L'ultimo scritto pubblicato sulla questione è uno studio dei seminaristi di Lovanio, nel quale con un minutissimo raffronto tra il *De Aleatoribus* e gli scritti di S. Cipriano si cerca di stabilire che l'autore fu 1° un pontefice romano anteriore al 350, 2° posteriore al 250, concordando perciò con Miodonski e Sanday nel l'identificarlo con Melchiade [5]. — Confesso che la brillante discus-

[1] In Sybel's Hist. Zeitschrift LXI 3, p. 479-81.

[2] Ms. Cheltenham. 12266 (sec. X) v. Th. Mommsen, zur lateinischen Stichometrie, Hermes 1886 p. 147-8.

[3] Funk l'ha negato (Hist. Jahrb. d. Görresg. X (1889), p. 1-22) ma a torto; basta leggere il § 1 per convincersene.

[4] Harnack Der pseudocyprianische Tractat *De Aleatoribus:* Texte u. Unters. V, 1 (1888); Miodonski Lib. De Aleat. Erlangen 1889.

[5] Étude critique sur l'opuscule *De Aleatoribus* par les membres du séminaire d'histoire ecclésiastique établi à l'Université de Louvain. Louvain 1891; v. sopratutto *De Aleatoribus et S. Cyprien*, p. 61-101.

sione dei teologi di Lovanio non m'ha compiutamente convinto; e continuo ad inclinare verso l'ipotesi di Harnack. Ad ogni modo però lo scritto è certamente anteriore alla prima metà del secolo IV; e così la versione latina della *Didachê* viene a porsi lungo il sec. III o nella seconda metà del II.

Vengo ora alle relazioni di questa versione latina col ms. Costantinopolitano e cogli altri testi della *Didachê*. Conteneva essa soltanto la parte catechetica, come Barnaba e i *Canones Ecclesiastici*, ovvero come il ms. costantinopolitano e le *Constitutiones Apostol.* anche la parte liturgica? Il testo del ms. di Melk non può dare alcuna risposta a questa domanda; perchè è frammentario e termina al c. II, 6. Ma il Ps. Cipr. *De Aleatoribus* supplisce a questa mancanza e mostra che il testo latino della *Didachê* conteneva anche la parte liturgica, accordandosi così colla recensione data dalle *Costit. Apost.* e dal ms. Costant. Però il testo del frammento nella parte catechetica si accorda invece colla recensione contenuta nel Ps. Barn. e nei *Canones*. Prima perchè manca del comma I 3-II 1, il che è caratteristico di quei due testi; poi anche per avere, come il Ps. Barn., unito alle *due vie della vita e della morte* la menzione dei due angeli della luce e delle tenebre.

Did. lat. I, 1-3.	Ps. Barn. XVIII 1-2.	Did. I, 1.
Viae duae sunt in saeculo, vitae et mortis, *lucis et tenebrarum*. In his *constituti sunt angeli duo, unus aequitatis, alter iniquitatis*. Distantia autem magna est duarum viarum.	Ὁδοὶ δύο εἰσὶν διδαχῆς καὶ ἐξουσίας, ἥ τε τοῦ φωτὸς καὶ ἡ τοῦ σκότους. Διαφορὰ δὲ πολλὴ τῶν δύο ὁδῶν. Ἐφ' ἧς μὲν γάρ εἰσιν τεταγμένοι φωταγωγοὶ ἄγγελοι τοῦ θεοῦ, ἐφ' ἧς δὲ ἄγγελοι τοῦ σατανᾶ.	Ὁδοὶ δύο εἰσί, μία τῆς ζωῆς καὶ μία τοῦ θανάτου, διαφορὰ δὲ πολλὴ μεταξὺ τῶν δύο ὁδῶν.

Raccogliendo ora le sparse membra della precedente discussione, mi pare che il gruppo di testi relativi all'antico scritto didattico cristiano venga a disporsi così.

1° Il primo punto fisso nella storia dello svolgimento del testo è l'esistenza di una recensione (*A*) distinta dai seguenti caratteri: *a*) mancanza in essa della parte liturgica (c. VII-XV),

b) mancanza nella parte catechetica del comma I 3-II 1. — La recensione è antichissima perchè uno dei testi che ne dipende (Ps. Barn.) risale ai primi anni del sec. II. e può quindi essere considerata come la più vicina all'originale. La recensione *A* è contenuta solo in documenti alessandrini; onde pare che il suo luogo di origine sia l'Egittò.

2° Un'altra recensione (*B*) si formò poi con caratteri esattamente opposti a quelli della prima: 1) aggiunta al manuale catechetico del rituale liturgico. 2) inserzione del comma I 3-II 1. — Uno dei testi in che è contenuta (Const. Apost.) è di origine antiochena. E a questo luogo di origine sembra si riporti anche il testo del ms. di Costantinopoli. Infatti anzitutto il rituale liturgico, come proverò altrove, è da un insieme fortissimo di indizi ricondotto, se non alla Siria, a una regione a lei limitrofa, cioè all'Asia proconsolare. In secondo luogo è stato già osservato che la silloge di documenti trascritta dal notaio Leone nel codice costantinopolitano è composta di scritti appartenenti quasi tutti a vescovi o a scrittori antiocheni [1].

3° La recensione del testo della *Didachê* che ebbe corso in Occidente (*C*) teneva un posto di mezzo tra le due recensioni orientali. Perchè come *B* aveva aggiunto al manuale catechetico il rituale liturgico, e come *A* mancava nella prima parte del comma I 3-II 1.

Le mutue relazioni fra i vari testi possono essere espresse graficamente per mezzo del presente schema:

[1] Il ms. conteneva (v. Schaff p. 2-7).
a) Synopsis V. et N. T. S. Ioh. Chrysostomi f. 1-32 (prete di Antiochia).
b) Epist. Barn. f. 33-51 *b* (apostolo di Antiochia).
c) I Clem. ad Corinth. f. 51 *b* - 70 *a*
d) II Clem. ad Cor. f. 70 *a* - 76 *a* } (scritture communi a tutte le chiese orientali).
e) Didachê f. 76 *a* - 80.
f) Epist. Mariae Cassob. ad Ignat. f. 81-82 *a*
g) XII Epist. Ignatii f. 82 *a* - 120 *a* } (vesc. antiocheno)

Una seconda classe di sussidi critici per lo studio del testo, di minore importanza del primo, ma non però da trascurarsi, vien data dalle citazioni e dall'uso della *Didachê* negli scrittori ecclesiastici. Io mi occupo ora solo di quelle certe e indiscutibili, avendo scartate le altre in principio; perchè non mi sembra logico nè prudente fondare una teoria critica su fatti dubbi e testi discutibili. Le citazioni adunque certe, evidenti, in realtà non sono molte. Dopo l'eliminazione già fatta e lasciando naturalmente da parte coloro che, come Eusebio, Atanasio, Rufino ecc. ricordano solo il titolo del documento, esse si riducono, oltre l'omileta latino già ricordato, a un gruppo di testi egiziani, Clemente Alessandrino, Origene e tre scritti pseudepigrafi falsamente attribuiti a S. Atanasio.

Clemente Alessandrino (m. v. 216) non solo conobbe la *Didachê*, ma la ritenne e l'usò come libro canonico.

I Strom. 20, 100.	Did. III, 5.
Οὗτος κλέπτης ὑπὸ τῆς γραφῆς εἴρηται· φησὶ γοῦν· υἱέ μὴ γίνου ψεύστης, ὁδηγεῖ γὰρ το ψεῦσμα πρὸς τὴν κλοπήν	Τέκνον μου, μὴ γίνου ψεύστης· ἐπειδὴ ὁδηγεῖ τὸ ψεῦσμα εἰς τὴν κλοπήν

In due altri luoghi egli mostra di conoscere la *Didachê* [1]. Dapprima in un testo la cui piena intelligenza non potevasi avere prima del ms. costantinopolitano: Πάλιν αὖ δύο ὁδοὺς ὑποτιθεμένου τοῦ εὐαγγελίου καὶ τῶν ἀποστόλων ὁμοίως τοῖς προφήταις ἅπασι (Strom. v, 5, 31). Il passo evangelico e il profetico, ove è esposta la dottrina delle *due vie*, erano noti (Matth. VII. 13-4, Ierem. XXI, 8), ma nessun testo delle lettere apostoliche poteva dar conto dell'affermazione di Clemente, chiarissima ora che si conosce una Διδαχὴ τῶν ἀποστόλων da lui riguardata come γραφή. L'altro luogo è nel *Paedag.* III, 12, 88 sq., ove istruendo il catecumeno, Clemente svolge la dottrina morale contenuta nella prima parte della *Didachê:* è vero che non la cita esplicitamente, riferendosi invece al decalogo e al vangelo; ma che avesse in mente la *Didachê* mi pare fuor di dubbio, se si rifletta che l'ordine nella sua esposizione è perfettamente quello della *Didachê* [2] e che nell'enumerazione dei precetti negativi, egli si accorda colla *Didachê* in un elemento straniero al testo mosaico:

Decal. [3]	Clem. Alex. [4]	Did. II, 2.
οὐ φονεύσεις	οὐ φονεύσεις	οὐ φονευσεις
οὐ μοιχεύσεις	οὐ μοιχεύσεις	οὐ μοιχεύσεις
οὐ κλήψεις	οὐ κλήψεις	οὐ κλήψεις
. . . . . .	οὐ παιδοφθορήσεις	οὐ παιδοφθορήσεις

La verosimiglianza cresce, se si riflette che, a testimonianza di S. Atanasio, la *Didachê* già da lungo tempo serviva insieme con altri libri per la lettura dei catecumeni. Clemente Alessandrino ha conosciuto dunque il documento delle *due vie* (cioè la prima parte della *Didachê)*, come scritto canonico e sotto il nome degli *apostoli.*

Ma quel che mi pare molto difficile a sostenere, è che anche la parte rituale del ms. di Costantinopoli sia stata nota a Clemente. L'unica ragione per affermarlo è l'incontro di Clem.

[1] Anche un frammento di lui, che è conservato nella Catena di Niceta, sembra ricordare la *Didachê* (IV, 7; I, 5); ma il frammento è di attribuzione dubbia e può ricondursi così alla *Didachê* come al *Pastore* di Erma (Mand. II, 4-5).

[2]

Strom. III, 12.	Didachê.
88. Dottrina delle *due vie: via salutaris, viae erroris.*	I, 1.
89. La *via salutaris* ristretta ai 2 grandi precetti, *amor Dei et proximi;*	I, 2.
» Esposizione delle *viae erroris* (precetti negativi).	II, sq.

[3] Ex. XX, 13-5, Deut. V, 17-9; ed Tischendorf I, p. 86 e 210.

[4] Clem. Alex. Paed. III, 12-89. cfr. II, 10-89, Protrept. 10, 108.

colla *Did.* in una figura eucaristica. Lo scrittore alessandrino dice: Χριστὸς.... ὁ τὸν οἶνον τὸ αἷμα τῆς ἀμπέλου τῆς Δαβὶδ ἐκχέας ἡμῶν ἐπὶ τὰς τετρωμένας ψυχάς (De div. serv. 29). Queste parole sembrano a prima vista ricordare la *Didachê* : Εὐχαριστοῦμέν σοι, πάτερ ἡμῶν, ὑπὲρ τῆς ἁγίας ἀμπέλου Δαβὶδ τοῦ παιδός σου ἧς ἐγνώρισας ἡμῖν διὰ Ἰησοῦ τοῦ παιδός σου (IX, 2). Ma da una parte nulla oltre la figura eucaristica nel passo di Clemente ricorda il testo della *Didachê*, dall'altra la frase ἡ ἄμπελος τοῦ Δαβίδ non è così speciale a quella, che si debba necessariamente trovare in lei la fonte di Clemente. Già il testo di S. Giovanni: Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή (Ioh. XV, 12) unito ad uno degli innumerevoli testi, in cui il Cristo era detto figlio, seme, germe di David, è sufficiente a spiegare la genesi della frase di Clemente [1]. Ciò è reso evidente da un testo esattamente parallelo di Origene [2] dove abbiamo la stessa figura eucaristica che in Clemente e nella *Didachê;* ma dove appare fuor di ogni dubbio che la figura proviene dal testo di S. Giovanni: (*Ego sum vitis vera* - Orig. *vera vitis*) combinato con uno dei testi messianici relativi a David (Is. VI, 1: Et egredietur virga de radice Iesse et flos *de radice eius ascendet* - Orig. quae *ascendit de radice David*).

Il Delitzsch ha a questo proposito tentato di dimostrare che la frase di *vite di David* o *santa vite di David* era uno dei nomi del Messia, fondandosi sul Targum aramaico del Ps. LXX, 15-6 (testo ebr.) e su una frase del Talmud (Tr. Berakhoth 57[a]) [3]. Se la congettura dell'illustre ebraista è fondata, il testo di S. Giovanni e i passi affini della letteratura cristiana riceverebbero una nuova luce; ma anche senza di essa i due luoghi di Clemente e Origene sono sufficientemente spiegati senza che si debba loro assegnare per fonte la *Didachê.*

Le altre citazioni di Origene si restringono alla parte catechetica; in realtà dei due passi che sono stati presentati, uno solo si riferisce alla *Didachê* citata come scrittura canonica (Περὶ ἀρχῶν III, 2-7; Did. III, 10): nel secondo si cita, è vero, un *libellum ab apo-*

[1] Il prof. Chiappelli l'aveva già acutamente notato (l. c. p. 128).

[2] Orig. hom. VI in Libr. Iudic. Antequam panis coelestis consequamur annonam et carnibus agni immolati satiemur, antequam *verae vitis quae ascendit de radice David* sanguine inebriemur ecc.

[3] Franz Delitzsch, The Bible and wine in The Expositor III ser. v. 3 (1886) p. 68-9.

stolis dictum (Hom. x, in Levit.); ma il testo riferito non ha nulla che fare colla *Didachê* e proviene da qualche altra scrittura pseudo-apostolica.

In Egitto adunque fino alla metà del sec. III noi non troviamo *certamente* usata che la sola parte morale della *Didachê*: conclusione di grave importanza, che concorda singolarmente con quella tratta dall'esame di altri due documenti egiziani, il Ps. Barnaba e i *Canones Ecclesiastici*. La *Didachê* che correva fra le mani dei contemporanei di Clemente e di Origene conteneva l'insegnamento delle *Due Vie* (δύο ὁδοί Clem. Alex.) in un testo che si credeva provenisse dagli apostoli (Clem.) e che ad ogni modo era considerato come scrittura canonica (Clem. Orig.) e serviva per l'istruzione cristiana dei catecumeni (Clem.).

Dei tre scritti pseudo-atanasiani poco mi resta a dire. Il primo di essi, che porta il titolo *De Virginitate*, ha tracce troppo evidenti di posteriorità per potere essere ricondotto a S. Atanasio [1]. È un' opera uscita dalla scuola di asceti egiziani fiorita tra il V e il VI secolo; forse non sarebbe impossibile riportarla anche al VII. La parte della *Didachê* passata in questo scritto è una delle preghiere eucaristiche (c. 13 - Did. IX, 3-4). Gli altri due scritti, il Σύνταγμα διδασκαλίας πρὸς μονάζοντας e la *Professio Fidei Nicaenae* posteriori di poco ad Atanasio e da fissarsi probabilmente nella prima metà del sec. V, trascrivono la prima parte della *Didaché*, con maggior libertà però che non gli altri testi [2]. Ma il fatto singolare è che i due scritti, i quali, se non dipendono l'uno dall'altro, provengono certo da una fonte comune, ignorano della prima parte della *Didachê* il comma I, 3-II, 1, comportandosi precisamente come tutti gli altri testi egiziani che noi abbiamo potuto riscontrare. Questo fatto dà il diritto di asserire che in Egitto, nella prima metà del sec. V, correva ancora quella recensione che io ho chiamato B (o testo egiziano) usata nel sec. II dal Ps. Barn. e nel III dall'autore dei *Canones Ecclesiastici* ambedue alessandrini, e che constava della parte morale e catechetica della *Didachê*, tranne l'aggiunta posteriore I, 3-II, 1.

[1] Le principali sono il *Gloria in Excelsis* (c. 20, cfr. Const. Ap. VII, 47), l'uso dell'*Alleluia* dopo la recita dei Salmi (c. 20), la conoscenza della seconda parte della dossologia del *Gloria Patri* (c. 14), ecc.

[2] Vedi in Funk (l. c. p. XVI-XVIII) il raffronto esatto dei testi.

Fin qui io non ho formulato alcuna teoria; ho esposto semplicemente dei fatti, e li ho esposti forse un po' troppo a lungo. Prima perchè questi fatti, benchè già noti, non erano nella maggior parte degli studi sulla *Didachê* posti in luce per quel loro lato speciale che riguarda la critica del testo, e poi perchè la loro esposizione fatta più oltre avrebbe intralciato troppo la discussione; l'avrebbe resa pesante, prolissa, noiosa: in questo modo, quando ne verrà il bisogno, non avrò che a citare e passare oltre. Aggiungerò una terza ragione; ed è che scrivo per gli Italiani. Non è ingiuria alla mia patria, è la dolorosa constatazione di un fatto. In Italia, sul terreno specialmente dell'antica letteratura cristiana, poco si produce, e nulla o quasi nulla si legge. Ond'è che quando devesi trattare una questione conviene riprenderla da un punto assai alto, per non dire dalle sue origini, ed esporre anche quello che altrove, nel gruppo il quale si occupa di tali studi, è divenuto cultura comune.

Ora dai documenti, in che la *Didachê* ha lasciato tutto o parte di sè, passiamo allo studio del testo contenuto nel ms. costantinopolitano.

§ 3. — *I due documenti originari della Didachê.*

Una rapida lettura della *Didachê* rivela subito in lei due parti che si distinguono nettamente per il contenuto; una che si potrebbe chiamare il manuale catechetico, l'altra il rituale liturgico della Chiesa primitiva. Ma se tutto si limitasse a questo, non si avrebbe quasi ragione alcuna di partire il testo recentemente scoperto in due documenti originariamente distinti; perchè un solo scrittore poteva benissimo, rispondendo a un duplice bisogno della comunità cristiana, comporre insieme un insegnamento morale o catechetico, e una istruzione rituale o liturgica. Tuttavia questa spiccata differenza di contenuto sveglia il sospetto; e come gli altri che prima di me sono arrivati alle mie stesse conclusioni, così ha eccitato anche me a penetrare entro le viscere stesse dello scritto, scrutarne le intime latebre e vedere se questa esteriore diversità non giunga, per avventura, anche fino all'organismo interiore del libro.

La prima cosa che colpisce, quando si studia attentamente il documento, è il modo singolare con cui si passa dalla parte catechetica (vi, 1-2) alla rituale (vi, 3). I vv. 1-2 del c. vi terminano ottimamente il manuale catechetico colla doppia avvertenza al neofito che non si lasci traviare dalla via della vita che gli è stata insegnata e che l'osservanza di tutti i precetti esposti nelle *Due Vie* spettando alla perfezione, egli porti del giogo del Signore quello che potrà. Ma il principio della parte rituale è ben curioso: vi, 3 περὶ δὲ τῆς βρώσεως ὃ δύνασαι βάστασον. La frase nella sua indeterminatezza non dice niente, ed è in disaccordo colle prescrizioni apostoliche ai neofiti, le quali avevano loro applicato a proposito dei cibi i precetti che la tradizione ebraica aveva imposto a quel primo grado di convertiti dal paganesimo [1]. Si potrebbe osservare che tali prescrizioni erano abrogate di fatto, quando fu composta la *Didachê;* e questa è forse la vera spiegazione di quella frase così inconcludente, ma resta sempre che quella frase ha tutta l'apparenza di un saldamento affatto meccanico fra due parti originariamente distinte. Perchè il concetto, con cui finiva l'insegnamento delle *Due Vie*, è trasportato a proposito dei cibi e quasi colle stesse parole: vi, 2: εἰ μὲν γὰρ δύνασαι βαστάσαι ὅλον τὸν ζυγὸν τοῦ κυρίου τέλειος ἔσῃ· εἰ δ' οὐ δύνασαι ὃ δύνῃ τοῦτο ποίει, e vi, 3: περὶ δὲ τῆς βρώσεως ὃ δύνασαι βάστασον. Sembra adunque si debba dire che il collettore, per saldare le due parti, oltre avere introdotto il δὲ metabatico, abbia ripetuto sul limitare della seconda il concetto, con cui finiva la prima, con che la transizione fra i due manuali non presentava più alcuno stacco.

Ma questo non è che un leggiero indizio, insufficiente certo ad attestarci l'antica distinzione delle due parti contenute nel testo di Costantinopoli. Ciò che dal lato della critica interna compie la dimostrazione, è l'esame del testo nelle sue particolarità filologiche e stilistiche. Lascio da parte la diversità di

[1] Le obbligazioni imposte ai proseliti erano note sotto il nome dei 7 precetti dati ai figli di Noè: 1º obbedire alle autorità, 2º santificare il nome di Dio, 3º astenersi dall'idolatria, 4º non fornicare, 5º non uccidere, 6º non rubare, 7º non mangiare carne vivente, cioè col sangue. Il decreto del concilio di Gerusalemme ricorda solo il 3º, 4º, 7º, gli altri essendo inclusi nel decalogo e nel vangelo (Act. xv, 20, 29; il fornicare è preso in senso speciale. v. Cornely Intr. ad libr. N. I, p. 367). Schürer, The jewish people in the time of I. C. II. 2, p. 318).

indirizzo delle due parti (prevalenza del singolare nella prima, uso del plurale nella seconda); perchè potrebbe a rigore essere spiegata colla diversità di lettori, a cui si rivolge l'autore (esortazione al catecumeno nella prima parte - istruzione della comunità nella seconda). Ma il vocabolario e lo stile dei due documenti, di che si compone la *Didachê*, presentano tali divergenze da rendere quasi certa la diversità di autori.

Il vocabolario della *Didachê* si compone di 552 parole, di cui 504 si ritrovano nel Nuovo Testamento: non restano così che 48 parole straniere agli scrittori canonici. Ora su 48 parole 38 si ritrovano nei sette capi (I-VI-XVI) della prima parte [1], dieci sole nei nove capi della seconda (XII-XV), nonostante la maggior lunghezza di quest'ultima e contro anche il fatto che il tema della prima è più scritturale che non quello della seconda [2]. A un eguale risultato ci conduce l'esame delle parole estranee al N. T., ma che la *Didachê* ha comuni coi LXX [3]; su 17 infatti, solo tre appartengono ai c. VII-XV, una al c. XVI.

Le divergenze lessicali sono accompagnate da divergenze grammaticali. I critici hanno notato la frequenza di ebraismi crudi nella *Didachê*, ma nessuno, avanti il Chiappelli (l. c. p. 132) aveva osservato che essi si trovano solo nella prima parte. Così οὐ πᾶς (II 7 - ebr. *lo' kâl* gr. οὐδείς: Lc. I. 37, Mt. XXIV 22), πρόσωπον λαμβάνειν parteggiare (IV, 3 - ebr. nasa' phanim Gal. II, 6), la frase τέκνον μου ripetuta fino a sette volte nei primi cinque capi (discepolo, ebr. benîm: 2 Tim. I, 2, Mc. X, 24 Philem. 10), la parola ἀδελφός uno (indeterminato IV, 9 - ebr. 'ah Mt. V, 22 VII, 3, cfr. Gen. XXVI, 31 etc. [4]). Certi passi anzi portano un'impronta grammaticalmente ebraica così spiccata, che per es. del c. III il P. Minasi ha potuto dire giustamente che « non è greca, ma giudaica scrittura più di qualsiasi pagina del Nuovo Testamento » (p. 248). Io non mi so però rendere ragione di quest'altro suo giudizio: « l'ebraico è dappertutto nel nostro monumento » (ib. n. 1). Perchè, tolte le citazioni scrit-

[1] Il c. XVI (che comprende 5 parole estranee al N. T.) va compreso nel documento catechetico, come proverò in seguito.
[2] V. il catalogo in Schaff (l. c. p. 99-100).
[3] Ib. p. 105-6.
[4] Schilling De hebraismis N. T. Malines 1886 p. 113, 101, 87.

turali, l'unico ebraismo che si trova dal c. VII al XV, è la parola παρασκευή (VIII, 1), la quale dopo la predicazione apostolica e la pubblicazione dei vangeli era divenuta un termine tecnico per designare il giorno della settimana (feria sesta), in cui era morto Gesù; anzi così poco ebraica che poteva essere usata in opere destinate, come il secondo e il quarto vangelo, a lettori esclusivamente etnico-cristiani.

Ma più che la grammatica, risente di ebraismo lo stile. Da questo punto di vista la parte che va dal c. VII al XV rassomiglia alle opere che vanno sotto il nome di Padri apostolici, come le lettere Ignaziane, lo Ps. Barnaba, la lettera di S. Clemente romano ai Corinti, composte cioè nel greco delle provincie elleniste con un largo fondo scritturale e cristiano. La prima parte invece ci riporta bene indietro, non solo agli scritti greci di forma ma aramaici di fondo del Nuovo Testamento, come il vangelo di S. Matteo. i due primi capi di S. Luca, la lettera di S. Giacomo ecc.; ma anche più in là fino ai migliori saggi di poesia ebraica, ai Proverbi e ai Salmi. Perchè una delle leggi più universali e costanti della poesia, e fino a un certo punto anche della stilistica ebraica, il parallelismo, ignoto alla seconda parte della *Didachê*, domina invece nella prima e con una perfezione tale che, ha ragione il P. Minasi « meglio non si troverebbe nel libro dei Proverbii » (p. 263). Gli esempi di questa particolarità stilistica ebraica sono facili a raccogliersi nella prima parte della *Didachê* [1]; ma mi contenterò di riferire un esempio caratteristico tratto dal c. III. e riferito anche dal Minasi (p. 262), ove la struttura della strofe parallelica raggiunge una finezza che di rado s'incontra nelle migliori produzioni della letteratura poetica dell'antico Ebraismo.

III. 2. [Τέκνον μου] μή γίνου ὀργίλος,
ὁδηγεῖ γὰρ ἡ ὀργὴ πρὸς τὸν φόνον·
μηδὲ ζηλωτὴς μηδὲ ἐριστικὸς μηδὲ θυμικός·
ἐκ γὰρ τούτων ἁπάντων φόνοι γεννῶνται.

3. Τέκνον μου, μὴ γίνου ἐπιθυμητής·
ὁδηγεῖ γὰρ ἡ ἐπιθυμία πρὸς τὴν πορνείαν·
μηδὲ αἰσχρολόγος μηδὲ ὑψηλόφθαλμος,
ἐκ γὰρ τούτων ἁπάντων μοιχεῖαι γεννῶνται.

[1] III, 9, IV, 3, 13 14 (Schaff p. 96) IV, 8 (Minasi p. 263) II, 4-7 etc.

4. Τέκνον μου, μὴ γίνου οἰωνοσκόπος
ἐπειδὴ ὁδηγεῖ εἰς τὴν εἰδωλολατρίαν·
μηδὲ ἐπαοιδὸς μηδὲ μαθηματικὸς μηδὲ περικαθαίρων
[μηδὲ θέλε αὐτὰ βλέπειν (?)]
ἐκ γὰρ τούτων ἁπάντων εἰδωλολατρίαι γεννᾶται
5. Τέκνον μου, μὴ γίνου ψεύστης,
ἐπειδὴ ὁδηγεῖ τὸ ψεῦσμα εἰς τὴν κλοπήν
μηδὲ φιλάργυρος μηδὲ κενόδοξος,
ἐκ γὰρ τούτων ἁπάντων κλοπαὶ γεννῶνται.
6. Τέκνον μου, μὴ γίνου γόγγυσος,
ἐπειδὴ ὁδηγεῖ εἰς τὴν βλασφεμίαν·
μηδὲ αὐθάδης μηδὲ πονηρόφρων
ἐκ γὰρ τούτων ἁπάντων βλασφημίαι γεννῶνται.

Nessuna traccia di parallelismo si riscontra invece nei capi VII al XV; e solo ritorna ad apparire al capo XVI, che come proverò altrove, faceva originariamente parte del documento catechetico (XVI. 1, 3, 5).

Potrei in favore della distinzione originale delle due parti invocare, sull'esempio di molti altri critici, l'argomento tratto da un diverso spirito dottrinale che le informa. Colui che forse ha meglio trattato questo punto, raccogliendo tutti gl'indizi anche leggerissimi, è il Chiappelli e a lui rimando chi desiderasse averne una perfetta conoscenza [1]. A parer mio si è troppo esagerato sia da chi ha preteso fare della *Didachê* uno scritto ferocemente giudaizzante, sia da chi ha voluto trovare in lei il manifesto più liberale della scuola e delle tendenze cosidette pauliniane. Perchè lo scritto intero è cristiano e cristiano ortodosso non ebionita (Krawutzsky ecc.) nè montanista (Hilgenfeld ecc.) nè antipauliniano (Sadler ecc.). Ma non sarebbe forse impossibile ritrovare nella parte catechetica non uno spirito ebionita, ma il punto di vista proprio del cristianesimo uscito dal giudaismo. Per es. S. Matteo scrivendo per dei giudeo-cristiani nel riferire un detto del Signore usa la formola cruda οὐχὶ καὶ οἱ ἐθνικοὶ οὕτως ποιοῦσιν (V, 47); che S. Luca scrivendo per dei cristiani usciti dal gentilesimo addolcisce in quest'altra: καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν (VI. 33 cfr. 32, 34). Nella *Didachè* riappare la formula di S. Matteo: οὐχὶ καὶ τὰ ἔθνη τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν; (I, 3). Nella parte

[1] L. c. p. 132-35.

liturgica appare invece un punto di vista che meglio conviene ad uno scrittore etnico-cristiano o ad uno scritto destinato per lettori venuti alla fede dal paganesimo. Perchè nei primordi della Chiesa, quando non si era consumata ancora la separazione tra il Giudaismo e il Cristianesimo, conveniva usare agli Ebrei, credenti o no, quei riguardi che si trovano ad es. nel primo vangelo [1]. Invece per es. il c. VIII contiene una violenta invettiva contro il giudaismo, assommatosi omai nei farisei, che in uno scrittore giudeo-cristiano o in uno scritto destinato a lettori di tale origine difficilmente si concepisce. Ma perchè questo genere di argomenti spesso, quando deve sostenersi su semplici indizi, è fallace, così mi contento di averlo accennato e passo oltre. Ad ogni modo riunito agli altri può forse giovare alla solidità della conclusione finale a cui tendono tutti questi indizi e tutti questi argomenti.

Lo studio delle relazioni che corrono tra la *Didachê* e il canone del Nuovo Testamento confermano la diversa origine delle due parti, e quindi la loro originaria esistenza separata. Perchè se si prescinde dal comma I, 3–II, 1, che probabilissimamente non apparteneva alla redazione originale e quindi nemmeno alla recensione *A* più antica (v. p. 228-29), e che del resto è un centone evangelico di testi di S. Matteo e S. Luca, le citazioni del Nuovo Testamento nella parte catechetica sono rarissime, tre in tutto; di cui due derivate dal primo vangelo (Did. I, 2 - Mt. XXII, 37; Did. III, 7 - Mt. V, 5) e una, la cui provenienza è incerta e che forse venne all'autore della *Didachê* non dai vangeli, ma dalla tradizione orale (Did. I, 2 cfr. Mt. VII, 12, Lc. VI, 31). Però anche in altri luoghi, senza avere una formale citazione o un uso del vangelo scritto evidente, riappare il formulario evangelico, ma è sempre il formulario sinottico, cioè quella maniera di presentare l'insegnamento del Signore che è propria dei tre primi evangeli. Nella parte rituale invece, oltre a numerose citazioni e a un largo uso dei Sinottici, la conoscenza delle forme onde si esplica il contenuto evangelico in S. Giovanni, è evidente, innegabile.

In realtà nessuna citazione testuale vi ha nella *Didachê* dal c. VII al XV, che istituisca fra lei e il quarto vangelo un rapporto

[1] V. la bella Introduzione del P. Cornely ai libri del Nuovo Testamento. Paris 1886 p. 138.

diretto, ma l'affinità, la dipendenza anzi dell'una dall'altro, più che un'ipotesi è un fatto provato dai numerosi incontri nelle figure messianiche o eucaristiche, come l'ἄμπελος (Did. IX, - Ioh XV, 1), nel linguaggio teologico che è così caratteristico del quarto vangelo (ζωή, γνῶσις Did. XI, 3 - X, 2), spesso anche in quei concetti che sono come il timbro speciale della letteratura giovannea nel Nuovo Testamento. Gli esempi per dimostrare quest'ultima osservazione abbondano [1]; mi limiterò perciò a sceglierne uno dei più caratteristici:

Did. X, 3.	Ev. Ioh.
ἡμῖν δέ ἐχαρίσω πνευματικὴν τροφὴν καὶ ποτὸν καὶ ζωὴν αἰώνιον.	VI 6 ἡ βρῶσις ἡ μένουσα εἰς ζωὴν αἰώνιον VI 55 ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον

Le due parti adunque della *Didachê* hanno col canone del Nuovo Testamento un disuguale rapporto: nella prima appare solamente l'uso e la conoscenza dei vangeli sinottici, la seconda oltre i sinottici, è in istretto rapporto, se non col quarto vangelo, almeno colla forma di catechesi apostolica particolare all'insegnamento Giovanneo.

La critica interna ci dà così un gruppo d'indizi, più o meno forti, ma la cui riunione sarebbe, io credo, già sufficiente per provare la diversa origine e quindi la esistenza originariamente separata delle due parti, di che si compone la *Didachê* nel testo di Costantinopoli. Perchè la prima parte d'indole esclusivamente morale e catechistica è rivolta al catecumeno, scritta nel greco aramaizzante o nella lingua di cui si servirono gli scrittori semiti d'origine, ma vissuti nei grandi centri dell'ellenismo asiatico o egiziano, e da un autore che conosceva solo i vangeli sinottici o almeno quella forma di catechesi apostolica che si fissò nel testo sinottico. La seconda parte invece indirizzata alla comunità dei fedeli battezzati, ha un contenuto esclusivamente rituale e liturgico, in una forma che non è più il greco aramaizzante, ma quello degli scrittori etnico-cristiani della prima metà del sec. II (Clem. Ignazio ecc.), e con un materiale evangelico

[1] V. la tabella completa di questi incontri in Harnack (l. c. p. 79-81) che li numera sino a dodici: la lista si potrebbe però facilmente aumentare.

derivato non solo dal testo sinottico, ma anche dal testo giovanneo.

La critica storica viene a compiere la dimostrazione provando come una delle parti che compongono ora il testo costantinopolitano abbia per lungo tempo circolato da sola. Dapprima è un fatto singolare che per i primi cinque secoli gli scrittori egiziani [1], che hanno usato la *Didachê* come scrittura canonica, non ne abbiano conosciuta e citata che la parte catechetica; ma non sarebbe ancora un argomento apodittico, perchè resterebbe sempre l'eccezione che a quel gruppo di scrittori mancò l'occasione di citare la seconda parte della *Didachê*. Potrei provare che quest'eccezione è malfondata; ma siccome ho altri e migliori argomenti così me ne passo. Tanto più che tale asserzione riceverà forza dal fatto, provato con altri argomenti, che in Egitto ai sec. II, III e IV non si conosceva che la parte catechetica della *Didachê*. Infatti altri due scrittori alessandrini, che non solo hanno usato la *Didachê*, ma l'hanno quasi letteralmente trascritta nelle loro opere, ignorano completamente la parte rituale e liturgica. È vero che quanto al Ps. Barnaba, qualche dubbio può rimanere ancora, perchè la parte liturgica e rituale non entrava nel quadro della sua lettera, ma per i *Canones ecclesiastici* la cosa è evidente. Questo antichissimo manuale di diritto ecclesiastico ha una composizione e un rapporto di contenuto uguali a quelli della *Didachê*. Perchè si compone di due parti, una catechetica e morale, l'altra liturgica e rituale. Ora mentre la prima parte non è che il catechismo delle *Due Vie* compreso nei primi sei capi del testo di Costantinopoli, ma distribuito tra gli apostoli, la parte rituale dei *Canoni ecclesiastici* e quella del ms. di Bryennios non hanno fra di loro la più leggera relazione, la minima coincidenza. Nè si dica che gli ordinamenti liturgici e rituali della *Didachê*, fatti per i primi tempi della Chiesa e per comunità che ancora stavano al principio del loro svolgimento, non potevano più convenire all'autore dei *Canoni ecclesiastici* che scriveva il suo manuale verso la fine del sec. II o i principî del III. Perchè in tale ipotesi, l'autore egiziano dei *Canoni ecclesiastici* avrebbe dovuto fare come lo scrittore siro delle *Costituzioni apostoliche;* il quale

[1] Clem. Alex. (s. II), Origene (s. III), Ps. Athan. Syntagma (s. V), Ps. Athan. *De fide Nicaena* (s. V).

non trovando più adatto l'antico rituale ai cresciuti bisogni dell'organismo ecclesiastico, lo ritenne bensì ma ampliandolo ed accrescendolo di quanto era necessario per quei nuovi bisogni. — Il trovarsi i due autori in identiche posizioni e nonostante ciò il loro diverso modo di agire rispetto alla *Didachê* mi pare dimostrino perentoriamente che lo scrittore dei *Canoni ecclesiastici* conosceva della *Didachê* solo la parte catechetica, e che quindi questa verso il principio del sec. III circolava tra i cristiani d'Egitto allo stato isolato.

Un secolo dopo, il testo alessandrino della *Didachê* si trovava nelle stesse condizioni. Perchè S. Atanasio nella sua trentesimanona Epistola pasquale, scritta nel 367, annovera la *Didachê* tra quei libri che non sono κανονιζόμενα, ma che si leggevano ai catecumeni per la loro istruzione [1]. Ora solo la prima parte della *Didachê* costantinopolitana è rivolta al catecumeno (τέκνον μου), e solo l'insegnamento in quella contenuto, parafrasi del Decalogo e del Sermone sulla montagna, poteva essergli spiegato. Al contrario la seconda, sì per l'indirizzo a tutta la comunità, come per il contenuto inutile o inintelligibile al catecumeno, era rivolto a quelli che nel linguaggio costante dei primi tre secoli si dicevano οἱ πίστοι, cioè ai fedeli battezzati. E così nella seconda metà del sec. IV il manuale catechetico continuava ad esistere in Egitto separato dal rituale liturgico; mentre nello stesso tempo o poco prima uno scrittore siro (antiocheno?) trascriveva nelle sue *Costituzioni apostoliche* il testo completo e riunito, quale è anche contenuto nel codice di Costantinopoli.

Pare che anche nel sec. IX in alcuni manoscritti la parte catechetica continuasse ad esistere separata. Perchè Niceforo patriarca di Costantinopoli (828) nella sua Sticometria dà alla Διδαχὴ τῶν ἀποστόλων duecento στίχοι. Siccome la *Didachê* del ms. di Costantinopoli misura duecentotre linee, così Harnack [2], dopo Bryennios ed insieme con altri critici, concluse dall'identità delle due sticometrie all'identità dei due testi. Ma la coinci-

[1] ἔστι καὶ ἕτερα βιβλία τούτων ἔξωθεν οὐ κανονιζόμενα μὲν τετυπωμένα δὲ παρὰ τῶν πατέρων ἀναγινώσκεσθαι τοῖς ἄρτι προσερχομένοις καὶ βουλομένοις κατηχεῖσθαι τὸν τῆς εὐσεβείας λόγον· σοφία Σολομῶντος καὶ σοφία Σιρὰχ καὶ Ἐσθὴρ καὶ Ἰουδὶθ καὶ Τωβίας καὶ Διδαχὴ καλουμένη τῶν ἀποστόλων καὶ ὁ Ποιμὴν ». Ep. fest. XXXIX.

[2] Texte u. Unt. l. c. p. 13.

denza era apparente e fallace, come l'ha poi riconosciuto lo stesso Harnack [1] (*ein neckischer Zufall*). Perchè lo stico-misura di Niceforo è lo stico classico, fissato generalmente dai paleografi a 15 o 16 sillabe con un numero di lettere che variava da 34 a 38. Invece la linea della *Didachê* abbracciando in media, comprese le abbreviazioni, 53 lettere, nulla ha serbato dell'antico stico. Il che si può anche rilevare dal fatto, che la prima e la seconda lettera di Clemente romano hanno in Niceforo 2600 stichi e invece nel ms. di Costantinopoli occupano sole 1120 linee [2]; onde una linea di quest'ultimo equivale al doppio dello stico di Niceforo e la coincidenza tra le due cifre è realmente *ein neckischer Zufall*. Però con due diversi metodi di paragone si può dimostrare che nel ms. di Niceforo la *Didachê* constava solo della parte catechetica, e l'accordo nelle conclusioni tra i due metodi ci garantisce della loro bontà. Il primo è stato usato dal Funk [3]. Raffrontando il numero delle linee che hanno nell' edizione di Hilgenfeld la lettera di Barnaba e quella di S. Clemente coi numeri rispettivi degli stichi di Niceforo, si trova che questi sono circa il doppio di quelli. E perchè l'edizione della *Didachê* conta in Hilgenfeld 240 linee, si dovrebbero trovare in Niceforo 480 stichi. Niceforo invece non ne dà che 200. Il contenuto dunque del ms. di Niceforo era più breve quasi della metà che il contenuto del ms. di Costantinopoli. Ora i primi sei capi hanno in Hilgenfeld 100 linee, mentre la seconda parte ne ha 140: raddoppiando, per il calcolo fatto di sopra, il primo numero, si ottiene giustamente il totale di 200 stichi che Niceforo assegna alla *Didachê*. Il ms. di lui non conteneva quindi che il manuale catechetico. Alla stessa conclusione, senza naturalmente l'esattezza di una equazione algebrica, si arriva con un altro metodo di raffronto usato dal dr. Gordon (l. c.). In Niceforo il numero sommato degli stichi della I e II Clem. è di 2600; questi due scritti occupano invece nel ms. di Costantinopoli 1120 linee. Tenendo conto delle oscillazioni che possono introdurre nel calcolo i capricci dello scriba, noi possiamo stabilire con sicurezza che una linea del codice di Bryennios equivale a un doppio stico di Niceforo. Perciò

[1] De Apostellehre ecc. p. 35.
[2] Gordon, Modern Review 1884, p. 455.
[3] L. c., p. XXV.

la *Didachê* che in quest'ultimo consta di 200 stichi, dovrebbe nel ms. di Costantinopoli occupare un centinaio di linee o qualche cosa di meno. Occupandone invece più del doppio, cioè 203, anche con questo secondo calcolo noi siamo condotti a stabilire che la *Didachê* del ms. di Niceforo conteneva solo la parte catechetica [1].

È innegabile dunque che il manuale catechetico, contenuto nei primi sei capi del ms. di Costantinopoli è circolato in Egitto, fino almeno al sec. IV e probabilmente anche al V, e si è fino al IX conservato in alcuni codici, separato dal rituale liturgico che fu unito a lui in altri centri cristiani, come la Siria, in un'antichità che per ora ci limitiamo ad affermare remotissima.

Dinanzi però a questo fatto storico, innegabile anche da coloro che, come il Funk, difendono l'integrità primitiva del testo costantinopolitano, oltre l'ipotesi che prima si presenta alla mente e che stabilisce la esistenza originariamente separata delle due parti della *Didachê*, un'altra ne è ancora possibile. Perchè astrattamente si potrebbe concepire che dal manuale catechetico e liturgico venisse in Egitto, fin dalle origini della Chiesa alessandrina, estratta per i bisogni del catecumenato la prima parte, la quale venne così a godere di vita propria, ma per una causa puramente accidentale. La concezione, fin che si rimane nei limiti teorici, bene o male si regge. In pratica però è insufficiente a dar ragione dei fatti che la critica interna ha messo in rilievo, ed è disadatta a sciogliere tutti i problemi creati dalla storia della *Didachê* nella Chiesa egiziana. Se infatti in Egitto si fece l'estrazione della parte catechetica dal testo integro e completo, questo doveva certamente esistere ed essere conosciuto nella Chiesa alessandrina. Io ho invece provato che l'autore dei *Canoni ecclesiastici*, in una età abbastanza remota, non solo non ha usato il rituale liturgico della *Didachê*, ma lo *ignorava positivamente*. Inoltre tale concezione lascia senza risposta le gravi diversità grammaticali e stilistiche che esistono fra le due parti della *Didachê*.

[1] Il metodo di calcolo dell'Harnack (Die Apostellehre ecc. p. 35) e la sua obbiezione contro queste conclusioni si fondano sul numero delle lettere contenute in ciascuno stico; base debolissima, perchè questo numero, oltre i capricci ortografici degli scribi, era dipendente dal sesto della pagina o della colonna, cioè da una incognita che rende quasi insolubile il problema.

Non resta così che l'ipotesi della esistenza originariamente distinta delle due parti della *Didachê*; nel che con mirabile accordo vanno a convergere così i dati della critica interna, come quelli della critica storica. E l'ho voluta chiamare ipotesi per non peccare di presunzione; ma ai miei occhi essa ha valore e fermezza di tesi. Ora mi resta di ricercare le origini storiche, l'indole e la rispettiva estensione dei due scritti, la cui riunione forma il testo del codice costantinopolitano.

(*Continua*)

PAOLO SAVI, *barnabita.*

IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO NELL'ANTICA GRECIA

1. — *Cenni del diritto internazionale privato, apparsi tra i popoli dell'antichità.*

Da tutta la storia dell'antichità apparisce chiaramente non esser vero che il diritto internazionale privato abbia avuto origine nelle moderne società dell'Europa occidentale. Questa, a differenza delle altre regioni, ebbe, a partire dall'antichità, maggior continuità di vita che le permise di sviluppare quei germi, nella produzione dei quali altri paesi l'avevano preceduta; ed a cominciare dall'età moderna, la preponderanza di forza militare e di energia intellettuale le permise di estendere al resto del mondo il suo sistema di rapporti internazionali. Ma, se l'Europa d'Occidente è diversa dalle altre grandi regioni storiche in quanto riguarda lo sviluppo del diritto internazionale privato, non può dirsi che se ne distingua per averlo creato fin dalle origini sue. Altri paesi avevano formato, ancor nell'antico Oriente, un sistema di diritto internazionale, o fra loro frazionandosi, o entrando in intimi rapporti coi vicini per virtù d'attrazione. Ciò che venne loro meno fu la vita e la durata necessarie ad allargare quel sistema. Il concetto di società internazionale in cui tutti gli Stati che vi partecipano sieno autonomi e in cui pur tutti si uniscano come membri di una stessa famiglia, e l'altro concetto che ne deriva di applicazione estraterritoriale della legge civile, non possono conseguirsi se non che in una condizione progredita dell'organismo di Stato e dei suoi rapporti. atta ad inspirare in chi li studia una certa facoltà d'astrazione. A questo stadio di sviluppo positivo ed intellettuale, varie società antiche s'avviavano quando la loro carriera storica s'estinse. O, assorbite da altre società più giovani e barbare. l'opera da loro iniziata andava perduta; o minacciate, come la China, si ritiravano segregandosi dai rapporti esteriori; o soccombendo trasmettevano in conquistatori, capaci di conservarlo e svilupparlo più tardi, il patrimonio dei loro concetti superiori di diritto pubblico.

L'Europa aria e cristiana ebbe sola così lunga e continuata esistenza da poter sviluppare in sè di stadio in stadio un sistema di diritto internazionale privato, e così preponderante energia materiale e morale da poter estenderlo ed imporlo, insieme con la propria civiltà, alle altre parti del mondo; ma nei primi stadii di quello sviluppo e in parte anche nel concetto informatore degli stadii successivi, essa si ricollega a tempi e luoghi remoti con nesso non dissimile da quelli che presentano la storia dell'architettura e quella dell'epopea.

Le fasi logiche infatti che gli Stati attraversano nel concepire un sistema di diritto internazionale privato si possono distinguere nel seguente

modo. Anzitutto il misconoscimento d'ogni titolo alla tutela giuridica da parte dello straniero, e la varia graduazione d'eccezioni convenzionali consentite in favore dei sudditi di paesi determinati. A questo concetto negativo succede, diventando regola quell'eccezione originariamente convenzionale, il riconoscimento d'una certa somma di diritti civili allo straniero, accompagnato col regolamento di quei diritti e della capacità ad esercitarli secondo la legge territoriale. Tale accennava ad essere presso i popoli orientali e tale fu nel bacino del mediterraneo lo sviluppo dei concetti circa la condizione giuridica dello straniero. Poi si giunge ad applicare agli stranieri un diritto civile diverso da quello vigente sui cittadini; ma quel diritto risulta da una specie di sintesi delle leggi civili particolari del mondo conosciuto, adottata e applicata come legge speciale dello Stato. Tale principio informò il *jus gentium* dei Romani, e prima aveva informato presso gli Ebrei il *diritto comune ai discendenti di Noè*. Il quarto stadio è contrassegnato dall'applicazione sempre più larga fatta allo straniero ed ai suoi rapporti giuridici della legge personale dello straniero stesso, ad esclusione di quella territoriale. Questo sistema ci si presenta già come rara eccezione nell'antico Oriente, ad esempio nelle fattorie straniere ammesse allo stabilimento in Egitto; si sviluppa come un'eccezione convenzionale sempre più frequente nell'antica Grecia; e tende nella società moderna a diventare la regola cardinale del diritto internazionale privato.

2. — *Nesso della Grecia col mondo moderno; i rapporti dell'antica Grecia con gli stranieri; varietà in ordine di tempo ed in ordine di luogo.*

L'antica Grecia è dunque un fattore importante nella storia del diritto internazionale privato. E lo è tanto più perchè la molteplice trasfusione della vita intellettuale e spirituale greca nelle società romana e cristiana, fa sì che a quella si colleghi senza vera soluzione di continuità la civiltà contemporanea. Parlando però dell'antica Grecia è ancor più necessario che parlando degli antichi Ebrei il non generalizzare di troppo, ma tener presenti le molte distinzioni di tempo e di luogo, che la storia di quel paese presenta. Il carattere d'aggregazione poco compatta di comunità autonome agenti e reagenti liberamente fra loro, persiste nei suoi tratti generali in Grecia fino al regno macedone, ma con ben minore coesione ed omogeneità prima che i culti nazionali e i nazionali pericoli [1] facessero convergere quelle parti disgregate verso un centro comune [2], e di quelle costituisse una società internazionale [3].

[1] Barbeyrac, Histoire des anciens traités. Ie Partie. Amsterdam. Ianssons, 1739, pag. 22, 3. Trattato fra gli Ionii dell'Asia Minore per lo stabilimento di un consiglio comune. Anno 1044, a. C.

[2] Herodot. VIII, 144.

[3] Curtius, Storia greca. Traduz. Müller, Ediz. Loescher. Volume I, pag. 526. Sugli uffizii del santuario di Delfo.

E come il concetto dei rapporti fra gli Stati, così oscilla nelle varie epoche quello del trattamento dello straniero. Nella società Omerica [1], come in tutte le società primitive che non hanno bene sviluppato ancora il concetto dei vincoli nazionali, lo straniero privo di patria viene accolto colla massima facilità nella società domestica e ben presto vi si assimila. Quelle stesse ragioni che inducono i paesi giovani e spopolati anche ai nostri giorni ad accogliere con facilità gli stranieri, e che vi rendono del tutto tenui le condizioni della naturalizzazione, rendevano così facile nell'età eroica della Grecia non solo l'ammissione ma anche l'adozione dello straniero. E questo, anche quando non volesse stabilirsi nel paese, ma vi fosse soltanto di passaggio, poteva fruire facilmente [2] dell'ospitalità quando non appartenesse attualmente ai nemici dello Stato, secondo la sentenza Omerica che: stranieri e poveri sono mandati da Dio. — In Omero infatti si cercherebbero invano le prove che lo straniero, solo perchè tale, venisse considerato come nemico [3]. Le mutue relazioni di ospitalità non erano sempre necessarie per sottrarre lo straniero da ogni pericolo; ma quando una volta erano contratte si rispettavano in ogni occasione tanto che, trovandosi due ospiti sul campo di battaglia, evitavano fra loro il combattimento. Quantunque non scritto, quel diritto era inviolabile e stava sotto la protezione di Giove ξένιος il difensore degli estranei [4]; così da servire di presidio talora validissimo alla sicurezza dello straniero.

E il Grote afferma a tale proposito [5] che la premura generosa d'accordare l'ospitalità allo straniero che la domanda, la facilità che questo incontra a contrarre vincoli d'ospitalità col suo ospite, e la durata di questo vincolo, che si trasmette anche di padre in figlio, sono tratti caratteristici della società eroica [6]. In processo di tempo anche in Grecia, come in tutte le società passate dallo stadio primitivo al perfezionato organismo politico, questa facile ospitalità venne a modificarsi, od a cessare del tutto. Quest'ultimo era il caso di Sparta nella sua condotta come Stato verso gli stranieri in genere. Non è però da intendersi che vi scomparissero anche i vincoli di ospitalità privata, che anzi vi perduravano e continuavano a trasmettersi nelle famiglie di generazione in generazione [7]. Atene si mantenne più fedele all'antico concetto ospitale e, ritenendo sempre l'esclusione degli stranieri con-

[1] Curtius, Volume I, pag. 131, 132.

[2] Beloch, Storia Greca. Parte I Grecia Antichissima. Roma Pasanisi 1891 pag. 119, 120.

[3] Schömann, Antichità greche. Traduzione Pickler. Firenze. Le Monnier, 1877. Vol. I, pag. 308.

[4] Schömann, l. c., pag 307-310.

[5] Grote, Histoire grécque. Trad. fr. Paris, Lacroix, 1865. Vol. II, pag. 322.

[6] Iac. Philippi Tomasini, De Tesseris hospitalitatis. Amstelodamii Frisii, 1670. Cap. XXIII, pag. 159-164.

[7] Thucyd. Lib. VIII, Cap. 6, 4.... ξυνέπρασσε γὰρ αὐτοῖς καὶ Ἀλκιβιάδης, Ἐνδίῳ ἐφορεύοντι πατρικὸς ἐς τὰ μάλιστα ξένος ὤν, ὅθεν καὶ τοὔνομα Λακωνικὸν ἡ οἰκία αὐτῶν κατὰ τὴν ξενίαν ἔσχεν.

traria al diritto delle genti [1], finì per trasferire il concetto dell'ospitalità dall'individuo allo Stato, e lasciò aperti i suoi confini agli stranieri, pur accordando la completa protezione della legge soltanto ai sudditi di città vincolate da trattati con Atene [2]. Sicchè si potrebbe dire con una certa approssimazione di verità che la coscienza greca, dopo essersi mostrata nel periodo eroico assai accessibile e favorevole agli stranieri, subisse a tale riguardo nel periodo più glorioso della storia ellenica, in diversa misura nei vari Stati, una certa reazione, finchè l'influenza politica dell'espansione macedone e quella morale della filosofia non la ricondussero a quei più larghi e ad un tempo concreti concetti di fratellanza umana, cui ispiravasi Alessandro quando sognava di fondere insieme le popolazioni dell'Europa con quelle dell'Asia.

Tale generalizzazione però, come tutte quelle relative alla Grecia, non può ritenersi se non in modo molto vago conforme alla verità. Poichè, non meno che in ordine di tempo, v'appariscono in ordine di luogo le maggiori disformità di concetti anche nel considerare gli stranieri. Le colonie ed il commercio infatti diedero non solo un grande impulso al movimento intellettuale della Grecia [3], ma informarono anche sopratutto la varietà di grado della sua domestichezza cogli stranieri. L'autonomia delle colonie, combinata colla fratellanza di queste fra loro e colla comune metropoli, abituò per tempo molte città della Grecia ad estendere a certe categorie di stranieri, indipendentemente da pubbliche o private stipulazioni di ospitalità, la protezione della legge civile [4]. Nelle colonie lontane poi, molto più che in quelle prossime al centro della vita ellenica, la popolazione greca, mescolandosi cogli indigeni d'altra schiatta, presso ad Olbia cogli Sciti, presso Cirene coi Libii, in Sicilia coi Sikeli e coi Sicani, cogli Illirii lungo la costa occidentale Adriatica, coi Carii nel sud dell'Asia minore [5], vi resero gli abitanti Ellenici più accessibili all'idea di una comunanza di diritto con uomini stranieri nel senso della razza, oltrechè in quello della sudditanza politica. Nel continente Greco gli Jonii, che v'erano immigrati per mare, erano assai più disposti ai contatti coi forestieri, che non i Dori, venuti per via di terra alle loro sedi, e conservatisi più rozzi, più chiusi e più teneri del vecchio [6].

[1] Ἀγορᾶς καὶ λιμένον εἴργεσθαι καὶ ἀπελαύνεσθαι, παρὰ τὰ κοινὰ δίκαιά ἐστι. — Plutarc. Pericl. 29.

[2] Aristotel. Polit. VII, 2.

[3] Draper, Histoire du devéloppement intellectuel de l'Europe. Paris, Marpon et Flammarion, 1887. Vol. I, pag. 180, 4, 5, 189, 190, e Grote. Vol. I. pag. 553.

[4] Thucyd. I, 34. Οἱ ἀποίκοι οὐκ ἐπὶ τῷ δοῦλοι ἀλλ'ἐπὶ τῷ ὁμοίοι τοῖς λειπομένοις εἶναι ἐκπέμπονται. — e I, 25. Μὴ παραμελεῖν τῶν οἰκιστῶν τοὺς ἀποίκους, ἐν δὲ πανηγύρεσι ταῖς κοιναῖς διδόναι γέρα τά νομιζόμενα καὶ ἀνδρὶ τῶν οἰκιστῶν προκατάρχεσθαι τῶν ἱερῶν. — e Schol. in Aristoph. Nub. 386: Ἐν τοῖς Παναθηναίοις πᾶσαι αἱ ὑπὸ τῶν Ἀθηναίων ἀποικισθεῖσαι πόλεις βοῦν τυθησόμενον πέμπουσι. — V. Tellfy, Corpus iuris attici, 1302, 3, 4.

[5] Grote, Opera citata. Vol. I pag. 41 e 449, 450, Vol. IV pag. 315, Vol. V, pag. 92, 122, e 195, 6, 8. e Freemann, Greater Greece and Greater Britain, London, Macmillan, 1886, pag. 13, 17 e 42.

[6] Bonghi, La storia antica in Oriente ed in Grecia. Milano, Treves, 1879, pag. 215-216, e Schömann, op. cit. Vol. II, pag. 1 e segg.

Nella vita delle colonie questa differenza fra Dori e Jonii, che manifestavasi in ogni tratto del loro costume [1], era, per quanto riguardava i rapporti collo straniero, molto attenuata; ma nella Grecia propriamente detta lo sviluppo del diritto pubblico nei riguardi degli stranieri, corrisponde, sopratutto, nei ricordi che ce ne rimangono, a due tipi: quello di Sparta, e quello di Atene.

Nella prima città la preoccupazione della incolumità dello Stato e della purezza dei suoi costumi [2] indusse il legislatore [3], non già a porre lo straniero del tutto fuori della legge, ma a tenerlo più che sia possibile lontano dal territorio. Diverse furono le tendenze e le leggi di Atene. Quello stesso spirito intraprendente ed espansivo [4], che aveva reso la razza jonica, così in Asia come in Europa, tanto dedita al commercio cogli altri popoli, e che avea prodotto ben presto [5] fra gli abitanti dell'Attica quell'assimilazione e quella omogeneità che veniva attribuita a Teseo e celebrata ogni anno nella festa della metecia [6], fece diventare Atene una delle città più ospitali dell'antichità [7]. Tutto contribuiva ad ottener questo risultato: così l'indole degli abitanti come la configurazione del paese, che a Senofonte pareva privilegiato fra tutte le regioni sorelle sia quanto al clima, sia quanto alla opportunità delle comunicazioni ed all'abbondanza di approdi comodi e sicuri. Questo quadro dell'Attica apparisce nelle pagine di Senofonte animato dalle triremi e dalle navi di carico che arrivavano e partivano, e brulicanti i porti ed i mercati di trafficanti greci e barbari [8], che sicuramente vi transitavano e vi dimoravano. Sicchè, se è vero che tutti gli antichi Greci ebbero fra buoni, mediocri e pessimi, molti usi internazionali [9], in Atene sopratutto si riscontrano gli elementi di un sistema di diritto internazionale privato.

[1] L'Ateniese in Platone, Leg. I, 40: τὴν πόλιν ἅπαντες ἡμῶν Ἕλληνες ὑπολαμβάνουσιν ὡς φιλόλογός τέ ἐστι καὶ πολυλόγος, Λακεδαίμονα δὲ καὶ Κρήτην, τὴν μὲν βραχυλόγον, τὴν δὲ πολύνοιαν μᾶλλον ἢ πολυλογίαν ἀσκοῦσαν.

[2] Plutarc. Instit. Lacon. 20. καὶ ξενηλασίας δὲ εἰσηγήσατο, ὅπως οἱ παρεισρέοντες μὴ διδάσκαλοι κακοῦ τινος τοῖς πολίταις ὑπάρχωσι.

[3] Sulla non esistenza di questa legge di Licurgo, v. la Memoria del De la Nauze (a. 1734) nel vol. 12 dell'Histoire de l'Académie Royale des Inscriptions et belles lettres. Paris. Imprimerie Royale, 1740, pag. 159-177.

[4] Schömann, Op. cit. Vol. I, pag. 111.

[5] Arist. Ἀθηναίων πολιτεία col. I. cap. II. Tamassia. Antichità storico-giuridiche della « Costituzione degli Ateniesi » di Aristotele nell'*Archivio Giuridico*, Vol. XLVIII, Fascicolo 4, 5 (1892) pag. 292.

[6] Plutarc. Teseo XXIV, 5. Per celebrare l'unione dei cultori dell'Attica in una stessa città ritenevasi istituita da lui quella festa. Ἔθυσε δὲ καὶ Μετοίκια τῇ ἕκτῃ ἐπὶ δέκα τοῦ Ἑκατονβαιῶνος ἣν ἔτι νῦν θύουσιν.

[7] Pericle nell'ἐπιτάφιος λόγος in Thucyd. Lib. II. Cap. 39, 1. Τήν τε γὰρ πόλιν κοινὴν παρέχομεν, καὶ οὐκ ἔστιν ὅτε ξενηλασίαις, ἀπείργομεν τινα ἢ μαθήματος ἢ θεάματος, ὃ μὴ κρυφθὲν ἄν τις τῶν πολεμίων ἰδὼν ὠφεληθείη, πιστεύοντες οὐ ταῖς παρασκευαῖς τὸ πλέον καὶ ἀπάταις, ἢ τῷ ἀφ' ἡμῶν αὐτῶν ἐς τὰ ἔργα εὐψύχῳ.

[8] Xenoph. Resp. Athen. II e Oeconom. Cap. VIII, 11-15.

[9] Iournal of Iurisprudence and Scottish, Law Magazine. Edimburgh, Clark. Luglio 1875, pag. 350-367.

3. — *Ammissione dello straniero alla residenza transitoria; sistema diverso di Atene e di Sparta; ospitalità.*

In Atene vigeva bensì, come in tutte le altre città greche e fenicie, il concetto che faceva dipendere la durata della cittadinanza dal domicilio nel territorio dello Stato, ma non già quello che legava indissolubilmente il cittadino al territorio. L'Ateniese era libero di emigrare [1]; e talora lo Stato stesso iniziava ed aiutava l'emigrazione dei poveri, sia nelle terre conquistate [2], sia in quelle appartenenti a colonie ed a città libere ed amiche [3]. Con non minore larghezza Atene concedeva nel proprio territorio ospitalità agli stranieri, che vi ravvivavano il commercio, v' importavano industrie di ogni genere, vi lavoravano le miniere [4], e nella gara cogli indigeni rendevano la città prospera e progredita [5], e le conferivano un certo carattere internazionale [6]. Mentre l'ammissione degli stranieri nel territorio era d'ordinario subordinata ad una autorizzazione, questa non era richiesta nel diritto pubblico di Atene [7], cui Pericle poteva dar vanto d' essere la città più generosamente ospitale della Grecia [8]; e i limiti imposti dalla legge ai loro commerci non erano inspirati da malevolenza verso di loro o tendevano al loro danno, ma erano dettati da ragioni di pubblica economia [9]. Così era del divieto opposto alla esportazione [10] di certe derrate, e della proibi-

[1] Τῷ 'Αϑηναίων τῷ βουλομένῳ ἐξεῖναι λαβόντα τὰ αὐτοῦ ἀπιέναι ὅποι ἂν βούληται. — Plat. Crito, 51, D.

[2] Vedi in Tucidide, III, 50, la divisione dei campi dei Lesbii nel trentesimo anno della guerra del Peloponneso.

[3] Corpus iuris attici 988 (Libanii Argum. in Demosth. De Chers. 88): Ὅσοι πένητες ὦσι καὶ ἀκτήμονες οἶκοι, τούτους πέμπειν ἐποίκους εἰς τὰς ἔξω πόλεις, καὶ λαμβάνουσι πεμπόμενοι ὅπλα τε ἐκ τοῦ δημοσίου καὶ ἐφόδιον.

[4] Xenoph. De Vectig. Cap. IV, 12. Δοκεῖ δέ μοι καὶ ἡ πόλις προτέρα ἐμοῦ ταῦτα ἐγνωκέναι. Παρέχει γοῦν ἐπὶ ἰσοτελείᾳ καὶ τῶν ξένων τῷ βουλομένῳ ἐργάζεσϑαι ἐν τοῖς μετάλλοις.

[5] Grote, Op. cit. Vol II, pag. 250, 251.

[6] Xenoph. Respublica Athenien. Cap. II, 8. Ἔπειτα φωνὴν πᾶσαν ἀκούοντες ἐξελέξαντο τοῦτο μὲν ἐκ τῆς τοῦτο δέ ἐκ τῆς. Καὶ οἱ μὲν Ἕλληνες ἰδίᾳ μᾶλλον καὶ φωνῇ καὶ διαίτῃ καὶ σχήματι χρῶνται, 'Αϑηναῖοι δὲ κεκραμένῃ ἐξ ἁπάντων τῶν Ἑλλήνων καὶ βαρβάρων.

[7] Τὸν ἀποδημοῦντα δεῖ σύμβολον ἔχειν ἐπὶ τῷ συνχωρηϑῆναι παρελϑεῖν. — Σφραγίδα ἢ σύμβολον δεῖ ἔχειν τὸν ξένον, ἐπὶ τῷ σνγχωρηϑῆναι παρελϑεῖν. Schol. Ad Aristophan. Aves. 1213, 14. Corpus Iuris attici 25, 1247. — Richiedevansi per lo più dalle città che, essendo in condizione di guerra, trovavano necessaria maggiore vigilanza su quelli che entravano ed uscivano. V. Schömann. Vol. II. pag. 312.

[8] V. pag. 249 nota 7, e Tucidide Capo XL, 5: Καὶ μόνοι οὐ τοῦ ξυμφέροντος μᾶλλον λογίσμῳ ἢ τῆς ἐλευϑερίας τῷ πιστῷ ἀδεῶς τίνα ὠφελοῦμεν. XLI, 3.... καὶ μόνη οὔτε τῷ πολεμίῳ ἐπελϑόντι ἀγανάκτησιν ἔχει ὑφ' οἵων κακοπαϑεῖ, οὔτε τῷ ὑπηκόῳ κατάμεμψιν ὡς οὐχ ὑπ' ἀξίων ἄρχεται.

[9] V. Schömann l. c. pag. 312 e nota 4.

[10] Corpus iuris attici, 1546: Τῶν γινομένων διάϑεσιν πρὸς ξένους ἐλαίου μόνον εἶναι, ἄλλα δ'ἐξάγειν μὴ ἔστω.

zione di prestar denaro su navi che non dovessero trasportar grano ad Atene [1]; nel primo caso infatti s'impediva la scarsità e il rincarimento dei prodotti necessarii; nel secondo ad un tempo si incoraggiava l'importazione del grano, e si provvedeva alla garanzia dei creditori; come si raggiungevano entrambi gli scopi col punire i naviganti che avessero volontariamente alterata la rotta convenuta [2].

Dall'ospitalità concessa agli stranieri non era scompagnata una grande libertà di movimenti e di parola, che formava del resto il diritto comune a tutti gli abitanti di Atene [3]. Siccome però la residenza transitoria sottraeva gli stranieri ai carichi proprii dei cittadini e dei forestieri domiciliati, così era naturale che questa loro qualità di ospiti non potesse durare più di un certo periodo di tempo, dopo il quale essi o lasciavano il paese o venivano classificati fra i domiciliati [4]. Anche finchè durava tale qualità di ospiti la loro facoltà di commerciare era subordinata al pagamento di tasse speciali [5] ed ai tributi doganali, che gravavano il commercio estero [6]. Le esenzioni di certi prodotti da questi ultimi carichi, non erano deliberate in favore degli stranieri, ma, al pari di certi divieti d'esportazione, a favore del commercio Ateniese [7], mentre la sola esenzione, statuita in favore degli stranieri, era quella che concedeva ai vincitori panatenei la libera esportazione dell'olio [8].

Le garanzie, che la legge e la consuetudine accordavano agli stranieri, erano poi precisate ed aumentate sovente mediante convenzioni nei rapporti

[1] Ἀργύριον μὴ ἐξεῖναι ἐκδοῦναι Ἀθηναίων καὶ τῶν μετοίκων τῶν Ἀθήνησι μετοικούντων μηδενί, μηδὲ ὧν οὗτοι κύριοί εἰσιν, εἰς ναῦν ἥτις ἂν μὴ μέλλῃ ἄξειν σῖτον Ἀθήναζε. Ἐὰν δέ τις ἐκδῷ παρὰ ταῦτα, εἶναι τὴν φάσιν καὶ τὴν ἀπογραφὴν τοῦ ἀργυρίου πρὸς τοὺς ἐπιμελητάς, καθὰ τῆς νεὼς καὶ τοῦ σίτου. — Demosth. c. Lacrit. 941.

[2] Demosth. c. Dionysodor. 1286. Οἱ [νόμοι] κελεύουσι τοὺς ναυκλήρους καὶ τοὺς ἐπιβάτας πλεῖν εἰς ὅ, τι ἂν συνθῶνται ἐμπόριον. εἰ δὲ μή, ταῖς μεγίσταις ζημίαις εἶναι ἐνόχους.

[3] Demosth. c. Philipp. III, 111. Ὑμεῖς τὴν παρρησίαν ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων οὕτω κοινὴν οἴεσθε δεῖν εἶναι πᾶσι τοῖς ἐν τῇ πόλει, ὥστε καὶ τοῖς ξένοις καὶ τοῖς δούλοις αὐτῆς μεταδεδώκατε, καὶ πολλοὺς ἄν τις οἰκέτας ἴδοι παρ' ὑμῖν μετὰ πλείονος ἐξουσίας, ὅ τι βούλονται λέγοντας ἢ πολίτας ἐν ἐνίαις τῶν ἄλλων πόλεων, ἐκ δὲ τοῦ συμβουλεύειν παντάπασιν ἐξεληλάκατε.

[4] Guilhem de Sainte Croix, Mémoire sur les Metœques (1785) nelle « Mémoires de littérature tirés des Registres de l'Académie Royale des inscriptions et belles lettres. Vol. 48, pag. 187. Paris, Imprim. Impériale. 1808.

[5] Οὐκ ἔξεστι ξένῳ ἐν τῇ ἀγορᾷ ἐργάζεσθαι, εἰ μὴ ξενικὰ τελεῖ. Legge di Solone citata nel Corpus iuris attici, 874.

[6] Corpus iuris attici, 880. Τῶν εἰσαγομένων εἰς τὸν Πειραιᾶ φορτίων καὶ ἀνδραπόδων ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς πεντηκοστὴν τελοῦσιν οἱ ἔμποροι, καὶ τοῦτο καλεῖται πεντηκοστεύεσθαι. — 883. Δεκάτην ἐκ τῶν φορτίων τῶν ἐμπόρων τοῦ Ἑλλησπόντου λαμβάνειν.

[7] Corpus iuris attici, 887. Ἔχουσιν ἀτελίαν οἱ σιτηγοῦντες Ἀθήναζε. — 888. Ὑπὲρ κριθῶν ὀλίγον εἰσπράττεται τέλος. — 890. Εἶναι ἀτελίαν τοῖς λέσβιον οἶνον εἰσάγουσι. — Sibari (V. Athenaeus XII, 521) esentava da tasse i venditori e i pescatori di anguille, i tintori e gli importatori di porpora.

[8] Corpus iuris att. Nota all'art. 1546. Ad Schol. Pindar. Nem. X, 64: οὐκ ἔστι δὲ ἐξαγωγὴ ἐλαίου ἐξ Ἀθηνῶν εἰ μὴ τοῖς νικῶσι.

tra le città greche [1], e talora si stipulava che fossero punibili anche le offese consumate nel territorio contro sovrani di altri Stati [2], introducendo così nel diritto pubblico quella repressione di delitti contro i capi dei governi esteri, che ai nostri giorni forma parte del diritto penale comune dei popoli civili.

In perfetta antitesi con questo era il sistema d'altri popoli, specialmente di razza dorica, sopratutto solleciti di salvare da ogni perturbatrice influenza straniera la purezza e l'austerità degli antichi costumi. Perciò gli Epidauri, vicini degli Illirii, vedendo degenerare il carattere dei cittadini che commerciavano con quelli, s'indussero a delegare d'anno in anno ai contratti e permutazioni coi barbari uno specchiato cittadino, detto πωλήτης, che andando verso di loro, negoziasse in nome di tutti i connazionali [3]. Per lo stesso motivo gli Spartani erano ripugnanti dal consentire così i viaggi degli indigeni [4], come lo stabilimento degli stranieri nel territorio [5]; e, tuttochè in modo meno rigoroso, si attenevano allo stesso sistema anche le città cretesi [6]. L'esclusione degli stranieri però, che in Sparta subì varie eccezioni a favore di qualche popolo [7], e che vi s'andò rilassando dopo la presa di Atene e gli intimi rapporti con altri Stati greci e colla Persia [8], si riferiva piuttosto alla residenza che all'approdo, al passaggio ed al soggiorno del tutto transitorio. In questi limiti i forestieri potevano trattenersi alcun tempo nel paese, a differenza di quanto avveniva in Atene; vi erano però sottoposti ad una sor-

[1] Andocid. c. Alcibiad. § 18: Πρὸς τὰς πόλεις ἐν τοῖς συμβόλοις συνθέσθαι μὴ ἐξεῖναι μήδ' εἶρξαι, μήτε δῆσαι τὸν ἐλεύθερον. ἐὰν δέ τις παραβῇ, μεγάλην ζημίαν ἐπὶ τούτοις θέσθαι.

[2] P. es. il trattato stipulato nel 378 a. C. fra gli Ateniesi ed Arybda, re dei Molossi, che assicurava a questo principe le stesse garanzie spettanti ai cittadini di Atene, e ad ogni congiura contro di lui o dei suoi figli comminava le stesse pene minacciate all'assassino di un Ateniese. — Egger, Études historiques sur les traités publics chez les Grecs et chez les Romains depuis les temps les plus anciens jusqu'aux premiers siècles de l'ère chrétienne. Paris. Durand 1866, pag. 90-91.

[3] Plutar. Quaest. gr. 29.

[4] Plutar. Instit. Laconic. 19. Ἀποδημεῖν δὲ οὐκ ἐξῆν αὐτοῖς, ἵνα μὴ ξενικῶν ἐθῶν καὶ βίων ἀπαιδεύτων μετάσχωσι.

[5] Ἐπίσταμαι δὲ καὶ πρόσθεν τούτου ἕνεκα ξενηλασίας γιγνομένας καὶ ἀποδημεῖν οὐκ ἐξόν, ὅπως μὴ ῥαδιουργίας οἱ πολῖται ἀπὸ τῶν ξένων ἐμπίπλαιντο. Xenoph. Resp. Laced. Cap. XIV, 4. — E questo sistema aveva ammiratori nella parte conservatrice degli altri Stati. V. Aristot. Polit. VII, 5, 3; e Plat. Leg. Lib. VIII, 849.

[6] Schömann, op. cit. Vol. I, pag. 385. Almeno quanto ai viaggi all'estero, che erano proibiti ai giovani. Le mense per gli ospiti provano che i cretesi ricevevano spesso la visita di forestieri; ma pare che fossero non già stranieri propriamente detti, bensì di schiatta affine a quella dei cittadini che li ospitavano.

[7] De la Nauze, Mémoire (anno 1734) nel Vol. 121 pag. 159-177 de l'Histoire de l'Académie Royale des Inscriptions et belles lettres. Paris, Imprimérie Royale, 1740.

[8] Xenoph. Resp. Laced. Cap. XIV, 4. νῦν δ' ἐπίσταμαι τοὺς δοκοῦντας πρώτους εἶναι ἐσπουδακότας ὡς μηδέποτε παύωνται ἁρμόζοντες ἐπὶ ξένης — e 6: τοιγαροῦν οἱ Ἕλληνες πρότερον μὲν ἰόντες εἰς Λακεδαίμονα ἐδέοντο αὐτῶν ἡγεῖσθαι ἐπὶ τοὺς δοκοῦντας ἀδικεῖν· νῦν δὲ πολλοὶ παρακαλοῦσιν ἀλλήλους ἐπὶ τὸ διακωλύειν ἄρξαι πάλιν αὐτούς. — 7: οὐδὲν μέντοι δεῖ θαυμάζειν τούτων τῶν ἐπιψόγων αὐτοῖς γιγνομένων, ἐπειδὴ φανεροί εἰσιν οὔτε τῷ θεῷ πειθόμενοι οὔτε τοῖς Λυκούργου νόμοις.

veglianza minuta e rigorosa, e dovevano uscire immediatamente ogni qualvolta agli efori fosse sembrato opportuno di allontanarneli [1]. Il sistema di Sparta importava dunque di necessità la presenza molto meno frequente e sempre transitoria di forestieri nel territorio; ma nemmeno a proposito di quella città è il caso di parlare della loro esclusione assoluta dal paese e dalla protezione delle sue leggi; esclusione che in tali termini si pronunciava soltanto contro i nemici, e che nei rapporti di pace non era praticata da nessuna repubblica greca [2].

In proporzioni maggiori pertanto in Atene, in proporzioni minori, ma pur sempre in una certa misura, anche a Sparta, doveva provvedersi con speciali magistrature alla sorveglianza ed alla protezione degli stranieri, che in via transitoria vi soggiornavano. Questi magistrati erano i *prósseni*, il cui ufficio, sia quanto alla tutela degli interessi della città che rappresentavano, sia quanto alla protezione dei suoi cittadini, era singolarmente analogo a quello dei nostri consoli [3]. A quella stessa guisa che nel moderno sistema consolare si distinguono i consoli inviati dal paese che devono rappresentare, da quelli eletti fra gli abitanti del territorio dove devono esercitare le loro funzioni, così anche nell'antica Grecia ciascuna città sceglieva nelle altre i propri prósseni, talora fra i propri cittadini [4], talora fra i cittadini di quelle; e questo secondo caso era assai più frequente del primo. I prósseni erano dunque per lo più una specie di magistrati, che esercitavano nella propria patria l'ufficio di consoli onorarii delle città amiche od alleate [5]; e spesso venivano designati da queste dopo che s'erano in qualche guisa resi benemeriti dei rapporti amichevoli fra i due paesi [6].

A Sparta però la prossenìa, identica a quella delle altre città quanto all'indole dell'ufficio, ne era diversa quanto al modo della costituzione, inquantochè chi ne era investito veniva scelto dai re fra i cittadini spartani con competenza complessiva per gli stranieri in genere, senza ingerenza dei paesi cui tali stranieri rispettivamente appartenevano [7]. Ed a questo esempio probabilmente s'ispirava Senofonte, quando proponeva d'istituire in Atene un

[1] Schömann, op. cit. Vol. I. pag. 341, 342, e nota 1.

[2] Schömann, op. cit. Vol. II. pag. 310 e 313.

[3] Corpus iuris attici, pag. 585 n[a] all'art. 1257 (Schol. ad Demosth. Leptin. 475, 5). Πρόξενοι λέγονται οἱ ἐν ταῖς ὁρίοις τοὺς ἐπιδημοῦντας δεχόμενοι, φίλοι τυγχάνοντας καὶ κοινῇ καὶ ἰδίᾳ. — e Schol. in Aristoph. Aves. 1021. Πρόξενοί εἰσιν οἱ τεταγμένοι εἰς τὸ ὑποδέχεσθαι τοὺς ξένους ἐξ ἄλλων πόλεων ἥκοντας.

[4] Schömann, op. cit. Vol. II. pag. 310, 311.

[5] De Sainte Croix, Mem. cit. pag. 198, 9.

[6] Egger, op. cit. pag. 272, 3. Decreto degli Arcadi relativo a Teo: gli Arcadi ringraziano Erodoto e Menecle, ambasciatori di Teo, per la condotta seguita durante la missione avuta presso di loro, e dichiarano che saranno in patria proxeni della loro città. V. anche il decreto degli Eraniani a pag. 275, 6.

[7] Herodot. Lib. VI, Cap. LVII, 3: Καὶ προξείνους ἀποδεικνύναι τούτοισι προσκέεσθαι τοὺς ἂν ἐθέλωσι τῶν ἀστῶν, καὶ Πυθίους αἱρέεσθαι δύο ἑκάτερον. Οἱ δὲ Πύθιοι εἰσι θεωπρόποι ἐς Δελφούς.

magistrato speciale per la sorveglianza e la tutela degli stranieri [1]. Tale era infatti, comunque fosse costituita, l'ufficio della prossenìa, tanto secondo il diritto Spartano [2], quanto secondo quello delle altre città [3].

Rispetto al paese che rappresentavano, avevano una certa delegazione d'autorità [4] quanto agli interessi sociali, che di fronte ai cittadini di quello attribuiva loro nel paese della loro residenza il carattere di ospiti publici [5]. Così l'istituto della ospitalità sviluppandosi si trasformava. Da principio anche l'ospitalità pubblica (προξενία) non costituiva, del pari che quella privata (ἰδιοξενία), che una condizione privilegiata individuale in cui trovavasi lo straniero che la conseguiva. Più tardi invece fu attribuita al prósseno un'autorità ed una protezione mediata sui cittadini del paese che gli aveva conferita quella missione; nel concetto della prossenìa fu adombrato quello del moderno diritto consolare; ed esso non parve più in rapporto coll'istituto della ospitalità dal quale pur era uscito [6].

Nei riguardi dei cittadini del paese da essi rappresentato, i prósseni agivano come autorizzati loro rappresentanti e come tutori dei loro interessi privati, sicchè alla morte, nel luogo della loro residenza, d'un cittadino dello Stato che rappresentavano, avevano competenza, in mancanza di eredi, per raccoglierne e per liquidarne la successione [7], che del resto non era sog-

[1] Xenoph. De Vectigalibus. Cap. II, 7. — Questo ufficio avrebbe dovuto, secondo Senofonte, riguardare soltanto gli stranieri domiciliati; ma s'ispirava all'esempio della prossenia Spartana, la cui competenza estendevasi senza distinzione a tutti gli stranieri.

[2] De la Nauze l. c. pag. 173, 4.

[3] Curtius, op. cit. Vol. II, pag. 256.

[4] De Sainte Croix, Mem. cit. pag. 198, 9.

[5] Corpus iuris attici, 1237 (Pollux III. 59): Ὁ πρόξενος πόλει δημοσίᾳ προξενεῖ, ἐν ἄλλῃ πόλει ὤν, ὡς ὑποδοχῆς τε τῶν ἐκεῖθεν φροντίζειν, καὶ προσόδου τῆς πρὸς τὸν δῆμον, καὶ ἕδρας ἐν τῷ θεάτρῳ.

[6] Voigt, Das ius naturale aequum et bonum und ius gentium der Römer. Vol. IV Leipzig. Günther 1871 pag. 236-8. Beilage XIII. Ueber die dem *conubium*, *commercium*, und der *recuperatio* entsprechenden Verhältnisse in den griechischen und hellenistischen Rechten.

[7] Demosth. c. Calipp. 1236-8. — Licone di Eraclea avea depositata una somma presso il padre di Demostene, per rimetterla a Cefisiade allora assente; poi era partito ed era restato vittima dei pirati. Conosciuta la sua morte, Calippo si presenta alla banca per farvi indagini sui depositi da lui abbandonati, e basta la sua qualità di prosseno di Eraclea a giustificare le sue richieste: « ἐκεῖνος μὲν τελεύτηκεν· ἐγὼ δὲ προξενῶν τυγχάνω τῶν Ἡρακλεωτῶν· ἀξιῶ δή σε δεῖξαί μοι τὰ γράμματα, ἵν' εἰδῶ εἴ τι καταλέλοιπεν ἀργύριον· ἐξ ἀναγκῆς γάρ μοι ἐστὶν ἁπάντων Ἡρακλεωτῶν ἐπιμελεῖσθαι. Questa sua qualificazione (che colle sue conseguenze il Tellfy formula a ragione in termini generali nel § 1238 del Corpus iuris attici) basta perchè il banchiere gli mostri subito i suoi registri. E quando più tardi Calippo domanda la consegna di quella somma, l'eccezione più valida oppostagli dal banchiere non riguarda i diritti di lui come prosseno, ma il fatto che Licone avea assegnato a quel denaro una determinata destinazione, e che, debitamente e senza eccezioni, da parte di Calippo, il banchiere l'avea già consegnata a Cefisiade. Le altre obbiezioni opposte da Demostene: che cioè Licone non s'era mai servito di Calippo per i proprî affari, nè avea abitato presso di lui, sarebbero state, senza quella, di poca importanza, essendo morto Licone senza figli e

getta ad alcunchè di simile al diritto di albinagio [1]. I diritti e i privilegi dei prósseni erano naturalmente molto diversi, secondo ch'essi erano o no cittadini del paese, ove esercitavano le loro funzioni. Se erano stranieri, la qualità di prósseno attribuiva tutti i diritti civili, che potevano acquistarsi da un forestiere non naturalizzato, sopratutto l'assoluta sicurezza ed immunità personale [2]. Quando invece erano cittadini dello Stato ove esercitavano le loro funzioni, queste non potevano modificare nè sfavorevolmente nè favorevolmente la loro condizione di fronte alla legge del loro paese; sicchè nè contro la legge penale, nè contro le vicende della politica, spesso agitata, delle città greche, potevano trovare una valida difesa nella loro qualità di prósseni [3].

4. — *Gli stranieri ammessi al domicilio; loro stato personale di fronte alla legge.*

In una condizione particolare trovavansi quegli stranieri, che dopo essersi trattenuti per un certo tempo nello Stato, vi venivano considerati, a titolo di domiciliati, come protetti in modo permanente dalle leggi di questo. Il loro numero variava di città in città, secondo i diversi sistemi praticativi circa gli stranieri, ed anche nella medesima città variava d'epoca in epoca col mutarsi della potenza politica e dello stato della pubblica economia. A Sparta sino ad Agide III [4] mancava tale categoria di stranieri; Atene nel suo fiore ne contava circa 50,000 su mezzo milione di abitanti [5], fra i quali gli uomini liberi non arrivavano a 100,000; e ad Agrigento formavano la maggior parte della popolazione [6]. Era a questi stranieri domiciliati, o *metèci*, che Atene dovea sopratutto la floridezza del suo commercio e dell'industria, e perciò ne favoriva lo stabilimento [7]. Questo doveva essere autoriz-

non avendo lasciati eredi; tanto più che ad Argo, dov'era stato trasportato ferito, aveva pur abbandonato tutto quanto aveva seco nelle mani del prosseno degli Eracleoti: τῷ προξένῳ τῶν Ἡρακλεωτῶν τὰ χρήματα δέδωκεν, ἃ κατήχθη μέτ' αὐτοῦ.

[1] Anche Platone dice, senza cenno di proporre un'innovazione, che lo straniero migrante od espulso può portar seco uscendo dal territorio ogni sua proprietà, τὴν αὑτοῦ λαβόντα οὐσίαν ἀπιέναι. Leg. Lib. VIII, 850, b.

[2] Corpus iuris attici, 1239. (Boeckh, Corp. inscript. graec. 1562-7). — Τοῖς προξένοις εἶναι γῆς καὶ οἰκίας ἔγκτησιν καὶ ἰσοτέλειαν καὶ ἀσφάλειαν καὶ ἀσυλίαν καὶ πολέμου καὶ εἰρήνης οὔσης, καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν.

[3] Demosth. De Halones. 86, 382. — Atene manda invano tre legati per implorar la grazia di Carisio, suo prossono.

[4] Grote, op. cit. Vol. III, pag. 289.

[5] Schömann, op. cit. Vol. II, pag. 3.

[6] Diodor. Lib. XIII, Cap. 84 § 4. Κατ' ἐκεῖνον γὰρ τὸν χρόνον Ἀκραγαντῖνοι μὲν ἦσαν πλείους τῶν δισμυρίων, σὺν δὲ τοῖς κατοικοῦσι ξένοις οὐκ ἐλάττους τῶν εἴκοσι μυριάδων.

[7] Xenoph. De Vectigalibus Cap. III, 4: ἀγαθὸν δὲ καὶ καλὸν καὶ προεδρίαις τιμᾶσθαι ἐμπόρους καὶ ναυκλήρους, καὶ ἐπὶ ξενίᾳ γ' ἔστιν ὅτε καλεῖσθαι, οἳ ἂν δοκῶσιν ἀξιολόγοις καὶ πλοίοις καὶ ἐμπορεύμασιν ὠφελεῖν τὴν πόλιν· ταῦτα γὰρ τιμώμενοι οὐ μόνον τοῦ κέρδους ἀλλὰ καὶ τῆς τιμῆς ἕνεκεν ὡς πρὸς φίλους ἐπιστεύδοιεν ἄν.

zato dalla pubblica autorità del paese, dove lo straniero desiderava stabilirsi [1]; autorità che in Atene pare, ma non è bene certo, fosse l'areopago [2].

Un'autorizzazione però era necessaria. Per esserne esenti occorreva o un decreto speciale, che vi equivaleva, come quelli emanati da Atene per risanguare la popolazione dopo una guerra [3]; o una stipulazione che ne dispensasse reciprocamente i sudditi delle parti contraenti [4]. Il domicilio poi, fosse conceduto per un periodo determinato od indefinitamente, non importava, solo per effetto del trascorrere di tempo e del succedersi delle generazioni, diritto alla cittadinanza [5], ma gli stranieri domiciliati restavano iscritti in liste speciali, diverse da quelle di cittadini fintanto che durava la loro presenza nel territorio [6]; ed erano, prescindendo dalle eccezioni individuali, o da quelle concepite in favore di speciali categorie di persone [7] in condizioni diverse anche davanti alla legge civile [8].

Chi è abituato ai moderni rapporti internazionali, considera illogico che i prosseni non esercitassero nei rispetti dei forestieri domiciliati lo stesso ufficio affidato loro dalla legge quanto agli stranieri di passaggio o residenti nel paese in via transitoria. Infatti se il domicilio non trasforma in cittadino il forestiere, non potrebbe creargli nel diritto pubblico una condizione particolare in confronto degli altri forestieri non domiciliati; e infatti il diritto moderno nel definire le attribuzioni dei consoli, le estingue quanto al loro

[1] Schömann, op. cit. Vol. II., pag. 54.

[2] Questa congettura secondo lo Schömann (l. c. n. 2), si fonda sopra un passo di Sofocle dell'Edipo a Colono. Ma quel passo non è concludente. Creonte vi risponde a Teseo (947-950): Τοιοῦτον αὐτοῖς Ἄρεος εὔβουλον παγον — Ἐγὼ ξυνῄδη χθόνιον ὄνθ', ὃς οὐκ ἐᾷ — Τοιούς δ' ἀλήτας τῇδ' ὁμοῦ ναίειν πόλει. — Ma non v'è, come il diritto vigente anche ai nostri giorni in molti paesi lo dimostra, necessaria coincidenza dell'autorità cui compete autorizzare lo stabilimento degli stranieri e la loro naturalizzazione, con quella che può decretarne l'espulsione.

[3] Grote, op. cit. Vol. VII, pag. 218. E Diodoro XI, 43: Legge di Temistocle: Τοὺς μετοίκους καὶ τοὺς τεχνίτας ἀτελεῖς ποιῆσαι, ὅπως ὄχλος πολὺς πανταχόθεν εἰς τὴν πόλιν κατέλθῃ, καὶ πλείους τέχνας κατασκευάσωσιν εὐχερῶς.

[4] Così nel trattato fra Hierapytna e Prianso, e fra i Latiani e gli Olontani. V. Egger. l. c. pag. 79-84 e 126-8.

[5] Platone non voleva decampare da questo carattere transitorio dello stabilimento dei forestieri, cui l'autorizzazione alla dimora non dovesse accordarsi per tutta la vita che in via del tutto eccezionale: ὅταν δὲ ἐξήκωσιν οἱ χρόνοι, τὴν αὐτοῦ λαβόντα οὐσίαν ἀπιέναι. E quanto ai figli voleva computare il ventennio di domicilio autorizzato, a partire dal quindicesimo anno di età. Leg. Lib. VIII, 850, b.

[6] Plat. Leg. Lib. VIII, 850, c. Ὁ δὲ ἀπιὼν ἐξαλειψάμενος ἴτω τὰς ἀπογραφάς, αἵτινες ἄν αὐτῷ παρὰ τοῖς ἄρχουσι γεγραμμέναι πρότερον ὦσιν.

[7] Boeckh, Corp. inscript. graec. n. 3067. Τοὺς τεχνίτας καὶ θεοὶ καὶ βασιλεῖς καὶ πάντες Ἕλληνες τιμῶσιν, δεδωκότες τήν τε ἀσυλίαν καὶ ἀσφάλειαν πᾶσι καὶ πολέμου καὶ εἰρήνης, κατακολουθοῦντες τοῖς τοῦ Ἀπόλλωνος χρησμοῖς.

[8] In Tessaglia i patroni finivano per ridurre in condizione servile gli stranieri domiciliati. Anche nelle colonie greche questi erano tenuti in condizione inferiore; in Sicilia, in Libia ed in Cirene formavano la terza classe degli abitanti dopo i cittadini e gli agricoltori. v. De Sainte Croix, Mem. cit. pag. 206.

connazionale naturalizzato nel paese della loro residenza, e le mantiene egualmente in vigore quanto agli altri connazionali senza distinguere tra domiciliati e non domiciliati. Ma quando si parla dell'antichità e specialmente delle città antiche del bacino mediterraneo, bisogna tener conto di due concetti diversi dai nostri, che erano loro particolari. Quelle città nel periodo del loro sviluppo politico ritenevano, per motivi sociali e più ancora per motivi religiosi [1], assai difficile la naturalizzazione e ripugnavano del tutto dal farla derivare dalla sola presenza, per quanto prolungata, dello straniero nel territorio. Ciò faceva sì che lo straniero, anche da lunghissimo tempo domiciliato, restasse sempre straniero di fronte alla legge del paese che lo ospitava. Ma quelle città, anche quando non facevano dipendere la conservazione della cittadinanza dalla presenza costante nel territorio, non concepivano quella conservazione in chi si fosse allontanato dal territorio in modo permanente. Così avveniva che gli originarii di una città, domiciliati nel territorio di un'altra, mentre non acquistavano per ciò solo la cittadinanza di questa, perdessero però per effetto di quel domicilio la cittadinanza originaria. Gli stranieri domiciliati o *meteci* uscivano pertanto dalla famiglia politica cui per nascita avevano appartenuto, senza entrare del tutto in quella stabilita nel territorio, dove si erano trasferiti. Restavano genericamente stranieri, ma non erano più stranieri pertinenti ad un'altra città determinata, e perciò nè il paese che li ospitava consentiva, nè il paese d'origine pretendeva che fossero controllati e protetti dai prosseni della loro patria. La competenza di questi era cessata rispetto a loro insieme col vincolo di cittadinanza [2], ed essi soggiacevano, senza limiti o sorveglianza da parte di altre autorità, alla legge ed alle magistrature politiche e giudiziarie del paese dov'erano domiciliati. Ma, sudditi e non cittadini di questo, entravano soltanto parzialmente nella società civile che li accoglieva.

5. — *Le classi inferiori della popolazione d'Atene, e la loro condizione giuridica.*

I rapporti in cui trovavansi i meteci colla legge e coll'autorità territoriali, facevano pertanto di loro, piuttosto che un elemento assolutamente straniero, una classe inferiore della popolazione stabile dell'Attica [3]. Quando si parla dunque d'omogeneità della popolazione dell'Attica [4], in contrasto colla varia composizione di quella d'altri Stati, specialmente dorici, s'intende dire che il popolo originario non v'era stato, dopo la occupazione, tenuto in soggezione da altri immigrati, ma che i varii elementi della popolazione costi-

[1] Fustel de Coulange, La cité antique. XIII edit. Paris. Hachette, 1890, pag. 226-233.

[2] Senofonte (De Vectigalibus Cap. II, 7) li chiama ἀπόλιδες.

[3] Corpus iuris attici, 27 (Harpocration v. μετοίκιον): Μέτοικος μέν ἐστιν ὁ ἐξ ἑτέρας πόλεως μετοικῶν ἐν ἑτέρᾳ καὶ μὴ πρὸς ὀλίγον ὡς ξένος ἐπιδημῶν, ἀλλὰ τὴν οἴκησιν αὐτόθι καταστησάμενος.

[4] Schömann, op. cit. Vol. II, pag. 3.

tuente lo Stato si erano fusi insieme sia dal punto di vista etnografico, sia da quello giuridico. Però accanto a questi Ἄνδρες Ἀθηναῖοι tutti eguali fra loro, s'era costituita una classe inferiore di abitatori, cittadini quanto alla soggezione alle leggi, e stranieri quanto all'esercizio dei diritti civici, che pur la stabilità della dimora e la partecipazione alla vita economica e talora a quella politica dello Stato rendevano importante elemento della sua popolazione.

In questa condizione speciale trovavansi, oltre che gli stranieri domiciliati, anche gli schiavi che aveano ottenuta la libertà. Tanto gli uni quanto gli altri dovevano aver come patrono un cittadino, cui spettava rappresentarli, integrandone la capacità, nei rapporti pubblici e privati e specialmente nei litigi e nei processi [1]. La differenza fra gli uni e gli altri stava in ciò, che lo straniero libero sceglieva da sè il proprio patrono, mentre per gli affrancati questo ufficio spettava al loro antico padrone. La prostatia corrispondeva poi, in entrambi i casi [2], nello scopo al concetto della sorveglianza e negli uffici a quello della tutela. D'indole diversa e non tale da escludere la prostatia sarebbe stato [3] il magistrato dei μετοικοφύλακες proposto da Senofonte; compito loro sarebbe stata piuttosto la tutela degli stranieri, e la ricompensa di chi ne avesse favorita l'immigrazione, collo scopo di dar incremento ai redditi dello Stato [4]; ed essi sarebbero stati pertanto analoghi, se non nello scopo, nel modo della loro istituzione, ai prosseni di Sparta.

Il meteco trovavasi di fronte alla legge civile per più rispetti in condizione inferiore a quella del cittadino. In quanto era suscettibile di partecipazione al diritto civile e di fruire la protezione della legge, non poteva tradurre in atto questa propria facoltà se non col tramite del suo patrono, ma, sotto molti rispetti, nemmeno la cooperazione di questo poteva sanare la incapacità derivante in lui dalla sua qualità di straniero. Se una legge speciale od un trattato non vi derogava, il meteco, non meno dello straniero non domiciliato, era privo in Atene del diritto di connubio (ἐπιγαμία); e il matrimonio di uno straniero con una cittadina [5], e di una straniera con un cittadino [6] era proibito e severamente punito tanto in chi lo contraeva, quanto

[1] Corpus iuris attici, 28 (Suidas: ἀπροστασίου): Τῶν μετοίκων ἕκαστος προστάτην ἔχει, κατὰ νόμων ἕνα τῶν ἀστῶν, καὶ δι' αὐτοῦ τό τε μετοίκιον τίθεται κατὰ ἔτος καὶ τὰ ἄλλα διοικεῖται.

[2] Heffter, Ath. Gerichtsverfassung, pag. 8; Mayer, Die Rechte von Israeliten, Athener, und Römer. II. Vol. Leipzig Baumgartner, pag. 71.

[3] V. pag. 253, 254.

[4] Xenoph. De Vectigalibus Cap. II, 7. Καὶ εἰ μετοικοφύλακάς γε ὥσπερ ὀρφανοφύλακας ἀρχὴν καθισταῖμεν, καὶ τούτοις τιμή τις ἐπείη οἵτινες πλείους μετοίκους ἀποδείξειαν, καὶ τοῦτο εὐνουστέρους ἂν τοὺς μετοίκους ποιοίη, καὶ ὡς τὸ εἰκὸς πάντες ἂν οἱ ἀπόλιδες τῆς Ἀθήνηθεν μετοικίας ὀρέγοιντο καὶ τὰς προσόδους ἂν αὔξοιεν.

[5] Demosth. in Neaer. 1350. Ἐὰν ξένος ἀστῇ συνοικῇ τέχνῃ ἢ μηχανῇ ἡτινοῦν γραφέσθω πρὸς τοὺς θεσμοθέτας Ἀθηναίων ὁ βουλόμενος, οἷς ἔξεστιν· ἐὰν δὲ ἁλῷ πεπράσθω καὶ αὐτὸς καὶ ἡ οὐσία αὐτοῦ, καὶ τὸ τρίτον μέρος ἔστω τοῦ ἑλόντος.

[6] Demosth. l. c. Ἔστω δὲ καὶ ἐὰν ἡ ξένη τῷ ἀστῷ συνοικῇ κατὰ ταῦτα. Καὶ ὁ συνοικῶν τῇ ξένῃ τῇ ἁλούσῃ ὀφειλέτω χιλίας δράχμας.

in chi [1] ne aveva avuto l'iniziativa o lo aveva agevolato. Il potere dei maggiori cittadini si spuntava contro questo divieto geloso, e Pericle stesso non avrebbe potuto sposare Aspasia, ch'era Milesia, senza diminuire i propri diritti e quelli della famiglia nella città, dov'era pur così preponderante la sua influenza.

E per motivi non meno imperiosi era vietato ai forestieri, domiciliati o non domiciliati, il possesso fondiario. Infatti se la proibizione del connubio tendeva a preservare la purezza della razza da ogni miscela straniera, la proprietà fu sempre considerata colla maggior tenacia come un elemento di sovranità. Sotto questo punto di vista dunque la disposizione del diritto greco, che riservava di regola ai soli cittadini il possesso degli immobili [2] e l'esecuzione su quelli [3], è nella storia tutt'altro che singolare [4].

Cessato il vincolo della cittadinanza, cessava anche il diritto di possedere fondi nello Stato, e quelli che appartenevano agli esiliati, si confiscavano [5]; ed il possesso fondiario, concesso a tutti i sudditi di uno Stato in un altro, si considerava in questo d'ordinario collo sfavore naturale per ogni indizio di preminenza straniera subita nel territorio. Sicchè, mentre ai nostri giorni i trattati di amicizia sogliono stipulare la concessione reciproca del possesso fondiario ai sudditi delle parti contraenti; allora il concederlo era spesso un atto di sommissione [6], e il rinunciarvi da parte di chi lo aveva ottenuto [7], un riconoscimento dell'eguaglianza dei due Stati, favorevole ai loro buoni rapporti internazionali. Da questa incapacità, come dalle altre che lo colpivano, lo straniero non poteva liberarsi che mediante privilegi personali, ottenuti dalla pubblica autorità, o, in quanto non era meteco, mediante trattati specialmente stipulati fra la sua patria ed il territorio dove dimorava. Ma, per diritto comune, egli restava sempre incapace di proprietà immobiliare, sicchè a Senofonte pareva d'aver escogitata una grande liberalità, quando proponeva che si autorizzassero i meteci, sotto certe condizioni, ad acquistare le case

[1] Demosth. in Neaer. 1363. Ἐὰν δὲ τις ἐκδῷ ξένην γυναῖκα ἀνδρὶ Ἀθηναίῳ ὡς ἑαυτῷ προσήκουσαν, ἄτιμος ἔστω, καὶ ἡ οὐσία αὐτοῦ δημοσία ἔστω, καὶ τοῦ ἑλόντος τὸ τρίτον μέρος· γραφέσθων δὲ πρὸς τοὺς θεσμοθέτας οἷς ἔξεστι, καθάπερ τῆς ξενίας.

[2] Corpus iuris attici, 36. Μὴ εἶναι ξένοις γῆς καὶ οἰκίας ἔγκτησιν.

[3] Demosth. pro Phorm. 946. Ὅτῳ οὐ μέτεστι τῆς πολιτείας, οὐχ' οἷοσ' ἐστι εἰσπράττειν ὅσα ἐπὶ γῇ καὶ συνοικίαις δεδανεικὼς ἦν.

[4] Schömann, op. cit. Vol. I, pag. 118.

[5] Corpus iuris attici, 1016. Τῶν φευγόντων αἱ οὐσίαι δημεύονται.

[6] Demosth. De Corona 91. ...... δεδόχθαι τῷ δάμῳ τῷ Βυζαντίων καὶ Περινθίων Ἀθηναίοις δόμεν ἐπιγαμίαν, πολιτείαν, ἔγκτασιν γῆς καὶ οἰκιᾶν, προεδρίαν ἐν τοῖς ἀγῶσι ecc.

[7] Così secondo un decreto del tempo della rigenerazione di Atene contro Sparta, reso in favore degli alleati degli Ateniesi. Τοῖς δὲ ποιησαμένοις συμμαχίαν πρὸς Ἀθηναίους καὶ τοῖς συμμάχοις ἀφεῖναι, τὸν δῆμον τὰ ἐγκτήματα, ὁπόσ' ἂν τυγχάνῃ ὄντα ἢ ἴδια ἢ δημόσια Ἀθηναίων ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ποιουμένων τὴν συμμαχίαν..... Ἀπὸ δὲ Ναυσινίκου ἄρχοντος μὴ ἐξεῖναι μήτε ἰδίᾳ μήτε δημοσίᾳ Ἀθηναίων μηδενὶ ἐγτήσασθαι ἐν ταῖς τῶν συμμάχων χώραις, μήτε οἰκίαν, μήτε χωρίον, μήτε πριαμένῳ, μήτε ὑποθεμένῳ, μήτε ἄλλῳ τρόπῳ μηδενί. Egger, Op. cit. pag. 86. — V. anche Corpus iuris attici 1295 e Diodor. Sicul. XV, 29. Οἱ Ἀθηναῖοι... νόμον ἔθεντο, μηδένα τῶν Ἀθηναίων γεωργεῖν ἐκτὸς τῆς Ἀττικῆς.

vuote e le aree libere esistenti nell'interno della città, ed a possedere le abitazioni su quelle costrutte [1].

Dalle cose sacre non erano in tutto esclusi; potevano assistere alle feste pubbliche, sia per vedere, sia per supplicare [2], quantunque i loro cori dovessero essere distinti da quelli dei cittadini [3]; e quantunque non potessero venire estratti a sorte per il sacerdozio [4], non erano esclusi dall'iniziazione ai misteri [5]. Nella radunanza del popolo non potevano prendere la parola [6]; e non erano ammessi nè a partecipare alle gare di forza, che si tenevano durante le feste panatenee [7], nè a servire nella cavalleria [8]. Come correspettivo del domicilio loro concesso, dovevano contribuire una tassa fissa. Questa era di dodici dramme per gli uomini e di sei per le donne [9], e veniva pagata col mezzo del rispettivo patrono [10]. A quella doveva aggiungersi il τριώβολον che spettava al notaio della autorità e la tassa di commercio cui era astretto il forestiere che lo esercitava [11]. Gli stranieri erano inoltre astretti ad altre prestazioni straordinarie in occasione di guerre [12], o di pubbliche feste [13], durante le quali celebravansi certe processioni, ch'essi erano obbligati d'accompagnare, alcuni con ombrelli, altri con vasi o conche [14].

La condizione dei meteci differiva dunque da quella degli stranieri non domiciliati, perchè i primi formavano in certi rispetti parte integrante della po-

[1] Xenoph. De Vectigalibus Cap. II, 6: Εἶτα ἐπειδὴ καὶ πολλὰ οἰκιῶν ἔρημά ἐστιν ἐντὸς τῶν τειχῶν καὶ οἰκόπεδα, εἰ ἡ πόλις διδοίη οἰκοδομησαμένοις ἐγκεκτῆσθαι οἳ ἂν αἰτούμενοι ἄξιοι δοκῶσιν εἶναι, πολὺ ἂν οἴομαι καὶ διὰ ταῦτα πλείους τε καὶ βελτίους ὀρέγεσθαι τῆς Ἀθήνησιν οἰκήσεως.

[2] Demosth. in Neaer. 1374: Εἰς ἕκαστον τῶν ἱερῶν τῶν δημοτελῶν καὶ τὴν ξένην καὶ τὴν δούλην ἐλθεῖν ἐξουσίαν ἔδοσαν οἱ νόμοι καὶ θεασομένην καὶ ἱκετεύουσαν εἰσιέναι.

[3] Δεῖ πανηγυριζούσης τῆς πόλεως μήτε τοὺς ξένους μήτε τοὺς μετοίκους πορρωτάτω τῶν απολαύσεων καθεστάναι. Χορηγοῦσι τοίνυν καὶ αὐτοὶ καὶ ἑστιῶσιν ἀλλήλους, ἵνα μηδεὶς ἄμοιρος ᾖ κατὰ τὴν πόλιν τῆς μετουσίας τῶν ἑορτῶν..... Corp. iur. attici, 426.

[4] Demosth. adv. Eubulid. 1314. Τὸν ξένον καὶ μετοίκον μὴ ἱερωσύνην κληροῦσθαι.

[5] Μηδένα ξένον μύειν. Corp. iur. attici, 34; pare indubbiamente riferirsi soltanto agli stranieri non domiciliati; ed in ogni modo, come le altre restrizioni non politiche, non riguarda gli isoteli.

[6] Οὐ χρῆ ξένον τῶν ἐκκλησιῶν μετέχειν ἀγορεύοντα. Corp. iur. attici, 33.

[7] Corpus iuris attici, 440. Ἀγών τις εὐανδρίας τοῖς Παναθηναίοις ἄγεται, οὗ κοινωνεῖν οὐκ ἔξεστι τοῖς ξένοις.

[8] Lo si deduce dal voto che Senofonte (De Vectig. Cap. II, 5 e Ipparch. Cap. IX, 6) fa perchè vi fossero ammessi.

[9] Corp. iuris attici 871 (Suidas: μετοίκιον): Τῶν μετοίκων ὁ μὲν ἀνὴρ δώδεκα δραχμὰς τελεῖ μετοίκιον, ἡ δὲ γυνὴ ἕξ· καὶ τοῦ υἱοῦ τελοῦντος, ἡ μήτηρ οὐ τελεῖ, μὴ τελοῦντος δὲ, αὐτὴ τελεῖ, e 27 (Harpocrat.: μετοίκιον): Δίδονται δὲ ὑπ'αὐτῶν καθ' ἕκαστον ἔτος δραχμαὶ δώδεκα, ὅπερ ὀνομάζεται μετοίκιον.

[10] Corp. iur. attici, 28. (Suidas: ἀπροστασίου): Τῶν μετοίκων ἕκαστος προστάτην ἔχει........ καὶ δι' αὐτοῦ τό τε μετοίκιον τίθεται κατὰ ἔτος.

[11] Schömann, op. cit. Vol. II, pag. 53.

[12] Thucyd. Lib. II, 13, e IV, 90.

[13] Schömann, op. cit. Vol. II, pag. 53.

[14] Müller-Jochmus, op. cit. pag. 110.

polazione dello Stato, perchè su loro e sui loro atti veniva esercitata, mediante la prostatìa, una più costante sorveglianza e tutela, perchè potevano attendere nello Stato a qualunque arte o mestiere urbano, perchè la protezione dello Stato li seguiva come sudditi anche dove, fuori dei confini di quello, li avessero tratti le esigenze del commercio, e perchè, infine, al pari dei cittadini, dovevano contribuire nella fanteria e nella marina alla difesa dello Stato. Del resto il diritto Ateniese oscillava, nei particolari che li riguardavano, fra un certo rigore ed una certa larghezza, secondo il maggiore o minor bisogno, ch'era sentito in Atene, di popolazione e di capitali [1]. Senofonte, sotto l'influenza di tali considerazioni, proponeva di abolire ogni disposizione, che, non essendo utile per la città, fosse incresciosa [2] per i meteci, e di tramandare per incoraggiamento alla posterità i nomi degli stranieri, anche non residenti, che fossero stati in qualche guisa utili ad Atene [3]. Mentre d'ordinario il militare a cavallo si riteneva troppo grande onore per loro, talora in grandi frangenti si affidava loro anche il comando [4], ed in momenti solenni ai peregrini, non meno che ai cittadini, si rivolgevano gli uomini politici, come a gente non destituita del tutto di competenza [5].

Più o meno generosamente però che fossero concesse agli stranieri la partecipazione al diritto civile e la protezione della legge, l'una e l'altra erano subordinate alla condizione che gli stranieri si contenessero come tali, non usurpassero la qualità di cittadini, e non si sottraessero alle prestazioni che la legge imponeva ai forestieri. Quelli di loro, che non avessero avuto un patrono, o si fossero spacciati per cittadini, o non avessero pagato il metecio, potevano esser denunciati da chiunque avesse voluto [6]. L'accusa, detta nei due primi casi Ἀπροστασίου γραφή e nel terzo Ἀπαγωγή μετοικίου, era presentata al polemarco; nel procedimento non era ammessa veruna testimonianza d'altri stranieri [7]; e, se risultava provata la verità dell'accusa, lo straniero colpevole poteva esser venduto come schiavo [8].

[1] De Sainte Croix, Mém cit.

[2] Xenoph. De Vectig. Cap. II, 2.

[3] Xenoph. De Vectig. Cap. III, 11. Οἶμαι δὲ ἔγωγε, εἰ μέλλοιεν ἀναγραφήσεσθαι εὐεργέται εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον καὶ ξένους ἂν πολλοὺς εἰσενεγκεῖν, ἔστι δὲ ἃς ἂν καὶ πόλεις τῆς ἀναγραφῆς ὀρεγομένας· ἐλπίζω δὲ καὶ βασιλέας ἄν τινας καὶ τυράννους καὶ σατράπας ἐπιθυμῆσαι μετασχεῖν ταύτης τῆς χάριτος.

[4] Corp. iur. attici, 340. Ἔξεστι καὶ ξένους, ἐνδειξαμένους ὅτι ἀξιολόγοι εἰσίν, εἰς στρατηγίας ἄγειν. Ael. Var. Hist. XIV, 5, cita i fatti di Apollodoro Cyziceno e di Eraclide Clazomenio creati generali quantunque fossero stranieri.

[5] Thucyd. Lib. IV, Cap. 90, § 1. Ὁ δὲ Ἱπποκράτης ἀναστήσας Ἀθηναίους πανδημεί, αὐτοὺς καὶ τοὺς μετοίκους καὶ ξένων ὅσοι παρῆσαν.

[6] Ὅταν τις δοκῶν εἶναι μέτοικος προστάτην μὴ ἔχῃ, ἢ μὴ δῷ τὸ μετοίκιον, ἢ ἀστὸς εἶναι φάσκῃ, παρεγγεγραμμένος εἰς τὴν πολιτείαν, ὁ βουλόμενος δίκην εἰσάγει πρὸς αὐτόν, ἥτις λέγεται ἀπροστασίου. Corp. iur. att. 28 e 1112 (Suidas. ἀπροστασίου).

[7] Müller Jochmus, op. cit. pag. 114 e 115, n. 6.

[8] Corp. iur. att. 872. Οἱ μὴ τιθέντες τὸ μετοίκιον μέτοικοι, ἀπάγονται πρὸς τοὺς πωλητάς, καὶ ἐὰν ἁλῶσι πιπράσκονται. (Harpocrat.: μετοίκιον).

Accanto agli stranieri domiciliati posti in questa condizione, altri ve n'erano esenti dai pesi e dalle incapacità dei meteci, e in tutto od in parte assimilati ai cittadini. Anzi tutto il vario movimento coloniale, oltre alle ἀποικίαι, o stabilimenti autonomi, ed alle κληρουχίαι o dipendenze, aveva formato in molte città greche corporazioni di stranieri, che vi risiedevano stabilmente. La loro residenza non differiva da quella dei meteci se non per ciò, che questi si stabilivano individualmente, soggiacendo alle leggi emanate nel paese riguardo ai forestieri, mentre lo stabilimento di quelli era collettivo, e lo Stato, che lo consentiva, concedeva a quelle corporazioni di ospiti diritti e privilegi di diversi gradi [1]. Questo carattere avevano le fattorie greche dell'Egitto; ed avevano nelle città greche le fattorie di greci d'altre città e di stranieri, specialmente fenici; corporazioni, i cui membri non si trattavano da meteci, ma formavano una comunità particolare ed autonoma, senza perdere i diritti che godevano in patria [2].

L'assimilazione più o meno piena degli originari di uno Stato nel territorio di un altro ai cittadini di questo, poteva poi risultare in diverso grado da una concessione unilaterale d'una delle due città, o dalla stipulazione fra loro seguita, di eguali vantaggi reciproci. Talora si concedeva l'esenzione dal metecio, talora il diritto di proprietà fondiaria [3] o quello di connubio [4]; la concessione di questi tre vantaggi ad un tempo costituiva la cittadinanza nei riguardi del diritto civile, o πολιτεία [5]; e l'assimilazione, pur talora concessa, al cittadino, o isopolizia, faceva partecipare lo straniero nello Stato, ad eccezione dei poteri politici, a tutte le cose divine ed umane [6]. I meteci ch'erano ormai sog-

[1] Schömann, op. cit. Vol. II, pag. 390.

[2] Schömann l. c., n. 3.

[3] Anzi questa eccezione presenta nel diritto ellenico una frequenza che è del tutto estranea a quello romano. V. Voigt, l. c., pag. 188, 9.

[4] Egger, op. cit. pag. 279, 280. Decreto dei Delfiani (193 an. Christ.): « che gli ambasciatori e tutti gli abitanti di Teo sieno salvi ed inviolabili allo stesso titolo che gli artisti delle feste Dionisiache » V. su questi pag. 287-290. V. anche Schömann. Vol. II, pag. 315.

[5] Egger, pag. 131-2. Scambio di dichiarazioni fra la città dorica cretese di Allaria, e gli Jonii di Paros; pag. 126-8. Patto fra gli Olontiani ed i Latiani: « Ogni cittadino di Lato e di Olonte godrà nella città alleata tutti i diritti religiosi e civili..... i giudici decideranno fra le altre cose dei matrimonii misti..... il Latiano sarà in Olonte rispetto agli Olontiani, e l'Olontiano in Lato riguardo ai Latiani, libero di vendere e di comprare, di prestare e di prendere a prestito, e di fare qualunque contratto gli piaccia secondo le leggi dei due paesi. I cittadini di una città assisteranno nell'altra alle Teodesie ed anche ai sacrifizii secreti »; pag. 130, n. 2. Tratt. fra i Hyerapytniani ed i Magnesiani di Creta.

[6] Egger pag. 79-84. Trattato fra Hyerapytna e Prianso..... « Vi sarà fra gli Hyerapytnii ed i Priansii diritto di concittadinanza, di matrimonio, di acquistare possessioni reciprocamente nei due paesi, in una parola d'aver parte in comune reciprocamente a tutte le cose divine ed umane. Ogni cittadino di una delle due città, che verrà ad abitare nel territorio dell'altra, vi potrà vendere e comperare, prestare e prendere a prestito denaro ad interesse, e fare ogni altra specie di contratti in piena libertà e secondo le leggi stabilite presso l'una e l'altra. Sarà permesso agli uni di seminar nelle terre degli altri, pagando le stesse imposte degli altri cittadini, secondo le leggi dell'una e dell'altra città. » Così il trattato fra Hyerapytna, Prianso e Gortina e il patto di Hyerapytna con una colonia di

getti all'autorità dello Stato, dov'erano stabiliti, potevano individualmente ottenere gli stessi privilegi, per effetto di un atto unilaterale di volontà dello Stato, che li ospitava. Tale concessione era in Atene di competenza del popolo, e poteva variare da un minimo, che era la semplice esenzione dal tributo annuo [1], ad un massimo, che importava la parificazione al cittadino nei diritti civili e talora la stessa facoltà di trattare anche nelle assemblee generali di materie politiche [2], senza potervi però nè giudicare nè deliberare. Questa assimilazione civile degli stranieri ai cittadini, che poteva concedersi dal popolo Ateniese [3] come un premio ai meteci benemeriti, li liberava bensì dai pesi e dagli svantaggi propri ai forestieri, ma non equivaleva per questo alla naturalizzazione. Ai cittadini erano assimilati nel diritto civile, nell'attitudine a trattare da sè i propri affari, e nel pagamento delle imposte [4]; ma non aveano parte direttamente alla vita politica dello Stato, e non erano iscritti nelle tribù, fratrie e demi, che suddividevano la popolazione [5].

Così, pur restando in vigore la regola che escludeva gli stranieri dalla tutela giuridica dello Stato, e che attribuiva un carattere esclusivamente nazionale agli istituti del diritto civile, si sottoponeva in varie guise quella regola ad una serie sempre maggiore di eccezioni. Applicarla rigorosamente riuscì sempre difficile in ogni paese giunto ad uno stadio elevato di coltura e di rapporti commerciali; alle piccole comunità greche, scarse di territorio e di popolazione, ciò doveva riuscire del tutto impossibile [6]. La materiale impossibilità di mantenersi nell'isolamento bastando a se stesse, le traeva a garantire in diverse proporzioni al forestiere una partecipazione alla vita giuridica dello Stato, finchè le vicende storiche e la lunga consuetudine non ebbero fatto a poco a poco dell'originaria eccezione un'espressione più corrispondente che non la regola originaria, della realtà delle cose.

quelle città; Egger pag. 130 n. 1 e 3. Era l'esclusione dalla vita politica che distingueva tutti insieme gli stranieri d'ogni gradazione dai cittadini; ed al forestiere si paragonava perciò il cittadino che fosse vissuto estraneo alle cose dello Stato. V. Aristotele, Politica, Libro VII, Capo II, 2, laddove si domanda se sia preferibile la vita spesa nelle cose dello Stato o quella segregata dalla comunità civile come quella del forestiero ἢ μᾶλλον ὁ ξενικὸς καὶ τῆς πολιτικῆς κοινωνίας ἀπολελυμένος.

[1] Guilhem de Sainte Croix, Mémoire sur les Metoecques (1785). Mém. de littérature tirés des registres de l'académie royale des inscriptions et belles lettres. Vol. 48, pag. 190-6.

[2] De Sainte Croix, l. c., pag. 196.

[3] Corpus iuris attici, 31. Οἱ ἀπὸ τοῦ μετοικεῖν κατά τινα τιμὴν παρὰ τοῦ δήμου γενομένην κατὰ ψήφισμα μεταβαίνοντες εἰς τὸ τῶν δημοποιήτων δίκαιον, ἰσοτελεῖς ὀνομάζονται· γίνεται δὲ τοῦτο τοῖς μετοίκοις ὑπὸ τῆς πόλεως, ὅτε δοκοῦσιν εὖ πεποιηκέναι τὸ κοινόν (Suidas: ἰσοτελεῖς).

[4] Corpus iuris attici, 32. Ἰσοτελεῖς, μέτοικοι τὰ μὲν ξενικὰ τέλη μὴ τελοῦντες, τὰ δὲ ἴσα τοῖς ἀστοῖς τελοῦντες. — Secondo Arpocrazio (a questa parola) la isotelia era un onore col quale si rimetteva ai meteci, riputati degni, il tributo che doveano pagare. — Teofrasto, De Legibus, Libro XI, vi ravvisa l'immunità anche dagli altri oneri proprî dei meteci, che veniva conferita come un privilegio anche ad intere città, p. es. agli Olintii ed ai Tebani.

[5] Mayer, op. cit., Vol. II, pag. 70 e n° 9.

[6] Voigt, l. c., pag. 235, 6.

6. — *Le classi inferiori della popolazione di Sparta.*

Le classi inferiori della popolazione di Sparta differivano radicalmente da quelle dell'Attica La loro inferiorità avea avuto pur da principio una causa d'ordine internazionale, ma il modo della loro origine e della loro costituzione era essenzialmente diverso. Atene infatti aveva acquistato il predominio dell'Attica, senza attribuire ai proprî abitanti il predominio su quelli del resto del territorio, ma accumulandoli tutti nella stessa cittadinanza. Gli Stati dorici invece erano contraddistinti dalla coesistenza non assimilatrice della popolazione immigrata e conquistatrice, colla popolazione precedente e soggetta [1]. I conquistatori portando seco, come avvenne pur nella moderna storia coloniale, una personalità politica già distintamente costituita, continuarono a considerare in tutto od in parte come stranieri, gli originari abitatori del suolo, anche dopochè sullo stesso territorio prima posseduto da quelli essi aveano trasportato la propria costituzione di Stato.

Tale concetto di estraneità e tale consuetudine di subordinazione si mantennero nella Laconia [2], anche quando ogni traccia di diversa origine era scomparsa [3] dalla popolazione, ed informarono, anche nelle conquiste successive [4] alla formazione del loro Stato, come nel caso dei Messenii, la condotta degli Spartani. Questi pertanto, in numero non superiore a diecimila [5], erano fra loro un popolo di eguali, ma restavano, al cospetto degli altri abitanti della Laconia, una classe di dominatori. Mentre dunque la popolazione libera inferiore di Atene era composta di gente straniera agli abitatori dello Stato, e venuta dal difuori, quella di Sparta era composta da stranieri alla classe dominante, che aveano preceduto i cittadini sul territorio; i primi corrisponderebbero nell'epoca nostra ai forestieri domiciliati nel territorio d'uno Stato, gli altri per la massima parte agl'Indiani d'America, o agl'indigeni dell'Australia.

Le varie categorie, in cui distinguevasi questa popolazione inferiore della Laconia, sono accennate da Senofonte in un passo dove enumera gli iloti, i neodamodi, gli ipomioni ed i perieci [6]. Che cosa fossero propriamente gli ipomioni non è ben chiaro. Il loro nome li indica come cittadini colpiti da una *capitis diminutio*, e perciò come la sola classe subordinata, la cui inferiorità non avesse una causa d'indole internazionale; ma non risultano

[1] Grote, l. c., Vol. IV, pag. 67.
[2] Schömann, op. cit. Vol. II, pag. 286-7.
[3] Curtius, Storia cit., Vol. III, pag. 292-8.
[4] Curtius, Storia cit., Vol. I, pag. 205.
[5] Schömann, op. cit., Vol I, pag. 262, e nª 2.
[6] Xenoph. Hellen. Libro III, Cap. III, 6. — A proposito dell'inchiesta degli Efori circa i congiurati: αὐτοὶ μέντοι πᾶσιν ἔφασαν συνειδέναι καὶ εἵλωσι, καὶ νεοδαμώδεσι, καὶ τοῖς ὑπομείοσι καὶ τοῖς περιοίκοις.

egualmente il carattere e le proporzioni della loro inferiorità. Certo è che, fintantochè la disciplina di Sparta non ebbe degenerato, la trascurata osservanza delle regole di vita imposte da Licurgo, bastava ad escludere il colpevole dall'eguaglianza cogli altri cittadini [1]. La impossibilità di contribuire per le mense comuni faceva perdere una parte dei diritti politici [2], e la nota d'infamia, inflitta per motivi politici, importava un analogo effetto. In quella veniva poi precisato di volta in volta di quale capacità dovesse intendersi privo il cittadino colpito [3]; sicchè si può ritenere che gli ipomioni non costituissero una classe giuridicamente omogenea, ma, eguali negativamente in ciò, che non godevano appieno dei diritti dei cittadini, si distinguessero fra loro per diversi gradi di incapacità specialmente indicati, quanto a quelli dell'ultima specie, nel decreto che li degradava.

Le altre classi inferiori avevano tutte un'origine d'ordine internazionale. Le popolazioni rustiche, che abitavano i terreni degli Spartani, in parte discendevano da antichi servi pubblici Lelegi, ch'erano già stati tributarii degli Achei, o da famiglie venute in servitù più tardi per effetto di discordie intestine [4]; in parte avevano avuto per antenati uomini liberi, che, lottando cogli Spartani invasori, avevano perduta insieme colla indipendenza politica, anche la libertà personale, ed erano stati ridotti alla condizione di servi della gleba [5]. Quelli fra tali servi, che in premio di servigi militari venivano liberati, formavano la classe dei neodamodi.

Da quelli abitatori originari della Laconia, cui era stata conservata dai vincitori dorici la libertà personale ed una parte di proprietà del suolo, era uscita poi, individualmente libera e collettivamente subordinata, la classe dei perieci, elemento importante dello Stato spartano, nel quale ammontarono talora al triplo dei cittadini [6].

Formavano un elemento dello Stato piuttosto come comunità soggette, che come abitanti individualmente asserviti; e dividevano cogli Spartiati il nome di Lacedemoni, che non comprendeva mai, oltre ad essi, le altre classi della popolazione [7]. Costituivano comuni separati nel territorio della Laconia; e ne amministravano gli affari con una certa indipendenza, quantunque, come tuttodì avviene in molte dipendenze coloniali, i coloni Spartani viventi nelle

[1] Xenoph. Resp. Laced. Cap. X, 7 e 8. Τοῖς μὲν γὰρ τὰ νόμιμα ἐκτελοῦσιν ὁμοίως ἅπασι τὴν πόλιν οἰκείαν ἐποίησε, καὶ οὐδὲν ὑπελογίσατο οὔτε σωμάτων οὔτε χρημάτων ἀσθένειαν. εἰ δέ τις ἀποδειλιάσειε τοῦ τὰ νόμιμα διαπονεῖσθαι, τοῦτον ἐκεῖνος ἀπέδειξε μηδὲ νομίζεσθαι ἔτι τῶν ὁμοίων εἶναι.

[2] Aristotel. Polit. II, 6, 21.

[3] Thucyd. Libr. V, Capo XXXIV, 2. Τοὺς δ' ἐκ τῆς νήσου ληφθέντας σφῶν καὶ τὰ ὅπλα παραδόντας, δείσαντες μή τί διὰ τὴν ξυμφοράν νομίσαντες ἐλασσωθήσεσθαι καὶ ὄντες ἐπίτιμοι νεωτερίσωσιν, ἤδη καὶ ἀρχάς τινας ἔχοντας ἀτίμους ἐποίησαν, ἀτιμίαν δὲ τοιάνδε ὥστε μήτε ἄρχειν μήτε πριαμένους τι ἢ πωλοῦντας κυρίους εἶναι.

[4] Curtius, St. cit., Vol. I, pag. 190.

[5] Schömann, op. cit., Vol. I, pag. 236-240.

[6] Schömann, op. cit., Vol. I, pag. 249.

[7] Schömann, op. cit., Vol. I, pag. 257.

stesse località formassero fra loro una classe privilegiata: ma, assoggettati in diverso tempo e maniera, ed appartenenti a schiatte diverse, non trovavansi tutti nelle medesime condizioni. Mentre però le comunità dei perieci avevano una cerchia assai limitata d'autonomia, i perieci erano, come individui, uomini liberi. Possedevano il suolo e lo coltivavano, esercitavano mestieri ed industrie; il commercio coll'estero era quasi intieramente nelle loro mani; quantunque non fossero mai atti a coprire magistrature nella republica, potevano tuttavia esercitare all'estero un comando militare [1], od una missione diplomatica [2]; ed al servizio militare partecipavano talora non solo per effetto di prestazione obbligatoria, ma anche spontaneamente [3] al pari dei cittadini e degli alleati perfettamente liberi delle proprie azioni.

La dipendenza dei perieci manifestavasi in ciò, che ai comuni cui appartenevano non competeva una sfera politica propria, nè partecipavano a determinare gli atti delle autorità spartane, ai cui decreti dovevano senz'altro acconciarsi [4]. Sparta sorvegliava quei comuni mediante un suo residente, chiamato armosto, e κυθηροδίκης a Citera; e, quando occorreva, l'autorità n'era francheggiata da una guarnigione [5]; e le prestazioni, cui quegli abitatori erano tenuti, si riducevano a servigi militari, ed a certi tributi imposti a varî comuni in diversa misura [6].

Tale divisione e subordinazione degli abitanti era comune a molti altri Stati greci. Dovunque pare che da principio la distinzione delle tribù corrispondesse ad origini diverse [7]: ma negli Stati dorici ed in Tessaglia, quella distinzione originaria si perpetuava, e si trasfondeva in una varia graduazione di diritti, che avvicinavasi all'idea delle caste. Gli abitatori originarii della Tessaglia erano asserviti dalla stirpe degli immigrati col nome di penesti [8]; nella stessa condizione trovavansi in Argo i γυμνήσιοι; i Greci dell'Italia inferiore aveano pur essi imposto un giogo simile agli abitanti Pelasgi: ed i Bizantini, venuti da Megara, ai Bitinii, che abitavano intorno alle loro nuove sedi. A Creta, dove la popolazione dorica, anzichè formare un solo Stato, restò frazionata in molte città, una gran parte degli abitanti originari venne ridotta in condizione simile a quella degli iloti, un'altra parte trovavasi in

[1] Grote, Vol. III, par. 286, n. e Thucyd., Libr. VIII, Cap. XXII, 1.

[2] Thucyd., Lib. VIII, Cap. VI, 4. I Lacedemoni mandano a Chio con missione di fiducia Frinis ἄνδρα περίοικον.

[3] Xenoph. Hellen. Lib. V, Cap. III, 8. Ad Agesipoli e ad Agesilao, che partono per guerreggiare in Asia, i Lacedemoni aggiungono trenta Spartani. — 9. Πολλοὶ δέ αὐτῷ καὶ τῶν περιοίκων ἐθελονταὶ καλοί τε κἀγαθοὶ ἠκολούθουν, καὶ ξένοι τῶν τροφίμων καλουμένων, καὶ νόθοι τῶν Σπαρτιατῶν, μάλα εὐειδεῖς τε καὶ τῶν ἐν τῇ πόλει καλῶν οὐκ ἄπειροι.

[4] Grote, Vol. III, pag. 289, n^a

[5] Thucyd. Libr. IV, Cap. 53, § 2. Τὰ δὲ Κύθηρα νῆσός ἐστιν, ἐπίκειται δὲ τῇ Λακωνικῇ κατὰ Μαλέαν. Λακεδαιμόνιοι δ' εἰσὶ τῶν περιοίκων, καὶ κυθηροδίκης ἀρχὴ ἐκ τῆς Σπάρτης διέβαινεν αὐτόσε κατὰ ἔτος, ὁπλιτῶν τε φρουρὰν διέπεμπον ἀεὶ καὶ πολλὴν ἐπιμέλειαν ἐποιοῦντο.

[6] Schömann, Vol. I, pag. 254.

[7] Schömann, Vol. I, pag. 159 e seg.

[8] Curtius, Vol. I, pag. 101.

condizione analoga a quella dei perieci lacedemonii. Questi erano detti ipeci; ed abitavano la montagna ed i comuni rustici soggetti alle maggiori città, cui pagavano un annuo tributo [1].

7. — *Gli schiavi; rapporto tra la schiavitù e l'estraneità; loro condizione.*

La classe infima della popolazione era formata dovunque dagli schiavi, la cui condizione ripeteva quasi sempre la propria origine da un motivo di ordine internazionale. Od erano infatti prigionieri di guerra non scambiati nè riscattati, che rimanevano in proprietà dei vincitori, e potevano vendersi ad altri greci, se erano di stirpe ellenica, ed anche a barbari, se erano barbari [2]; od erano uomini comperati dai mercanti di schiavi, che li aveano in questo modo catturati, od acquistati dai catturanti [3]; od erano abitatori di paesi conquistati, assoggettati al popolo conquistatore come servi della gleba. Nell'uno e nell'altro caso, giustificazione originaria della loro schiavitù era la loro estraneità, fra genti tanto disposte a confondere il concetto dei diritti dell'uomo con quello delle prerogative del cittadino, e in paesi dove la libertà del cittadino era tutelata da garanzie cui allo Stato stesso non era consentito di derogare [4]. Il medesimo concetto, applicato all'affinità delle popolazioni elleniche, informava il diverso grado di commerciabilità degli schiavi greci, in confronto di quelli stranieri.

I servi della gleba formavano a Sparta l'elemento più importante della popolazione servile. Presso gli Spartani, come presso altri Dorî, sopratutto importava che l'ordinamento guerresco dei cittadini non degenerasse per altre cure, diverse da quelle delle armi [5]. Perciò la condizione subordinata dei popoli conquistati si perpetuò [6] quale una distinzione di casta, ed essi vennero aggregati al suolo, che lavoravano a profitto di proprietarî spartiati o probabilmente anche perieci [7]. Essi avevano perduta non solo, come questi ultimi, la libertà politica, ma, a differenza da quelli, anche la libertà personale, oltre alla proprietà fondiaria. Di questi eloti ve n'erano anche a Sparta ed in altre città come schiavi domestici; ma non era questo il carattere ge-

[1] Curtius, Vol. I, pag. 169, e Schömann, Vol. I, pag. 366-387.

[2] Schömann, Vol. II, pag. 286-7.

[3] Iohann Friedrich Reitemeier, Geschichte und zustand der Sklaverey und Leibeigenschaft in Griechenland. Berlin, Mylius, 1789 pag. 12-14.

[4] Andocid. c. Alcibiad. 18: Καὶ πρὸς μὲν τὰς ἄλλας πόλεις ἐν ταῖς συμβόλαις συντιθέμεθα μὴ ἐξεῖναι μήτ' εἷρξαι μήτε δῆσαι τὸν ἐλεύθερον· ἐὰν δέ τις παραβῇ, μεγάλην ζημίαν ἐπὶ τούτοις ἔθεμεν.

[5] Curtius, Vol. I, pag. 168.

[6] Athenaeus, VI, 102 (271, e 272 f.). Θεόπομπος δ' ἐν ἑβδόμῳ Ἑλληνικῶν περὶ τῶν εἱλώτων λέγων ὅτι καὶ Ἑλεάται καλοῦνται γράφει οὕτως, « Τὸ δὲ τῶν εἱλώτων ἔθνος παντάπασιν ὠμῶς διάκειται καὶ πικρῶς. εἰσὶ γὰρ οὗτοι καταδεδουλωμένοι πολὺν ἤδη χρόνον ὑπὸ τῶν Σπαρτιατῶν, οἱ μὲν αὐτῶν ἐκ Μεσσήνης ὄντες, οἱ δ' Ἑλεάται κατοικοῦντες πρότερον τὸ καλούμενον Ἕλος τῆς Λακωνικῆς ».

[7] Grote, Vol. III, pag. 298-300.

nerale della loro classe, che formava sopratutto la popolazione rustica del paese; mentre, fuori dell'agricoltura, alle prestazioni servili erano obbligati schiavi propriamente detti (δοῦλοι). Ma, oltrechè per la loro missione di coltivatori, gli eloti erano una parte importante della popolazione anche per il loro numero, ammontando, dopo la conquista della Messenia, a 224,000 sopra un totale di 400,000 mila abitanti [1].

La loro condizione non era del tutto destituita di garanzie. Stavano in rapporto assolutamente servile verso lo Stato, che solo avea diritto di liberarli o di impiegarli diversamente, e non potevano esser uccisi dai padroni delle terre che lavoravano, nè venduti fuori del paese. Inferiori di gran lunga ai liberi, non potevano d'altronde confondersi cogli schiavi comuni, dai quali spesso differivano ancor più di fatto che di diritto, per la coscienza ch'aveano d'esser greci d'origine oltrechè di lingua, e per la possibilità in cui trovavansi di conseguire una certa agiatezza, e, dopo di questa, anche la libertà [2]. Il loro numero, tanto preponderante su quello dei cittadini, obbligava però questi ad esercitare sugli eloti una sorveglianza continua e minuta ad impedire che tentassero con insidie di rovesciare lo Stato [3]; e talora, per prevenire le insidie loro, si giungeva ad insidiarli, e perfino a farne crudele sterminio [4].

In condizione analoga trovavasi una parte degli uomini ridotti in condizione servile in Tessaglia, in Creta ed in altri Stati dorici. In Creta questi servi della gleba erano detti κλαρῶται od ἀφαμιῶται, quando coltivavano i terreni dei privati, e μνῶιται quando erano addetti a quelli dello Stato; per i servizii occorrenti nelle città, i Cretesi servivansi poi di schiavi comperati [5]. La condizione dei mnoiti era migliore di quella dei claroti; ma gli uni e gli altri sembrano esser stati meno oppressi degli eloti spartani, e del tutto esenti dall'obbligo di prestare servigi personali ai loro padroni, residenti in città. A questi servi agricoltori corrispondevano in Argo i γυμνήσιοι, in Tessaglia i πενέσται, in Sicione i κορυνηφόροι, ed a Scio i θεράποντες, i quali però differivano dagli altri per essere, anzichè originarii abitatori del suolo, coltivatori importati da paesi barbari.

Nello Stato ateniese mancavano del tutto i servi della gleba. Non per questo però il nome di ἄνδρες Ἀθηναῖοι avea quella universalità e supponeva quell'eguaglianza, che tanti scrittori vi ammirano, quasi dimenticando per un momento l'esistenza e la subordinazione dell'elemento servile [6]. Questo costi-

[1] Schömann, Vol. I, pag. 240-1. — Lübker, Diz. dell'ant. class. traduz. Murero. Loescher, 1891. V. Iloti.

[2] Grote, Vol. III, pag. 298-300.

[3] Thucyd. Libr. IV, LXXX, 3. Ἀεὶ γὰρ τὰ πολλὰ Λακεδαιμονίοις πρὸς τοὺς Εἵλωτας τῆς φυλακῆς περὶ μάλιστα καθεστήκει.

[4] Thucyd. Libr. IV, LXXX, 4. Καὶ προκρίναντες ἐς δισχιλίους, οἱ μὲν ἐστεφανώσαντό τε καὶ τὰ ἱερὰ περιῆλθον ὡς ἠλευθερωμένοι, οἱ δὲ οὐ πολλῷ ὕστερον ἠφάνισάν τε αὐτοὺς καὶ οὐδεὶς ᾔσθετο ὅτῳ τρόπῳ ἕκαστος διεφθάρη.

[5] Curtius, Vol. I, pag. 168, e Schömann, Vol. I, pag. 369-370.

[6] Cauchy, Rapport sur l' « Essai sur le droit public et privé de la république Athénienne » par G. Perrot. Académie des sciences morales et politiques. Comptes rendus. V[e] Série,

tuiva la maggioranza anche nella popolazione dello Stato ateniense, che nel suo fiore contava 365000 schiavi su 500000 abitanti [1], e, durante l'amministrazione macedone di Demetrio, 400000 schiavi in confronto di 127000 liberi [2]. L'origine di tutti gli schiavi v'era pure straniera; in parte erano prigionieri di guerra [3] ritenuti in servitù se barbari, e sovente, se greci, ammessi al riscatto o permutati; in parte erano comprati fra i barbari o nei mercati che le stesse città greche tenevano di mese in mese a questo scopo [4], od erano discendenti da schiavi, che restavano tali (οἰκότριβες) non solo se nati da due genitori schiavi (ἀμφίδουλοι), ma anche se procreati dai padroni colle schiave. La massima parte dei servi apparteneva in Atene, a differenza da Sparta, in piena proprietà ai privati; lo Stato ne possedeva solo quanti [5] erano necessarî per certi pubblici servigi d'ordine inferiore [6].

Pare che nell'antichissimo periodo della loro storia i Greci non avessero conosciuta la schiavitù [7], nè questa certo fu disumana nella fase più antica della sua esistenza. Allora la servitù era esclusivamente domestica, e la semplicità del costume e il primitivo sviluppo civile lasciavano sussistere fra il padrone e lo schiavo quel rapporto costante ed intimo che più tardi il contrasto della vita economica e della fierezza gentilizia doveva interrompere [8]. In Atene gli schiavi erano anche più tardi trattati meglio che presso gli altri greci, e quelli dello Stato trovavanvisi in condizione migliore che quelli dei privati; gli uni e gli altri erano però egualmente protetti dalla legge contro l'assassinio [9]; sicchè si può dire che, tenuti in conto di *cose* quanto alle azioni loro, venissero considerati come persone quanto agli atti illeciti altrui, di cui potessero essere oggetto. I servi dello Stato erano per sempre sottratti all'arbitrio dei privati, cui non potevano esser venduti, e cui restava interdetto

Vol. 18. Paris Durand et Pedone Lauriel, 1864, pag. 275-294 e, pag. 294-6: osservazioni del Passy. V. anche Eugène Veron nella « Revue des cours littéraires » Paris, Germer Baillère, V^e année, 1867-68, pag. 694-6. — Il Troplong segue il punto di vista di Senofonte nel giudicare in genere la costituzione Ateniese. V. « Des républiques d'Athènes et de Sparte » nelle Mémoires de l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut de France. T. VIII. Paris, Firmin Didot, 1852, pag. 561-626.

[1] Schömann, Vol. II, pag. 3.

[2] Grote, op. cit., Vol. XIX, pag. 107.

[3] Xenoph. Cyropoedia VII, 5, 73. Καὶ μηδείς γε ὑμῶν ἔχων ταῦτα νομισάτω ἀλλότρια ἔχειν· νόμος γὰρ ἐν πᾶσιν ἀνθρώποις αΐδιός ἐστιν, ὅταν πολεμούντων πόλις ἁλῷ, τῶν ἑλόντων εἶναι καὶ τὰ σώματα τῶν ἐν τῇ πόλει καὶ τὰ χρήματα.

[4] Reitemeier, l. c., pag. 76.

[5] Da 300 a 1200.

[6] Corpus iuris attici, 49. Δημόσιος, ὁ τῆς πόλεως δοῦλος, πρὸς ὑπηρεσίαν τῶν δικαστηρίων καὶ τῶν κοινῶν τόπων καὶ ἔργων. — Per antico uso (V. commento a quell'art.) i servi publici erano chiamati Sciti e saettatori: Σκύθαι καὶ τοξόται.

[7] Herodot. Libr. VI, Capo 137, 4: .... οὐ γὰρ εἶναι τοῦτον τὸν χρόνον σφίσι κω οὐδὲ τοῖσι ἄλλοισι Ἕλλησι οἰκέτας.

[8] Reitemeier, l. c., pag. 14 e 30, 1.

[9] Corp. iur. att. 1126. Ἡ ψῆφος ἴσον δύναται τῷ δοῦλον ἀποκτείναντι καὶ τῷ ἐλεύθερον.

qualunque atto violento a loro riguardo [1], come riguardo agli schiavi di altri privati, rispetto ai quali Senofonte deplorava che, non essendo lecito agli uomini liberi di batterli, s' incoraggiasse così la loro licenza [2]. Oltre a questa protezione della persona potevano avere anche una certa individualità d'esistenza economica, che talora veniva loro concessa subordinatamente a quella dei padroni, sia che questi li affittassero ad altri uomini liberi per compiere determinati lavori, sia che li lasciassero lavorare per loro conto verso il correspettivo di un determinato contributo [3].

Eccettuate queste facoltà connesse sopratutto colla sua vita economica, lo schiavo trovavasi naturalmente escluso da tutti i diritti proprî dei cittadini, verso i quali restava sotto ogni aspetto in condizione di inferiorità. Escluso in modo assoluto dalla famiglia politica, cui era estraneo anche per la sua origine forestiera, non poteva in veruna guisa partecipare allo Stato [4]; era obbligato bensì a contribuire alla sua difesa, e nei maggiori pericoli era assunto indistintamente coi liberi per formare l'equipaggio delle navi da guerra [5]. Alle cose sacre non potevano pienamente partecipare [6]. La testimonianza del servo poteva essere assunta in giudizio anche contro l'uomo libero [7] accusato di omicidio; lo schiavo però nei suoi rapporti diretti civili non aveva una personalità in giudizio; le azioni rivolte contro di lui dovevano essere esposte davanti alla stirpe del padrone [8]; e quando era il servo che voleva agire in

[1] Demosth. adv. Nicostrat., 1254. Οὐ προσήκει ἰδιώτῃ τοὺς δημοσίους δούλους βασανίζειν, ἀλλὰ δεῖ τὴν ἀρχὴν ἢ τοὺς ᾑρημένους ὑπὸ τῆς βουλῆς γράφεσϑαι, καὶ κατασημηναμένους τὰς βασάνους, ὅ τι εἴποιεν οἱ ἄνϑρωποι, παρέχειν εἰς τὸ δικαστήριον.

[2] Xenoph. Resp. Athen., Cap. I, 10, 11: Τῶν δούλων δ' αὖ καὶ τῶν μετοίκων πλείστη ἐστὶν 'Αϑήνησιν ἀκολασία, καὶ οὔτε πατάξαι ἔξεστιν αὐτόϑι οὔτε ὑπεκστήσεταί σοι ὁ δοῦλος........ ὅπου δ' εἰσὶ πλούσιοι δοῦλοι, οὐκέτι ἐνταῦϑα λυσιτελεῖ τὸν ἐμὸν δοῦλον σὲ δεδιέναι· ἐν δὲ τῇ Λακεδαίμονι ὁ ἐμὸς δοῦλος σὲ δέδοικεν.

[3] Gli schiavi, specialmente di stranieri che abitavano in Atene, attendevano ad una occupazione per conto del loro padrone ed anche per proprio conto mediante il pagamento al padrone stesso d'un contributo detto ἀποφορά. Harpocratio (C. iuris attici 1469): 'Αποφορά, ἡ τελουμένη παρὰ τῶν δούλων τοῖς δεσπόταις. — V. Xenoph., De Vectig. IV, 14: Πάλαι μὲν γὰρ δήπου οἷς μεμέληκεν ἀκηκόαμεν ὅτι Νικίας ποτὲ ὁ Νικηράτου ἐκτήσατο ἐν τοῖς ἀργυρείοις χιλίους ἀνϑρώπους, οὓς ἐκεῖνος Σωσίᾳ, τῷ Θρᾳκὶ ἐξεμίσϑωμεν, ἐφ' ᾧ ὀβολὸν μὲν ἀτελῆ ἑκάστου τῆς ἡμέρας ἀποδιδόναι, τὸν δ' ἀριϑμὸν ἴσους ἀεὶ παρεῖχεν, ... 16. 'Ατὰρ τι τὰ παλαιὰ δεῖ λέγειν; καὶ γὰρ νῦν πολλοί εἰσιν ἐν τοῖς ἀργυρείοις ἄνϑρωποι οὕτως ἐκδεδομένοι.

[4] Corpus iuris attici, 39: Τὸν φύσει δοῦλον γενόμενον μὴ μετέχειν τῆς πολιτείας (Dio Chrysostom. XV, 239).

[5] Xenoph. Hellen. Libr. I, Cap. VI, 24: Οἱ δὲ 'Αϑηναῖοι τὰ γεγενημένα καὶ τὴν πολιορκίαν ἐπεὶ ἤκουσαν, ἐψηφίσαντο βοηϑεῖν ναυσὶν ἑκατὸν καὶ δέκα, εἰσβιβάζοντες τοὺς ἐν ἡλικίᾳ ὄντας ἅπαντας καὶ δούλους καὶ ἐλευϑέρους.

[6] Corpus iuris attici, 463: Τὴν δούλην καὶ τὴν ἅπαντα τὸν χρόνον αἰσχρῶς βιοῦσαν οὔτε παρελϑεῖν εἴσω τοῦ ἱεροῦ, οὔτ' ἰδεῖν τῶν ἔνδον οὐδὲν, οὔσης τῆς ϑυσίας ταύταις ταῖς ϑεαῖς, e 447: Μὴ ὄνομα πεντετηρίδος τίϑεσϑαι δούλῃ ἢ ἀπελευϑέρᾳ ἢ πόρνῃ ἢ αὐλητρίδι.

[7] Corpus iuris attici, 841 (V. Plat., Leg. XI, 937, A. B, ed anche per il fanciullo) Μαρτυρεῖν ἔξεστι δούλῳ κατὰ τοῦ ἐλευϑέρου τὸν φόνον.

[8] Corpus iuris attici, 647: Πρὸς τὴν φυλὴν τοῦ κεκτημένου αἱ πρὸς τοὺς δούλους λαγχάνονται δίκαι.

giudizio, il magistrato doveva assegnargli un procuratore che ne completasse la manchevole capacità [1].

8. — *Condizione ed effetti dell'emancipazione.*

Perchè tale capacità si assimilasse, o per lo meno si avvicinasse, nei riguardi del diritto civile, a quella dei cittadini, lo schiavo doveva esser emancipato. Il che, se pur non lo parificava a quelli come membro dello Stato, gli ridonava ciò nonostante una personalità davanti alla legge. A Sparta gli schiavi venivano liberati specialmente in premio di servigi militari; se aveano servito in grave armatura diventavano liberi; se come scudieri od armati alla leggiera, potevano esser premiati, colla libertà, degli atti di valore compiuti [2]. Talora, indipendentemente da atti di valore, si concedeva la liberta agli schiavi che si fossero riscattati. Ciò avveniva sopratutto durante le maggiori strettezze dello Stato, come quando Cleomene coi riscatti pagati dagli schiavi in ragione di cinque mine per uno [3] raccolse 500 talenti ad armò 2000 uomini alla maniera macedone. Questi eloti affrancati formavano la classe dei neodamodi, che avea diritti simili a quelli dei perieci; nella stessa condizione trovavansi pure gli ἀδέσποτοι o ἀφέται, che erano schiavi propriamente detti, i quali aveano ottenuta l'emancipazione [4]; e gli uni come gli altri differivano dagli schiavi in quanto aveano conseguita la libertà personale [5], senza confondersi cogli Spartani insieme coi quali non formavano parte della popolazione sovrana dello Stato.

Così era anche in Atene; gli schiavi emancipati passavano nella condizione dei meteci [6], il che riprova come sotto il concetto di schiavitù vi stesse sempre a giustificarlo e vi sopravvivesse quello di estraneità. Infatti lo schiavo,

[1] Corpus iuris attici, 729: . . . καὶ τῷ δούλῳ, ὅτι ἀπρόσωπός ἐστι, καὶ ὅτε κινήσει κατὰ τοῦ δεσπότου αὐτοῦ, ὑπὲρ ἐλευθερίας ἀγωνιζόμενος, ὀφείλει ὁ δικαστὴς διδόναι τούτῳ συνήγορον.

[2] Thucyd. Libr. V, Cap. XXXIV, 1: Καὶ τοῦ αὐτοῦ θέρους ἤδη ἡκόντων αὐτοῖς τῶν ἀπὸ Θρᾴκης μετὰ Βρασίδου, ἐξελθόντων στρατιωτῶν οὓς ὁ Κλεαρίδας μετὰ τὰς σπονδὰς ἐκόμισεν, οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐψηφίσαντο τοὺς μὲν μετὰ Βρασίδου Εἵλωτας μαχεσαμένους ἐλευθέρους εἶναι καὶ οἰκεῖν ὅπου ἂν βούλωνται, καὶ ὕστερον οὐ πολλῷ αὐτοὺς μετὰ τῶν νεοδαμωδῶν ἐς Λέπρεον κατέστησαν, κείμενον ἐπὶ τῆς Λακωνικῆς καὶ τῆς Ἠλείας, ὄντες ἤδη διάφοροι Ἠλείοις.

[3] Plutar. Cleomen. XXIII, d: Τῶν μὲν εἱλώτων τοὺς πέντε μνᾶς Ἀττικὰς καταλαβόντας ἐλευθέρους ἐποίησε.

[4] Athenaeus VI, 102 (271 e ed f): Μύρων δ' ὁ Πριηνεὺς ἐν δευτέρῳ Μεσσηνιακῶν: « Πολλάκις (φησὶν) ἠλευθέρωσαν Λακεδαιμόνιοι δούλους καὶ οὓς μὲν ἀφέτας ἐκάλεσαν οὓς δὲ ἀδεσπότους, οὓς δὲ ἐρυκτῆρας, δεσποσιοναύτας δ' ἄλλους, οὓς εἰς τοὺς στόλους κατέτασσαν· ἄλλους δὲ νεοδαμώδεις, ἑτέρους ὄντας τῶν εἱλώτων.

[5] Tucidide (Libro VII, LVIII, 3) parlando dei Greci accorsi in aiuto dei Siracusani contro gli Ateniesi, definisce i neodamodi: Τῶν δ' ἔξω Σικελίας Ἑλλήνων Λακεδαιμόνιοι μὲν ἡγεμόνα Σπαρτιάτην παρεχόμενοι, νεωδαμώδεις δὲ τοὺς ἄλλους καὶ Εἵλωτας (δύναται δὲ τὸ νεοδαμῶδες ἐλεύθερον ἤδη εἶναι).

[6] Corpus iuris attici, 873 (Harpocrat: Μετοίκιον): Οἱ δοῦλοι ἀφεθέντες ὑπὸ τῶν δεσποτῶν τελοῦσι τὸ μετοίκιον πρὸς δὲ ταῖς δώδεκα καὶ τριώβολον τελοῦσι.

dopo aver ottenuta la libertà, restava anche in Atene, non già un cittadino [1], ma uno straniero libero in tutto, fuorchè nella scelta del patrono. Era solo in via del tutto eccezionale e come premio di grandi atti di valore che alla concessione della libertà si faceva seguire anche quella della cittadinanza [2]; ma di regola l'affrancato non era che un meteco un po' diminuito [3]. Modi di liberazione più frequenti e normali erano l'emancipazione per testamento (ἀπελευθέρωσις), e il riscatto ottenuto direttamente dallo schiavo, compensando il padrone che vi consentisse, coi propri risparmi [4]. Comunque liberati, gli schiavi, ad eccezione di quelli che ottenevano anche la cittadinanza, restavano anche dopo l'emancipazione, soggetti ai loro antichi proprietarii come a patroni. Ed ogni qualvolta si fossero ribellati contro di questi, od avessero scelto un altro patrono, o non si fossero uniformati alle leggi, il patrono, leso nei suoi diritti di supremazia, poteva muovere contro di loro una querela detta *di defezione*, che dava per risultamento, se l'accusato era trovato innocente, l'acquisto completo e definitivo della libertà, e, se era provata la verità dell'accusa, il suo ritorno in servitù [5].

Questa apparisce in Grecia, come fu più tardi nelle colonie europee durante l'età moderna, una istituzione resa possibile e giustificata da un concetto sfavorevole in cui si teneva l'estraneità politica combinata colla diversità di razza. Quando manca il concetto dei diritti dell'uomo, perfetti in sè, indipendentemente dai limiti d'uno Stato o d'un sistema di Stati, è naturale che ciascuna società, più o meno largamente costituita, ravvisi potenzialmente i proprî schiavi [6] nei membri delle società che stanno fuori della sua cerchia. Ma chi esamini la condizione ch'era fatta in Grecia allo schiavo, non può dirla peggiore che negli Stati, dove quel flagello si diffuse durante il moderno sviluppo coloniale; anzi, volendo fare il paragone, la bilancia penderebbe piuttosto in favore dell'antica Grecia, e specialmente dello Stato ateniese, dove la condizione degli schiavi presentava piuttosto qualche analogia con quella che tuttora sussiste in molti paesi mussulmani.

[1] Reitemeier l. c. pag. 102-4.

[2] Corp. iur. att. 45: Τοὺς συμμαχήσαντας ἐν Ἀργινούσαις δούλους ἐλευθεροῦσθαι καὶ ἐγγραφέντας ὡς Πλαταιεῖς συμπολιτεύεσθαι. V. Diodor. XX, 84, 3, un decreto analogo dei Rodî colla condizione di pagare il riscatto.

[3] Anch'essi al pari dei meteci e degli altri stranieri prendevano parte in condizione subordinata alle pubbliche feste. V. Corp. iur. att., 441: Τοὺς ἀπελευθερωθέντας δούλους καὶ ἄλλους βαρβάρους κλάδον δρυὸς ἕκαστον διὰ τῆς ἀγορᾶς ἐν τῇ τῶν Παναθηναίων ἑορτῇ φέρειν.

[4] Corpus iuris attici, 1466: Τοῖς δούλοις ἐξεῖναι ἑαυτοὺς ἐλευθερῶσαι ἀργύριον καταβαλόντας τῷ δεσπότῃ.

[5] Corpus iuris attici, 1472 (Harpocrat.): Ἀποστασίου δίκη τις ἐστὶ κατὰ τῶν ἀπελευθερωθέντων δεδομένη τοῖς ἀπελευθερώσασιν, ἐὰν ἀφιστῶνταί τι ἀπ' αὐτῶν, ἢ ἕτερον ἐπιγράφωνται προστάτην, καὶ ἃ κελεύουσιν οἱ νόμοι μὴ ποιῶσιν, καὶ τοὺς μὲν ἁλόντας δεῖ δούλους εἶναι, τοὺς δὲ νικήσαντας τελέως ἤδη ἐλευθέρους.

[6] Aristotel. Polit. I, 2:... ὡς ταὐτὸ φύσει βάρβαρον καὶ δοῦλον ὄν.

9. — *La cittadinanza originaria ed acquisita a Sparta.*

In un sistema politico che faceva della stessa libertà un privilegio, che collegava il concetto religioso coll'idea dello Stato, e che al vincolo risultante dall'appartenere a questo dava un assoluto limite territoriale, era naturale che anche la cittadinanza si considerasse come un privilegio assai difficilmente conseguibile e facilmente perduto. Quel privilegio era riservato alle genti che originariamente aveano fondato od occupato lo Stato; ma della conservazione del vincolo nazionale anche da parte di chi s'era trasferito in paese diverso da quello, non s'aveva in generale alcun concetto [1].

Sparta era a tale riguardo particolarmente rigorosa; poichè anche chi fosse stato discendente da Spartani e dimorante nello Stato perdeva i diritti di cittadino quando non avesse adempiuto esattamente i doveri del servizio militare, o altrimenti si fosse sottratto all'osservanza delle leggi [2]. Quando fin dalla nascita il figlio di cittadini fosse apparso fisicamente inetto a quella osservanza, fin d'allora veniva privato del diritto dei cittadini, ed, esposto sul Taigeto, era allevato fra i figli dei perieci [3].

Pure Sparta non era inaccessibile ad ogni ammissione di elementi stranieri. L'osservanza scrupolosa e diuturna della disciplina spartana poteva avervi eccezionalmente per effetto l'assimilazione agli Spartani di uomini originariamente stranieri [4]. Così se erano degni e provveduti di sufficiente patrimonio, potevano essere assunti alla cittadinanza i τρόφιμοι, cioè quelli stranieri che erano stati mandati dai genitori a Sparta per esservi educati cogli Spartani [5]; ed i motaci, o figli d'iloti educati cogli Spartani, potevano ottenere il beneficio di completare i vantaggi della libertà anche colla cittadinanza. In tal guisa, sia pur indirettamente, elementi non lacedemoni aggregavansi mediante la naturalizzazione alla cittadinanza spartana [6] ed una

[1] Vedi pag. 250.

[2] Xenoph. Resp. Laced. Cap. X, 7: Ἐπέθηκε δὲ καὶ τὴν ἀνυπόστατον ἀνάγκην ἀσκεῖν ἅπασαν πολιτικὴν ἀρετήν· τοῖς μὲν γὰρ τὰ νόμιμα ἐκτελοῦσιν ὁμοίως ἅπασι τὴν πόλιν οἰκείαν ἐποίησε, καὶ οὐδὲν ὑπελογίσατο οὔτε σωμάτων οὔτε χρημάτων ἀσθένειαν· εἰ δέ τις ἀποδειλιάσειε τοῦ τὰ νόμιμα διαπονεῖσθαι, τοῦτον ἐκεῖνος ἀπέδειξε μηδὲ νομίζεσθαι ἔτι τῶν ὁμοίων εἶναι, e Plutar. Istitut. Lacon. 21: Τῶν πολιτῶν ὃς ἂν μὴ ὑπομείνῃ τὴν τῶν παίδων ἀγωγὴν, οὐ μετεῖχε τῶν τῆς πόλεως δικαίων.

[3] Curtius, Vol. I, pag. 193.

[4] Plutarc. Istitut. Lacon. 22: Ἔνιοι δ' ἔφασαν, ὅτι καὶ τῶν ξένων ὃς ἂν ὑπομείνῃ ταύτην τὴν ἄσκησιν τῆς πολιτείας, κατὰ τὸ βούλημα τοῦ Λυκούργου μετεῖχε τῆς ἀρχῆθεν διατεταγμένης μοίρας.

[5] Xenoph. Hellen. V, 3, 9: Πολλοὶ δὲ αὐτῷ καὶ τῶν περιοίκων ἐθελονταὶ καλοὶ κἀγαθοὶ ἠκολούθουν, καὶ ξένοι τῶν τροφίμων καλουμένων, καὶ νόθοι τῶν Σπαρτιατῶν, μάλα εὐειδεῖς τε καὶ τῶν ἐν τῇ πόλει καλῶν οὐκ ἄπειροι.

[6] Athenaeus, VI, 102 (271 e e f): Οἱ δὲ μόθακες καλούμενοι παρὰ Λακεδαιμονίοις ἐλεύθεροι μέν εἰσιν, οὐ μὴν Λακεδαιμόνιοι. Λέγει δὲ περὶ αὐτῶν Φίλαρχος.... « Εἰσὶ δ' οἱ μόθακες σύντροφοι τῶν Λακεδαιμονίων.... εἰσὶ οὖν.... ἐλεύθεροι, οὐ μὴν Λακεδαιμόνιοι, μετέχουσι δὲ τῆς παιδείας πάσης· τούτων ἕνα φασὶ γενέσθαι καὶ Λύσανδρον τὸν καταναυμαχήσαντα τοὺς Ἀθηναίους, πολίτην γενόμενον δι' ἀνδραγαθίαν ».

comunità chiusa ed esclusiva come quella di Sparta veniva talora rifornita di nuovo sangue sia aggregando alla cittadinanza qualche suddito per premiarne i meriti speciali verso la patria, sia pareggiando in certo modo e sotto determinate condizioni, come l'adozione, il possesso ed il consenso dei re, gli effetti dell'educazione alle ragioni della nascita [1]. I neodamodi non erano per sè cittadini [2], ma talora potevano pur essi diventar tali, come avvenne in seguito alle perdite subite dagli Spartani durante la seconda guerra Messenica [3]. Sicchè per varie guise era pur aperto l'adito della cittadinanza spartana ad elementi stranieri, e quella che faceva difetto era l'ammissione di stranieri non nati, nè educati, nè vissuti prima in rapporto di soggezione collo Stato spartano.

Di tali naturalizzazioni unico esempio fino al tempo di Erodoto era quello dei due Elei, ascritti alla cittadinanza al tempo della seconda guerra persiana [4]; e Plutarco cita [5], come effetto di motivi del tutto eccezionali, un altro solo esempio: quello del poeta Tirteo. E quale straordinario favore si ritenesse presso quei popoli l'ammissione di stranieri, punto connessi collo Stato, a parteciparne a tutti i diritti, quella cioè che ora direbbesi grande naturalizzazione, è pur provato dal fatto delle trattative, che Erodoto riporta, tra Sparta e que'due Elei, e dagli esempi che questi adducevano per suffragare la propria domanda. Poichè alla prima enunciazione della pretesa di Tisameno, figlio di Antioco, che poneva la propria naturalizzazione come condizione al proprio cooperar nella guerra, gli Spartani se ne sdegnarono come per domanda stravagante [6]. E quando, adattatisi questi alla sua pretesa, egli domandò che alle stesse condizioni si facesse cittadino anche il suo fratello Egia, addusse l'esempio di Melampo, che per liberar dal furore le donne di Argo volle una parte del regno per sè ed una parte per suo fratello Biante [7].

10. — *La cittadinanza originaria ed acquisita in Atene.*

Quantunque Atene fosse un campo meno chiuso di Sparta agli elementi stranieri, pure anche in quella città la loro ammissione trovava ostacoli che alle società moderne parrebbero eccessivi; come lo prova il fatto che, al tempo di Pericle, quando la popolazione dell'Attica ammontava a mezzo milione, i

[1] Curtius, Vol. I, pag. 193.

[2] Schömann, Vol. I, pag. 246.

[3] Lübker, Dizionario dell'antichità classica, v. νεοδαμώδεις.

[4] Herodot. Libr. IX, Cap. XXXV, 2: Μοῦνοι δὲ δὴ πάντων ἀνθρώπων ἐγένοντο οὗτοι Σπαρτιήτῃσι πολιῆται.

[5] Plutar. Apophthegmata Laconica: Παυσανίου τοῦ Κλεμβρότου, 3: Πυνθανομένου δέ τίνος, διὰ τί Τυρταῖον τὸν ποιητὴν ἐποιήσαντο πολίτην, Ὅπως, ἔφη, μηδέποτε ξένος φαίνηται ἡμῶν ἡγεμών.

[6] Herodot. Libr. IX, Cap. XXIII, 6 .... δεινὰ ἐποιεῦντο.

[7] Herodot. Libr. IX, Cap. XXIII, 7 e 2 XXIV.

cittadini ateniesi non erano che 19000. Anche colà la religione era strettamente congiunta colla nazionalità, e questa colla purezza della discendenza. Il cittadino mostrava, onorando il nume nazionale, Apollo, di essere di discendenza ateniese, ed onorando Giove Irchio [1], come capo stipite e conservatore della parentela, d'essere stabilito nel paese [2]. L'osservanza della religione nazionale, che confondeva l'alto tradimento col sacrilegio, era dunque una condizione per conservare i privilegi del cittadino; ma la purità della razza era una condizione indispensabile per poter senz'altro partecipare al culto della città [3]. La combinazione di queste due cause poneva pertanto fra cittadini e stranieri una barriera, nella quale i primi doveano esser tanto meno pronti ad aprir delle breccie in quantochè la mistione del sangue straniero minacciava, nel tempo stesso che la dissoluzione dei vincoli gentilizii, anche la violazione dei culti domestici [4].

Perciò alla qualità di cittadino non aveano diritto se non quelli che fossero stati generati da due cittadini [5], e, solo eccezionalmente e sotto la pressione di necessità politiche ed economiche, si ammise che fosse titolo sufficiente la nazionalità d'uno soltanto dei genitori [6]. L'Ateniese nato in queste condizioni non era però ancor cittadino, ma aveva soltanto un titolo alla cittadinanza d'origine, che era effettivamente conseguita quando, raggiunto il diciottesimo anno, egli prestava giuramento ed era iscritto nei registri dei cittadini [7]. E quando taluno restava senza figli, poteva bensì adottarne, ma la curia dell'adottante, cui questo presentava l'adottato, lo riceveva solo nel caso che appartenesse alla città [8]. Matrimonio legittimo non era considerato se non quello fra due cittadini. Fu Pericle che a tale riguardo ristabilì il rigore dell'antica legislazione [9], sicchè quando più tardi egli si propose di far riconoscere ancora nei riguardi dei figli la legittimità dei matrimonii misti e non vi riuscì, trovò un ostacolo legale insormontabile alla sua unione con Aspasia. I figli di un

[1] Corp. iur. att. 10: Τούτους μέτεστι τῆς πολιτείας, οἷς ἐστι Ζεὺς ἕρκειος, ᾧ βωμὸς ἐντὸς ἕρκους ἐν τῇ αὐλῇ ἵδρυται.

[2] Mayer, Op. cit., Vol. I, pag. 270 e 287.

[3] Herodot., Libr. V, Cap. LXXII, 4, 5. A Cleomene che vuol entrare nel tempio di Minerva sull'acropoli d'Atene, la sacerdotessa dice, mentr'egli sta per entrare nel penetrale della Dea per consultarla: « ὦ ξεῖνε Λακεδαιμόνιε, πάλιν χώρεε μηδ' ἔσιθι ἐς τὸ ἱρόν· οὐ γὰρ θεμιτὸν Δωριεῦσι παριέναι ἐνθαῦτα. — Ὁ δὲ εἶπε: ὦ γύναι, ἀλλ' οὐ Δωριεύς εἰμι, ἀλλ' Ἀχαῖος ».

[4] Curtius, Vol. II, pag. 251-2.

[5] Aristot. Ἀθηναίων πολιτεία col. 21 Cap. XLII. Corp. iur. att. 11: Μόνους Ἀθηναίους εἶναι τοὺς ἐκ δυοῖν Ἀθηναίων γεγονότας.

[6] Corp. iur. att. 12: Τὸν πρὸ Εὐκλείδου γεγονότα, εἰ καὶ κατὰ πατέρα ἀστὸς ἦν, εἶναι πολίτην προσήκει. — Aristotele (Œconomicon, II, 2, 3) ricorda che anche presso i Bizantini si esigeva la nazionalità d'entrambi i genitori come condizione di quella dei figli, ma che, trovatosi in bisogno di danaro, quel popolo stabilì bastasse la nazionalità d'un solo genitore purchè i figli pagassero all'erario 30 mine.

[7] Corpus iuris attici, 13-16.

[8] Auger, Traité de la Jurisdiction et des lois d'Athènes, pour servir à l'intelligence des harangues d'Eschine et de Demosthène, pag. 293, 4 del primo volume delle « Oeuvres complètes de Demosthène et d'Eschine trad. par l'abbé Auger. Paris, Bossange, an. 2 Rép.

[9] Curtius, Vol. II, pag. 251-2.

tale matrimonio sarebbero stati davanti alla legge illegittimi [1], e come tali in condizione inferiore nei riguardi della parentela [2], della successione [3] e sopratutto del diritto di cittadinanza. Per evitare tali conseguenze era necessario che fra la città, il cui suddito contraeva quel matrimonio, e lo Stato, cui apparteneva l'altro coniuge straniero, esistesse una stipulazione generale di isopolizia, oppure una speciale stipulazione che consentisse quel connubio [4].

Più ancora che l'adozione nel campo dei rapporti famigliari, la naturalizzazione può dirsi però in quello dei rapporti nazionali un istituto necessario. Ma sarebbe stato anche in Atene in disarmonìa col concetto greco della cittadinanza un sistema di norme troppo facili circa la naturalizzazione, ed il proposito di Dionigi di Siracusa [5] di concedere la nazionalità a tutti gli stranieri domiciliati ed a tutti gli schiavi messi in libertà, apparisce fra le genti elleniche, dopo il periodo delle origini, come del tutto eccezionale.

Siccome si trattava di assumere uno straniero nello Stato, in un sistema di Stato il cui vincolo era tutto locale e fecondo di doveri pur essi del tutto locali [6], il paese, cui si domandava la naturalizzazione, doveva assicurarsi che, se mancavano nello straniero le condizioni d'origine considerate come titolo alla cittadinanza, non gli facessero difetto le condizioni di libertà e di dimora ch'erano garanzia necessaria del successivo adempimento dei suoi nuovi doveri. Perciò si esigeva la stabile dimora nell'Attica, ch'era sicura prova di scioglimento d'ogni vincolo nazionale antecedente e del serio proposito di stringere il vincolo nuovo con intento di perpetuità [7]. Dalla condizione del domicilio non si prescindeva, prima della decisiva decadenza di Atene, se non che per gravi considerazioni politiche in favore di qualche città come nel caso di Platea [8], o di principi stranieri, come nel caso di Aribba, principe dei Molossi, e di Dionigi di Siracusa [9]. Data questa condizione del

[1] Corpus iuris attici, 1342: Ὃς ἂν μὴ ἐξ ἀστῆς γένηται, νόθον εἶναι.... 1343: Νόθος, ὁ ἐκ ξένης ἢ παλλακίδος.

[2] Corp. iur. att. 1345: Νόθῳ μηδὲ νόθῃ εἶναι ἀγχιστείαν μήθ' ἱερῶν μήθ' ὁσίων ἀπ' Εὐκλείδου ἄρχοντος.

[3] Corp. iur. att. 1395: Νόθῳ μὴ εἶναι ἀγχιστείαν, παίδων ὄντων γνησίων· ἐάν δὲ παῖδες μὴ ὦσι γνήσιοι, τοῖς ἐγγυτάτω τοῦ γένους μετεῖναι τῶν χρημάτων. — 1396: Τὰ τοῖς νόθοις ἐκ τῶν πατρώων διδόμενα, νοθεῖα καλεῖται· ἔστι δὲ μέχρι χιλίων δραχμῶν. — 1397: Τὸν γνήσιον καὶ τὸν νόθον ἰσοκληρονόμους εἶναι ἐὰν τὸν νόθον ὁ πατὴρ εἰς τὴν οἰκίαν εἰσαγάγῃ.

[4] V. il patto fra gli Olontiani ed i Latiani, ap. Egger, op. cit. pag. 126-8: « Ogni cittadino di una città godrà nell'altra tutti i diritti religiosi e politici.... I giudici decideranno fra le altre cose dei matrimonii misti ».

[5] Guilhem de Sainte Croix, Memoire sur les anciens gouvernements et les lois de la Sicile. Memoires de littérature tirés des registres de l'Académie Royale des inscriptions et belles lettres Vol. 48, pag. 130. Paris, Imprim. Impériale, 1808.

[6] Freeman, Greater Greece and Greater Britain. London, Macmillan 1886, pag. 19 e 23.

[7] Corp. iur. att. 17 (Lex Solonis ap. Plutarch. in Solon. 24): Οὐ δίδοται γένεσθαι πολίτας, πλὴν τοῖς φεύγουσιν ἀειφυγίᾳ τὴν ἑαυτῶν, ἢ πανεστίοις Ἀθήναζε μετοικιζομένοις ἐπὶ τέχνῃ.

[8] Thucyd. III, 55 e Corpus iuris attici, 20. V. anche il trattato fra Smirne e Magnesia. Egger, pag. 112-8.

[9] Egger, op. cit., pag. 89-91.

domicilio, più facile era la concessione della cittadinanza a quelli che avessero egregiamente operato in favore dello Stato, come fu il caso dei meteci che aveano partecipato alla battaglia delle Arginuse, o che per lo Stato fossero disposti a sacrificarsi [1].

Mutando però le circostanze e le vicende della popolazione, si ebbero talora, anche senza tali condizioni, naturalizzazioni facili e numerose, come quando Clistene iscrisse nel ruolo dei cittadini un gran numero di industriali e di manifatturieri dimoranti nell'Attica [2]. Col declinare poi di Atene, l'assunzione alla cittadinanza vi divenne sempre più facile. Già al tempo di Demostene, il grande oratore deplorava che la qualità di cittadino di Atene si prodigasse e vendesse ad usurai e ad altra gente non meritevole [3]. Più degradò ed impoverì Atene sotto i successori d'Alessandro e sotto il dominio romano, e più largamente prodigò la concessione della cittadinanza [4]; e Cicerone diceva che questa era al suo tempo accordata o venduta a chiunque l'avesse domandata.

Più costante che nelle condizioni richieste per ottenerla, apparisce il diritto attico nel modo tenuto per concederla; poichè nell'età macedone pare essere stato lo stesso che nel periodo dell'indipendenza ateniese [5]. La competenza di naturalizzare risiedeva in Atene esclusivamente nel potere legislativo, senza il voto del quale la naturalizzazione non poteva ritenersi definitiva. E perchè diventasse tale non bastava il voto palese; ma doveva esser proposta alla radunanza del popolo ed approvata a scrutinio segreto da più di seimila cittadini [6]. Solo allora, e salvo le eccezioni possibili contro la legalità della votazione, poteva ritenersi approvato dall'autorità competente che lo straniero ed i suoi discendenti diventassero ateniesi, e che il naturalizzato fosse autorizzato ad iscriversi nella tribù, nel demo, e nella fratria che avesse prescelta [7].

Lo straniero così ascritto alla cittadinanza ateniese non diventava in tutto eguale agli ateniesi d'origine. Non potrebbe dirsi che la condizione ne fosse eguale a quella che ora dicesi in molti Stati « piccola naturalizzazione »; ma si trovava, come avviene al naturalizzato negli Stati Uniti ed in altri paesi, irreparabilmente allontanato da certi altissimi uffici dello Stato. Tutti i naturalizzati erano soggetti a tale diminuzione politica, ad eccezione

[1] Corp. iur. att. 37: Ποιεῖσθαι πολίτας τοὺς μετοίκους καὶ τῶν ἄλλων ξένων τοὺς βουλομένους συναγωνίσασθαι, e Demostene in Neaer.: Μὴ ἐξεῖναι ποιήσασθαι Ἀθηναῖον, ὃν ἂν μὴ δι' ἀνδραγαθίαν εἰς τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων ἄξιον ᾖ γενέσθαι πολίτην....

[2] Curtius, Vol. I, pag. 403.

[3] Demosth. De republ. ordinanda, 23-26. Dopo aver citato esempii di stranieri meritevoli cui per lo passato non s'era concessa la cittadinanza ma soltanto l'esenzione dai carichi, conclude: Νῦν δ', ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, φθόρους ἀνθρώπους, οἰκοτρίβων οἰκότριβας, τιμὴν ὥσπερ ἄλλου του τῶν ὠνίων λαμβάνοντες, ποιεῖσθε πολίτας.

[4] De Sainte Croix, Memoire sur les metœques, Vol. cit., pag. 203-5.

[5] Corpus iuris attici, pag. 418-9.

[6] Demosth. in Neaeram, 1375: Ἔπειτ' ἐπειδὰν πεισθῇ ὁ δῆμος καὶ δῷ τὴν δωρεάν, οὐκ ἐᾷ κυρίαν γενέσθαι τὴν ποίησιν, ἐὰν μὴ τῇ ψήφῳ εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἐκκλησίαν ὑπὲρ ἑξακισχίλιοι Ἀθηναῖοι ψηφίσωνται, κρύβδην ψηφιζόμενοι· τοὺς δὲ πρυτάνεις κελεύει τιθέναι τοὺς καδίσκους ὁ νόμος καὶ τὴν ψῆφον διδόναι προσιόντι τῷ δήμῳ πρὶν τοὺς ξένους εἰσιέναι καὶ τὰ γέρρα ἀναιρεῖν.

[7] Corp. iur att. 913: Καὶ οἱ δημοποίητοι ἐγγράφονται εἰς τὰς συμμορίας.

degli ὑποίκοι, che passavano dalla madre patria ad una colonia già esistente, per lo più con diritti eguali a quelli dei discendenti dai fondatori, e non potevano pertanto propriamente chiamarvisi naturalizzati. Questi invece erano per qualche rispetto in condizione inferiore a quella degli ipeci. Formavano bensì parte integrante della cittadinanza, ed erano iscritti nelle simmorie, o delegazioni per il riparto delle tasse di guerra, cui tutti erano soggetti [1] e per sostenere la spesa delle triremi [2]. Eguali dinanzi al riparto delle pubbliche gravezze, erano eguali pure ai cittadini d'origine quanto all'intervento ed alla votazione nelle assemblee e nel partecipare ai benefizii del culto patrio; e quando trattavasi di un'intera popolazione forestiera ascritta alla cittadinanza di Atene, quest'eguaglianza era riconosciuta in una speciale invocazione del sacerdote a favore dei nuovi cittadini [3]. In ogni caso però erano incapaci per la prima generazione di fungere il sacerdozio e l'arcontato, e le generazioni successive potevano liberarsi da tale incapacità solo se uscite da matrimonio legittimo con persona appartenente allo Stato [4].

Nè quando un uomo d'origine straniera era iscritto nei registri della cittadinanza per titolo di nascita o di naturalizzazione, ciò bastava perchè potesse godere in pace i suoi diritti di cittadino. La legge, che con grande cautela rendeva possibile l'adozione di uno straniero nello Stato, provvedeva per evitare che vi si insinuasse chi fosse privo delle condizioni richieste per entrarvi, e permetteva di contestargli in tal caso la qualità di cittadino davanti al popolo od al magistrato. Il primo provvedeva ad eliminare ogni elemento eterogeneo dalla società dei cittadini d'origine, mediante convocazioni dei cittadini dei singoli comuni che dovevano procedere alla revisione (διαψήφισις) dei loro registri, e proporre la cancellazione (ἀποψήφισις) di chi vi era stato iscritto a torto [5]. Fu appunto per effetto di tali rigori [6] che il retore Lisia, il quale aveva pur molto sacrificato per la causa della libertà ateniese [7],

[1] Tutti erano soggetti ad entrambe le imposte. V. per la εἰσφορά Isocrate, ap. Schömann, Vol. II, pag. 438; e per la τριηραρχία Demostene, c. Leptinem, 465: Ἀτελῆ δὲ μηδένα εἶναι τριηραρχίας, πλὴν τῶν ἐννέα ἀρχόντων.

[2] Corp. iur. att. 945: Συμμορία ἐστὶ τὰ συντάγματα τῶν πλουσίων τῶν ἐπιτηδείων πρὸς τριηραρχίας· εἰσὶ δὲ χίλιοι διακόσιοι.

[3] Herodot. VI, 111: Θυσίας Ἀθηναίων ἀναγόντων καὶ πανηγύριας τὰς ἐν τῇσι πεντετηρίσι γινομένας, κατεύχεται ὁ κήρυξ ὁ Ἀθηναῖος ἅμα τε Ἀθηναίοισι γίνεσθαι τὰ ἀγαθὰ καὶ Πλαταιεῦσι.

[4] Demosth. in Neaeram, 1376: Ὅσους γὰρ ὁ δῆμος ποιήσηται ὁ Ἀθηναίων πολίτας, ὁ νόμος ἀπαγορεύει διαῤῥήδην, μὴ ἐξεῖναι αὐτοῖς τῶν ἐννέα ἀρχόντων γενέσθαι, μηδὲ ἱερωσύνης μηδεμίας μετασχεῖν. Τοῖς δ' ἐκ τούτων μετέδωκεν ἤδη ὁ δῆμος ἁπάντων καὶ προσέθηκεν, ἐὰν ὦσιν ἐκ γυναικὸς ἀστῆς καὶ ἐγγυητῆς κατὰ τὸν νόμον.

[5] Corp. iur. att. pag. 559, 560. Comment. all'art. 1118 (Suidas alla parola διαψήφισις) § 1118: Γενέσθαι ζήτησιν πάντων τῶν ἐγγεγραμμένων τοῖς ληξιαρχικοῖς γραμματείοις, εἴτε γνήσιοι πολῖται εἰσιν εἴτε μή, τοὺς δὲ μὴ γεγονότας ἐξ ἀστοῦ καὶ ἀστῆς ἐξαλείφεσθαι, διαψηφίζεσθαι δὲ περὶ πάντων τοὺς δημότας.

[6] Grote, Vol. XII, pag. 118.

[7] V. sulle cause politiche della difficoltà di concedere la naturalizzazione e di riconoscere la cittadinanza d'origine nei figli d'un cittadino e d'una straniera, Bérard, « Aristote. La constitution d'Athènes » nella Revue Historique, Luglio-Agosto 1892 pag. 297. Paris, Alcan.

non potè essere ascritto fra i cittadini e fu costretto a passare il resto della sua vita come isotèle. Il magistrato, che anticamente fu quello dei nautodiche [1], la cui competenza era già stata al tempo di Demostene trasferita nei tesmoteti, esaminava tanto i reclami di coloro che, pretendendosi cittadini d'origine, avessero creduto presa a torto la decisione di cancellarli dai ruoli [2], quanto i reclami di quei cittadini che avessero voluto impugnare il diritto di taluno ad essere iscritto nei registri della cittadinanza [3].

Il reclamo di coloro che si credevano esclusi a torto dalla cittadinanza, figurava nella procedura ateniese come un appello (ἔφεσις); il reclamo, che veniva presentato da un cittadino per escludere dai ruoli chi non avesse avuto diritto d'esservi compreso, od era semplice imputazione di estraneità e dicevasi azione d'estraneità (γραφὴ ξενίας) [4], od era combinata con quella di corruzione e dicevasi azione di corrotta cittadinanza (δωροξενία) [5]; od infine tendeva a far invalidare dal magistrato, come concessa a persona indegna, una naturalizzazione realmente deliberata dall'assemblea, e dicevasi azione per violazione della legge (γραφὴ παρανόμων) [6]. Nei casi in cui l'azione implicava un'accusa di dolo a carico del convenuto, la condizione civica di questo restava lungamente incerta, poichè, anche dopo un giudizio a lui favorevole, conservava la facoltà di riprendere l'accusa chiunque lo avesse creduto assolto a torto [7]. Se tale giudizio concludevasi invece colla condanna dello straniero, o se questo appellandosi contro la ἀποψήφισις, o contro la sentenza dichiarativa della sua estraneità, soccombeva, poteva esser venduto come schiavo; mentre invece se il giudizio definitivamente lo assolveva, entrava, senza altra contestazione nei due ultimi casi, nel numero dei cittadini [8].

[1] Corp. iur. att. Commento al n. 627 nª pag. 496. Pollux VIII, 126: Οἱ ναυτοδίκαι ἦσαν, οἱ τάς τῆς ξενίας δίκας εἰσάγοντες; ed Esichio: Ναυτοδίκαι, οἱ ἐπὶ τοῦ ἐμπορίου δικασταὶ, ἐφ' ὧν καὶ αἱ τῆς ξενίασ κρίνονται δίκαι.

[2] Corp. iur. att. pag. 559-550.... καὶ τοὺς ἀποψηφισθέντας καὶ ἐμμείναντας τῇ ψήφῳ τῶν δημοτῶν ἐξαληλίφθαι καὶ εἶναι μετοίκούς, τοῖς δὲ βουλομένοις ἔφεσιν εἰς δικαστὰς δεδόσθαι....

[3] Corp. iur. att. 212: Θεσμοθετῶν ἀνάκρισις ἔστω· εἰ Ἀθηναῖοί εἰσιν ἐκ τριγονίας, καὶ τὸν δῆμον ποθὲν· καὶ εἰ Ἀπόλλων ἐστὶν αὐτοῖς πατρῶος καὶ Ζεὺς Ἕρκιος. — 614: Οἱ θεσμοθέται.... γίγνονται δὲ πρὸς αὐτοὺς γραφαὶ ξενίας, δωροξενιάς, δώρων.... — 652: Πρὸς τοὺς θεσμοθέτας παράστασις τιθεται ξενίας καὶ δωροξενίας, ἄν τις δῶρα δοὺς ἀποφύγῃ τὴν ξενίαν (Harpocratio: παράστασις).

[4] Corpus iuris attici, 1115: Ξενίας γραφή ἐστιν, ἐάν τις κατηγορῆται ξένος εἶναι, e 627: Ἐάν τις ἐξ ἀμφοῖν ξένοιν γεγονὼς φρατίζῃ, διώκειν εἶναι τῷ βουλομένῳ Ἀθηναίων, οἷς ἔξεστιν, ἐν τοῖς ναυτοδίκαις.

[5] Corp. iur. att. 1117: Δωροξενία ἐστὶ δίκη κατὰ τῶν δόντων δῶρα, ἵνα φύγωσιν ἀγῶνα ξενίας.

[6] Demosth. in Neaeram. 1375: Ἔπειτα μετὰ ταῦτα παρανόμων γραφὴν ἐποίησε κατ' αὐτοῦ τῷ βουλομένῳ Ἀθηναίων· καὶ ἔστιν εἰσελθόντα εἰς τὸ δικαστήριον ἐξελέγξαι, ὡς οὐκ ἄξιός ἐστι τῆς δωρεᾶς, ἀλλὰ παρὰ τοὺς νόμους Ἀθηναῖος γέγονε.

[7] Corp. iur. att. 781 (Harpocratio: Δωροξενία): Τοὺς ἀποφυγόντας ξενίας ἐξεῖναι τῷ βουλομένῳ πάλιν γράψασθαι, ἐὰν μὴ δοκῶσι δικαίως τὸ πρῶτον ἀποπεφευγέναι.

[8] Corp. iur. att. 1118.... καὶ ἐμμείναντας τῇ ψήφῳ τῶν δημοτῶν ἐξαληλίφθαι καὶ εἶναι μετοίκους, τοῖς δὲ βουλομένοις ἔφεσιν εἰς δικαστὰς δεδόσθαι, κἂν μὲν ἁλῶσι καὶ παρὰ τῷ δικαστηρίῳ, πεπράσθαι, ἐὰν δέ ἀποφύγωσιν, εἶναι πολίτας.

11. — *Lo straniero e l'amministrazione della giustizia; giurisdizione esclusiva e facoltativa.*

Nell'amministrazione della giustizia la Grecia avea preso le mosse, come in generale tutti gli altri popoli dell'antichità, dal concetto che al pari della legge civile anche la tutela della magistratura fosse un patrimonio esclusivo del cittadino, in quanto una convenzione non ne facesse in qualche misura partecipe anche una data categoria di stranieri. Più completamente che altrove però e con una relativa sollecitudine, in molte città greche e specialmente in Atene, l'eccezione giunse, rispetto alla concessione della tutela giudiziaria, a sospingere la regola in seconda linea ammettendo in tutto od in parte lo straniero, indipendentemente da clausole speciali di convenzioni, ad invocare l'azione della magistratura.

Così nell'amministrazione della giustizia gli stranieri non erano, sotto un certo rispetto, trattati in Atene diversamente dai cittadini. Essi potevano, cioè, in certe controversie sorte fra loro, agire davanti ai tribunali, quando si trovassero nel territorio e si trattasse di rapporti personali e mobiliari; ed in Sicilia trovasi, fin dalla legislazione di Caronda, riconosciuto il diritto dello straniero alla tutela del magistrato [1] insieme col carattere estraterritoriale della protezione dell'individuo da parte dello Stato. La differenza fra nazionali e stranieri nel rapporto della giurisdizione perdette pertanto a poco a poco il carattere negativo per assumerne uno di positivo. Originariamente il magistrato nazionale era, per la tutela dei diritti dello straniero e la decisione delle sue controversie, come non esistente; più tardi il diritto attico giungeva in certi rapporti all'estremo opposto: ad imporre cioè a certe categorie di stranieri la giurisdizione Ateniese, anche quando questa non si sarebbe potuta invocare nè in ragione delle persone, nè in ragione della materia. Tale era l'obbligo imposto agli alleati di far decidere in Atene le loro controversie di maggior momento [2].

Quale fosse quanto agli alleati la linea di demarcazione fra i litigi per i quali restava intatta la giurisdizione locale e quelli rispetto ai quali era stata sostituita la giurisdizione ateniese, non è noto con precisione [3], ma è

[1] Proemio ap. Stob. Serm. XIV, 40: Πολίτῃ ἀδικουμένῳ βοηθεῖν καὶ οἴκου καὶ ἐπὶ ξένης· ξένον δὲ πάντα, τὸν ἐν τῇ εάυτοῦ πατρίδι σεβόμενον, καὶ κατὰ τοὺς οἰκείους νόμους εὐφήμως καὶ οἰκείως προσθέχεσθαι καὶ ἀποστέλλειν, μεμνημένους Διὸς ξενίου ὡς παρὰ πᾶσιν ἱδρυμένου κοινοῦ θεοῦ, καὶ ὄντος ἐπισκόπου φιλοξενίας τε καὶ κακοξενίας.

[2] Corp. iur. att. 1296: Ἕνα ἕκαστον τῶν συμμάχων δεῖ ἀφικόμενον Ἀθήναζε δίκην δοῦναι καὶ λαβεῖν ἐν τῷ δήμῳ·; e nota alla pag. 594: « deve intendersi soltanto delle cause di maggior momento ». Cfr. Boeck, œcon. publ. Ath., T. I, pag. 531; e la distinzione fra alleati soggetti ed alleati autonomi con pienezza di giurisdizione può esser vera per il secondo dominio costituitosi da Atene dopo la guerra del Peloponneso.

[3] Dai grammatici greci risulta soltanto genericamente che alle Δίκαις ἀπὸ συμβόλων si intendevano soggetti non solo i processi dei sudditi di due Stati indipendenti legati da trattato, ma anche quelli degli alleati soggetti ad Atene. Becker, Anecdota Gr. I pag. 436:

certo che non tutti i litigi fra due cittadini di uno Stato alleato dovevano giudicarsi in Atene. Questa aveva giurisdizione su tutti i crimini gravi e sulle accuse di ordine politico [1], e delle cause d'indole civile pare avocasse a sè le più importanti, e quelle fra cittadini di Stati alleati diversi, o fra cittadini od ufficiali ateniesi e taluna delle città alleate colle quali avevano rapporti, e finalmente fra una città alleata e lo Stato ateniese.

L'origine di tale giurisdizione eccezionale deve attribuirsi al graduale mutarsi del sistema ateniese di alleanze in supremazìa, o, come si direbbe oggi, in *suzéraineté* [2]; il suo mantenimento a varie ragioni di politica internazionale ed interna. Infatti l'assemblea degli alleati [3] era stata il consiglio naturale di arbitrato per le dispute pubbliche e private che s'elevavano nelle isole e nei porti del mare Egeo, collegati fra loro da tanti rapporti economici e politici. Quando quell'assemblea di rappresentanti sparve a poco a poco, gli Ateniesi, che ne erano stati i presidenti, si trovarono investiti delle sue funzioni. E varie ragioni d'indole internazionale contribuirono a giustificarle e a darvi incremento. Se una città di poca importanza od uno dei suoi cittadini aveva un motivo di lagno contro una città più considerevole od un cittadino di questa, il giudizio pronunciato nello Stato preponderante su entrambe era la migliore garanzia d'una sentenza equa. Se un cittadino tasiano, dice il Grote [4], credeva che lo storico Tucidide, sia come comandante della squadra Ateniese in quella stazione, sia come proprietario di miniere d'oro in Tracia avesse offeso un suo diritto, aveva la massima probabilità di riparazione agendo davanti ai giudici ateniesi, egualmente competenti rispetto ai primi cittadini dell'Attica, come rispetto ai più umili fra gli Jonii.

Data infatti una supremazìa politica che dovesse importare ingerenza anche nell'amministrazione della giustizia, questo sistema era di gran lunga preferibile a quello spartano. Sparta poneva ogni città dipendente sotto il controllo d'un suo governatore, ma non provvedeva ad un regolamento speciale dei rapporti fra gli abitanti di territorii diversi. In ognuno di questi l'azione dell'armosto spartano e della decarchìa era completa e definitiva. Si aveva dunque in tal caso una eguale diminuzione di sovranità nel potere giudiziario dello Stato soggetto, senza le garanzie di giustizia e di pubblicità, che davano i dicasteria ateniesi. Così avveniva che contro un abuso od una sentenza iniqua pronunciata in una città soggetta, esistesse rimedio giudiziario nello Stato ateniese, e non in quello spartano. L'assoluzione di Sfodria, contro

Ἀπὸ συμβόλων ἐδίκαζον τοῖς ὑπηκόοις: οὕτως Ἀριστοτέλης; ed Esichio: Ἀπὸ συμβόλων δικάζειν: Ἐδίκαζον Ἀθηναῖοι ἀπὸ συμβόλων τοῖς ὑπηκόοις· καὶ τοῦτο ἦν χαλεπόν; il qual ultimo apprezzamento prova che tale giurisdizione straordinaria aveva uno sviluppo sufficiente perchè gli alleati se ne sentissero gravati.

[1] Grote, Vol. VIII, pag. 45-52.

[2] Ferdinand Bissing, Athen und die Politik seiner Staatsmänner von der niederlage der Persen bis zu dem Waffenstillstande des Perikles. Heidelberg, Emmerling, 1862, pag. 17-19 e 37, 8.

[3] Grote, l. c.

[4] Grote, l. c.

il quale gli Ateniesi reclamavano a Sparta, e la condanna quasi contemporanea di due generali ateniesi, contro i quali Sparta reclamava ad Atene, sono prove luminose della diversità di garanzie di giustizia, che risultava nei due sistemi [1].

L'ordinamento giudiziario eccezionale d'Atene era poi, nei rapporti interni, un incremento della democrazia. I popoli alleati in tal guisa non erano deferenti soltanto a generali, ammiragli o governatori, mandati a rappresentare nel loro paese la maestà e la potenza d'Atene; ma erano costretti a considerare come superiore ed a fare oggetto delle proprie blandizie tutto il popolo ateniese cui dovevano ricorrere per domandare giustizia [2]. La più importante eccezione alla territorialità della giurisdizione si informava dunque nel diritto attico piuttosto al concetto politico della opportunità, che a quello giuridico dell'intimo prevalere della competenza, ma arrivava ad una supremazia giudiziaria in qualche parte analoga a quella moderna del Consiglio privato inglese sulle giudicature coloniali.

In materia mobiliare e personale a poco a poco gli stranieri alleati ottennero nelle città greche speciali privilegi di procedura e di organizzazione dei tribunali [3] e gli stranieri, anche non alleati, non ebbero più nel periodo espansivo della civiltà ellenica del tutto precluso l'adito, per ciò solo che erano stranieri, alla giurisdizione ateniese. V'era azione davanti al magistrato ateniese quando trattavasi di contratti fatti in Atene anche per eseguirli altrove, o che fatti altrove dovessero eseguirvisi [4], in modo non dissimile da quello prevalente ancora nelle varie legislazioni. Quando però trattavasi di contratti fatti in Atene per essere eseguiti altrove, od altrove per essere eseguiti in Atene, era necessaria la prova scritta, risultante dal documento [5] redatto dalle parti. Quando non trattavasi di obbligazioni derivanti da contratto, ma di azioni relative a rapporti personali, stava in facoltà degli stranieri di scegliere la giurisdizione ateniese o quella forestiera [6]; mentre dovea naturalmente preva-

[1] Grote, Vol. XIV, pag. 251-2.

[2] Xenoph. Resp. Athen., Cap. I, § 18: Πρὸς δὲ τούτοις, εἰ μὲν μὴ ἐπὶ δίκας ᾖεσαν οἱ σύμμαχοι, τοὺς ἐκπλέοντας Ἀθηναίων ἐτίμων ἂν μόνους, τούς τε στρατηγοὺς καὶ τοὺς τριηράρχους καὶ πρέσβεις· νῦν δ' ἠνάγκασται τὸν δῆμον κολακεύειν τῶν Ἀθηναίων εἷς ἕκαστος τῶν συμμάχων, γιγνώσκων ὅτι δεῖ μὲν ἀφικόμενον Ἀθήναζε δίκην δοῦναι καὶ λαβεῖν οὐκ ἐν ἄλλοις τισὶν ἀλλ' ἐν τῷ δήμῳ, ὅς ἐστι δὴ νόμος Ἀθήνησι....

[3] V. Trattato fra le città locresi Chaleon ed Œanthia, art. 2, 5, 8, ap. Voigt, l. c., pag. 202, 3.

[4] Demosth. adv. Phormionem, 42 (919): Ὑπὲρ δὲ τοῦ τὴν δίκην εἰσαγώγιμον εἶναι ὁ νόμος αὐτὸς διαμαρτύρεται, κελεύων τὰς δίκας εἶναι τὰς ἐμπορικὰς τῶν συμβολαίων τῶν Ἀθήνησι καὶ εἰς τὸ Ἀθηναίων ἐμπόριον, καὶ οὐ μόνον τῶν Ἀθήνησιν, ἀλλὰ καὶ ὅσ' ἂν γένηται ἕνεκα τοῦ πλοῦ τοῦ Ἀθήναζε, e 45 (920): Πάθοιμι μέντ' ἂν δεινότατα, εἰ οἱ μὲν νόμοι τῶν Ἀθήνησι συμβολαίων κελεύουσι τὰς δίκας εἶναι πρὸς τοὺς θεσμοθέτας, ὑμεῖς δ' ἀπογνοίητε τῆς δίκης ὀμωμοκότες κατὰ τοὺς νόμους ψηφιεῖσθαι.

[5] Demosth. adv. Zenothemidem 1 (882): Οἱ νόμοι κελεύουσι, τὰς δίκας εἶναι τοῖς ναυκλήροις, καὶ τοῖς ἐμπόροις τῶν Ἀθήναζε καὶ τῶν Ἀθήνηθεν συμβολαίων, καὶ περὶ ὧν ἂν ὦσι συγγραφαὶ ἂν δὲ τις παρὰ ταῦτα δικάζηται, μὴ εἰραγώγιμον εἶναι τὴν δίκην.

[6] Così parmi si possa combinare colle regole citate da Demostene quella secondo la quale: Ἔξεστι τοῖς ξένοις ἐμπόροις ὅπου βούλοιντο ποιεῖσθαι τὰς δίκας. Corp. iuris attici, 1551.

lere quella ateniese quando trattavasi di contratti stipulati ed eseguibili in Atene.

In tali litigi d'indole commerciale (δίκαι ἐμπορικαί), detti anche processi mensili (δίκαι ἔμμηναι) perchè la loro procedura non doveva durare più d'un mese, gli stranieri, alleati e non alleati, potevano approfittare non solo della giurisdizione commerciale, ma anche dell'abbreviazione dei termini alle stesse condizioni degli ateniesi. In tal guisa passava in seconda linea il bisogno di trattati internazionali per la reciproca assistenza giudiziaria (σύμβολα [1]); e questa, che era eccezione convenzionale nei principii della vita internazionale ellenica, diventava, per via d'adattamento graduale d'idee e di consuetudini [2], la regola del periodo più rigoglioso del suo sviluppo [3].

12. — *Ostacoli d'ordine pubblico alla giurisdizione ateniese e regole di competenza.*

Tanto nel caso di cittadini quanto in quello di forestieri poteva sempre avvenire però che d'una obbligazione effettivamente esistente non si potesse domandar l'esecuzione nel territorio della repubblica. E ciò accadeva sia per una ragionevole eccezione che poteva opporre il convenuto, sia per uno di quelli che ora si direbbero ostacoli d'ordine pubblico all'esecuzione di privati accordi od all'applicazione di leggi straniere. Il primo caso verificavasi quando mancava o la stipulazione del contratto in Atene, o l'assegnazione dell'Attica come luogo di esecuzione [4]. Allora era il convenuto che poteva sollevare l'eccezione del fôro [5]. Ma quando trattavasi di contratti il cui scopo era, per motivi politici o fiscali, considerato illecito dalla legge ateniese, il magistrato doveva, dovunque fossero fatti e dovunque dovessero eseguirsi, rifiutarsi (sollevando, come ora si direbbe, la eccezione d'ufficio) a ricevere ogni azione su quelli fondata. Come ora la magistratura di un paese non potrebbe considerare nei riguardi civili come esistente un contratto stipulato validamente altrove per esercitarvi il contrabbando, o per assicurarvi una prestazione od uno stato di cose contrario al diritto pubblico dello Stato, ai diritti fondamentali della

[1] Sell., Die Recuperatio der Römer, Braunschweig. Vieweg 1837, pag. 271, 2 e n. 1.

[2] Che l'azione esclusivamente nazionale della magistratura fosse stata sostituita, nei rapporti cogli Stati più vicini, dall'azione territoriale senza distinzione, almeno quanto ai rapporti commerciali, fra cittadini e stranieri, è provato dal fatto che fra Atene e la Macedonia era da lungo tempo praticata prima di Alessandro la reciproca tutela giudiziaria dei cittadini rispettivi senza bisogno di speciale convenzione. — V. Demosth. De Halonneso, l. c

[3] Nel periodo d'espansione della coltura ellenica questo sistema era diventato così generale che Roma nel dichiarare *liberi* gli Stati ellenici assoggettati, poteva omettere di pattuire con quelli l'assistenza giudiziaria a favore dei cittadini e sudditi Romani; il che prova che ormai a tutti, senza bisogno di convenzioni speciali, vi si estendeva la protezione del diritto e la tutela della magistratura. — V. Voigt l. c. pag. 246-8.

[4] Demosth. adv. Zenothemidem 1, (882): Ἂν δέ τις παρὰ ταῦτα δικάζηται, μὴ εἰσαγώγιμον εἶναι τὴν δίκην.

[5] Demosth. c. Phorm. 4 (908): Ὑπὲρ μὲν τῶν μὴ γενομένων ὅλως συμβολαίων Ἀθήνησι μηδ' εἰς τὸ Ἀθηναίων ἐμπόριον παραγράφεσθαι δέδοται.

persona, od all'assetto della proprietà fondiaria, così in Atene, dove la legge era tanto sollecita di assicurare al popolo le necessarie provvigioni [1], il prestito, fatto su nave che non dovesse portar frumento nello Stato, non solo non dava azione civile al creditore per ripetere l'aver suo, ma conferiva allo Stato azione penale contro di lui [2]. L'ultima parte del passo di Demostene che espone tale divieto e le sue conseguenze, è poi concepita in termini generali che paiono al Telfy [3] sufficienti per poterne dedurre, che, indipendentemente dall'indole colpevole dell'impresa aiutata, era privo di azione nell'Attica ogni contratto implicante collocamento di denaro fuori di quel territorio.

Incapacità speciale dello straniero era quella che si riferiva alle querele: ogni cittadino, infatti, poteva richiamare l'attenzione del magistrato sulle offese patite da qualunque altro cittadino od anche dallo Stato stesso [4]; lo straniero invece non poteva querelarsi se non che per offese personalmente patite. Nei riguardi poi così degli ateniesi come dei forestieri, quando trattavasi di controversie interessanti, per i subbietti implicati o per l'oggetto loro, il diritto pubblico di tutta la Grecia, la giurisdizione ateniese doveva cedere alla giurisdizione comune [5].

Quando pur non fosse sorto dubbio circa il diritto di giurisdizione della magistratura ateniese, gli stranieri vedevano di regola definite le controversie che li riguardavano, secondo norme di competenza diverse da quelle vigenti per i cittadini. Tale diversità non riguardava tanto la distribuzione della competenza, quanto le persone fra le quali questa era distribuita. Era regola infatti della procedura ateniese che, chi volesse ottenere giustizia, si presentasse, per lo più accompagnato da un usciere pubblico, o da uno o più testimonii, al magistrato, domandandogli azione contro colui, verso il quale reclamava; il magistrato, fatta precedere un'istruttoria. dava azione alle parti, ed assegnando loro i tribunali davanti ai quali esse doveano discutere dell'entità dei loro diritti, determinava per loro i giudici (εἰσάγειν εἰς τὸ δικαστήριον). Davanti a questi se il convenuto non si presentava, procedevasi in contumacia al giudizio, che dovea rinnovarsi solo nel caso che quello avesse poi giustificata l'assenza. Oltre ai tribunali propriamente detti, v'erano poi,

[1] V. pag. 251.

[2] Demosth. adv. Lacrit. 941: Ἀργύριον δὲ μὴ ἐξεῖναι ἐκδοῦναι Ἀθηναίων καὶ τῶν μετοίκων τῶν Ἀθήνησι μετοικούντων μηδενί, ὧν οὗτοι κύριοί εἰσιν, εἰς ναῦν ἥτις ἂν μὴ μέλλῃ ἄξειν σῖτον Ἀθήναζε καὶ τἆλλα τὰ γεγραμμένα περὶ ἑκάστου αὐτῶν. Ἐὰν δέ τις ἐκδῷ παρὰ ταῦτα, εἶναι τὴν φάσιν καὶ τὴν ἀπογραφὴν τοῦ ἀργυρίου πρὸς τοὺς ἐπιμελητάς, καθὰ περὶ τῆς νεὼς καὶ τοῦ σίτου εἴρηται κατὰ ταῦτα. Καὶ δίκη αὐτῷ μή ἔστω περὶ τοῦ ἀργυρίου, ὃ ἂν ἐκδῷ ἄλλοσέ πῃ ἢ Ἀθήναζε· μηδὲ ἀρχὴ εἰσαγέτω περὶ τούτου μηδεμία.

[3] Corpus iuris attici, 648.

[4] Γραφέσθω Ἀθηναίων ὁ βουλόμενος.

[5] Diodor. Sicul. XI, 55: Δεῖ τῶν κοινῶν τῆς Ἑλλάδος ἀδικημάτων εἶναι τὴν κρίσιν οὐκ ἰδίᾳ παρὰ τοῖς Ἀθηναίοις ἀλλ' ἐπὶ τοῦ κοινοῦ συνεδρίου τῶν Ἑλλήνων. — Corpus iuris attici, 1276: Ἀμφικτυονία τόπος ἐστὶν ἐν τῇ Ἑλλάδι καὶ κοινὸν τῶν Ἑλλήνων δικαστήριον. Ὅτε γὰρ ἀδικοῖντό τινες τῶν Ἑλλήνων, ἀπίασιν ἐκεῖσεν.... Ἐκεῖ γὰρ τοὺς ἀδικοῦτας καὶ ἀδικουμένους χρὴ δικάζεσθαι. Καὶ πάλιν, ὅτε περὶ κοινοῦ τινος σκέπτοιντο, ἐκεῖσε βουλεύονται.

sparsi nei borghi, 40 giudici subalterni che definivano i processi di poca importanza, e quelli relativi a somme non eccedenti dieci dramme; tali giudici corrispondevano pertanto ai pretori ed ai conciliatori del nostro ordinamento [1].

Per tutte le questioni che si riferivano allo statuto personale ed ai rapporti di famiglia, o che interessavano anche indirettamente l'ordine dello Stato, e per le quali, se si fosse trattato di cittadini, sarebbe stato competente l'arconte eponimo, nel caso di forestieri era invece competente il polemarco [2]. In ciò manifestavasi bensì l'influenza dell'antico concetto, che assimilava lo straniero al nemico [3]; poichè nei tempi anteriori a Clistene, il polemarco era anche il capo delle forze militari; ma di quell'assimilazione antica nessuna traccia, oltre all'indicazione speciale della magistratura, restava nell'Attica progredita, quanto alla sostanziale protezione giudiziaria concessa allo straniero.

Quelle liti poi che sorgevano fra commercianti e che riguardavano i loro rapporti economici senza interessare la pubblica economia, soggiacevano alla giurisdizione dei Nautodiche anzichè a quella dei Tesmotéti [4], ai quali spettava poi giudicare, a preferenza del polemarco, anche di certe materie penali, come la corruzione dei suffragi ed il delitto dello straniero domiciliato o non domiciliato, che riuscisse con astuzia a sposare una ateniese [5]. I tesmotéti

[1] Auger, Traité de la jurisdiction d'Athènes. Paris, Bossange, Anno 2, Rep. pag. 240-1, 253-6, 260-1.

[2] Aristotele (Ἀθηναίων πολιτεία, col. 29 Cap. LVIII) definisce così la competenza del Polemarco: Δίκαι δὲ λαγχάνονται πρὸς αὐτὸν ἴδιαι μόνον αἵ τε τοῖς μετοίκοις καὶ τοῖς ἰσοτελέσι καὶ τοῖς προξένοις γιγνομέναι. — Iseo citato da Arpocrazio: Πολέμαρχος: Ἰσαῖος ἐν ἀπολογίᾳ ἀποστασίου πρὸς Ἀπολλοδώρον. Ἀρχή τις ἦν παρ' Ἀθηναίοις οὕτω καλουμένη, ἔστι δὲ εἷς τῶν ἀρχόντων. Ἀριστοτέλης δ' ἐν τῇ Ἀθηναιων πολιτείᾳ διεξελθὼν ὅσα διοικεῖ ὁ πολέμαρχος, « πρὸς ταῦτα » φησιν, « αὐτός τε εἰσάγει δίκας τάς τε τοῦ ἀποστασίου καὶ ἀπροστασίου καὶ κλήρων καὶ ἐπικλήρων τοῖς μετοίκοις, καὶ τἆλλα ὅσα τοῖς πολίταις ὁ ἄρχων, ταῦτα τοῖς μετοίκοις ὁ πολέμαρχος ». — Corp. iur. att. (Pollux VIII, 91) 208: Ὅσα τοῖς πολίταις ὁ ἄρχων, ταῦτα τοῖς μετοίκοις ὁ πολέμαρχος. — 613: Δίκαι πρὸς τὸν πολέμαρχον λαγχάνονται μετοίκων, ἰσοτελῶν, ξένων, προξένων· εἰσάγει δὲ καὶ δίκας ἀποστασίου, ἀπροστασίου, κλήρων, ἐπικλήρων μετοίκοις. — V. anche il comment. alla pag. 495: il Tel!fy tolse le parole di Polluce « καὶ διανέμει τὸ μὲν διαιτηταῖς παραδιδούς » perchè gli arbitri pubblici non giudicando le cause dei peregrini, non spettava al polemarco, come agli altri magistrati, quella facoltà.

[3] Grote, Vol. IV, pag. 118; e Fustel de Coulange, La cité antique, ediz. cit. pag. 226-233.

[4] I tesmoteti declinavano in tal caso d'ufficio la competenza come apparisce da Lisia: Περι δημοσιων χρημάτων 5 (148): Πέρυσι μέν οὖν διέγραψάν μου τὰς δίκας, ἔμποροι φάσκοντες εἶναι· νυνὶ δὲ λαχόντας ἐν τῷ Γαμηλιῶνι μηνὶ οἱ ναυτοδίκαι οὐκ ἐξεδίκασαν. Secondo alcuni, più tardi la competenza dei tesmoteti sostitui del tutto nelle liti mercatorie quella dei nautodiche, v. Tellfy, nota alla pag. 496 (art. 629) del Corpus Iuris Attici, e Baumstorkii, De curatoribus emporii et nautodicis apud Athenienses, Friburgi. 1828. — Resta però sempre provato che una procedura speciale con termini abbreviati era assegnata ai litigi d'indole commerciale, senza distinguere la nazionalità delle parti. Perciò rispetto a quelle liti erano superflue le convenzioni per l'assistenza giudiziaria (σύμβολα) come sosteneva Demostene nel passo citato dell'orazione sull'Aloneso nei rapporti fra Atene e la Macedonia.

[5] Aristot. Ἀθηναίων πολιτεία col. 29, Cap. LIX. Siccome ai Tesmoteti spettava ingerenza nella ratifica dei trattati, può dirsi che origine della loro competenza giuridica fosse stata la funzione internazionale che era originariamente di carattere ostile nel polemarco e pacifica nei tesmoteti.

erano inoltre per gli altri litigi giudici d'appello; ma ciò non impediva che di regola si potesse, dalle ordinanze d'ogni giudice appellare al popolo; e da due discorsi di Iseo, di cui fu conservato l'esordio da Dionigi di Alicarnasso, risulterebbe che, quando trattavasi della libertà dei meteci, la loro causa, anzichè portarsi al tribunale del polemarco, fosse agitata senz'altro davanti al popolo [1].

13. — *Lo straniero e l'applicazione della legge: territorialità ed eccezioni convenzionali in favore della legge personale.*

Quanto alla applicazione della legge, il sistema da cui prese le mosse anche la civiltà greca, non ammetteva la possibilità di conflitti. Chi considerava infatti la legge e la protezione giuridica come patrimonio esclusivamente nazionale, doveva ad un tempo escludere lo straniero dalla tutela della legge e della magistratura territoriale, ed escludere il diritto straniero da ogni applicazione nello Stato [2]. Ma quando cominciò a decadere per effetto di convenzioni ed a scomparire gradatamente per via di consuetudini, quel concetto del diritto considerato come patrimonio nazionale, e lo straniero venne ammesso in diversa misura a fruire della tutela giuridica, tosto sorsero gli elementi d'un conflitto di leggi. L'uomo che, alla protezione del diritto privato della sua città, aggiungeva, per effetto d'una concessione individuale od estesa a tutto il suo paese, la protezione del diritto privato d'un altro Stato, riuniva in sè due diritti civili che, nella necessità di prevalenza d'uno sull'altro, trovavansi in condizione di conflitto.

Era naturale in tal caso che il concetto originariamente territoriale della sovranità inducesse a transigere più facilmente ammettendo non nazionali alla tutela della legge nazionale, che non riconoscendo l'applicazione estraterritoriale delle leggi. Questo avrebbe implicato tutto un mutamento nel modo di concepire la sovranità e le sue funzioni. Perciò avvenne che la regola normale di risoluzione del conflitto, fosse anche in Grecia, come dovunque fino ad epoche assai recenti, la prevalenza del diritto territoriale ogniqualvolta si trattasse di rapporti fra cittadini di Stati del tutto indipendenti l'uno dall'altro. Si applicava dunque ai rapporti giudicati in Atene la legge attica anche fra stranieri, e si riteneva giustamente applicata anche fra Ateniesi la legge straniera dai magistrati di un altro paese. Un ateniese fatto partecipe della capacità giuridica del diritto bizantino, soggiaceva a questo per i rapporti di diritto e le azioni sorte o gli atti compiuti nel territorio di Bisanzio. Si modificava il carattere nazionale e strettamente territoriale della

[1] Guilhem de Sainte Croix, Memoire sur les metœques (1785). Memoires de littérature tirés des registres de l'Académie Royale des inscriptions et belles lettres, Vol. 48, Paris, Imprimérie Imperiale, pag. 186 e 189, e Müller Jochmus, Geschichte des Völkerrechts im Alterthum. Leipzig Keil 1848, pag. 115 e n. 9.

[2] Voigt, Das ius naturale etc. Vol. II. Leipzig, Günther 1858 pag. 44, 5, nª 22.

capacità giuridica dell'uomo; ma restava intatto il concetto esclusivamente territoriale della funzione dello Stato e della sua attitudine ad imperare sull'individuo e sui suoi rapporti giuridici.

Non sarebbe esatto però il dire che ogni riconoscimento venisse sempre negato al diritto personale dello straniero, ma questo era ridotto nelle minime proporzioni. Così è evidente che per constatare giuridicamente lo stato personale dello straniero, la condizione cioè di libero o schiavo, celibe o maritato, autonomo o soggetto all'altrui potestà, si riconoscevano come legalmente perfetti i fatti ed i rapporti legalmente compiutisi sotto l'impero di una legge straniera. Ma nel giudicare particolarmente delle attitudini della persona nelle sue relazioni colle altre, della validità e delle conseguenze dei rapporti obbligatorî dovunque istituiti, il magistrato non applicava che la legge territoriale [1]. Anzi dal passo di Demostene, che è la più evidente autorità a tale proposito, risulta una tale connessione fra la nazionalità del giudice e la scelta della legge, una tale assoluta prevalenza, come direbbesi ora, della legge del fôro, da ritenere che, ogniqualvolta allo straniero si volea concedere l'applicazione della sua legge personale, dovesse anche rimettersi la decisione della controversia ai giudici del paese cui egli personalmente apparteneva [2].

Queste modificazioni alla regola della territorialità, così della competenza come della legge, non risultarono originariamente, come ora pur avviene fra Stati indipendenti, da disposizioni unilaterali di legge, ma bensì da accordi convenzionali per indicare i quali si adoperava lo stesso nome di σύμβολον [3], che indicava fra privati la tessera di ospitalità. I simboli presentano pertanto un duplice carattere: quello primordiale di eccezioni all'isolamento giuridico degli Stati, per effetto delle quali i cittadini dell'uno si ammettevano nel territorio dell'altro alla tutela giudiziaria, e quello successivo e meno frequente d'eccezionale ammissione d'una norma di legge non nazionale all'applicazione nel territorio dello Stato. Il più importante carattere di questi simboli [4] stava dunque non tanto nel pattuire che si potessero reciprocamente trattare, ma nel determinare *come* dovessero trattarsi i litigi davanti ai tribunali dei due Stati contraenti. D'un lato con tali convenzioni si determinava e si allargava la competenza dei magistrati di ciascuno Stato contraente rispetto ai sudditi del-

[1] Mayer, op. cit., vol. II, pag. 77.

[2] Demosth. De Halonneso 11-14 (79, 80): Οὔτε γὰρ Ἀμύντας ὁ πατὴρ ὁ Φιλίππου οὔθ' οἱ ἄλλοι βασιλεῖς οὐδεπώποτε σύμβολα ἐποιήσαντο πρὸς τὴν πόλιν ἡμετέραν· καίτοι πλείους γε ἦσαν αἱ ἐπιμιξίαι τότε πρὸς ἀλλήλους ἢ νῦν εἰσίν.... καὶ ἐμπορικαὶ δίκαι οὐκ ἦσαν, ὥσπερ νῦν, ἀκριβεῖς, αἱ κατὰ μῆνα, ποιοῦσαι μηδὲν δεῖσθαι συμβόλων τῶν τοσοῦτων ἀλλήλων ἀπέχοντας. ἀλλ' ὅμως οὐδενὸς τοιούτου ὄντος τότε οὐκ ἐλυσιτέλει σύμβολα ποιησαμένους, οὔτ' ἐκ Μακεδονίας πλεῖν Ἀθήναζε δίκας ληψομένους, οὔθ' ἡμῖν εἰς Μακεδονίαν, ἀλλ' ἡμεῖς τε τοῖς ἐκεῖ νομίμοις ἐκεῖνοί τε τοῖς παρ' ἡμῖν τὰς δίκας ἐλάμβανον.

[3] Arpocrazio citando Isco, Κατ' Ἐλπαγόρου: Σύμβολα τὰς συνθήκας ἃς ἂν αἱ πόλεις ἀλλήλαις θέμεναι τάττωσι τοῖς πολίταις, ὥστε διδόναι καὶ λαμβάνειν τὰ δίκαια. Πολλάκις ἐν τῷ ζ' Φιλιππικῶν Δημοσθένης, καὶ Ἰσαῖος ἐν τῷ κατ' Ἐλπαγόρου.

[4] Schömann, Vol. II, pag. 310, 1.

l'altro, ed in ciò questi accordi equivalevano alle clausole dei moderni trattati, che garantiscono il libero e facile accesso alle corti di giustizia; e dall'altro si limitava la competenza della magistratura e l'applicabilità della legge di ciascuno Stato contraente rispetto ai cittadini dell'altro, garantendo a questi in tutto od in parte l'applicazione della legge personale. Il contenuto dei simboli variava o poteva variare di città in città, e da parte di uno stesso Stato poteva esser variamente concepito nei rapporti con Stati diversi. Infatti, mentre l'amministrazione della giustizia ai sudditi delle città dipendenti od alleate veniva regolata in modo uniforme dal diritto pubblico della città predominante [1], nei riguardi dei sudditi di città non alleate, sua sola norma poteva esser la clausola espressa delle stipulazioni, che era suscettibile di caso in caso delle maggiori disformità [2].

Il carattere giudiziario di tali trattati risultava riconosciuto dal modo usato per la loro ratifica. Essi diventavano esecutivi in Atene tostochè li avesse confermati una commissione o δικαστήριον sotto la presidenza dei tesmoteti, cui [3] spettava pure sorvegliarne l'esecuzione [4].

Siccome poi Atene esigeva che, dopo questa approvazione, il trattato fosse definitivo, così era necessario che i negoziatori da parte dell'altro Stato fossero muniti dei pieni poteri non solo quanto alle trattative, ma anche quanto alla ratifica del trattato. Questo determinava anzitutto la competenza, d'ordinario secondo la regola: *actor sequitur forum rei;* preferendo il giudice del domicilio dell'attore, solo nel caso che il convenuto pure si trovasse nel territorio [5], e talora istituendo magistrature speciali [6] analoghe al *praetor peregrinus*, od in grado minore ai giurì *de medietate linguae*, ammessi dal diritto inglese e portoghese fino al nostro tempo.

Nel caso in cui l'attore nazionale doveva seguire il fôro del convenuto straniero era naturale che nel paese di quest'ultimo venisse applicata dal magistrato la legge locale. Quando poi un attore straniero agisse contro un nazionale, od un attore nazionale potesse citare davanti la magistratura locale un convenuto straniero, la regola più spesso seguìta e più consentanea colla difficoltà di distinguere fra competenza del giudice ed azione territoriale della legge, era l'applicazione della legge locale del magistrato giudicante. Infatti

[1] Devesi ritenere che laddove è detto (Becker, Anect. gr. I, pag. 436): Ἀϑηναῖοι ἀπὸ συμβόλων δικαζέτωσαν τοῖς ὑπηκόοις, il termine δικάζειν ἀπὸ συμβόλων o si riferisca impropriamente ad un giudizio speciale diverso da quello fra cittadini, o riguardi soltanto gli alleati di Atene dopo la guerra del Peloponneso, quando aveano maggiore autonomia.

[2] Grote, Vol. VIII, pag. 52-3, n.

[3] Demosth. De Halonneso 9 (78): Τὰ σύμβολα κύρια ἔσεσϑαι ἐπειδὰν ἐν τῷ δικαστηρίῳ.... κυρωϑῇ ὥσπερ ὁ νόμος κελεύει, e Pollux VIII, 88 (Corp. iur. att. nota al n. 1243): Καὶ τὰ σύμβολα (οἱ ϑεσμοϑέται) τὰ πρὸς τὰς πόλεις κυροῦσιν.

[4] Corpus iuris attici, 1242 (Pollux XIII, 88): Δικαστὰς ἀπὸ συμβόλων εἰσάγουσιν οἱ ϑεσμοϑέται.

[5] Müller Jochmus, op. cit. pag. 114-5.

[6] Egger, op. cit. pag. 36-7. Trattato fra Eantea e Chaleion che affida i litigi interessanti stranieri al magistrato speciale degli ξενοδίκαι.

Demostene nel passo già citato [1] dice non essere stato un tempo, e non essere allora necessario che, fatto il simbolo, si navigasse per chieder giustizia dalla Macedonia in Atene o da Atene in Macedonia, ma potersi decidere le controversie interessanti cittadini d'uno dei due Stati nel territorio dell'altro, secondo le leggi di questo. Da ciò risulterebbe che, quando si parlava senz'altro di simbolo, si intendeva un trattato, che non avea per effetto di obbligare il magistrato di uno Stato ad applicare le leggi di un altro, ma bensì di stabilire in favore dello straniero la competenza esclusiva di quella magistratura nazionale, che corrispondeva al diritto nazionale da applicarsi. E tale era pure il sistema seguito dai Romani nei loro rapporti cogli Stati liberi d'oriente [2].

Ciò non esclude però che qualche volta si provvedesse con particolari disposizioni alla estraterritorialità della legge civile, senza limitare per ciò la territorialità della competenza in confronto a tutti i presenti sul territorio e a tutti i rapporti giuridici connessi con quello. Un esempio ne è il trattato fra Smirne e Magnesia del 244 avanti Cristo, che stipula l'applicazione in Magnesia delle leggi di Smirne a tutti i contratti ed alle azioni in cui i cittadini di Smirne fossero stati interessati [3].

Anche senza voler dedurre dal passo di Demostene le conseguenze un po' troppo ardite del Tellfy [4] circa l'applicazione del diritto personale, parmi si debba ritenere che v'erano due maniere di simboli: gli uni che regolavano mediatamente l'applicazione della legge, determinando in relazione con quella la competenza del magistrato; gli altri che, indipendentemente dalla modificazione del diritto comune circa la competenza, garantivano agli interessati stranieri l'applicazione della legge personale. Ed è pur probabile che il diritto internazionale greco siasi venuto sviluppando dalla forma prima ed originaria nella seconda, come lo prova anche la grande individualità di diritto sussistente fino alla conquista dei Romani, o da questi conservata [5]. I simboli dunque, in quanto stabilivano regole di competenza senza decampare dalla territorialità della legge, erano analoghi alle convenzioni moderne

[1] V. pag. 287.

[2] Corp. Inscript. Graec. n. 2222. — Agli abitanti di Chio era aggiudicata la continuazione del loro diritto patrio, e, come una conseguenza del suo mantenimento in vigore, era ammesso che οἵ τε παρ' αὐτοῖς ὄντες Ῥωμαῖοι τοῖς Χείων ὑπακούωσιν νόμοις.

[3] Egger, op. cit. pag. 114.

[4] Il Tellfy (Corpus iuris attici, Commento al n. 1240, pag. 586) così commenta il passo di Demostene: « Se le città, non unite da verun *simbolo*, giudicavano colle proprie leggi le controversie di uomini appartenenti a qualunque altra città, apparisce chiaro che le città vincolate da quel rapporto convenzionale dovessero regolarsi in modo che le controversie degli stranieri vi venissero risolte non secondo le leggi territoriali, ma secondo le patrie leggi di quegli stranieri. Se dunque un Ateniese litigasse con uno Spartano in Atene la controversia doveva decidersi secondo la legge spartana, se litigassero in Sparta, secondo la legge ateniese ». La qual'ultima conseguenza non mi pare in questo caso abbastanza giustificata.

[5] Polyb. Libr. XVIII, Cap. 27, 2: Τοὺς ἄλλους Ἕλληνας πάντας, τούς τε κατὰ τὴν Ἀσίαν καὶ κατὰ τὴν Εὐρώπην, ἐλευθέρους ὑπάρχειν, καὶ νόμοις χρῆσθαι τοῖς ἰδίοις (Senato-consulto dei Romani dopo vinto Filippo; anno 196 av. Cr.).

regolanti l'assistenza giudiziaria o la competenza, come ad esempio quella franco-svizzera del 15 Giugno 1869; in quanto modificavano, come ammette il Müller Iochmus [1], il diritto materiale delle due parti contraenti quanto ai rapporti di diritto internazionale privato dei sudditi rispettivi, potrebbero paragonarsi alle leggi speciali adottate in Egitto ai nostri giorni, per l'amministrazione della giustizia nei tribunali misti; ed in quanto infine stipulavano l'azione estraterritoriale delle rispettive leggi civili, preannuciavano la formulazione di quelle norme convenzionali che nel tempo nostro vanno moltiplicandosi in tali rapporti, e di quelle norme legislative di cui uno dei primi esempi contemporanei è il titolo preliminare del nostro codice, ed uno dei più recenti quello del codice spagnuolo.

E che tali clausole non fossero infrequenti nei *simboli*, è provato da quanto poteva avvenire rispetto al ricorso di appello all'estero [2]. Si ammetteva cioè che la parte soccombente davanti ad un magistrato forestiero potesse ricorrere al suo magistrato nazionale, o a quello di un terzo Stato [3], probabilmente, anche nel primo di questi due casi, non come una conseguenza necessaria e generica dell'esistenza di un tale trattato, ma come effetto di una sua clausola speciale [4].

Ora, siccome non è supponibile che quando ἔκκλητος πόλις era la città della parte soccombente nel giudizio di prima istanza, i magistrati di quella applicassero ai loro concittadini leggi diverse dalle proprie, così l'ammissione dell'appello all'estero equivaleva nella maggior parte dei casi a garantire agli stranieri l'applicazione della loro legge nazionale almeno in seconda istanza. Ma siccome, oltre ai motivi di appello ammessi in favore della parte soccombente [5], la diversità della legge amministrata nelle due istanze sarebbe stata spesso una causa necessaria di disformità di sentenze entrambe giustificate, secondo il diritto che rispettivamente le ispirava, il che appunto l'accordo tendeva ad evitare, così è logico ritenere che, ogniqualvolta si ammetteva l'appello al magistrato della parte straniera soccombente, la convenzione provvedesse perchè anche in prima istanza si applicassero dal magistrato territoriale, competente allo straniero ed ai suoi rapporti giuridici, le disposizioni della sua legge personale. Così in questo caso il magistrato di un paese, ap-

[1] Müller Jochmus, Op. cit. pag. 114, 5 e pag. 115 n. 8.

[2] Corp. iur. att. 769 (Pollux).... Ἔφεσίς ἐστιν ὅταν τις.... ἢ ἀπὸ δικαστῶν ἐπὶ ξενικὸν δικαστήριον.

[3] Etymolog. Ἔκκλητος πόλις: (ap. Sell, Die recuperatio der Römer. Braunschweig, Vieweg 1837, pag. 307, 8):... ἐξῆν δὲ τοῖς μὲν ξένοις ἐκκαλεῖσθαι πόλιν ἄλλην, τοῖς δὲ πολίταις οὐκέτι. Ed Esichio: Ἔκκλητοι δίκαι: ἔκκλητοι δίκαι αἱ ἐπὶ ξένοις λεγόμεναι καὶ οὐκ ἐν τῇ πόλει. Laddove appaiono esclusi dal diritto di appello all'estero i concittadini del magistrato che aveva pronunciato il primo giudizio, ma, rispetto agli stranieri, si parla di appello all'estero in genere, senza limitarlo ai giudici del paese della parte soccombente.

[4] Demostene. Risulterebbe dal passo dell'Orazione De Halonneso, nn. 5-15 (78, 79).

[5] Corp. iur. att. 1245: Ἔκκλητος πόλις, ἣν ἄν ἐκκαλεῖταί τις εἰς τὸ κρίνεσθαι, δηλονότι τὴν πρώτην οὐ στέργων κρίσιν, ὡς πρὸς ἔχθραν κρίνασαν ἢ πρὸς χάριν· ἔξεστι δὲ τοῖς μὲν ξένοις ἐκκαλεῖσθαι πολιν ἄλλην, τοῖς δὲ πολίταις οὐκέτι.

plicava ai rapporti di diritto internazionale privato le disposizioni legislative di un altro. E l'appello all'estero, quando veniva respinto dal giudice appellato, presentava un caso di esecuzione di sentenza straniera, subordinata ad un nuovo esame sostanziale della controversia, e quando era accolto e dava occasione ad una nuova sentenza, riconosciuta poi come definitiva nel paese dov'erasi pronunciata la sentenza di prima istanza, dava per risultato un altro caso d'esecuzione di sentenza straniera con condizioni meno rigorose di revisione [1].

Il passo più volte citato di Demostene accenna, nei rapporti fra Atene e la Macedonia, ad un sistema che nel periodo ellenistico divenne generale fra gli Stati orientali di coltura greca; all'ammissione cioè dello straniero alla protezione giudiziaria senza bisogno d'una particolare garanzia convenzionale. Nei rapporti fra quelli Stati si svolse e si rassodò il sistema ellenico di diritto internazionale privato. La territorialità della legge restava assoluta in tutti i rapporti relativi all'acquisto ed al possesso di immobili [2]; mentre nei rapporti coniugali e famigliari venivasi affermando la prevalenza causale del diritto personale del padre di famiglia [3], tanto nelle relazioni personali quanto in quelle patrimoniali e successorie.

Così il diritto internazionale privato andava svolgendosi di stadio in stadio nell'ámbito delle genti elleniche. Da prima l'individuo era giudicato potenzialmente soggetto alla legge nazionale, ma l'applicazione rigorosa del criterio territoriale della sovranità arrestava praticamente l'azione di quella legge ai confini dello Stato dove imperava il legislatore, e per converso il carattere nazionale del diritto privava l'uomo d'ogni protezione e i suoi atti d'ogni regolamento da parte della legge e della magistratura d'ogni Stato diverso da quello cui apparteneva come cittadino. Più tardi i bisogni del commercio internazionale ispirarono, le clausole di speciali convenzioni formularono, e la consuetudine generalizzò, una serie di deroghe a questi criterii assoluti, per effetto delle quali fu estesa anche allo straniero la tutela della legge, e gli fu concesso il ricorso alla magistratura, ma applicando sempre alla definizione delle sue attitudini giuridiche, ed al regolamento dei suoi atti e dei suoi rapporti, la legge territoriale. Da ultimo, lievemente modificando il concetto politico della territorialità con quello giuridico delle intime ragioni di competenza, si applicava eccezionalmente la legge personale nel regolamento dello stato della persona in sè, dando invece la preferenza alla legge personale di chi è il fattore principale d'un rapporto giuridico complesso (legge causale). Per tal guisa venivansi affermando due concetti importantissimi

[1] Di esecuzione d'atti d'autorità straniere, subordinata alla revisione, è esempio il modo seguito per autorizzare le onorificenze concesse ad Ateniesi da altro Stato. Corp. iur. att. 1002 (Aeschin. in Ctesiph. § 47): Μὴ κηρύττεσθαι τὸν ἀλλότριον στέφανον ἐν τῷ θεάτρῳ, ἐὰν μὴ ψηφίσηται ὁ δῆμος, ἵν' ἡ πόλις ἡ βουλομένη τινὰ τῶν Ἀθηναίων στεφανοῦν, πρέσβεις πέμψασα δεηθῇ τοῦ δήμου, ἵνα κηρυττόμενος μείζω χάριν εἰδῇ τῶν στεφανούντων τοῖς Ἀθηναίοις, ὅτι κηρῦξαι ἐπέτρεψαν.

[2] Cic. pro L. Flacco. 32.

[3] Voigt, l. c. pag. 240-244.

per lo sviluppo del diritto internazionale privato: la protezione giudiziaria indipendente dalla necessità assoluta di concessioni convenzionali, ed una certa misura d'applicazione estraterritoriale del diritto della persona.

14. — *Greci e Barbari: in che e fin che fosse diversa la loro condizione nel diritto internazionale praticato dalle città elleniche.*

In tutto il sistema dei rapporti internazionali della Grecia apparisce chiaramente l'influenza della distinzione profonda, che la coscienza nazionale faceva fra elleni e barbari. Uno scrittore inglese [1] esprime questa distinzione, dicendo che il persiano considerava il greco come un grande di Spagna avrebbe guardato un borghese di Amsterdam, mentre il greco avea del persiano quella stima che un dotto ha di uno speziale. Ed uno scrittore italiano [2] la riconosce in modo più generale, osservando che i greci si formavano rispetto a tutti i popoli non greci, la persuasione di dovervisi e potervisi opporre come gente, non ostante le sue diversità interne, unica e tutta superiore [3]. Quella unità che non poteva positivamente affermarsi negli interni ordinamenti costituzionali, affermavasi in Grecia negativamente col concetto del comune antagonismo col mondo barbarico; ed aveva la sua espressione religiosa e nazionale in quelle confederazioni con altare e culto comuni ch'erano la manifestazione più eloquente d'una comune nazionalità, ed in quel culto del *Zeus* panellenico, in cui s'impersonava il concetto unitario di tutto il mondo greco [4].

Di tale concetto non mancano espressioni nemmeno nelle contese fra le città greche, quali la norma che una di queste movendo guerra ad un'altra non dovesse consultare gli oracoli [5]; il ricorso frequente all'arbitrato, e la stessa inserzione, nel trattato fra Argo e Sparta, della clausola arbitrale [6]. Le diverse condizioni nelle quali era concesso il riscatto ai prigionieri di guerra, l'origine della servitù, la condizione degli schiavi e del loro commercio, erano pure altrettante prove della differenza che si riteneva in tutta la Grecia esistere tra elleni e barbari. Quantunque una parte dei loro culti fossero nella origine attinti a fonti straniere, quantunque dall'Egitto fosse stato importato in Grecia il culto di Iside, e i misteri della Samotracia fossero un avanzo

[1] Journal of Jurisprudence and Scottish. Law Magazine. Edimburgh, Clarck, Luglio 1875, pag. 350-367.

[2] Bonghi, La Storia antica in Oriente ed in Grecia. Milano, Treves, 1879, pag. 229.

[3] Aristotel. Polit. Libr. I, Cap. I, § II, 5: Διό φασιν οἱ ποιηταί: « βαρβάρων δ' Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός », ὡς ταὐτὸ φύσει βάρβαρον καὶ δοῦλον ὄν. — Eurip. Iphig. in Aul. 1400, 1: Βαρβάρων δ' Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός, ἀλλ' οὐ βαρβάρους — Μῆτερ, Ἑλλήνων. τὸ μὲν γὰρ δοῦλον, οἱ δ' ἐλεύθεροι.

[4] Fustel de Coulange, La cité antique. Ediz. cit. pag. 248-252.

[5] Xenoph., Hellen. Libr. III, Cap. II, 22: Ἀρχαῖον νόμιμον μὴ χρηστηριάζεσθαι τοὺς Ἕλληνας ἐφ' Ἑλλήνων πολέμῳ.

[6] Thucyd., V, 79, e Egger, op. cit. pag. 66, 7.

del culto fenicio [1], pure i barbari erano esclusi dai misteri secondo il diritto attico [2], mentre vi si ammettevano i greci di qualunque schiatta. Questi, per essere ammessi ai misteri Eleusini, non avevano bisogno di farsi iscrivere nella cittadinanza ateniese, mentre, dei popoli barbari, non si citano senonchè lo scita Anacarsi al tempo di Solone, ed al tempo di Augusto l'indiano Zormaro [3]. Dai giuochi olimpici, che avevano un carattere nazionale, i barbari erano esclusi [4]. E si hanno esempi di naturalizzazione concessa agli abitanti di tutta una città, escludendone espressamente, insieme con gli schiavi, tutti quelli che non fossero di nazionalità greca, od ammettendone eccezionalmente soltanto una parte [5].

Sarebbe però erroneo il credere che tale distinzione, fatta realmente dalla coscienza ellenica fra greci e barbari, producesse gli identici effetti in ogni tempo e nei rapporti internazionali con ogni popolo barbaro. Fu sopratutto contro i persiani che si andò cumulando negli Stati greci, durante le lotte per l'indipendenza, un'eredità d'odio così profondo da far ritenere con quelli perpetua e doverosa la guerra [6]. Contro altri popoli di genio troppo diverso ed antipatico al carattere greco si nutriva un dispregio, che s'estrinsecava non già in un odio feroce, ma in un senso di aristocratica superiorità. Così si riprendeva Erodoto per aver derivato dai Fenici qualche dinastia ellenica [7].

Ma tali sentimenti che pur manifestavano, nella relativa stabilità dei trattati e delle alleanze, la loro efficacia, non produssero sempre e dovunque nei rapporti internazionali, e soprattutto nel regolamento della condizione dello straniero, conseguenze egualmente profonde. Come era stata tenue l'avversione per lo straniero nell'età eroica, così andò di bel nuovo attenuandosi, nell'ultimo periodo dell'indipendenza greca, e, sopratutto durante la diffusione dell'ellenismo, quel sentimento di sprezzo e di rancore che era stato un tempo inseparabile dall'appellativo di barbaro. Questo sentimento era già stato sempre più tenue nelle città commercianti ed in quelle colonie dove la razza greca era entrata in rapporti coi popoli vicini e non avea potuto mantenersi pura da mistione di sangue straniero. Gli Jonii colonizzatori cercavano pacifici accordi coi barbari, non isdegnavano di contrarre con loro relazioni intime e non facevano gran caso della purezza della stirpe, scegliendo le loro donne dove

[1] Schömann, Vol. III, pag. 297-301.

[2] V. pag. 260.

[3] Schömann, Vol. III, pag. 276-297.

[4] Herodot. Libr. V, 22: Μὴ βαρβάρων ἀγωνιστέων εἶναι τῶν ἀγῶνα, ἀλλὰ Ἑλλήνων.

[5] Egger, op. cit. pag. 112-8. Trattato fra Smirne e Magnesia (244 av. Cr.) col quale si accordava la cittadinanza di Smirne, oltrechè agli originari di Magnesia, anche a tutti gli altri suoi abitanti purchè fossero di condizione libera e di nazionalità greca; e pag. 121: Atto successivo per l'occupazione della piazza forte di Panmagnesia, col quale vien concessa la cittadinanza di Smirne anche ad Omarès ed ai Persiani posti sotto i suoi ordini.

[6] Corp. iur. att. 1236: Μὴ σπένδεσθαι βαρβάροις, μισεῖν τὸ γένος ὡς ἀλιτήριον, ἀδιάλλακτον ἡγεῖσθαι τὸν πρὸς ἀλλήλους πόλεμον.

[7] Curtius, Vol. I, pag. 41.

prendevano stanza, fosse fra i Celti, fra i Libî o gli Sciti [1]. Ma anche nello stesso continente greco col procedere del tempo varie cause fecero sì che i pregiudizî si attenuassero, fino ad escludere un certo numero di popoli non ellenici dall'appellativo di barbari. La condizione di barbari non impediva che in Atene vivessero, al tempo di Senofonte, Lidii, Frigi, Sirii ed altri stranieri non ellenici d'ogni maniera, accolti nella classe dei meteci [2], (quantunque per un certo tempo ridondasse da questo fatto a tutta quella classe un certo dispregio [3]); che si ammirasse come un esempio la sapienza dei Fenici nell'arte della navigazione [4], e nell'agricoltura si additasse come modello il re dei Persiani [5].

Ad aiutare questo avvicinamento contribuivano gli eventi politici, sia ponendo i Greci sotto la dipendenza d'altri popoli e costringendoli, come nel caso dei Romani, a rinunciare, rispetto alla gente politicamente dominatrice, a qualunque manifesta pretesa di superiorità o di esclusione; sia, prima ancora, creando fra gli Stati greci una vicenda di equilibrio politico che costringeva taluno di quelli ad appoggiarsi ai barbari per controbilanciare le forze degli altri; sia infine facendo sentire alle classi dirigenti degli Stati monarchici ed aristocratici, una solidarietà d'interessi e di analogia costituzionale, con paesi barbari, costituiti sullo stesso sistema di governo, che poteva in loro più della solidarietà nazionale, esistente cogli altri Stati democratici della Grecia. I tiranni spartani e corinzii, e più ancora i successori di Alessandro, si mostravano propensi ad adottare le usanze dei popoli orientali [6]; Alessandro stesso ne adottava le costumanze ed i culti, rispetto ai quali abbandonavasi il geloso esclusivismo antico [7], e già al tempo di Demostene era invalso l'uso nei generali ateniesi di stringere relazioni, anche di parentela, con principi stranieri, così da sentirsi più legati alle relazioni esterne che alla città nativa e da minarne la costituzione repubblicana [8].

Le vicende della politica e l'attrattiva degli interessi economici che, fin dal 650 a. C., facevano militare i mercenarii greci nell'esercito di Psammetico, e tre secoli più tardi facevano accorrere i Greci d'Asia in quello di Ciro il giovane, attraevano i barbari d'ogni stirpe nei territorii e negli eserciti greci. Più allargavansi gli obbiettivi della politica, e più ampliavasi la cerchia delle

[1] Curtius, Vol. I, pag. 478-9, e Grote, Vol. XIII, pag. 145-8, ed Erodoto, Libro IV, XLVI, 1. Elogio degli Sciti del Ponto e di Anacarsi.

[2] Xenoph. De Vectig. Capo II, 3:.... Λυδοὶ καὶ Φρύγες καὶ Σύροι καὶ ἄλλοι παντοδαποὶ βάρβαροι· πολλοὶ γὰρ τοιοῦτοι τῶν μετοίκων.

[3] De Sainte Croix, Mem. cit. pag. 199.

[4] Xenoph. Oeconomicon, Cap. VIII, 11-15.

[5] Xenoph. Oeconomicon, Cap. IV, 4: Ἆρα, ἔφη ὁ Σωκράτης, μὴ αἰσχυνθῶμεν τὸν Περσῶν βασιλέα μιμήσασθαι;

[6] Curtius, Vol. I, pag. 296, 7.

[7] Xenoph. Memorab. I, 1, 1: Ἀδικεῖ Σωκράτης οὓς μὲν ἡ πόλις νομίζει θεοὺς οὐ νομίζων, ἕτερα δὲ καινὰ δαιμόνια εἰσφέρων. — Ios. Flav. c. Apion. II, 35: Τοῖς δὲ ῥήτορσιν ἔξεστι πολιτογραφεῖν διὰ ψηφισμάτων ξένων θεῶν τὸν ἐπιτήδειον.

[8] Curtius, Vol. III, pag. 485.

alleanze; Sparta si alleava con Tisaferne contro Atene stipulando l'abbandono alla Persia delle città joniche dell'Asia [1]; fuorusciti di Megara e di Cizico sono ambasciatori di Farnabazo presso gli Spartani, ed Alcibiade coopera con quelli ai danni degli Ateniesi e dei loro alleati [2]. I rapporti col mondo non greco andavano aumentando, e di tanto si scostavano i confini oltre i quali il nome di barbaro conservava l'antico significato; finchè, dopo la conquista macedone, quando all'effimero espandersi della potenza militare greca, soppravvisse l'espansione della civiltà ellenica, il concetto della coltura greca comune sostituì del tutto quello dell'identità della razza nell'indicare le proporzioni della società internazionale, nel seno della quale dovevano considerarsi l'uno rispetto all'altro rivestiti di parità di diritti gli Stati e i loro cittadini rispettivi.

15. — *Valore della Grecia nello sviluppo del diritto internazionale privato.*

Per giudicare tutto il valore della Grecia nello sviluppo del diritto internazionale privato e in quello del diritto internazionale in genere, non dobbiamo infatti trascurare di considerarla da entrambi questi punti di vista: in relazione cioè alle regole di diritto che andò sviluppando nel seno della ristretta società formata dagli Stati di razza ellenica, ed in relazione al concetto di società internazionale che, sempre più largo e più comprensivo, tendeva da ultimo a trascendere di gran lunga la cerchia di quelli Stati. Poichè quelli sono entrambi due lati del progresso delle relazioni internazionali, che, quando trovansi combinati insieme, danno per risultato una condizione perfetta, ma che nella storia non procedono con sviluppo parallelo, nè con eguale progresso cronologico. La prima forma di progresso che consiste nella frequenza dei rapporti internazionali e nelle norme adottate per regolarli, è un prodotto della coscienza giuridica degli Stati, e l'espressione delle loro funzioni internazionali; ma quando si combina soltanto con un concetto ristretto della società internazionale, con un concetto cioè che non trascenda i limiti dei popoli viventi in contiguità territoriale od in rapporto di consanguineità etnografica, dà origine ad un sistema di rapporti e di garanzie che al di là di quei ristretti confini restano come non esistenti. La seconda forma di progresso è notevole, perchè, quanto più vasto sarà l'ambiente nel quale si ammette che si agiti la stessa vita giuridica, tanto più completo ne risulterà il substrato di una società internazionale nel senso più comprensivo della parola. E perchè il diritto delle genti progredisca, entrambi quei concetti sono necessarii, essendo quel diritto nella sua concezione ideale, il più perfetto regolamento giuridico dei rapporti fra il massimo numero di popoli e di Stati.

[1] Thucyd. Libr. VIII, Cap. 18, § 1.
[2] Thucyd. Libr. VIII, Cap. VI, 1 e 3.

La Grecia eccelle fra i popoli dell'antichità appunto perchè, dopo aver nel suo piccolo mondo elaborato tutto un sistema di norme di diritto internazionale, era venuta allargando, nell'ultimo periodo della sua esistenza antica, le proporzioni della società di popoli cui aspirava ad applicarle come ad una società fra eguali. Sotto il primo punto di vista essa già supera quasi tutti i popoli dell'antichità; sotto il secondo poi li supera di gran lunga tutti. Gli antichi Ebrei e gli antichi Persiani ed Egizii avevano concepito in diverse proporzioni norme di diritto internazionale; ma quanto lontani non erano dalla elaborata complessità di quelle del diritto greco! Gli antichi Chinesi riconoscevano di appartenere ad una società internazionale territorialmente assai più vasta, ma tale società non era meno limitata, che l'antica società greca, dai confini della fratellanza etnografica; ed il sistema degli Stati chinesi, federati insieme e destinati a finire nello Stato unitario, era ben meno importante, come società internazionale, che il sistema degli Stati greci, che mai trovavansi collegati politicamente tutti insieme e che, pur nella varietà delle federazioni, mostravano la vivacità della loro vita particolare.

La Grecia, che nel periodo della sua vita indipendente avea sviluppato e praticato, fra le varie città in cui era divisa, un sistema di rapporti e di norme assai più ricco e complesso di quello degli Ebrei, era giunta, nel periodo di espansione della sua cultura, a sviluppare e perfezionare le norme prime formulate, ed a concepire, come campo della loro applicazione, una società di Stati, rispetto alla quale quella degli antichi Stati chinesi apparisce ristretta, e, così per la vastità del quadro come per la perfezione del disegno, superava pertanto tutti gli altri popoli dell'antichità.

Mentre i sofisti erano arrivati al culto della forza ed alla confusione del giusto e dell'ingiusto, i filosofi greci s'erano innalzati al concetto ideale della giustizia ed a quello dell'unico Dio. La giustizia, principio assoluto ed indistruttibile secondo Socrate, si concepiva come legge comune dei governi e dei cittadini nei rapporti con tutti gli uomini. Platone, riconoscendo l'esistenza di una società naturale fra l'uomo e Dio, e facendo di questo l'oggetto della scienza e della virtù, liberava potenzialmente l'uomo dal giogo dell'ineguaglianza [1]. Gli stoici arrivavano a quella dottrina dell'unità del mondo in cui gli Stati particolari non possono considerarsi, secondo Zenone, se non come membri di un gran tutto governato dalla ragione [2]. Salendo di gradino in gradino, come l'amore ideale platonico insegnato nel Simposio, il pensiero greco arrivava dall'idea dell'isolamento d'ogni città, ch'era stata il suo punto di partenza, a quella di una esistenza e d'una vita collettiva della Grecia, e da questa sollevavasi alla concezione della fratellanza fra tutti i paesi ellenizzati e più tardi di quella fra tutti i popoli dell'umanità affratellati dalla stessa legge morale. Di Platone si dimenticavano ormai le regole restrittive [3],

[1] Janet, Histoire de la science politique dans ses rapports avec la morale. Paris, Alcan 1887, Vol. I, pag. 247.

[2] Cicer. De Legibus, VII, 4, 37.

[3] Platon. De Legibus, Lib. VIII

circa lo stabilimento dei meteci, per dedurre le più larghe conseguenze dai suoi concetti di fratellanza umana e per dare il più comprensivo significato alle regole che il sentimento dell'umanità gli ispirava a favore dello straniero [1]. Di Aristotele si trascurava la giustificazione della schiavitù, per ricordare sopratutto le sue regole di morale universale. Penetrava nel mondo ellenico una corrente d'idee che, analoga alla filosofia francese del secolo XVIII°, era nella sua ispirazione e nella sua espressione l'ultimo frutto della gentilezza delle arti elleniche e della profondità della greca filosofia. Tanto avea operato la Grecia nella realtà e nell'idealità, nelle norme praticate che formano argomento di storia, e nelle dottrine professate che doveano esser fattori d'altri progressi futuri, quando la sua esistenza politica scomparve nell'impero di un altro popolo, che, partito da più umili origini, era diventato tanto più potente di lei.

E. CATELLANI

[1] Plat. De Legibus, Lib. V e Lib. IX.

DOCUMENTI PER LA STORIA DI CASTEL S. ANGELO

I.

L'angelo posto sulla cima del castello.

In occasione della celebre processione di penitenza, che fecero i Romani nell'anno 590, quando una terribile pestilenza infieriva nella città, sulla mole Adriana apparve a s. Gregorio Magno un angelo che riponeva nel fodero una spada di fuoco. La prodigiosa visione disparve presto dagli occhi del popolo; ma una leggenda, lungamente ripetuta, diceva che l'angelo lasciò impresse sopra una pietra le orme dei piedi, e questa pietra si custodì per lungo tempo con venerazione nella chiesa d'Aracoeli. L'Amayden, nel suo lavoro sopra le famiglie nobili romane conservato nella biblioteca Casanatense (Ms. E. III. 17), parlando della famiglia degli Alberteschi, narra in proposito i seguenti particolari. « Si vedeva nella chiesa d'Aracoeli un pezzo « di marmo, ove erano impresse le pedate dell'angelo che al « tempo di s. Gregorio Magno papa apparve sopra la mole « Adriana, detta oggi, per questo, Castel s. Angelo. Detta « pietra o memoria stava nel castello con poco decoro. Nel 1527 « la devozione e pietà degli Alberteschi de' Salomoni vi fecero « un nobile ornamento in un luogo molto cospicuo nella chiesa « d'Aracoeli; nella quale si vedono le armi di bronzo di detta « famiglia, ed appresso un'iscrizione che diceva: *Angeli vestigia* » [1].

Il p. Casimiro nelle « Memorie istoriche della chiesa d'Aracoeli » (p. 241), ricorda che la detta pietra, su cui erano veramente incise le vestigia di due piedi, era collocata innanzi l'altare

[1] Molti scrittori, fino alla metà del secolo XVII, hanno ripetuto siffatta affermazione. Il de Winghe, per esempio, (cod. Bruxell. 1 f. 11 v.) scrisse: « *In Ara coeli visuntur vestigia Angeli, qui in mole Hadriani apparuit sub Gregorio pp.* ».

dedicato a s. Giovanni da Capistrano, posto nella navata maggiore della chiesa dietro l'ambone dell'evangelo. Ma, essendosi osservato che il marmo portava un'antica iscrizione votiva ad Iside, incisa contemporaneamente alle orme dei piedi, fu riconosciuta priva di qualsiasi fondamento la leggenda dei piedi impressivi dall'angelo. Laonde la lapide fu di là tolta via sotto il pontificato d'Alessandro VII (1655-1667) e furono pure rimossi gli ornamenti fattivi dal Salomoni ed i rozzi versi che vi erano stati aggiunti. Il pio e dotto monsig. Fabretti, parlando del simbolo dei piedi umani incisi nelle iscrizioni pagane, e riferendone alcuni esempi, indica anche la pietra ch'era in Aracoeli; ove si ricordava d'averla veduta « *antequam supprimeretur, et vulgari errori medela procurata fuerit* » [1].

Nei primi anni del settimo secolo il papa Bonifacio IV dedicò ad onore dell'arcangelo s. Michele una piccola chiesa nella sommità della mole Adriana, in memoria della prodigiosa apparizione, e come simbolo della celeste tutela di Roma nelle pubbliche calamità. La chiesa fu appellata « *s. Archangeli inter nubes* » o « *usque ad coelos* », a cagione del sito assai elevato, ove sorgeva [2]: ed alcune iscrizioni, che vi erano apposte, sono state recentemente riconosciute dall'illustre comm. de Rossi in una raccolta epigrafica del secolo IX, nel codice Palatino-Vaticano 833 [3].

Ma coll'andar del tempo, al vetusto oratorio, più volte rinnovato, fu aggiunto un simulacro marmoreo dell'angelo sul vertice del mausoleo d'Adriano: e se ne incontra la prima memoria certa nel secolo XIV. Il Waddingo pubblicò nei suoi Annali un documento di quella età; una copia del quale, fatta nel 1562 da un tal Francesco de Mena portoghese, fu vista dal p. Casimiro nella biblioteca Chigiana [4]. Ivi è narrato, che nella fiera pestilenza del 1348 la sacra immagine della Vergine esistente in Aracoeli, insieme con altre reliquie, fu portata in giro per la città. Giunta la processione « ad pontem sancti Petri, ille

[1] *Inscript.* p. 471 n. 114. La pietra fu collocata nel museo Capitolino, ove tuttora esiste: cf. *C. I. L.* VI, 351.

[2] V. Martirol. d'Adone, 29 Settembre; Baron. *ad martyrol.* 27 Sept.

[3] *Inscript. christ. urbis Romae* tom. II p. 99: cf. p. 288.

[4] V. *Mem. della Chiesa d'Aracoeli*, p. 133.

« angelus marmoreus existens in cacumine castri. exhibendo re-
« verentiam huic Imagini, se piuries inclinavit. Quod miraculum
» ultra sexaginta homines fide digni. tactis sacramentis. se vi-
« disse oculis corporeis affirmabant » [1]. Qualunque sia la fede che può meritare tale asserzione. è fuor di dubbio che nella prima metà del secolo XIV esisteva nell'alto della mole Adriana l'immagine marmorea dell'arcangelo s. Michele.

La predetta statua dell'Angelo fu rimossa o distrutta assai probabilmente nell'anno 1379; quando i Romani. sconfitti i Brettoni e i Guasconi che parteggiavano per l'antipapa Clemente, riconquistarono il castello e si diedero subito a demolirlo [2].

Il papa Nicola V nell'anno 1453 ricollocò sul castello una nuova statua dell'Angelo. Era questa di marmo. con le ali e la spada di bronzo. le quali furono lavorate da fr. Giacomo dell'Aquila domenicano; e nel 1475 vi furono eseguite alcune riparazioni da Leonardo Guidocci [3], il quale unitamente a Nardo Corbolini restaurò per ordine di Sisto IV anche il cavallo e la statua di Marco Aurelio.

L'angelo restituito da Nicola V passò pericolo di cadere nel 1487 ai 29 di Giugno, nel quale giorno « si levò un

[1] Di questa processione esiste memoria nella chiesa d'Aracoeli, a lato dell'ambone dell'epistola, in un grazioso quadretto dipinto dal de Vecchi sulla fine del secolo XVI.

[2] Nella relazione ufficiale degli *antepositi super guerris Romani populi*, edita dal ch. cav. Fumi (Studi e Docum. di storia e diritto 1886 p. 9: cf. p. 7), si dice: « Castrum « sancti Angeli, diutius Urbi noxium et infestum, ultimo die Aprilis [1379] in manibus « nostris habuimus, quod in ruynam dare precipitem populus Romanus incepit, ut amplius « contra eum rebellare non posset ».

[3] Il ch. Müntz (*Les arts à la cour des papes*, vol. I p. 153 e III p. 173) ha pubblicato in proposito i seguenti documenti dell'Archivio Vaticano:

1453, 25 Gennaio: « Spexe che si fanno quessto anno in chastello santo Agnolo per mie mani deno dare ducati 74, e bolognini 24 di Camera, conto a mº Jachomo da l'Aquila: sono per l'ale e penne e spada e traverse e chatene e spranghe e perni tutti di rame, à fatti per bisognio dell'Agniolo nuovo messo in chastello ».

1453: « A mº Jachomo del Aquila abitante de chasa del chardinale di Fermo [card. Capranica, vescovo di Fermo], ducati 74 di Camera, e bolognini 24. e quali ebe fino adi 25 di gennaio, chome apare a spexe di chastello sant'Agniolo in questo fol. 84, per l'ale e penne e spada e traverse e chatene e spranghe e perni, tutti di rame, s'ebero dallui per l'Angiolo nuovo ».

1475, 29 Aprile: Magistro Leonardo Guidocii romano aurifabro florenos de camera novem pro certa reparatione quam fecit circa angelum aeneum qui est supra castrum sancti Angeli » — 31 Maggio: « De mandato facto die 29 aprilis, magistro Guidoccio aurifabro florenos novem pro certa reparatione facta circa Angelum marmoreum et alas eius aeneas in castro sancti Angeli ».

« gran viluppo di vento e fece uscire la bandiera dell'Agnolo di Castello, e buttolla in fiume » [1]. Ma nel giorno 29 di Ottobre 1497 un fulmine cadde sulla polveriera di Castello; e per lo scoppio di questa furono distrutte le parti superiori della grande mole, e l'Angelo venne lanciato all'aria in pezzi, unitamente agli altri massi di pietre, i quali caddero a gran distanza nel Borgo [2].

Al secondo Angelo ne fu sostituito un terzo da Alessandro VI, quando questo pontefice compiè nuove costruzioni a difesa del castello. L'Angelo, secondo che riferisce il Volaterrano [3], era in bronzo dorato [4]: ma sembra che non restasse lungo tempo sulla cima del castello. Probabilmente nell'anno 1527, quando per l'assedio del Borbone il papa Clemente VII si trovava colà rinchiuso e difettava di armi e di danaro, quell'eneo simulacro forse andò fuso o per coniazione di moneta, o per fabbrica di qualche colubrina. Certo è che nel seguente anno 1528 lo stesso pontefice, fece eseguire da Raffaele da Montelupo un nuovo Angelo di proporzioni colossali, alto cioè cinque braccia [5]. Questa statua esiste ancora, ed è posta in un nicchione nella sommità delle scale che conducono al vertice del maschio.

Il simulacro dell'Angelo sulla mole Adriana fu per la quinta volta rinnovato per ordine del papa Benedetto XIV nel 1752; ed è quello tuttora quivi esistente. Fu gittato in bronzo dall' artista Francesco Giardoni, sul modello dato dal fiammingo Pietro Werschaffelt. Intorno ad esso, traggo dalle memorie manoscritte

[1] Diario del Natinporto, Muratori *R. I. S.* III parte II, col. 1105.

[2] V. Gregorovius, *St. di Roma*, ed. ital. VII p. 477. Il Burckhard (ed. Thouasne II p. 410) riferisce: « Domenica circa horam quartam diei 29 8bris 1497 esplosione della polveriera di Castello per un fulmine, per la quale restarono ferite quindici persone, e distrutto l'angelo grossissimo marmoreo ». Il Malipiero negli Annali Veneti (p. 497) dice: « La sagitta ha dà in Castel Santo Anzolo, e ha consumà tutte le munizioni e gran parte della merlatura ». Sigismondo de' Conti nelle Istorie de' suoi tempi, vol. II p. 271, con poca esattezza scrive, che i pezzi dell' Angelo furono scagliati dall'esplosione fino nell'Esquilino: « Angelus ligneus (?) inauratus, turri arcis Adrianae molis superstans, de coelo tactus est; cuius frusta etiam in Exquiliis (?) sunt inventa ».

[3] *Rerum Urb. comment.* lib. XXII, p. 683 (ed. Lugdun. 1552): « Adriani molem opere « quo nunc cernitur [Alexander VI] restituit, angeloque supremo reposito; cuius similis « paulo ante fulmine disiectus fuerat ». Cf. Müntz, *Les Antiquités de la ville de Rome*, p. 59, 60.

[4] Accurate notizie intorno ai diversi disegni del secolo xv, ove è rappresentato l'Angelo sulla mole Adriana, sono state date recentemente dal ch. sig. comm. A. Geffroy nel pregevole scritto: « *Une vue inédite de Rome en 1459* » inserito nelle *Mélanges de Rossi.*

[5] Vasari, *Vite dei pittori* ecc., ed. Milanesi, IV, p. 545.

del Galimberti, sulla occupazione francese di Roma nello scorcio del passato secolo [1], il seguente aneddoto: « Mercoldì 9 Gennaio 1799. La statua di bronzo dell'arcangelo S. Michele, esistente nella sommità di Castel S. Angelo, fu dipinta coi tre colori repubblicani; e gli fu posta in testa una berretta rossa, e fu dichiarato il genio della Francia, liberatore di Roma ».

II.

Il tesoro pontificio di Castel S. Angelo.

Di questo tesoro, tanto celebrato per la sua grandezza ed importanza, trovo la prima menzione certa nel 1468. Il Platina, nella vita di Paolo II, ricordando la venuta in Roma dell'imp. Federico III il 24 dicembre del 1468, dice che quel pontefice ricevè l'imperatore « con grande spesa et honorevolmente, e spese 18 mila ducati di Castel s. Angelo » [2].

Il Moroni [3], citando Fasolo Vescovo di Feltre, che aveva in mano la computisteria pontificia, scrive: « Dopo la morte di Paolo II (25 Luglio 1471) oltre gli arazzi e le preziosissime suppelletili d'oro e d'argento con gemme e pietre preziose, fu trovato nello scrigno del Papa più che un milione di scudi; somma che fu depositata in Castel s. Angelo, e poi consegnata al successore Sisto IV ».

L'ambasciatore veneto Domenico Trevisano, - a quanto riferiscono l'Alberi e il Sanuto [4] - scriveva in data 1° Aprile 1510: « Si dice che il Papa (Giulio II) ha in contanti almeno settecentomila ducati, tutti a Castel s. Angelo, con ordine al Castellano che è di casa Rovere Savonese [5], che se muore, non dia questi denari ad altri, che al papa eletto in suo luogo, da mettersi contro gl'infedeli ».

[1] Queste memorie sono conservate nella Biblioteca Vittorio Emanuele, *Mss.* 44, 45.

[2] *Vite dei papi.* Ed. 1608 p. 257.

[3] *Diz. di Erud. eccles.*, tom. 51 p. 122.

[4] Eug. Alberi, *Relazioni degli Amb. Veneti.* Serie II, vol. III p. 33; Sanuto M. *Diari*, Vol. X p. 80.

[5] Arch. di Stato di Roma. *Mand. Cam.* 1510-1511, fol. 126: 6 Giugno 1511 « Solvatis Rdo Dño Johanni Francisco de Ruvere Castellano s. Angeli etc. ».

Leone X esaurì tutte queste somme: « Nell'erario papale. - scrive il Guicciardini [1] - nè in Castel Sant'Angelo, non si trovava somma alcuna di danari lasciata da Leone X, il quale per la sua prodigalità non solo aveva consumato i denari di Giulio II... »

Dalla morte di Leone X, cioè dal 1522, sino al pontificato di Paolo IV, si ha una lacuna nelle notizie relative al tesoro di Castel s. Angelo. Clemente VII, se pure ebbe modo nei primi anni del suo pontificato di riporre delle somme in Castello, le vicende del 1527 dovettero esaurirle completamente: di modo che, scrive il Bellini [2], che quando dovè pagare all'esercito i 400$^{m.}$ ducati convenuti, dovette ricorre alla fusione degli argenti dorati. Paolo III, Giulio III e Marcello II, non sono ricordati quali depositari di somme in Castello.

Nel codice Vaticano Ottoboniano 2527 (p. 132 e segg.) si trova l'elenco dei denari riposti, e di quelli tolti da Castello dal tempo del pontificato di Paolo IV in poi. Ne riportiamo il testo in appendice n. 1. Esso incomincia col notare che a dì 5 Luglio 1556, erano stati messi da Paolo IV in Castel s. Angelo sc. 63,700. Il Silvagni non so da qual fonte, ha scritto [3]: « Paolo IV trovò 12 milioni di scudi in Castello, ragione per cui credendosi forte e ricco, mosse guerra alla Spagna ». Che questi dodici milioni sieno una fantastica affermazione, può dedursi anche da questo che cioè, dell'istesso codice Ottoboniano risultano tolti dallo stesso Paolo IV dal Castello, e perciò dalla citata somma, ed in tre volte, cioè il 12 Ottobre 1556, il 15 Aprile ed il 9 Luglio 1857, in tutto scudi 50$^{m.}$ (Se ne vegga il testo riportato in Appendice n. 2). Ammettendo pure che altre somme di già esistessero nel tesoro, oltre gli sc. 63,700 riportati dal nostro documento, non si avranno mai i pretesi 12 milioni.

Nel tempo della Sede Vacante per la morte di Paolo IV, furono cavati dal Castello il 29 Agosto 1559 sc. 28^{m} e 500 in oro, più altri 20^{m}, come dalla nota citata suppletiva.

Da Pio IV furono cavati in parecchie volte, come dalla stessa nota in appendice, sc. 95^{m}; e vennero riposti il giorno 19 Novembre 1564 sc. 30^{m} moneta. Questo fatto è ricordato da un Mandato

[1] Guicciardini, *St. d' Italia.* Ed. Milano 1829 Lib. XIV p. 503.

[2] *La Lira de' Marchesini* p. 15.

[3] *Corte e Società Romana.* Vol. II, p. 23.

Camerale [1], oltre che dalla citata nota, in modo che un documento prova l'autenticità e veridicità dell'altro. Esso è del seguente tenore: « Roma 15 9bre 1564. Mandamus ut de Cam: Ap: pe-« cunis penes vos existentibus deferatis in Arcem s^{ti} Angeli Urbis, « et in illius aerario ponatis et dimittatis scuta triginta millia « auri in auro in eo tutius conservanda etc.... Ieronimus Mala-« gamba. Vitellotius Camer. ».

Lo stesso Pio IV in varie altre volte ripose nell'erario l'ingente somma di sc. 246^m.

Nella Sede Vacante per la morte di Pio IV (1565) furono presi sc. 90^m.

Eletto Pio V, questi in parecchie occasioni rinserrò in Castello sc. 467^m. Ma ne tolse in diverse circostanze, per la complessiva somma di sc. 288^m. Quindi alcuni scrittori della vita di questo Papa, esagerano quando affermano, che alla sua morte, nell'Aprile 1572, si trovarono nel tesoro sc. 600^m [2]; e molto più i continuatori delle vite dei Papi [3], i quali fanno ascendere ad un milione in contanti e 500^m in polize da riscuotersi fra tre mesi.

Per le spese della Sede Vacante di Pio V, furono cavati e spesi sc. 38^m e 500.

Gregorio XIII rinchiuse in Castello, sempre seguendo le citate note, dal 1572 al 1585, sc. 570^m, e ne tolse complessivamente sc. 407^m. In modo che al successore Sisto V restò un bel principio di quel tesoro, che esso rese così celebre. Di tale fatto si ha pure autentica menzione nel Cod. Vaticano 5474 [4] che è il ristretto del danaro che si trovava nell'erario di Castello nel 1591, e che incomincia: « Denari che si trovavano nel fine del pontificato di Gregorio XIII in Castel S. Angelo sc. 351,500 in oro, e 4500 in moneta ».

Sotto sì buoni auspici Sisto V [5] ai 28 Aprile 1586, cominciò a serrare un milione d'oro in Castello s. Angelo, ed altrettanto vi depose in ogni anno del suo pontificato, così in tutto si ebbe un deposito di cinque milioni e mezzo di scudi.

[1] Arch. di Stato di Roma. Mandati 1563-65 fol. 269.
[2] B. Giovini, *St. dei Papi*, VIII, p. 38.
[3] Seguito alle vite dei Papi del Platina. IV, p. 132.
[4] Bellissimo codice in pergamena, che riportiamo in appendice n. 3.
[5] Bib. Naz. Vitt. Emm: Cod. Gesuiti 163 p. 132. Vita di Sisto V.

L'atto di riposizione del primo milione si legge nella Costituzione 43 del 21 Aprile 1586, che principia « *Ad clavam* »; del secondo nella Costituzione 108 « *Anno superiore emanata* » 6 Novembre 1587; del terzo nella Costituzione 125 « *Etsi* » del 27 Aprile 1588. Cosicchè sarebbero tre soli milioni, ma in oro. Ora è da notarsi con il Moroni [1], che « un milione di sc. in oro equivaleva in moneta corrente ad un milione e 650^{m} scudi ». Così resta provato il fatto narrato da tutti gli scrittori della vita di Sisto V, cioè che questi ripose in Castello 5 milioni e mezzo di scudi. Decretò inoltre che detti milioni ad altro non servissero che a difendere lo Stato della Chiesa o altre provincie della Cristianità, quando fossero in pericolo di andare in mano degli infedeli [2].

A chi dimandasse in qual modo Sisto V potè accumulare questo danaro, risponderò: leggasi la citata nota del 1590, e quello che è detto nella vita di Sisto V [3]: « cavò Sisto dall'aumento delle Dogane di Roma 300^{m} scudi in un anno, delli quali 130^{m} fece portare in Castello. Vendè cinque mila luoghi di Monte al Banchiere Marc'Antonio Ubaldini e compagni di Firenze per 526^{m} scudi etc. Vendè a Fabio Orsini il posto d'Archivista per 25^{m} scudi, come da Bolla in data 31 Ottobre 1588 [4]. Cosicchè alla morte del grande pontefice, come dal citato documento, si trovarono in Castello 3 milioni in oro, ed uno e 59^{m} e frazioni in altra moneta.

Sisto V, per riporre con sicurezza questo danaro fece costruire nel 1586 due solidissimi cassoni, tuttora esistenti, e nel maggiore di essi vi ripose il danaro, nel minore gli oggetti preziosi. Chi li fece. e quanto costassero risulta dai documenti seguenti: 25 Giugno 1586 [5] « Numeretis Dño Dominico Fontana « S. S. Architecto sc. 330, b. 26 monetae pro residuo scut: 430 b. 26 « pro pretio et tuto valore unius capse ferri in qua fuerunt reposita « decies centena millia [6] scutorum et in castro s^{ti} Angeli de Urbe « existens per ipsum solvendum » ecc.

[1] Moroni l. c. X, 186.
[2] Beroardi, Vita di Sisto V. Ven. 1607, p. 334.
[3] Mss. Gesuiti 163 p. 252.
[4] Boll. Romano V, part. I, p. 17.
[5] Arch. di Stato di Roma. Mand. Cam. 1585-90 fol. 34.
[6] E questo perchè allora vi era stato posto un solo milione.

6 Marzo 1587 [1]: « Si paghino a Mastro Antonio Brambilla « sc. 100 moneta a bon conto del cassone (più piccolo) che dovrà « fare per ponere nel nostro Erario in Castello per servizio delli « denari della S. Sede Ap. Altri sc. 100 ».

Alla morte di Sisto V, come dall'altra nota del Documento Vaticano 5474 [2], furono estratti per la Sede Vacante sc. 100^m, come per quella di Gregorio XIV sc. 30^m ecc.

Un chirografo di Gregorio XIV del 21 Maggio 1591 [3], fu fatto da questo Papa per prendere dall'Erario *santiore* di Castel s. Angelo sc. 400^m per la difesa d'Avignone, ed altre provincie della Francia « acciò non sieno occupate dagli Eretici ». Ed aggiunge il chirografo: « ordiniamo che detti sc. 400^m di oro in oro sieno riposti in Erario, e ci si debbono rimettere di quelli 500^m imprestati alle Communità » ecc. A conferma dei quali fatti leggiamo nel citato documento Vaticano: « Furono « estratti sc. 500^m d'oro in oro, cioè 100^m per l'abbondanza... « e sc. 400^m per Francia in luogo de quali devono entrare nel- « l'Erario li sc. 500^m imprestati alle Communità ».

Innocenzo IX [4], rispettando le disposizioni di Sisto V circa la destinazione del tesoro di Castel S. Angelo, quando ebbe bisogno di danaro per alcuni lavori, tolse a prestito sc. 40^m invece di toccare quello di Castello.

Clemente VIII, nell'Agosto 1592, fece prendere in Castello sc. 100^m — « 12 7bre 1592 [5]: Si paghino a Gio. Batta Ubertino « Tesoriere li sc. 100^m che sotto li 24 Agosto prossimo passato « furono estratti dall'Erario vecchio di Castello ».

Lo stato del tesoro di Castello nel 1610 (Paolo V), secondo che riferisce il Lunadoro, era di tre milioni in oro di contanti coniati, e un milione e mezzo di gioie. Ma mentre alcuni scrittori della sua vita dicono [6], che Paolo V lasciò soltanto nel Castello sc. 500^m in oro; nel diario del Gigli riportato dal Cancellieri [7], si dice che vi erano più milioni d'oro riposti in Castel s. Angelo.

[1] Arch. di Stato l. c. 1587-89 fol. 7.
[2] Vedi il testo di questa nota, in appendice n. 4.
[3] Registro dei Chirografi 1590-97 fol. 43.
[4] Seguito alle vite del Platina, IV, p. 231.
[5] Arch. di Stato di Roma Mand. Cam. 1590-93 fol. 140.
[6] Continuatori etc., l. c. V, p. 316.
[7] Cancellieri, il Colombo, p. 194.

Fu rinsanguato l'Erario nel 1628 in tempo di Urbano VIII, leggendosi in un diario di Roma manoscritto, esistente nella Bib. Angelica [1]: 5 Agosto 1628 « Delli 300^{m} scudi di Reali di Argento che giorni addietro furono qua condotti da Genova e riposti in questo Castel S. Angelo, se ne battono ora monete papali per 60^{m} scudi ed il medesimo si dovrà poi fare per il rimanente ». Ed in altro luogo nello stesso diario si scrive [2]: « Marzo 1629. Sono stati cavati da questo Castel s. Angelo 100^{m} scudi in verghe di argento per batterne moneta in questa zecca ». Ma questo cavar danaro da Castello non piaceva ai rappresentanti del Comune di Roma; cosicchè nel Consiglio Publico tenuto in Campidoglio il 22 Aprile 1632 [3] fu deliberato di inviare ad Urbano VIII, Lorenzo Altieri, Girolamo Cenci, Alessandro Gaetani, Vincenzo Muti, Agostino Maffei, Girolamo Avila, Orazio Specchi, e Teodoro Boccapaduli, acciò ad Esso dicessero che il popolo Romano desiderava: *ne extrahantur pecuniae ex Castro s. Angeli.* L'esito che ebbe la commissione non è ricordato in questi atti.

Il Diarista M. A. Valena narra [4]: A dì 30 Luglio 1641 morì Mons. Corsini decano dei chierici di Camera, e comprò il chiericato Mons. Costaguti e fu portato il prezzo di esso in Castel s. Angelo. — Ed altrove [5]: 27 7bre 1642. Già si è messo mano al tesoro di Castello, e si vedono per Roma molti scudi d'oro del peso vecchio.

In un diario mss. presso la Barberiniana, è notato [6]: Marzo 1646 « Questa mattina il Papa (Innocenzo X) ha posto in Castel s. Angelo un mezzo milione ». Prima però di riporre questa somma, Innocenzo X aveva rinnovato la « Confirmatio constitutionis Sisti V et Clem. VIII circa conservationem pecuniarum in Arce s^{ti} Angeli », in data 16 10bre 1644, e 4 Maggio 1645 [7].

Con queste notizie si arriva al 1700, anno della morte d'Innocenzo XII, quando questi, allo scrivere del Novaes [8], lasciò in

[1] Mss. Angel. c. 7, 27, p. 224.
[2] Mss. Angel. c. 7, 28, p. 86.
[3] Arch. St. Capitolino cred. I vol. XXXIII. Dei Decreti di Consiglio pag. 103.
[4] Arch. Storico Capitolino, cred. XI, vol. IX, p. 107.
[5] Valena l. c. p. 112.
[6] Mss. LIII, 90, p. 296.
[7] Collez. Casanat. Bandi ed editti, vol. VII.
[8] Novaes, Vite de' Papi, XI, p. 180.

Castel s. Angelo la somma di un milione di scudi in oro. E questo fatto venne ricordato anche con pittura nel gran catafalco eretto per le sue esequie in s. Pietro, copia del quale è ora inserita nel diario del Valesio (Arch. St. Capit. cred. XI, vol. IX).

Clemente XI, così lo stesso storico [1], per potere sostenere le spese della guerra che gli aveva mossa l'imperatore d'Austria, perchè aveva riconosciuto al trono di Napoli Carlo III, il 24 7bre 1708 con il consenso di 32 Cardinali cavò dal Castel s. Angelo 500^{m} scudi. E per colmare questo vuoto assegnò le rendite dell'Abbadia di Chiaravalle.

In un codice della Bib. Naz. Vitt. Em. [2] si trova la scrittura fatta in quella occasione, e precisamente con la data del 24 7bre 1708, dall'Avv. Fiscale Sacripante per dimostrare la ragionevolezza di prendere i predetti 500^{m} scudi; e tra le altre ragioni si nota che tale somma « servirà eziandio a riprendere lo Stato di Ferrara, e particolarmente la città di Comacchio ». In questa scrittura il Sacripante, a persuadere il Sacro Collegio a dare il proprio assenso, adduce ancora i precedenti esempi: « Cum sub pontifice Gregorio XIV sub die 20 Martii 1591, ex hoc Erario summa 500^{m} aureorum deprompta sit; sub die 15 Aprilis 1597, et sub die 3 eiusdem mensis 1598, regnante Clemente VIII altera summa 165^{m} aureorum; ac tempore Urbani VIII, alia similia, circiter, iam consumpta sit » ecc. E termina dicendo ancora essere nell' Erario « Decies centena et quingenta aureorum millia ».

Nel 1751, in forza del concordato concluso tra Benedetto XIV e la Spagna, sulla nomina de'benefizi e sugli spogli e frutti delle chiese vacanti, ed in compenso di tante perdite subìte dalla Chiesa, fu inviata a Roma dal Re di Spagna l'egregia somma di due milioni di piastre, che rifornì l'erario di Castello.

Sopraggiunte però le vicende del 1793, Pio VI fece cavare dal tesoro di Castello 250^{m} scudi (anzi il Coppi lice 500^{m}), per sopperire alle spese di difesa dello Stato.

Quale somma sullo scorcio del passato secolo fosse riposta nel tesoro di Castello, si conosce da ciò che il Cacault scriveva

[1] Novaes, l. c. XII, p. 74.
[2] Mss. Sessoriano, 260. 37.

nel Marzo 1793 alla Convenzione di Francia [1]: « nel Castello esiste ancora un milione di scudi del Tesoro di Sisto V ».

Ebbe fine il tesoro nel 1798, quando Pio VI, per pagare la somma imposta dalla Francia allo Stato ecclesiastico, dovè cavarne non solo tutto l'oro e l'argento che vi era, ma eziandio le gemme e pietre preziose. Ed il Baldassarri scrive, che in questa occasione furono portate alla zecca più di lire 3155 d'oro.

Un tesoriere era quello che sopraintendeva al tesoro di Castello; e tale era la gelosia in cui era tenuto tale officio, che per fare qualunque minima estrazione d'oggetti o danari, occorrevano Notari. Segretari ecc.; siccome si legge nel diario del Cracas: Giugno 1798 « Essendosi rotta nel giorno di s. Pietro la serratura della stanza del tesoro ed oggetti preziosi, si portarono in Castello i Segretari e Notai di Mons. Maggiordomo e fatte dal gioielliere Sartori le rispettive verifiche (ai triregni ecc.), fu rimessa la nuova serratura e levata la sentinella ivi tenuta tutto il tempo in cui detta porta priva di serratura era rimasta sprangata solamente al di fuori ».

F. Cerasoli.

[1] Cantù C. *St. Un.* Ed. Torino 1858, vol. IX, p. II, p. 698.

APPENDICE DEI DOCUMENTI

I.

Cod. Ottob. 2527.

p. 132 *Denari messi in Castello, d' Oro Moneta.*

Paolo IV. A dì 5 Luglio 1556 furno messi in Castel S. Angelo 70m. sc. di moneta in tanto oro così chè Paolo IV ha messe	sc.	63,700
Pio IV. A dì 19 9bre 1564: ha messo di moneta	sc:	30,000
A dì 22 Aprile 15.	sc.	50:000
A dì 16 Aprile 1561 scudi nove mila di Moneta	sc:	9,000
A dì 4 Agosto 1561 sc: 35m. di Moneta	sc:	35:000
A dì 27 10bre 1565 furno messe scudi 20m. di Moneta	sc:	20:000
A dì 17 Gennajo 1565 altri sc: 20m. di Monete	sc:	20:000
A dì 16 di Febb. 1565 Altri sc: 15m. di Moneta	sc.	15:000
A dì 22 Maggio 1565 altri sc: 30m. Moneta	sc.	30:000
A dì 14 7bre 1565 altri sc:	sc.	25:000
A dì 5 8bre 1565 altri	sc:	25:000
A dì 20 9bre 1565 altri	sc.	10:000
Da Pio V. A dì 7 di Febbr. 1566 Tempore Pii V. scuta sex mille auri in auro	sc:	6,000
A dì 25 Febb. 1568 30m. d°	sc.	30:000
A dì 28 detto Febb. 1568 11m.	sc:	11.000
A dì 3 Aprile 1568 20m.	sc.	20.000
A dì 27 Luglio 1568 20m.	sc.	20.000
A dì 15 di Aprile del 1572. Religioni	sc.	140:000
Gregorio XIII. A dì 20 di Maggio 1572 furno messi nel S. Angelo	sc:	90:000
A di 18 Agosto Tiberio Ceuli dal Monte delle Religioni	sc:	56:000
A dì 22 9bre 1572 Cedole Religioni	sc.	50.000
A dì 9 Maggio 1573 sc: 61m. Cedole Religione	sc.	61,000
A dì 7 Gennaio 1576 fuerunt repositi	sc:	10:000
A dì 2 Luglio 1582 furno messi	sc:	25:000
A dì 3 Luglio 1584	sc.	20:000
A dì 3 Luglio 1584	sc.	12.000
A di 3 Luglio 1584	sc.	18:000
	Somma	921,700

p. 133 *Altra nota di Danaro messo in Castello, di Moneta.*

Paolo IV. A dì 19 Luglio 1556 furno messe	sc:	30,000
Pio IV. A dì 17 Aprile 1563	sc.	7000
A dì 22 Maggio 1565	sc.	10000
A dì 20 9bre 1565	sc.	10000
Pio V. 28 Marzo 1566	sc:	10000
A dì 28 Febb. 1568	sc.	20,000
A dì 3 Aprile 1568	sc.	60,000
A dì 9 Giugno 1568	sc:	30,000
A dì 19 7bre 1570 dall' Abbondanza	sc.	100,000
A dì 18 d' Agosto 1572 Tiberio Ceuli dal Monte della Lega	sc:	25,000
A dì 27 Maggio 1574	sc.	50.000
A dì 9 Giugno 1576	sc.	60,000
A dì 21 Agosto 1576	sc.	40,000
Ai dì 14 Luglio 1578	sc.	25,000
A dì 6 8bre 1584	sc.	28.000
Somma	sc.	500,000

II.

Cod. Ottob. 2527.

p. 134 *Danari cavati (dal Castello) d' oro e moneta.*

A dì 12 8bre 1556 tempo di Paolo IV. cavati per le Fortificazioni di Borgo	sc:	2000
A dì 15 Aprile 1557 furno cavati e consegnati a Paolo IV	sc:	33,000
A dì 9 Luglio 1557 furono cavati e consegnati a SS.	sc:	15:000
E più ai 29 Agosto 1559 in Sedia Vacante di Paolo IV. furno cavati sc: 28:m· 500 in tante monete d' Oro	sc:	28,500
Pio IV. A dì 26 di 7bre 1560	sc.	25,000
A dì 23 di Maggio 1562	sc:	10,000
A dì 10 7bre 1562	sc.	16,000
A' dì 24 8bre 1562	sc.	15,000
A dì 12 10bre 1562	sc.	10,000
A di 19 10bre 1562	sc.	6,000
A dì 17 Aprile 1562	sc:	6,000.
Sede Vacante die decima 10bre 1565	sc.	50,000

(*segue*)

Pio IV a dì 20 10bre 1565 Sede Vacante	sc:	20,000
Pio V. A dì 6 Genn. 1566.	sc.	20.000
A dì 9 Genn. 1566	sc.	50.000
A dì 8 Giugno 1566	sc:	10,000
A dì 4 Agosto 1566	sc.	4,000
A di 5 Agosto 1566 altri quattro mile	sc:	4,000
A dì 1 Marzo 1569	sc.	50,000
A dì 7 Genn. 1576 furono levati in tempo di Greg. XIII. in tanti Ducati e messi in scudi	sc.	10,000
A dì 9 Giugno 1576	sc.	50.000
A dì 19 7bre 1583	sc.	55,000
A dì 30 Genn. 1584	sc.	15,000
A dì 6 8bre 1584	sc.	25,000
Somma	sc:	529:500

p. 135 *Altra nota Danari cavati, di Moneta.*

A dì 29 Giugno 1563 Pio IV.	sc.	7000
A dì 14 10bre 1565 Mese di Sed. Vacante	sc.	20,000
Pio V. A dì 5 Luglio 1569 per l'Abbondanza	sc:	50,000
A dì 11 Agosto 1569 per l' abundanza	sc:	50.000
A dì 11 Luglio 1571 per l' abundanza	sc.	50,000
A dì 3 Maggio 1572 Sed. Vacante di Pio V.	sc:	38:500
Greg. XIII. A dì 15 Luglio 1574 cavati dal Abundanza	sc.	25.000
A dì 30 Giugno 1577	sc:	60,000
A dì 22 Agosto 1579 per prestarli all' Abbondanza	sc:	32,000
A dì 2 Giugno 1582	sc:	20,000
A dì 2 Luglio 1582	sc.	25,000
A dì 24 Agosto 1582	sc:	50,000
A dì 2 8bre 1582	sc.	40,000
Somma	sc.	467,500

III.

Cod. Vatic. 5474.

Ristretto de Danari che si trovano nelli Erari di Castel S. Angelo, per tutto il 1° Febb. 1590 e da chi ve sono stati reposti.

		D' ORO	MONETA
Danari che si trovano nel Erario di Castel S. Angelo nel fine del Pontificato di Gregorio XIII. Scudi	sc.	351,500	4,500
Dal Card. Guasta Villani per resto del prezzo del Camerlengato	sc.	30,000	——
Da Campeggi per una composizione	sc.	——	6,000
Dal Card. Giustiniani per parte del prezzo della Tesoreria Generale	sc.	5,000	——
Dal Card. Pepoli per il prezzo della Tesoreria Generale	sc.	——	72,000
Da Mons. Rño Cesi per la Tesoreria Generale	sc.	50.000	——
Dal Card. Cusano per l'Auditoriato della Camera	sc.	15,217	6,250
Da Mons. Borghese per l'Auditoriato della Camera, per parte di essa da lui e Dattario	sc.	50,209	25
Dal Sig. Card. Gaetano per il Camerlengato	sc.	——	50,000
Dalla Dattaria per diversi uffici	sc.	235,396	10,146;51 [1]
Dal Tesoriere Segreto	sc.	441,240	15,000
Da Pinelli depositari Generali	sc.	167,012	63,612:94
Dal Vesc. di Trivento per l'Archivio del Stato Ecclesiastico	sc.	——	13,000
Dalli Ventiquattro Giudici delle cause commissarie	sc.	30,000	——
Dal Vescovo di Catanea per mano del Tesoriere Segreto e depositi Geñli	sc.	21,425	——
Dal officio del Piombo a Mons. Cencio per mano del Dattario	sc.	21,000	——
Cinque Protonotari Apostolici per mano del Dattario	sc.	35,000	——
Dall'Officio del Segretario de Brevi per mano del Dattario	sc.	25,000	——

[1] Le frazioni sono baiocchi.

		D'ORO	MONETA
Officio di Mons. De Rustici	sc.	8,000	——
Tesoriere della Dattaria parte per mano di Mons. De Rustici e parte del Dattario	sc.	50,000	——
Cavalieri Lauretani	sc.	156,000	——
Per la vendita del Monte d' Orvieto	sc.	——	82,000
Monte della Dattaria	sc.	73,095	9045
Monte del Archivio	sc.	50,000	32,008:44
Monte S. Bonaventura	so.	330,000	——
Monte delle Cancellerie	sc.	110,000	——
Monte della Pace	sc.	110,000	127:000
Monte Sisto	sc.	158,000	339,300
Monte del Camerlengato	sc.	55,161	——
Aggiontione del Monte delle Provincie	sc.		100,000
Augmento del Monte della Fede	sc.		120,000
Augmento del Monte delle Religioni	sc.	156,466	94,209:45
Officio di Vice Camerlengato	sc.	50,000	——
Officio del Presidente delle Bolle del Illm̃o D. Pietro Orsino	sc.	17,036	——
Dell' Egiptio	sc.		10,000
Chiericato di Mons. *Glocierio* Glorierio	sc.	36,000	——
Chiericato di Mons. Bonvisio	sc.	40,000	——
Chiericato di Mons Savello	sc.	15,000	30,000
Chiericato di Mons. De Grassi	sc.	36,000	——
Depositeria de Cav. Lauretani	sc.	1,000	——
Sommano	sc.	2,929,757	1,240,322;59
Della Somma di Sc: 1,240,329:50 se ne levò Sc: 80,778:30 di moneta per convertire in Sc: 70,243 d'oro in oro, che mancavano all' Erario Santiore per complimento dei tre milioni, quali furono compiti di questi	sc.	70,243	80.779:30
A tal che li suddetti danari sono tre milioni d' oro in oro e sc: 159,543:29 di moneta	sc.	3,000,000	1.159,543:29

IV.

Cod. Vatic. 5474.

Nella fine del Pontificato della fe: me: di Papa Sisto V. si trovorno in Castel S. Angelo nell' Erario *Sanctior* tre milioni d'oro in oro, e nell' Erario Vecchio un milione cinquanta nove mila e cinquecento quaranta tre di moneta di Giuli diece per scudo	sc.	3,000,000	1,059,543
Se ne è dipoi estratto le infrascritte quantità in Sede Vacante di Sisto Quinto.			
A dì 24 Settembre 1590 dall' Erario Vecchio per l'abbondanza di Roma	sc.	——	100,000
In Sede Vacante d' Urbano VII.	sc.	——	——
A dì 29 detto per le galere	sc.	——	10,000
E per pagare li soldati del Conclave	sc.	——	20,000
E per l'imprestito fatto alle Communità dello Stato Ecclesiastico	sc.	——	500,000
A dì 24 9bre per le spese di Sede Vacante nel Pontificato di Gregorio XIV.	sc.	——	30,000
A dì 22 Gennaro 1591 alli Depositari Generali per ponerli a credito della Camera	sc.	——	100,000
A dì 22 Marzo a detti per l'estirpazione de Banditi	sc.	——	15,000
A dì 5 Aprile per li Depositari	sc.	——	18,000
A dì 7 detto per donativo fatto al Sig. Conte Ercole	sc.	——	36,000
A dì 17 Luglio a Depositari per convertirli in oro	sc.	——	70,000
A dì 25 7bre Sc: 100m. alli detti Depositari con lì suddètti Sc: 70m. quali se li lasciano in luogo di deposito, sin a tanto che saranno interamente pagati di quello devono avere per li denari rimessi per l'Esercito di Francia, e di poi si havranno da tornare nel suddetto Erario Vecchio	sc.	——	100,000
A dì 7 8bre in Sede Vacante di Gregorio	sc.	——	30,000
E dal Erario Sanctior d'ordine della fe: me: del detto P. furno estratti Sc: 500m. d'oro in oro, cioè sc: 100m. per l'abbondanza			

di Roma, li quali devono intrare del retratto fatto de grani, e già si vedono li conti del abbondanza per restituirli e Sc: 400m. per Francia in luogo de quali devono entrare in detto Erario li Sc: 500m. imprestati alle Communità	sc.	500,000	——
A dì Sbre a depositari per il Conclave	sc.	——	30,052
Somme in tutto li danari cavati di Castel S. Angelo	sc.	5,000,000	1,059,052
A tal che a tutto il 20 Sbre 1591 restò nel Erario Sanctior del Castel S Angelo doi millioni et cinquecento mila d'oro in oro e nel Erario Vecchio scudi quattrocento novant'uno di monetà di giuli diece per scudo	sc.	2,500,000	491

Della somma delli sunnominati sc: 500m. portati alla Communità Papa Gregorio XIIII fe: me: per decreto fatto in concistoro ne applicò sc: 200m. per la guerra di Francia, volendo che in luogo di quelli entrassero in Castello d'alcuni altri assegnamenti. E perche ditta medema somma di sc: 500m. ne furno posti in depositeria Generale sc: 80,161. b: 50 et servitosene innanzi che facesse il primo decreto ch'avere a ritrovare in Castello S. Stà havea designato di ritornarli da diversi denari, che s'aveano da riscuotere, et anco dal Banco di Campo Vaccino il quale era per rendersi scudi trentacinque mila et tutto è stato suspeso stante sua morte.

NOTE BIBLIOGRAFICHE

Casagrandi prof. V. — *Le « minores gentes » ed i « patres minorum gentium »*. Palermo, C. Clausen, 1892.

In mezzo all'oscurità ed alle incertezze, onde sono avvolte le tradizioni storiche della primordiale costituzione di Roma, non è a meravigliare se i dotti abbiano inclinato in varie sentenze circa le origini di quegli istituti politici e circa gli elementi nei quali essi si formarono e si svolsero. Ben a ragione il ch. prof. Casagrandi osserva, che mentre gli antichi storici ci presentano il senato, la monarchia, il patriziato come nati con Romolo, collegando alla fondazione della città le origini di siffatte istituzioni; devesi invece supporre una forma politica preromulea, più in corrispondenza con le origini de prisci abitatori del Settimonzio, più consentanea ai loro costumi ed al temperamento latino. In questo modo si può ricercare la causa del dissidio, che fin dal principio dell'èra storica apparisce fra monarchia e senato; essendochè la sovranità primitiva, esercitandosi unicamente come direzione religiosa, con Romolo si trasformò in regalità, arbitra eziandio del senato.

Nello studio di quel lontano periodo, il ch. A. si occupa precipuamente dell'origine sì controversa delle *minores gentes*, e dei *patres minorum gentium* nominati da Tarquinio. Dopo un minuto e critico esame delle fonti, sono studiate le caratteristiche tradizionali delle *minores gentes*, e di queste è ricercato il numero, l'origine, l'organismo, i rapporti con le sedici tribù rustiche più antiche, i motivi della loro denominazione. In quanto all'origine l'A. ritiene, le *minores gentes* essere tutt'uno coll'elemento plebeo dimorante nei sobborghi e fuori del pomerio; provenire cioè da quella moltitudine *(plebs)*, in grande maggioranza latina e sabina, che prima dell'allargamento della cerchia delle tre primitive tribù riunite abitava nei sobborghi montani del Quirinale e del Celio. Queste *gentes* esterne avevano necessariamente rapporti religiosi e patrimoniali con gli abitanti entro il pomerio, avendo lo stesso organismo privato e la stessa condizione gentilizia, che avevano le *gentes* interne. Ammesse poi cento di tali genti nel patriziato dal primo Tarquinio, furono considerate inferiori *(minores)* delle altre: ma tale distinzione, che da prima provocò dissidii e gelosie, fu di breve durata, essendochè le *minores gentes*, rimaste fedeli alla regalità, divennero poi solidali con le *maiores* nell'abbattere la tirannide, che nella successione dei re era venuta sempre aumentando.

I resti delle *minores gentes* nel primo periodo della repubblica, le vicende del dualismo che divise i *patres maiorum gentium* da quelli *minorum gentium*, e la conciliazione patrizio-plebea che avvenne dopo la secessione sul monte Sacro, sono esposte dall' egregio A. con ampia e soda dottrina, e con ricerche e deduzioni originali.

Come appendice all'importante lavoro, il prof. Casagrandi dà uno studio filologico e storico assai accurato intorno ad un mutilo passo di Festo, che molti dotti hanno tentato variamente di restituire alla originaria lezione. È l'articolo, nel quale

si fa menzione di alcuni Romani *combusti* all'epoca della guerra di T. Sicinio contro i Volsci, e che pare indubitato avesse incominciato con la parola *Novem*. Dato conto di tutti i supplementi proposti finora, ed analizzato criticamente il periodo di Festo, l'A. dimostra, la voce in quell'articolo dichiarata non poter essere stata che *Novem combusti*. Non accetta però che quei *novem* fossero *tribuni militum*; non solamente perchè i nomi, che ne rimangono, spettano quasi tutti a personaggi consolari ed anche dittatori, ma anche perchè il numero di nove non può convenire a tribuni militari nell'esercito di T. Sicinio. E giustamente considerando che la parola *combusti*, conservata nella parte dichiarativa dell'articolo, contiene in sè l'essenza di tutto il fatto, che l'antico scrittore s'era proposto di spiegare a chi di quella parola non conoscesse il genuino significato, ricostruisce la prima parte dell'articolo nel modo seguente:

> NOVEM COMBUSTI *fuerunt legati* T. Sicini: Volsci *eos interfecerunt cum proelium* inissent adversus *Romanos. Sumptu publi*co combusti feruntur *et sepulti in crepedi*ne quae est proxime Cir*cum, ubi locus est la*pide albo constratus.

Nella seconda parte dell'articolo, che conteneva i nomi dei *novem combusti*, il ch. A. supplisce:

> *Eorum denique nomina sun*t; Opiter Verginius *Tricostus, M. Valerius Laevinus*, Postumus Co*minius Auruncus*, ... llius Tolerinus, P. Ve*turius Cicurinus, A. Sempr*onius Atratinus, ... Ver*giniu Tricostus*, ... *Mu*tius Scaevola, Sex. fusi*us fusus*.

aggiungendo precise notizie storiche intorno ai singoli personaggi ed alla *gens*, cui ciascuno di essi apparteneva.

L'importante lavoro del prof. Casagrandi si conchiude con una sagace ricerca intorno alla fonte, dalla quale Verrio Flacco — la cui opera perduta *De verborum significatione* fu epitomata da Festo — trasse la nota dichiarativa dei *Novem combusti*. L'A. giudiziosamente osserva, che di quel tragico avvenimento non esisteva, ai tempi di Verrio Flacco, altro testimonio fuori dell'*albus lapis* in prossimità del Circo. In quella pietra dovevansi leggere in origine i nomi dei nove personaggi trucidati dai Volsci, e quivi combusti e sepolti. Ma, o deperita o rinnovata ch'essa fosse, il pubblico consérvava soltanto una vaga memoria di quel fatto, indicandolo coll'antonomastico: *Novem combusti*; nè il grammatico, volendo illustrare questo motto, poteva da quel monumento desumere le opportune notizie. Queste dovevano trovarsi presso un più antico scrittore — forse Catone o piuttosto L. Elio Sticone — il quale conservava copia della vetusta iscrizione, incisa da principio e non più visibile, nel luogo di cremazione e di seppellimento dei *novem combusti*.

G.

LE TOMBE APOSTOLICHE DI ROMA

STUDI DI ARCHEOLOGIA E DI STORIA

Allorquando per la ricostruzione della basilica di San Paolo sulla Via Ostiense nel 1838 si dovette aprire l'antico altare principale, apparve nel medesimo in una lastra di marmo l'iscrizione

PAVLO
APOSTOLO MART

Il *Diario di Roma* ne diede notizia nel numero dei 28 di Luglio del detto anno, descrivendo una visita fatta alla basilica dal papa Gregorio XVI per vedere il progresso dei lavori. La relazione dice che l'epigrafe è *scolpita con caratteri irregolari sì e mal disposti, ma di originale antichità*, e che si trova *sopra una grossa lastra di marmo, la quale cuopre per ogni lato il santo sepolcro*.

Fortunatamente la lastra fu lasciata intatta nel suo antico posto. *L'altare papale*, scrive il contemporaneo e teste di veduta Gaetano Moroni, *fu soltanto esternamente rinnovato di bellissimi marmi e porfidi*, mentre si lasciò visibile dentro all'altare *l'iscrizione antichissima* PAVLO APOSTOLO MART *scoperta nel tagliare il massiccio superiore, di cui un tempo si leggeva soltanto la prima parola* [1].

Ma nessuno si accinse allora a determinare, almeno approssimativamente, l'età della lapide.

Anche dopo quel tempo la lastra con la sua importante iscrizione non fu più accuratamente esaminata. Nemmeno il breve

[1] Dizionario di erudizione eccles. t. XII (1841) p. 222.

testo, per quanto abbiamo potuto vedere, fu mai stampato senza qualche, sebbene lieve, difetto.

Il dotto francese Barbier de Montault, tanto versato nelle cose romane, dedicò nel 1866 alcune parole alla scoperta; ma si contentò di dichiararla con termine generale per opera *dei primi secoli,* senza accennare al significato della lastra e senza entrare nella questione, se essa sia il coperchio del sarcofago apostolico, o piuttosto una lapide da quello divisa e con destinazione sua propria [2]. Recentemente poi la lastra fu senz' altro identificata col coperchio del sarcofago, e si parlò di essa erroneamente, siccome vedremo, non altrimenti che della tomba marmorea contenente il corpo di San Paolo. L'ultimo autore, che tratta della tomba dell'Apostolo, non fa nemmeno una lontana allusione al marmo col suo titolo; ed è il sig. C. Erbes nella sua dissertazione: « Das Alter der Gräber und Kirchen des Petrus und Paulus in Rom » (nel periodico protestante *Zeitschrift für Kirchengeschichte* tom. VII, 1884-1885, p. 1 ss.).

L'avere così trascurato un monumento ecclesiastico, tanto degno del più serio esame, si deve in parte spiegare da ciò, che la lastra per la sua posizione dentro l'altare rimase quasi inaccessibile allo sguardo ed alle indagini degli archeologi; e se era difatti anche prima del 1838 leggibile la parola PAVLO, come abbiamo sentito di sopra, pare che nè il Margarini [3] nè il Nicolai [4] siano mai penetrati coll'occhio sotto la mensa; perchè nè l'uno nè l'altro la ricordano nelle loro ricche raccolte delle iscrizioni di San Paolo fuori le mura.

Pertanto possiamo indubitatamente asserire, che non saremmo rimasti in tali incertezze intorno al monumento insigne d'un apostolo, se l'illustre commendatore de Rossi finora ne avesse potuto trattare nelle sue *Inscriptiones christianae urbis Romae.*

[2] Description de la basilique de S. Paul p. 23. Si veda anche il libro del Barbier « Les eglises de Rome » 1877, p. 127.

[3] Inscriptiones basilicae s. Pauli, 1654.

[4] Della basilica di s. Paolo, 1815.

Si sa, che nei due volumi dell'opera fin qui pubblicati la nostra epigrafe non ha trovato il suo posto conveniente: perchè il primo volume si occupa solo delle iscrizioni fornite di data certa, ed il secondo comprende le iscrizioni tramandate nelle raccolte epigrafiche del medio evo; ed il nostro testo non appartiene a queste due classi. Per incidenza però parlando dell'iscrizione di San Paolo il de Rossi la assegnò con ogni sicurezza all'età costantiniana [5].

Ciò supposto sarà necessario dare anzitutto una descrizione accurata e compiuta della lastra, del luogo che occupa e della sua iscrizione, come pure del singolare rapporto materiale che ha col sepolcro sottostante. Il risultato dell'esame, che ho potuto fare ripetutamente nel luogo stesso, gitterà, come credo, qualche nuova luce sulla disposizione interna dell'antica confessione di San Paolo.

Questo esame mi ha dato l'occasione di studiare anche il sepolcro di San Pietro sotto l'aspetto archeologico.

Tutto invita a paragonare la nostra lastra di San Paolo, conservata immobilmente al suo primitivo posto, e resa celebre dalle memorie dei riti pontificali e delle usanze dei pellegrini, coll'altra simile scoperta da me nella Confessione Vaticana, dove i secoli onorarono il primo Vicario di Gesù Cristo. Le tombe dei due apostoli s'illustrano vicendevolmente l'una l'altra.

1. Descrizione della lastra sepolcrale di S. Paolo. Il suo titolo.

Il posto della lastra (della quale diamo nella tavola annessa la riproduzione fototipica da un calco dell'originale) risponde accuratamente sotto la mensa del presente altar maggiore ad una profondità di metri 1, 37, ed è parallela alla mensa medesima. Se, venendo dalla tribuna della basilica, si ascende per i gra-

[5] Bullettino di archeologia crist. 1883, p. 153.

dini dell'altare maggiore, e si apre la porticina o l'inferriata, che si trova nel luogo ove sarebbe il paliotto, allora si vede senz'altro una cameretta, il cui pavimento è formato appunto dalla nostra lastra in tutta la lunghezza e larghezza.

La lastra, colle lettere rivolte verso chi guarda, misura dal lato più lungo met. 2, 12, dal più breve 1, 27. Lo spessore della medesima è solamente di 0, 05. Non consiste di un pezzo solo; ma è composta, come lo fa vedere la fototipia, di quattro parti, delle quali una (quella a sinistra nel mezzo) è assai piccola. Non vi ha ornamenti nè sulla superficie nè ai margini, ma solamente un orlo alquanto rialzato all'estremità della maggiore fra le quattro parti, il quale orlo corre dal margine di tutta la lastra verso la sua metà, dove si perde: indizio certo, che questa maggiore parte della lastra ha servito ad altro scopo prima di essere quivi adoperata; nè il lapidario si prese la pena di togliere del tutto quel vestigio.

La tavola ha tre aperture disposte senza simmetria, una delle quali ha forma rotonda ed è di buon lavoro, mentre le altre due, di data forse posteriore alla prima, sono quadrangolari e guastano due lettere. L'apertura rotonda conserva alla sinistra le vestigie d'un coperchio, il quale vi era attaccato; e nell'occhio stesso si vede l'incavo rotondo occupato dal coperchio mentre era chiuso.

Le tre aperture formano la bocca di tre pozzetti che sono in maniera singolare fra sè congiunti; ma qui non è luogo ancora di parlarne (Ved. fig. 1 p. 330).

Per trattare più di proposito dell'*iscrizione*, osserviamo prima la strana grandezza delle lettere, le quali però non sono tutte uguali; l'altezza media è di met. 0, 23. Non istanno nè anche in linea retta, specialmente nella riga inferiore, dove la differenza fra la distanza dell'ultimo T dall'orlo inferiore, e quella del primo A dal medesimo orlo monta a 0, 06. Da tutto ciò, e dalla poca cura adoperata nella incisione delle lettere stesse,

come anche dalla sopra accennata arbitraria composizione della lastra si vede chiaramente, che l'opera non fu fatta per essere messa in vista, come un'epigrafe dedicatoria messa fuori all'altare o sopra la porta della basilica.

Le lettere sebbene grandi sono poco profonde; la cavità non è angolare, ma piuttosto rotonda; nè vi ha traccia alcuna di colore. Un distintivo delle lettere sono l'esilità e l'altezza, poi la mancanza di allargamenti dei tratti, eccettuata l'estremità, e gli angoletti dell'estremità stessa. Si noti nella lettera M, come le due aste del mezzo discendono ancora fin sotto la metà della lettera; l'A ha conservato almeno nella parola APOSTOLO quell'asta destra stendentesi fuori della sinistra, mentre nelle altre due volte, dove occorre l'A le estremità delle aste si congiungono in un punto; tutte le lettere A mostrano fra le aste la linea retta di congiunzione e non la spezzata, mentre la V prima che fosse guasta, aveva apertamente la forma spezzata, e non la rotonda o l'acuta.

Il complesso di tutte queste particolarità delle lettere, ma specialmente la loro forma esile tirata in su senza allargamenti, ci rende certi che l'iscrizione appartiene al secolo quarto. Inoltre il confronto colle iscrizioni conservateci dell'epoca *costantiniana* ci conduce con assai grande probabilità precisamente a questo tempo.

Si faccia per esempio il paragone fra queste forme e quelle della monumentale iscrizione Costantiniana recentemente scoperta, la quale parla dei ristauri dell'*Aqua Virgo* fatti da Costantino Magno [6], o coi titoli delle statue di Costantino imperatore e di Costantino Cesare sulla balaustra della piazza del Campidoglio [7], o col titolo della statua del magno Costantino nell'atrio della basilica Lateranense [8], e si vedrà senz'altro una

[6] La riproduzione fototipica si trova nel *Bullettino della comiss. archeol. comunale di Roma* 1881 tav. XIII nell'articolo relativo del Comm. R. Lanciani.

[7] C. I. L. VI, n. 1149, 1150.

[8] C. I. L. VI, n. 1148.

quasi identità fra le une e le altre lettere. Non solamente il Comm. de Rossi, ma anche altre autorità nel campo della paleografia epigrafica, come l'esimio professore cav. Giuseppe Gatti, mi confermarono nell'assegnare le lettere all'età di Costantino.

Il chiar. de Rossi mi accennò di più come altra prova la mancanza dei così detti tratti damasiani nell'iscrizione; imperciocchè fin dai tempi del papa Damaso (366-384), il quale coltivò tanto l'epigrafia cristiana e formò la ben nota calligrafia, è così prevalente l'influsso dei suoi caratteri nelle iscrizioni pubbliche cristiane, e specialmente nelle iscrizioni sepolcrali dei martiri, che la nostra iscrizione di San Paolo, se mai fosse stata eseguita dopo o sotto Damaso, non si sarebbe sottratta all'influsso della sua calligrafia. Invece essa non mostra nulla delle proprietà damasiane.

Un ulteriore argomento dell'origine dell'iscrizione avanti i tempi di Damaso, e nella prima epoca della pace pubblica del cristianesimo, ci viene fornito dalla *forma semplice e classica del testo.* Non vi si trova l'apposito *sanctus;* ed i predicati *apostolus* e *martyr*, messi insieme senza la copula *et,* non precedono ma seguono il nome. La forma del dativo non lascia dubbio, che l'iscrizione non sia dedicatoria; ma tali dedicazioni ai santi martiri fin dalla seconda metà incirca del secolo quarto hanno sempre prima del nome l'apposito *sancto* o *beato* o *beatissimo.* Così si leggeva a Roma: BEATISSIMO MARTYRI IANVARIO; a Porto: SANCTIS MARTYRIBVS EVTROPIO *etc.;* a Roma di nuovo: SANCTO MARTYRI SEBASTIANO, SANCTI MARTYRIS HIPPOLYTI, SANCTI MARTYRIS HIACYNTHI. Il de Rossi esaminò in una dissertazione del suo *Bullettino* la seguente iscrizione, la quale proviene probabilmente dal cimitero di Teodora: ABVNDIO PBR. MARTYRI SANCT. DEP. VII IDVS DEC. Egli osservò fra le altre cose, che gli epiteti *presbyter* e *martyr* conservano qui ancora il proprio posto dopo il nome, e ne formò un argomento di più per asserire, che questa

iscrizione dedicatoria appartiene al primo tempo dopo la fine delle persecuzioni [9]. Come in questa iscrizione, così in quella in onore di San Paolo, seguono al nome gli epiteti, primo quello della dignità *(apostolus)* e poi quello del culto *(martyr)*.

2. *L'età costantiniana dell' iscrizione di S. Paolo concorda coll'origine della Basilica Ostiense.*

Se siamo costretti a mettere l'iscrizione ai tempi di Costantino, tanto per ragioni paleografiche quanto per riguardo allo stile proprio, bisogna inoltre avvertire, quanto bene conviene questo giudizio coll'origine della basilica sul sepolcro di San Paolo, la quale medesimamente data da Costantino.

Nessuno dubita più, che ambedue le basiliche apostoliche, la Vaticana e l'Ostiense, siano state edificate dall'imperatore Costantino, come basiliche cimiteriali, dietro preghiera del papa Silvestro. Sono troppo decisivi i testimonii degli scrittori, specialmente l'indicazione particolareggiata del *Liber pontificalis*, per tacere affatto delle altre prove archeologiche.

Nella basilica dunque della via Ostiense, destinata dall'imperatore al culto libero e pubblico verso le spoglie dell'apostolo ivi conservate, la nostra lastra dovette formare parte di quei lavori costantiniani, che si riferirono al centro della nascente aula liturgica, cioè al sacro avello ivi da tempi antichi venerato, il quale rimaneva nell'edificio soprapposto nel suo sito primitivo. Si può solamente domandare, quale relazione locale col

[9] Bullettino di arch. crist. 1883, p. 152 e seq., dove si allegano le sopra accennate iscrizioni di San Gennaro ecc. Si veggano le osservazioni del de Rossi nello stesso Bullett. 1877, p. 9 sopra l'iscrizione trovata medesimamente al sepolcro di San Paolo: PETRVS CVN (cum) SVIS FECIT PAVLO APOSTOLO CHRISTI *etc.* Questa iscrizione appartiene alla prima metà del secolo 4, come l'iscrizione della lastra, e concorda con quella anche nell'omissione del predicato *sanctus*. Il testo si riferisce alla dedica d'un lavoro o d'un oggetto votivo, a noi non noto, del sepolcro dell'apostolo. Se ne trova una fototipia in forma molto minuta nelle tavole del de Rossi aggiunte alla sua descrizione del Museo epigrafico Pio-Lateranense (*Triplice omaggio* ecc. 1877) tav. I, n. 3.

sepolcro sia stata data alla lastra e quale fosse la disposizione della così detta confessione di S. Paolo nella basilica. Ci studieremo di rispondere a mano a mano a tali quesiti.

Frattanto si osservi, che non guari dopo Costantino, ancora nel quarto secolo, cominciò la riedificazione totale del sacro edifizio, iniziata da Valentiniano II. Questo imperatore ordinò la costruzione d'una nuova basilica di San Paolo sul luogo della precedente, ma con misure molto più vaste; ed abbiamo il testo dell'editto relativo. diretto nell'anno 386 a Sallustio prefetto della città [10].

Siccome la basilica valentiniana era quella, la quale persistette nella sua struttura fin all'incendio del 1823, potrebbe nascere qualche dubbio lontano, che la lastra coll'iscrizione sopra discussa potesse forse avere avuto origine nella costruzione valentiniana.

Sarebbe questa l'unica ipotesi possibile fuori quella dell'origine costantiniana; ma è possibile solamente a priori, mentre in fatti vien esclusa dalle forti ragioni, che abbiamo ponderate di sopra.

In oltre vi sono prove convincenti, che la costruzione di Valentiniano lasciò intatto il sacro avello. La confessione rimase quale era prima, e conservò perfino insieme coll'altare la medesima postura della sua porticina o *fenestella,* mentre però alla basilica fu data da Valentiniano una direzione opposta alla prima [11].

Anche nel recente edificio, eretto dopo l'incendio del 1823, rimasero intatte e sul posto antico tanto la nostra lastra quanto la tomba. Nè la lastra stessa, presa in accurato esame, mi mostrò il più lieve indizio, che essa mai sia stata scomposta o rimossa dal suo sito primitivo. Credo dunque, che in riguardo al corpo

[10] L'editto, segnato da Valentiniano insieme con Teodosio ed Arcadio, fu per la prima volta pubblicato dal Baronio, Annal. a. 386, n. 40.

[11] Vedi più sotto p. 335 s.

del Santo Apostolo mantenga ancora la posizione datale nella prima erezione della confessione e della basilica sotto Costantino.

Quelle vestigie di lavoro affrettato e trasandato, osservate di sopra nella composizione della lastra e nell'incisione dell'epigrafe, non ostano alla verità della nostra asserzione, cioè che abbiamo ancora intera ed intatta la lastra costantiniana, anzi posso dire che in qualche modo la confermano. Imperocchè si hanno diversi e notevolissimi esempi, i quali fanno palese, che gli architetti di Costantino in mezzo ai lavori grandiosi e molteplici, che dovevano fare in uno spazio di tempo relativamente troppo breve, lavoravano talvolta assai affrettatamente, e trascurarono troppo i particolari delle loro opere. Era fra loro quasi uso commune l'adoperare materiali preesistenti distruggendo delle fabbriche diventate inutili: una conferma solenne ne somministrava la stessa basilica Vaticana antica.

Abbiamo accennato alla riedificazione della basilica di San Paolo fatta pochi decennî dopo Costantino; non è dubbio, che l'occasione alla riedificazione era data in grande parte dalla cattiva e frettolosa costruzione della prima basilica.

Inoltre si spiega assai bene l'irregolarità delle lettere del nostro titolo nell'ipotesi, che l'iscrizione sia stata scolpita dopo che la lastra era messa al suo posto, anzi dopo costruito l'altare, perchè allora riuscì assai incomodo il lavoro.

3. I tre pozzetti al sepolcro Ostiense e l'uso del principale fra essi. Somiglianza colla confessione Vaticana.

Ma consideriamo ora più da vicino quei singolari pozzetti, i quali dalla tavola marmorea discendono verso il fondo del sepolcro. Anch'essi rappresentano uno stato di cose, che in sostanza deve aver esistito fin dalla prima erezione della Confessione nella basilica, essendochè almeno uno di essi serviva alla primitiva comunicazione della lapide col sepolcro stesso.

La seguente sezione verticale dei pozzetti contiene le misure dei medesimi, ma non la vera distanza che hanno fra loro; essa è piuttosto una rappresentazione, che un vero taglio geometrico.

Fig. 1. Pozzetti sotto la lastra sepolcrale di S. Paolo.

Le tre aperture della lastra furono da me trovate ripiene di macerie; ma si poterono sgombrare colla mano. Frammenti di marmo e piccoli pezzi di mattoni, frammisti alla terra, formarono la materia onde i pozzetti erano otturati. Nel pozzetto più piccolo trovai il fondo murato già alla profondità di met. 0, 20; secondo lo stesso alla profondità di 0, 32; nel terzo rotondo solamente alla profondità di 0, 60 [12].

Il primo comunica nella parte inferiore col secondo, il secondo col terzo, ed il terzo, prima di esser murato nel fondo, andava con ogni probabilità fino alla camera sepolcrale.

La tavola coll' iscrizione di San Paolo riposa dunque sopra opera murata dello spessore di 0,60 m. incirca, la quale si estende in tutta la sua larghezza e vien perforata solamente dai tre pozzetti che sboccano sulla tavola.

[12] La dimensione della prima apertura è di met. 0,22 da un lato e 0,15 dall'altro; quella della seconda è di met. 0,20 × 0,17; il diametro dell'apertura rotonda è di 0,14 e col margine di 0,17.

Prima di illustrare la costruzione finora descritta con testi storici e con monumenti, bisogna ancora dare uno sguardo a quella che sorge immediatamente sopra la tavola. Ne abbiamo notizie solamente dal tempo dopo l'incendio, e pur troppo scarse più di quello che sarebbe a desiderare.

Si sa, che la tomba e l'altare rimasero del tutto intatti dall'incendio; anche il grazioso tabernacolo gotico, il quale si alza tuttora sopra l'altare, era relativamente poco danneggiato dalle travi incendiate cadenti dall'altezza del tetto. In quanto s'attiene alla nostra lastra, si riferisce che nei tempi precedenti fu per la maggior parte coperta dalle pareti dell'altare, il quale sopra di essa poggiava. Secondo la relazione del *Diario Romano* sopra citato non altro sulla tavola si leggeva, che la sola parola PAVLO, e questa a rovescio; a rovescio, perchè si saliva sull'altare non dal lato di oggi, vale a dire dalla parte della tribuna, ma dal lato opposto, cioè della nave. Per vedere la tavola (o piuttosto il pezzo scoperto della tavola), si doveva sotto la mensa dal lato della nave aprire un piccolo sportello. Allora si guardava, come oggi, dentro ad una cameretta od *arca,* il fondo della quale era formato dalla detta tavola, sol che la cameretta era molto più ristretta della attuale.

Mentre le pareti esterne dell'altare al presente si alzano intorno alla tavola e ne circondano i margini, allora invece pare che si fondassero in parte sulla tavola stessa, particolarmente sulla parte, in cui sono scolpite le parole APOSTOLO MART. Probabilmente colle due aperture quadrangolari anche il foro rotondo era rimasto sempre visibile, ma non ci vien riferito nulla espressamente; siccome anche non si trova indicato il tempo, in cui venne impiccolita la cameretta e furono coperte quelle parti della tavola.

Un testo medioevale della storia del sepolcro di San Paolo ci richiama a un'epoca, in cui la camera sotto l'altare mani-

festamente era ancora più spaziosa; esso c'insegna l'uso liturgico che si faceva dell'apertura rotonda nel secolo 12°, e senza dubbio anche in tempi molto più antichi. È un passo del *Liber polypticus* del Canonico Benedetto.

Il Polypticus secondo i nuovi studi di Paolo Fabre [13] fu composto fra gli anni 1140 e 1143; e se questo dotto alle diverse parti, onde si compone il libro, assegna per lo più un'età anteriore, ciò deve intendersi nominatamente delle parti liturgiche del Polypticus, le quali formano nel libro un proprio *Ordo Romanus.*

Giusta queste notizie liturgiche dunque il papa ogni anno nella festa di San Paolo, mentre assisteva alla vigilia celebrata dai monaci nella basilica, entrava al tempo della quarta lezione in un'*arca* sotto l'altare maggiore, alzava il coperchio d'un foro che si trovava sul pavimento della medesima, e tirava fuori un incensiere, il quale era sospeso ad un uncino. I carboni, che trovavansi nell'incensiere, spenti già da lungo tempo, venivano subito spartiti ai fedeli per mezzo dell'arcidiacono; ed il popolo conservava il dono benedetto per adoperarlo, bevendo la polvere dei carboni divotamente coll'acqua, come rimedio contro la febbre. Il Papa riempiva l'incensiere vuotato di nuovi carboni. Questi si accendevano insieme coll'incenso soprapposto in una *candela* di vetro [14], e l'incensiere veniva rimesso nella buca, e soprappostovi il coperchio. Pare che rimanesse così sotto la lastra tutto l'anno fino alla prossima festa del Santo.

Non è possibile mettere in dubbio, che l'apertura rotonda sulla lastra descritta di San Paolo sia precisamente quella, della quale parla il testo allegato. Perfino ciò che si dice del coperchio corrisponde. Vero è, che non ho potuto più trovare

[13] Le Polyptique du Chanoine Benoît (Travaux et mémoires des Facultés de Lille I, n. 3, 1889) p. 7 s. Il testo di Benedetto sta nell'edizione del Mabillon (Mus. Ital. tom. II, 1724; Ordo Roman. XI) n. 69 pag. 150; nel Migne, Patr. lat. t. 78, col. 1051.

[14] . . ponit super eos (carbones) candelam vitream plenam incenso, *etc.* Candele di vetro coll'olio dentro servivano nell'uso commune per fare lume. V. Du Cange *candela.*

l'uncino [15]; il quale però si vede ancora nel pozzetto relativo della confessione di San Pietro.

Imperocchè a San Pietro in Vaticano si osservava un rito affatto identico, secondo che riferisce un po' più tardi il camerario Cencio, il quale fu creato papa sotto il nome di Onorio III (1216–1227). Nel suo *Ordo Romanus* parla delle usanze della basilica vaticana nella festa di San Pietro e dice: « *Dominus papa post quartam lectionem descendit ad arcam* (*aream* falsamente presso Mabillon e Migne) *altaris et inde extrahit thuribulum cum candela, quae alia festivitate ibi a domino papa fuit reposita cum carbonibus et incenso, et postmodum thuribulum cum candela ibidem remittit* » (Mabillon. Ordo Rom. XII n. 71).

Ma già quattro secoli prima troviamo accennato l'uso liturgico d'un turibolo presso il sepolcro di San Pietro, giacchè nel *Liber pontificalis* si legge sotto il papa San Leone III, ch'egli fece fare di oro puro due *thuribula* degli apostoli, e fece collocare l'uno di essi, pesante due libbre, in un vano sopra il corpo del principe degli apostoli [16]. Se qui viene adoperata l'espressione *intus super corpus eius*, questa non significa altro, che la parola sopra usata di *arca*.

Per maggiore chiarezza noi ci atterremo in séguito all'ultimo nome e chiameremo sempre *arca* il vano soprapposto alla lastra.

Di questo medesimo luogo parla il citato *Liber pontificalis*, dove dice sotto Adriano I (772-795), che questo papa fece fare *intus in confessione beati Pauli. intus super eiusdem sacratissimum corpus* una figura d'un libro degli evangeli di oro puro del peso di venti libbre [17].

[15] Don Mariano Lütters, monaco di San Paolo, il quale cortesissimamente mi ha aiutato nelle ricerche alla *tomba Ostiense*, crede di poter riconoscere il posto antico dell'uncino, che dentro questo sepolcro non esiste più, in un buco cavato nell'interno del pozzetto principale.

[16] Lib. pont. *Leo III* n. 401 (ed. Duchesne II, p. 18): Hic fecit in basilica beati Pauli turabula apostolata (*sic*) ex auro purissimo II, ex quibus unum misit intus super corpus eius, qui pens. lib. II *etc.* Si confrontino le notizie sopra il *turabulum apostolatum*, quasi del medesimo peso, destinato per l'altare di San Pietro, ib. n. 399, p. 17.

[17] Hadr. I n. 350, Duchesne I, p. 511: imaginem in modum evangeliorum. Frattanto l'evangeliario d'oro, donato dal medesimo papa alla confessione di San Pietro (n. 355, p. 513) fu deposto, come pare, piuttosto fra l'arca ed i cancelli, che nell'arca *(in corpus)*

Tanto l'uso dell'incenso presso questi sepolcri, quanto quello d'un evangeliario rimonta a somma antichità. Fin dai primi secoli dei pellegrinaggi romani i divoti visitavano questi e gli altri avelli dei santi di Roma con incensieri nella mano; e l'evangeliario veniva adoperato dinanzi agli stessi sepolcri, come un solenne testimonio della fede, specialmente quando si facevano ivi straordinarii giuramenti.

4. L' uso degli altri due pozzetti.
Le reliquie santificate alle tombe apostoliche.

Un'azione religiosa più frequente presso le tombe degli apostoli era la così detta consecrazione di sante reliquie. Abbiamo un testimonio, onde può dedursi, che per questa cerimonia servivano due dei pozzetti descritti.

Il testo prezioso, che è dell'anno 519, parla di codesta consecrazione non solamente riguardo alla basilica Vaticana, ma anche a quella di San Paolo: forma dunque una testimonianza diretta, che illustra il nostro soggetto [18].

Nell'anno indicato Giustiniano, allora *comes* e poi imperatore, desiderò di ricevere da Roma reliquie delle ossa di San Pietro e di San Paolo per una nuova *basilica apostolorum* da lui eretta. Ma i legati pontificii a Costantinopoli gli opposero la *consuetudo sedis apostolicae,* la quale non permetteva di dare mai particelle di ossa dei santi, ma solamente *sanctuaria* prese dalle loro tombe. Queste *sanctuaria* consistevano specialmente in pannolini *(brandea),* i quali erano stati posti presso il sacro corpo e avevano così ricevuto una certa santificazione. Nella suddetta occasione sono chiamati non solo *sanctuaria*, ma anche semplicemente *reliquiae.*

stessa. In vece degli evangeliari scritti si solevano baciare quelli d'oro; v. *Hadr. I,* n. 319, p. 498.

[18] Epist. legatorum ad Hormisdam papam, inter epp. Hormisdae n. 77; Thiel, Epp. Rom. pont. p. 873; Migne Pat. lat. 63, col. 474.

I legati si volgono al papa Ormisda pregandolo di fare *levare* tali reliquie per la nuova chiesa di Giustiniano, e ciò separatamente, dalle tombe di S. Pietro e di S. Paolo; e come grazia singolare chiedono, che le *sanctuaria* vengano deposte *ad secundam cataractam,* se ciò fosse possibile [19].

Senza entrare ancora qui nel significato di *cataracta*, dico solamente, che la lastra sotto l'arca di S. Paolo coi due pozzetti comunicanti col pozzetto medio, ci presenta con ogni probabilità una tale disposizione, quale si suppone nella lettera dei legati. Il primo, cioè il più piccolo pozzetto B (pag. 330), offriva solamente una communicazione remota col sacro corpo sepolto abbasso; ma il secondo C ne aveva una più diretta, perchè si univa immediatamente col pozzetto principale rotondo D, il quale scendeva più profondamente; e quel secondo pare che segni il luogo desiderato dai legati per le reliquie, che si domandarono.

Il costume romano di santificare in tal maniera degli oggetti per essere reliquie, deve rimontare similmente ad una età assai anteriore all'età di Giustiniano. Imperocchè, quando nel 394 Rufino, prefetto del pretorio, chiese ed ottenne da Roma reliquie dei principi degli apostoli per la dedicazione d'una chiesa (ἀποστολεῖον), edificata da lui presso Calcedonia; queste reliquie certamente non erano particelle delle ossa, ma piuttosto cosiffatti oggetti benedetti per mezzo del contatto col sepolcro: saranno state delle *brandea* [20].

Tali *reliquie* degli apostoli Pietro e Paolo, *levate*, come si soleva dire, nelle due basiliche Romane, troviamo nel secolo quarto anche in altri paesi, p. e. nell'Africa settentrionale e nelle Gallie [21]. Un poema di Venanzio Fortunato ci descrive le so-

[19] . . si fieri potest, ad secundam cataractam deponere.

[20] Duchesne nel Bull. de corresp. hellénique 1878, p. 292 s.; de Rossi, La capsella africana, p. 27.

[21] La più recente scoperta relativa all'Africa è quella d'un'iscrizione dell'anno 359 presso Setif, nella quale si menziona la deposizione di reliquie di San Pietro e San Paolo in una basilica nuovamente dedicata. La fototipia è nel Bull. des Musées 1890 Sept. p. 311 (Bull. di arch. crist. 1890, p. 26, 28). Finora sono note almeno 10 di tali iscrizioni africane indicanti le reliquie dei principi degli apostoli. — In quanto alle Gallie appartiene al 4. secolo la *memoria* dei due apostoli in Orléansville (Bull. di arch. crist. 1877 p. 105.)

lennità e l'entusiasmo, con cui solevano essere ricevute tali reliquie [22].

E perciò non sarà fuor di luogo l'ascrivere un'antichità molto grande anche a quella formola del *Liber diurnus*, la quale parla della concessione di tali reliquie per le dedicazioni di basiliche in onore dei principi degli apostoli [23].

Gregorio il Magno ricorda codesto costume, aggiungendo una circostanza particolare. Egli dice: « *In buxide brandeum mittitur et sic ad sacratissima corpora sanctorum ponitur* [24] ». La *buxis* era manifestamente quella medesima cassettina, che serviva poi per conservare e spedire la reliquia già *levata*. I legati di Costantinopoli nella lettera sopra menzionata la chiamano *capsella;* ma col nome *buxtula* ritorna nei miracoli aggiunti da mano posteriore alla biografia, che scrisse di Gregorio Magno Paolo Diacono [25]. Si ricorreva a digiuni e a preghiere, come dice Gregorio di Tours, per ottenere alle *sacra pignora*, mentre stavano esposte sui sepolcri, soprannaturali forze per operare prodigi [26]. E l'autore dei citati miracoli del papa Gregorio fa di più menzione di messe, le quali si sarebbero celebrate ai sepolcri relativi in tempo dell'esposizione.

Ma eziandio fuori di Roma si osservavano simili usanze intorno ai sepolcri dei martiri, e queste suppongono simili disposizioni della confessione nelle chiese. Secondo il *Liber diurnus* si solevano da diverse parti d'Italia mandare alle chiese di Roma delle reliquie levate dalle sacre tombe [27]. Diversi testi mostrano, come anche in paesi esteri i corpi de' santi erano in tal maniera deposti sotto le confessioni, che l'altare comunicava col sepolcro

[22] Lib. III carm. 6 ad Felicem episcopum, de dedicatione eccl. suae (ed. Mon. Germ. Hist., Auctt. ant. t. 4, pars I). Nel poema si trova il verso: Gallia, plaude libens, mittit tibi Roma salutem.

[23] Formula 22. *Lib. diurn.* ed. Sickel p. 16.

[24] Ep. IV n. 30 ad Constantinam Augustam ed. Ewald p. 264; Iaffé 2 ed. n. 1302; la lettera è del Giugno del 594.

[25] Gregorii vita c. 24; Migne P. L. 75 col. 54.

[26] In gloria mart. c. 28; ed. Krusch in Mon. Germ. Script. Merov. p. 504; Migne 71, col. 728. Il testo è citato intero più sotto nel n. 6 di questa dissertazione.

[27] Formula 21 p. 16: *Episcopo de levandis sanctuariis.*

per mezzo di qualche apertura. Presso Utica, in Africa, si mettevano al tempo di Sant'Agostino le *oraria* in un santuario di S. Stefano diacono e martire *per fenestellam memoriae* (cioè della confessione) *ad interiora loca sanctarum reliquiarum* [28]. A Tours nelle Gallie i fedeli gettavano pezzetti di vestimenta di seta sopra il sepolcro di San Martino vescovo, e facevano poi le vigilie pregando tutta la notte [29]. Presso Costantinopoli, giusta la relazione di Sozomeno, si scopersero l'anno 438 delle reliquie dei Quaranta martiri, le quali erano deposte sotto la lastra d'un altare in un oratorio sotterraneo. Nella superficie d'un sepolcro soprapposto si osservò una piccola apertura, e nel sepolcro stesso un'altra, che communicavano colle due pissidi delle reliquie conservate più abbasso [30].

5. *La tomba di San Pietro e l'antica lastra della medesima. Stato presente.*

Passando ai monumenti che illustrano la tomba Ostiense per mezzo di confronti, bisogna in primo luogo trattare della costruzione interna del sepolcro di San Pietro al Vaticano. Le notizie, che ne dánno gli autori, sono in generale assai scarse, ed anche la grave e dotta opera del Dionigi (1773) completata dal Sarti e dal Settele (1840) non contiene quegli schiarimenti, che sarebbero da desiderarsi. Le migliori indicazioni vengono date dal secondo volume delle *Inscriptiones christianae urbis Romae* del comm. de Rossi (1888), specialmente alle pagg. 199, 226, 229 e 235, però non in forma d'una esposizione sistematica, ma di note sparse, come lo portava il soggetto proprio dell' illustre autore [31].

[28] De miraculis S. Stephani l. 2 c. 12 (App. a dopp. S. Augustini); Migne P. L. 41 col. 840.

[29] Gregor. Turon. De mirac. S. Martini l. 1 c. 11; Migne P. L. 71 col. 923: partem pallii serici . . super beatum sepulcrum posuerunt.

[30] Sozomen. Hist. eccl. L. 9 c. 2; Migne P. Graeca 67, col. 1602: τρύπημα μικρὸν . . τρύπημα πάλιν ἀναφανέν. V. de Rossi, La capsella africana p. 26. Si confronti anche la notizia sopra l'altare di S. Pietro in Ormisda a Costantinopoli, più sotto p. 348.

[31] Vedi anche De Waal, Des Apostelfürsten Petrus Ruhestätte, Regensburg 1871, p. 72 ss.; p. 85. Kirsch, Beiträge zur Baugeschichte der alten Peterskirche in *Römische Quartalschrift* 1890, 110 ss.; e fra gli antichi scrittori specialmente Bonanni e Lonigo (v. sotto p. 363).

In qualche parte (in quanto cioè la difficoltà locale e materiale dell' osservazione lo permise) ho potuto raccogliere nel luogo stesso notizie e misure, che servono a meglio illustrare questa tomba apostolica.

L' *arca* presente della confessione di San Pietro si vede aprendo la porticina di metallo, che si trova sotto l'altare maggiore innanzi alla statua genuflessa di Pio VI. Nel pavimento dell' arca sta la preziosa cassetta destinata pei sacri pallii. Rimossa questa, appare tutta visibile la decorazione del pavimento, quale la presenta la seguente figura n. 2, che diamo non per cagione della decorazione stessa, che è moderna, come tutto il rivestimento interno dell'arca, ma per far vedere la sua forma, specialmente la singolare curva e l'apertura del pozzetto.

Fig. 2. Pavimento presente dell'*arca* di S. Pietro.

Il pavimento dell'arca è stato decorato di metallo e di preziosi marmi dal papa Innocenzo X, il cui stemma si presenta vicino alla porticina. Le presenti figure degli apostoli Pietro e Paolo in musaico a destra ed a sinistra sulle pareti dell' arca sono del pontificato di Urbano VIII, ma il musaico del Salvatore, che copre l'abside, è manifestamente opera del medio evo. I particolari su quest' ultima immagine saranno presto esposti in uno dei fascicoli del comm. de Rossi sopra i Musaici di Roma.

Dall'età del musaico del Salvatore ed insieme dell'inferriata di Innocenzo III [32] avanti l'arca si può dedurre, che l'arca presente in sostanza non è diversa da quella, che serviva già ai tempi di Cencio Camerario pel solenne uso dell' incensiere sopra p. 333 descritto.

Nel pavimento dell' arca vi è l' apertura d' un pozzetto, la quale sbocca, fuori di simmetria, sopra il braccio destro della croce. È chiusa da uno sportello metallico che viene aperto con chiave. Nel disegno p. 338 si vede il buco della chiave. L'apertura quadrata misura solamente cent. 22 × 17.

Aperto lo sportello si guarda giù coll' aiuto d' una lampada calata con una fune. Ma l'osservazione riesce molto difficile, perchè la strettezza dell' apertura non permette neppure di mettervi dentro il capo, nè la medesima può venire allargata, formando essa parte dell' irremovibile rivestimento, sopra cui posano le pareti. Si vede prima l' interno del pozzetto. Esso è quadrangolare e rivestito di bronzo.

Dalla sua apertura e giù per le pareti discende il pozzetto incirca nella medesima larghezza, fino ad una profondità di cent. 35, dove sbocca in una vuota cameretta di altri 84 cent. di profondità, sotto la quale secondo la tradizione giace il sacro corpo in altro rivestimento.

[32] Sarti, Appendix ad Dionysium, De cryptis Vaticanis, Roma 1840, p. 32 s.

Si guardi la seconda tavola fototipica, che dà la prospettiva d'un taglio ideato innanzi all'arca ed alla cameretta [33].

La fototipia mostra in alto il fondo dell'arca, dove nella curva si trova il musaico del Salvatore [34]. Sotto il pavimento dell'arca si vede il pozzetto, il quale ha una parte superiore ed una parte inferiore, quella più larga di questa. Nella parte inferiore è attaccato ancora quell'uncino, da cui una volta si faceva pendere l'incensiere. Tutto il pozzetto è rivestito di bronzo. Allo sbocco superiore ha la chiusura dello sportello; non vi è nessuna chiusura all'inferiore.

Il suolo della cameretta sotterranea è tutto coperto di macerie sciolte. Mi riuscì di praticarvi un buco di 50 cent. incirca, e precisamente sotto il pozzetto, senza però trovare il sodo; la massa sciolta deve essere più profonda. Le pareti della cameretta, formate da costruzioni murali assai trasandate, sono più irregolari, che non appariscono nel piccolo disegno del Sarti (ripetuto nella nostra fig. 3 pag. 358), ma ciò che più importa, è che tutta la cameretta dovrebbe essere indicata nel citato disegno del Sarti più verso sinistra di chi guarda, cioè più verso l'abside della basilica. Si confronti la sezione orizzontale della fig. 2 sulla fototipia, dove A B C D indica il sito del soprastante pozzetto. A destra vi è una prominenza del muro in forma rettangolare, e va quasi fin al soffitto.

Dove il pozzetto entra nella cameretta scôrsi una grande lastra di marmo bianco e di cent. 6 di spessore, che forma quasi il coperchio della cameretta. Ne osservai, almeno in parte, l'estensione da tutti i lati, eccettuato quel lato che guarda l'abside della basilica, dove non si estende, ma finisce in linea retta. Essa ha

[33] Il disegno, che ha servito per la fototipia, fu eseguito dal sig. barone Rodolfo Kanzler, il quale anche in altre maniere cortesissimamente ha voluto aiutarmi nelle osservazioni fatte sul luogo stesso.

[34] Pel disegno del musaico del Salvatore la libreria Spithöver prestò gentilmente la copia accurata, preparata per l'opera sui Musaici delle chiese di Roma.

ancora il taglio regolare d'una apertura quadrata, dalla quale era una volta forata.

Questa è la lastra che si deve mettere a confronto con quella di San Paolo; essa forma una parte importante del sepolcro originale dei tempi di Costantino.

La fig. III della seconda fototipia serve per dichiarare lo stato presente della detta lastra. Essa mostra la sezione orizzontale del sito della lastra e precisamente il suo foro quadrato, il quale è segnato colle lettere A B C D. La linea A B sta verso l'abside della basilica e dell'arca (lato est), mentre la linea C D è più vicina alla porta della basilica e dell'arca (lato ovest). Il quadrato formato dalle linee punteggiate significa l'altro foro, che si trova più in alto, cioè quello dove sbocca il pozzetto.

L'osservazione più importante, che ho potuto fare per determinare la destinazione e l'uso di questa lastra, si è, che essa mantiene ancora nel suo foro a man sinistra, cioè nell'angolo A C D, il perfetto taglio antico. Gli altri contorni del foro quadrato sono guasti e rotti. Il foro stesso non può essere altra cosa, se non l'antica apertura liturgica, che serviva per santificare le reliquie.

Non solamente i contorni del foro ho trovato parzialmente rotti, ma anche la lastra medesima è spezzata in due parti. La rottura va dalla linea C D verso l'anteriore parte del sepolcro (lato ovest). Dal lato contrario, cioè dove è la linea A B, la lastra conserva ancora, a destra ed a sinistra degli angoli spezzati del foro, il taglio regolare antico in linea retta. Questo mostra, che ha quivi uno dei suoi quattro margini; ed è precisamente quel margine che, fatto il confronto colla lastra di San Paolo, corrisponde al margine dell'ultima che corre sopra le lettere PAVLO.

Il sito delle due lastre, Ostiense e Vaticana, relativamente al visitatore deve essere stato il medesimo nell'una e nell'altra basilica. Chi entrava nella basilica Ostiense di Costantino (prima

che ricevesse la contraria orientazione sotto Valentiniano) aveva innanzi a sè la lastra sepolcrale di S. Paolo nel sito naturale. in quello cioè che offre anche la prima nostra fototipia a chi legge le sue lettere. E similmente chi entrava nella basilica Vaticana trovava la lastra di San Pietro nel medesimo sito naturale; di maniera che il detto margine col taglio retto, che ho potuto verificare, si estendeva dalla parte dell'absìde della basilica e dell'arca.

Da questa osservazione poi si deduce, che l'accennata apertura quadrata della lastra Vaticana rispondeva probabilmente a quella simile apertura quadrata, la quale nella lastra Ostiense si trova vicina al medesimo margine. Ed in questo caso la lastra Vaticana avrà avuto anche gli altri due fori, specialmente il principale rotondo, e tutti coi relativi pozzetti sottostanti e comunicanti fra loro. Un foro rotondo pare che viene accennato dall'espressione *umbilicus*, che toccheremo più sotto, e le antiche relazioni parlano di almeno due *cataractae*. Intanto per la strettezza del luogo, parte per la rottura della lastra, non si potevano trovare vestigi di quegli altri fori, ed i tre pozzetti non esistono più affatto.

Stante la suddetta corrispondenza fra il foro quadrato nell'una e nell'altra basilica, e stante la somiglianza generale dell'uno sepolcro coll'altro, si potrebbe fare un passo avanti, e dall'estensione della lastra Ostiense trarre una conclusione sopra l'estensione della Vaticana; allora il foro quadrato della Vaticana darebbe un punto fisso di partenza. Ma tali congetture mi paiono sempre un poco arbitrarie, e sarà meglio dire, che la misura della lastra di San Pietro non è ancora esplorabile.

Non ho potuto scorgere un'iscrizione nella lastra suddetta e nemmeno il vestigio di qualche lettera mi fu dato di scoprire col tasto.

Come e quando è avvenuta la spezzatura della lastra?

Nessun testimonio ce ne parla. Le rotture descritte e l'inclinazione delle sue due parti (che si vede nella sezione verticale

sulla fototipia), poi ancora lo stato delle mura della cameretta sottostante e le macerie onde la cameretta è piena, tutto dà a vedere, che questo stato non è nè quello della primitiva disposizione nè di qualunque disposizione ordinata e ben mantenuta, ma di violazione e distruzione.

Può essere in primo luogo, che la lastra coi pozzetti sottostanti sia stata spezzata per qualche disgrazia; sia che nei restauri, i quali all'altare di San Pietro tanto spesso ebbero luogo, fosse caduta sopra di essa qualche massa molto pesante, sia che qualche difetto della costruzione sia stato cagione dell'infortunio. Ma anche assai possibile e forse più probabile è una seconda ipotesi, che cioè una volta mani sacrileghe abbiano adoperato sforzo per togliere le sante reliquie o per trovare laggiù tesori d'oro ed argento.

L'avere però lasciato i papi la lastra spezzata nello stesso stato, senza sostituirla con un'altra, può servire a mostrare, che sempre si attendeva unicamente a conservare la tradizione in questo santo luogo, e che non si temeva, che avesse a nascere dubbio sulla conservazione del corpo di San Pietro.

Noi vedremo più sotto, che il *loculus* dell'apostolo circondato da Costantino di grandi e validissime pareti di bronzo da tutti i lati, sta ad una tale profondità, che un violento aprimento del *loculus* appena diventa verosimile.

Di più, se mai si fosse estratto il corpo da quel *loculus*, se ne avrebbero delle notizie. Ma nessun testimonio, nessuna relazione comunque oscura o tarda, del tempo antico o del medio evo, ci parla d'un simile avvenimento.

Il momento certamente più critico, a dire così, per le sante reliquie dell'apostolo fu l'invasione delle vicinanze di Roma e della stessa basilica Vaticana dalle orde dei Saraceni nell'846. I Romani erano avvisati del pericolo, ed in particolare intorno ai loro principali santuarii aveva scritto il conte Adalberto dall'isola di Corsica, « *ut si fieri potuisset, ipsorum apostolorum cor-*

pora intro inferrent Roma, ne de tanta salute tra (sic) *gens nefandissima paganorum exultare potuisset* » [35]. Ma, supponendo, che i Saraceni avessero poche forze, non si fece nulla, nemmeno per mettere in salvo tutti i tesori di San Pietro. Al sacro sepolcro si adoperavano al più provvisorii provvedimenti. Dunque i nemici, dopo una vittoria riportata presso di Roma, *ecclesiam beati Petri apostolorum principis nefandissimis iniquitatibus praeoccupantes invaserunt* [36]. E sappiamo, che devastarono la basilica e « portarono via tutti gli ornamenti e tesori collo stesso altare, il quale era costruito sopra la tomba dell'apostolo » [37].

Queste cose accaddero sotto il pontificato di Sergio II. Poco dopo, sotto Leone IV (847-855), il *Liber pontificalis* come teste contemporaneo, continua a parlare del sepolcro di San Pietro e della presenza del santo corpo negli stessi termini adoperati prima dell'invasione Saracenica da tutti gli scrittori e dalle vite dei papi nello stesso *Liber pontificalis*, supponendo così, che nulla si era mutato in quanto alla conservazione del sacro corpo. *(In corpus beati Petri ... iuxta altare, sub quo eius sacratissimum corpus requiescit... super eius sacratissimum corpus* [38]*)*. I Saraceni dunque nella loro breve dimora fra le mura della basilica Vaticana non si diedero a fare il difficile lavoro dell'escavazione e dell'aprimento della suddetta cassa di bronzo.

Facilmente però il pericolo incorso allora spinse i papi, successori di Sergio II, a costruire ancora più fortemente il sacro avello; e se mai prima fosse stato in qualche maniera visi-

[35] Liber pontificalis *Sergius II* n. 493 ed. Duchesne II, p. 99. Il luogo è guasto nei manoscritti.

[36] Ibid. n. 493, p. 101.

[37] Annales Bertiniani (Prudentius Trecensis) ad a. 846: Mense Augusto Sarraceni Maurique Tiberi Romam aggressi, basilicam beati Petri apostolorum principis devastantes, ablatis *cum ipso altari*, quod tumbae memorati apostolorum principis superpositum fuerat, omnibus ornamentis atque thesauris, quemdam montem centum ab urbe milibus munitissimum occupant. Quos quidam ducum Hlotarii minus religiose adorsi atque deleti sunt; pars autem hostium *ecclesiam beati Pauli apostoli* adiens, a Campaniensibus oppressa, prorsus interfecta est. Vedi Duchesne p. 104. — Pare però, che anche la basilica Ostiense abbia avuto a soffrire.

[38] Liber pont. ed. Duchesne II, p. 112, 121, 128, 134. Cf. 113, 130.

bile. dopo quella triste esperienza dovette essere chiuso interamente [39].

Dall'irruzione Saracenica può venire la spezzatura della lastra e la lesione delle parti circostanti [40].

È molto credibile, che appunto nei restauri divenuti allora necessarii, sia stata eretta la presente arca angusta invece dell'antica più larga, e che si sia scelto per essa un sito più alto e fatto un nuovo pavimento e nuovo pozzetto, per coprire così la rovina dello stato precedente.

L'abside della nuova arca si decorò col musaico del Salvatore. Questo musaico in forma curva potè esser preso da qualche altro luogo. Esso ornava prima forse qualche nicchia della basilica, il che spiegherebbe la forma singolare della curva, la quale termina il fondo dell'arca. Può essere ancora che una curva od abside, preesistente in questo vano, sia stata posteriormente accorciata, in maniera da formare quell'arco irregolare che vi è di pre-

[39] Si vedano le relazioni del Liber pontificalis sopra i lavori di restauro ed abellimento eseguiti alla confessione Vaticana da Leone IV, nella vita di questo, specialmente n. 512 ss. p. 113 s. — Se si deve assegnare un tempo per la traslazione di reliquie *ex ossibus* di S. Pietro alla città, nessuno è più acconcio che quello dei detti restauri. Nel secolo IX era cessata quell'avversione, che si aveva prima a Roma, di togliere particelle dai sacri corpi, e che viene così vivamente espressa da San Gregorio Magno nella sua celebre lettera all'imperatrice Costantina (Registrum 4 n. 30 ed. Ewald p. 263: ed. Maurin. p. 708). Costantina aveva chiesto il *caput sancti Pauli aut aliud quid de corpore ipsius*. È noto però, che per la traslazione suddetta non si ha nessun testimonio positivo. La prima relazione che parla d'una presenza delle sacre « teste degli apostoli Pietro e Paolo » a S. Giovanni al Laterano è un inventario scritto, come pare, fra gli anni 1073 e 1118. Cf. De Waal, *Die Häupter Petri und Pauli im Lateran* in Römische Quartalschrift 5 (1891) 340-348; Analecta Bollandiana 11 (1892) 187 s.

[40] Quello che vien riferito in una lettera testè pubblicata sopra violazioni del sepolcro di San Pietro nei giorni del sacco di Roma nel 1527, può solamente riguardare le parti esteriori della tomba e del sarcofago. Sotto l'impressione vivissima del fatto e non senza l'esagerazione, che suole accompagnare le prime notizie d'un simile avvenimento, così scrive in quella lettera del 17 Giugno 1527 un tal *Teodorico Vafer (alias Gescheid)*: Prophanarunt omnia templa, et homines supra aram divi Petri interfecerunt; urnam sive tumbam, in qua requiescebant ossa S. Petri et Pauli effregerunt et ipsas reliquias prophanarunt. Calices et ornamenta ad rem divinam dedicata rapuerunt *etc.* (Pubblicata da I. Mayerhofer nel *Historisches Jahrbuch* 1891 p. 751 s.). Non occorre osservare, che nessun'altra relazione fra le tante, che abbiamo sull'infelice sacco di Roma, accenna ad un'estrazione e dispersione delle sante reliquie dell'apostolo. Sopra la restituzione di altre reliquie rubate dai soldati nel sacco di Roma e poi da provvida mano raccolte abbiamo documenti autentici. V. Armellini, Cronachetta mensuale anno XXIV, 1890 Dicembre p. 179.

sente. Si veda la figura n. 2 sopra pag. 338, dove ho fatto notare con linee punteggiate un qualche complemento della curva guasta. Il complemento insieme colla linea C D darebbe a vedere l'antica estensione del vano innanzi all'abside presente dell'arca. Una curva od abside si vede anche nel muro posteriore della cameretta a basso (Tavola fototip. II n. 2). Però fa duopo confessare, che una ricostruzione con tali mezzi sarebbe troppo problematica per fondarsi sopra di essa seriamente.

Deve avere qui il suo luogo un' ultima osservazione, fatta già più volte da altri autori, ed è, che l'asse della presente arca non coincide coll'asse dell'altare maggiore e della basilica stessa. L'arca mostra una divergenza a sinistra di chi guarda di 16 centimetri. Il medesimo vale della camera inferiore, sebbene questa, come indica la sezione verticale sulla fototipia, è posta un poco più a destra.

La divergenza fu già trovata così dal papa Innocenzo III, quando fece apporre alla porta dell'arca la ferrata di bronzo, della quale resta sul luogo una parte considerevole, ornata di colonnine e d'un archetto con bellissimi smalti ancora inediti. Il Sarti ne presenta un qualche disegno nella tavola III della sua Appendice al Dionigi. Il detto papa dunque fece prolungare la ferrata, almeno nella parte superiore, molto più verso la destra della *fenestella* dell'arca che verso sinistra, volendo così in certa maniera togliere la dissonanza fra il sito dell'arca e quello dell'altare [41].

Tutto mena a conchiudere, che il *loculus* di San Pietro col suo corpo, come già hanno detto altri, non sia sull'asse della basilica e del suo altare maggiore, ma più a sinistra (verso sud), cioè verso il circo di Nerone. La sacrosanta osservanza richiedeva, che nella costruzione della basilica Costantiniana non si movesse il luogo della sepoltura. Siccome le difficoltà della co-

[41] Tutta la lunghezza della ferrata è di met. 3,45 $^1/_2$, mentre la parte sinistra di essa, dall'arco cioè della porta, misura solamente met. 0,98 $^1/_2$.

struzione erano grandi, dovendosi tagliare la collina Vaticana a destra di chi guarda l'altare (verso nord), si sarà preferito di tollerare piuttosto quel piccolo inconveniente della divergenza, e di non avere la sacra tomba precisamente sull'asse della basilica, che rinunziare a certe economie architettoniche, le quali forse si presentavano. Ed il fare conto di tutte le economie è cosa consueta presso gli architetti Costantiniani.

In fine del presente capitolo aggiungo alcune misure, che non sono state ancora indicate di sopra. L'arca presente dal muro esterno fino al principio della curva (linea A C della fig. n. 2 pag. 338) ha met. 1,12 di lunghezza. La larghezza (C F) è di met. 0,70. Dallo sportello nel pavimento dell'arca fino alle macerie della cameretta inferiore si hanno met. 1,19. Il diametro della cameretta verso i differenti lati corrisponde incirca alla larghezza dell'arca.

6. *Umbilicus, cataracta, fenestella.*

Il *Liber pontificalis* parla nella vita di papa Benedetto III (855-858) di un *cooperculum* d'oro del peso di tre libbre, che avrebbe fatto fare il nominato papa pel *billicus* della confessione di San Pietro [42]. Non v' è dubbio che *billicus* sia lo stesso che *umbilicus*. Con questa parola si veniva a significare l'imboccatura superiore del pozzetto. L' espressione fa congetturare, che l' imboccatura sia stata rotonda, e non quadrata come quella di cui abbiamo parlato. *Circulus parvulus, qui vocatur umbilicus*, dice Plinio, parlando del senso di *umbilicus* in generale.

Ma qual è il senso proprio dell' espressione *cataracta* adoperata dai legati nella sopra citata lettera al papa Ormisda? L'espressione non significa nella mia opinione il pozzetto o l'*umbilico*, nè anche la finestrella della confessione, ma giusta

[42] Bened. III n. 570 (ed. Duchesne II, p. 146, 149).

l'etimologia della parola (καταράσσω, buttare giù con fracasso) una grata od inferriata, che cade e cadendo si chiude sopra sè [43]. Questa grata non può essere il *cooperculum* d'oro, tanto meno perchè pare che il *cooperculum* fu uno solo, mentre le cateratte furono almeno due in ognuno dei due sepolcri.

Le grate suddette erano probabilmente dentro ai pozzetti secondarii e chiudevano i canaletti, che mettevano i due pozzetti in communicazione fra loro e col pozzetto principale. La disposizione sotto la lastra di San Paolo ne dà una illustrazione per la prima volta. Però vestigii di tali grate non vi si trovano più.

I legati scrivono: *ad secundam cataractam deponere* (non *in secunda cataracta*), e vuol dire probabilmente: *presso* la grata, fra il pozzetto secondo ed il principale.

L'unico testo, il quale fuori delle citate parole dei legati pontificii viene in considerazione, fu scritto pochi anni dopo la domanda dei legati in una lettera del papa Vigilio; egli dice della basilica *s. Petri in Hormisda* a Costántinopoli: *posito indiculo* (cioè il documento della sicurezza promessagli con giuramento) *super altare et cataracta b. Petri.* Dunque a Costantinopoli esisteva la cateratta come al Vaticano [44].

Fenestella confessionis si chiamava invece l'apertura verticale, la quale menava all'arca; essa, se era abbastanza grande, come a S. Pietro e S. Paolo, formava una porticina per entrare all'arca; in ogni caso offriva come finestrella ai devoti la possibilità di avvicinare il capo al santuario mentre ivi pregavano. Che il termine *fenestella* sia stato adoperato nello stesso senso

[43] Si veda Forcellini - Corradini, Forcellini - De Vit, Georges, Pape. Du Cange: cataractae fores clathratae etc., nell'italiano *saracinesca*, nel tedesco *Fallgitter* o *Fallthüre*. Anche il Duchesne Lib. pont. I p. 194 n. 61 prende le *cataractae* del sepolcro Vaticano nel senso di *grata*, francese *grilles*. Presso Plinio e Rutilio la parola occorre nel senso della parola italiana *cateratta* (che chiude il fiume), preso Livio nel senso di *saracinesca* e nel medesimo senso anche nel Liber pont., dove si parla delle mura e porte della nuova città di Ostia: « portis simul ac serris et *cataractibus* eam undique permuuivit ». Anche Borgia (Vaticana Confessio p. 161) trova nella parola in generale il senso di *firmiores portae*.

[44] Vigilii papae ep. (olim) 15, n. 5; Migne P. L. 69 col. 55; Jaffé 2 ed. n. 931. La lettera è del 5 Febbraio 552.

di *cataracta,* come scrive il Borgia, non lo crederei, sebbene lo ripete dal Borgia il Garrucci [45].

Di tali *fenestellae* si veggono ancora, come è noto, a Roma molti esempii; altri, e più antichi ed interessanti, sono conservati a Ravenna. Le più notevoli *fenestellae* furono pubblicate con bellissimi disegni nel tomo I e II dell'opera del Rohault de Fleury, *La Sainte Messe.* Ma non possiamo entrare in questo soggetto, poichè pel tema presente non è di così grande importanza la comunicazione della confessione verso l'esterno per mezzo della finestrella, come è la comunicazione verso l'interno, cioè verso il sepolcro e le reliquie per mezzo di pozzetti od altre aperture.

A quest'ultima comunicazione si riferisce il noto testo di Gregorio vescovo di Tours (morto 595), dove fa la descrizione del sepolcro Vaticano. Un testo di tanta importanza, sebbene molte volte stampato, non può omettersi nella presente trattazione, specialmente perchè nomina non solo la finestrella ma anche *cancelli,* un *ciborium sepulchri* col *sepulchrum* sotto, le chiavi d'oro ed altre cose. Avverto pertanto che Gregorio non ha veduto il sepolcro, e che perciò la sua descrizione non può offrire un'esattissima certezza. Diverse cose restano oscure nelle sue stesse parole. Torneremo sul significato di qualche sua indicazione quando in fine di questa dissertazione sarà esposto il testimonio del *Liber pontificalis* sulla costruzione delle due tombe apostoliche ai tempi di Costantino [46].

« Sepultus est (S. Petrus, dice Gregorio di Tours) in templo, quod vocitabatur antiquitus Vaticanum. . . Hoc sepulchrum sub altari collocatum valde rarum habetur. Sed qui orare desiderat, reseratis cancellis, quibus locus ille ambitur, accedit super sepulchrum, et sic fenestella parvula patefacta, immisso introrsum capite, quae necessitas promit efflagitat. Nec moratus (al. moratur)

[45] Borgia Vatic. Confessio p. 161. Garrucci Stor. dell'arte 6 p. 28.

[46] In gloria Martyrum c. 27 ed. Krusch in Mon. Germ. Hist., Script. merov. p. 504: ed. Migne P. L. 71, col. 728 (dove è il cap. 28 del medesimo libro. Il libro ivi è intitolato: Miraculorum lib. I De gloria Martyrum). Diamo il testo migliore del Krusch.

effectus, si petitionis tantum iusta proferatur oratio. Quod si beata auferre desiderat pignora, palliolum aliquod momentana pensatum iacet (al. iacit) intrinsecus, deinde vigilans ac ieiunans, devotissime deprecatur, ut devotionis (al. devotioni) suae virtus apostolica suffragetur. Mirum dictu, si fides hominis praevaluerit, a tumulo palliolum elevatum, ita imbuitur divina virtute, ut multo amplius, quam prius pensaverat, ponderetur; et tunc scit qui levaverit, cum eius gratia sumpsisse quod petiit. Multi enim et claves aureas ad reserandos cancellos beati sepulchri faciunt, cui (qui) ferentes pro benedictione priores, quibus infirmitates tribulantum medicantur [47]. Omnia enim fides integra praestat. Sunt ibi et columnae mirae elegantiae candore niveo, quatuor numero, quae ciborium sustinere dicuntur ».

7. *Monumenti sepolcrali da confrontarsi colle tombe apostoliche.*

Per venire ad altri monumenti sacri, che sono da confrontarsi, indicherò prima alcuni di diversa età e passerò poi più particolarmente al tempo delle catacombe, nelle quali si trovano già manifesti raffronti colla posteriore usanza.

L'altare del sesto secolo, che fu scoperto nei lavori cominciati l'anno 1869 nella chiesa dei SS. XII Apostoli di Roma, aveva una tavola orizzontale di marmo nel mezzo forata, ed il foro rispondeva precisamente sulle reliquie chiuse in una piccola teca, mentre sopra la tavola era innalzata un'*arca* quasi d'una confessione. L'arca era coperta dalla mensa dell'altare, ed era aperta nella parte anteriore da una *fenestella* fiancheggiata da due pilastrini. Il taglio trasversale presso Rohault de Fleury, La Messe

[47] Questo luogo sta così nell'antica lezione del Migne (il quale ristampa l'edizione del Ruinart): « qui ferentes pro benedictione priores accipiunt, quibus infirmitati tribulatorum medeantur ».

tom. I pl. 37 (v. p. 137), mostra come quivi era riprodotto in piccole dimensioni il tipo dei sepolcri insigni di corpi santi [48].

Una simile costruzione d'un altare osservai nella grotta così detta di San Leonardo presso Castel Sant' Elia non lungi da Nepi. La grotta, che è difficilmente accessibile, è assai importante per la storia del culto e della pittura, e non fu ancora descritta. In un vano laterale della grotta sorge sotto un arcosolio un altare sepolcrale, che è tagliato nel tufo, come tutta la grotta, e serviva probabilmente nel primo medio evo in tempo di pericolo per conservare e nascondere qualcuno dei corpi santi della vicina celebre abbadia di Suppentonia. Lo spazio, destinato nell' altare per quel corpo, si trova anche qui congiunto per mezzo d'un foro coll' *arca* chiusa da una *fenestella*; solamente l' arca stava sotto e non sopra le sacre reliquie.

Abbiamo peraltro ricevuti nuovi schiarimenti intorno alla deposizione di reliquie negli altari dalla recente pubblicazione del de Rossi sulla capsella argentea Africana (1889). Il nostro oggetto vien illustrato direttamente dalla maniera, colla quale la insigne capsella di reliquie, un prodotto dell' arte cristiana dell' inizio del quinto secolo, era deposta nel primitivo altare. Non si trova nulla d' un pozzetto di congiuntura; la capsella riposava piuttosto nella profondità d' una pietra scavata in forma quadrangolare, che aveva un coperchio di pietra; ma sopra il detto coperchio era lasciato un vano *(un' arca soprapposta al sepolcrino*, come lo chiama appositamente il de Rossi [49]), del quale non si trovò nessuna chiusura. In quel vano si mettevano gli oggetti da santificarsi, per mezzo d' una finestrella, come congettura il nominato illustre autore.

Del sepolcro di San Niccolò a Bari, costruito fra gli anni 1087 e 1089, abbiamo una descrizione nella pubblicazione del

[48] Si veda la relazione del p. Garrucci nella Storia dell'arte 6 p. 27 coi disegni tav. 423 n. 9-11.

[49] La capsella etc. p. 10.

Bartolini dedicata a quella basilica. La disposizione della tomba dimostra, che in qualche maniera fu ripetuto il tipo più antico di Roma e di altri luoghi. « La grande tavola di marmo, dice il Bartolini [50], su la quale poggia la mensa dell'altare [ed è la tavola, che forma il pavimento dell'*arca*] ha nel centro *un foro circolare*, che interiormente allargandosi a figura conica, penetra attraverso di due altre tavole marmoree di egual dimensione e va a terminare nella concava tomba. Nel davanti della mensa apresi una porticina a due partite [la *fenestella*], per mezzo della quale, chiunque il voglia, può approssimarsi al foro di sopra indicato, e tolta una piastra d'argento [il *cooperculum* dell'*umbiculus*], con l'aiuto del lume, che con una catenella d'argento viene calato nella tomba, vede il liquore cristallino, entro il quale natano le sacre ossa del taumaturgo ».

Similmente il sepolcro di San Matteo apostolo nella cattedrale di Salerno fu costruito sull'indicato modello. Sotto l'arca, che ha due *fenestellae,* l'una opposta all'altra [51], giace la lastra forata da un rotondo pozzetto della dimensione di circa 15 centimetri. Il pozzetto, chiuso da due coperchi di argento, in forma di alte coppe ed inchiavati, discende in una profondità di circa 13 palmi (c. met. 2,90) Dalla bocca del pozzetto cala una specie di turibolo per raccogliere la così detta *manna* di San Matteo, e solamente una volta l'anno, il 5 di Maggio, dischiusi i coperchi, viene vuotato il contènuto del vaso. La basilica di San Matteo fu edificata nel secolo undecimo, dopo la traslazione del sacro corpo a Salerno [52].

Nelle catacombe di San Tolomeo a Nepi ho osservato, che un certo numero di loculi sono congiunti fra loro per mezzo di

[50] Su l'antica basilica di S. Niccola in Bari. Osservazioni stor. artist. ed archeol. Roma 1882, pag. 11.

[51] Quindi vi sono due altari, come anche di presente nella basilica Ostiense, dove l'arca ha due aperture, l'antica verso l'abside, e la più recente verso la navata.

[52] Sopra la data della traslazione e dell'edificazione v. Paesano, Chiese di Salerno, 1846 ss. parte I p. 68. La misura della profondità mi fu comunicata sul luogo stesso.

piccole buche. ed ho trovato. che per tal modo l'uno per mezzo dell'altro stanno in contatto con alcuni sepolcri un po' più ornati. i quali vengono communemente considerati come sepolcri di martiri. La stessa osservazione ho fatta nella catacomba di San Giovenale a Sutri. Sebbene nelle catacombe di Roma, non s'incontra nessun esempio d'un simile *sistema di congiunture,* è però notissimo, quanto grande era il desiderio anche dei cristiani di Roma di riposare vicino ai santi martiri o in qualche contatto con essi; cosa che merita tanto più di essere notata in questo luogo, perchè illustra un fatto intorno al sepolcro di San Paolo: la confessione dell'Apostolo al rinnovamento della basilica fu trovata circondata da sepolcri dei fedeli fin quasi a contatto.

Nel cimitero Ostriano sulla via Nomentana, secondo che scrive l'Armellini, nel fondo d'un sepolcro ad arcosolio si sarebbe trovato un piccolo pozzo chiuso « da una pietra murata e traforata da alcuni fori », il quale pozzo, secondo l'autore citato, non avrebbe potuto servire ad altro che a contenere delle reliquie [53].

Certo è, che le catacombe sotto qualche rispetto offrivano i modelli per le confessioni pubbliche dei martiri coll'*arca* e col pozzetto, quando le basiliche si cominciarono a costruire nei primi tempi della pace. Imperocchè i cubicoli sotterranei dei cimiteri cristiani avevano spesso delle trombe o pozzi communicanti coll'aria aperta (*lucernaria*), e bastava un'imitazione di queste trombe nelle confessioni per avere gli spesso nominati pozzetti [54].

Ma anche nei monumenti sepolcrali a fior di terra i Cristiani vedevano una disposizione simile a quel tipo, che fu adoperato da essi nei solenni sepolcri dei santi, cioè due spazi sovrapposti l'uno all'altro. Ancora oggidì in molti di questi monumenti nelle grandi vie Romane fuori della città si vede lo spazio superiore, dove i parenti convenivano per celebrare la memoria dei

[53] Mariano Armellini, Descrizione de' cimiteri cristiani di Roma (1884) p. 213.
[54] De Rossi, Roma sott. 3 p. 425 s.

defunti, e lo spazio inferiore, congiunto col primo per mezzo d'una scala, dove stavano i sarcofagi o le urne, e che si chiamava *hypogaeum* o *catagaeum*. Lo spazio superiore si può paragonare coll'*arca* cristiana, e la scala col pozzetto [55].

Si conosce la disposizione della così detta Platonia presso la basilica di S. Sebastiano nella via Appia, dove i corpi dei due principi degli apostoli stettero come in un nascondiglio al tempo delle ultime grandi persecuzioni, probabilmente fin dall'anno 258 [56]. Vi è nella Platonia sotterra la camera sepolcrale col doppio sarcofago, sopra questa il pozzetto quadrangolare; e finalmente sul pozzetto si trova la grande cappella (cripta) semicircolare colle nicchie intorno al muro, la quale nel suo giro rassomiglia all'*arca* delle confessioni; il piccolo altare del medio evo, che posa sopra il pozzetto, ed ha la solita cella vuota colla fenestella, può invece considerarsi come un impicciolimento dell'*arca* formata dalla cappella stessa. Così parlando della Platonia non si vuole proferire nessun giudizio sul suo stato primitivo, che ha preceduto a certe trasformazioni anch'esse di grande antichità [57].

E bastino queste brevi notizie sopra monumenti affini. Esse dimostrano, insieme coi testi allegati, che non andiamo errati mentre ascriviamo alle lastre sepolcrali della Ostiense e del Vaticano quel significato importante, di cui sopra si è parlato, e se riconosciamo nelle dette lastre l'anello di congiunzione fra le camere sepolcrali sotterra e gli altari delle relative primitive basiliche Costantiniane.

[55] Ivi 426.

[56] V. Duchesne Lib. pont. I p. CIV ss. C. Erbes (Zeitschrift für Kirchengeschichte t. VII) p. 28.

[57] Scavi recentissimi hanno fatto conoscere la forma primitiva, e presto saranno pubblicati i risultati dei nuovi studii. Vedi pertanto le relazioni del prof. Marucchi nelle Notizie degli scavi Marzo 1892, p. 90 ss. e nel Römische Quartalschrift 1892 p. 275 ss.

8. *Rapporto delle due lastre sepolcrali colle basiliche Ostiense e Vaticana.*

Stimo ben fatto di proporre alcune altre osservazioni più generali intorno al rapporto della lastra colle suddette basiliche.

Ed in primo luogo fa d'uopo avvertire, che l'orientazione dell'antico altare di San Paolo, fin all'incendio, concordava storicamente col sito della nostra lastra, mentre non può dirsi ciò egualmente della presente nuova orientazione dell'altare.

Tutto il tempo, nel quale stette in piè la basilica Valentiniana della via Ostiense, cioè dalla fine del quarto fino al nostro secolo, la direzione del suo altare differiva in maniera singolare dalla direzione degli altari maggiori di tutte le altre basiliche romane. In queste il celebrante era ed è volto verso il popolo e la nave, ma nella basilica di S. Paolo era volto verso la tribuna; nelle prime il vano e la scala della confessione sono verso la parte della nave principale, mentre in quella di S. Paolo erano situate verso la parte posteriore o verso la tribuna; e non solamente la confessione si trovava in questo luogo insolito, ma anche il *chorus cantorum*, gli amboni col candelabro pasquale, ed una serie di colonne cinte da antichi parapetti. Non prima di Sisto V fu tolto il coro col detto apparato; però la confessione fu lasciata da Sisto al suo posto, ed all'altare rimaneva l'antica orientazione [58].

Come si spiega questa disposizione tanto insolita relativamente alle altre basiliche?

Essa nacque da ciò, che si riteneva nella basilica valentiniana la primitiva direzione della confessione, della lastra e dell'altare, insieme coll'antico sito del sepolcro, sebbene la basilica avesse ricevuto da Valentiniano una orientazione contraria a quella

[58] Pompeo Ugonio, Historia delle Stationi di Roma (1588) fol. 237. Onuphr. Panvinius, De septem ecclesiis (1570) p. 75 s. G. Severano, Sette Chiese (1630) p. 388.

datale da Costantino, avendo essa la porta principale non più come prima. dal lato delle colline, ma da quello del Tevere [59].

Nella basilica di Valentiniano adunque, quando si andava verso l'altare maggiore venendo dalla tribuna (che oggi è la stessa), tutto ricordava la primitiva costruzione di Costantino, perfino le lettere della nostra lastra nell' arca rivolte verso il visitatore. Il detto sito delle lettere era naturalissimo per i visitatori, nè era sconveniente, che il celebrante avesse le medesime sotto di sè a rovescio, tanto nella basilica costantiniana quanto in quella di Valentiniano.

Diverso però fu il giudizio degli architetti della basilica eretta dopo l'incendio.

Imperochè in vece di trovare naturale lo stato delle cose e di rispettare una disposizione rimasta per quindici interi secoli, essi credettero di dovere costruire l'altare e la confessione secondo l'uso delle altre basiliche. Voltando dunque l'altare così come sta al presente, si invocò erroneamente la necessità di tornare al solenne uso antico della liturgia; e mentre si fece volgere al celebrante la faccia verso la nave e verso il lato del Tevere, si diè perfino per ragione, che così era richiesto dal sito della lastra antica e che sulla fede della sua iscrizione l'altare doveva venire voltato; altrimenti il celebrante avrebbe sotto di sè le lettere capovolte [60].

E non si sapeva, che appunto la lastra era quella che protestava contra una innovazione destinata ad estinguere l'ultimo vestigio che rimaneva della primitiva disposizione di Costantino.

[59] Sopra la basilica di S. Paolo eretta da Costantino v. l'operetta di P. Belloni, La primitiva basilica Ostiense. Roma 1853 (con piante). Il presente reverendissimo padre abbate di San Paolo, F. L. Zelli, mi ha favorite comunicazioni assai preziose sopra gli scavi eseguiti al tempo dei restauri dopo l'incendio. Egli si ricorda di aver veduto non solamente gli avanzi dell'abside della basilica Costantiniana ma anche il lastrico della strada antica, che passava immediatamente dietro l'abside, tagliando la basilica presente, e nell'altra parte, cioè dinanzi alla detta abside, l'edificio del sepolcro di San Paolo al luogo presente, circondato di antichissime spranghe di ferro specialmente negli angoli. — C. Erbes p. 28, 36 cerca di fissare la dedica della chiesa costantiniana all'anno 336 incirca.

[60] Diario di Roma 1838 Luglio 29. Moroni Dizionario 12 p. 222.

Ora la lastra ne mantiene almeno il ricordo nel suo posto dentro all'altare.

In tempo della moderna riedificazione della basilica i pontefici facevano sempre osservare severissimamente l'ordine dato fin da principio, che gli architetti non toccassero il sepolcro stesso e le sue circostanti pareti. Sebbene dunque si erigesse un nuovo altare, e sebbene si facesse una così detta nuova confessione nella profondità scavata fra l'altare e la nave (confessione tutt'altro che storica), nondimeno furono conservati scrupolosamente col sepolcro stesso quei pozzetti a noi noti e la lastra nell'antico suo livello e direzione [61].

Con ciò veniamo ad una seconda osservazione intorno al rapporto della lastra colla basilica. Questa lastra indica il livello della primitiva confessione ed insieme *della primitiva basilica*, essendo identico il piano della basilica costantiniana col piano dell' antica lastra.

A San Pietro troviamo di nuovo lo stesso stato di cose.

L'antico visitatore della confessione di San Pietro si avanzò, senza discendere, sul piano della chiesa, sotto il doppio ordine delle colonne innanzi alla confessione, passò pei cancelli e così arrivò fino alla *fenestella*, che aprivasi sotto l'altare maggiore, per la quale egli si vide innanzi ai piedi la spesso nominata lastra, *quasi come una continuazione del pavimento della chiesa*. Nella basilica moderna di San Pietro, come si sa, il livello è molto più elevato di quello di prima. Solamente per questo si deve di presente scendere nel vano per venire alla *fenestella* ed alla lastra. Il livello della chiesa sotterranea, cioè delle così dette grotte di San Pietro, è il livello dell'antica basilica, ed in questo sta ancora oggidì la lastra. Si veda il seguente disegno n. 3.

[61] Diario e Moroni cit. Il racconto, che dopo l'incendio sia stato veduto una volta il corpo di San Paolo, è una pura invenzione.

Fig. 3. Sezione verticale della confessione nella moderna basilica di San Pietro.

Questo taglio trasversale, che abbiamo preso dal Sarti (tav. 2), mostra a destra di chi guarda (presso *e*) una parte delle camere a volta, dette le *grotte;* presso la lettera *a* si vede il vano innanzi all'altare colla scala, più a sinistra vi è l'arca *b* colla sua lastra nella linea delle grotte, e sotto la lastra il pozzetto, che conduce al sepolcro. Il livello della basilica antica è segnato *d e* [62].

Come abbiam detto, anche nella basilica di San Paolo corrispondeva il livello della primitiva confessione o della lastra a quello della chiesa. Anche qui fin dal medio évo si discendeva per una scala alla confessione solamente per cagione dell'alzamento fatto di tutta la parte della basilica, che occupava lo spazio fra la tribuna e la nave trasversale. Ma al tempo di Costantino e nei primi secoli dell'edificio valentiniano, senza scendere o salire, si veniva alla *fenestella* ed alla lastra dal piano della chiesa.

Al livello della lastra, ed insieme della nave grande, stavano anche le basi delle colossali colonne, che sostenevano l'arco così detto trionfale o di Placidia. Ciò si vedeva quando nel tempo della ricostruzione moderna fu tolto il pavimento, che era stato messo intorno e sopra le dette basi, nascondendole all'occhio.

[62] Nella parte delle grotte vicina alla confessione si può osservare, che il pavimento è un poco più basso della linea d e, per esempio a sinistra nella cappella detta del *Salvatorino* dove esso di presente è inclinato verso la storica lastra del sepolcro.

Fig. 4. Sezione della confessione nell'antica basilica di S. Paolo.

La nostra figura n. 4 presa dalla sezione di tutta la basilica *antica* presso il Fontana (*Les églises de Rome* t. V, pl. 2) rappresenta il vano della confessione (*a*), il luogo dell'arca (*b*), sotto la quale sta il sacro corpo (al *c* incirca), e fa vedere la corrispondenza dell'arca col livello (*d*) della chiesa.

9. La relazione del Liber pontificalis *sulle due Confessioni apostoliche.*

Dobbiamo ancora dedicare un corollario al racconto del *Liber pontificalis* intorno alla disposizione interna delle due tombe degli apostoli fatta da Costantino. Solamente per mezzo di questo racconto ci è dato di discendere colle nostre notizie al piano dei sepolcri; e che il racconto meriti una certa autorità, l'hanno provato di nuovo gli studi del Duchesne nell'introduzione della sua magnifica edizione del libro.

Questa relazione che data dall'anno 530, parla del sepolcro di San Paolo così: « *Eodem tempore fecit Constantinus basilicam beato Paulo Apostolo ex suggestione Silvestri episcopi, cuius corpus ita recondit in aere et conclusit sicut beati Petri* ». E dopo avere raccontato, che alla basilica di San Paolo dall'imperatore si regalarono i medesimi doni di vasi sacri, come alla Vaticana, continua così a parlare del sepolcro: « *Sed et crucem auream super locum beati Pauli apostoli posuit pensantem libras CL* » [63].

[63] Lib. pont. *Silvester* n. 40 ed. Duchesne I p. 178.

In quanto ai particolari dunque della reclusione *(conclusit)* del corpo nella camera di bronzo, veniamo rimandati alla relazione del medesimo scrittore sopra il sepolcro di San Pietro.

Ora egli dice del sepolcro Vaticano, che Costantino fece circondare il *loculus cum corpus* da tutti i lati da un immobile rivestimento *ex aere cypro;* le misure di questa camera vengono da lui indicate con una certa accuratezza; la camera fu perfettamente chiusa *(quod conclusit),* e nell'altezza soprastante in un luogo o vano, designato dall'imperatore col nome *domus regalis,* fu messa una croce d'oro, che ebbe anch'essa il peso di libbre 150. La croce misurava esattamente la camera inferiore di bronzo *(in mensurae locus),* e portava un'iscrizione *ex litteris nigellis* (niello) del tenore seguente: CONSTANTINVS AVGVSTVS ET HELENA AVGVSTA HANC DOMVM REGALEM (auro decorant, quam) SIMILI FVLGORE CORRVSCANS AVLA CIRCVMDAT [64]. Il supplemento indicato nella parentesi fu con felice congettura proposto dal de Rossi [65]. Questo testo dell'iscrizione, che dà il *Liber pontificalis,* è apertamente viziato per una omissione, che proviene probabilmente da questo, che lo scrittore lo prese da una copia.

Se la descrizione, che ho riportata dell'interno del sepolcro, non ha più chiarezza e luce, ciò non è colpa mia. L'autore del *Liber pontificalis* disgraziatamente non pensava agli archeologi; ed anche se avesse voluto dire loro delle cose più accurate, probabilmente non l'avrebbe potuto; perchè a ragione si suppone,

[64] Ivi n. 38 p. 176. Il testo del Liber pontif. per l'importanza, che ha nelle presenti ricerche, deve esser copiato qui verbalmente, e lo diamo secondo la edizione recente del Duchesne: « Eodem tempore Augustus Constantinus fecit basilicam beato Petro apostolo in templum Apollinis, cuius loculum cum corpus sancti Petri ita recondit: ipsum loculum undique ex aere cypro conclusit, quod est inmobile: ad caput, pedes V; ad pedes, pedes V; ad latus dextrum, pedes V; ad latus sinistrum, pedes V; subter, pedes V; supra, pedes V; sic inclusit corpus beati Petri apostoli et recondit. Et exornavit supra columnis purphyreticis et alias columnas vitineas, quas de Grecias perduxit. Fecit autem et cameram [*absidem*] basilicae ex trimma auri fulgentem et super corpus beati Petri, supra aera quod conclusit, fecit crucem ex auro purissimo, pens. lib. CL, in mensurae locus, ubi scriptum est hoc: Constantinus *etc. (ut supra)* scriptum ex litteris nigellis in cruce ipsa ».

[65] Inscr. christ. II p. 200.

che le parti inferiori fin dall'età di Costantino appena erano accessibili. Si può credere quell'autore abbia trovato le misure insieme coll'iscrizione, in notizie scritte [66].

In ogni caso dietro le sue sole indicazioni suddette si debbono distinguere due cose: una cella col corpo circondata di bronzo, la quale è da lui chiamata *locus* e *loculus*, ed una cella più alta coperta al di dentro di oro. Non è escluso un vano fra l'una e l'altra cella. Probabilmente quest'altra era decorata dalla croce ed essa vien designata nell'iscrizione come *casa regale* dell'apostolo; di essa credo che si dice, che è circondata da una basilica splendente d'oro.

La cella della *domus regalis* con ogni probabilità è proprio quella che abbiamo chiamato tante volte l'*arca*, solamente con dimensioni più riguardevoli ed in un sito più basso della presente arca.

L'arca stava infatti isolata, ed era sormontata dall'altare col suo ciborio. Quest'arca era precisamente circondata dalla basilica per ogni lato, ed era proprio il piccolo tempio del pescatore onorato come un re, nel quale si conversava con lui per mezzo delle aperture della lastra, che scendevano verso il sepolcro [67].

Non veggo perchè si debba dubitare delle misure della cassa di bronzo indicate dall'antico autore; anzi è probabile, che le misure accennate corrispondano proprio all'estensione preesistente del sepolcro primitivo di San Pietro venerato al Vaticano [68]. Cinque piedi romani equivalgono a met. 1,48 incirca [69]. Pare che si deb-

[66] Cf. Duchesne Liber pont. I p. CLIII.

[67] Nel Lib. pont. si legge sotto *Xystus III* (432-440): « hic ornavit de argento confessionem beati Petri apostoli, qui habet libras CCCC ». Questo dono fu, come pare, surrogato al rivestimento d'oro dell'*arca* o *domus regalis*. Sotto il medesimo papa fu regalata alla confessione di San Pietro dall'imperatore Valentiniano III una « imago aurea cum XII portas et apostolos XII », decorazione la quale sarà stata al medesimo posto sopra la *fenestella confessionis*, dove sono ancora oggidì gli avanzi di simile lavoro del tempo di Innocenzo III. Dell'ultimo tratta il Sarti, Append. ad *Dionysii Cryptas Vatic.* p. 22.

[68] La *memoria* preesistente è menzionata nel Lib. pont. *Anacletus* n. 5 p. 125.

[69] Un piede romano, secondo Mommsen-Marquardt, sarebbe 0,2957 met. (Römische Staatsverwaltung t. II, 1884, pag. 74).

bano attribuire misure assai piccole al monumento primitivo [70] e supporre, che sia stato murato, perchè era impossibile di scavare nell'arena di queste parti Vaticane delle grotte sotterranee.

M'incresce, che la brevità non mi permette di entrare in altre questioni, che hanno risposta più sicura, cioè sul sito dell'antichissima *memoria* di San Pietro posta alla sinistra del *Gajanum* o circo Neroniano, dove presso la strada (fra monumenti sepolcrali pagani) cominciava ad alzarsi la collina vaticana. Si vedrebbe allora, come tanto le indagini topografiche sopra la via Cornelia, la quale costeggiava questo lato del circo, quanto le scoperte archeologiche di sepolcri nel medesimo punto [71] si uniscono concordemente colla tradizione romana sulla memoria o cella, ovvero, come lo chiama Gajo presbitero nel terzo secolo, *trofeo* di San Pietro, custodito in questo luogo dai cristiani fin dal tempo dei crudeli martirii nel circo di Nerone [72].

Se sono differenti fra loro le congetture intorno all'interna forma del sepolcro, ciò proviene dall'inaccessibilità della tomba propriamente detta e dall'estrema scarsità delle notizie. Fra le congetture non poche sono senza fondamento.

Crederei che anche nel Sarti non manchino congetture non provate. Sul suo disegno, che in mancanza di migliore ho ripetuto nella fig. 3 p. 358, egli assegna al pozzetto una troppo piccola profondità. Egli pertanto giustamente colloca il sacro corpo sotto la cameretta *c* [73], non dentro, come altri gli ha falsamente attribuito.

Una supposizione falsa è quella di Lonigo, che anticamente si discendesse all'arca della confessione per gradini e che nel-

[70] Duchesne Lib. pont. *Anacletus* l. c.

[71] Cf. de Rossi Inscript. christ. II, 1, 235. Si vedano le relazioni sulle scoperte negli scavi intorno al sepolcro Vaticano presso De Waal, Römische Quartalschrift I, p. 1 ss.

[72] Zisterer, Die Apostelgräber nach Gajus, Dissertaz. nel Theologische Quartalschrift 1892, 1.

[73] Appendix cit. p. 22.

l'arca fosse stato un altare [74]. Non altro che congettura è anche quel che dice il Duchesne ascrivendo al pozzetto due ferrate o cataratte [75]. Ma storicamente infondata ci pare la narrazione del Barbier de Montault, che i pellegrini medioevali mediante « *il pozzetto di 6 piedi* » potevano vedere la croce d'oro deposta da Costantino [76].

10. Illustrazione del passo del Liber pontificalis *per mezzo di altre relazioni. — Risultato.*

È venuto a noi un ragguaglio dalla penna del dotto Francesco Maria Torrigio, dove si racconta, come nei lavori dell'alzamento del piano intorno alla confessione della moderna basilica Vaticana l'architetto Giacomo della Porta avrebbe aperto per caso un foro, pel quale si vedeva il *monumentum* di S. Pietro, e che, dato da Clemente VIII uno sguardo nella parte interiore, venne per ordine suo subito chiusa l'apertura [77].

« *Narrat Torrigius (ms.),* così suona la relazione. *quum novi templi Vaticani pavimentum altius deduci et aequari opus esset anno 1594, Iacobum a Porta retulisse Clementi VIII, detectum a se foramen, per quod sancti Petri monumentum apparebat; quo audito pontificem ipsum, ductis secum eminentissimis cardinalibus Bellarmino, Antoniano et sanctae Caeciliae [Sfondrato] et*

[74] Relazione del sito *etc.* della Confessione di San Pietro (*Archivio dell'ecclesiastico*, Firenze, 1867 vol. VII) n. 3 p. 495. Questa dissertazione, offerta dall'autore ad Urbano VIII, fu stampata, prima che apparisse nell'archivio, alla fine della seconda edizione di *Bonannus*, Numismata . . templi Vaticani fabricam indicantia, 1700. Vedi anche la prima edizione c. 24 p. 141.

[75] Lib. pont. I p. 194 n. 61.

[76] Les églises de Rome p. 177.

[77] Il ragguaglio fu prima pubblicato dal Bonanni, Numism. templi Vaticani c. 24 p. 149 e ripetuto da Borgia Vat. Conf. p. 42 e da altri. Il Bonanni toglie la sua relazione da notizie mss. non accuratamente citate di Franc. Maria Torrigio, il quale non fu testimonio del fatto, ma l'aveva sentito raccontare da due ecclesiastici; e questi ultimi non raccontarono cosa veduta da essi, ma riferita dal Card. Sfondrato, del quale non si dice che abbia egli stesso veduto qualche cosa, ma che si trovò cogli altri presente mentre il papa guardò.

admota ab architecto ardenti face, oculis perlustrasse crucem auream sepulchro impositam, deinde iussisse vetustissimam aram intactam eodem in loco relinqui, foramen se coram coementis oppleri novumque postea desuper altare et quidem magnificentius erigi ».

Prenderdo come ben fondata la sostanza del presente racconto. diremo che il papa ha guardato nella parte inferiore del sepolcro, cioè sotto l'arca e sotto il pozzetto presente. Ma se vogliamo determinare, dove sia stato il foro e cosa abbia veduto, cominciano subito le incertezze. È probabile però, che il foro aperto sia stato un foro regolare ed antico fatto fin dalla prima costruzione della confessione, corrispondente col pozzetto e formante una comunicazione colla sottostante cassa di bronzo; anzi v'è probabilità. come l'accenna anche il comm. de Rossi, che il foro si sia trovato nel mezzo del pavimento della cameretta, dove stanno le macerie sciolte. le quali macerie sarebbero state così tumultuosamente gettate o rigettate dentro sotto gli occhi del papa Clemente VIII. Se il foro in fatti fu al luogo designato, bisogna ammettere che quel vano, cui abbiamo sempre dato il nome di cameretta, sia stato già prima diviso da un pavimento od una lastra orizzontale in due compartimenti. Questo vano poi potrebbe corrispondere, come l'ha già indovinato l'illustre de Rossi, all'antichissima cripta (allargata?) di San Pietro, dove il suo sepolcro prima di Costantino soleva essere venerato dai fedeli.

Per quale parte poi sia entrato colà il della Porta, e quale sia stata la croce veduta, non si potrà determinare [78]. Se la croce fosse stata ancora la costantiniana, si sarebbe al tempo del relatore più tosto detto *monogramma,* che *croce,* per desi-

[78] Il de Rossi Inscript. christ. II, 1 p. 200 cita il Borgia Vatic. Conf. p. 42, il quale crede che l'architetto abbia aperta la cameretta dal lato dell'altare, che si trova ancor oggi nelle grotte Vaticane a ridosso della Confessione. In quanto alla cameretta il de Rossi è del parere, che fu probabilmente « occultata ante Mallii et Innocentii III tempora, fortasse a Leone IV post Saracenicam invasionem anni 846 » (Pag. 199). Aggiungo che questa occultazione verisimilmente fu fatta per mezzo di pietre e di calce mista di ghiaia minuta capace di stringersi in solido masso, appunto come fu occultato il sepolcro di S. Agnese a Roma e più tardi il sepolcro di S. Francesco in Assisi.

gnare cioè il segno, il quale conviene ai tempi di Costantino [79]. Dell'iscrizione costantiniana non si fa parola. Per altro non è per nulla dimostrato, che la croce colla solenne dedica sia stata messa in quella cameretta profonda, dove pure nessuno poteva leggere l'iscrizione ed appena qualcheduno vedere il preziosissimo oggetto. Abbiamo detto, che il suo posto pare che sia stato piuttosto l'*arca*, non volendo perciò escludere altri pareri. Nel pavimento dell'arca posa ancora oggidì una grande croce di metallo, e questa è forse la continuazione tradizionale della croce costantiniana. E per applicare le ultime osservazioni al sepolcro Ostiense, è certo che fin dai tempi di Costantino anche quivi stava una volta una croce d'oro *super locum beati Pauli apostoli*, pur essa di libbre centocinquanta. Il suo posto sarà stato quell'istesso dell'arca. Siccome non viene riferita un'iscrizione della croce ostiense, possiamo pensare, che venisse supplita dalla grande iscrizione della lastra: PAVLO APOSTOLO MART, alla stessa maniera, come alla tomba Vaticana suppliva l'iscrizione della croce monogrammatica all'iscrizione della lastra.

Ma torniamo al *Liber pontificalis* per continuare il commentario alle sue notizie sul sepolcro Vaticano con altre date. Tutto getterà lume sulla tomba di San Paolo, *cuius corpus ita recondit* (Constantinus) *sicut beati Petri.*

Quante sono state le dimensioni della cameretta o del vano colla cassa di bronzo?

Gregorio Magno dice nella lettera sopra citata all'imperatrice Costantina [80], che il suo predecessore Pelagio II voleva rinnovare un certo ornato d'argento, che distava in vicinanza di 15 piedi incirca dal corpo di San Pietro: *quia argentum quod supra sacratissimum corpus sancti Petri apostoli erat, longe tamen ab eodem corpore fere quindecim pedibus, mutare* [81] *voluit,*

[79] Così appositamente il Duchesne Liber pont. I, p. 195, n. 65.
[80] Ep. IV, 30; sopra nota 24.
[81] Vedi sopra nota 67.

signum ei non parvi terroris apparuit. Allo stesso Pelagio II si debbono col de Rossi e col Duchesne ascrivere i versi *Vox arcana Patris* etc., che si leggevano nel secolo IX a S. Pietro *in altare* [82]. Essi appartenevano ad un solenne lavoro votivo, e per mio avviso ad una rappresentazione della nota scena *Dominus legem dat (Petro)* o della missione degli apostoli in generale, perchè i versi 3 e 4 « *Hanc Deus humanam sumens de virgine formam - Discipulos mundo praecipienda docet* » pajono proprio la spiegazione d'una simile scena, la quale giusta il costume del tempo poteva essere facilmente eseguita in argento martellato. Di Pelagio II scrive inoltre il *Liber pontificalis:* « *Investivit corpus beati Petri apostoli tabulis argenteis deauratis* », lavori che a nessun luogo più propriamente convengono che all'arca. Non sarà dunque una congettura mal fondata riferire ai *medesimi* preziosi restauri nell'interno dell'arca quanto di sopra ha detto S. Gregorio sugli ornati argentei di Pelagio *distanti circa 15 piedi* dal sacro corpo. Così diventa probabile, che la profondità della cameretta (dall'antica lastra fin al sacro corpo) sia di piedi quindici o quattro metri e mezzo incirca.

San Gregorio Magno al sepolcro Vaticano condusse innanzi i lavori d'argento, rimasti sospesi sia per la morte improvvisa di Pelagio II al principio della peste che accompagnò l'inondazione [83], sia anche per i *segni terribili* sopra accennati.

Quel che fece Gregorio vien notato così nel *Liber pontificalis:* « *Hic fecit beato Petro apostolo cyburium cum columnis suis IIII, ex argento puro. Fecit autem vestem super corpus eius blattinio et exornavit auro purissimo pens. lib. C. Hic fecit, ut super corpus beati Petri missas celebrarentur; item. et in ecclesiam beati Pauli eadem fecit* » [84]. Si riconosce nei testi su Gregorio e Pelagio un grande sistema di lavori intrapresi alle tombe

[82] De Rossi Inscript. christ. II, 1, p. 145; Duchesne Lib. pont. I, p. 310.

[83] Lib. pont. *Pelag. II:* « talis cladis fuit qualis a seculo nullus meminit fuisse. *Eodem tempore* investivit corpus beati Petri » *etc.*

[84] Duchesne 1, p. 312.

apostoliche dai due pontefici, dei quali il secondo era stato il diacono del primo; a cui si deve aggiungere quel che fece Pelagio similmente per la tomba di S. Lorenzo e poco dopo Onorio I per la tomba di S. Agnese e di S. Pietro. Si tratta di degni e grandiosi abbellimenti dei principali santuari di Roma, che allora appunto, più che mai per l'innanzi, diventarono la pia meta dei pellegrini.

S. Gregorio dunque a S. Pietro ed a S. Paolo fece principalmente 1° i cibori menzionati, e 2° una certa disposizione materiale (così lo spiego), che permetteva di celebrare il divino sacrificio *super corpus*.

1° I cibori colle colonne si debbono parimente, a quanto sembra, cercare *super corpus*. Dunque in ambedue le basiliche si sarebbe alzata l'arca coronata da un *ciborium*, talmente che l'arca avrebbe presentato l'aspetto d'un tabernacolo, ma d'un tabernacolo così grande, che il papa nei giorni destinati vi potesse entrare senza troppa difficoltà. Le colonne di argento doveano stare nei quattro angoli dell'arca per sostenerne la vòlta fatta in forma d'un *ciborium*, come anche le vòlte delle cripte cimiteriali sotterranee sono talvolta sostenute da colonne disposte nei quattro cantoni del vano. Le più antiche cappelle laterali delle basiliche romane mostravano per lo più il medesimo sistema di colonne.

2° Non così semplice riesce la collocazione dell'altare eretto da S. Gregorio *super corpus*. Se si tratta di una nuova erezione, come sembra, inchinerei ad ascrivere, in forza delle parole del *Liber pontificalis*, a S. Gregorio Magno la costruzione della galleria sotterranea, per mezzo della quale si poteva (e si può ancora) andare fino alla parte posteriore della tomba. In questo *altare della confessione*, intorno al quale esiste un vano considerevole, si dicevano fino a pochi anni fa le messe. Molte fra le solennità, delle quali vien riferito che celebravansi *ad corpus*, avevano luogo appunto in questo recesso sotterraneo. Prima di S. Gregorio non ve n'è affatto vestigio nelle notizie storiche; nè il *Liber pont.* nè Gregorio di Tours fanno menzione d'un luogo posteriormente così

frequentato e solenne. La prima volta, in cui viene *chiaramente* significato, è nell'*Enchiridion de sacellis et altaribus basilicae Vaticanae* scritto nel secolo ottavo e pubblicato la prima volta dal de Rossi nelle *Inscriptiones christ. II, 1,* p. 224. Ivi si dice: *Pervenies per cryptam ad caput beati Petri,* ecc. La galleria sotterranea, colle sue due entrate a destra ed a sinistra non lontane dall'altar maggiore (girando il muro interno dell'abside e tornando verso il mezzo dell'altar maggiore) riusciva fino a quest'altare in un punto, dove si credeva nel secolo ottavo di essere vicino al capo del santo apostolo [85].

A S. Paolo, dove *forse* sarebbe stata una simile galleria, non ve n'ha più vestigio per ragione delle trasformazioni architettoniche di quella parte della basilica [86].

Vediamo però anche in altre basiliche della città di Roma, le dette gallerie, tutte fabbricate, come suppongo, sul modello delle gallerie di S. Pietro e forse di S. Paolo; così a Santa Prassede, a San Saba, ai Santi Quattro Coronati, a Santa Cecilia.

Non oso affermare per certo, che San Gregorio ne abbia introdotto l'uso con quei suoi lavori nelle basiliche apostoliche; ma il fatto, che una delle prime di tali gallerie (di forma però un poco diversa) cioè quella nella basilica recentemente scoperta di S. Valentino fuori Porta Flaminia, è del pontificato di papa Onorio o del tempo poco dopo di lui, fa opinare, che le gallerie a S. Pietro ed a S. Paolo poterono benissimo trarre l'origine dal maestro e predecessore di Onorio, S. Gregorio [87].

[85] La pianta della presente galleria è presso Rohault de Fleury, La Messe t. II, tav. 131 e presso de Rossi Inscript. christ. II, 1, p. 235.

[86] Parlando però della basilica di San Paolo il papa Gregorio stesso dice nella lettera citata all'imperatrice (IV n. 30): *et ego aliquid ad sacratissimum corpus sancti Pauli apostoli meliorare volui, et quia necesse erat, ut iuxta sepulchrum eiusmodi effodiri altius debuisset* etc.

[87] Il Borgia (Vatic. Conf. p. 46) ed altri però riportano la notizia del *Liber pont.* solo ad un decreto di San Gregorio, quasi che avesse ordinato le messe all'altare maggiore della basilica. Ma il Borgia, almeno nel Liber pont., leggeva ancora il falso testo: *Hic praecepit, ut super corpus etc.* Un decreto simile non vorrei escludere. Però anche l'inserzione della notizia relativa alle messe in mezzo delle notizie sopra opere eseguite, pare che ac-

Per venire finalmente alla descrizione del sepolcro Vaticano, quale era nella fine del secolo sesto, scritta dal vescovo Gregorio di Tours (v. pag. 349), si vede facilmente, come essa concorda colla nostra illustrazione delle date del *Liber pontificalis*. Imperocchè egli accenna manifestamente all'arca, che sta sopra il *tumulus*, e nel pavimento della quale si santificavano le *palliola*. La *fenestella parvula patefacta*, nella quale piega la testa chi vuol pregare con maggior fervore, è la chiusura ossia porticina dell'arca, non l'apertura del pozzetto, del quale Gregorio non parla, e che appena fu veduto dai suoi relatori, perchè perfino, come dice, *sepulchrum sub altari collocatum valde rarum habetur* [88]. Non parla similmente d'una discesa per scale per venire alla confessione, ma sa che il visitatore si avanza, semplicemente passando i *cancelli*, fin al sepolcro.

Sopra il sepolcro poi, secondo lui, si alza un *ciborium* sorretto da colonne, che sono diverse da quelle, che si trovano *in altari;* giacchè fuori delle quattro dell'altare, che compiscono con quelle della basilica il numero di cento, ve ne sono, come dice, « columnae mirae elegantiae candore niveo, quattuor numero, quae *ciborium sepulchri* sustinere dicuntur »; e questo sepolcro è *sub altari*, come s'esprime poco innanzi, parlando delle medesime colonne *(quae ciborium sepulchri sustentant)*. Egli accenna all'arca, e alle quattro colonne, che dovevano trovarsi negli angoli del suo interno. Queste furono rimosse, quando San Gregorio vi pose le colonne d'argento. Non è qui d'uopo decidere, se esse in seguito abbiano formato parte, come sembra, delle sei colonne, che Gregorio III trovò erette innanzi all'altare, ed alle quali egli aggiunse sei altre *columnas onychinas volubiles*. . . .

cenni ad una opera fatta e non ad un ordine dato. — L'altare, di cui andiamo in cerca, poteva *assolutamente* essere anche nell'arca o nel sottostante vano; ma ciò diventa poco probabile, se si pensa alla ristrettezza del luogo ed alla chiusura delle parti inferiori.

[88] Questo *sepulchrum sub altare* è probabilmente l'interno dell'arca; perchè è quel *sepulchrum*, il quale (secondo che egli dice nel medesimo contesto) aveva la *fenestella parva* ed il *ciborium* colle colonne.

circa presbyterium ante confessionem [89]. Le parole di Gregorio Turonense mostrano qualche esitazione: « quae ciborium sepulchri sustinere *dicuntur* »; esitazione, che può venire sia dalla difficoltà, che ebbero i suoi relatori di esplorare il luogo, sia dalle mutazioni e dai restauri, che precisamente nel suo tempo dovevano cambiare l'interiore forma dell'arca.

Peraltro due specie di colonne al sepolcro di San Pietro sono già notate dal *Liber pontificalis* nella vita di San Silvestro: « *Et exornavit supra columnis purphyreticis et alias columnas vitineas, quas de Grecias perduxit* ». Le prime sono le colonne di porfido rosso del grande baldacchino dell'altar maggiore, che si conservarono per tutto il medio evo; le altre sarebbero le accennate da Gregorio di Tours [90].

Con questo abbellimento, e più ancora con quel di Pelagio II, di Gregorio Magno e di Onorio, l'arca del principe degli apostoli doveva riuscire un monumento imponente. La sua altezza dell'arca superava in maniera notevole quella di oggi. Nè mancavano memorie storiche, doni votivi ed iscrizioni sulle sue pareti, specialmente all'esterno. Quivi *in arca super corpus* leggevasi p. e. nel secolo settimo l'antico titolo d'un ex-prefetto, restituito dal sagace editore delle *Inscriptiones christianae* [91] in questa forma: Rufius Viventius Gallus (v. c.) et inl. expf. Ur(b). pro beneficiis domini apostoli votum solvit [92].

---

[89] Liber pont. *Gregorius III* n. 194 ed. Duchesne I p. 417.

[90] Si noti che anche il sepolcro di S. Lorenzo era circondato da quattro colonne (spirali) diverse da altre quattro di porfido; esse portavano similmente un ciborio. Duchesne Lib. pont. I, pag. 310. Pelagio II rivestì l'arca di argento.

[91] De Rossi Inscript. christ. II, 1, p 54.

[92] Approfitto di questo luogo per tornare sulla lastra di San Paolo con una osservazione intorno alla tavola fototipica della medesima. Condotta a termine la stampa, e misurando la fototipia, trovai che la tavola non corrisponde con tutta l'esattezza alla scala. Mentre la larghezza della fototipia è giustissima secondo la misura indicata pag. 324, non lo è egualmente l'altezza, che è mancante di alcuni centimetri per colpa del disegnatore.

Veniamo al risultato.

Dopo la lunga via, che abbiamo percorso, di analisi dei monumenti e dei testi, credo di poter fare la sintesi seguente:

I. Quando il primo imperatore cristiano fece alzare le due basiliche sopra gli avelli di San Pietro e di San Paolo, non fu in guisa veruna mutato il sito dei sepolcri primitivi; ma, chiusi i sacri corpi, insieme coll'antico *loculus*, fra pareti di bronzo, si eseguì l'edificazione talmente, che le venerate reliquie degli apostoli, cogli altari sopra, stavano in mezzo, innanzi al presbiterio. Nello spazio fra l'altare ed i sottostanti corpi sacri erano varie costruzioni, tipiche, potrebbe dirsi, per molti altri illustri sepolcri. La cassa di bronzo stava in una camera ornata chiusa di grossi muri, la cui vôlta portava una lastra di marmo orizzontale.

La lastra aveva un foro nel mezzo ed al medesimo luogo era forata la volta sottostante, di maniera che ne risultava un pozzetto di comunicazione col sepolcro.

Sopra la lastra si ergeva già nel tempo Costantiniano una cella riccamente adornata di oro e di argento, quasi come una cappella, e la troviamo fin dagli esordi del medio evo (p. 370) appellata con nome proprio: *arca* del sepolcro. L'arca era sempre fornita di una *fenestella* o sportello a grate verso la navata principale della basilica, la quale così aveva la comunicazione colla lastra e per mezzo del pozzetto col sepolcro stesso.

Di più vi era, almen fin dal secolo settimo probabilmente, una galleria sotterranea, fuori della costruzione sepolcrale sotto l'altare, per la quale di dietro, cioè dalla parte della tribuna, si arrivava immediatamente al muro della camera chiusa e quasi *supra corpus;* quivi era uno sfondo considerevole con un altare.

Ma l'altare principale della *confessio* dell'apostolo stava sopra la suddetta *arca;* imperocchè la volta dell'arca (il suo *ciborium*) portava un piano, e sopra questo si alzava l'altar maggiore, circondato da quattro alte colonne, che reggevano il suo *ciborium* (o tabernacolo) come al presente.

II. Indicazioni più particolari ci vengono fornite dalla lastra sepolcrale di San Paolo, di cui abbiamo fatto per la prima volta un accurato esame.

La lastra Ostiense è quella medesima che nel santuario sepolcrale di San Paolo, ed in questo posto preciso, fu collocata nell'erezione della basilica ai tempi di Costantino. Nella sua iscrizione dedicatoria l'imperiale fondatore esprime la sua devozione verso l'apostolo. La lastra formava il pavimento dell'arca. Col suo pozzetto rotondo discendente fino alla camera inferiore offriva una certa comunicazione liturgica col sacro corpo, mentre gli altri due pozzetti, congiunti fra loro e col pozzetto principale, servivano all'uso ordinario di santificare degli oggetti o delle reliquie per l'avvicinamento al venerato apostolo; essi sono probabilmente di età posteriore al primo.

La lastra indica il vero livello della basilica primitiva Costantiniana. Essa dimostra colla direzione delle sue lettere, che il celebrante dovrebbe esser rivolto verso l'abside presente, come lo fu, secondo la tradizione Costantiniana, fino alla ricostruzione della basilica nel nostro secolo. Essa trova un riscontro nella lastra sotto l'arca di San Pietro ora scoperta ed in molte altre costruzioni sepolcrali dell'antichità cristiana.

III. Quanto s'attiene alla tomba di San Pietro, la disposizione intorno alla storica lastra è stata simile nei particolari a quella della tomba Ostiense.

Nella lastra Vaticana, esistente ad una profondità di circa mezzo metro sotto la presente *arca*, ho potuto mostrare almeno una delle aperture liturgiche, un foro quadrato regolarmente tagliato.

Sotto la lastra vi è un vano non accessibile, nel quale riconosciamo una parte di quella camera, che circondava una volta in maggiore estensione la cassa di bronzo. Questo sepolcro di metallo si deve trovare ad una profondità, che congetturiamo

abbastanza grande, sotto il mezzo delle macerie, le quali di presente, e già da secoli, ingombrano la camera ed occultano la sua parte inferiore (coprendo forse anche un secondo suo pavimento, che si estenderebbe in mezzo e sarebbe fornito di altro foro centrale).

Sopra la detta lastra, e precisamente sopra il suo foro quadrato, ascende ora un pozzetto, fatto, come pare, dopo qualche rovina dell'antica disposizione, nel secolo nono. Esso sbocca nella presente arca angusta, la quale può essere del medesimo tempo. Quest'arca è ornata d'un Salvatore in musaico del medio evo e conserva tradizionalmente lo sportellino chiavato del pozzetto, e la *fenestella* per la comunicazione della basilica col sepolcro, sebbene sono moderni lo sportello e la fenestrella, come tutto il rivestimento dell'arca fuori dell'accennato musaico ed una inferriata di Innocenzo III.

H. Grisar S. I.

ΟΡΕΣΤΟΥ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΙΟΥ

ORESTIS

PATRIARCHAE HIEROSOLYMITANI

VITA ET CONVERSATIO

SANCTORUM PATRUM NOSTRORUM

CHRISTOPHORI ET MACARII

(V. anno 1891 p. 135, 311)

§ Α'.

Πάντοτε μὲν ὁ θεὸς τοὺς ἑαυτοῦ δούλους καὶ θεράποντας κατὰ διαφόρους καιροὺς καὶ χρόνους καὶ κατὰ γενεὰν καὶ γενεὰν καταφανεῖς τῷ κόσμῳ ἀναδείκνυσι, καὶ διὰ αὐτῶν φωτίζειν καὶ καθοδηγεῖν τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος εἴωθεν, διεγείρων πρὸς ζῆλον καὶ μίμησιν τῆς αὐτῶν ἀρετῆς, καὶ ἐργασίας τῆς ἐνθέου πολιτείας αὐτῶν. Καὶ πρῶτον μὲν οἱ χοροὶ τῶν ἁγίων μαρτύρων κατόπιν ἵεσαν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ τὸ ἅγιον αὐτοῦ καὶ σωτήριον πάθος ἐμιμήσαντο καὶ τὸν ὑπὲρ ἑαυτοῦ ὑπέστησαν θάνατον ἀποσκοποῦντες εἰς τὰς μακαρίας καὶ ἀκηράτους λήξεις τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν. Ἔπειτα δὲ μετὰ τούτους τὰ πλήθη τῶν ὁσίων ἀνδρῶν ἐμιμήσαντο τοὺς διωγμοὺς καὶ κινδύνους καὶ τοὺς πόνους τῆς καρτερίας αὐτῶν καὶ τὴν ἀνδρίαν, ἣν

§ I.

Per diversa saecula et tempora variis sibi succedentibus hominum generationibus placuit Deo semper, ut in mundo coruscarent, eum dirigerent atque exemplo essent viri illustres, qui illi fideliter servierunt per opera virtutis ac sancta vitae agendae ratione. Primi quidem fuere chori martyrum Salvatoris nostri Iesu Christi, qui eius sanctam et salutarem passionem imitati, mortem obire non dubitarunt aspicientes ad beatam et interminabilem felicitatem. Deinde illos sunt aemulatae multitudines sanctorum, qui persecutiones, pericula et labores exantlarunt, et fortitudinis ac strenuitatis suae documenta plurima in tribulationibus pro Christo et amore eius ediderunt;

ἐν τοῖς βασάνοις ἐνεδείξαντο οὗτοι ὑπὲρ Χριστοῦ, καὶ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ· διὸ καὶ τῷ μαρτυρίῳ τῆς συνειδήσεως αὐτῶν τῷ ἐπιπονωτέρῳ καὶ μακροτέρῳ τῆς ἀσκήσεως ἐξέδωκαν ἑαυτοὺς καθεκάστην, ὡς εἰπεῖν, σφαττόμενοι τὴν ἡμέραν κατὰ τὸ γεγρα*(f. 57)*μμένον· ὅτι ἕνεκά σου θανατούμεθα ὅλην τὴν ἡμέραν. Καὶ ταύτῃ τῇ διαγωγῇ τε καὶ πολιτείᾳ τὰ τοῦ κόσμου πλήθη κατεφώτισαν καὶ ἐφαίδρυναν, φωστῆρες ζωτικοὶ τοῖς πᾶσι γενόμενοι. Ὧν ὁ βίος καὶ ἡ ἔνθεος ἐργασία πολλοὺς εἰς ζῆλον καὶ θεοσέβειαν πνευματικὴν τῆς ἐναρέτου αὐτῶν πολιτειας ἐστέρωσεν εἰς οὐρανίους σκηνάς.

Τούτων εἷς ἐστιν καὶ ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Χριστοφόρος, ὃς πανοικὶ τῷ κόσμῳ καὶ πᾶσι τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτῷ ἀπετάξατο, καὶ τῷ Χριστῷ ὁλοψύχως ἠκολούθησε σὺν τῇ συζύγῳ καὶ τοῖς τέκνοις αὐτοῦ, καὶ τὸ τοῦ μονήρους βίου ἐνεδύσατο ἅγιον σχῆμα· καὶ τοῦτο πῶς εἰπεῖν ἀναγκαῖον.

et per martyrium voluntatis suae, quod longe laboriosius diuturniusque est. *quotidie semetipsos* exhibuerunt *quasi immolatos*, ut legimus: *Quoniam pro te occidimur tota die.* Hi certe per huiuscemodi vivendi formam homines illuminarunt et illustrarunt, ac visi sunt quasi viventes lucernae, unde plurimi per vitam et per zelum ministerii eorum, et spiritualem pietatem et virtutem devotae conversationis, adducti sunt ad caelestia tabernacula.

Ex his unus certe fuit sanctus pater noster Christophorus, qui mundo et omnibus quae in mundo sunt, perfecte abrenunciavit, et Christum ex tota anima sua secutus est una simul cum coniuge sua atque liberis, suscepta vitae solitariae ratione atque monastico habitu, sicut modo enarrare incipiam.

§ Β'.

Οὐ γὰρ κατὰ περίστασίν τινα ἢ κατὰ πτωχείαν καὶ ἔνδειαν τῶν ἀναγκαίων χριῶν, δι' ὧν συνίσταται ὁ βίος ἡμῶν οὗτος· ἀλλ' ἐν αὐταρκείᾳ ὑπῆρχεν ὁ βίος αὐτοῦ καὶ πᾶσι τοῖς δεομένοις μοναχοῖς τε φημὶ πτωχοῖς τε καὶ χήραις καὶ ὀρφανοῖς χεῖρα ἐπικουρίας ὀρέγων τὰ πρὸς χρείαν αὐτοῖς ἐχορήγει. Ην γὰρ ἐκ βρέφους ὁ μακαρίτης φιλόθεος καὶ φιλάρετος καὶ φιλομόναχος καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ· ὅθεν τοιγαροῦν καὶ τὸ τῶν μοναχῶν τάγμα φιλοφρόνως ἐξένιζεν καὶ ἐξεναγώγει δεχόμενος αὐτοὺς ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ τράπεζαν

§ II.

Haud certe in aerumna aliqua, vel in paupertate et rerum vitae necessariarum inopia versabatur; verum etiam abunde ei suppetebant vitae commoda, ita ut et monachis et pauperibus et viduis et orphanis manum prodigam valeret in angustiis porrigere. Siquidem vel ab ineunte aetate vir ille fuerat Dei amicus, virtutis sectator et monachorum amator, quos et hospites retinenebat, illis mensam instruens cibum ministrans, pedes lavans, et implens, quae Salvator noster

καὶ ἄρτον παρατιθέμενος αὐτοῖς, καὶ τοὺς πόδας αὐτῶν νίπτων ὡς ἐν αὐτῷ πληροῦσθαι τὸ τοῦ Σωτῆρος ῥητὸν τὸ φάσκον· - Ὁ δεχόμενος ὑμᾶς, ἐμὲ δέχεται, καὶ ὁ ἐμὲ δεχόμενος δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με. -

Οὕτως οὖν ὁσημέρᾳ διατελοῦντος αὐτοῦ καὶ ἐν τούτοις καὶ τοῖς παραπλησίως τὸν βίον αὐτοῦ ῥυθμίζοντος καὶ διεξάγοντος, φαίνεται αὐτῷ κατ᾽ ὄναρ ὁ μέγας ταξιάρχης κυρίου Μιχαὴλ λέγων αὐτῷ· - Ἀνάστηθι, καὶ ἔξελθε ἐκ τοῦ οἴκου σου καὶ ἐκ τοῦ λαοῦ σου· καὶ δεῦρο εἰς τὸν παρ᾽ ἐμοῦ σοι δεικνύμενον χῶρον τοῦ Κτίσματος, καὶ τὸν οἶκόν μου τὸν ἐκεῖσε ἀναζητήσας καὶ εὑρών, τὴν ὕλην διακαθάρας πυρὶ ἀποτέῤῥωσον, καὶ τοῦτον τῷ χρόνῳ διαφθαρέντα καὶ συμπτωθέντα ἀνόρθωσον γενόμενος μοναχός· οὐ γὰρ βούλεταί σε ὁ Θεὸς ἐν τῷ κόσμῳ εἶναι καὶ ἐν τοῖς τοῦ κόσμου περιβολέοις. -

Διεγερθεὶς οὖν ὁ ἀοίδιμος ἀπὸ τοῦ ὕπνου τὸν Θεὸν ἐλιπάρει ἐκτενέστερον λέγων· - Κύριε ὁ Θεός μου, ὁ μὴ βουλόμενος τὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ ὡς τὸ ἐπιστρέφειν καὶ ζῆν αὐτόν· εἰ ἄρα σὸν θέλημά ἐστιν τοῦτο ἵνα γένωμαι μοναχός, μὴ ἀπαξιώσῃς ἐκ δευτέρας καὶ τρίτης ὁράσεως πληροφορῆσαι τὸν δοῦλόν σου. - Ὁ δὲ θέλημα τῶν φοβουμένων αὐτὸν ποιῶν ὁ Θεὸς θᾶττον εἰσήκουσε τῆς δεήσεως αὐτοῦ, καὶ διὰ δευτέρας καὶ τρίτης ὀπτασίας ἐπιφαίνεται αὐτῷ ὁ ταξιάρχης κυρίου Μιχαὴλ τὰ αὐτὰ αὐτῷ ἐγκελευόμενος ποιεῖν, παρεγγυῶν αὐτῷ καὶ τοῦτο. - Ἄπελθε, καθὼς εἶπον, καὶ μὴ πτωηθῇς ὡς διαλογίζει τὴν γυναῖκά σου, ὅτι οὐ μή σε ἐάσει τὸ γενέσθαι μοναχόν· ὁ γὰρ φιλάνθρωπος κύριος ὁ μὴ τερπόμενος ἐπὶ ἀπωλείᾳ ἀνθρώπων κα-

facienda mandavit: *Qui vos recipit, me recipit; et qui recipit me, recipit quoque patrem, qui me misit.*

Illi igitur hac ratione vitae dies et annos peragenti, et in similibus operibus rite recteque sese exercenti visus est in somnis princeps summus militiarum coelestium Michaël ei dicens: « Surge, et proficiscere de domo tua et de populo tuo, et veni ad locum Ctismatis, quem tibi indicavero, ubi et mihi aedem construes. Quem cum quaesieris, invenies in sylva templum vetustate collapsum, eaque igni purgata, illud rursus aedifica; apud quod monachum ages. Siquidem Deus non vult te in mundo commorari atque rebus exagitari mundanis. »

Tunc ille experrectus somno Deum enixius supplicabat dicens: « Domine Deus, qui mori non vis peccatores, sed converti atque vivere, si reapse me vis monanachum, dignare et secundo et tertio hanc eamdem ostendere visionem. » Deus autem qui facit voluntatem eorum qui eum timent, et iterum ac rursus quoque concessit ut illi appareret archangelus Michaël et eadem illi iuberet facienda, insuper haec addens: « Vade, sicut tibi dictum est, neque timeas quidquid tibi edisseret mulier tua, quae tibi nollet concedere ut monachus fias; etenim benignus Dominus, qui non gaudet in hominum pernicie, et eamdem ipsam et pueros filios vestros non modo

κείνην καὶ τὸν καρπὸν τῆς ὀσφύος ὑμῶν, πάντας σωθῆναι βούλεται καὶ μοναχοὺς γενέσθαι. Καὶ τοῦτο ἔστω σοι *(f. 58)* δῆλον ἀπὸ τοῦ πρωτοτόκου σου παιδὸς ἀπό τε τῆς αὐτοῦ συλλήψεως καὶ γεννήσεως. Μὴ οὖν φοβηθῇς τοῦτο πρᾶξαι· ἀλλὰ ταχέως ἐξαναστὰς τὸν ἤδη ῥηθέντα χῶρον κατάλαβε· καὶ πάντα τὰ κελευσθέντα σοὶ παρ' ἐμοῦ ἀνυπερθέτως ποίησον.

vult salvos esse, sed et quoque monasticae vitae addictos. Haec vero tibi luculentiora sint a filio tuo primogenito, atque ab eius conceptione ac nativitate. Ne igitur obedire recuses; sed statim consurgens abi ad locum ostensum tibi; et omnia quae iussi, absque ulla mora perficito.»

§ Γ'.

Ο δὲ μέγας Χριστοφόρος ταῦτα ἀκούσας θυμηδίας καὶ εὐφροσύνης ἀνάπλεως γεγονὼς, εὐχαριστηρίους φωνὰς ἀνέπεμπεν μετὰ δακρύων κυρίῳ τῷ θεῷ ἡμῶν ἐφ' οἷς ἤκουσεν παρὰ τοῦ μεγάλου ταξιάρχου κυρίου Μιχαὴλ. Καὶ ἀναστὰς ᾤχετο τὴν ἐπὶ τὸν χῶρον τοῦ Αργυρίου φέρουσαν ὁδόν. Εἶτα καταλαβὼν τὸν εἰρημένον χῶρον προσέρχεται τῷ μακαρίτῃ Νικηφόρῳ τῷ προεστῶτι τοῖς ἐκεῖσε μοναχοῖς ἀνδρὶ διορατικῷ καὶ πρακτικῷ ὑπάρχοντι καὶ ἐν μοναδικοῖς κατορθώμασι μεγάλως διαπρέποντι. Τούτῳ τῷ ἁγίῳ προσελθὼν ὡς εἴρηται πάντα τὰ ἀνωτέρω ῥηθέντα αὐτῷ ἀνατίθησι. Ως δὲ ταῦτα παρ' ἐκείνου ἤκουσεν Νικηφόρος ὁ θεῖος μεγάλως ἐθαύμασεν τὴν τοῦ θεοῦ φιλανθρωπίαν καὶ ἀγαθότητα. Αὐτίκα γοῦν ἀναστὰς καὶ τὸν συνήθει κανόνα τοῦ σχήματος ἐκτελέσας, καὶ ἀποθρίξας αὐτὸν, ἀμφιέννυσι τὸ ἅγιον καὶ ἀγγελικὸν σχῆμα τῶν μοναχῶν. Ο δὲ μέγας Χριστοφόρος περιχαρῶς τοῦτο δεξάμενος ἐκαρποφόρει ἀξίως τῆς κλήσεως. Καὶ τὴν τῆς μελίττης φιλόπονον ἐργασίαν μιμεῖται μάλα σαφῶς· καὶ καθάπερ ἐκείνη τοὺς λειμόνας περινοστεῖ καὶ τὰ ἄνθη

§ III.

Quae cum audisset magnus Christophorus multa cum alacritate ac laetitia, grates egit Domino Deo nostro cum lacrymis, ob ea quae sibi dixerat per archangelum Michaël. Consurgens vero iter cepit versus regionem Argyrii; atque ad ostensum sibi locum perveniens accessit ad beatum Nicephorum, qui illis in locis monachos moderabat, virum tum doctrina tum moribus conspicuum atque in monasticae perfectionis virtutibus valde provectum. Quem sanctum virum cum convenisset, omnia aperte pandit, ut superius narrata sunt. Miratus est valde divinus ille Nicephorus ob tantam Dei erga illum benignitatem ac bonitatem, et confestim ea omnia rite peregit, quae ad illum induendum monastico habitu opus erant, atque illum, coma detonsa, sancto et angelico habitu vestivit. Quem cum magnus Christophorus maxima gestiens laetitia suscepisset, statim ad fructus vocationis suae dignos edendos sese totum dedit. Veluti industris sapiensque apis nullos

καὶ ἀνήρωτον συναθροίζει μέλι ἐπὶ τοῖς οἰκείοις σύμβλοις, οὕτως καὶ οὗτος πάντας τοὺς ἐκεῖσε θεοφόρους πατέρας περινοστῶν καὶ ἀνιχνεύων, καὶ τὰς ἀρετὰς καὶ πράξεις καταμανθάνων αὐτῶν.

recusabat labores. Et sicut illa ad pratus omnes peragrat, et ad omnes volitat flores, et non seminatum mel colligit ac congregat in alveari suo; ita iste ad sanctos, qui ibi erant patres, accedebat, ab eisque virtutes et bona opera ediscens, eadem in se exprimere satagebat.

Τοῦ μὲν τὸ πρᾶον καὶ ἀόργητον, τοῦ δὲ τὴν ταπείνωσιν, τοῦ δὲ τὸ ἐν προσευχαῖς σύντονον καὶ ἀμετεώριστον· ἄλλου τὴν ἀγόγγυστον ὑπακοήν· ἑτέρου δὲ τὸ ἐν ψαλμῳδίαις πρόθυμον καὶ καρτερικόν· ἐνίων δὲ αὖθις τὴν πάννυχον στάσιν καὶ τὸ ἀφιλότιμον καὶ ἀκόμπαστον· καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, πάντα τὸν πλοῦτον καὶ τὴν περιουσίαν τῶν ἀρετῶν ἐν τῷ σύμβλῳ τῆς ἑαυτοῦ καρδίας ἐναπέθετο, ὥστε ἐν ὀλίγαις ἡμέραις καὶ ἐν ἀκαιραίῳ καιρῷ πάντας τοὺς ἐκεῖσε μονάζοντας ὑπερκοντίσαι τοῖς τῆς πραότητος τρόποις καὶ τοῖς ἔθεσι τοῖς χρηστοῖς καὶ τῇ ἀδιακρίτῳ αὐτοῦ ὑπακοῇ.

Ab altero quidem ediscere conabatur mansuetudinem iraeque continentiam, ab altero humilitatem, vel in precibus contentionem. Ab aliis imitabatur obedientiam absque excusatione; ab aliis in psalmodiis alacritatem ac perseverantiam; tum etiam integrae noctis vigilias, et suipsius abiectionem atque exterioris habitus comtemptum; atque, ut breviter dicam, omnium divitias et substantias virtutum, quasi in alveari, reponebat in corde suo; ita ut paucis diebus ac quasi tempore sine tempore monachos omnes illius loci superavit tum in mansuetudinis moribus et in bona conversatione vitae, tum in obedientia suo iudicio omnino experti.

Διὸ δὴ καὶ ἐθαυμάζετο παρὰ πᾶσι τοῖς ἀδελφοῖς καὶ ἐν ταῖς πάντων ἔκειτο γλώσσαις διὰ τὴν ἀνάληψιν τῶν καλῶν, ὥστε μᾶλλον ἐκείνους μιμεῖσθαι καὶ ζηλοῦν αὐτὸν ἐν πᾶσι διαπαντός, καὶ γέγονεν αὐτοῖς ὑπογραμμὸς καὶ εἰκὼν ἐν ταῖς ἀγογγύστοις αὐτοῦ διακονίαις καὶ ὑπηρεσίαις ὁ μακάριος οὗτος.

Miraculum vere factus erat fratribus cunctis, atque ab omni lingua praedicabatur ob tantum eius in asceticis exercitationibus progressum, adeo ut potiusquam ille patres aemularetur, his et ipse beatus vir factus esset veluti exemplar in omnibus, atque regula in ministeriis ac obsequiis absque ulla quaerela.

Ὡς οὖν ἑώρακεν αὐτὸν ὁ μέγας Νικηφόρος ὁ προεστὼς τούτοις κομῶντα καὶ ἱκανῶς γεγυμνασμένον ἀσκητικαῖς ἀγωγαῖς καὶ ἐν τοῖς τοῦ κοινοβίου διακονίαις καὶ ἐν τῇ ὑπα-

Itaque magnus ille Nicephorus praeses, cum tantis eum videret exornatum virtutibus, atque exercitatum in asceticis laboribus ac coenobii ministeriis, nec

κοῇ δόκιμον γεγονότα, τότε ἐπιτρέπει αὐτῷ καθ' ἡσυχίαν οἰκεῖσαι καθ' ἑαυτὸν τὸν ἀνωτέρω ῥηθέντα τοῦ Κτίσματος χῶρον.

Καὶ καταλαβὼν αὐτὸν εὑρίσκει τὸν ναὸν τοῦ ἀρχιστρατήγου διαφθαρέντα καὶ συμπτωθέντα ἐκ χρόνων ἱκανῶν, ὃν διακαθάρας τῆς ὕλης χερσὶν οἰκείαις πυρὶ τὴν ὕλην ἀπετέφρωσεν ἐξ αὐτῶν κρη (*f.* 59) πίδων ἤτοι τῶν βαράθρων ἀνήγειρεν αὐτόν, καὶ ἐκ τῆς παρακειμένης ὕλης τοῦ δρυμοῦ τοῦτον ἐσκέπασεν.

non in obedientia et subiectione vere probatum, voluit ut seorsim in solitudine maneret in illa Ctismatis regione.

Ad quam cum pervenisset reperit templum Archangeli fatiscens atque a pluribus annis dirutum. Quae circum creverat, sylvam piis manibus purgans excidensque igne combussit; et sic aedem ab imis fundamentis erexit, atque e lignis circumstantis luci cooperuit.

§ Δ'.

Οὐκ ἔστιν δὲ δυνατὸν εἰπεῖν τοὺς πόνους καὶ τοὺς ἱδρῶτας καὶ ἀγῶνας αὐτοῦ, οὕσπερ καθ' ἡσυχίαν ἐτέλει ἐκεῖσε νύκτωρ καὶ μεθημέραν διαπαντός, καὶ γὰρ ἤσθιεν διὰ τριῶν καὶ τεσσάρων ἡμερῶν. Εσθ' ὅτε δὲ καὶ τὴν ἑβδομάδα ὅλην ἀπόσιτος διετελεῖ, ὀσπρέοις βρεκτοῖς καὶ λαχάνοις ὠμοῖς ἐνδιαιτώμενος, καὶ τοῖς εὑρισκομένοις ἀκροδρύοις καὶ ὀπόραις ἐν τῷ δρυμῷ. Εἰθούτως δὲ μετὰ χρόνον πολὺν ἄρτῳ βραχυτάτῳ ἐτρέφετο καὶ λαχάνοις ἑψημένοις καὶ ὀσπρέοις μετὰ ἁλὸς ἄνευ ἐλαίου ἤσθιεν.

Προσευχαῖς σχολάζων καὶ ἀγρυπνίαις συντονωτάταις συχνοτέρως γονυκλίνων πρὸς γῆν ἔψαλλεν· - Ἴδε τὴν ταπείνωσίν μου καὶ τὸν κόπον μου· καὶ ἄφες πάσας τὰς ἁμαρτίας μου. - καὶ τὸ - Ἰδοὺ ἐμάκρυνα φυγαδεύων καὶ ηὐλίσθην ἐν τῇ ἐρήμῳ. Προσεδεχόμην τὸν θεὸν τὸν σώζοντά με ἀπὸ ὀλιγοψυχίας καὶ ἀπὸ καταιγίδος· - Καὶ πάλιν ἔψαλλεν οὕτως· - Ηρα τοὺς ὀφθαλμούς μου εἰς τὰ ὄρη, ὅθεν ἥξει ἡ βοή-

§ IV.

Nullo certe modo narrare possumus contentiones, sudores et labores a sancto viro illa in eremo exantlatos diu noctuque; nam cibum sumere solebat nonnisi post tertium quartumve ieiunii diem; nonnumquam integram hebdomadam impastus agebat; vel manducare legumina emollita ac olera cruda solebat vel aliquas summitates fruticum herbasque sylvestres. Raro quidem et longo intermisso tempore, utebatur modico pane ac leguminibus herbisque coctis et sale conditis absque oleo.

In orationibus autem et vigiliis multis erat assiduus atque continuo psalmos concinebat, saepius et curvatus et in genua prostratus clamans: « Considera domine humilitatem meam et laborem meum, atque omnia mihi dimitte peccata mea. » Vel etiam clamabat: « Ecce elongavi fugiens; et incolatus meus est in eremo. Expectavi Deum meum, qui me salvum facit a timiditate,

θειά μου παρὰ κυρίου τοῦ ποιήσαντος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. -

atque ab insidiis. » Rursusque psallebat haec Davidica: « Levavi oculos meos in montes, unde veniet auxilium mihi a Domino, qui fecit coelum et terram. »

Ταῦτα μὲν προσηύχετο μετὰ κατανύξεως καὶ δακρύων πολλῶν ὁ ἀοίδιμος, καὶ τὰς ἐπιβουλὰς καὶ ἐνέδρας τῶν πονηρῶν δαιμόνων καθάπερ δορκὰς διέδρα, τῇ τοῦ κυρίου διαφυλαττόμενος χάριτι. Πολλοῖς γὰρ καὶ συνεχέσιν πειρασμοῖς ἐπειρᾶτο ὁ διάβολος ἐκλύειν αὐτοῦ τὸν τῆς ἀσκήσεως τόνον, οὐ μόνον ἐν φαντασίαις νυκτεριναῖς, ἀλλὰ καὶ καθῆμαρ οὐκ ἐπαύετο ἀεὶ παρενοχλῶν αὐτῷ, οἰόμενος ὁ ματαιόφρων διὰ τοῦτο ἐκθρωεῖν αὐτόν, καὶ τῆς ἐρήμου ἀποστῆσαι αὐτόν, ὡς ᾤετο.

Haec ille vir insignis precabatur in compunctione cordis atque in lacrymis, et quasi cervus exsiliens vitabat malorum daemonum insidias, a gratia Dei custoditus. Innumeris enim continuisque tentationibus contendebat diabolus eum deiicere, atque in strenuo cursu asceticorum laborum deturbare. Neque tantum per nocturna phantasmata, sed etiam per diem non cessabat eum aggredi, reputans ille stultissimus tandem aliquando timorem incutere atque a proposito solitudinis dimovere.

Αὐτὸς δὲ τὸν θώρακα τῆς πίστεως ἐνδεδυμένος καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ ἁγίου Πνεύματος περιβεβλημένος πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ τὰ πεπυρωμένα τοῖς τῶν δακρύων ῥείθροις κατέσβεσεν. Διὸ καὶ ἀναβάσεις διέτεθετο ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ καθεκάστην ἡμέραν καὶ ὥραν, ὥσπερ ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν ἀεὶ ἀνερχόμενος κατὰ τοὺς πρώην ἁγίους πατέρας ἡμῶν.

Christophorus vero, fidei thorace indutus et galea sancti Spiritus coopertus, cuncta ignita maligni tela fluentis lacrymarum extinguebat. Propterea ascensiones in corde suo quotidie et singulis momentis disposuit, et videbatur de gloria in gloriam ascendere, sicut olim fecerunt patres nostri.

§ Ε'.

Διατοιτοῦτο καὶ περιβόητος καὶ ὀνομαστὸς ἐγένετο καθ' ὅλης τῆς περιχώρου νήσου τῶν Σικελῶν διὰ τὴν εἰς ἄκραν αὐτοῦ πολιτείαν καὶ ἀρετήν. Τῆς δὲ φήμης αὐτοῦ διαθεούσης παντί τε καὶ πανταχοῦ ὡς φθάσαντες ἔφθημεν, ἔφθασεν καὶ μέχρι τῆς πατρίδος τοῦ μακαρίου· καὶ πάντες ἐπὶ στόματος εἶχον αὐ-

§ V.

Hinc factum est, ut illius nomen et gloria ob talem vitae rationem ac virtutem pervagaret omnem regionem insulae Siculorum. Atque ad omnes et ubique fama recurrente, ut iam antea dicebamus, ad patriam etiam beati pervenit; omnesque mirabantur tantam virtutum

τὸν θαυμάζοντες τὴν ἐπίδοσιν τοσαύτης αὐτοῦ ἀρετῆς.

Τούτων οὕτως διαδομένων ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ, ὡς εἴρηται, οἱ ἐκ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ βλαστήσαντες παῖδες ἀκούσαντες παραυτὰ ἀναστάντες δρομαῖοι ὡς αὐτὸν ἐν τῷ τοῦ Κτίσματος χώρῳ ἀφίκοντο, τὴν ὕπαρξιν αὐτῶν καταλιπόντες σὺν τῇ τεκούσῃ αὐτούς. Καὶ πρὸς τοῖς ποσὶν τοῦ παμμάκαρος Χριστοφόρου πρηνεῖς πεσόντες ἐλιπάρουν εἶναι σὺν αὐτῷ καὶ τὸ τοῦ μονήρους βίου ἅγιον σχῆμα ἐνδύσασθαι.

Ὡς δὲ ταῦτα ἠκηκόει ὁ μέγας παρ' αὐτῶν εὐχαριστηρίους ἀφίει φωνὰς πρὸς τὸ θεῖον μετὰ δακρύων· καὶ τῷ μεγάλῳ ταξιάρχῃ Μιχαὴλ, ὅτι καθάπερ ἔφη πρὸς *(f. 60)* αὐτὸν ἐν τῇ ὀπτασίᾳ, οὕτως καὶ γέγονεν. Αὐτίκα γοῦν ἀναστὰς σὺν τοῖς ἱεροῖς τούτοις στελέχοις πρὸς τὸν τοῦ Ἀργύρου χῶρον ἀφίκετο, ἐν ᾧ ἦν ὁ μέγας Νικηφόρος ἀποθρήξας αὐτὸν, καὶ τοὺς ἱεροὺς αὐτοῦ παῖδας πρὸς τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ ποσὶν ἐπιῤῥίψας εὐλογηθῆναι ὑπ' αὐτοῦ ἐλιπάρει, καὶ τὸ μοναδικὸν περιβαλεῖν αὐτοὺς ἅγιον σχῆμα. Εἴξας οὖν ὁ μέγας τῇ παρακλήσει αὐτοῦ παραχρῆμα τῆς ἱερολογίας τοῦ σχήματος ἤρξατο· καὶ τοῦτο ἐκτελέσας ἀποκήρει αὐτοὺς καὶ ἀμφιεννύει τὸ τοῦ μονήρους βίου σχῆμα κατὰ τὴν εἰωθυῖαν συνήθειαν· καὶ παραινέσας αὐτοῖς ἐφ' ἱκανὸν καὶ διδάξας τὰ δέοντα καὶ ἐπευξάμενος ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἐν εἰρήνῃ εἰς τὸν ἴδιον τόπον.

§ ϛ'.

Ὁ δὲ μακαρίτης Χριστοφόρος ἐπέτεινε τὴν ἄσκησιν αὐτοῦ παρ' ὃ ἦν ῥυθμισμένος, οὐ μόνον ἐν νησ-

ostensionem, eiusque laudes efferebant.

Ibique his rebus evulgatis, ipsi eiusdem filii audientes statim celeri cursu ad eum properarunt; et una cum matre sua relictis omnibus quae sibi haereditario iure advenerant, ad Ctismatis regionem profecti sunt. Cumque ad beatum virum accessissent, humi provoluti deprecati sunt, ut secum se quoque haberet in monastica vita, et sancto habitu indueret.

Haec audiens magnus Christophorus grates Deo effusissimas egit multis cum lacrymis, dum simul commemoraret beneficia, beato Archangelo Michaëli accepta referenda, qui in coelesti visione haec omnia praenuntiarat. Confestim consurgens adivit, una cum filiis suis, in Argyro beatum Nicephorum, qui tunc in messe erat intentus, atque ad eius pedes provoluti expostularunt, ut sibi benediceret eosque sancto indueret habitu monastico. Ut eos consolaretur, cessavit ab opere Nicephorus, absque mora venit ad sacras caeremonias persolvendas, in quibus et illos totondit et, ut mos est, sacra monachorum veste induit. Tunc opportune est cohortatus atque edoctus, superque eis bene omnia apprecatus, in pace ad locum suum omnes dimisit.

§ VI.

Beatus autem Christophorus tunc labores asceticae professionis in maius quoque voluit

τείαις καὶ προσευχαῖς. ἀλλὰ καὶ ἐν ταῖς παννύχοις ἀγρυπνίαις καὶ ψαλμωδίαις· τύπος αὐτοῖς γενόμενος καὶ κανὼν ἀκριβέστατος ἐρεθίζων αὐτοὺς εἰς ἀγῶνας καὶ πόνους ἀσκητικούς, δι' ὧν τὰ τοῦ σώματος πάθη ἀπονεκροῦνται, καὶ ὁ κατὰ θεὸν ἄνθρωπος ἀνακαινοῦται ζωὴν καινοτέραν καὶ ξένην, καὶ τοῖς ἀγγέλοις ἐξομοιοῦνται κατὰ τὸ ἐφικτὸν οἱ χοϊκοὶ καὶ ἐπίκηροι.

Οἱ δὲ ὥσπερ ἀειθαλεῖς ὅρπηκες ἐκ ῥίζης ἀγαθῆς ἐκβλαστήσαντες συνέθεον τῷ πατρὶ κατόπιν ἀκολουθοῦντες αὐτῷ ἐν οἷς ἐθεώρουν αὐτὸν πολιτευόμενον, καὶ ἐν πᾶσι συναμιλλόμενοι αὐτῷ τοῖς σεπτοῖς ἐπιτηδεύμασιν καὶ ἐπιχειρήμασιν· καὶ γεγόνασιν καὶ αὐτοὶ πρακτικοί τε καὶ θεωρητικοὶ, διακριτικοί τε καὶ ταπεινόφρονες φωστῆρες ἐν κόσμῳ χρηματίσαντες, λόγον ζωῆς ἐπέχοντες καὶ πολλοὺς καθοδηγήσαντες πρὸς σωτηρίας λιμένα τῷ καθ' ἑαυτῶν ὑποδείγματι. Διὸ καὶ κυβερνῆται τῶν ἐν ζάλῃ βιωτικῶν καὶ ποδηγοὶ τῶν πεπλανημένων ἐγένοντο. Η γὰρ τούτων ἀναχώρησις ἡ ἀπὸ τοῦ κόσμου τοὺς πλείονας εἰς ζῆλον καὶ μίμησιν ἠρέθισεν καὶ διήγηρεν τῆς αὐτῶν ἀρετῆς.

Διὸ καὶ συνέῤῥεον πολλοὶ πρὸς τὸν μακαρίτην Χριστοφόρον τῷ πόθῳ τῷ πρὸς αὐτὸν καί τε ἀγάπῃ τοῖς ἱεροῖς αὐτοῦ παισὶν νυττόμενοι τὰς ψυχάς. Οὐ μόνον γὰρ οἱ κατὰ σάρκα συγγενεῖς αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ ἄστεως Κολασσαέων ὑπὸ τῆς

accrescere, non solum in ieiuniis atque orationibus, verum etiam in vigiliis noctis integrae perdurans atque in psalmodiis. Factus est eis exemplar atque accuratissima regula, illos exstimulans ad omnimoda perfectionis exercitia. per quae corporis vitia edomantur ac mortificantur, et novus homo secundum Deum restituitur ad vitam novam vel angelis mirabilem, ita ut fiat ipsis in hoc pulveris corpore ac fluxa vita persimilis.

Illi vero iuvenes veluti bene succrescentes e bona radice surculi in vigore suo imitabantur, quod prae oculis erat, patris exemplum; et quasi eum, non modo imitati. sed etiam sancte aemulati, in omnibus virtutis exercitationibus atque corporis laboribus mirifice proficiebant, ita ut in practicis actionibus, in doctrinis, in recta animi discretione, in humilitate fierent mundo vere luminaria, habentes verba vitae, et plurimos ad salutis portum adducentes. Quapropter ipsi facti sunt multis veluti animarum gubernatores inter procellas huius mundanae vitae, et in erroribus mortalis itineris duces securi. Eorum insuper a mundanis recessio atque anachoretica vita plurimos ad sui imitationem duxit atque ad virtutis studium incitavit.

Tunc magna multitudo accedebat ad beatum Christophorum; atque animi erant accensi desiderio erga illum illiusque filios; et non modo alii e consanguineis eorum, sed et multi e castro Colassaeorum ob tantam

φήμης ἑλκόμενοι πρὸς τὸν ἱερὸν τοῦτον ἄνδρα ἔθεον· καὶ ἐγένοντο μοναχοί, καὶ τὴν αὐτὴν αὐτῷ ἐβάδιζον ὁδὸν ἀνυποστρόφως, κοινωνοὶ γεγονότες καὶ συμμέτοχοι τῆς αὐτοῦ ἀρετῆς.

famam inducti ad eos veniebant, se monasticae vitae mancipaturi seduli atque alacres sine mora; ac perseverantes illam vitam suscipiebant, ut eis forent in via virtutis consortes ac socii.

§ Ζ'.

Η δὲ ἀοίδιμος καὶ ὁσία ἐν γυναιξὶν, Καλὴ ἡ σύνευνος τοῦ μεγάλου Χριστοφόρου, τοὺς οἰκείους παῖδας θεασαμένη τὸ μοναδικὸν περιβεβλημένους ἅγιον σχῆμα καὶ ἐν αὐτῷ μεγάλως πολιτευομένους καὶ προκόπτοντας, καὶ τὸν βιωτικὸν ἅπαντα κόσμον ἀποδυσαμένη πρὸς τὸν μονήρη βίον μεθωρμίσθη· καὶ γίνεται καὶ αὐτὴ πρόξενος σωτηρίας πολλῶν ψυχῶν.

Καὶ ἦν ἰδεῖν πλῆθος ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν συντρεχόντων τοῖς μακαρίοις, οἱ μὲν τῷ μεγάλῳ Χριστοφόρῳ, αἱ δὲ τῇ μακαριωτάτῃ καὶ ἁγίᾳ Καλῇ. Καὶ τὸ γλυκὺ καὶ ἀνήρω *(f. 61)* τον κηρίον τοῦ μέλιτος, λέγω δὴ, τὸ τῆς ἀρετῆς ἐργαζομένους ἐν προθυμίαις Χριστοῦ μελισσῶν.

§ VII.

Illa autem inter mulieres nobilis ac sancta foemina Calì, coniux magni Christophori, cum vidisset natos suos induisse sacram monachorum vestem et in sancto vitae instituto perdurare ac proficere, ipsa quoque mundana vita et omnibus, quae in mundo sunt, abdicare constituit. Absque mora ad monasticam vitam confugit, factaque et ipsa est multis auctrix salutis.

Sane pulcrum sanctumque erat spectaculum multitudinem videre virorum ac mulierum, partim ad magnum Christophorum, partimque ad sanctam Calì confugere. Vere quidem videbantur quasi alvearia, ubi dulcia operabantur in alacritate Christi fava mellis.

§ Η'.

Καὶ ἔτι καὶ ἔτι τοῖς ἔμπροσθεν ἐπεκτείνοντο, κατὰ τὸν θεῖον ἀπόστολον, καὶ τοῖς ὄπισθεν ἐπελανθάνοντο τοῖς πρόσω σπευδόντων φέρεσθαι πάσῃ δυνάμει. Οὕτως δὲ αὐτῶν ἀεὶ πολιτευομένων καὶ ταῖς κατὰ θεὸν ἐργασίαις πρὸς οὐρανὸν ἀνερχομένων, οὐκ ἤνεγκεν ὁ βάσκανος Βελίαρ ὁρᾷν τοσαύτην ἀρετὴν τοὺς γηϊνοὺς μετερχομένους καὶ πρὸς οὐρανὸν ἐπειγομένους, ὅθεν αὐτὸς πέπτωκεν διὰ τὴν ὑπερηφανίαν αὐτοῦ.

§ VIII.

Magis magisque omnes ab eis, quae in praesentia erant exercenda, virtutum moliminibus ad maiora sese extendebant, ut verbis utar apostolicis, obliti eorum, quae retro fuerant. Hanc itaque vitam illos gerentes et cunctis asceticis exercitamentis ad coelos contendentes non ferebat invidus Belial, et tantam perfectionem virtutum non sustinebat, cum vidisset tanta per-

Διὸ καὶ τοὺς ἀγχιτέρμονας καὶ ὁμώρους Ισμαηλίτας διεγείρει κατ' αὐτῶν, ὡς τοῖς Ιουδαίοις τοὺς Πέρσας ποτὲ, καὶ τοῖς Ρωμαίοις τοὺς Σκύθας, κατὰ συγχώρησιν θεοῦ διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν.

Διατοιτοῦτο τὴν πᾶσαν νῆσον τῶν Σικελιωτῶν καταδῃοῦντες ἐληΐζοντο καὶ ἐλυμαίνοντο, τοὺς μὲν ἀφειδῶς κτέννοντες, τοὺς δὲ καὶ δορυκτήτους λαμβάνοντες, εἰς ζυγὸν δουλείας ἦγον οἱ δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας.

Εντεῦθεν οὖν ἤδη καὶ λιμὸς τῇ χώρᾳ ἐπέσκηψεν χαλαιπώτατος, ὥστε συμβῆναι τοῖς ἡμετέροις τὸ τῶν Ιουδαίων ἔθνει συμβᾶν διὰ τὴν χριστοκτονίαν αὐτῶν. Ηδη γὰρ ἤδη γινέται τὰς σάρκας τῶν ἰδίων τέκνων κατήσθιον· καὶ ἀνὴρ γυναικὸς, καὶ γυνὴ ἀνδρὸς τὴν γαστέρα ἐπλήρου· καὶ ἡ φύσις καθ' ἑαυτὴν ἐχώρει καὶ ἐνέμετο ἑαυτήν. Καὶ τοῦτο οὐκ ἐμισάχθησαν ποιῆσαι γεννητόρων ὀδόντες. Ωσαύτως καὶ τοῖς ἐν συζυγίᾳ συνέβη, ὡς εἴρηται, τοῦ λιμοῦ καταναγκάζοντος ἅπαντας. Καὶ τὸ τοιοῦτον ἄγος εἶδεν ὁ ἥλιος ἐν τοῖς ὁρίοις ἐκείνοις τελούμενον.

Τούτοις καὶ τοῖς παραπλησίοις κακοῖς τοὺς ἐν ταῖς πόλεσιν οἰκοῦντας πιεζομένους, καὶ τοὺς ἐν τοῖς ὄρεσιν μοναχοὺς κατέλαβεν ἡ ἀπαραμύθητος αὕτη τοῦ λιμοῦ συμφορά. Διὸ καὶ ἔστενον ἀλγοῦντες καὶ ὀδύροντο οὐ τὴν ἑαυτῶν ἔνδειαν, ἀλλὰ τὴν τῶν ὁμοπίστων χριστιανῶν ἀπώλειαν.

Αὐτοὶ δὲ λιμῷ καὶ δέει κατατρυχόμενοι τόπον ἐκ τόπου ἀμεί-

fectione ornari animas, atque adduci ad coelestes sedes, unde ipse ob superbiam deciderat. Idcirco finitimos Ismaelitas adversus illas, permittente Deo, ob peccata nostra suscitavit, sicut olim Persas et Scythas adversus Iudaeos et Romanos.

Propterea que totam Siculorum insulam illi invasores depraedati sunt ac vastaverunt: alios quidem barbare interficientes, hi, peccato mancipia, alios in captivitatem ducentes subiiciebant servitutis durissimo iugo.

Hinc acerbissima fames regiones illas pervasit; ita ut ea quoque nostratibus acciderunt, quae de Iudaeis ob Christi occisionem legimus. Tunc quoque parentes prolis suae membra vorabant: et mulier viri sui, aut vir mulieris carnibus rabiem ventris sedabat; ita et natura videbatur contra semetipsam pugnare: ac ipsi parentum dentes tantum facinus non horrebant; idemque inter coniuges, ut diximus, cogente fame, eveniebat. In illis finibus tanta mala sol ipse conspexit.

Hisce aliisque consumebantur aerumnis civitatum incolae et ipsi in montibus habitantes ascetae. Qui non modo suam lamentabantur cum lacrimis miseriam; sed et omnium christiano m, in fide fratrum, desolationem.

Ipsi quoque fame et necessitate compulsi, mansiones suas

βοντες κατεκρύπτοντο ἐν ταῖς σπηλαίοις καὶ ὄρεσι καὶ ταῖς βαθυτάταις λόχμαις τὸ θεῖον ἐξιλεούμενοι, ὅπως ἵλεως γένηται τοῦ οἰκείου αὐτοῦ πλάσματος καὶ ταχινὴν ποιήσῃ τὴν ἀπαλλαγὴν τῶν δεινῶν.

mutantes occultabantur in speluncis ac montibus, sylvarumque profundis, exorantes Dominum, ut propitius fieret creaturae suae, et quamcitius tantis malis afferret opem.

§ Θ'.

Τότε δὲ τότε ἐπὶ πᾶσιν τῶν κακῶν μὴ φέρειν ἰσχύοντες οἱ τοῦ ὁσίου Χριστοφόρου συγγενεῖς ὡς αὐτὸν ἐπιστέλλουσιν πρέσβεις ἐν τῷ χώρῳ τοῦ Κτίσματος ἐκλειπαροῦντες αὐτὸν, ὅπως παραγίνεται πρὸς αὐτοὺς, καὶ χεῖρα ἐπικουρίας ὀρέξῃ αὐτοῖς, καὶ τῶν τοιούτων κακῶν ἀφαρπάσῃ. Ο δὲ μηδὲν μελλήσας παραχρῆμα ἀναστὰς ἅμα τοῖς δυσὶν υἱέσιν αὐτοῦ τῷ τε μακαρίτῃ Σάβᾳ καὶ Μακαρίῳ τῷ θεοφιλεῖ ἀφίκετο πρὸς αὐτοὺς, καὶ τούτους τε ταριχευμένους ἰδὼν ἀπὸ τῆς σπάνης τῶν ἀναγκαίων τοῦ σώματος χρειῶν, λάθρα διὰ τῆς νυκτὸς, τῆς πατρίδος ἐξάγει, καὶ γίνεται αὐτοῖς δεύτερος Μωυσῆς δι' ἐρήμων ὀρέων καθοδηγήσας αὐτοὺς τὴν τῶν Ερυμάτων πολίχνην κατέλαβεν.

Κακεῖθεν αὖθις τὴν διαπόντιον τρίβον ὁδεύσας τὴν τῶν Καλαβρῶν χῶραν κατέλαβεν· καὶ τὸ μὲν πλῆθος τοῦ λαοῦ πρὸς τοὺς ἐκεῖσε οἰκοῦντας καταλιπὼν ἀπαίρει τοῦ εἰρημένου χώρου μετὰ *(f. 62)* τῶν προσόντων αὐτῶν μοναχῶν, καὶ τοῖς προβραχέως ῥηθεῖσι δυσὶν υἱέσιν αὐτοῦ σὺν τῇ τεκούσῃ αὐτούς. Καὶ πρὸς τὴν τοῦ Μερκουρίου ἐπαρχίαν ἀφίκετο, ἐν ᾗ ὑπῆρχον δρύμονες πολλοὶ καὶ ἀμφιλαφεῖς, ἐν οἷς κατῴκουν πλήθη ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν ὁσίων

§ IX.

Tunc propinqui beati Christophori tot ac tanta sustinere minime valentes, ad eum nuntios mittunt ad Ctisma, ut ad se veniret auxiliatricem porrigens manum ab his malis erepturam. Absque mora consurgens una cum filiis, beato Saba dilectoque Deo Macario, ad illos venit. Cum videret eos omni necessarioque corporis solamine destitutos, clam noctu e patria abducit, factus illis quasi alter Moses, et per loca deserta et montuosa ad Erymatum civitatem munitam, illos recepit.

Hinc rursus, transfretantibus mare, ad regiones Calabriae perduxit. Ibi relicta apud habitatores loci multitudine gentis suae, ipse abiit cum sibi consociatis monachis et praedictis duobus filiis eorumque genitrice. Tandem pervenit ad eparchiam Mercurii nuncupatam, ubi multae sunt longe lateque distentae sylvae, quas multitudines incolebant hominum atque etiam foeminarum, quae asceticum angelicumque institutum amplexatae,

τὴν ἀγγελικὴν ἀσπαζόμενοι πολιτείαν.

Τούτων τοιγαροῦν ἐπιμελῶς τὸν βίον ἀνιχνεύσας ὁ μέγας Χριστοφόρος, καὶ τοῖς τρόποις καὶ τοῖς χρηστοῖς ἤθεσι αὐτῶν ἀρεσθεὶς τῷ φιλαγάθῳ κυρίῳ ηὐχαρίσθη ἀνθομολογούμενος αὐτῷ διαπαντὸς ὡς εἰς τὸν τοιοῦτον χῶρον καθοδηγήσαντι αὐτόν, ἐν ᾧ τοὺς πρακτικοὺς καὶ θεοφιλεῖς ἄνδρας ἑώρακεν.

vitae sancitssimae rationem sequebantur.

Viro magno diligenter consideranti horum mores, conversatio optima adeo placita est, ut confessus sit coram Deo beneficium, ei gratias continuas agens; nam ad haec loca se suosque deduxerat, ubi tales posset conspicere ascetas dilectos Deo.

§ I'.

Αυτίκα γοῦν ἀναστὰς σὺν τῷ μεγάλῳ Σάβᾳ καὶ Μακαρίῳ τοῖς δυσὶν αὐταδέλφοις τὸ θεῖον ἐκτενέστερον ἐλειπάρει λέγων· – Κύριε ὁ Θεός, εἰ σόν ἐστι θέλημα οἰκῆσαι τοὺς δούλους σου τὸν τόπον τοῦτον, δῆλος ἡμῖν γενέσθω διὰ τάχους δυσωπουμένοις ὑπὸ τῆς ἀφάτου σου φιλανθρωπίας καὶ εὐσπλαγχνίας. – Καὶ τῆς προσευχῆς ὧδε πέρας ἐχούσης, διὰ νυκτερινῆς ὀπτασίας ἐμφανῆ τοῦτον ἀποδεικνύει.

Παραχρῆμα τοίνυν ἀναστὰς καὶ τὴν ὀφειλομένην εὐχαριστείαν τῷ κυρίῳ ἀναπέμψας, τὴν ὕλην καθαίρειν ἀπείρξατο ἀμφιλαφῆ οὖσαν λίαν, καὶ σφόδρα κατάσκιον. Ως δὲ τὴν ὕλην πυρὶ ἀπετέφρωσεν τὸν τοῦ ἀρχιστρατήγου Μιχαὴλ ναὸν ἐν προθυμίᾳ καὶ σπουδῇ ἐδείματο. τοῦ κυρίου χωρηγοῦντος αὐτῷ τὰ πρὸς χρείαν τῆς οἰκοδομῆς. Καὶ μετὰ τὸν ναὸν περαιωθῆναι, τότε καὶ τὰ τῶν μοναχῶν οἰκητήρια ἤγειρεν.

§ X.

Statim igitur surgens cum duobus fratribus magno Saba et Macario prolixius orabat ad Deum ac supplicans dicebat: « Si tuum est, Domine, consilium ac voluntas, ut servi tui hos incolant locos, nobis exorantibus signum ostende ineffabilis benevolentiae ac misericordiae tuae. »

Signo quidem per nocturnam visionem ostenso, absque mora cum gratiarum actione ad purganda sylvestria densissima se dediderunt. Et postquam sylvae spatium concremassent, cum alacritate manus admotae sunt ad exstruendum templum archangeli Michaelis, Domino necessaria illis porrigente. Temploque erecto, habitacula exstruxit monachorum.

§ IA'.

Καὶ γίνεται πᾶσι τύπος τοῖς μοναχοῖς ἔν τε προσευχαῖς καὶ ἀγρυ-

§ XI.

Cunctis monachis ille factus est exemplar, non solum in

πνίαις καὶ ψαλμῳδίαις· οὐ μόνον δὲ ἐν τούτοις, ἀλλὰ καὶ ἐν ἔργοις καὶ διακονίαις καὶ ὑπακοῇ καὶ πάσαις τοῦ κοινοβίου ὑπηρεσίαις.

Ελεγεν γὰρ ὁ ἀοίδιμος, ὅτι ὀφείλει ὁ προεστὼς τύπος γενέσθαι τοῖς ὑπ' αὐτὸν οὖσιν, καθάπερ ὁ Χριστὸς τοῖς ἀποστόλοις ἐγένετο. Δεῖ οὖν προτρέχειν τὸν λόγον, ἵνα μᾶλλον ἐφέλκει τοὺς ἀκροατὰς εἰς ζῆλον καὶ μίμησιν, ἡ τοῦ ἔργου ἐπίδειξις.

Οὕτως γὰρ καὶ ἐν ταῖς πράξεσι τῶν ἀποστόλων γέγραπται - ὧν ἤρξατο ὁ Ιησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν - φησίν. Καὶ ταῦτα ἀκούοντες οἱ μοναχοὶ καὶ ἕτερα πλείονα ὑποδείγματα καὶ ἐνείγματα παρὰ τοῦ μεγάλου Χριστοφόρου, ἔχαιρον καὶ εὐφραίνοντο σκιρτῶντες τῇ καρδίᾳ, καὶ καρποφόρουν ἀξίως τῆς κλήσεως· ὁ μὲν ἑκατὸν, ὁ δὲ ἑξήκοντα, ὁ δὲ τριάκοντα κατὰ τὴν ἐν τῷ εὐαγγελίῳ παραβολήν. Καὶ ἦν ἰδεῖν ἁμιλλομένους ἀλλήλοις ἐν ταῖς κατὰ θεὸν ἐργασίαις, καὶ παρωτρύνοντας ἑαυτοὺς εἰς παροξυσμὸν ἀγάπης πνευματικῆς ἀφορῶντες εἰς τὸν μέγαν, ὡς εἰς ἀρχέτυπον πίνακα.

Καθάπερ γὰρ οἱ ζωγραφοὶ εἰς τοὺς παλαιοὺς χαρακτῆρας ἀτενίζοντες τὰς μορφὰς τῶν εἰκόνων ἐπιτελοῦσιν· οὕτω δὴ καὶ οἱ ἀδελφοὶ τὸν ἐφόμοιον τρόπον ποιοῦντες, τὸ τῆς ἀρετῆς κάλλος ἐν ἑαυτοῖς ζωγραφοῦντες εἰς τὸν ὅσιον Χριστοφόρον ἀπέβλεπον, καθὼς ἤδη εἴρηται.

precibus et vigiliis, verum etiam in laboribus et ministeriis, in obedientia ac submissione atque in omnibus coenobii laboribus.

Solebat enim ille vir sanctus dicere: Necesse est ut praeses fiat exemplar subditis, sicut Christus factus fuerat apostolis suis. Opus est itaque praemittat opera, ut haec fiant audientibus agendi regula et stimulus ad aemulationem atque imitationem.

Sic enim in actibus apostolicis dictum est « opera Iesus aggressus est facere, et dein docere. » Quae cum haberent monachi, et alia similia praecepta atque exempla a beato Christophoro, valde alacres corde erant; atque fructus dignos vocationis suae proferebant: alter centum, alter sexaginta, et alter triginta fructuum, ut ait evangelica parabola. Spectaculum sane gratissimum videre erat illos concertantes ob amorem Dei in laboribus, et ad aemulationem spiritualis charitatis sese extendere quasi respicientes ad quandam tabulam illustris archetypi.

Sicut enim pictores ad vetustas formas praepositae tabulae intendunt, ut eas in suis referant tabulis; sic fratres illi eadem usi ratione, virtutum pulcritudinem in sancto illo Christophoro aspicientes, in semetipsis quasi artificiose pingentes ad imaginem referebant.

§ IB'.

Διατοιτοῦτο περιβόητος καὶ ὀνομαστὸς ἐγένετο, καθ' ὅλης τῆς ἐπαρ-

§ XII.

Propterea et is evasit celeber et famosus in his omnibus re-

γίας ἐκείνης διὰ τὴν ἀκριβῆ αὐτοῦ πολιτείαν καὶ ἄσκησιν καὶ τὴν ἀκίβδηλον καὶ ἀνυπόκριτον αὐτοῦ ἀγάπην, ἣν ἐκέκτητο πρὸς πάντας τοὺς παραβάλλοντας ἐκεῖσε πρὸς αὐτόν. Καὶ γὰρ ὡς ἀληθῶς ἐπιφοίτων πρὸς αὐτὸν πο- *(f. 63)* λλοὶ τῶν ἐκεῖσε οἰκούντων πατέρων ὠφελείας χάριν πατρικῆς· καὶ οἱ μὲν ὑπέστρεφον ἐν τοῖς κελλίοις αὐτῶν οἰκοδομηθέντες μεγάλως, διά τε λόγου καὶ πράξεως τοῦ γέροντος. ἕτεροι δὲ σὺν αὐτῷ οἰκεῖν ἐλειπάρουν καὶ ἀρχηγὸν αὐτῶν ἔχειν καὶ σὺν αὐτοῖς ἀδελφοῖς.

gionibus ob sanctam vitae suae conversationem, nec non asceticae vitae rationem integram, atque sinceram charitatem, qua utebatur erga omnes ad se accurrentes. Et sane undequaque multi ex illis sanctis monachis ad paternum eius auxilium confluebant. Alii quidem magna cum aedificatione spirituali auditis verbis illius atque operibus conspectis ad cellas suas revertebantur: alii vero ut secum reciperet ad habitandum, et sibi et fratribus dux esset, eum expostulabant.

Τῆς δὲ φήμης τοῦ μακαρίου σὺν τοῖς υἱέσιν αὐτοῦ διαθεούσης ἐν ταῖς κώμαις καὶ πόλεσιν καθάπερ σάλπιγγος ἐνηχούσης λαμπρότερον, συνήρχοντο πλήθη ἄπειρα πρὸς αὐτοὺς ὑπὸ τῆς ἀκοῆς ἑλκόμενοι· καὶ οἱ μὲν τὸν μονήρη βίον εἱλάμενοι κατῴκουν σὺν αὐτοῖς, οἱ δὲ ἱστορίας χάριν καὶ εὐχῆς ἤρχοντο καὶ ἐρυθμίζοντο ὑπὸ τοῖς θεοφόροις τούτοις ἀνδράσιν· καὶ ὑπέστρεφον εἰς τὰ ἴδια εὐχαριστοῦντες τὸν θεόν.

Quinimo fama beati viri et filiorum eius per castra quoque ac civitates pervagabatur, et quasi clangens tuba sonora, innumeras ad eos audientium turbas arcessebat. Horum multi monasticam amplexati vitam cum eis morabantur, alii veniebant tantum ut illos visitarent auxiliumque precum deposcerent, quos sancti viri ad rectam agendam vitam informabant, ita ut gratias dicentes Deo, ad sua meliores facti remearent.

§ ΙΓ'.

Τούτων οὕτως διαβιούντων ὡς εἴρηται, ἔφεσις ἀκόρεστος λαμβάνει τὸν μέγαν πρὸς τὸ ἀπελθεῖν αὐτὸν εἰς προσκύνησιν τῶν ἁγίων Ἀποστόλων ἐν Ῥώμῃ. Καὶ ἐπιστήσας ὁ μέγας τοῖς μοναχοῖς καθηγητὴν καὶ προεστῶτα τὸν θεοφόρον Σάβαν, αὐτὸς γὰρ ἦν μετ' ἐκεῖνον ἔχοντα δεύτερα ἀπὸ τοῦ μεγάλου Νικηφόρου τοῦ ἀποθρίξαντος αὐτούς, πρὸς τὴν Ῥώμην ἐξέπλευσεν. Κατὰ δὲ τὸ μέσον τοῦ πλοὸς γενόμενος ἐξαί-

§ XIII.

Dum huiuscemodi vitam ducerent, vehementius incessit desiderium sancto viro Christophoro, ut posset peregrinari Romam, sanctos apostolos veneraturus. Tunc constituto monachis suis praeside divino Saba, is enim post eum secundas agebat in fraternitate partes iam ab eo tempore, quo illos beatus Nicephorus totonderat, ipse Romam versus navigavit. Vix medium

φνης ἐπίπτει αὐτοῖς καταιγὶς σφόδρα καὶ κλύδων θαλάσσιος, ὥστε τοῦ ἐξαπορηθῆναι αὐτοὺς καὶ τοῦ ζῆν.

Ο δὲ μέγας κατῆλθεν ἐν τοῖς τοῦ πλοίου μυχοῖς, καὶ τὸ θεῖον ἐλειπάρει μετὰ δακρύων, ὅπως ἵλεως γένηται τοῦ ἰδίου πλάσματος, καὶ τὸν ἐπελθόντα σάλον τοῦ κλύδωνος τῆς θαλάσσης καὶ τοῦ ἀνέμου εἰς αὔραν καὶ γαλήνην μεταποιήσῃ. Καὶ διεκελεύει τοῖς σὺν αὐτῷ μοναχοῖς τὸ - Κύριε ἐλέησον - ἐκφωνεῖν μετὰ κραυγῆς ἰσχυρᾶς· αὐτὸς δὲ ἤρξατο τῆς ὑμνωδίας τῆς Θεοτόκου οὕτως· - Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεως φωνάς.. - Οὔπω δὲ τῆς ὑμνωδίας περεωθείσης, ἀλλ' ἔτι ἐπὶ στόματος οὔσης τοῦ ἀοιδίμου, εὐθὺς ὁ ἄνεμος ἐλώφησεν, καὶ ἡ μαινομένη καὶ θάνατον ἀπειλοῦσα κατεστορέσθη θάλασσα· καὶ γαλήνη μεγάλη ἐγένετο διὰ τῆς τοῦ μακαρίου ἱκετηρίας.

Οἱ δὲ ναυτικοὶ τὸ γεγονὸς παράδοξον θαῦμα ἑωρακότες ὑπὸ τοῦ θαυμασίου τούτου ἀνδρὸς, προσελθόντες προσεκύνουν αὐτὸν λέγοντες· - Σὺ εἶ μετὰ θεὸν σωτὴρ καὶ προστάτης καὶ ἀντιλήπτωρ ἡμῶν. Διὰ σοῦ ἐτύχωμεν ἀπαλλαγῆς τοῦ καταλαβόντος ἡμᾶς κλύδωνος. Διὰ τῆς σῆς ἐντεύξεως τῶν φονικῶν τούτων ὑδάτων ἀπηλλάγημεν. - Ο δὲ θεῖος Χριστοφόρος παρῄνει αὐτοῖς τῷ θεῷ τὴν ὀφειλομένην εὐχαριστίαν ἀναπέμπειν, καὶ ἐπ' αὐτῷ τὰς ἐλπίδας τιθέναι, τῷ ἐκ τηλικούτου κυνδίνου αὐτοὺς διασώσαντι.

cursum peragebant, quando inopina procella mota est et terribilis cyclon marinus, ita ut omni spe destituti de vita periclitarentur.

Tunc ille vir sanctus in penetralibus navis abditus Deum cum lacrymis exorabat, ut facturae suae propitius foret, et irruentes fluctus et furentes ventos in placidam tranquillitatem verteret. Monachos suos iussit clamore valido iterare verba: « Domine miserere », ipse canticum illud ad Deiparam coepit: « O tu quae es Christianis indubia tutela, ne despicias deprecantium peccatorum voces.. » Canticum in ore viri sancti adhuc resonabat, quando statim cessavit ventus, et vehemens mortemque minitans mare fluctus suos compescuit; atque per orationem eius facta est serenitas magna.

Quod nautae omnes grande prodigium tanti viri aspicientes, ad eius proni pedes dicebant: « Tu es noster post Deum servator ac tutator, atque susceptor; nam per te a tanta procella erepti fuimus: et per te mortem in his minitantibus fluctibus vitavimus ». Sed Christophorus eos hortabatur, ut dignas Deo grates persolverent, omnemque in eo spem suam reponerent, qui e tanto omnes eruerat periculo.

§ ΙΔ'.

Καταλαβὼν δὲ τὴν Ρώμην προσεκύνησεν τοὺς ἁγίους καὶ κορυφαίους Ἀποστόλους καὶ πάντας τοὺς ἐκεῖσε σεβασμίους ναούς, καὶ πολλῶν μαρτύρων ἅγια λείψανα. Εἶτα τὸν πόθον ἀφοσιωσάμενος κατὰ τὸ αὐτοῦ ἐφετόν, ὑπέστρεψεν πρὸς τὴν ἰδίαν μονὴν τοῦ ἀρχιστρατήγου Μιχαήλ. καὶ καθ᾽ἡσυχίαν διῆγεν ἀσκῶν ἐν τῇ κέλλῃ αὐτοῦ. Τὴν γὰρ τῶν ἀδελφῶν ἐπιστασίαν καὶ φροντίδα τῷ θείῳ Σάβᾳ ἦν ἐπιτρέψας ποιεῖν, ὡς ἀνωτέρω φθάσαντες ἔφθημεν. Οἱ δὲ μοναχοὶ ἐπληθύνοντο τῇ χάριτι τοῦ Χριστοῦ, καὶ τῇ τῶν ὁσίων ἀνδρῶν πολιτείᾳ, καὶ λοιπὸν τὰ πρὸς χρείαν αὐτῶν τοῦ σώματος ἠναγκάζοντο φροντίζειν· διὸ *(f. 64)* καὶ ὑλοτομοῦσιν χῶρον τινὰ ἄγριον πλησίον τοῦ ποταμοῦ τοῦ κατερχομένου ἀπὸ τοῦ ὀχυρώματος τοῦ ὀνομαζομένου Λαϊνοῦ.

§ XIV.

Cum Romam pervenisset statim veneraturus accessit sanctos Apostolorum principes. et omnes quae ibi sunt, venerandas aedes pluriumque martyrum sacras reliquias. Postquam autem devotionis suae desideria explevisset, reversus est ad propriam mansionem apud aedem Michaelis Archangeli, et solitarius in cella, in asceticis exercitiis, versabatur; nam praefecturam curamque monachorum commiserat divino Sabae, ut superius dicebamus. Monachi autem crescebant numero per gratiam Christi et exemplum sanctorum. Adigebantur autem sibimetipsis necessaria corporis providere; ideoque partem nemoris exciderunt in regione quadam sylvestri prope flumen, quod defluit e castro nuncupato Laino.

§ ΙΕ'.

Εν ᾧ δὲ τόπῳ καὶ ναὸς ἦν τοῦ ἁγίου πρωτομάρτυρος Στεφάνου τῷ χρόνῳ διαφθαρεὶς καὶ συμπτωθεὶς ἐπὶ τὴν γῆν. Τοῦτον τοιγαροῦν διακαθάραντες καὶ σκεπάσαντες μοναστήριον σὺν θεῷ πεποιήκασιν. Οἱ δὲ μοναχοί τινα τῶν ὀσπρέων ἐν τῷ ὑλοτομηθέντι χώρῳ παρ᾽ αὐτῶν οἰκείαις χερσὶν καταβαλόντες, ἄρκτος εἰσερχομένη ἐλυμαίνετο τοὺς πόνους τῆς γεωργίας αὐτῶν· διὸ καὶ ἀγραυλοῦντες ἐφύλαττον ἕκαστος αὐτῶν τὴν ἰδίαν φυλακήν.

Ιδὼν δὲ ὁ μέγας Χριστοφόρος λυπουμένους τοὺς ἀδελφοὺς καὶ ταλαιπωροῦντας ἐν τῷ φυλάττειν τὰ

§ XV.

Ibidem erat aedes sacra protomartyri Stephano iam a pluribus annis fatiscens ac humi prostrata, quam expurgantes atque cooperientes, auspice Deo, in mansionem quandam monachi sibi converterant. Et cum in illis expurgatis terris legumina quaedam sevissent, factum est, ut ursa ingressa omnes labores illorum pessumdaret; propterea que statuerunt vigilare, ac singuli custodias servare.

Magnus Christophorus cum vidisset fratres dolentes deiectoque vultu vigilare, ne ursa

λυμαινόμενα ὑπὸ τῆς ἄρκτου, σπλαγχνισθεὶς οἴκτηρεν αὐτούς. Καὶ δὴ προφασίζεται καὶ αὐτὸς τὴν ἰδίαν φυλακὴν φυλάξαι, καθάπερ καὶ οἱ ἀδελφοὶ ἐποίουν. Καὶ ἐπιστὰς τῷ τόπῳ δι' οὗ εἰσήρχετο ἡ ἄρκτος καὶ τοὺς καρποὺς ἐλυμαίνετο, διεγρηγόρει καὶ ηὔχετο ἀγρυπνῶν. Καὶ ἰδοὺ ἡ ἄρκτος κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῇ ἐπεδήμησεν· καὶ λέγει αὐτῇ ὁ μέγας Χριστοφόρος· – Εἰ παρὰ τοῦ κοινοῦ Δεσπότου ἀπεστάλης βλάπτειν τοὺς μοναχούς, δεῖ ἡμᾶς εὐχαρίστως ὑποφέρειν τὴν ἀδικίαν· εἰ δὲ ἀφ' ἑαυτῆς ἔρχῃ, τοῦ κυρίου μὴ ἀποστείλαντός σε, τί οὐκ ἐρυθριᾷς καὶ αἰδῇ τοὺς κατ' εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν θεοῦ γεγενημένους ἀδικοῦσα; – Η δὲ ἄρκτος ταῦτα ἀκούσασα παρὰ τοῦ γέροντος, τὴν κεφαλὴν κάτω κλείνασα, ὡς οἷά τις λογικὴ φύσις, ἤσθετο τῶν λεγομένων, αἰδεσθεῖσα τοῦ μεγάλου τὰ ῥήματα καὶ τὴν ἀρετήν· καὶ ἀπ' ἐκείνης τῆς ὥρας οὐκ ἔτι ἐφάνει ἐν τοῖς ὁρίοις ἐκείνοις, ἀλλὰ καταλείψασα τὸν ἴδιον φωλεὸν ἀπεδήμησεν ἐν ἑτέροις τόποις.

vastaret arvum, misertus est, et proposuit ut et ipse vigilans stationem custodiae faceret. Tunc ille se contulit ad locum, per quem ursa ingrediebatur fructusque damno afficiebat, ac vigilans sedulus orabat. Ursa vero, ut mos erat, intravit; sed magnus Christophorus his verbis eam compellavit: « Si a communi Domino missa es, ut mala inferas monachis, necesse est nos cum gratiarum actione hoc quoque subire. Si vero sponte tua venis, et Dominus haud te misit, cur non vereris ac times damna huiusmodi afferre hominibus, qui ad similitudinem Dei creati sunt? » Haec a beato sene audiens ursa, caput inclinans suum, quasi rationis compos, perculsa est verbis; et reverita sancti viri sermonem atque sanctitatem, ab illa hora nuspiam in illis finibus apparuit, sed fovea quoque sua relicta, ad alias migravit regiones.

§ Iϛ'.

Κατ' ἐκεῖνον δὲ τὸν καιρὸν διεπέρασεν ἀπὸ τῆς Σικελίας πρὸς τὴν τῶν Καλαβρῶν γέαν ὁ ἐπάρατος στρατὸς τῶν θεοστυγῶν Ισμαηλιτῶν, καὶ κατεδειοῦντο αὐτήν, λυγρῶς καταθεόντων καθ' ὅλου τοῦ θέματος. Οἱ δὲ τὴν παράλιον οἰκοῦντες μοναχοὶ δεδειῶτες μή τι συμβῇ αὐτοῖς τῶν ἀνιαρῶν ὑπὸ τῶν παλαμνέων καὶ ἀγρίων θηρῶν τούτων, τοῖς ὁρίοις ἐπέβησαν τοῦ Λατινιανοῦ· κἀκεῖσε μοναστήρια συστησάμενοι ᾤκεισαν ἐκεῖσε. Διατοιτοῦτο καὶ ὁ θεοφόρος Σάβας σὺν

§ XVI.

E Sicilia ad terras Calabrorum tunc venerat terribilis exercitus Ismaelitarum Deo hostium, qui omnia vastantes totum illud thema calamitatibus repleverant. Monachi, qui maritima incolebant, pertimescentes mala, quae sibi instabant ab iis vere cruentis scelestisque feris, ad fines Latiniani confugerant; ubi, asceteriis suis constitutis, degebant. Ideoque et beatus Sabas cum illo magno sene et sociis ad locum Latiniani venit; atque ad

τῷ μεγάλῳ γέροντι τούτῳ καὶ πᾶσι τοῖς σὺν αὐτῷ ἀφίκετο πρὸς τὸν εἰρημένον χῶρον τοῦ Λατινιανοῦ. Καὶ πρὸς τὰς ὄχθας γενόμενος τοῦ Σίγνου ποταμοῦ, οὕτως γὰρ ἐγχωρίως καλεῖται παρὰ τοῖς οἰκοῦσι τὸν χῶρον, ᾤκησεν ἐκεῖσε ἐν ὀχυρώματι τινὶ ὀνομαζομένῳ τοῦ ἁγίου Λαυρεντίου. Μοναχοὺς πολλοὺς ἐκεῖσε συναθροίσας καὶ σεμνεῖον ἱδρυσάμενος τοῦτο περίοπτον. Εν τούτῳ τοίνυν ὁ γέρων καθ' ἡσυχίαν ἐκάθευδεν καὶ ἤσκει παρακληθεὶς ὑπὸ τοῦ θείου Σάβα. Καὶ γὰρ ἔσπευδεν αὐτὸν πᾶσι τρόποις θεραπεῦσαι πεπονηκότα αὐτὸν εἰδὼς ὑπὸ τῆς ἄγαν ἀσκήσεως.

Καὶ ἰδού τις τῶν ἐπιφανῶν καὶ ἐνδόξων τοῦ ἄστεως Ρουσιανοῦ, ἰλούστριος τὴν ἀξίαν, παραγίνεται πρὸς τὸν γέροντα μετὰ τῆς γαμετῆς αὐτοῦ αἰτούμενος εὔξασθαι ὑπὲρ αὐτῶν, ἵνα δώῃ αὐτοῖς ὁ Θεὸς καρπὸν κοιλίας. *(f. 65)* ἐπειδὴ στεῖρα ἦν ἡ γυνὴ αὐτοῦ καὶ οὐκ ἔτικτεν. Ο δὲ μακαρίτης Χριστοφόρος ἀνάξιον ἑαυτὸν ἔλεγεν τοῦ τοιούτου χαρίσματος, ἁμαρτωλὸν ἀποκαλῶν ἑαυτὸν, οἰόμενος τούτοις τοῖς ῥήμασιν τὸν ἰλούστριον ἀποκρούσασθαι. Ο δὲ ἐπέμενεν μᾶλλον ἀντιβολῶν ἀδιστάκτῳ καὶ διαπύρῳ πίστει κραταιούμενος· διὸ καὶ τῆς ἐλπίδος οὐ διήμαρτεν. Επευξάμενος δὲ αὐτοῖς ὁ γέρων καὶ εὐλογήσας ἀπέλυσεν ἐν εἰρήνῃ εἰς τὸν οἶκον αὐτῶν. Καὶ ἐν γαστρὶ ἔλαβεν ἡ γυνὴ, καὶ ἔτεκεν υἱὸν, καὶ τὰ τῆς στειρεώσεως δεσμὰ διελύθη διὰ τῆς τοῦ μεγάλου γέροντος προσευχῆς καὶ δεήσεως· καὶ γέγονεν εὔτεκνος ἡ ποτε ἄτεκνος, καὶ πολύπαις ἡ ἄπαις, ὥστε δοξάζειν τὸν Θεὸν ἅπαντας ἐπὶ τῇ γεγονυίᾳ ἐπ' αὐτοὺς παραδόξως θαυματουργίᾳ.

castellum, a sancto Laurentio nuncupatum, habitavit prope ripas fluminis, quod incolae regionis vulgari nomine Signum appellant. Ibi plures monachos congregavit excitavitque oratorium insigne. Senex igitur Christophorus sanctis exercitiis deditus ibi placide quiescebat, cum divinus Sabas eum solaretur; studuerat enim ille adeo asceticis laboribus, ut defatigato seni omnem curam impendi necessum esset a filio.

Tunc ad senem accessit quidam e nobilibus clarisque viris Rossani, qui et dignitate erat Illustris, una cum uxore sua supplicans, ut pro eis oraret Deum ad obtinendam prolem; nam illa sterilis erat nec pepererat. Christophorus vero se indignum tantae gratiae dixit, cum esset peccator, reputans his verbis Illustrem illum a se removere. Verumtamen ille urgebat maiori ac ferventiori fiducia; nec enim a spe deciderat. Tunc senex bene precatus est, et benedictionem impertitus super eis, in pace ad sua ambo dimisit. Mulier illa concepit et peperit filium, ac sterilitatis vinculis libera, facta est et foecunda precibus magni senis: imo multorum liberorum mater evasit ea, quae erat absque prole, ita ut omnes glorificarent Deum ob mirabile hoc in illis patratum prodigium.

Ταύτης τῆς φήμης διαδοθείσης παντί τε καὶ πανταχοῦ, πολλοὶ τῶν ἐνοχλουμένων ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων καὶ ὑπὸ ἀσθενειῶν καὶ παθῶν ποικίλων συνεχόμενοι ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν καὶ ἐθεραπεύοντο ἅπαντες διὰ τῆς τοῦ μεγάλου προσευχῆς καὶ δεήσεως.

Εν τούτοις τοῖς θαύμασι καὶ σημείοις ἐπιμήκιστον χρόνον διαβιώσας καὶ πανταχόσε περιβόητον καὶ ὀνομαστὸν γεγονότα ἐν γήρᾳ βαθυτάτῳ καταλύει τὸν βίον.

Ἄξιον δὲ εἰπεῖν καὶ τὸν τρόπον τῆς ἐκ τοῦ σώματος αὐτοῦ ἐκδημίας καὶ πρὸς τὸ θεῖον ἐνδημίας.

§ ΙΖ'.

Πυρετὸς ἦν παρὰ τὴν ἀρχὴν διακαὴς καὶ φλογώδης· εἶτα κλινήρης γενόμενος, ἔκειτο οὕτως μήτε σιτίων μεταλαμβάνων, μήτε ὕδατος, μήτε ἑτέρου τινὸς τοῦ καθ' ὅλου τῶν ὅσα τοὺς ἀσθενοῦντας παραμυθεῖν καὶ παρηγορεῖν οἶδεν μέχρι ὀγδοήκοντα ἡμερῶν. Καὶ τῇ ὀγδοηκοστῇ ἡμέρᾳ, τοῦ μεγάλου Σάβα καθηγουμένου καὶ τηροῦντος αὐτόν, λέγει πρὸς αὐτὸν Χριστοφόρος ὁ θεῖος· - Ἰδοὺ θεωρῶ θυσιαστήριον ἔκλαμπρον καὶ φαιδρὸν καὶ περίδοξον, καὶ δύο νεανίας εὐειδεῖς καὶ ὡραίους περιβεβλημένους στολὰς λευκὰς ἱερατικὰς παρισταμένους τῷ θυσιαστηρίῳ, καὶ εὐαγγέλια κατέχοντας ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν, καὶ πρὸς ἀλλήλους σεμνῶς μηδειῶντας. - Ταῦτα πρὸς τὸν θεοφόρον Σάβαν λέγοντος αὐτοῦ ἀφῆκε τὸ πνεῦμα, καὶ τὸν τοῖς δικαίοις ὀφειλόμενον κεκοίμηται ὕπνον, πλήρης ἡμερῶν τῶν τοῦ πνεύματος τῶν τε μενουσῶν ἤδη καὶ τῶν οὐχ ἱσταμένων· καὶ προσετέθη τοῖς ὁσίοις ὁ ὅσιος,

Benefacti fama percrebrescente, multi ab immundis spiritibus et morbis et variis infirmitatibus vexati, undique frequentes eum adibant, et intercessione magni viri ac precibus sani effecti sunt.

Cumque plurimam aetatem vitae suae adhuc occupassent haec benefacta, et ubique mirabilis evaderet ac famosus, tandem in senectute maxima excessit e vita.

Et praestat modo enarrare eius e corpore ad Deum commigrationem.

§ XVII.

Primo coepit febri laborare, quae illum exurebat, atque inflammabat, et postea in lectulo suo iacere coegit. Decubuit nullum suscipiens cibum vel aquam vel aliud. quod solet aegrotos recreare ac iuvare, per dies octuaginta. Et cum octuagesimus venisset dies magno Sabae hegumeno, qui illi adstabat, dixit divinus Christophorus: « En modo ante oculos meos apparet altare luminosum ac splendidum, cui adstare conspicio duos iuvenes aspectu decoros stolis splendidis, sacris albisque vestitos, manibus suis evangelia gestantes, qui ad invicem subrident. » Cumque haec diceret beato Sabae, extremum emisit spiritum, quietemque iustorum sibi debitam capessivit; plenus erat dierum illorum, de quibus dicit Spiritus, sive manentium sive transeuntium. Tunc sanctorum, et patrum et asceta-

καὶ τοῖς ἀσκηταῖς καὶ πατράσιν ἐν τόπῳ σκηνῆς θαυμαστῆς ἕως τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως καὶ ἐξομολογήσεως ἤχου ἑορταζόντων.

Αὐτίκα γοῦν ὁ θεοφόρος Σάβας ἅμα τῷ θεοφιλεῖ Μακαρίῳ τῷ αὐταδέλφῳ ἀναστὰς καὶ τὴν πρέπουσαν ποιήσαντες ἐπ' αὐτῷ ἀκολουθίαν, μετὰ ψαλμῶν καὶ ὕμνων καὶ ψαλμῳδίας συνέστειλαν τὸ ἅγιον αὐτοῦ λείψανον, καὶ τῇ νενομισμένῃ ταφῇ παρέδωκαν.

Ἡ δὲ ἁγία αὐτοῦ σωρὸς δαίμονας πονηροὺς ἀπελαύνει ἀπὸ τῶν ἐνοχλουμένων ὑπ' αὐτῶν, καὶ πάθη ἀνίατα θεραπεύει, καὶ πᾶσαν νόσον καὶ μαλακίαν ἀποσοβεῖ ἀπὸ τῶν πιστῶς προσερχομένων αὐτῷ τῇ χάριτι τοῦ Χριστοῦ μέχρι τῆς σήμερον.

rum choris cooptatus est vir sanctus in loco mansionis admirabilis usque ad domum Dei, in voce laetitiae et gratiarum actionis ac sanctam agentium festivitatem.

Tunc statim beatus Sabas una cum Deo dilecto Macario fratre surgens iusta funebria persolvit; atque cum hymnis et canticis et psalmodiis sacrum corpus ad decretum detulere sepulturae locum.

Sanctum vero sepulcrum eius solet per gratiam Christi hucusque malignos daemonas abigere a laborantibus, et morbos incurabiles sanare, omnemque languorem ac infirmitatem depellere ab eis, qui in fide illud frequentant.

§ ΙΗ'.

Ἡ δὲ μακαριωτάτη καὶ ἁγία Καλὴ ἡ τοῦ μεγάλου Χριστοφόρου σύζυγος, ζήσασα καὶ αὕτη θεαρέστως ἐν νηστείαις καὶ προσευχαῖς καὶ ἀγρυπνίαις καὶ ἐν ἐγκρατείᾳ πολλῇ πάντα τὸν βίον αὐτῆς, τύπος καὶ ὑπόγραμμος γεγονυῖα ταῖς περὶ αὐτὴν παρθένοις. μετὰ χρόνον βραχύτατον ἐν εἰρήνῃ ἐπὶ *(f. 66)* τὸ αὐτὸ ἐκοιμήθη καὶ ὕπνωσεν.

Καὶ ἐκήδευσεν αὐτὴν ἡ ἱερὰ ξυνωρὶς τῶν μεγάλων φωστήρων Σάβα καὶ Μακαρίου τῶν αὐταδέλφων. Καὶ νῦν συναγελάζει τοῖς ἄνω χοροῖς, καὶ ὁσίαις γυναιξὶν ἐν οὐρανίοις θαλάμοις, μεθ' ὧν πρὸς τὸν κύριον προσέπεμψεν ἐκ τῆς ἰδίας ποίμνης.

§ XVIII.

Beatissima et sancta Cali uxor magni Christophori, postquam et ipsa omne tempus vitae suae, Deo cara, egisset in ieiuniis et orationibus et vigiliis et poenitentia plurima, et facta esset typus atque exemplar virginibus sibi sociis, paulo post ibidem in pace obdormivit atque requievit.

Iidem fratres et magna luminaria nostra, Sabas et Macarius, matri suae quoque ibidem extrema officia praestitere. Ipsa autem coniuncta nunc est choreis sanctarum mulierum in thalamis caelestibus, et iis sacris ascetriis mulieribus, quas e grege suo Christo praemiserat.

§ ΙΘ'.

Ο δὲ μέγας Σαβας ἦν διακυβερνῶν καὶ ποιμαίνων πάντας τοὺς μοναχοὺς τοὺς ἐν ὅλοις τοῖς σεμνείοις τυγχάνοντας, τοῦ τε Λατινιανοῦ καὶ τοῦ Μερκουρίου, καὶ τοῦ ἐν τῷ Λάκκῳ Νίγρω καλουμένῳ τῇ τῶν Λατίνων φωνῇ, ὃ ἑρμηνεύεται τῇ τῶν Ελλήνων διαλέκτῳ, Μέλας Βυθός· καὶ ἦν αὐτοῖς ἐπιστημονικώτατος ποδηγετὴς μέχρι βαθυτάτου γήρους.

Καὶ αὐτὸς ἀπάρας ἐκεῖθεν διὰ τὴν τῶν Ισμαηλιτῶν ἔφοδον, μετέβη τοῖς ὁρίοις τῆς Σαλιρινῶν πόλεως, κακεῖσε τοὺς ἀδελφοὺς ἐνιδρύσας, πρὸς Ρώμην ἀφίκετο κατὰ βούλησιν θεῖαν· κακεῖ τὸ πέρας τοῦ βίου ἐδέξατο.

Ο δὲ βίος αὐτοῦ καὶ τὰ σημεῖα καὶ θαύματα ἐν ἑτέρᾳ πραγματείᾳ ἐγράφη κατὰ τὸ ἐγχωροῦν ἡμῖν. Κακεῖ τοὺς φιλαρέτους τῶν ἀκροατῶν παραπέμπομεν τὴν ὠφέλειαν καρπωσαμένους.

§ XIX.

Magnus vero Sabas agebat ducem et pastorem monachorum omnium, qui in variis degebant asceteriis regionis tum Latiniani, tum Mercurii, tum Laci nigri, ut lingua sua dicunt Latini, et interpretatur graeca dialecto, μέλας βυθὸς *obscurus profundus;* et usque ad ultimam senectutem illis fuit peritissimus in gressibus eorum ductor ac rector.

Postquam vero ob incursiones Ismaelitarum ad partes urbis Salerinae recessisset, ibique fratres constituisset, iuxta divinum consilium Romam petiit, ibique terminum dedit vitae suae.

Eiusdem autem vitae ac prodigiorum historia in alia elucubratione nostra, quantum valuimus, descripta est; ad eamdemque remittimus auditores illos virtutum amantes, qui maiorem fructum velint excipere.

§ Κ'.

Μετὰ δὲ τὴν ἱερὰν αὐτοῦ μετάστασιν ὁ θεοφιλὴς καὶ θεῖος Μακάριος κατελείφθη ὑπ' αὐτοῦ προεστὼς πᾶσι τοῖς προβραχέως εἰρημένοις μοναστηρίοις, ὅστις ἐποίμανεν αὐτοὺς ἐπὶ χλόην θείας γνώσεως καὶ ἐφ' ὕδωρ ἀναπαύσεως αὐξήσας τὴν ἀδελφότητα μεγάλως κατὰ τὴν δεδομένην αὐτῷ χάριν τοῦ λόγου παρὰ θεοῦ. Οὗτος οὖν ὁ ἀείμνηστος μεγάλων ἠξιώθη δωρεῶν καὶ χαρίτων παρὰ Χριστοῦ, διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν αὐτοῦ ταπείνωσιν.

§ XX.

Sabae autem post obitum, dilectus Deo beatus Macarius ab eodem iam in praefecturam suffectus, cuncta commemorata monasteria regere coepit, et eis factus est dux ad pascua cognitionis caelestis, atque ad aquas refrigerii et quietis; ac numerum fratrum valde auxit iuxta gratiam verbi, quam illi dederat Dominus. Et sane quidem plurimis cumulatus est a Christo donis ob eminentem humilitatem.

Τοσαύτη γὰρ ἦν ἡ περιουσία καὶ ὁ πλοῦτος τῶν αὐτοῦ ἀρετῶν, ὥστε ἐξισωθῆναι αὐτόν, οὐ τοῖς περιοῦσιν ἔτι καὶ μόνοις πατράσιν καὶ τοῖς χρόνοις ἡμῶν διαλάμψασιν· ἀλλὰ καὶ τοῖς παλαιοῖς ἐκείνοις ἀνδράσιν ὧν τὸν βίον καὶ τὴν ἀγγελικὴν πολιτείαν ἀναγινώσκοντες θαυμάζομεν.

Καὶ γὰρ ἐν σαρκὶ ὑπάρχων, ὡς ἀσώματος καὶ ἄσαρκος διῆγε, τοῖς πόνοις ἐντρυφῶν τῆς ἀσκήσεως, ὡς οἱ ἐν εὐωχίᾳ τοῖς βρώμασιν. Τοσοῦτον ἦν ἡ τροφὴ αὐτοῦ, καὶ ἡ πόσις, ὅσον μὴ ἐκ πείνης καὶ δίψης ἀποθανεῖν καὶ εὐθύνας ἀπετεῖσθαι παρὰ τῷ θεῷ. Εἰ δὲ, καιροῦ καλοῦντος, χρεία ἐγένετο τοῖς ἐπιδημοῦσι πρὸς αὐτὸν πατράσι συνεσθίειν, τοῖς παρακειμένοις σιτίοις ἄκροις χείλεσιν ἀπογεύσασθαι αὐτὸν προτρεπόμενος αὐτοὺς εἰς ἑστίασιν διὰ τὴν ἀγάπην. Ολος δὲ ὁ βίος αὐτοῦ μετάστασις καὶ μετάθεσις ἦν καὶ μελέτη θανάτου· τὴν δὲ πάννυχον αὐτοῦ στάσιν καὶ ἀγρυπνίαν ἐν ψαλμῳδίαις καὶ προσευχαῖς οὐ μόνον ἡ χοϊκὴ φύσις καὶ οὐσία ἐξεπλάγει, ἀλλὰ δὴ καὶ τῶν ἀγγελικῶν τάξεων ἡ πληθὺς ἠγάσθησαν, πῶς ἐν σώματι φθαρτῷ καὶ γηΐνῳ τελῶν τὴν τῶν ἀΰλων καὶ ἀσωμάτων ἐζήλωσε πολιτείαν.

Tanta erat in eo abundantia virtutum, ut similis diceretur non solum iis, qui modo coruscarunt nostro tempore. sanctis patribus. sed et antiquis illis, quorum, dum vitam angelicamque legimus, conversationem obstupescimus.

Etsi enim in carne Macarius degeret, veluti totus spiritualis et absque corpore esse videbatur; laboribus asceticis delectabatur, ut gulae dediti cibis exquisitis oblectantur. Eius siquidem cibus et potus tantus erat, quantum valeret ad famem et sitim abigendam, ne a Deo puniretur. Si vero forte necesse illi erat manducare cum patribus adventantibus, summis labiis cibos degustabat, ut eos in charitate ad manducandum adigeret. In omni vita sua ad extremam commigrationem respiciebat, et continua sibi erat mortis meditatio. Vigilias noctium insomnis custodiebat, et adeo erat deditus psalmis et orationibus, ut non modo homines, sed et illum etiam valde angeli mirarentur, quo pacto, in mortali et terreno corpore degens, immateriales aemularetur et incorporeos spiritus.

§ ΚΑ'.

Τίς ἄρα δυνηθείη κατ' ἀξίαν εἰπεῖν τῆς πρὸς θεὸν καὶ τὸν πλησίον ἀγάπης αὐτοῦ τὸ διάπυρον φίλτρον; Εἰ γὰρ συνέβη τινὰ ἐξ ἀπροσεξίας καὶ φθόνου δαιμόνων σκελλισθῆναι, καὶ τῆς εὐθείας ὁδοῦ ὀλισθῆσαι, αὐτὸς ἦν ὁ τοῦτο πεπονθώς, καὶ αὐτὸς ἤλγει καὶ ἐκόπτετο τὴν ἁμαρτίαν, τῷ περιτραπέντι

§ XXI.

Ecquis pro merito valeret eius erga Deum et proximum suum charitatem enarrare adeo fortem atque aestuantem? Si quempiam enim contigeret vel ob negligentiam, vel ob daemonum versutiam peccare, et a recta abscedere via, ipse tanto dolore afficiebatur et gemebat, quasi

χεῖρα ὀρέγων, ἵνα τοῦτον ἁρπάσῃ τοῦ φάρυγγος τοῦ διαβόλου, καὶ *(f. 67)* τοῦ βυθοῦ τῆς ἀπογνώσεως ἀνελκύσῃ τὸν ἁλώσαντα καὶ περιπεπτωκότα· ὥστε πληροῦσθαι ἐν αὐτῷ τὸ γεγραμμένον ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου· - Τίς ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ; Τίς σκανδαλίζεται, καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι; -

Τὸ δὲ ἤπιον αὐτοῦ καὶ πρᾶον καὶ ταπεινὸν, δι' οὗ πρὸς οὐρανοὺς ἀνυψώθη, καὶ τὰς παγίδας τῶν δαιμόνων διέφυγε καὶ ταύτας ἠφάνισεν, λόγος φράσαι οὐ δύναται. - Επὶ τινὰ γὰρ ἐπιβλέψω, φησὶν ἡ γραφὴ, ἀλλ' εἰ ἐπὶ τὸν πρᾶον καὶ ταπεινὸν καὶ τρέμοντά μου τοὺς λόγους; - Διατοιτοῦτο γέγονεν ναὸς ἱερὸς καὶ δοχεῖον τῆς ὑπερουσίου καὶ τρισυποστάτου ἁγίας Τριάδος. Καὶ λόγος ἀθόλωτος προσετέθη αὐτῷ παρ' αὐτῆς, ὥστε βρύειν ὡς ἐκ κρήνης ἀκενώτου τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ στόματος αἱ συνεχεῖς νιφάδες τῶν αὐτοῦ παραινέσεων.

ipse foret peccator; atque adiutricem manum deiecto ac superato illi porrigebat, ut eum a fauce diaboli eriperet, atque a desperationis profundo erueret. In eo illud apostoli impleri videbatur: *Quis infirmatur, et ego non infirmor? Quis scandalum patitur, et ego aduri non sentior?*

Lenitas eius, ac mansuetudo, atque humilitas, per quam ad coelum efferebatur ac diabolicas effugiebat insidias, easque dissolvebat, quomodo merito possent edici? Ait enim scriptura: *Ad quem respiciam, nisi ad mansuetum et humilem et timentem sermones meos?* Hoc pacto factus est veluti templum sacrum et habitaculum supersubstantialis trium personarum Triadis sanctae. Ideoque ab ea datus est illi sermo purissimus, ita ut veluti ab inexhausto fonte, e sacro ore eius imbres exhortationum frequentes prosilirent.

§ ΚΒ'.

Κἀντεῦθεν τοιγαροῦν κατὰ δαιμόνων καὶ νοσημάτων ποικίλων ἔλαβεν ἐξουσίαν, ὥστε ἐκβάλλειν καὶ θεραπεύειν αὐτά.

Πολλοὺς γὰρ τοὺς χειμαζομένους ὑπὸ τῶν τῆς πονηρίας πνευμάτων ἰάσατο ἔτι περιὼν ἐν σαρκί· πολλοῖς τυφλοῖς τὸ βλέπειν ἐχάρισατο, καὶ γλώσσης μογιλάλου δεσμὰ διέλυσεν, καὶ χωλοῖς καὶ κωφοῖς τὴν ῥῶσιν παρέσχεν, τοῖς μὲν τὴν εὐδρομίαν, τοῖς δὲ τὸ ἀκούειν ὀξέως.

§ XXII.

Ab eadem sacra Triade accepit vim ad depellendum tum diabolum, tum varias infirmitates, ut omnes ad valetudinem reduceret.

Siquidem multos a nequitiae spiritibus adhuc vivens sanavit: multis caecis visum, et mutis, solutis linguae vinculis, loquelam reddidit: et claudos surdosque sanavit, et ut illi recte ambularent, ac statim isti audirent effecit. Plurimis insanabi-

Καὶ πολλὰ πάθη ἀνίατα ἐθεράπευσεν καὶ ὑγίωσεν.

Οὐ μόνον δὲ τοῖς τῷ σώματι πονοῦσι καὶ καμνοῦσιν τὴν ῥῶσιν παρεῖχεν· ἀλλὰ καὶ τοῖς κατὰ ψυχὴν ἀρρωστοῦσιν ἀκέστωρ ἄριστος καὶ ἐμπειριώτατος ἦν. Τούτοις μᾶλλον ἢ τοῖς τὰ σώματα κάμνουσιν τὰ τῆς ἰατρείας ἀλεξίκακα φάρμακα ἐχορήγει.

Καὶ ἦν ἰδεῖν χοροὺς μοναχῶν μολοῦντας καὶ συῤῥέοντας πανταχόθεν πρὸς τὸν Μακάριον, καὶ τὰ οἰκεῖα πάθη ἀπογυμνοῦντας, καὶ τοὺς πονηροὺς καὶ ἐναγεῖς λογισμοὺς θριαμβεύοντας αὐτῷ. Ὁ δὲ ἑκάστῳ τὰ πρόσφορα καὶ συντείνοντα πρὸς ὠφέλειαν διελέγετο· καὶ οὕτως ὑπέστρεφον ἐν τοῖς οἰκείοις σεμνείοις ἀπαλλαγέντες τῶν ψυχικῶν νοσημάτων.

libus morbis depulsis, laborantes curavit et pristinae sanitati restituit.

Neque tantummodo corpore aegrotantes patientesque, ei curae fuerunt; sed praecipue factus est medicus ac sanator felicissimus illis, qui spiritualibus infirmitatibus detinebantur; eisque, potiusquam aliis, porrigere curationis contra morbos omnes pharmaca satagebat.

Erat quidem saepius ac mirabile tunc videre agmina monachorum venire, atque concurrere ad Macarium, et animae detegere necessitates, atque de cogitationibus malis et molestis victoriam reportare. Ipse unicuique utilia atque efficacia verba dicebat; illi vero ad sua, sic animae depulsis morbis, laeti remeabant.

§ ΚΓʹ.

Τούτοις τοῖς κατορθώμασιν καὶ τοῖς πρακτέοις ὁ ἀείμνηστος οὗτος ἀνὴρ τὸν ἑαυτοῦ σεμνύνας βίον ἐπὶ ἐνιαυτοὺς δέκα μετὰ τὴν τοῦ μεγάλου Σάβα μετάστασιν, ἠσθένησεν ἀσθενείαν, δι' ἧς καὶ ἐτελειώθη, τὸν καλὸν ἀγῶνα ἀγωνισάμενος, τὴν πίστιν φυλάξας, τὸν δρόμον τελέσας, κατὰ τὸν θεῖον Ἀπόστολον.

Πρὸ δὲ τῆς αὐτοῦ πρὸς θεὸν ἐκδημίας προσκαλεσάμενος πᾶσαν τὴν ἐν Χριστῷ ἀδελφότητα, καὶ παραινέσας αὐτοῖς ἱκανὸν φυλάττειν τὲ τὸν κανόνα τοῦ μοναστηρίου ἄτρωτον καὶ ἀπαρασάλευτον διαπαντός, καὶ καταστήσας αὐτοῖς ἡγούμενον Λουκᾶν τινα ὀνομαζό-

§ XXIII.

Hisce exercitamentis virtutum vir ille celebris vitam suam omnem honestavit; et elapsis annis decem ab obitu magni Sabae, morbo correptus est et vitam finivit, cum iam bonum certamen consummasset, et servasset fidem suam, cursumque absolvisset, ut dicebat divinus Apostolus.

Cum mox sibi ad Deum esset abeundum, congregavit omnes fratres suos in Christo, eosque cohortatus est, ut custodirent regulam monasterii inviolatam, et semper immotam; et constituit eis hegumenum nomine Lucam. Tunc extensis, ut olim

μενον, ἐξάρας τοὺς πόδας, ὡς πάλαι Ιακὼβ, ἐν εἰρήνῃ ἐκοιμήθη, καὶ ὕπνωσεν τὸν τοῖς δικαίοις πρέποντα ὕπνον. Καὶ προσετέθη τοῖς μακαρίοις Σάβᾳ καὶ Χριστοφόρῳ ἐν ταῖς πρωτοτόκων ἁγίαις σκηναῖς.

Οἱ δὲ πατέρες συγκομίσαντες τὸ ἅγιον αὐτοῦ λείψανον μετὰ λαμπροφορίας καὶ ὕμνων ὁσίᾳ ταφῇ τοῦτο παρέδωκαν.

Εκοιμήθη δὲ ὁ οὐρανοπολίτης Μακάριος μηνὶ Δεκεμβρίῳ ις̄.

Εἰς δόξαν τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος νῦν καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν. +

Iacob, pedibus suis, requievit in pace, et somnum debitum obdormivit cum iustis; atque coniunctus est beatis Sabae et Christophoro, qui ante eum caelesti vitae nati fuerant, ut primogeniti in tabernaculis sanctis.

Monasterii patres, pompa solemni cum lampadibus et hymnis, sanctissimum corpus eius deferentes, sepulturae sacrae illud tradidere.

Vita functus est hic vere caelorum incola, Macarius, mense decembri, die XVI.

Ad gloriam Patris et Filii et Sancti Spiritus, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.

I. Cozza-Luzi

LO STATUTO DEL COMUNE DI MONTELIBRETTI

Dell'etimologia del nome Montelibretti non è più il caso di discutere. Abbandonate tutte le fantastiche congetture dell'Olstenio, del Cluver, del Kircher, è ormai certo che esso deriva da *Mons Britti*. Lo provano ad esuberanza i condotti col nome *C. Brutti Praesentis*, suocero di Commodo imperatore e padre di Bruzia Crispina Augusta, rinvenuti nel 1825 nel territorio di Montelibretti [1]; la lapide di *Cnaeus Lentulus Gretulicus*, in cui si fa menzione di una VILLA . BRVTTIANA . IN . SABINIS . SVIS [2]; la via Salaria detta in quel punto *Via Bricta;* un contratto del 1018 stipulato tra Ugo abate di Farfa da una parte e *dominum Octavianum* e suoi nipoti e figliuoli dall'altra, e firmato *intra castellum quod vocatur Britti*, citato dal Galletti [3]; una altra carta dell'anno 1096 nella quale è nominato il conte Lando *de oppido quod nominatur Britti*, al quale l'abate Berardo di Farfa concede in feudo una metà dell'acqua di Corese per potervi edificare un molino; carta stipulata *intro ipsa curte ubi iam fuit ecclesia S. Petri*, intervenendo tra gli altri Rainaldo inclito conte [4]. Un' altra carta del 1104 fa notoriamente vedere che il castello che si chiamava allora *Britti* non può essere che il moderno Montelibretti leggendovisi che Beraldo abate *concessit Beraldo filio Rustici de Crescentio et eius coniugi Agnese, corumque filiis et nepotibus casales* . XII . *sicut olim predictus Rusticus detinuit suis manibus et suis dedit equitibus* INFRA CASTRUM CURRISEM, ET CASTRUM BRICTI, ET CASTRUM NERULE [5].

Lo statuto di Montelibretti è contenuto in un piccolo codice membranaceo conservato nell'archivio di quel comune. Consta di 52 carte (0,205 × 0,150) comprese le due prime e le due ultime bianche, nonchè di un'altra carta bianca tra la tavola delle rubriche ed il testo dello statuto. È un codicetto benissimo conservato, legato in pelle scura; la numerazione delle carte non comincia che dopo la prefazione e la *Tabula statutorum* (c. 9): il titolo: *Statutum Castri Montisbrittorum* è scritto prima in maiuscolo nero nella carta 2ª, poi ripetuto in rosso nella carta 5ª. È di scrittura chiara, nitida, facile a leggersi, della fine del XVI secolo, redatto però in una forma ortografica che lascia spesso molto a desiderare. Le rubriche sono scritte in rosso, quelle dei capitoli con carattere un poco più grande del testo, i dittonghi quasi sem-

[1] NIBBY, *Dintorni di Roma*, Roma, 1837, pag. 349.

[2] CAMPANA, *Di due sepolcri del secolo di Augusto*, ecc., Roma, 1852, pag. 149. Debbo questa notizia al chiarissimo sig. prof. G. Tomassetti.

[3] *Gabio antica città di Sabina*, Roma, Puccinelli, 1757, pag. 12 (doc. XXXII); *Regesto di Farfa*, ed. GIORGI-BALZANI, doc. 545.

[4] GALLETTI, op. cit., pag. 44 (doc. XXXIII); *Reg. di Farfa*, doc. 1145.

[5] *Chron. Farf.* t. II, A.

pre mantenuti, i nessi rarissimi. I capitoli non sono numerati. Questo statuto, che non è originale, fu dettato da Don Francesco Orsini duca di Gravina [1] certamente nel periodo corso tra il 1436 e il 1456, poichè nel 1436 egli ebbe per dono da Alfonso d'Aragona di distinguere col titolo ducale la contea di Gravina (donatagli dalla regina Giovanna nel 1417), e nel 1456 era morto. Ora nella prefazione allo Statuto l'Orsini si dice *Dux Gravinae*, per cui non prima del 1436 può essere stato dettato l'originale. La copia che ne abbiamo fu fatta eseguire da Giovanni Antonio Orsini a nome anche del suo fratello Ferdinando consignore di Montelibretti, entrambi pronipoti di Francesco e che fiorirono circa un secolo dopo. La prefazione, posta da Francesco Orsini allo statuto di Montelibretti, fa notoriamente vedere come questo comune possedesse già anticamente i suoi statuti, come li possedevano altri comuni limitrofi, e feudi pure degli Orsini. Infatti la frase: *declaratur quod omnia et singula in praesenti Statuto contenta et descripta ac particulariter declarata quoad Statutum in tempore magnificorum dominorum huic terrae Montis Brittorum per iam decursa tempora dominantium ad hoc praesens etc.* mostra come Francesco Orsini non concedesse lui lo Statuto ma lo formasse a seconda di quelli già vigenti e dati certo da altri feudatari. Montelibretti passò agli Orsini sul principio del secolo XIV, ed è naturale ammettere che se Francesco si fosse valso degli Statuti concessi dai suoi antenati non avrebbe usato le parole *in tempore magnificorum dominorum huic terrae*, ma bensì altre che avessero potuto far rilevare in un certo qual modo il possesso degli Orsini per i *decorsa tempora*. Ci sembra pertanto che l'originale degli Statuti non debba ricercarsi nel feudalismo degli Orsini. Consta però ch'essi ebbero unitamente in feudo dalla Chiesa Scandriglia e la concessione del diritto di passaggio su Montelibretti, Montemaggiore, Nerola, Ponticelli, donde appare che anche su questi avevano signoria, l'anno 1319. Un istromento, già citato dal Galletti e conservato nell'archivio di S. Spirito in Sassia [2], dà notizia come Bartolomeo di Crescenzo e Niccolò di lui figlio a' 30 di ottobre del 1252, per mano di Pietro Piperis giudice e scriniario, a nome di Giovanni Morgani acquistassero da Pietro Seniorile del *quondam* Oddone Seniorile del rione Pigna il castello del *Monte de Brictis* confinante co' territorii di Stazzano, di Moricone e di Nerola, castelli della Sabina. Rimane pertanto uno spazio di quarantasette anni nel quale non ci è concesso sapere se il castello rimase sotto il Morgani o

[1] Per la biografia di Francesco Orsini riformatore di questi statuti vedasi il LITTA, *Famiglie nobili* (famiglia Orsini). Esso nacque da Giovanni Orsini e Bartolomea Spinelli di Gioia, dal quale poi per Giacomo, Raimondo, e Francesco III nacquero Giovanni Antonio e Ferdinando, quei due di cui si riportano le formole nello Statuto. Il LITTA dà come Prefetto di Roma questo Francesco Orsini ai 14 novembre 1435, mentre nel breve di Eugenio IV a lui diretto e riguardante il diritto di dazio, breve datato 29 gennaio di quello stesso anno, Francesco è già chiamato *Praefectus Urbis*. Crediamo che in tal punto il LITTA vada rettificato.

[2] *Del Primicerio della Santa Sede*, pag. 332.

passò ad altri prima che agli Orsini. L'introduzione e il contesto dello statuto fanno pertanto credere che esso debbasi ascrivere ai primi anni del XIV secolo e ricercarsi appunto in un feudatario anteriore forse di poco agli Orsini.

Uno dei maggiori e più importanti lavori nell'edizione degli Statuti sarebbe il distinguere i primitivi elementi spettanti ai vari diritti del popolo e seguire in tal modo la certezza dello sviluppo del diritto romano. Ma è possibile fare tale lavoro non conoscendosi ancora esattamente neppure la bibliografia degli statuti, e non essendo che pochissimi i pubblicati? È inutile pertanto ed inopportuno, almeno per adesso, uno studio speciale su ciascuno statuto che viene alla luce; esso, per quanto accuratamente fatto, non potrebbe darci sicura norma per la distinzione del diritto romano d'origine da quello di tradizione, tanto più che non è discutibile fino al secolo XIII la preponderanza dei romanisti, come è del pari indiscutibile e forse maggiormente sicura la manifestazione del diritto longobardo, malgrado l'influenza dei romanisti, non solo nel diritto penale ma ancora nel diritto di famiglia. Tanto maggiormente arduo è il lavoro di ricostruzione quando si pensi che la pratica di rivedere e correggere gli Statuti [1] non smise neppure quando questi presero testo di vere leggi. Il cambiare spesso di signoria fu causa del frequente cangiare del diritto pubblico, e conseguenza di tale cattivo costume si fu che le primitive consuetudini vennero quasi a sparire, con grave danno della storia.

Verso la metà del secolo XIII gli Statuti si cominciarono a dividere in quattro libri: elezioni nei comuni, attribuzioni dei magistrati, diritti e doveri dei cittadini; norme di procedimento per il diritto civile, ove d'ordinario è compreso anche il diritto privato; leggi penali e pene contro i violatori; e finalmente i molti e minuti particolari di polizia urbana e rurale. Questi statuti, scritti spesso in un latino barbaro, zeppo di forme dialettali e proprie del luogo ove erano compilati, assumono talvolta, come nel nostro, uno stile ampolloso ed altisonante, e lo assumono col progredire del tempo: posti in mano a giureconsulti e notai che credevano lecito aumentare dello stile proprio quello dello statuto, divengono dottrinali, facendo vieppiù desiderare la primitiva compilazione [2].

La riforma dello statuto di Montelibretti fu fatta dall'Orsini nel 1435. Per quanto tale riforma e forse altre anteriori abbiano alterato il primitivo testo, non ne è difficile la classificazione e l'esame. Appartiene, rispetto al diritto pubblico, al gruppo degli statuti baronali, e ne viene di necessità che gl'in-

[1] Di questa pratica ne abbiamo ricordo nei proverbi: *Legge Vicentina dura dalla sera alla mattina; legge di Verona dura da terza a nona; legge Fiorentina, fatta la sera è guasta la mattina.* (GIUSTI, *Proverbi*, Firenze, 1877, pag. 308, 309, 313).

[2] Nello Statuto di Piacenza del 1336, I, 34; II, 1, trovasi il passo di Sallustio: « concordia res parvae crescunt, discordia maximae dilabuntur. » Nello stesso statuto, V, 94, *de poena proditorum*, leggesi: « quoniam de iure naturali est ut patrie pareamus, qua languente, necesse est penates omnium condolere, cui quilibet, ut prout nascitur, adeo ut non prosequi excidium patrie affectantes. »

teressi del Signore sieno i meglio custoditi; per il diritto privato, nel quale il diritto civile e criminale non possono essere criterio esatto di classificazione, esso appartiene al gruppo degli statuti baronali-rurali. Rimane a capo del Comune e spesso con forte riavvicinamento ai diritti del Signore il *Vicario*, ed al suo lato i *Massari*, *Sapienti*, e la *Curia*. Al *Vicario* spettava la giurisdizione di tutto il distretto, giurisdizione temperata dall'arbitrio del Signore, e dai giudizi inappellabili dei *boni homines* e degli *arbitri:* l'elezione del *Sindaco*, al quale effetto riuniva una o due volte l'anno l'università del Castello; il *Sindaco* rappresentava il Comune in *Curia Capitolii*. Gli officiali spirato il termine del loro incarico erano tenuti a render conto del loro operato e restituire quello che di spettanza del Comune avessero eventualmente ritenuto; solo le spese incontrate in servigio del loro officio e dichiarate con giuramento a coscienza del Vicario e dei Massari erano loro rilasciate.

Il primo libro che tratta dei giudizi civili ed il terzo spettante ai criminali non sono di molta importanza: le disposizioni del primo sono simili a quelle di altri statuti del tempo, e regolano secondo il diritto comune le citazioni, il giudizio, le successioni, le obbligazioni, gli scambievoli diritti dei coniugi e simili, e ne diamo un breve sunto: per il terzo rispecchiano in gran parte il diritto romano con manifesta tendenza agli antichi principî di diritto germanico; sono ritenuti i metodi tanto inquisitorio che dell'accusa, delineando la condotta da tenersi sì nell'uno che nell'altro, dimostrando quanto già fosse diffusa la pratica formata dall'uso del fôro ecclesiastico autenticata poi colle decretali [1]; le pene sono per lo più pecuniarie, corporali per coloro che non hanno da pagare e per i delitti maggiori. Di questo libro non faremo che pochi raffronti.

Di maggiore importanza sono il libro secondo *De officiis et Curiae proventibus* e il quarto *de damnis;* raccogliendo questo secondo, la legislazione rurale del Comune che è la migliore caratteristica dello statuto perchè la parte economica a seconda delle condizioni del Comune comprendeva regolamenti di commercio, tariffe di dazi, bandi di polizia rurale; e tutto questo è forte contributo ai presenti studi di economia politica e statistica. Giova anche allo studio della proprietà territoriale, poichè sembra che gli abitanti di Montelibretti non appartenessero alla categoria dei liberi coltivatori, mentre non vi era utilità alcuna derivante dal fondo per cui non fossero obbligati a contribuzioni. Pagavano il *terratico* od *agrario* per i prodotti del suolo che direttamente servono all'uomo e consistevano nel sesto de' grani, del mosto, della canape e del lino, i quali canoni venivano talvolta misurati sul raccolto, sul numero degli animali tenuti dal colono o sull'estensione del suolo; per i prodotti che direttamente si consumano dagli animali, cioè *pascolo*, *erbatico*, non risulta pagassero dativa. Riepilogando, lo statuto del Comune di

[1] Lib. V, tit. I, cap. XVI, *De accusationibus, inquisitionibus et denunciationibus*. La lettera d'Innocenzo III onde è desunto questo testo fu scritta nel 1212.

Montelibretti, come quello di comune rurale, fu subordinato agli statuti di Roma, da cui se non direttamente almeno relativamente dipendeva, sono riuniti in esso il diritto romano, il diritto canonico, gli editti, i libri *fundorum* e le leggi pontificie; per i maleficii troviamo, oltre al diritto romano, ricordi dei diritti longobardo e salico.

Un eguale sistema di citazione troviamo per le cause sì civili, sì criminali; e secondo il diritto canonico la citazione viene posta in mano al giudice. La citazione per parte del reo, che è in vigore ancora nel secolo XII e che non conosciuta nelle fonti romane e canoniche non è ammessa nelle leggi statutarie, nel nostro statuto non appare: essa viene fatta dal *balio*, dal *castaldo* od altro officiale della curia; e se il reo è trovato in persona, è tenuto a comparire lo stesso giorno o mandare persona legittimamente costituita: non ottemperando a tale obbligo, è considerato e giudicato come contumace; se non trovato, la citazione è lasciata in casa alla presenza di due testimoni, [1] chiamando in giudizio il reo *die sequenti post dictam citationem*. Non crediamo che quel *die sequenti* voglia indicare il giorno appresso alla consegna della citazione, ma sì il giorno seguente a quello stabilito nella citazione medesima, perchè dovrebbesi allora ammettere essere tale condizione molto più dura di quella riguardante il reo citato in persona. Per i citati ad *aliam curiam* il termine della presentazione è di tre giorni; e i rei citati *inter* ed *extra* erano sempre tenuti alle spese sia verso la curia (§ 13) sia verso il creditore, e la tassazione di tali spese veniva fatta dal giudice (§ 14). Nel nostro statuto la contumacia è prova di fatto: il reo citato e non comparso è senz'altro tenuto autore confesso del crimine ascrittogli. Il termine per l'esecuzione della sentenza è di due mesi per il passaggio dei beni mobili, di uno per gl'immobili. Il pieno dominio de' beni è acquistato dall'attore secondo la stima da farsi dai Massari giurati; in niun caso era accolta la protesta del reo o la domanda per ricuperare la tenuta o il possesso. Tali disposizioni avevano vigore solo quando la domanda dell'attore eccedesse i quaranta soldi; dai quaranta in giù fino ai venti il reo stesso poteva ricuperare la tenuta entro quindici giorni, dopo rimborsate le spese occorse; da venti soldi in meno poteva ricuperare la tenuta in otto giorni [2]. Pel passaggio di possesso non era duopo *concessione aliqua sive subhastatione* [3]. Trascorsi tali termini al reo non spettava più il *ius repetendi*. Nei casi suddetti l'attore era sempre tenuto a giurare *de calumnia*.

Al debitore confesso lo statuto accordava due mesi di tempo per soddisfare una somma superiore alle 20 libre: quindici giorni dalle libre 20 a 50

[1] Cf. FENZONIO I. B. *Annotationes in statuta sive ius municipale Romanae Urbis*, Roma, 1667, pag. 97; *Statuto di Campagnano*, § LXXXVI, in *Arch. Soc rom. di st. patr*, vol. XIV.

[2] È notevole a tale proposito il riscontro di un metodo di giurisprudenza stabilito da Filippo da Cantilo da Padova e riportato negli *Statuti della terra di Mirandola dell'anno 1386*. Mirandola, 1888, pag. 79.

[3] *Statuto di Pistoia*, ed. L. Zdekauer, Firenze, 1888, lib. II, cap. II.

soldi, da 20 a 5 soldi cinque giorni, al disotto di 5 soldi era il debitore tenuto a soddisfare subito o dare il pegno che doveva riscuotersi nel termine di tre giorni [1]. A tali disposizioni venne posta un'aggiunta più tardi; esse non erano valide a riguardo dei lavoratori, agenti, operai e servi del Signore, ai quali doveva rendersi ogni giorno giudizio sommario ed eran costretti a pagare personalmente. Se il debito risultava per istrumento pubblico, trascorsi i termini il Vicario doveva obbligare il debitore all'estinzione del debito, a meno che potesse questi opporre l'eccezioni di eseguito pagamento o di prorogazione di termine, eccezioni da provarsi nello spazio di tre giorni, costituendo tale mancanza l'obbligo all'esecuzione dell'atto [2]. Il nostro statuto non ci dice quali sieno i pegni devoluti alla Curia od al creditore, esclude i panni, le armi, i buoi come cosa inumana a togliersi a chi vive del lavoro; possedendo però il debitore più vestimenta, queste potevano sequestrarsi, ad eccezione di quelle che indossava. Era assolutamente vietato agli esecutori e mandatari della Curia di entrare nelle case a scopo di pignorare allorchè nessuno trovavasi in esse; solo il giorno appresso, non trovando gli abitanti in casa, potevano aprire e prendere i pegni alla presenza di due vicini [3]. Sia per i pegni tenuti dal creditore sia per quelli avuti dalla Curia per ragione di delitto, processo, sentenza, il debitore era tenuto a riscattarli in un termine di tempo dalla Curia stessa stabilito e trascorso il quale, fatti due bandi, potevano liberamente esser venduti, e se il ricavato superava il debito, il sopravanzo, dedotte le spese di bandimento e vendita, si rendeva al debitore, e ciò conforme al diritto romano che prescrivendo il termine di due anni perchè il pegno fosse dichiarato alienabile, devolveva il di più ricavato al debitore. Non sappiamo però se, quando la vendita non bastava a compensare il debito, cessasse *ipso iure* la virtù del pegno; al creditore che con la vendita rinunziava ad una ulteriore azione, rimaneva poi un'azione personale contro il debitore per conseguire il residuo non soddisfatto?

Il caso di questioni tra consanguinei, contemplato in quasi tutti gli statuti, era definito dagli arbitri [4], nominati in numero di due dal Vicario, ai quali potevasene aggiungere un terzo quando era arduo definire la questione oppure i due arbitri non riuscivano a porsi d'accordo. Le parti erano tenute

[1] *Stat. di Mirandola* cit., pag. 58.

[2] Nel Comune di Pistoia tale ufficio era riservato al solo *notarius potestatis et nulli alii commictatur vel commicti possit*. - *Stat. di Pistoia*, lib. II, cap. XLVII. Non sappiamo però se per i debiti contratti al giuoco la penale fosse la medesima o aumentasse come è probabile riscontrando altri statuti. Cf. *Const. Messanae*, c. 34; *Const. Panormi*, c. 72.

[3] AISTULPHI *Edict.* XXI; cf. BALDUINO, *Comm. de pignoribus*, in HEIM, *Jurispr. Rom. et Att.* I, 253; DONELLUS, *De pignoribus et hypothecis*, nello stesso, VI; ERXLEBEN, *Principia de iure pignorib.* Gottingae, 1779; GESTERDING, *Teoria del diritto di pegno*, Greisfwald, 1816, 1831; BACHOFEN, *Il diritto di pegno romano*, Basilea, 1847; DERNBURG, *Il diritto di pegno*, Lipsia, 1864; *Corpus selector. tract. de pignoribus et hypothecis*, Francfurti, 1586; BERGER, *De iure distraendo pignoris*, Lipsia 1707.

[4] Lo *Statuto di Pistoia* stabiliva il termine di tre mesi per definire la questione; se dopo quel tempo gli arbitri non avevano sentenziato, erano puniti in lire venticinque.

ad osservare inviolabilmente la sentenza d'arbitraggio, come se fosse stata pronunziata da un formale tribunale o constasse *per publica instrumenta*. La consanguineità era nel nostro Statuto contemplata sino al terzo grado (§ 10) [1]. Le altre questioni erano definite dal Vicario, a meno che le parti non chiedessero i Massari giurati, che solo potevano concedersi allorchè nella lite non si producessero pubblici istrumenti, lodi e giudicati antecedenti (§ 11). L'attore per qualsiasi giudizio era tenuto a sborsare 4 denari; se forestiere era tenuto a quel salario che avrebbe dovuto sborsare nella sua patria: se non comparente pagava anche le spese della parte avversa. Il capo 16 che contempla le spese necessarie per ricevere un giuramento è certo di quelli aggiunti. Una legislazione abbastanza curiosa era fatta ai fideiussori, ma forse solo dalla cattiva trascrizione del § 17. Reca il testo che i fideiussori che siansi obbligati per altri principalmente e che abbiano *rinunciato* al beneficio *eis a iure concesso*, erano costretti al pagamento come se fossero i principali obbligati: ora è discutibile quel *iure concesso*, perchè o nel testo dovrebbe leggersi *iureiurando*, oppure tradursi per giuramento; in tal caso non sapremmo veramente cosa vogliasi intendere. I principali obbligati erano tenuti a presentare indenne il loro fideiussore e risarcirlo integralmente di tutti i danni, spese ed interessi che detta fideiussione avesse procurato. Non risulta se il terzo potesse rafforzare l'altrui debito della propria fideiussione [2], mentre era tenuto responsabile materialmente il fideiussore stesso. Il Vicario era tenuto al procedimento per i beni e la persona del principale obbligato.

Il diritto *de non offendendo* era largamente applicato in Montelibretti: la persona sospetta di recare offesa ad un paesano doveva prestare garanzia perpetua o temporanea a seconda dei casi, e questa garanzia era data con idonei fideiussori; non potendo averne, il sospetto era bandito dal castello fino a quando non ottemperasse al disposto dallo Statuto (§ 19). Anche da coloro che dubitavasi volessero lasciare il paese era richiesto il fideiussore.

La dote delle donne era imperdibile per i delitti che avessero potuto commettere i mariti; non poteva venire nè totalmente nè in parte sequestrata, a meno che la moglie non ne avesse fatta completa cessione al marito, o che fosse accusata rea di azione assoluta o di complicità nel delitto [3]. La dote era alienabile nel solo caso, che il marito avesse debiti verso la Curia, e l'istromento dotale fosse stato rogato dopo un anno dal seguìto matrimonio.

Il diritto d'investimento di *re possessa* non era valido, eccezione fatta per il diritto del creditore, se prima non si citasse il possessore e si avvertisse, e non fosse stato bandito per il vicinato di costui per quale cosa precisamente erasi chiesto il passaggio d'investitura. La mancanza di tali forme di

[1] Secondo la ragione canonica la consanguineità avrebbe dovuto contemplarsi fino al quarto grado.

[2] Roth., 360-361; Liut. 15, 36-40.

[3] Troviamo negli Statuti pistoiesi contemplato il caso della ribellione per parte del marito ed allora « mulier que nata fuerit de parte guelfa pro patre, voluerit repetere dotem suam, possit, et potestas teneatur exinde sibi facere rationem. »

procedimento costituiva la nullità dell'atto. Per il pagamento dei debiti il nostro Statuto non reca che la devoluzione dei beni del debitore al creditore: nulla che accenni alla schiavitù personale [1]. L'investitura fatta a qualche creditore dei beni del debitore senza la preventiva citazione del creditore più antico costituiva nullità. perchè era costui in diritto di farsi investire dei beni a preferenza del creditore recente, salvo però che questi soddisfacesse l'antico creditore; allora l'investitura gli restava (§ 25). Il paragrafo però che tratta la questione dell'investitura non è abbastanza chiaro, potendo dubitarsi se parlasi del primo creditore avente la *tenuta* che venendo pagato da un creditore posteriore rilascia o dà a questo la *tenuta*, oppure di un creditore posteriore avente la *tenuta* al quale, pagando esso il primo creditore, si lascia tenere la *tenuta*; è però solo il primo caso che avrebbe fondamento giuridico, e crediamo che malgrado l'oscurità del testo, non possa altrimenti interpretarsi. Se erano in causa due creditori aventi titoli ed obbligazioni di pari data, ambedue erano investiti con eguali diritti nei beni del debitore, se risultava però uno di essi avere chiesto tale investitura per il primo, a costui spettava la libera investitura. La prescrizione del debito risultante anche per istrumento pubblico, confessione, sentenza, lodo o precetto era fissata a 15 anni, solo per un obbligo testamentario poteva prolungarsi fino a 20 anni, a meno che durante questo tempo una domanda di proroga non fosse venuta ad interrompere il tempo per la prescrizione [2]. I testamenti e le altre legali disposizioni dei morenti erano poste esattamente in esecuzione, salvi i diritti spettanti alla Curia che aveva la precedenza sui creditori tutti e i legati ad *pias causas* da eseguirsi dal Vicario. Il § 28 che si occupa di tali legati reca: *et legata ad pias causas facta Vicarius statim pro eisdem assequatur:* ma non sarebbe più opportuno leggere *exequatur?* Nel primo caso dovrebbe supporsi che il Vicario fosse tenuto ad esigere i detti legati in nome e nell'interesse delle stesse cause pie, riscontro che non abbiamo trovato in alcun altro Statuto dell'epoca; pur tuttavia non l'escludiamo assoluta-

[1] Ed è notevole tale mancanza poichè in non pochi Statuti della medesima epoca del nostro ritroviamo la devoluzione della persona, secondo il diritto germanico; se il debito fosse maggiore di 20 soldi la schiavitù era temporanea, cioè fino a tanto che il quotidiano lavoro dell'obbligato avesse valso a soddisfare le pretese del creditore (Liut., 154); massima che fu poi estesa senza limitazione di somme nelle legislazioni dei Carolingi *(Lex lang.* Car. Magn. 35, 82).

[2] *De praescriptione XL annorum.* « Statum est quod si quis tenuerit aliquam rem immobilem spacio ix annorum sine interpellatione legitima sit totus contra omnes personas, collegium et universitatis et nulla poteat adversus detemptatores regressus, et teneatur potest sive consules tam comunis quam iusticie secundum illud capitulum iudicare et sit precisum » e ciò secondo il diritto langobardo (Aist. xviii; Roth. ccxxviii; Luit. lxxviii). *Stat. Com. Novariae anno* 1277, ed. Ceruti, Novariae, 1888. « et talibus currat praescriptio taciturnitatis viginti annorum, nisi infra dictum tempus per iudicem curie pronuntiata fuerit *tenuta* vel bannum contra debitorem vel eius bona ». *Stat. di Pist.* lib. ii, cap. ii. Lo *Stat. di Mirandola*, pag. 82, stabilisce la prescrizione di venticinque anni per debito « obligato in alcuna cosa o quantitate di denari quanto per contratto quanto per ogni altra causa » e di quattro anni « se sarà obbligato per causa di mercede. »

mente [1]. Le sostanze dei morenti senza eredi diretti o indiretti erano devolute per una quarta parte alla Curia, il restante i Massari giurati, d'intesa col Signore, dovevano distribuirlo ai poveri, ed alle chiese in pro dell'anima del defunto: per i forestieri morenti intestati e privi di consanguinei in qualunque grado era osservato il diritto comune, senza però che la Curia perdesse i suoi diritti. Il testo dello Statuto per ciò che riguarda i forestieri reca: *sed in advenis* NON *morientibus ab intestato:* ciò chè farebbe supporre che all'advena venisse annullato il testamento per ridurlo al diritto d'albinaggio, cosa assolutamente secondo noi erronea, non esitando a dire quel NON un riempitivo del copista. Il testamento dell'advena era rispettato, salvo il diritto della Curia, e le sue sostanze non erano, come si potrebbe dal testo supporre, rivendicate al fisco in compenso della protezione a lui concessa. Troviamo in Statuti di comuni italiani tale dura ed illegale condizione, mai in quelli della provincia romana, mentre invece esistono bolle di Eugenio III ed Alessandro III che espressamente la proibirono nei loro Stati. Mentre in quasi tutti gli Statuti trovansi norme per la successione dei consanguinei ai morenti *ab intestato*, nel nostro nulla troviamo di tale procedura, rimanendo anche il dubbio se le donne fossero escluse dalla successione [2].

Era lecito alle parti richiedere l'appello della sentenza al Signore, o rimettersi al giudizio dei sapienti piuttostochè al Vicario; diritto sommario era devoluto alle chiese ed ai poveri, essendo il Vicario tenuto ad applicare diritto favorevole e sommario, in ogni tempo, a pro degli ecclesiastici, pupilli, vedove ed altre persone degne di misericordia ed a fare loro consegnare tutti i legati e lasciti immediatamente senza alcun termine o limitazione, non ostante qualsiasi contraria disposizione degli statuti. Ed è notevole questo richiamo ai privilegi di Costantino e Federico II che concedevano il supremo favore di invocare la gran Corte alle persone miserabili. L'obbligo del giuramento *(perhorrescentiae)*, che è in quei privilegi e che non fu accolto negli altri Statuti di Comuni benchè derivanti in massima dal diritto romano, non è citato nel nostro [3].

Le questioni dei *termini* erano definite dai Massari giurati i quali accedevano sul luogo ed udite le parti, ponevano i termini, ed il loro giudizio era inappellabile [4].

[1] *Stat. di Pist.* lib. II, cap. XII.

[2] Lo *Stat. di Mirandola*, pag. 82, prevedendo il caso del nostro stabiliva: « se alcuna persona de che stato e condicione sia haverà alcuni beni mobili ed immobili nel territorio de li prefati Signori mancarà senza alcuno ascendente o descendente o attinente ovvero collaterali cioè fratelli sino al sexto grado inclusivamente per linea di padre o sino al quarto grado inclusivamente per linea di madre ed essi gradi si habbiano ad intendere secondo la ragion canonica, halora tuti essi beni di tale che così mancarà senza testamento pervengano et debbino pervenire in essi signori della Mirandola. » Cf. *Stat. di Campagnano*, cit.

[3] *Lex Const.* 3, 14; *Const. nihil veterum.* de off. *mag. iust.* l. 37; *Const.* FED. II, ARAG. 1413.

[4] I termini crediamo fossero *mobili* come le *petrae fictae (Reg. di Farfa*, ed. GIORGI-BALZANI. doc. 418, a. 1003). pilastrini che infitti al suolo mostravano il termine di un fondo.

Gli arbitri eletti dalle parti non potevano esimersi dall'incarico e il Vicario poteva costringerli a dare il lodo, a non allontanarsi dal paese fino a che non avessero dato il loro arbitraggio, rispecchiando tale disposizione altre del diritto longobardo a proposito delle punizioni da darsi agli arbitri se non definivano, e nel tempo prescritto, le liti a loro aggiudicate [1]. I Massari erano incaricati di definire le liti sorte nelle divisioni dei beni; se le liti sorgevano tra pastori, pecorari, cavallari, vaccari, i giudici dovevano essere scelti in persone di loro fiducia ed appartenenti alla stessa arte dei litiganti.

Nella cessione dei beni per debiti, il nostro Statuto contempla le solite leggi e le ignominiose solennità introdotte per tale atto. Il cedente veniva condotto sulla pubblica piazza o nel luogo ove si teneva il consiglio, e scalzo, seminudo o nudo affatto, come nel nostro Statuto, acculattando alla porta della Curia doveva dire ripetutamente: *cedo bonis*, e rimanere seduto in terra sino a che durava la concione. In alcuni luoghi gli veniva anche imposto di portare un berretto a vivi colori, giallo, verde, cilestro; colto senza questo da uno dei creditori poteva essere tratto in prigione, ed ancora, come a Roma e Napoli, condannato alla fustigazione ed alla galera [2].

Al detenuto per debiti (§ 38) mancante di che alimentarsi spettava il mantenimento per parte dei creditori che l'obbligavano al carcere, e l'alimento doveva consistere almeno in pane ed acqua affine di potersi *comodamente* sostentare. Non volendo i creditori passare il vitto al detenuto costui era posto in libertà e tenuto alla cessione dei beni [3]. Il richiamato a rispondere di crimine in Roma od altrove era tenuto a presentarsi, non facendolo cadeva in multa, é se privo di beni di fortuna e dell'agio di pagare la penale era sbandito dal Comune (§ 39). Niuno era autorizzato a fare rappresaglie [4]; era tenuto in caso alla restituzione della roba presa; e punito con una multa devoluta alla Curia chi togliesse forzatamente ad altri roba propria rilasciata in pegno o possesso temporaneo (§ 41); chi domandasse ragione di un debito già soddisfatto pagava in pena la metà del valore di detto debito (§ 42); chi

Escludiamo le *signata*, che erano alberi tagliati o incisi per far conoscere il proprietario del fondo sul cui limite erano posti. (Roth. 236, 318, 321).

[1] Liut. xxv; Rach. i.

[2] Tale procedimento è simile ad altri Statuti. In quello di *Mirandola* troviamo anche che il cedente non poteva portare nè lì nè altrove « vesta che insieme col zippone, calce o berretta passi la comune stima et valore di soldi cinquantasette di bolognini. » E « tale abiecta et improbata persona quale per ogni modo per tale opera vergognosa deneghemo possa testare et testificare in giudicio, porterà per suo temerario ardire veste di più valore de la sopradetta quantitade, ovvero quando pioverà o nevarà andrà sotto la coperta da portico o de casa perdi ad ogni modo il beneficio da la cessione acquistato, quale prohibemo potersi più reassumere et usare... »

[3] Javaleno, *Digesta*, lib. xxxiv, tit. i; Fenzonio, *op. cit.*, pag. 487, 23-27.

[4] *Const. Siculae*, lib. i, tit. 8; *Concilium Paris.* a. 1314 in Martene, *Ampl. Coll.*, VII, 302; *Regimina Paduae*, a. 1302; Malvezzi, *Chronicon*, in Muratori, *R. I. S.*, XIV, 959; *Privil. Univ. Lovan.*, a. 1426, in Martene, *op. cit.*, I, 1768; Bartolo, *Tract. de repraesalia;* Guido pp. *Decisiones*, 32, 33; Bretius, *De super. Regis*, 17 ; Rollandinus, *Summae notoriae*, IX, 2.

produceva in giudizio falsi testimoni o falsi istromenti era punito nella stessa misura di coloro che presentavansi a testare il falso o del notaro che aveva rogato l'istromento doloso (§ 43) [1].

Gli immobili non potevano vendersi senza il permesso della Curia; ai volenti fabbricare case nel comune era permesso tagliare tavole, tegole *(scandulae)* [2] e prendere altro legname ovunque si trovasse senza incorrere in pena.

Il secondo libro degli Statuti riguarda gli offici ed i proventi della Curia; ma quantunque il titolo comprenda entrambe le materie, nel detto Statuto le norme per i proventi non cominciano che al § 62 e formano quasi corpo a parte.

Sembra che i dazi non fossero d'imposizione assoluta ma da fissarsi solo allorquando i bisogni del Comune lo richiedessero, e in queste prescrizioni vediamo meglio che in altri luoghi dello Statuto le aggiunte ed interpolazioni fatte all'antico testo. Due o quattro Massari erano delegati a tale imposizione; il solo Castaldo della Curia era immune dalla dativa. Recano gli articoli disposizioni contro i contravventori, gli officiali frodanti la Curia, e simili, e in pari tempo le penali che venivano prescritte, devolute tutte al Camerario del Castello. Le ambasciate e gli offici dati ad una persona qualsiasi del Comune non potevansi rifiutare: non era lecito però gravare la stessa persona di due incarichi nello stesso tempo (§ 49) e per costoro come per quelli deputati a speciali ambascerie il salario era stabilito dal Vicario e dai Massari (§ 50). Gli officiali erano rinnovabili ogni anno, non essendo gli scaduti rieleggibili l'anno appresso senza il consenso del Vicario e della Comunità.

I beni del Comune non potevano vendersi senza il consenso della maggioranza dell'Università; se alcuno avesse promosso tale vendita od alienazione era tenuto soddisfare del proprio l'obbligazione, senza che il Comune dovesse in alcuna guisa rimanere vincolato (§ 54). Con speciali disposizioni era promulgato il dovere di reciproca difesa tra vassalli: di difesa per il Signore e per le rocche e castelli da lui posseduti e per gli amici suoi; il Signore aveva sempre e senza limite facoltà di destinare i suoi vassalli al servigio di consanguinei ed amici; i primi tre giorni di tale servizio non erano retribuiti, per i successivi l'onere ricadeva sul Signore o sulle persone servite (§ 57).

Alle persone che volevano venire ad abitare nel Comune il Vicario era tenuto a far dare aiuto coi somieri e con gli uomini del castello, purchè non dovessero recarsi oltre le dieci miglia, e niuno poteva rifiutarsi: coloro però che si fossero poi allontanati prima che trascorresse un quinquennio

[1] *Stat. Novariae*, § XXVI.

[2] Notevole è la parola *scandula* usata per tegola di legname. Cf. « Statuimus quod iurati non possint nec debeant aestimare blada, arma, scandulas domorum, etc. » *Stat. Cadubrii*. I, 30; AZARII *Chronicon*, in MURATORI, *R. I. S.*, XVI, 322; ROTH, 287; PLINIO, lib. XVI, cap. 10; VITRUVIO, lib X, 1; *Polyptychus S. Remigii*, 481; *Vitae Abbatum S. Albani* pag. 41; *Chronicon* S. BENIGNI DIVIONENSIS, 448; HERO CTESIBIUS in *Belopeecis* pag. 5; Καὶ ἐσχισμένος ἔστω ἐκ τοῦ επικεκαμμένον ἄκρου, ὥστε διχηλον γενέσθαι, καλαπερ τῶν λεγομένον σκινδυλιων.

erano tenuti a pagare tutte le spese incontrate dal Comune per prestanza di aiuto e 50 libre in più. I nuovi abitatori erano per il primo anno esenti da dazio, erano tenuti ad avere un orto ed una casa e farne regolare denuncia alla Curia (§ 60-61); sottoporsi al giuramento di vassallaggio che era ricevuto con le solite forme di diritto e di consuetudine; e giurare di attenersi agli Statuti presenti e futuri sotto pena di cinquanta libre e della perdita dei beni.

Ciascun abitante era tenuto a corrispondere integralmente la sesta parte del raccolto dei cereali e vino e se non ottemperasse a ciò nel termine di tre giorni, era tenuto al quadruplo. Erano esenti da corrisposta i prodotti tratti da cortine ed orti di sei passi per lungo e tre per largo. Quest'esenzione non è però abbastanza chiara nel testo che reca: *exceptis quod de fructibus cortinae unius passus et unius horti sex passuum per longum et trium per latitudinem.* Ora per quanto la cortina sia una piccola area chiusa da muro ed attigua alla casa (come potrebbe pur dirsi dell'orto), è assurdo il credere che abbiano potuto esistere cortine di un sol passo di larghezza, e od il copista dimenticò di aggiungere la frase *sex passuum* etc. che riguardava le cortine, oppure, e questa ci sembra la versione migliore, abbondò nel dire *unius* PASSUS poichè senza quel *passus* inutile può benissimo credersi che eguale misura fosse adoperata sì per le cortine che per gli orti. La sesta parte era similmente dovuta per la canapa, il lino, le mandorle, le noci, e le olive; del miele, dell'oro, dell'argento ed altri minerali preziosi che potessero eventualmente rinvenirsi nel territorio del Comune, il rinvenente era tenuto a depositare la quarta parte. La Curia interveniva ancora nella caccia e pesca; per una comitiva di cacciatori superiore a dieci persone esigeva, nella presa di un cervo, capriolo, cinghiale, la testa ed il collo; per il pesce la quarta parte di una cesta, eccezione fatta se tale roba era destinata per nozze [1]. Seguono disposizioni per la guardia del Castello (§ 69), per la calcaria da farsi ogni sette anni onde restaurare le case, e degli obblighi dei vassalli verso il Signore (§ 72). Per la mietitura spettava alla Curia il valore di una sola opera, per la *spigarola* mezza opera [2]; la

[1] Tale disposizione è simile a quelle contenute in altri statuti che dimostrano la pesca e la caccia o privilegio esclusivo del Signore, o avente su di esse un diritto di esazione. Ricordansi anche moltissime concessioni anteriori all'epoca del nostro statuto nelle quali sono formalmente stabiliti i privilegi e gli oneri sia dei concessori che dei concessionarii. Dell'esenzione della dativa in momenti solenni della vita, o di maggior bisogno, come in occasione di nozze, parti, malattie, ecc. è ricordo anche nelle costituzioni di castel S. Elia dell'anno 1270. « Nullus audet piscari in flumine maiori sine licentia abbatis, excepto tempore inundationum quo tempore cuilibet licitum est piscari. Etiam nullus audet venari sine licentia abbatis: quod si aliquis temere piscatur aut venatur, solvit bannum indictum de mandato domini abbatis. Excepto etiam, quod in flumine publico licet piscari sine licentia, quando aliqua mulier esset in partu, vel infirma. »

[2] *De scorta fienda.* « Et quod permittam eis pro communi habere et recipere et colligere scortam, vel illud quod datur vel dabitur pro scorta, vel occasione scorte, et hoc de scorta qui recipitur tam introitu civitatis, quam in exitu vel alibi. » - *Stat. Com. Vercell.*, a. 1247, in *Monum. hist. patr. Taur.*, II, 1346.

retribuzione dei mietitori era fissata antecedentemente dai Massari in Comune (§ 73); non potevasi pastinare altrove che nelle terre del Signore senza ottenerne licenza, ed ottenutala dovevasi pur sempre fare altrettanto in dette terre. Ciascun abitante del Castello doveva per sè e per la sua famiglia ridurre a pastine almeno mezza zappa di vigna all'anno fino a piantarne almeno quattro zappe (§ 75) e mettere un piantone d'olivo ed uno di un altro albero a suo piacere, sotto pena di soldi 20; ciò riguardava naturalmente quelli che non possedessero di già una vigna di quattro zappe. Vediamo qui usato il termine *zappa* quale misura, cioè per indicare la quantità di vigna che ogni uomo può zappare in un giorno, mentre abbiamo altri esempi che *zappa* volesse indicare l'uomo addetto al zappare [1] come le contribuzioni per ogni testa di contadino e per ogni paio di buoi prendevano il nome di *boazia* o boateria [2]. I capi di famiglia in occasione di nozze del Signore e dei suoi figli, o ottenendo il detto Signore dignità o creando cavalieri erano tenuti dare alla Curia v soldi (§ 78) [3].

Le solite disposizioni riguardano la manutenzione delle vie e di altri luoghi pubblici (§ 80 e seg.). Il § 94 che riguarda la grascia potrebbe dar luogo ad incerta interpretazione non volendosi accettare quell'*inconptumantibus grasciam* e correggere invece *inceptantibus*. Quantunque questo secondo significato avesse apparentemente maggior ragione d'essere, noi non riteniamo che il testo sia qui errato, venendo dalla voce latina *coptumum* e potrebbe bene intendersi per l'esigenza fraudolenta di tributi per *mercium transversione*, e sia questo paragrafo uno degli aggiunti posteriormente riferendosi esso al principio autoritario feudale dell'esigenza delle dative, spettante assolutamente al Signore [4]. Il possesso dei buoi non era assoluto: il Vicario doveva conoscerne i proprietari o coloro che fossero in grado di possederne, e dividere le bestie tra i varii lavoratori delle terre del Signore, unendo i più buoni a quei mediocri; chiunque tralasciasse di lavorare era sempre tenuto al sesto del frumento sia sul maggese sia sul colto [5]; a coloro che

[1] « Item dixit quod vinea quae fuit Marcoaldi et presbyteri Rolandi... est ad .xii. zappas... Item dixit quod vinea quae fuit presbyteri Rolandi de Cocone est de Curia et est ad .xv. zappas. » CENCIUS CAMER., *Census Rom. Eccl.* a. 1196.

[2] « Boatia debeat solvi pro homines Episcopatus Mutinensi a Serra superius 4 soldos pro pario bovum et duos pro zapa, et a Serra inferius 3 soldos pro pario bovum et 12 den. pro zapa. Et qui non solverint conductores possint ire ad dictam boaciam recuperand. expensis illorum, accipiendo pro pario boum 4 imperiales et pro zapa 2 imperiales. » *Stat. Mutin.* a. 1327, I, 85.

[3] Lo Statuto reca « fecerint cavallariam. » Crediamo non dubbio che ciò voglia intendersi per creazione di nuovi cavalieri. - « Ann., 1230, volo quod expensae ad *cavallariam* Monaldi fratris mei quando fiat miles fiant tam de bonis meis quam etc. » CENCIUS CAMER., op. cit., a. 1230.

[4] « Si dominus molendini retinuerit molendinum ita quod non det aliis ad partem vel coptumum similiter solvat unum raserium annonae. » *Bulla* HONORII pp. III. in UGHELLI, *It. sacr. (Ep. Interamnenses).*

[5] *Maggese* è il campo sul quale si sono fatte le lavorazioni complete, *colto* o *colta* è il campo sul quale si lavora il secondo anno dopo avervi raccolto l'anno antecedente.

non avevano buoi la Curia ne faceva prendere a *soccida*, e non volendo prenderne erano pur sempre tenuti a seminare nelle terre del Signore mezza rubbiatella di grano. Lo Statuto ricorda anche ai lavoratori diligenza e precisione per i lavori da farsi nelle terre magre ed acquitrinose. Tali disposizioni sono un lontano e forse non inutile accenno alla storia dell'enfiteusi della provincia romana: riguardano la cura dovuta ai latifondi, necessitata per mancanza di schiavi, e le disposizioni acciò nessun terreno rimanesse incolto, dando a tutti, anche ai più poveri, la facilità di possedere e trarre vantaggio dai campi.

Ogni anno dall'Università del Castello si eleggevano tra i migliori uomini due *magistri viarum* [1] preposti al mantenimento delle strade, e pene severe erano stabilite per i contravventori di polizia e per gli stessi *magistri* se non adempissero scrupolosamente e severamente al loro mandato.

A tutti era lecito vendere carne delle proprie bestie purchè non fossero morte di malattia [2], come era vietato, in caso di contagio o anche di semplice sospetto di esso, il gonfiare le bestie perchè essendo noi *qualis est aer quem attrahimus* poteva il contagio propagarsi e rendersi maggiormente epidemico (§ 104). I macellari dovevano dichiarare i difetti delle carni macellate, tenere divise le carni di pecora da quelle di castrato e quelle di scrofa da quelle di porco e non solamente sul banco ma ancora sugli uncini; dovevano vendere secondo la libbra da regolarsi dalla Curia. Il Vicario era tenuto a verificare i pesi, misure, stadere, bilancie, mezzi boccali e fogliette e trovatele giuste bollarle con il bollo del Signore. Anche la *rubbiatella* era bollata secondo la misura romana e così ancora la *quarta* di rubbio con le quali si misuravano il grano ed i cereali. I venditori erano anche tenuti a tenere la *prebenda*, cioè la *mezza*, lo *staio*. Nelle vigilie di Natale e di Pasqua potevasi macellare prima del mezzodì: e sempre a sufficenza del Castello; era vietato vendere al di fuori la caccia e la pesca, e altro come uova, polli, eccetto il caso che tali generi, stati un giorno sul mercato, non avessero trovato il compratore.

Ai venditori di vino al minuto erano prescritti i *boccali*, *mezzi boccali*, e *fogliette*, debitamente bollate e in numero non meno di quattro; dovevano vendere il vino di un recipiente fino al termine di esso e per lo stesso prezzo messo al principio; non vendere nello stesso tempo vino di due qualità e dello stesso

[1] La rubrica reca *vialium*. Citiamo a questo proposito la *Lex Bajar.* tit. 9, § 13; i *Capit.* CAR. MAGNI, lib. V. cap. 201; il *Cod. Theod. de itinere muniendo*, e la Lex. IV. *Cod. de privil. Domus Augustae.* I *magistri viarum* furono pure ristabiliti in Roma da Martino V con bolla dei 30 marzo 1425; l'istituzione fu riformata con nuovi ordinamenti e privilegi da Sisto IV ai 30 giugno 1480. Lo stipendio annuo di cotesti officiali era di 100 fiorini d'oro. Cf. MÜNTZ, *Les arts*, III, 179; *Arch. soc. rom. di st. patr.* VI, 445.

[2] Il testo dello statuto reca qui una delle solite scorrezioni. Leggesi: *nisi essent morticinae, lupatae aut alio casu mortuae.* Crediamo non dubbio avere il copista scambiato *tralipatae* per *lupatae*, lasciando poi nella penna il *sed* che era ovvio porre innanzi *tralipatae* (scapicollate), non sapendo altrimenti di qual morte avessero le bestie a morire per essere liberamente vendute.

colore; alla Curia spettava per ogni botte un boccale. Ogni mese i Massari facevano l'assaggio del vino forestiero, ed a seconda del loro giudizio si metteva il prezzo di vendita, ritenendo però che il vino forestiero non poteva introdursi in Castello fino a che ve ne fosse di quello dei Massari. I tavernieri del *Borgo* erano tenuti a vendere allo stesso prezzo che quelli del Castello; le taverne, del borgo e castello insieme, senza distinzione alcuna, erano chiuse del tutto nel giorno del venerdì santo.

Nel libro III *de maleficiis* troviamo maggiormente spiegato l'elemento romano e barbarico. In questo libro il diritto feudale, sempre timoroso di perdere terreno e lasciarsi sopraffare, mantenne molte delle pene che per l'epoca nel quale lo statuto fu riformato non erano più adatte: serve pertanto a ricostituire mirabilmente le prime formole e le origini dello statuto stesso.

La Curia aveva libertà d'inquisizione in ogni specie di maleficio senza bisogno di denuncia, eccezione fatta per le cause d'adulterio. L'accusa era libera a tutti: l'accusatore *non probante* era tenuto ad una multa, alle spese, ed al risarcimento dei danni verso l'accusato. Come quasi tutti gli Statuti dei Comuni il nostro comincia con la punizione della bestemmia, e secondo il diritto canonico la punizione è in denaro, per i non solventi la frusta e la berlina presso la porta del Castello, con la lingua stretta in una morsa di ferro. Il giudice dei malefici aveva autorità di esigere fideiussori e tor pegni sui sospetti di qualche delitto: le pene erano in massima parte pecuniarie, eccezione fatta per i delitti maggiori, punibili ad arbitrio del Signore e con pene secondo il diritto romano e manifesta tendenza agli antichi principî di diritto germanico. Le solite disposizioni troviamo per la classificazione dei delitti: per le ferite più o meno gravi, per l'adulterio, per i ribelli e traditori, disposizioni che sarebbe inutile qui il ripetere non presentando nuovo valore giuridico.

Il quarto libro è, come abbiamo detto, il codice rurale del Comune. La Curia eleggeva ogni anno nel mese di gennaio due Massari il cui officio era di accusare, verificare e riferire su tutti i danni di campo, ed il loro giudizio era inappellabile; essi potevano catturare il bestiame rinvenuto senza padrone, e catturare ancora i guardiani che si rifiutassero dire chi era il proprietario delle bestie danneggianti (§ 175). A richiesta quindi di chi soffriva il danno i Massari dovevano fare la *stima*, e il Vicario procedeva poi a secondo dell'ordinaria procedura per il debitore confesso (§ 176). La *stima* doveva essere richiesta dal danneggiato nel termine di otto giorni, trascorsi i quali perdeva il diritto al risarcimento di danni, salvo che il ritardo fosse convenuto tra le parti e in tal caso poteva attendersi sino a sei mesi; quando gli autori di un danno rimanessero ignoti, erano colpiti di pena coloro che frequentarono quel luogo otto giorni prima che il danno avvenisse: la pena però in tal caso non poteva eccedere i venti soldi. Se alcuno fosse sorpreso a dare danno in un luogo stato, ma non da molto, danneggiato, costui era ritenuto autore anche del danno antecedente a meno che non ne dichiarasse

gli autori e ciò conforme al diritto romano. Speciali paragrafi contemplano i danni recati dalle capre e dai porci ed altri animali raspanti, dividendo la pena a seconda se il danno era fatto prima del marzo o dopo allorchè tutte le sementi erano in fiore; le bestie trovate a far danno potevano dal padrone del fondo essere catturate e ritenute sino al risarcimento del danno stesso [1]: se tale rifacimento non aveva luogo o non presentavasi il proprietario delle bestie a reclamarle, dette bestie dovevano essere consegnate alla Curia. Alle prime disposizioni dello Statuto che ammettevano l'uccisione dei porci trovati a far danno, Giovanni Antonio Orsini con due capitoli aggiunti sostituiva un espresso divieto di uccisione punendo i trasgressori con l'enorme multa di dieci fiorini d'oro, e ciò spiegasi per l'importanza materiale che ha uno di quegli animali in una casa di poveri contadini, costituendo spesso l'unico o certo migliore capitale [2]. Niuno poteva reclamare di più di due danni alla volta, ed egualmente considerati erano i danni dati *intra* od *extra* il territorio. Ad evitare i danni che potevano arrecare alle persone i cani di guardia, questi dovevano essere legati e muniti di un grosso uncino al collo e ciò dal primo giorno di agosto sino a che le uve fossero sulle viti; trovandosi in un fondo un cane senza uncino il proprietario del fondo poteva liberamente ucciderlo. Non erano tenuti a pagare i danni i proprietari delle bestie che entrassero in luoghi dovuti rimanere chiusi; la violazione del dovere di chiusura costituiva nullità nella ripetizione dei danni, come anche non erano tenuti ad alcun risarcimento i proprietari di bestie che aizzate da rumori, grida, da' tafani, mosche, recassero fuggendo, dei danni. Erano multate le persone che entrassero in vigne ed orti in fiore, ed anche se avendo rotta la fratta

[1] Il pignoramento delle bestie colte a far danno sulle proprie terre fu sempre permesso dalle leggi, sembra anzi che le primitive consuetudini dei popoli germanici permettessero di ucciderle liberamente. (*Lex visig.* VIII, 3, 15; ROTH., 349, 350; LUIT., 151; *Lex Bajar.*, XIII, 12; *Lex Burg.* 2314); presto però si dovette restringere tale concessione ai soli animali più pericolosi (*Lex visig.* 3, 15; *Lex sal.* 9, 1) accordando invece al danneggiato facoltà d'impadronirsene. (ROTH. 346). Dei porci trovati nei propri fondi se ne poteva uccidere uno su dieci, di mediocre grandezza, se erano in minor numero se ne teneva uno in pegno. Le medesime disposizioni troviamo dopo il secolo XI. « Qui invenerit animalia damna facentia in suis clausuris possit ea ad domum suam sine laesione dictarum bestiarum conducere. » *Stat. Cenetae*, III, 76. Simili disposizioni trovansi negli Statuti di *Belluno*, II, 217; *Torino*, 249; *Trento*, § 115: *Milano*, § 369; *Pisa*, I, 139; *Aosta*, III, 18. In altri casi, e come anche nel nostro Statuto, contemplavasi il numero e la specie degli animali (ROTH. 344, 345; *Lex Burg.* 27, 4-5) ed anche se non v'era responsabilità diretta del proprietario degli animali il danno doveva essere risarcito. (ROTH. 325-331; *Lex Alam.* 74, 2: *Lex Bajar.* XIII, 12; *Lex Burg.* 64; *Lex Anglica*, 5, 7; *Lex salica* 3, 75, e così stabilirono eziandio gli Statuti. Cf. *Padova*, § 678; *Ravenna*, 155; *Corsica*, II, 46; *Cecina*, 91; *Bolsena*, 157; *Lucca*, IV, 180: *S. Marino*, VI, 41).

[2] « Si porcus invenitur in damno, debet occidi ab eo cui damnum fit, et medietas porci debet per eum mitti ad Curiam et alias medietas cum capite debet remanere penes eum. Et si bos, asinus, equus, vel alia bestia damnum dat voluntate illius, debet solvere Curie 6 den. Si autem capra vel ovis in damno invenitur Curia capit eam, et ille, cuius est, componit cum Curia secundum Curiae voluntatem. » — *Cost. del Castello di Serrone*, a. 1230.

di recinto, non avessero avuto agio di entrare. Non era lecito portare in castello più di due grappoli d'uva alla volta, nè più di una bracciata di fave; chiunque fosse sorpreso con dell'uva ed altre frutta e non possedesse vigna o nella vigna non avesse albori che dessero tale qualità di frutta, era tenuto alla pena come fosse entrato dolosamente nella proprietà altrui, a meno che per mezzo di un testimonio o del padrone del fondo non provasse di avere avuto quelle frutta in dono o per compra. Egualmente per le uve ritrovate in *procoio* eran ritenuti responsabili i pastori che vi avevano dimorato o i più prossimi al luogo. Per tutti i danni fatti di notte la pena era triplicata (§ 200); alla Curia spettava la quarta parte della stima, e del rimborso sia in genere sia in contanti. Aumentava la penale per danni, quando questi erano dati da bestie in massa. Stabiliva lo Statuto che a costituire il branco *(flocham)* di bestie grosse occorressero da venticinque capi in su, e se tale branco fosse rinvenuto facendo danno in vigna piena, in orto con erbaggi, in canepuli o biade in erba, il padrone delle bestie era tenuto a pagare la penale per ogni volta e per ogni branco. Nell'epoca in cui la vigna è smessa la pena diminuiva della metà. Il branco di pecore e castrati era costituito da 50 capi, dei porci il *tronco* era costituito da venticinque capi in su (§ 203).

Era lecito ai vassalli far pascolare le bestie nei campi senza pagare retta alcuna, e ciò fino al numero di cento capi di bestiame, se non che erano tenuti dare alla Curia nelle feste di Pasqua delle carni e del cacio secondo *l'antico costume*[1]. Il forestiere che passava con le sue bestie sul terreno del Castello e vi pernottava usando del pascolo e d'altro per custodirle, era tenuto a pagare un castrato ed un fiorino per ogni centinaio di capi di bestiame; se transitava per il paese senza pernottarvi o recare danno, nulla era tenuto a pagare.

Lo statuto si chiude con la riserva della potestà del Signore e « poichè a seconda del variare dei tempi debbono gli umani provvedimenti variare, e a tenore delle sanzioni del diritto chi può dettare le leggi può anche interpretarle », il Signore si riservava che alle cose predette fosse a lui lecito aggiungere, mutare, interpretare, sempre quando ragioni speciali e qualità di persone e di tempo ne dimostrassero l'opportunità.

E. Celani.

[1] Lo statuto contempla come esenti da tassa di pascolo le *pecore bianche (pecudibus albis)*. È certo un errore dell'estensore dello statuto quell'*albis*; forse nel testo era scritto *autem*. Diamo questa come semplice ipotesi e non altro.

NOTE BIBLIOGRAFICHE

Bertolini prof. Cesare — *La ratifica degli atti giuridici nel diritto privato romano.* Volumi due. Roma 1889-91.

Parecchi giuristi, antichi e moderni, hanno esposto e dichiarato i requisiti necessarii alla validità della *ratihabitio* secondo il diritto romano, o gli effetti che questa produce. Ma un trattato speciale, ampio, preciso e coscienzioso, come quello che il prof. Bertolini ha pubblicato da poco tempo, invano si cercherebbe negli scritti di altri autori. Il Bertolini limita le sue ricerche alla ratifica degli atti giuridici e, secondo le fonti, ne esamina tre specie diverse: *a)* la ratifica nella *negotiorum gestio*, ossia quando il *dominus* approva gli affari trattati dal gestore, senza che questi ne avesse avuto precedentemente il mandato od agito per ragione di ufficio; *b)* la ratifica per parte di un terzo, quando mancato il consenso di costui, necessario al compimento di un atto giuridico, tale consenso è prestato dopo che l'atto fu compiuto; *c)* la ratifica di atti proprii, quando taluno approva un atto invalidamente da sè altra volta compiuto. In ciascuna di queste categorie sono accuratamente studiate le diverse relazioni giuridiche, nelle quali occorre la *ratihabitio*, e dichiarati i diversi requisiti ed effetti. — In un'ultima parte del lavoro l'A. prende ad esame la ratifica nel processo civile romano, ossia la *cautio de rato*, esponendone con molta dottrina le denominazioni, la natura, la formula, gli effetti, e dichiarando da chi e in qual parte della lite fosse prestata.

Un indice analitico-alfabetico della materia, ed un altro delle fonti tanto antegiustinianee che giustinianee, rendono maggiormente utile alle ricerche degli studiosi quest'opera, che manifesta quanto vaste e profonde sieno le cognizioni dell'egregio prof. Bertolini nello studio del diritto privato romano. G.

Rivalta avv. Valentino — *La questione civile del divorzio.* Ravenna, 1891.

Queste brevi, ma ponderate e savissime considerazioni sul divorzio furono presentate dall'illustre avv. Rivalta al terzo congresso giuridico, che nello scorso anno fu tenuto in Firenze. L'A. dimostra principalmente, come una legge che permettesse il divorzio, lungi dall'essere una conseguenza necessaria del matrimonio civile, verrebbe a contraddire la natura stessa del coniugio, l'interesse ben inteso dei coniugi; anzi ponendo un germe di dissoluzione, produrrebbe effetti dannosissimi sopratutto nella società moderna. G.

Manuel des antiquités romaines par Th. Mommsen et J. Marquardt, traduit de l'allemand sous la direction de Mr. Gustave Humbert. — Paris, E. Thorin éditeur, rue de Médicis 7.

Dell' importanza di quest' opera e del vantaggio arrecato agli studiosi dalla traduzione francese, che ne pubblica in Parigi il libraio-editore sig. Thorin, già altra volta abbiamo fatto cenno in questo periodico. Ora ci è grato annunciare,

che la pubblicazione dei quindici tomi onde tutta l'opera si compone, è oramai presso al suo termine: e ciò onora grandemente il solerte editore, il quale ha posto tutte le sue premure per portarla a compimento con la maggiore alacrità. Ecco l'elenco ed il contenuto dei volumi fino ad ora pubblicati:

MOMMSEN, il *Diritto pubblico romano*

Tom. I, II. — La magistratura.
Tom. VI (due volumi), VII — Il popolo e il senato.

MARQUARDT, l' *Amministrazione romana*

Tom. VIII, IX — L'organizzazione dell'impero.
Tom. X — L'organizzazione finanziaria.
Tom. XI — L'organizzazione militare.
Tom. XII, XIII — Il culto.

MARQUARDT, la *Vita privata dei Romani*

Tom. XIV — (parte 1ª) La famiglia.

G.

LÜBKER FEDERICO. — *Lessico ragionato della antichità classica*, dalla sesta edizione tedesca tradotto con molte aggiunte e correzioni da CARLO ALBERTO MURERO. Roma, Forzani editori, 1891, pag. 1344 in-8 gr.

Annunziamo con piacere questo manuale di antichità classica che per ora è il solo che posseggasi in Italia, migliore e più completo di quelli del Rich e del recentissimo del Posdera. E non è facile ai nostri giorni e con l'aria che spira trovare un giovane valente e studioso che sacrifichi quattro anni di lavoro indefesso per il solo scopo della gloria, e un editore quale la Casa Forzani che si accolli una spesa di parecchie migliaia di lire pur di dare alla luce delle opere per le quali, è doloroso pur sempre ripeterlo, non è in Italia che si sperino buoni e pratici risultati. Il movente che à spronato l'egregio traduttore a compiere il faticoso lavoro è stato semplicissimo: procurare alle nostre scuole secondarie classiche un libro che contenesse in un solo volume tutte le notizie riguardanti l'antichità ellenica e romana. E di questo fu causa il convincimento ottenuto professando lettere latine e greche nei nostri licei, che, mentre lo studio elementare delle due lingue antiche riesce in generale ad ottenere, malgrado ogni contraria asserzione, il profitto che da esso si richiede, la lettura degli autori greci e latini nelle tre classi liceali apparisce un semplice esercizio di versione atto soltanto ad isterilire la mente ed il cuore dei giovani dalla natura meglio forniti di intelletto e sentimento. La causa di tale inconveniente è, secondo l'A., la mancanza negli alunni di quel corredo di cognizioni intorno alla vita antica che dovrebbe condurli a penetrare nel pensiero degli autori che vengono loro posti in mano, onde la lettura si riduce quasi sempre ad una faticosa ricerca di parole e frasi per indovinare i concetti di un breve capitolo e per dare loro una veste italiana più o meno elegante, senza però afferrare il nesso delle idee che dovrebbero essere il necessario e vitale nutrimento, ed in tale ricerca l'alunno si stanca, annoia e rifugge come da lavoro pesante e senza frutto. Non è pertanto meraviglia se la scuola vien meno al suo compito e non porge che in misura scarsa, incompleta, insufficiente spesso, quell'educazione intellettuale

che è il suo altissimo fine. Non discutiamo se questa sia la sola e maggior causa per la quale gli studî classici non corrispondono e non corrisponderanno per ora al desiderio di molti; certo però non è nè l'ultima nè la meno importante. Corrisponde pertanto questa versione del *Manuale* del Lübker ad eliminare quest'inconveniente? Rispondiamo subito: ad alleviarlo e di molto, sì: ad eliminarlo, assolutamente, no. Gli articoli di questo *Manuale*, compilato non dal solo Lübker ma da molti, mantengono nella versione italiana la diversità di trattamento che è una delle più forti mende dell'originale tedesco, e malgrado le molte giunte e correzioni che dice avervi fatto il Murero non sono portati alle conclusioni recenti ottenute dalla critica storico-letteraria ed epigrafica. Specialmente per l'ultima parte, per l'epigrafia, che pur ebbe in questi ultimi anni sì forte sviluppo e risolse molte ed interessanti questioni, il Murero non si appalesa nè profondo nè forte conoscitore. E del pari all'epigrafia, la parte bibliografica, di corredo e non delle fonti, che è parte integrante in un manuale di consultazione lascia parecchio a desiderare. Come però abbiamo detto, per lo studente, e se non sempre, nella maggior parte dei casi, anche per gl' insegnanti il *Manuale* è utilissimo. I vocaboli greci che dànno argomento a speciali articoli vengono resi nella parola d'ordine dalla traduzione latina, oppure mancando il termine diretto corrispondente, sono trascritti in caratteri nostri secondo il metodo usato dal Cesarotti nella traduzione dell'*Iliade* e da William Smith nel *Dictionary of Greek and Roman Antiquities.* Di questi vocaboli vi è in fine del volume indice speciale, come ancora altri indici per quegli articoli la cui dizione è soltanto italiana. Corredano il *Lessico* una tabella delle misure, pesi e monete, il calendario delle feste, una tavola sincronismatica, e il calendario Romano. Il testo, benissimo stampato e in caratteri nitidissimi, è compreso in 1344 pagine a due colonne, arricchito di circa trecento incisioni e di quattro grandi carte geografiche. Speriamo che in una seconda edizione, che auguriamo prestissima al Murero ed alla Casa Forzani, questo *Manuale* appaia scevro di quelle piccole mende che non possono mancare in libri di così ampia e svariata erudizione, e che già vennero accennate da persone molto più di noi competenti, mende però che nulla tolgono all'importanza di questo primo e felice tentativo di versione.

E. Celani

Isidoro Carini — *L' Arcadia dal 1690 al 1890.* Memorie storiche. Vol. I. Roma, Cuggiani, 1891, pag. xv-642 in 8°.

L'Arcadia, considerata sin qui come una vana accademia di sdolcinati poeti a null'altro intenti che cantare sonetti e madrigali all'ombra delle quercie del Gianicolo, à finalmente trovato uno storico che le renderà il posto che le spetta tra le accademie letterarie italiane. Essa à fatto il suo tempo, ciò è indubitato; cessate le ragioni che le diedero vita, sviluppo e vigore, non è più al presente che un corpo anemico e sfibrato che si avvia lentamente alla tomba; e quest'agonia è forse solamente prolungata dall' acquisto di forti temperamenti d' arcadi quali il Carini, il Bartolini, il Tripepi. Se possano tali robuste fibre di eruditi ridarle vita e vigore e di quanta utilità ne verrebbe alle lettere nostrane, non è qui il caso di discutere; ben venga dunque questa *Storia d'Arcadia* del Carini, sia che rappresenti un fulgore di vita nuova o l'elogio funebre di quell'Accademia; essa è certo un forte contributo, se non pur migliore dei lavori del Marsolin, tendente a preparare il campo alla critica letteraria dei secoli xvii e xviii. Il vieto pregiudizio

di considerare questi due secoli, a partire ancor dal XVI, come poco importanti e rappresentanti anzi la decadenza delle lettere nostre, senza cercare le ragioni e il come tale decadenza ebbe a formarsi e svilupparé, allontanarono gli studiosi dall'esame sereno di questa misera Arcadia: fu avvolta da sdegno e sprezzo, noncuranza e ironia, saettata di critiche e satire feroci al punto di far dire al Carducci, critico certo non sospetto, che era giunto ormai il tempo di parlarne « con un po' di creanza. » E se infatti creanza non abbondò mai, fu perchè difettava la conoscenza di cosa fosse stata veramente l'Arcadia e secondo il Carini (pag. XIV) anche perchè « essa in sostanza rappresentava una letteratura sbocciata e cresciuta nella Roma cristiana e sotto gli occhi dei Papi, e doveva quindi partecipare, nè poteva essere altrimenti, alle passioni, alle ripugnanze, ai disprezzi di cui presso taluni è oggetto il romano pontificato. » Di questo lavoro del Carini è pertanto comparso il primo volume. Farne l'esame minuto e coscienzioso é impossibile: esso comprende un assieme di fatti e notizie, un materiale bibliografico sì ampio che sfugge all'esame comparativo e di sintesi: esame che dovrà però farsi, quando il Carini, terminato che abbia di presentare tutto il materiale di ricostruzione storica e letteraria, verrà a discutere criticamente e serenamente del valore dell'Arcadia e ne dirà quale e quanta sia stata l'influenza, assoluta e relativa, nello svolgimento letterario dei secoli XVII-XVIII.

Questa storia d'Arcadia dovrebbe, secondo l'A. essere divisa in cinque periodi: il primo dalla fondazione alla coronazione del Perfetti; il secondo, rappresentato per così dire dalla seconda generazione arcadica; il terzo, periodo frugoniano; il quarto, frugoniano e di rinnovamento; il quinto partendo dal 1830 ai giorni nostri. Questo primo volume abbraccia circa trent'anni di storia letteraria e comprende il primo periodo, diviso in cinque parti distinte. Tratta (Cap. I) della fondazione e dei fondatori d'Arcadia, della regina di Svezia, di Faustina Zappi-Maratti, di Petronilla Paolini-Massimi, del simbolismo pastorale, dei modelli, dell'imitazione dei nomi, del *Serbatoio*, del *Bosco Parrasio*, delle varie sedi e leggi di essa accademia. Gli studî d'erudizione nella prima generazione arcadica (Cap. II) sono rappresentati dalle bio-bibliografie di Giovanni Giusto Ciampini (pp. 47-53), Raffaele Fabretti (pp. 53-59), Filippo Buonarroti (pp. 59-63), Card. Enrico Noris (pp. 63-72), beato Maria Tommasi (pp. 73-81), Benedetto Bacchini, il fondatore del *Giornale dei letterati* (pp. 81-83), Francesco Bianchini (pp. 84-100) per il quale il Carini poteva segnalare le molte pubblicazioni apparse in questi ultimi anni nell'*Archivio Veneto;* Antonio Magliabechi (pp. 101-105), Anton Maria Salvini (pp. 105-119), Girolamo Gigli (pp. 119-129), e Giovan Battista Boccalini (pp. 129-130). Le scienze sperimentali (Cap. III) sono ricordate nelle vite ed opere di Marcello Malpighi (pp. 131-140), Giovanni Maria Lancisi (pp. 140-143), Giorgio Baglivi (pp. 143-149), Vincenzo Viviani (pp. 150-156), Francesco Redi (pp. 159-167), Lorenzo Magalotti (pp. 168-182), Alessandro Marchetti (pp. 182-196), Lorenzo Bellini (pp. 199-212). Di Ippolito Magnani che pure è tra i mentovati nel sommario del Capitolo non troviamo che la semplice notizia di una lettura da lui fatta in Arcadia sulla cura dei poderi. Con il capitolo IV che tratta delle lettere amene comincia veramente la storia letteraria d'Arcadia; trovansi notizie dei migliori poeti arcadi di quel periodo: Alessandro Guidi (pp. 213-225), Ludovico Sergardi (pp. 225-227), Benedetto Menzini (pp. 227-242), Vincenzo da Filicaia (pp. 243-254), Giovan Battista Fagiuoli (pp. 254-262), Carlo Maria Maggi (pp. 263-269), Francesco di Lemene (pp. 270-285), Pier Iacopo Martelli (pp. 286-295). A lato di questi grandi sfilano nel Cap. V, che è

il più esteso, un'infinità di altri arcadi che il Carini chiama *arcadi minori* e suddivide in gruppi di eruditi, teologi, letterati, drammatici e commediografi, giuristi, matematici, medici, poligrafi, e dei quali sarebbe impossibile tentare una rassegna tale n'è il numero e così vasto l'apparato bibliografico che li circonda. Questo sommariamente il contenuto del primo volume. La materia dataci dal Carini si può dividere in due gruppi: *biografie* e *bibliografie*. Le prime sono nettamente delineate, e degli arcadi sono porte tutte le notizie e particolari assolutamente necessarî a rendere esatto conto della vita loro privata; non abbondasi in noiose ed inutili minuzie e crediamo sia bene, perchè tali biografie se sono utili in questa storia d'Arcadia non rappresentano poi una necessità assoluta nell'esame critico-letterario di essa. Le seconde, sono formate di un materiale amplissimo, minuzioso, una vera miniera di notizie tratte da fonti a stampa e manoscritte e delle quali il critico più difficile troverebbe raramente a dire, tali ne sono la precisione e l'esattezza nelle citazioni, meriti non facili a conseguirsi, specie in un lavoro ove le indicazioni bibliografiche rappresentano quasi il tutto. Per queste indicazioni bibliografiche il Carini deve essersi certamente proposto il metodo di trattare delle *opere* degli Arcadi nel testo, delle *fonti* illustrative nelle note; almeno così apparisce nel complesso dell'opera. Tale metodo però non è serbato costante e sicuro, e specie nelle lunghe biografie degli arcadi maggiori, l'occhio e la mente rimangon non poco affaticati nel dovere seguire l'A., che riunisce nel testo e nelle note indicazioni bibliografiche che era possibile e non male disgiungere. Riconosciamo che ove il materiale è cosi ampio come nel lavoro del Carini, non è difficile incorrere in un po' di confusione, ma è del pari non impossibile l'evitarla. E dacchè al Carini è lecito dire lealmente e schiettamente il proprio pensiero, perchè è uno studioso che accetta la critica serena e franca da chi e ovunque venga, ci permettiamo esprimergli un desiderio. E diciamo desiderio e non consiglio perchè non oseremmo noi, giovani, e combattenti le prime armi nel campo dell'erudizione storica, usare tale parola rivolgendoci all'illustre Prefetto della Vaticana. E tale modesto desiderio si è che egli ricordi costantemente il compito prefissosi nello scrivere dell'Arcadia, scrivere cioè « criticamente e spassionatamente non tessendo un frondoso panegirico nè una studiata apologia » (pag. v), insomma con la coscienza serena e tranquilla che deve sempre accompagnare uno storico. Egli in questo primo volume ci offre un quadro di grandi dimensioni, e sempre dalle tinte fortemente armoniche; solo qua e là vi è qualche pennellata che stona in quell'armonia serenamente mantenuta (pag. xv, 245). Il Carini non ha bisogno per farsi leggere e ammirare nella vastità e ricchezza dell'erudizione, di comporre pagine ad effetto; lasci ad altri, bisognosi non pur di ammirazione ma di semplice attenzione, il facile compito di uccidere uomini ed opere morte; egli sa benissimo che la noncuranza è il miglior metodo per giudicare pubblicazioni che l'abbandono dei dotti ha già condannato.

Ci lasci dunque sperare l'A., di vedere presto a luce gli altri due volumi di quest'opera; allora finalmente potremo sapere quanto debbano, o magari non debbano, le lettere nostrane all'Arcadia.

E. Celani

Wilpert Ioseph — *Die Katakombengemälde und ihre alten Copien* — Freiburg im Breisgau, 1891.

Agli studiosi della *Roma sotterranea* è noto che, poco tempo dopo la scoperta del cimitero dei Giordani sulla via Salaria nuova, un dotto domenicano, il Ciacconio,

intraprese lo studio delle pitture a fresco di quel cimitero. Il codice Vaticano 5409 contiene i disegni fatti eseguire da lui, accompagnati da note manoscritte, che non mai videro la luce. Dopo il Ciacconio, Filippo de Winghe, un fiammingo, avendo constatata l'inesattezza delle copie del Ciacconio, si mise di nuovo all'opera; ma la morte lo colse nel 1592, senza che avesse potuto menare a termine l'impresa, e sventuratamente dei disegni non ne avanzano, se non delle copie di seconda mano. Antonio Bosio, il famoso esploratore della Roma sotterranea, avendo conosciuto i disegni del Ciacconio e del de Winghe se ne servì per la sua opera e ve ne aggiunse dei nuovi che sono oggi conservati in un codice della biblioteca Vallicellana segnato G. VII.

Il ch. monsig. Wilpert ha voluto, col suo studio, esaminare prima i singoli disegni, poscia metterli a confronto fra loro, e finalmente paragonarli agli originali che ne avanzano. E quando questi più non esistono, ha tentato il raffronto con altri soggetti analoghi che si trovano nelle catacombe romane, giungendo spesso a risultati assai ingegnosi. Infatti egli è riuscito, fra l' altro, a provare come le inesattezze di questi disegni abbiano esercitata un' influenza dannosa su tutte le varie raccolte delle pitture delle catacombe, che si son venute facendo dal Bosio fino ad oggi. Questa parte del lavoro del Wilpert è, senza dubbio, la più utile e la più importante. I disegnatori dei quali si avvaleva il Ciacconio, si contentavano di un semplice schizzo dal vero; e tornati a casa, ripassavano i contorni con la penna e vi aggiungevano in fine i colori. È facile immaginare come questo metodo desse luogo a de' voli fantastici: e non una volta delle pecore son diventate galli, delle colombe angeli, delle donne uomini e degli uomini donne. Nè tampoco le cure del Bosio valsero a rendere la sua opera immune da siffatte mende, giacchè i suoi disegnatori Giovannangelo Santini, detto il Toccafondo, da Siena, ed un altro anonimo non sono scevri dai difetti dei copisti del Ciacconio. Il Wilpert quindi giunge alla conclusione che l'opera iconografica del Bosio sia interamente a rifarsi. E se gli appunti che egli muove al Bosio ed ai suoi predecessori meritano per lo meno indulgenza, giacchè si tratta di un'epoca in cui la scienza delle antichità cristiane faceva i suoi primi passi, non sono certo da scusarsi i successori del Bosio, quali il Bottari, il Seroux d'Agincort e lo stesso Garrucci; che han riprodotti gli errori del Bosio. Il de Rossi è stato il primo che ha curato la fedele riproduzione delle pitture delle catacombe, sicchè ancora molto resta a fare, e certo i cultori dell'archeologia cristiana aspettano dal Wilpert molti risultati dalle sue ricerche, egli che come il Bosio ha la doppia qualità di archeologo e disegnatore.

L. Correra

Bellanger Justin — *C. J. César*: *Guerre des Gaules*. Paris, Thorin, 1892.

Nuova ed accurata traduzione francese dei classici libri di Cesare *de bello Gallico*, la quale mentre mantiene fedelmente la verità letterale del testo, rispecchia con eleganza lo stile vivace e robusto del grande scrittore. Il ch. Bellanger vi ha aggiunto utilissime annotazioni geografiche, storiche ed archeologiche, ed inoltre un indice dei luoghi e dei principali avvenimenti, de' quali Cesare fa parola.

INDICE DEL VOLUME

(ANNO XIII)

—

LASTRA SEPOLCRALE DI S. PAOLO

Nella Basilica della Via Ostiense

ROMA FOT TIPIA DANESI

ROMA FOTOTIPIA DANESI

SEPOLCRO DI SAN PIETRO - Sezioni

Fig. I Sezione verticale - Fig. II e III Sezioni orizzontali